

***rassegna
penitenziaria
e criminologica***

1-2
1997

**rassegna
penitenziaria
e criminologica**

Fondata da GIUSEPPE ALTAVISTA

DIRETTORE RESPONSABILE

ALESSANDRO MARGARA – *Direttore Generale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.*

VICE DIRETTORE

PAOLO MANCUSO – *Vice Direttore Generale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.*

COMITATO SCIENTIFICO

AUGUSTO BALLONI – RENATO BREDA – LUIGI CANCRINI – GIACOMO CANEPA – MARIO CANEPA – NICOLA COCO – FRANCESCO DE FAZIO – GAETANO DE LEO – FRANCO DELLA CASA – GIUSEPPE DI GENNARO – PAOLO DI RONZA – VITTORIO FROSINI – VITTORIO GREVI – FRANCESCO MAISTO – MASSIMO PAVARINI – ERNESTO SAVONA – FRANCESCO SCLAFANI – GIANCARLO ZAPPA – DANILO ZOLO

REDATTORE CAPO

PAOLO CANEVELLI – *Direttore dell'Ufficio Centrale Studi, Ricerche, Legislazione e Automazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.*

COMITATO DI REDAZIONE

MARCELLO ALBINO – ASSUNTA BORZACCHIELLO – SALVATORE CIRIGNOTTA – FRANCESCO SAVERIO FORTUNA – MARIA GRAZIA GRAZIOSO – PAOLO IORIO – MARCELLO MARINARI – GEMMA MAROTTA – RITA MONTANARI – ANTONIO PARENTE – PATRIZIA PATRIZI – MASSIMO REALI – GIOVANNI ROSSI – FRANCO SALVI – ERMENEGILDA SCARDACCIONE

Segreteria di Redazione

LUCIA MARZO

PREZZI DI VENDITA 1997

Prezzo di un fascicolo (Italia) L. 25.000

Prezzo di un fascicolo (Esteri) L. 42.000

Prezzo di un fascicolo doppio, prezzo doppio.

Le annate e i fascicoli arretrati vengono ceduti al prezzo dell'anno di edizione in corso.

Il prezzo di abbonamento annuale alla *Rassegna penitenziaria e criminologica* è di L. 62.000. Il pagamento, in unica rata, va versato all'atto dell'abbonamento.

Per l'estero il prezzo è di L. 97.000

L'importo dell'abbonamento va versato sul c.c. postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e zecca dello Stato.

Per gli abbonamenti richiesti dai Paesi esteri, l'ammontare va versato — per coloro che non possono servirsi del conto corrente postale — a mezzo ASSEGNO BANCARIO oppure tramite VAGLIA POSTALE INTERNAZIONALE intestati, in ambedue i casi, al medesimo Istituto.

Gli abbonamenti non disdetti entro il 30 novembre si intendono rinnovati per l'anno successivo.

La direzione e la redazione della *Rassegna penitenziaria e criminologica* hanno sede presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Ministero di Grazia e Giustizia – Largo Luigi Daga, 2 – Roma, tel. e fax 06-66160961.

SOMMARIO

DOTTRINA E RICERCHE

E. SCARDACCIONE, <i>Nuovi modelli di giustizia: Giustizia riparativa e mediazione penale</i>	Pag.	9
A. BORZACCHIELLO, <i>I musei criminali e l'ideologia del delinquente: raccolte ed esposizioni dall'Ottocento a oggi</i>	»	29
P. PATRIZI, <i>Psicologia e contesto penitenziario: uno sguardo storico</i>	»	71
A. MORRONE, <i>Il lavoro sostitutivo nel procedimento di conversione delle pene pecuniarie ineseguite</i>	»	97
A. PARENTE, <i>Il Tribunale della Visita</i>	»	111

DIBATTITI

G. DE LEO, <i>Modelli e standard formativi per l'integrazione tra gli operatori sociali della giustizia e del territorio</i>	»	141
A.M. DELLI SANTI, <i>La figura dell'educatore nell'Amministrazione penitenziaria - Compiti e ruolo - Bilancio dell'esperienza e prospettive in vista dell'attuazione dell'area educativa</i>	»	149
M. P. GIUFFRIDA, <i>I Centri di Servizio Sociale per Adulti. Realtà e prospettive di trasformazione</i>	»	179

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

Affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari

Pena – Divieto di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale al condannato a pena detentiva derivante da conversione della pena sostitutiva della semi-detenzione o della libertà controllata – Persone tossicodipendenti o alcooldipendenti che proseguono o intraprendano attività terapeutica su programma concordato tra il condannato e l'organismo a ciò deputato – Inesattezza delle premesse interpretative da cui muove il giudice rimettente – Differenziazione degli istituti posti a raffronto – Non applicabilità del divieto in questione all'affidamento in prova "terapeutico" – Non fondatezza.

Corte Costituzionale – Sentenza 26 novembre-5 dicembre 1997, n. 377 - Pres. Granata - Rel. Onida

Pag. 225

Benefici penitenziari (divieto di concessione)

Ordinamento penitenziario – Beneficio della semilibertà – Concessione nei confronti dei condannati che prima della data di entrata in vigore dell'art. 15, comma 1, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992, n. 356, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata – Omessa previsione – Riferimento alle sentenze della Corte nn. 306 del 1993, 504 del 1995, e 68 del 1995 – Violazione del principio della funzione rieducativa della pena – Innovazione legislativa recante connotazioni sostanzialmente ablativo e riproduttivo del carattere di "revoca" non fondata sulla condotta colpevole del condannato – Illegittimità costituzionale.

Corte Costituzionale - Sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 445 - Pres. Granata - Granata - Rel. Onida

» 232

Colloqui con il difensore

Ordinamento penitenziario – Detenuto condannato in via definitiva – Diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della pena – Mancata previsione – Incidenza sull'esercizio del diritto di difesa, del quale il colloquio con il difensore è necessario strumento, e che deve potersi esplicare non solo in vista di procedimenti contenziosi già instaurati, ma anche in vista di possibili procedimenti instaurandi e dunque anche in relazione alle esigenze di preventiva conoscenza e valutazione, tecnicamente assistita, degli istituti e rimedi apprestati dall'ordinamento – Illegittimità costituzionale parziale.

Corte Costituzionale - Sentenza 19 giugno-3 luglio 1997, n. 212 - Pres. Granata - Rel. Onida *Pag.* 239

Detenzione domiciliare

Ordinamento penitenziario – Detenzione domiciliare – Automatica sospensione derivante dalla presentazione di una denuncia per violazione dell'obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione – Esigenza di un provvedimento motivato ed implicante un apprezzamento di merito di competenza del magistrato di sorveglianza – Incompatibilità con quanto sancito dall'art. 32 della Costituzione – Illegittimità costituzionale parziale.

Corte Costituzionale - Sentenza 5-13 giugno 1997, n. 173 - Pres. Granata - Rel. Vassalli » 248

Liberazione condizionale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Pena – Condannato all'ergastolo – Ammissione a nuova fruizione del beneficio della liberazione condizionale, ove ne sussistano i relativi presupposti, del condannato cui sia stata revocata precedentemente la stessa liberazione condizionale – Omessa revisione – Esclusione in

modo permanente ed assoluto dal processo rieducativo e reinserimento sociale con violazione dei relativi principi costituzionali – Illegittimità costituzionale parziale.

Corte Costituzionale - Sentenza 2-4 giugno 1997, n. 161 - Pres. Granata - Rel. Vassalli *Pag.* 256

Minorenni

Minori – Minori condannati a pena detentiva derivante da conversione di pena sostitutiva per violazione delle relative prescrizioni – Affidamento in prova al servizio sociale e ammissione alla semi-libertà – Esclusione per i condannati di minore età al momento della sentenza di condanna – Rigido automatismo insito nella norma impugnata ed escludente ogni valutazione discrezionale in antitesi con le finalità di reinserimento sociale del giovane condannato – Contrasto con il principio di funzione rieducativa della pena con parificazione dei condannati minorenni a quelli adulti – Illegittimità costituzionale parziale.

Corte Costituzionale - Sentenza 9-22 aprile 1997, n. 109 - Pres. Granata - Rel. Onida » 266

Permessi premio

Ordinamento penitenziario – Divieto di concessione di permessi premio nei due anni che fanno seguito a condanna o ad imputazione per nuovo delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale. Questione già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 296 del 1997 – Non fondatezza.

Corte Costituzionale - Sentenza 10-17 dicembre 1997, n. 403 - Pres. Granata - Rel. Onida » 273

Ordinamento penitenziario – **Minori** – Divieto di concessione di permessi premio nei due anni che fanno seguito a condanna o ad imputazione per nuovo delitto

doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale – Contraddizione con il principio di finalità di risocializzazione che deve caratterizzare l'esecuzione della pena nei confronti del minore – Riferimento alle sentenze della Corte nn. 125 del 1992 e 109 del 1997 – Illegittimità costituzionale parziale.

Ordinamento penitenziario – Detenuto condannato per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena – Divieto di essere ammesso al beneficio del permesso premio se non dopo due anni dalla commissione del fatto – Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (v. sentenze nn. 188/1990, 173/1997 e 235/1996) – Monito al legislatore circa l'utilizzazione di meccanismi che sottraggono al magistrato di sorveglianza la verifica dell'effettiva incidenza di un determinato fatto-reato sul trattamento penitenziario – Esigenza di revisione dell'impiego dell'assoluto automatismo di cui al comma 4 dell'art. 30-ter quanto alle tipologie dei delitti dolosi – Non fondatezza.

Corte Costituzionale - Sentenza 18-30 luglio 1997, n. 296 - Pres. Granata - Rel. Vassalli

Pag. 279

Regime detentivo differenziato ex art. 41-bis, comma 2, O.P.

Ordinamento penitenziario – Facoltà di sospendere, anche a richiesta del Ministro dell'interno, da parte del Ministro di grazia e giustizia, in tutto o in parte, nei confronti di detenuti per taluni delitti connessi alla criminalità organizzata, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla legge sull'ordinamento penitenziario – Esigenze di ordine e sicurezza – Riferimento alle sentenze della Corte nn. 349/1993 e 351/1996 – Esigenza di una corretta interpretazione della norma di censura – Previsione di espressa motivazione dei provvedimenti – Non fondatezza.

Corte Costituzionale - Sentenza 26 novembre-5 dicembre 1997, n. 376. Pres. Granata - Rel. Onida

» 287

Tribunale di sorveglianza (composizione del collegio)

Ordinamento penitenziario – Incompatibilità del giudice – Magistrato di sorveglianza che abbia provveduto sulla domanda di rinvio immediato dell'esecuzione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 684, secondo comma, c.p.p. – Partecipazione al collegio del tribunale di sorveglianza chiamato ad adottare le determinazioni definitive – Divieto – Omessa previsione – Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenza n. 432/1995) – Insussistenza di una anticipazione di un giudizio di merito – Non fondatezza.

Corte Costituzionale - Sentenza 24-28 novembre 1997 n. 364 - Pres. Granata - Rel. Mirabelli *Pag.* 299

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

Affidamento in prova al servizio sociale

Ordinamento penitenziario – Affidamento in prova al servizio sociale – Istanza presentata prima dell'emissione dell'ordine di esecuzione – Richiesta di sospensione di quest'ultimo – Diniego – Fondato sulla contestualità di misura cautelare per altra causa – Legittimità.

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 11 luglio 1997 (24 settembre 1997) - Pres. PIROZZI - Rel. SANTACROCE - P.M. CEDRANGOLO (concl. conf.) - Ric. P.G. c. Maleci » 304

Ordinamento penitenziario – Affidamento in prova al servizio sociale – Condannato alla sanzione sostitutiva della libertà controllata – Ammissibilità – Ragione.

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 21 maggio 1997 (26 giugno 1997) - Pres. SACCHETTI - Rel. VANCHERI - P.M. GALATI (concl. conf.) - Ric. Tortora » 309

- Ordinamento penitenziario – Affidamento in prova al servizio sociale – Richiesta da parte di soggetto rimasto agli arresti domiciliari dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna – Ammissibilità.**
- Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 14 maggio 1997 (18 giugno 1997) - Pres. SACCHETTI - Rel. VANCHERI - P.M. DI ZENCO (concl. diff.) - Ric. Tassone *Pag.* 310
- Ordinamento penitenziario – Misure alternative alla detenzione – Compatibilità con le misure cautelari personali – Limiti – Misure cautelari personali – In genere – Compatibilità con le misure alternative alla detenzione – Limiti.**
- Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 28 aprile 1997 (5 giugno 1997) - Pres. SACCUCCI - Rel. VANCHERI - P.M. IADECOLA (concl. diff.) - Ric. Frappampina » 314
- Ordinamento penitenziario – Affidamento in prova al servizio sociale – Condannato residente all'estero – Affidamento presso il consolato italiano – Possibilità – Esclusione.**
- Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 29 gennaio 1997 (25 marzo 1997) - Pres. PIROZZI - Rel. DELEHAVE - P.M. (concl. conf.) - Ric. P.G. c. Vasta » 315
- Ordinamento penitenziario – Affidamento in prova al servizio sociale – Possibilità di concederlo a soggetto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.**
- Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 29 novembre 1996 (8 marzo 1997) - Pres. SCHIAVOTTI - Rel. FAZZIOLI - P.M. MARTUSCIELLO (concl. diff.) - Ric. Drago » 317
- Affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari**
- Ordinamento penitenziario – Affidamento in prova al servizio sociale per tossicodipendenti – Concessione automatica sulla base del programma terapeutico – Esclusione – Valutazione dell'idoneità della misura**

richiesta a contribuire alla rieducazione del reo – Necessità – Fattispecie.	
Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 30 maggio 1997 (30 marzo 1997) - Pres. LA CAVA - Rel. MABELLINI - P.M. UCCELLI (concl. conf.) - Ric. Leonardi	<i>Pag.</i> 318
 Ordinamento penitenziario – Affidamento in prova al ser- vizio sociale per tossicodipendenti – Condizioni per la concessione.	
Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 28 aprile 1997 (5 giugno 1997) - Pres. SACCUCCI - Rel. VANCHERI - P.M. IADECOLA (concl. conf.) - Ric. Dessì	» 320
 Ordinamento penitenziario – Affidamento in prova in casi particolari – Tossicodipendenti – Stato di dipendenza fisica – Necessità – Esclusione – Dipendenza psichica – Sufficienza.	
Stupefacenti – In genere – Esecuzione di pena nei con- fronti di tossicodipendenti – Affidamento in prova – Stato di dipendenza fisica dalla droga – Necessità – Esclusione – Dipendenza psichica – Sufficienza.	
Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 21 aprile 1997 (16 giugno 1997) - Pres. LA CAVA - Rel. MABELLINI - P.M. (concl. diff.) - Ric. Fiorillo	» 322
 Ordinamento penitenziario – Affidamento in prova in casi particolari – Applicabilità della preclusione ex art. 4-bis ordinamento penitenziario – Sussistenza.	
Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 14 febbraio 1997 (4 aprile 1997) - Pres. LA CAVA - Rel. LA GIOIA - P.M. MARTUSCIELLO (concl. conf.) - Ric. P.M. c. Longo	» 324
 Benefici penitenziari (soggetti legittimati alla richiesta)	
 Ordinamento penitenziario – Legittimazione del difensore alla richiesta di benefici penitenziari per il proprio assistito – Sussistenza.	
Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 27 gennaio 1997 (6 marzo 1997) - Pres. VALIANTE - Rel. CANZIO - P.M. (concl. diff.) - Ric. Giglio Spampinato	» 326

Collaborazione con la giustizia e benefici penitenziari

Ordinamento penitenziario – Accertamento di condotta collaborativa con la giustizia ai sensi dell'art. 58-ter, comma secondo, dell'ordinamento penitenziario – Necessità che la relativa istanza sia collegata alla richiesta di ammissione del condannato ad uno specifico beneficio penitenziario – Sussistenza – Ragioni – Fattispecie.

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 20 ottobre 1997 (14 novembre 1997) - Pres. TERESI - Rel. CHIEFFI - P.M. (concl. diff.) - Ric. Tripodi *Pag.* 327

Ordinamento penitenziario – Benefici penitenziari – Presupposti – Attività di collaborazione con la giustizia – Accertamento – Oneri dell'interessato.

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 18 settembre 1997 (7 ottobre 1997) - Pres. SACCUCCI - Rel. SILVESTRI - P.M. SCARDACCIONE (concl. conf.) - Ric. Santarelli » 329

Ordinamento penitenziario – Benefici penitenziari – Divieto o limitazione con riguardo a soggetti condannati per determinati reati, salvo che sia prestata collaborazione – Impossibilità o irrilevanza della collaborazione – Obbligo di verifica d'ufficio da parte del tribunale di sorveglianza – Sussistenza – Fattispecie relativa a condannato asseritamente innocente del reato addebitatogli.

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 19 maggio 1997 (21 giugno 1997) - Pres. LA CAVA - Rel. FAZZIOLI - P.M. FERRARO (concl. conf.) - Ric. Collura » 330

Ordinamento penitenziario – Detenzione domiciliare – Soggetti sottoposti a speciale programma di protezione – Derogabilità, in favore di essi, dei limiti di pena stabiliti dall'art. 47-ter dell'ordinamento penitenziario – Estensione della deroga anche alla pena dell'ergastolo – Esclusione.

Ordinamento penitenziario – Detenzione domiciliare – Soggetti sottoposti a speciale programma di protezio-

ne – Sussistenza, anche per essi, di taluna delle condizioni soggettive previste dalla norma – Necessità.

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 5 novembre 1996 (31 gennaio 1997) - Pres. VALIANTE - Rel. VANCHERI - P.M. FERRARO (concl. diff.) - Ric. Correale *Pag.* 333

Cumulo di pene e benefici penitenziari

Ordinamento penitenziario – Benefici penitenziari – Pena imputabile in parte a delitti ostativi alla loro concessione – Scioglimento parziale del cumulo per l'imputazione preventiva di delitti ostativi – Necessità.

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 18 settembre 1997 (7 ottobre 1997) - Pres. SACCUCCI - Rel. SILVESTRI - P.M. UCCELLA (concl. conf.) - Ric. Messina » 336

Impugnazioni (effetto sospensivo)

Esecuzione – Giudice dell'esecuzione – Procedimento – Ricorso per cassazione – Non incidenza sull'eseguibilità dell'ordinanza impugnata – Applicazione del principio in caso di ricorso avverso decreto di inammissibilità pronunciata dal presidente del collegio – Esclusione – *Ratio* – Fattispecie in materia di affidamento in prova al servizio sociale.

Impugnazioni – Effetto sospensivo – Principio di carattere generale – Non operatività in caso di ricorso avverso ordinanze del giudice dell'esecuzione – Carattere eccezionale della relativa disposizione – Conseguenze in caso di ricorso avverso decreto di inammissibilità pronunciata dal presidente del tribunale di sorveglianza.

Ordinamento penitenziario – Affidamento in prova al servizio sociale – Richiesta dichiarata inammissibile dal presidente del tribunale di sorveglianza – Ricorso per cassazione – Effetto sospensivo – Esclusione.

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 20 ottobre 1997 (7 novembre 1997) - Pres. TERESI - Rel. CANZIO - P.M. (concl. diff.) - Ric. P.M. c. Orabona » 338

Liberazione anticipata

Ordinamento penitenziario – Liberazione anticipata – Concessione – Presupposto dello stato detentivo del condannato – Valenza assoluta – Esclusione – Ragione.

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 28 aprile 1997 (5 giugno 1997) - Pres. SACCUCCI - Rel. SANTACROCE - P.M. (concl. conf.) - Ric. P.G. C. Falcone

Pag. 340

Ordinamento penitenziario – Sorveglianza – Procedimento – Formazione del giudicato – Esclusione – Ragioni – Nuova istanza priva di elementi nuovi – Preclusione – Sussistenza – Fattispecie – Liberazione anticipata.

Esecuzione (Cod. Proc. Pen. 1988) – Giudice dell'esecuzione – Procedimento – In genere – Procedimento di sorveglianza (applicabilità ex art. 678 cod. proc. pen.) – Giudicato – Esclusione – Nuova istanza ripetitiva – Preclusione – Sussistenza – Fattispecie: liberazione anticipata.

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 22 aprile 1997 (3 giugno 1997) - Pres. PIROZZI - Rel. MOCALI - P.M. (concl. parz. diff.) - Ric. Fasoli

» 342

Ordinamento penitenziario – Liberazione anticipata – Pluralità di provvedimenti concessivi relativamente agli stessi semestri di pena espiata – Assimilabilità della situazione a quella che si determina in caso di plurime applicazioni dell'indulto – Conseguenze.

Pena – Estinzione (cause di) – Indulto – In genere – Plurime applicazioni del medesimo indulto – Ridimensionamento da parte del pubblico ministero – Operatività del principio anche in caso di plurime applicazioni della liberazione anticipata con riguardo agli stessi semestri di pena espiata.

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 13 dicembre 1996 (4 febbraio 1997) - Pres. PIROZZI - Rel. DUBOLINO - P.M. GERACI (concl. diff.) - Ric. Conf. comp. in proc. Tomasini

» 344

Ordinamento penitenziario – Benefici penitenziari – Caratterizzazione delle relative decisioni come decisioni allo stato degli atti – Applicabilità del principio

anche in materia di liberazione anticipata –
Conseguenze in caso di diniego del beneficio per pen-
denza di procedimento penale poi conclusosi con sen-
tenza assolutoria.

**Esecuzione (cod. proc. pen. 1988) – Magistratura di sor-
veglianza – In genere – Provvedimenti del tribunale di
sorveglianza in materia di benefici penitenziari –
Natura di provvedimenti «allo stato degli atti» –
Applicabilità del principio anche in materia di libera-
zione anticipata – Conseguenze in caso di diniego del
beneficio per pendenza di procedimento penale poi
conclusosi con sentenza assolutoria.**

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 12 dicembre 1996 (31 gennaio
1997) - Pres. PIROZZI - Rel. SCHIAVOTTI - P.M. (concl. diff.) - Ric.
Laganaro

Pag. 346

Rinvio dell'esecuzione

**Pena – Esecuzione – Rinvio dell'esecuzione – Differi-
mento facoltativo per grave infermità fisica – Nozione
di grave infermità fisica – Fattispecie.**

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 28 gennaio 1997 (23 maggio
1997) - Pres. VALIANTE - Rel. BARDOVAGNI - P.M. (concl. conf.) -
Ric. Maiorana

» 352

LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE

Legislazione

**Elenco delle leggi e di altri atti normativi emanati dal
1990 al 1996**

» 355

***Legge 28 marzo 1997, n. 85: «Disposizioni in materia di
avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del
trattamento economico degli ufficiali delle Forze
armate e qualifiche equiparate delle Forze di
polizia» (pubblicata nella G.U. n. 76 del 24 aprile
1997)***

» 368

Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, di concerto con i Ministri dell'Interno e della Difesa dell'11 aprile 1997: «Norme dirette a disciplinare le modalità per la progressiva cessione del servizio di traduzione dei detenuti e degli internati dall'Arma dei Carabinieri e dalla Polizia di Stato al Corpo di polizia penitenziaria» (pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 aprile 1997) Pag. 376

D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165: «Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego» (pubblicato nella G.U. n. 139 del 17 giugno 1997) » 381

Documentazione

Elenco delle circolari e lettere circolari emanate dal 1990 al 1996 » 390

Centri di servizio sociale per adulti: criteri di assegnazione del lavoro e modalità di apertura e chiusura dei casi. Adempimenti degli istituti penitenziari (*Circ. n. 3450/5900 del 23 gennaio 1997*) » 424

Terapia dell'infezione da HIV (*Circ. n. 3451/5901 del 31 gennaio 1997*) » 442

Colloqui abbinati. Detenuti e familiari. Interpretazione art. 35, comma 11, del Regolamento di esecuzione (*Let. circ. n. 572587/2-1 - Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento - del 27 febbraio 1997*) » 444

Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n. 242. Sorveglianza sanitaria nei confronti del personale (<i>Lett. circ. n. 574968/1-1 – Ufficio Centrale Beni e Servizi – del 28 febbraio 1997</i>)	Pag. 445
Ordinamento penitenziario. Modalità del trattamento (<i>Lett. circ. n. 139011/4-1 – Segreteria Generale – del 13 marzo 1997</i>)	» 447
Condannati in stato di interdizione (<i>Lett. circ. n. 536132 – Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento – del 21 marzo 1997</i>)	» 450
Interessi legali sul peculio dei detenuti (<i>Lett. circ. n. 569444 BIL – Ufficio Beni e Servizi – dell'8 aprile 1997</i>)	» 452
Sanitari incaricati. Applicazione legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), art. 2, c. 9. Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, c. 238 e seguenti (<i>Lett. circ. n. 16714/7 gen. – Ufficio Centrale del Personale – del 14 aprile 1997</i>)	» 453
Imposta di bollo. Autenticazione delle firme apposte in calce alle dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio (artt. 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15) (<i>Lett. circ. n. 76400/SPA – Ufficio Centrale del Personale – del 27 aprile 1997</i>)	» 455
Visita agli istituti penitenziari da parte dei parlamentari europei (<i>Lett. circ. n. 139656 – Segreteria Generale – del 24 aprile 1997</i>)	» 458

NOTIZIARIO INTERNAZIONALE

NICHOLAS COWDERY, <i>Prigioni giapponesi, in particolare le prigioni di Polizia di Daiyo Kangoku</i> (traduzione e commento curati da Paolo Iorio)	» 459
--	-------

RECENSIONI

- ADELMO MANNA, *L'imputabilità e i nuovi modelli di sanzione: Dalle «finzioni giuridiche» alla «terapia sociale»*. (Francesco Saverio Fortuna) Pag. 477
- GIOVANNA PUGLIESE, GIOVANNA GIORGINI (a cura di), *Mi firmo per tutti. Dai manicomi criminali agli ospedali psichiatrici giudiziari. Un'inchiesta e una proposta* (Francesco Saverio Fortuna) » 477
- PATRIZIA PATRIZI, *Psicologia giuridica penale. Storia, attualità e prospettive* (Gemma Marotta) » 491

AVVERTENZA PER GLI AUTORI

La *Rassegna penitenziaria e criminologica* è pubblicata quadrimestralmente.

La collaborazione è aperta a studiosi ed esperti di ogni indirizzo e di ogni Paese. Sulla pubblicazione di scritti e contributi originali (che, anche se non pubblicati, non sono restituiti) decide il Comitato di redazione al quale essi dovranno essere inviati, su floppy disk formato Word e in copia cartacea conforme. I contributi dovranno contenere nell'ordine: titolo; nome (per esteso) e cognome degli Autori; Ente di appartenenza; riassunto: in italiano, inglese e francese; testo; bibliografia; note.

Agli Autori degli articoli saranno inviati gratuitamente 25 estratti dei loro scritti. Un numero di estratti superiore dovrà essere chiesto all'atto del licenziamento delle bozze e sarà fornito, per la parte eccedente i 25, a prezzo di costo.

I libri inviati per recensione o segnalazione dovranno pervenire in doppio esemplare al Comitato di redazione e non verranno restituiti.

N. B. – Per la compilazione degli articoli, delle note e dei riassunti si consiglia di attenersi alle seguenti norme:

a) I riferimenti bibliografici nel testo, tra parentesi, conterranno soltanto il cognome degli Autori in maiuscoletto e l'anno di pubblicazione; seguirà l'eventuale riferimento alla pagina preceduto dal segno di due punti (:). Es. (DI PAOLO-FIUME, 1989: 115). Si useranno le indicazioni a, b, c, etc., per opere dello stesso Autore con lo stesso anno di pubblicazione. Es. (LAMBERTI, 1988a; LAMBERTI, 1988b). Qualora gli Autori siano più di due, la prima volta si citeranno tutti; nelle citazioni successive si può usare l'abbreviazione *et al.* Si eviterà la dizione AA.VV.

b) Nella bibliografia finale si seguirà l'ordine alfabetico per Autori, citando cognomi e iniziali dei nomi in maiuscoletto; le diverse opere di uno stesso autore saranno in ordine cronologico, con l'indicazione a, b, c, etc. già usata nel testo, per opere pubblicate nello stesso anno.

I titoli di articoli e saggi citati, di libri e testate di riviste saranno in corsivo. L'indicazione delle riviste comprenderà il volume o anna-

ta in numeri romani e il fascicolo in numeri arabi. I quotidiani si citeranno con riferimento alla data.

Esempi:

DI PAOLO M.C.-FIUME S. (1989), *Il tatuaggio*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, XI, 1-3, pp. 115-139);

SALES I. (1983), *Relazione introduttiva*, in *Che cos'è la camorra*, Ed. Sintesi, Salerno (1988), *La camorra, le camorre*, Editori Riuniti, Roma;

LAMBERTI A. (1988a), *Il modello mafia*, in *Il Manifesto*, 1/4/1988 (1988b), *L'economia criminale*, in TAMBURRINO L.-VILLARI M. (a cura di), *Questioni del mezzogiorno*, Editori Riuniti, Roma;

c) le parole in lingua straniera saranno in corsivo; per le citazioni letterali da altri Autori si userà il segno « » (caporali); per termini usati in accezione metaforica o in particolare evidenza si userà il segno " " (doppi apici).

d) Mentre i riferimenti bibliografici saranno riuniti alla fine dell'articolo o saggio, eventuali note esplicative e/o discorsive potranno essere poste a piè di pagina.

PRESENTAZIONE

Con questo numero riprende — dopo una pausa durata circa sette anni — la pubblicazione della Rassegna penitenziaria e criminologica.

Un pensiero e una dedica, in primo luogo, sono per un uomo del cui contributo scientifico, ma soprattutto umano, si sentirà sempre la mancanza: Luigi Daga, infaticabile animatore dell'attività dell'Ufficio Studi e Ricerche, uomo di cultura e d'entusiasmo il cui ricordo vive nella memoria di amici e collaboratori. La sua tragica scomparsa nel 1993 ha lasciato un vuoto e un silenzio, che tenteremo di riempire proseguendo il suo lavoro, per quella parte di esso che nella Rassegna si esprimeva. La sua energia e la sua fede in un futuro migliore e realizzabile saranno sempre un modello e un punto ideale di riferimento.

La storia di questa testata è lunga e prestigiosa, avendo essa costituito sin dal 1865 un importante, se non esclusivo, punto di riferimento per gli studiosi del sistema penitenziario.

Le antenate della Rassegna, dapprima Effemeride carceraria, poi Rivista di discipline carcerarie (dal 1870), negli anni '30 Rivista di diritto penitenziario e poi ancora, dal 1951, Rassegna di studi penitenziari, hanno accolto la parola di illustri scienziati e giuristi che farebbero parte della leggenda del diritto, e che comunque ne incarnano la storia.

Molte altre iniziative editoriali sono nate negli Istituti, altrettante voci che tentano da anni, con pazienza e ostinazione, di intrecciare un dialogo con l'esterno: la società civile, come se questa fosse sostanzialmente "altro" dal carcere, come se il carcere non fosse parte della società. Si sono fatti passi avanti sulla via della permeabilità del mondo penitenziario; la crescita ed il progresso di un popolo si misurano anche nell'impegno del volontariato, nell'allargamento delle coscienze,

nella caduta di alcuni pregiudizi. Eppure, la realtà penitenziaria sembra essere per sua natura suscettibile di rimozione collettiva: pensare il carcere è un'attività scomoda anche perché nessuno, oggi, ascriverebbe questa istituzione tra i motivi d'orgoglio dell'umanità. Non solo per le oggettive condizioni in cui versa. Anche, soprattutto, più sottilmente, perché la pena detentiva sembra essere non più che il "meno peggio" di quanto abbiamo saputo creare ai fini della salvaguardia di una ordinata e decorosa convivenza. Un "meno peggio" che non soddisfa, che periodicamente rivestiamo di nuove finalità, che è perennemente battuto da venti di riforma, e le alternative al quale (trovate faticosamente e più faticosamente sperimentate) risultano sempre, numeri alla mano, insufficienti.

Dunque abbiamo il dovere di continuare a interrogarci: confrontarci fra noi, operatori del sistema giuridico, e aprirci al contributo di altri saperi, elaborati altrove. Non saremo noi a porre fine a una ricerca che dev'essere, più che in passato, parallela a un cammino di civiltà. È in questo spirito e con questa prospettiva che si riannoda, con la rinascita della Rassegna penitenziaria e criminologica, un filo di ragionamento troppo a lungo interrotto. La voce dell'Amministrazione penitenziaria ritorna a dialogare con quella dell'impegno civile, professionale e umano che quotidianamente si spende e si elabora nel carcere.

Ma c'è di più. La Rassegna risponde all'esigenza di non delegare totalmente ad altri il compito di "inventare" non solo strategie operative, ma anche una politica penitenziaria adeguata ai nostri tempi. Non si fraintenda: i compiti di un'amministrazione consistono nella messa in atto delle scelte d'indirizzo, promosse dai rappresentanti del popolo nelle sedi proprie. Ma una legge dello Stato ha fatto nascere il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, per affidargli la gestione di un settore critico, una zona tra le più impervie forse nell'ambito del pianeta Giustizia. Tra i compiti istituzionali c'è quello di elaborare un sapere specifico sui bisogni e sulle soluzioni praticabili, di sostenere una "dialettica" con la classe politica, di mettere in azione processi di feedback che finiscano col trovare uno sbocco operativo anche eventualmente

attraverso nuove leggi. Poiché l'ultima uscita della rivista, sede ideale della riflessione e del dibattito, risale allo stesso anno d'istituzione del Dipartimento, l'impegno a riprendere la pubblicazione vorrebbe, anche, metter fine a un silenzio e a un'assenza quanto mai stridenti.

Il mondo penitenziario vive quotidianamente le stesse sfide, i suoi problemi rispecchiano, concentrati e talvolta esplosivi, quelli della società globale. Per cercare soluzioni è necessario un allargamento d'orizzonti, una fatica creativa del pensiero, un'apertura totale alle opinioni e alle esperienze altrui. Per questo motivo la Rassegna penitenziaria e criminologica rinascendo non può che rinnovarsi, per quanto sia stata sostanzialmente rispettata la sua tradizionale vocazione di strumento in primo luogo operativo, per gli addetti ai lavori. A questi ultimi soprattutto si è pensato con i repertori di legislazione e giurisprudenza; ma è lecito prevedere che i "dibattiti", le esperienze dalla periferia, lo scambio di saperi e forse anche le critiche e la sottolineatura di ritardi e carenze, saranno parte vitale di questa nuova serie.

Come pure si darà attenzione al confronto con ciò che esiste fuori dell'Italia, perchè "comparare" le norme, e le realizzazioni degli intenti, è attività proficua e stimolante. E perchè forse ancora più di una parola è da spendere affinché il diritto dell'uomo, in particolare dell'uomo detenuto, alla propria vita e alla propria dignità sia assicurato ovunque.

IL COMITATO DI REDAZIONE

IN RICORDO DI LUIGI DAGA

Conobbi Luigi Daga nel 1976, quando era ancora vicina l'entrata in vigore della legge sull'ordinamento penitenziario. Entrambi magistrati di sorveglianza: Luigi per gli adulti ed io per i minori, lavorando insieme riuscimmo a risolvere alla svelta un problema che a Roma si trascinava da anni: la detenzione dei minorenni appena arrestati negli istituti per adulti. Restai molto colpito dalla inattesa sensibilità per una questione che stava molto a cuore a noi "minorili", dallo spirito di iniziativa e dalla concretezza che aveva dimostrato il giovanissimo collega (aveva allora 29 anni). L'esperienza segnò l'inizio di un rapporto di stima e di amicizia consolidatosi in tante esperienze comuni, pur nella diversità dei rispettivi percorsi professionali: il lavoro insieme nell'Amministrazione penitenziaria (Luigi prima all'Ufficio detenuti e poi all'Ufficio studi, io all'Ufficio per i minorenni), la collaborazione alla *Rassegna di studi penitenziari*, più intensa da parte mia quando mi trovavo alla Corte costituzionale; la ripresa di un colloquio frequente e diretto allorché, tornato al Ministero, passai al Gabinetto del Ministro, ritrovando Luigi all'Ufficio studi; la comune partecipazione a vari incontri di studio in Italia e all'estero.

Fu nel corso delle attività internazionali ed in particolar modo al Comitato per i problemi criminali del Consiglio d'Europa) che ebbi modo di osservare la notorietà che Luigi aveva raggiunto nei paesi più diversi; l'impegno concludente che poneva anche in questo lavoro; la facilità con cui stabiliva rapporti umani e professionali con i rappresentanti degli altri paesi e l'autorevolezza che veniva riconosciuta alle sue opinioni.

In occasione della sua terribile scomparsa, che mi lascia ancora incredulo e sgomento, di Luigi sono state dette tante cose

e tante se ne potrebbero dire e se ne diranno. Ma ve n'è una che a mio avviso costituisce il tratto peculiare della sua personalità: il desiderio di conoscere, che trovava espressione nella naturale attitudine a ricercare, interrogarsi, riflettere, connettere dati e pensieri; in definitiva, nell'attitudine a "fare cultura".

Questa attitudine fu applicata in modo particolarmente felice all'esperienza penitenziaria: Luigi divenne un profondo conoscitore dei problemi che, in termini pratici e teorici, si pongono nel detenere e nel punire un soggetto umano, e delle soluzioni che sono state sperimentate nei diversi paesi e nelle diverse epoche storiche.

Una conoscenza così ricca e approfondita trovò ammirevole espressione in una grande quantità di pubblicazioni e in un costante insegnamento, che si svolgeva in una molteplicità di occasioni, delle quali i corsi e le lezioni erano soltanto una parte e forse non la principale.

Accanto a quello che appartiene al mondo degli affetti e delle amicizie, questo è il grandissimo vuoto che lascia Luigi Daga.

È scomparso un uomo che, a dispetto dell'età ancora giovane, era sede di un incommensurabile sapere specifico, di una insostituibile "memoria storica", di una intelligenza e di una volontà costantemente dirette all'analisi e alla comprensione.

È una perdita particolarmente grave per un settore di attività nel quale per tutti è sempre difficile non farsi condizionare dalla entità e dalla durezza dei problemi quotidiani.

GIUSEPPE LA GRECA

IN MEMORIA DI MICHELE COIRO

Nel momento in cui stava per esser dato alla stampa questo primo numero dell'anno 1997, che segna la ripresa, dopo lunga interruzione, della pubblicazione della Rassegna penitenziaria e criminologica, è venuto a mancare Michele Coiro, Direttore Generale dell'Amministrazione penitenziaria e Direttore Responsabile della rivista, il cui rilancio era stato da Lui fortemente voluto.

Il non aver Egli potuto vedere realizzato il Suo impegno è un motivo di rimpianto, che si aggiunge al cordoglio di tutti coloro che hanno conosciuto ed apprezzato, nella vita pubblica e privata, le Sue doti di uomo retto e particolarmente sensibile ai problemi sociali, la cui esistenza è stata interamente dedicata al lavoro e alla giustizia.

Pur avendo assunto la direzione dell'Amministrazione penitenziaria in un momento difficile della sua vita, Egli ha portato con sé, oltre alla profonda cultura giuridica, quelle doti di discrezione, umanità e spiccata comprensione delle altrui sofferenze, che sono qualità indispensabili per tale delicato incarico.

È purtroppo mancato il tempo perché Egli potesse vedere pienamente realizzati i numerosi progetti nati dalla Sua attenzione ai problemi del mondo penitenziario. Egli è però riuscito a intraprendere importanti iniziative per una più compiuta umanizzazione della pena e del carcere, realtà in sé dolorose, come Michele Coiro ben sapeva.

La riflessione intorno ai temi del penitenziario e l'apertura di uno spazio per la discussione (ciò che la rivista è stata e si spera che possa continuare a essere) erano da Lui considerate momenti fondamentali di crescita e di evoluzione. E non si può certo rinunciare a raccogliere questo testimone.

Da queste colonne vada un grazie a Michele Coiro, per l'impegno profuso anche nel suggerire la politica redazionale della rivista, a garanzia di lavori di alto livello scientifico in campo criminologico e penitenziario.

ALESSANDRO MARGARA

NUOVI MODELLI DI GIUSTIZIA:
GIUSTIZIA RIPARATIVA E MEDIAZIONE PENALE

GILDA SCARDACCIONE (*)

SOMMARIO: 1. – Il Modello della Giustizia riparativa come modello alternativo di Giustizia. — 2. – Giustizia riparativa e mediazione penale — 3. – Analisi delle esperienze. — 4. – Conclusioni.

1. – *Il Modello della Giustizia riparativa come modello alternativo di Giustizia*

Diversi modelli di applicazione della Giustizia si sono di volta in volta succeduti rispettivamente influenzati non solo dal mutare degli orientamenti filosofici e di ricerca, ma anche dei cambiamenti politici che hanno contribuito alla loro affermazione o declino. Gatti e Marugo (1994, p. 18) individuano tre modelli sostanziali di Giustizia (Modello retributivo, Modello riabilitativo e Modello riparativo), naturalmente divergenti dal punto di vista dell'oggetto, dei mezzi e degli obiettivi che l'azione giudiziaria impiega e si prefigge.

Nel primo modello infatti è il reato l'oggetto, la finalità, l'accertamento della colpevolezza e la giusta punizione del colpevole, i mezzi l'applicazione della sanzione; nel secondo modello l'oggetto è la persona autore di reato, l'obiettivo il reinserimento sociale, gli strumenti il trattamento socio-riabilitativo orientato verso la modifica del comportamento.

Va aggiunto, inoltre, che mentre il modello retributivo fa chiaramente riferimento a categorie giuridiche, storicamente

(*) Ricercatore confermato - Dip. di Scienze Psichiatriche e Medicina Psicologica - Università «La Sapienza» - Roma.

ancorate all'elaborazione di un codice di leggi scritte che costituissero per il reo garanzia di una pena certa e proporzionata alla gravità del reato, con conseguente effetto deterrente sul comportamento criminale futuro, il modello riabilitativo introduce categorie meta-giuridiche quali personalità, devianza, società, ormai da più anni oggetto di critica e messe in discussione con l'elaborazione di nuovi principi concettuali di riferimento, orientati sull'analisi dell'azione deviante, piuttosto che delle cause e della personalità del reo (De Leo, Patrizi, 1992). Si deve al Positivismo giuridico l'individuazione del rapporto personalità e delinquenza, così come l'individuazione della necessità di incidere sulla personalità del reo, piuttosto che sulla determinazione dei principi della pena; l'affermazione del modello riabilitativo corrisponde, inoltre, all'ampio impiego di risorse e all'incremento di mezzi e strumenti che sono propri dell'affermarsi del Welfare State. È la crisi del Welfare State una delle cause che comporta l'affermazione di modelli alternativi di Giustizia, crisi che corrisponde nei Paesi anglo-americani al declino dello Stato amministrativo (Krisberg, Austin, 1993) e che comporta analogamente, ma con oggetti e obiettivi diversi, un rinverdire della concezione retributiva con un rinnovato neo-classicismo (come ben delineano nell'evoluzione storica Ponti, 1990 e Bandini, Gatti, Marugo, Verde, 1991) e un rinnovato interesse per la vittima del reato all'interno dell'amministrazione della Giustizia.

Zehner e Umbreit (1982) sostengono che l'esigenza di pensare all'elaborazione e all'applicazione di altre forme di Giustizia risale agli anni '80 quando, oltre alla crisi del Welfare State, si impone l'esigenza di costi minori e di carceri meno affollate. A ciò fa riscontro un crescente sviluppo di studi e ricerche sulle vittime del reato e l'attuazione di politiche sociali in favore delle vittime del reato a cui deve aggiungersi la constatazione del ruolo marginale che essa ricopre nell'ambito delle procedure giudiziarie.

Ancora e più recentemente Umbreit (1989) e Umbreit e Coates (1993) affiancano all'elaborazione di un concetto di «giustizia riparativa» quello di «giustizia ristorativa» all'interno del quale si sviluppa una nuova concezione del reato, non

più considerato come un'offesa nei confronti dello Stato, quanto piuttosto una lesione dei diritti della persona: è questa pertanto e non lo Stato a dover essere soddisfatta e spesso la punizione del colpevole non fa alcuna giustizia alla vittima (Umbreit, 1989) così come altri modelli di Giustizia quale quello retributivo e riabilitativo non ne rivalutano sufficientemente la posizione (Walgrave, 1994). Zeber (1990) e Umbreit (1994) forniscono un'adeguata definizione di «restorative justice» (il termine è molto grossolanamente tradotto in Giustizia ristorativa o riparativa) ed una precisa classificazione in rapporto ad altri modelli di Giustizia: secondo la definizione di Zeher, infatti, il paradigma della Giustizia riparativa sostituisce per l'autore del reato il pagamento del debito alla società attraverso la punizione, ma si fonda sul recupero del senso di responsabilità per ciò che è stato fatto e sull'intraprendere un'azione in senso positivo per la vittima. Invece di pagare un astratto debito alla società sperimentando la pena, l'autore del reato paga direttamente alla vittima, riparando il danno con concrete modalità di azione.

Analogamente Umbreit accetta il postulato su cui si fonda la teoria della «restorative justice» mediante il quale il comportamento criminale è soprattutto un conflitto tra individui ed entrambi, vittima ed autore del reato, ricoprono un ruolo attivo di «problem solving» orientato verso la riparazione delle conseguenze psicologiche e materiali del comportamento criminale.

Si può pertanto ipotizzare, secondo Umbreit (1994, p. 3/4), la definizione di un vero e proprio nuovo e vecchio paradigma della Giustizia penale: il Modello riparativo si differenzia da entrambi i sistemi, quello retributivo e quello riabilitativo poiché ha come oggetto i danni provocati alla vittima in quanto conseguenza del reato, come obiettivo l'eliminazione di tali conseguenze attraverso l'attività riparatrice intrapresa dall'autore del reato (Catti, Marugo, 1995).

In sintesi lo sviluppo di un modello di Giustizia riparativa è individuabile sia nella crisi dei tradizionali modelli di Giustizia, quello retributivo e quello riabilitativo, sia nell'esigenza di considerare la vittima una parte importante e non marginale del reato commesso e del processo: va chiarito inoltre che il model-

lo di Giustizia riparativa può attuarsi attraverso diverse modalità operative siano esse la *restitution*, il *community service order* o i programmi di conciliazione vittima-autore del reato.

Alcuni autori (Zehr, Van Ness, Harris, 1989) tentano di delineare un modello operativo che dia enfasi soprattutto alla relazione dinamica tra governo, comunità, vittima ed autori del reato con l'obiettivo di ridurre lo squilibrio creatosi col delitto.

Anche altrove Van Ness (1990) sostiene che il processo messo in atto da un modello di giustizia riparativa può svilupparsi in due percorsi: un processo formale di competenza delle istituzioni ed un processo informale basato sulla Comunità. Lo scopo comune è quello di dare soddisfazione alla vittima, ma ciascuno con un ruolo distinto: scopo del processo formale è che siano assicurati l'accertamento della responsabilità e la riparazione del danno quantificato, mentre l'altro processo va al di là di tali obiettivi con le finalità di soddisfare le esigenze della vittima. Restano da definire, secondo l'autore, quali debbano essere le parti e che tipo di relazione debbano intraprendere, quali i risultati desiderati e attraverso quali strumenti.

Resta aperto tuttavia il problema se per giustizia riparativa debba intendersi una vera e propria modalità alternativa di attuazione della giustizia penale, in linea sia con presupposti abolizionisti che riduzionisti, o altrimenti una modalità sì alternativa, ma comunque compatibile con un modello più tradizionale di giustizia che non escluda l'obiettivo finale della riabilitazione del reo.

Ciò comporta indubbiamente in senso più ampio il problema della compatibilità con un sistema della Giustizia che prevede comunque l'accertamento della colpevolezza del reo e l'imposizione delle sanzioni da parte degli organi istituzionali legittimati a svolgere tale funzione, nonché risorse comunitarie operanti in senso riabilitativo nell'ambito dell'applicazione delle misure alternative alla detenzione.

È a tal proposito che Galaway e Hudson (1990) si chiedono se sia possibile conciliare il concetto di giustizia riparativa con quello di pena, se una teoria di giustizia riparativa possa comprendere anche modalità alternative di applicazione della pena, quali il lavoro sostitutivo o le multe e quali debbano essere le linee guida per una valutazione dei programmi.

Come si è già avuto modo di notare i principi contenuti nella Giustizia riparativa, pur nelle loro forme innovative, non abbandonano completamente l'ideale riabilitativo e si fondano comunque sulla crisi dell'efficacia della pena detentiva e sull'esigenza duplice di umanizzare l'applicazione delle pene e ridurre i costi in senso economico e gestionale dell'incremento della popolazione carceraria. Non si può, inoltre, non tener conto dell'influenza in Europa e negli Stati Uniti d'America dell'abolizionismo e del riduzionismo penale (Duff et al., 1994).

La giustizia riparativa è senza ombra di dubbio storicamente e filosoficamente fondata sulla crisi della concezione retributiva della pena (la pena come custodia ed incapacitazione del reo, con finalità di prevenzione generale e speciale attraverso la punizione del colpevole, ma comunque basata sul principio del giusto merito e dell'accertamento della responsabilità penale) e socio-riabilitativa (marginalità della pena detentiva e sviluppo delle misure detentive e sviluppo delle misure alternative con obiettivi terapeutici e di reinserimento sociale del reo, attraverso il massiccio impiego di risorse sociali e comunitarie, con l'inserimento di nuove figure professionali nell'amministrazione della Giustizia penale) nonché, come si è avuto modo di accennare, sulla crisi recente del Welfare State che ha colpito tutti i Paesi dell'Occidente industrializzato. Essa si fonda indubbiamente su dei principi innovativi:

a) la riappropriazione del processo da parte dei due attori principali e cioè la vittima e l'autore del reato;

b) la rivalutazione della vittima all'interno del processo; è la vittima infatti che decide le modalità attraverso le quali si considera adeguatamente risarcita in senso morale e materiale;

c) l'affermazione di un nuovo concetto di responsabilità da parte dell'autore del reato direttamente nei confronti della parte offesa e che tenga conto delle conseguenze, non tanto della definizione del reato;

d) il recupero dell'amministrazione della Giustizia da parte della Comunità che fornisce risorse e impone condizioni poiché può essere stata essa stessa colpita;

e) l'inserimento di nuove figure professionali che possano prescindere dall'amministrazione della Giustizia.

Tale nuovo modello di Giustizia, tuttavia, non può, e forse non deve, distaccarsi dal modello riabilitativo: da questo, infatti, trae i necessari contesti normativi, che sono quelli che regolano l'applicazione delle misure alternative, e modalità applicative differenziate, che possono consistere nel risarcimento materiale del danno, nel lavoro gratuito di pubblica utilità, nella riconciliazione simbolica con la vittima del reato, nonché figure professionali che possano comunque adeguatamente gestire modi e contesti prescelti. Il modello della Giustizia riparativa si pone piuttosto come modello onnicomprensivo con più anime e più tipologie di attuazione.

2. – *Giustizia riparativa e mediazione penale*

Dopo aver tentato di fornire una definizione di Giustizia riparativa si cercherà di chiarire quali siano le principali modalità attuative che a tale definizione possono far riferimento; a tal proposito è opportuno distinguere tra mediazione vera e propria e misure che prevedono il risarcimento del danno e la riparazione delle conseguenze del reato, le quali comunque sono esse stesse comprese in un quadro più ampio di Giustizia riparativa.

La differenza sostanziale non è negli obiettivi comunque orientati alla soddisfazione della vittima, quanto piuttosto nelle modalità attuative, che prevedono, nella prima ipotesi, il confronto diretto tra vittima ed autore del reato, nella seconda ipotesi un approccio impersonale che comporti il risarcimento materiale o qualsiasi attività riparativa che non sia esplicitamente richiesta dalla parte offesa.

Geis (1976) individua nella restituzione e nella compensazione due modalità di risarcimento nei confronti della vittima, la prima intesa come risarcimento materiale, che può essere intrapreso solo all'interno di una procedura penale o come alternativa alla pena detentiva o come parte della condanna, la seconda come risarcimento da definirsi al di fuori di una procedura legale, anche in assenza di denuncia. In entrambi i casi, secondo l'Autore, le ricerche effettuate rilevano un'insoddisfazione da parte delle vittime che manifestano l'esigenza di un

confronto personale con l'Autore e non in termini esclusivamente pecuniari.

Restituzione e Compensazione rientrano nella ricerca che è stata effettuata in tempi recenti in tutti i Paesi dell'Occidente industrializzato sulle modalità alternative di giustizia penale e di applicazione ed esecuzione delle sanzioni: secondo Madlener (1991) in nessuna nazione si è riusciti a realizzare forme di compensazione e restituzione che siano state soddisfacenti per la parte offesa, i suoi familiari e lo stesso autore del reato.

Dobbiamo ulteriormente ribadire che ci riferiamo a forme di compensazione e restituzione che costituiscono una modalità di risoluzione dei procedimenti penali o una disposizione aggiuntiva alla pena vera e propria, che nulla ha a che fare con le procedure civili attivate all'interno di procedimenti penali. Secondo Madlener (1991) è risultato necessario prevedere anche forme di risarcimento indiretto alla comunità nei casi di insolvenza da parte del condannato e nei reati senza vittima.

Possiamo parlare di mediazione all'interno dell'applicazione di alcuni programmi solo in via subordinata, come strumento per metter d'accordo le parti ai fini del risarcimento del danno. I programmi di compensazione e restituzione pur se fortemente criticati nella loro applicazione in vari Paesi europei ed extraeuropei (Stati Uniti, Olanda, Gran Bretagna), ad eccezione delle esperienze effettuate in Germania (Villow, 1991), rappresentano tuttavia una ricerca alternativa all'amministrazione tradizionale della giustizia penale che prescinde dall'esclusiva punizione del colpevole e da una ottica centrata sull'autore del reato (Shneider, 1991).

Essi rappresentano una prima forma di quel sistema di «Restorative justice» di cui si è parlato, sistema tuttora oggetto di ulteriore ampliamento e formalizzazione: è in tale prospettiva che la *restitution* continua a costituire una modalità diffusa nell'amministrazione della Giustizia Penale negli Stati Uniti, che le prestazioni gratuite di pubblica utilità costituiscono una sanzione autonoma (Criminal Justice Act, 1972) e che i *compensation orders* siano divenuti in Gran Bretagna una pena unica e non aggiuntiva, come può essere la *restitution*, con il Criminal Justice Act del 1982.

Più significativa è invece la mediazione vera e propria, ove si preveda un incontro diretto tra vittima ed autore del reato e dove la finalità non è quella esclusiva del risarcimento in senso economico o materiale, ma si prediligono anche gli aspetti comunicativi-relazionali tra vittima ed autore del reato sia in rapporto al reato stesso (evento traumatico per la vittima ed analisi del suo vissuto) sia in rapporto alla situazione processuale contingente; nasce dall'esigenza di dare risalto a finalità e contenuti che prescindono dall'esclusiva quantificazione del danno materiale come presupposto sostanziale per il raggiungimento di obiettivi che soddisfino i bisogni delle vittime.

Come giustamente nota Umbreit (1994, p. 2) la mediazione vittima/autore del reato mette soprattutto in risalto gli aspetti relazionali del delitto, rivalutando il ruolo della vittima nel processo penale, dando maggior risalto alle conseguenze emozionali nonché materiali provocate dal reato e rinsaldando la sicurezza della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini. La mediazione soddisfa tali esigenze, soprattutto, a nostro avviso, prevedendo il confronto diretto tra vittima e autore del reato e l'attività di un mediatore, opportunamente formato, ma «neutrale» rispetto al processo vero e proprio o anche alla stessa amministrazione della giustizia.

Negli ultimi venti anni si è avuta un'ampia diffusione in Europa e nel Nord America di programmi di mediazione tra vittima ed autore del reato per una vasta gamma di reati. Tra questi i cosiddetti programmi di mediazione (VOMP) e di riconciliazione (VORP) dei quali Umbreit e Roberts (1996) forniscono un'ampia rassegna critica, soprattutto per quanto riguarda la loro applicazione in Inghilterra; a tale scopo gli autori definiscono la mediazione vittima/autore del reato come «un processo di risoluzione di un conflitto con un particolare riferimento ad un conflitto provocato da un reato (sia esso denunciato o provato) e che si sviluppa in collaborazione con una o più agenzie del sistema della giustizia penale o minorile» (Umbreit e Roberts, 1996, p. 3).

Secondo tale approccio, all'interno di tale processo, le parti hanno l'opportunità di esprimere i loro sentimenti rispetto all'evento (aspetto comunicativo-relazionale della mediazione), il reo

ha la possibilità di comprendere l'entità e il significato delle reali conseguenze del reato, mentre la vittima quella di esprimere interrogativi e sentimenti legati alla propria esperienza di vittimizzazione, e di negoziare tipo e modalità del risarcimento.

Da un punto di vista giuridico, la mediazione può essere prevista sia nella fase che precede il processo (pre-trial mediation) sia nella fase che attiene il processo (post-trial mediation): è fondamentale in tal caso l'inserimento in un sistema che non preveda l'obbligatorietà dell'azione.

Da un punto di vista attuativo il modello inglese prevede anche una forma di mediazione cosiddetta indiretta dove la vittima e l'autore del reato vengono contattati separatamente dal mediatore sino ad arrivare ad un accordo; tale metodologia viene anche adottata negli Stati Uniti con il termine di «conciliazione».

Generalmente tale modalità attuativa costituisce la fase preliminare del processo vero e proprio di mediazione che prevede il confronto diretto tra vittima/autore del reato: una fase successiva prevede invece il monitoraggio sui risultati ottenuti dalla mediazione poi effettuata (Umbreit e coll., 1996).

La mediazione, comunque, pur se si differenzia dalle altre modalità di attuazione della Giustizia riparativa, può rappresentare uno strumento, più che un fine, all'interno di tale modello di Giustizia: la mediazione tra le parti può concludersi con un accordo sul risarcimento del danno o sulla restituzione, per quanto riguarda i reati contro il patrimonio o sulla riparazione delle conseguenze del reato attraverso un'attività lavorativa gratuita secondo orientamenti più recenti.

La mediazione è tuttora prevalentemente attuata secondo tali modalità, sia che si attui in un contesto pre-processuale che come conseguenza del giudizio nelle forme di rinuncia all'applicazione della sanzione: l'accordo, nel primo caso, è il presupposto per chiudere il caso senza arrivare al processo, mentre, nel secondo caso, può costituire una rinuncia all'applicazione della condanna o, anche, una modalità alternativa di esecuzione della condanna.

Negli Stati Uniti la restituzione (*restitution*) rappresenta una pena aggiuntiva e la cosiddetta mediazione indiretta viene

definita, come si è già accennato (Umbreit e Roberts, 1996), come una «conciliazione» tra le parti.

Per muoversi al di là del mero risarcimento materiale o della riparazione del danno, che continuano ad essere tuttora una finalità fondamentale dell'attività di mediazione, dobbiamo parlare di riconciliazione tra le parti: in tal caso la mediazione viene ad essere non più solo un mezzo, ma fine di una attività che prevede la creazione e l'attivazione di un contesto in cui vittima ed autore del reato si incontrano e si confrontano in rapporto ad un elemento fondamentale che li ha visti coinvolti e che è poi l'azione deviante.

In relazione agli aspetti normativi della mediazione in tutte le modalità e finalità che si sono individuate, in primo luogo va ulteriormente precisato che si fa ricorso in ambito penale, ad un termine, quello di mediazione, che è tradizionalmente di competenza della giustizia civile ove l'accordo tra le parti ai fini del risarcimento del danno e, più recentemente, nei casi di separazione o divorzio, è oggetto del processo civile. Si è voluto, pertanto, introdurre tale termine e le metodologie dell'accordo tra le parti anche nel processo penale nell'ambito del quale il danno sia esso materiale che fisico o psicologico provocato dal reato non fa parte di una procedura parallela di natura civile, ma viene risarcito o riparato secondo modalità differenziate (in termini economici, con prestazioni lavorativa gratuita volta alla riparazione del danno, con scuse e chiarimenti nei confronti della parte offesa) all'interno del procedimento penale stesso.

3. – *Analisi delle esperienze*

L'analisi delle esperienze generalmente attuate attraverso programmi, in molti casi di natura sperimentale, giunge spesso a risultati controversi ed è soprattutto orientata alla verifica delle modalità attuative e del livello di soddisfazione della vittima, piuttosto che ad una verifica della riduzione dei tassi di recidivismo rispetto ad altre alternative penali. È ciò che sostiene Weitekamp (1991) nella sua rassegna dei programmi di mediazione attuati negli anni '70 e '80 nel Nord America: i pro-

grammi di riconciliazione tra vittima ed autore del reato si concludono tuttavia con un buon livello di soddisfazione da parte della vittima pur se l'autore obietta che tale soddisfazione è tuttavia legata alla non gravità dei reati. Il carattere non strutturato dei programmi e la tipologia dei reati rende difficile un'effettiva valutazione dell'efficacia.

I programmi effettuati in Olanda sono stati introdotti precedentemente per andare incontro alle esigenze delle vittime di aggressioni e violenze sessuali, successivamente estese anche ad altre tipologie di reato. Si tratta di programmi che prevedono la restituzione disposta dal giudice come provvedimento speciale al momento della sospensione della pena o come prescrizione speciale con sospensione della pena, che può essere revocata in caso di non assolvimento da parte del condannato. Alcuni programmi hanno coinvolto la polizia con un ruolo di mediazione tra le parti per reati di non particolare gravità: il 90% delle vittime che hanno partecipato ai programmi si è ritenuto soddisfatto ed ha giudicato positivo l'intervento della polizia (Wemmers, Zeilstra, 1991).

Non mancano tuttavia tentativi di comparazione tra i programmi di mediazione negli Stati Uniti, in rapporto alle loro caratteristiche ed ai livelli di efficacia rispetto ad altre forme di applicazione della sanzione quali la detenzione, i programmi alternativi di restituzione ed il *probation* (Hughes e Schneider, 1989). L'analisi è effettuata sugli obiettivi e gli intenti dei programmi, i soggetti a cui sono rivolti, le caratteristiche dei mediatori e le forme di sostegno ai programmi da parte delle istituzioni, con conclusioni positive circa la loro diffusione e funzionamento.

La letteratura sui programmi di mediazione attuati nelle modalità che si sono precedentemente individuate è vastissima pur se prevalentemente orientata sull'analisi dei contenuti dei programmi e delle finalità preposte (rivalutazione della vittima, responsabilizzazione del reo, riappropriazione del processo delle parti, attuazione di un modello alternativo di Giustizia) piuttosto che sulla valutazione dell'efficacia in rapporto al raggiungimento degli obiettivi ed alla riduzione della criminalità, soprattutto rispetto all'impiego di altre modalità di intervento

quali le misure alternative alla detenzione e la *diversion* (Zeher, Umbreit, 1982; Umbreit, 1986; Umbreit, 1989, a, b; Umbreit, Coates, 1993).

Più recentemente (Umbreit, 1994; Umbreit e Roberts, 1996) sono stati effettuati studi maggiormente orientati sulla valutazione dell'efficacia di numerosi programmi attivati negli Stati Uniti ed in Inghilterra, anche se è predominante come criterio di valutazione positiva il livello di soddisfazione e la disponibilità dell'autore, ma soprattutto della vittima del reato, e l'effetto positivo sulla riduzione dei tempi processuali.

La valutazione dell'ampia gamma di programmi effettuata (Umbreit, 1994) prevalentemente su programmi di riconciliazione tra vittima ed autore del reato, rileva un'ampio livello di soddisfazione da parte della vittima e dell'autore del reato: la vittima si considera soddisfatta perché ritiene di aver avuto giustizia, mentre alla soddisfazione dell'autore è correlato non solo l'aver avuto l'opportunità di rimediare alle conseguenze del reato, ma anche l'aver evitato la sanzione. Analoga soddisfazione si riscontra nei confronti dell'attività del mediatore. Medesimi risultati vengono individuati da Umbreit e Roberts (1996) dall'analisi dei programmi di mediazione attuati in Inghilterra: il livello di soddisfazione è confermato dal confronto con gruppi di vittime che non avevano potuto sottoporsi a programmi di mediazione. Viene inoltre dimostrata la validità della mediazione diretta, basata cioè sull'incontro faccia a faccia tra vittima ed autore del reato, rispetto a modalità indirette di applicazione della mediazione. La mediazione diretta, inoltre, comporta la maggiore riduzione nella vittima della paura di vittimizzazione futura rispetto a modalità di mediazione indiretta.

Tali risultati (alto livello di soddisfazione, riduzione della paura nei confronti di future vittimizzazioni) sono analoghi, se si confrontano i programmi inglesi, effettuati a Coventry e Leeds, a quelli effettuati in Canada e negli Stati Uniti: in questi Paesi, tuttavia, risulta un più elevato livello di soddisfazione e senso di giustizia nei confronti della Giustizia penale, rispetto ai risultati verificati dai programmi applicati in Inghilterra.

Risultati positivi sulla riduzione del recidivismo sono individuati in una ricerca effettuata su minori autori di reato sottoposti a programmi di restituzione negli Stati Uniti (Butts, Snyder, 1992): l'indagine è stata effettuata su due gruppi di minori rispettivamente sottoposti a restituzione senza procedimenti formale e a restituzione con procedimento formale all'interno del *probation*.

Si rileva un follow-up positivo nei successivi dodici mesi dei minori che avevano assolto alla restituzione senza procedimento formale rispetto ai minori sottoposti a restituzione con procedimento formale: all'interno di tale gruppo raggiungevano risultati positivi (non commissione di reato nell'arco dei successivi dodici mesi) soprattutto i minori che erano stati sottoposti al *probation* con restituzione rispetto a coloro che erano stati sottoposti al *probation* senza restituzione, (32% contro il 38%), con la conclusione che il *probation* con restituzione è associato ad un più basso tasso di recidivismo rispetto al *probation* senza restituzione.

Gli autori rilevano, inoltre, una correlazione positiva tra tipologia di reato (prevalentemente contro il patrimonio) e le presenze di precedenti denunce soprattutto nei casi trattati con procedura informale. Si può aggiungere a tali conclusioni che gli aspetti contenitivi del *probation* possono comunque ricoprire un'inferenza positiva.

In Germania, Austria e Svizzera i programmi di mediazione vittima/autore del reato hanno avuto una diffusione esclusivamente nel settore minorile, mentre, per quanto riguarda gli adulti, si fa ricorso alle tradizionali modalità di intervento che rientrano nella *diversion* e nelle misure alternative alla detenzione (Dunkel, Rossner, 1989).

In Francia si è avuta un'applicazione della possibilità di un accordo tra vittima ed autore del reato nell'ambito dell'attività del pubblico ministero soprattutto per quanto riguarda i reati minori: successivamente si sono introdotti programmi alternativi in via del tutto sperimentale con la collaborazione delle associazioni che si occupano di aiuto e sostegno alle vittime (Bonafè-Schimtt, 1989). Maggiore diffusione ha avuto in Francia la mediazione sociale, ovvero la ricomposizione dei conflitti al di fuori dell'intervento giudiziario.

Dagli studi di valutazione sin qui esaminati si può ipotizzare che modalità alternative di amministrazione della giustizia non riducono, ma anzi incrementano il senso di giustizia da parte delle vittime del reato, senso di giustizia che tradizionalmente viene correlato alla certezza della punizione del colpevole. Per quanto riguarda l'autore del reato, i programmi di mediazione sono comunque correlati al risultato di un più adeguato reinserimento sociale del condannato, poiché rinforzano il senso di responsabilità e riducono l'effetto stigmatizzante che comunque la pena comporta.

Le esperienze di mediazione giudiziaria e di giustizia riparativa nel suo complesso sono tuttora piuttosto limitate ed in larga parte applicate in via del tutto sperimentale affinché si possa giungere ad un giudizio di maggiore efficacia rispetto ad altri modelli di giustizia.

Per maggiore efficacia si intende l'influenza positiva sulla riduzione della criminalità, sullo snellimento della prassi giudiziaria, sulla riduzione dei costi connessi alla pena detentiva ed alle stesse misure alternative. Se possiamo ipotizzare una valorizzazione del ruolo della vittima all'interno del processo, dobbiamo considerare tuttavia che non sempre c'è stata accettazione della mediazione e che molte vittime, o non sono state inserite nei progetti esaminati, o hanno preferito l'*iter* processuale tradizionale o magari forme di risarcimento attraverso procedure di natura civile.

Per quanto riguarda l'autore resta confermato l'effetto positivo di ricoprire un ruolo attivo all'interno della giustizia (fare «qualcosa» per la vittima in alternativa alla sanzione), ruolo attivo che meglio si configura con la finalità di una rinnovata appartenenza del reo al contesto sociale: restano tuttavia da risolvere alcuni nodi problematici che sono connessi sia alla realizzazione che all'individuazione degli obiettivi. In primo luogo si evidenzia il rischio di una strumentalizzazione da parte del reo dell'attività di mediazione per il raggiungimento di obiettivi che comportino l'uscita dal circuito penale o il conseguimento di una riduzione della pena, rischio del resto comunque compreso qualora si consideri la stessa mediazione penale come una delle tante modalità alternative di intervento sul reo.

In secondo luogo, per la vittima, può verificarsi la difficoltà di individuazione di una reale soddisfazione dei propri bisogni: ciò comporta un adeguato impegno di sensibilizzazione e chiarificazione degli obiettivi nella programmazione ed attuazione dell'intervento.

Il carattere di assoluta volontarietà dei programmi di mediazione comporta, inoltre il rischio di un'applicazione comunque limitata all'interno dell'amministrazione della giustizia, non solo come modalità alternativa, ma anche come ulteriore forma di intervento nell'ambito di misure alternative già ampiamente consolidate.

4. - *Conclusioni*

A conclusioni della rapida rassegna proposta il modello di Giustizia riparativa e la Mediazione penale, come più significative modalità attuative, si pongono come risorsa emergente all'interno dell'amministrazione della giustizia penale a livello internazionale.

Le cause dell'affermazione di tale modello si sono individuate in fattori di natura storico-sociale quali la crisi del Welfare State e dello Stato amministrativo e di natura giuridico-criminologica quale la crisi del modello trattamentale di amministrazione della giustizia, conseguenza inevitabile dell'amara constatazione di un anti-economico impiego di risorse senza risultati soddisfacenti sulla riduzione del recidivismo e sulla riduzione del tasso di criminalità.

Non può non essere preso in considerazione il crescente interesse che la vittima del reato viene sempre più ad assumere, interesse che la vede sempre maggiormente oggetto di battaglie socio-politiche e di tutela attraverso riforme normative.

La vittimologia è un'area di studio ormai affermata all'interno della criminologia: i più recenti indirizzi di ricerca hanno superato l'orientamento iniziale, volto soprattutto alla definizione di tipologie ed all'individuazione del ruolo ricoperto dalla vittima nelle fasi del reato, ma si rivolgono soprattutto allo studio delle conseguenze del reato, siano esse di natura psicologi-

ca, psicopatologica o patrimoniale, finalizzato all'elaborazione di modalità di intervento in favore della vittima a carattere preventivo e di supporto.

Ampio merito va attribuito ai movimenti in favore delle vittime proliferati negli ultimi anni e alla nascita di associazioni di volontariato e centri di accoglienza che operano in favore delle vittime soprattutto di aggressioni sessuali e di violenza domestica.

Ma allo scopo di definire i fondamenti teorici dell'affermarsi del modello ristorativo di giustizia non può essere ignorato il dibattito critico che all'interno della Criminologia è stato portato avanti dall'abolizionismo e dal riduzionismo penale: la critica al modello rieducativo-trattamentale è fondata secondo tale approccio, non tanto sulla valutazione dei costi/benefici e sull'inefficacia del modello rispetto alla riduzione della criminalità, quanto piuttosto sulla constatazione del suo effetto perverso di stereotipizzazione della devianza e di allargamento del controllo sociale. Il sistema penale, in quanto strumento di legittimazione dell'esclusione e del controllo delle classi sociali marginali, va limitato nella definizione delle sue aree di intervento: si propone una restituzione alla comunità sociale della gestione dei conflitti prodotti dalla criminalità stessa.

L'ipotesi di una giustizia alternativa si sviluppa, pertanto, anche all'interno del dibattito criminologico-critico e, da un punto di vista giuridico, dell'ipotesi di un diritto penale minimo.

Ma non solo la criminologia critica fornisce spunti teorici per l'elaborazione di nuove definizioni di devianza e l'individuazione di modalità alternative di intervento penale: l'interessante ipotesi dell'inefficacia che il biasimo prodotto dall'applicazione della sanzione sui soggetti autori di reato è del tutto inefficace ad assicurare il controllo sociale nella società moderna è portata avanti da Braithwaite (1993), a differenza di quanto succede in società non industrialmente avanzate ed a basso tasso di delitti.

È necessario pertanto in società complesse e con crimine diffuso andare al di là dell'effetto di biasimo stigmatizzante prodotto dall'inflizione delle pene per un'ipotesi di biasimo invece «reintegrativo» prodotto da modalità riparative di applicazione della giustizia penale.

La giustizia riparativa, al di là dei presupposti teorici, non costituisce ancora nella sua realizzazione un vero e proprio modello alternativo di giustizia, ma piuttosto fornisce modalità di intervento, con lo scopo di ampliare la gamma delle alternative alla pena detentiva. La mediazione infatti, trova spazio all'interno della sospensione della condanna o durante la sua esecuzione, pur se, come si è detto, non mancano esperienze di mediazione pre-processuale, il cui esito positivo di accordo raggiunto tra le parti produce la chiusura del procedimento e l'esclusione del processo.

La giustizia riparativa, nonostante i presupposti teorici affermati, fornisce strumenti e tecniche di intervento tuttora a sostegno dell'intramontabile modello socio-riabilitativo, pur se è innegabile l'effetto di rivalutazione della parte offesa del reato all'interno del processo che l'applicazione di tale modello comporta: si è ancora lontani dall'ipotesi già prospettata da Christie (1977) di una giustizia penale che prevedesse un processo orientativo verso la vittima e la partecipazione sempre più significativa di membri laici nell'amministrazione della giustizia. Ciò non diminuisce l'importanza del dibattito teorico sui nuovi modelli di amministrazione della Giustizia e l'interesse che le esperienze di Mediazione penale suscitano, con l'introduzione nel processo di procedure tradizionalmente proprie del processo civile.

BIBLIOGRAFIA

- BANDINI T., GATTI U., MARUGO M.I., VERDE A., *Criminologia*, Giuffrè, Milano, 1991.
- BONAFÈ-SCHIMTT, «Alternatives to the judicial model» *Mediation and Criminal Justice. Victims Offenders and Community*, M. Wright. B. Galaway Eds., Sage Publications, London, 1989, 178-194.
- BRAITHWAITE J., «Shame and Modernity», *The British Journal of Criminology*, 33/1, 1993, 1-18.
- BUTTS J.A., SNYDER H.N., «Restitution and Juvenile Recidivism», *Juvenile Justice Bulletin*, U.S. Department of Justice, September, 1992.
- CHRISTIE N., «Conflicts as Property», *The British Journal of Criminology*, 17/1, 1977, 1-13.

- DE LEO G., PATRIZI P., *La Spiegazione del Crimine*, Il Mulino, Bologna, 1992.
- DUFF A., MARSHALL S., DOBASH R.E. et al., *Penal theory and practice: tradition and innovation in criminal justice*, Fullbright Papers, vol. 15, Manchester U.K., Manchester University Press, 1994.
- DUNKEL F., ROSSNER D., «Law and practice of victim/offender, agreements» Wright M., Galaway B. Eds., *Mediation and Criminal Justice. Victims, Offenders and Community*, Sage Publications, London, 1989, 159-177.
- GALAWAY B., HUDSON J., *Criminal justice, restitution and reconciliation*, Monsey, NY, Criminal Justice Press, 1990.
- GATTI U., MARUGO M., «La vittima e la giustizia riparativa», *Marginalità e Società*, 27, 1994, 12-32.
- GEIS G., «Application of victimological research to the victim's reintegration into society», W., McDonald Ed., *Criminal Justice and the Victim*, Sage Publications, London, 1976, 345-357.
- HUGHES S.P., SCHNEIDER A.L., «Victim-offender mediation»: a survey of program characteristics and perception of effectiveness», *Crime and Delinquency*, 35/2, 1989, 217-233.
- KRISBERG B., AUSTIN J.F., *Reinventing Juvenile Justice*, Sage Publications, London, 1993.
- MADLNER K., «Compensation, restitution. Sancion pecuniaria and other ways and means of awarding damages to the victim of crime through the courts. *Victim and Criminal Justice*, G. Kaiser, H. Kury H.J., Albrecht Eds., Criminological Research Reports, Institute for Foreigns and International Penal Law, Friburgo, 1991.
- PONTI G., *Compendio di criminologia*, Cortina, Milano, 1990.
- UMBREIT M.S., «Victim/offender mediation: a national survey», *Federal Probation*, 12, 1986, 53-56.
- UMBREIT M.S., «Crime victims seeking fairness, not revenge: toward restorative justice», *Federal Probation*, 53, 1989a, 52-57.
- UMBREIT M.S., «Violent offenders and their victims», *Mediation and Criminal Justice. Victims, Offenders and Community*, M. Wright, B. Galaway Eds., Sage Publications, London, 1989b, 14-26.
- UMBREIT M.S., «Victim meets offender: the impact of the restorative justice and mediation», *Criminal Justice press*, Willow Tree Press, Inc. Monsey, New York, 1994.
- UMBREIT M.S., COATES R.B., «Cross-site analysis of victim-offender mediation in four States», *Crime and Delinquency*, 39/4, 1993, 565-585.
- UMBREIT M.S., ROBERTS A.W., *Mediation of criminal conflict in England: an assesment of services in Country and Leeds*, University of Minnesota. St. Paul, MN, 1996.
- VAN NESS D.W., «Restorative justice». *Criminal justice, restitution and reconciliation*, Galaway E. and Hudson J., Eds., Monsey, NY, Criminal Justice Press, 1990, 7-14.
- VILLNOW B., «Victim compensation in some Western Countries», *Victim and Criminal Justice*, G. Kaiser, H. Kury, H.S. Albrecht Eds., Criminological Research

- Reports, Institute for Foreigns and International Penal Law, Friburgo, vol. I, 1991, 175-185.
- WALGRAVE H., «Bejond rehabilitation. In search of a constructive alternative in the judicial reponse to juvenile crime», *European Journal on Criminal Policy and Research*, Juvenile Justice Sustem, 2/2, 1994, 56-75.
- WEITEKAMP E., «Recent developments on restitution and victim-offender reconciliation in the Usa and Canada: an assessment», *Victim and Criminal Justice*, G. Kaiser, H. Kury, H.J. Albrecht Eds., Criminological Research Reports, Institute for Foreigns and International Penal Law, Friburgo, vol. I, 1991, 423-456.
- WEMMERS J., ZEILSTRA M.I., «Victim policy and restitution in the Netherlands», *Victim and Criminal Justice*, G. Kaiser, H. Kury, A.J. Albrecht, Eds., Criminological Research Reports, Institute for Foreigns and International Penal Law, Friburgo, vol. I, 1991, 409-422.
- ZEHER H., *Changing lenses. A new focus for crime and justice*, Scottsdale, P.A.: Herald Press, 1990.
- ZEHER H., UMBREIT M., «Victim offender reconciliation: an incarceration substitute?», *Federal Probation*, 46, 1982, 63-68.
- ZEHER H., VAN NESS D.W., HARRIS M.K., *Justice: the restorative vision*, Elkhart, IN, 1989.

RIASSUNTO

La giustizia riparativa rappresenta un nuovo modello di giustizia penale che si differenzia dai modelli di giustizia che si sono succeduti nel tempo quali quello retributivo e trattamentale. Tale nuovo paradigma è soprattutto orientato verso la rivalutazione della parte offesa del reato all'interno del processo e verso una finalità più riparativa che punitiva attribuita alla pena applicata nei confronti del reo.

La mediazione penale costituisce la fondamentale modalità applicativa della giustizia riparativa. Viene effettuata una rassegna internazionale delle esperienze di mediazione in ambito giudiziario penale non priva di spunti e valutazioni critiche.

RESUME

La justice réparatrice représente un nouveau modèle de justice pénale qui se différencie des modèles de justice qui se sont succédés pendant le temps, comme le modèle de la rétribution et du traitement. Ce nouveau paradigme est surtout orienté vers la revalorisation de la part offensée du délit au dedans du jugement et une finalité réparatrice plutôt que punitive attribuée à la peine comminée au coupable.

La médiation pénale constitue la fondamentale modalité d'application de la justice réparatrice. On réalise une revue internationale des expériences de médiation dans le domaine judiciaire pénal qui ne manque pas d'idées et d'évaluations critiques.

SUMMARY

Restorative justice is a new way of thinking about crime and criminal justice. Restorative justice provides an expanded role for victims and requires to take responsibility. Mediation programs are applied in the criminal justice as a way of restorative justice.

The paper provides an international overview of the mediation experiences in criminal justice system in a critical point of view.

I MUSEI CRIMINALI E L'IDEOLOGIA DEL DELINQUENTE: RACCOLTE ED ESPOSIZIONI DALL'OTTOCENTO A OGGI

ASSUNTA BORZACCHIELLO (*)

SOMMARIO: Premessa. 1. — Dal Museion alessandrino al museo ottocentesco. La trasmissione del sapere istituzionalizzato. — 2. — L'Antropologia criminale e l'ideologia del delinquente. — 3. Nascita dei musei criminali e di polizia scientifica. — 4. — Il museo lombrosiano di Torino. — 5. — Verso il museo criminale dell'Amministrazione Penitenziaria. — 6. — I musei di polizia scientifica di Lione e Berlino. — 7. — 1931: Fondazione del museo criminale di Roma — 8. — Il Museo Criminologico dal 1931 al 1975: criteri espositivi. — 9. — La ristrutturazione del museo criminologico, 1994. — 10. — Fonti iconografiche, supporto didascalico, percorso «virtuale».

PREMESSA

1. — *Dal Museion alessandrino al museo ottocentesco. La trasmissione del sapere istituzionalizzato*

Il progetto di costruire una società perfetta, pacificata in nome di valori etici dominanti, che passa anche attraverso l'individuazione delle cause che distinguono la normalità dal patologico — follia o delinquenza —, è alla base dell'atto di nascita della criminologia che, nella seconda metà del XIX secolo, propone un nuovo indirizzo di ricerca riguardante lo studio della criminalità, le cause e i rimedi ad essa. Gli studi di antropologia criminale individuano i caratteri morfologici, biologici e costituzionali che avrebbero dovuto consentire l'identificazione certa dell'uomo delinquente e il relativo

(*) Educatore coordinatore in servizio presso il Museo Criminologico dell'Amministrazione Penitenziaria.

quadro eziologico. Il nuovo paradigma scientifico, sostenuto dalla profonda fiducia riposta nel metodo positivista, disegna nuovi scenari che influenzeranno per i decenni successivi la ricerca criminologica, la produzione legislativa penale e lo stesso sistema penitenziario. I risultati degli studi sono divulgati attraverso una copiosa produzione di scritti, mentre si pubblicano con regolarità le statistiche giudiziarie e penitenziarie che svolgono un'importante funzione nell'esame quantitativo del fenomeno della criminalità. I protagonisti di questa corrente culturale e scientifica, primo fra tutti Cesare Lombroso, l'«inventore» della nuova scienza denominata antropologia criminale, osservano con la lente di ingrandimento tutti quei comportamenti umani che non si conformano alla visione del mondo che scaturisce dai valori etici, sociali e politici della classe dominante.

Parallelamente al trionfo dell'antropologia criminale si assiste alla nascita di una nuova tendenza rappresentata dal proliferare di musei criminali, di polizia scientifica, di collezioni di strumenti di tortura, luoghi che esaltano, attraverso l'esposizione di reperti anatomici, corpi di reato, fotografie e cimeli di varia natura provenienti dalle carceri, dal mondo criminale e dai manicomi, i risultati delle attività di polizia e degli studi criminologici.

La comprensione dei motivi e delle finalità che determinarono la diffusione di questa moda, richiede, a nostro avviso, una breve ma necessaria premessa sull'origine stessa delle istituzioni museali, che nell'Ottocento assumono una fisionomia propria di luoghi del sapere istituzionalizzato, «*luogo di deposito e cimitero di capolavori*» (LUGLI, 1992: 11), oltre che d'arricchimento del patrimonio nazionale, per quanto riguarda i musei d'arte, e di divulgazione scientifica, per quanto riguarda i musei universitari tra i quali si collocano in particolare i musei criminali e di medicina legale.

Il museo, *museion* in greco, letteralmente *casa delle muse*, fu istituito ad Alessandria nel periodo ellenistico con funzioni completamente differenti rispetto a quelle che svolgerà a partire dal XV-XVI secolo. Il *museion* nasce nel III secolo a.C., per volontà di Tolomeo II Filadelfo sul modello del

museion di Aristotele — che a sua volta riproduceva il *museion* di Platone — ed era destinato ad accogliere i lettori della famosa biblioteca di Alessandria. La novità del *museion* di Tolomeo Filadelfo, rispetto ai modelli ateniesi precedenti, è costituita dal carattere pubblico che esso assume fin dal suo atto di nascita. Infatti, se i primi erano cenacoli dove i filosofi greci trasmettevano il sapere in totale autonomia rispetto al potere statale, il *museion* di Alessandria nasce come istituzione pubblica, a testimonianza della continuità tra quello di Alessandro e il nuovo regno (1).

Per tutto il Medioevo saranno le chiese a svolgere il ruolo di museo pubblico aperto ai fedeli: le chiese, oltre a raccogliere opere d'arte commissionate dalle gerarchie religiose, ospitano donazioni di pregio come messali, croci, paramenti, ed altri oggetti sacri ed artistici. Naturalmente, le opere esposte nelle chiese raffigurano soggetti d'esclusivo argomento religioso e questo perché era ancora molto sentita l'esigenza di combattere la cultura pagana, escludendo la conservazione di opere d'arte proveniente dal mondo antico e di soggetto laico. Nel mondo gotico, invece, a seguito dello sviluppo dell'urbanesimo e delle attività commerciali, si verifica un ritorno all'arte laica e le opere d'arte riacquisteranno valore per il dato estetico, a prescindere dal significato religioso.

Bisognerà attendere il 1471 per assistere alla nascita del primo museo pubblico nel mondo occidentale. Nello stesso anno, in occasione dell'ascesa al soglio pontificio, Sisto IV donò alla città di Roma alcune pregevoli sculture tra cui la *Lupa* e lo

(1) «Alla corte ellenistica di Tolomeo si era realizzato l'antico disegno divino di condannare gli uomini alla subalternità nei confronti di un sapere totale irraggiungibile, alla conquista parziale e limitata di frammenti di conoscenza, alla faticosa e incerta descrizione dei fenomeni apparenti di un ordine cosmico sovranaturale [...] Nel *Museion* di Alessandria si era consumata la tragedia della cultura greca, ma vi si era anche realizzato il primo rapporto istituzionale formale tra potere politico e intellettuali organici al potere. Da Alessandria in poi *Museion* era stato sinonimo, nel mondo classico, di intellettualità di stato, e come tale era stato rispettato dai conquistatori romani e avversato dai rivoluzionari cristiani; come tale viene amato dagli storiografi, dagli umanisti e dagli scienziati del rinascimento italiano». (BINNIPINNA, 1989: 11).

Spinario, fino ad allora ospitate in Vaticano, per esporle al Campidoglio (sede delle magistrature cittadine) nel Museo Capitolino. L'intento era duplice: da un lato si intendeva porre fine al commercio privato delle opere d'arte imponendo il monopolio pontificio sui traffici; dall'altro, attraverso l'esposizione al vasto pubblico cittadino di sculture, che rappresentavano l'essenza stessa della romanità e che esprimevano quindi un messaggio storico e simbolico, si realizzava l'affermazione della corte papale come unica erede politico-culturale dell'impero (2).

Prima d'allora (ma la consuetudine vivrà fino alla metà del Seicento) opere d'arte, oggetti di pregio artistico o con particolari caratteristiche, venivano raccolte e conservate in collezioni private, abitudine, questa, diffusasi soprattutto tra i principi dei Paesi d'area tedesca durante l'Umanesimo e il Rinascimento, i quali dedicano a se stessi le raccolte definite *Wunderkammer - stanze delle meraviglie*, per l'eterogeneità e il pregio degli oggetti collezionati, cui non era dato alcun criterio di ordine o confronto. Differente risulta essere la situazione in Italia, dove in quegli anni le opere d'arte raccolte ed esposte alla visione del pubblico svolgevano anche una funzione politica (l'esempio della donazione di Sisto IV è significativo). Tra le collezioni più ricche dell'antichità si ricorda la collezione del duca di Berry, figlio del re di Francia Giovanni il Buono, che rappresenta il punto di partenza del collezionismo moderno. La collezione del duca di Berry, appassionato bibliofilo, era ricca d'oggetti di varia natura che testimoniavano le molteplici

(2) «La Lupa che allatta i gemelli rappresenta la fondazione di Roma, avvenuta in un'epoca di molto anteriore all'affermarsi del Cristianesimo. Se in Laterano dunque la Lupa era soltanto una bella scultura in bronzo, in Campidoglio essa diventa il simbolo della romanità; se in Laterano poteva essere ammirata soltanto dalla ristretta cerchia dei dignitari della corte papale, sul Campidoglio è esposta all'intero pubblico cittadino. Si definisce così una caratteristica importante del museo d'arte: l'idea che alla fruizione estetica si aggiunga il sentimento di un'identità politica e civile. Il museo d'arte è il depositario della tradizione culturale di un paese e costituisce la tangibile testimonianza della sua identità nazionale». (NARDI, 1994).

passioni del proprietario: dall'inventario formulato nel 1416 è stato possibile ricostruire i beni che costituivano la collezione del duca. Gli oggetti di maggiore pregio erano rappresentati da pietre preziose e opere di oreficeria, accanto alle quali trovavano spazio monete romane, codici e oggetti di varia natura, addirittura reliquie come il presunto calice usato da Gesù nelle nozze di Caana. L'eterogeneità e la particolarità di alcuni oggetti costituivano i *curiosa*: quattro denti di narvalo, mascelle di serpente, aculei di porcospino, denti di cinghiale e così via. Accanto agli *artificialia* (cioè prodotti dell'ingegno dell'uomo), si affiancano i *naturalia* (elementi che si trovano in natura). Dalla separazione tra queste due categorie di elementi, che costituiscono le collezioni dei principi rinascimentali, si originerà la futura suddivisione tra musei d'arte e musei di scienze naturali.

Lo sviluppo dei musei nel nostro Paese si muove su un piano diverso. La politica «culturale» dei principi rinascimentali è diretta soprattutto ad investire i loro patrimoni nelle chiese: *«La politica culturale dei banchieri fiorentini, fino ai tempi di Lorenzo il Magnifico, campione della rifeudalizzazione, ha un obiettivo esclusivo: assicurarsi — attraverso fastosi «doni votivi» — il silenzio della chiesa sulle operazioni finanziarie fondate sull'usura, verbalmente condannata dai successori di Pietro. Fino ai tempi di Lorenzo il Magnifico, i Medici non sono certo collezionisti d'arte, nè si pongono il problema di organizzare la propaganda attorno a un potere accentrato e assolutista che ancora non esiste. Le chiese sono il terreno preferito del loro «mecenatismo» (BINNI-PINNA, 1989: 17).*

Lasciando sullo sfondo la storia delle collezioni private, che meriterebbe una trattazione a parte, cerchiamo di seguire, invece, lo sviluppo successivo dei musei pubblici che, nell'epoca della Controriforma, è indicativo per mostrare come all'origine del museo vi sia non una lodevole volontà di conservare il prodotto dell'ingegno dell'uomo per sottrarlo alla distruzione del tempo o la volontà di rendere partecipe una grossa fetta di pubblico a un programma culturale, bensì l'affermazione del potere, dell'ideologia dominante che cerca/impone consenso. Il

museo diventa un grande libro, la visualizzazione della storiografia e il trionfo del nuovo assetto sociale realizzato dai vincitori (BINNI-PINNA, 1989).

Con la Controriforma i gesuiti invadono tutti i campi del sapere e della cultura laica rinascimentale, comprese le arti figurative, per cui ben presto l'egemonia culturale gesuita si afferma incontrastata sia a Roma sia nelle città del Nord e il museo finisce per assumere il significato di luogo «sacro»: attraverso la raccolta di opere d'arte di natura religiosa, catalogate ed esposte seguendo un certo ordine, i conservatori propongono una storia degli uomini e della natura imm modificabile, le raccolte variano soltanto dal punto di vista dell'accrescimento quantitativo, il dubbio è categoricamente escluso e perseguito come eresia. Il museo del cardinale Federico Borromeo, nipote di Carlo Borromeo, descritto dallo stesso ideatore nel libello «*Musaeum*» del 1625, rappresenta l'esempio specifico di come la raccolta di opere d'arte debba seguire delle regole canoniche, ma è anche il primo tentativo d'allargare a un pubblico colto uno «*strumento di politica culturale di ampio respiro, modello riproducibile (e da riprodurre) ovunque un gruppo sociale politicamente egemone intenderà tessere con lungimiranza la propria rete sociale di consenso*» (BINNI-PINNA, 1989: 39). Il fine principale è quello di programmare una struttura culturale che «*promuova coesione all'interno del clero e produca egemonia a livello sociale*» (BINNI-PINNA, 1989). Il crinale che segna il confine tra la *Wunderkammer* e il museo come istituzione pubblica è la finalità intrinseca al museo che, fin dalla sua prima realizzazione, lo caratterizza come strumento di consenso culturale proprio attraverso l'allargamento della sfera di fruizione.

Il passaggio dalle collezioni private al museo come luogo di raccolta e conservazione si definisce nel corso del XVII secolo quando il museo finisce per assumere definitivamente la veste di «*macchina pedagogica*», «*facilmente programmabile da parte di chi gestisce la cultura, la selezione degli oggetti da esporre è prerogativa di una direzione superiore ed esclude altri interventi; la struttura è rigida nel suo insieme ma è anche modificabile al suo interno secondo le esigenze dei*

tempi [...] Da questo momento, in Italia, il museo è un'istituzione culturale con compiti definiti: opera chiusa, ha la funzione sociale di esporre — come un libro illustrato — oggetti che documentino il passato e il presente, a celebrazione della scienza e della storiografia ufficiali. Nei musei dei gesuiti non c'è posto per le scoperte scientifiche di Galileo» (BINNI-PINNA, 1989: 42-43).

Il primo museo nazionale «pubblico», ossia il primo museo nazionale sovvenzionato dallo Stato, nasce nel 1753 con l'apertura a Londra del British Museum, struttura che segna il passaggio decisivo dalle collezioni private al concetto di museo come istituzione pubblica, centro di conservazione e di ricerca.

Lo statuto del British Museum prevedeva che esso fosse diretto da scienziati e divenisse centro di ricerca scientifica, stabilendone l'apertura, in alcuni giorni della settimana, a qualche decina di studiosi che «*sotto la guida dei ricercatori del museo, vengono inseriti non tanto all'interno di uno spettacolo da ammirare quanto all'interno di un processo produttivo. Il British Museum è insomma un grande, organizzato, laboratorio scientifico*» (BINNI-PINNA, 1989: 16).

Con la Rivoluzione Francese si afferma il concetto di museo come luogo educativo pubblico, concetto già peraltro intuito dalla Francia pre-rivoluzionaria, per volere degli strateghi dell'assolutismo monarchico come Colbert e Lafontde Saint-Yenne, i quali avevano sostenuto l'idea del museo come luogo cui potevano accedere, però, solamente un gruppo ristretto di dignitari di corte. I protagonisti dello stato rivoluzionario ampliano questa prospettiva e individuano nel museo nazionale uno strumento da utilizzare per la formazione della nuova classe borghese, uscita vittoriosa dalla Rivoluzione. Nascono, quindi, quattro musei dedicati rispettivamente alle arti figurative, alle scienze naturali, alla storia nazionale ed alla tecnica. I quattro musei raccolgono le collezioni reali e costituiscono la base per la costruzione del primo museo borghese che incarna i nuovi ideali rivoluzionari. Non a caso il decreto istitutivo del Museo Nazionale presso la Galleria del Louvre, a Parigi, sarà firmato dal primo ministro Roland nel settembre del 1792, un mese dopo la proclamazione della Repubblica. Nelle intenzioni

di Roland il Museo avrebbe dovuto svolgere tre funzioni: essere aperto a tutti i cittadini, senza esclusione di nascita e censo; rappresentare la testimonianza della storia del popolo francese assicurandogli un'assoluta preminenza nella storia degli uomini e, infine, attirare visitatori stranieri.

Il museo, quindi, nasce come luogo di conservazione ed esposizione di oggetti che rivestono un'importante funzione simbolica e segna l'avvio dell'organizzazione del nuovo sapere borghese che nell'ordinare e classificare il multiforme materiale, prodotto dell'ingegno umano o testimonianza dell'attività scientifica, impone un nuovo ordine al sapere da contrapporre al sapere dell'*Ancien Régime* e che rappresenta uno strumento da offrire alla classe borghese che si avvia a diventare protagonista dei mutamenti del XIX secolo.

Il passaggio dalle collezioni private al museo come istituzione pubblica ha determinato, oltre a un allargamento della sfera della fruizione dei beni culturali, un nuovo concetto della conservazione che nel XIX secolo ha impegnato gli Stati alla ricerca di testimonianze che mostrassero il segno della politica stessa delle nazioni orientata in senso colonialista. In questa fase i musei diventano il segno della cultura e della politica di un determinato popolo, creando un concetto di museo senza confini, non più quindi testimonianza unicamente della cultura del Paese, ma «*museo universale entro le cui mura potevano essere trasportati i fregi del Partenone sradicati dalla loro sede naturale*» (BINNI-PINNA, 1889).

Il museo, pertanto, in tale contesto, è soprattutto un luogo di testimonianza della grandezza di un Paese e il museo ottocentesco si afferma come un monumento che celebra il passato e la potenza dello stato, presentandosi al pubblico immobile e distante (3).

(3) «Perciò il museo ottocentesco, imponente monumento di un secolo che ha tributato un grandissimo culto al passato, non ha mancato di attirare all'inizio del Novecento le critiche e le ripulse delle avanguardie artistiche, che volevano rompere con la tradizione e perciò individuavano in questa istituzione il loro primo bersaglio. Questo è lo scenario dello svilupparsi della museologia moderna» (LUGLI, 1992: 35).

I musei scientifici, nati all'interno delle università hanno la loro ragion d'essere nella donazione, a partire dal XVIII secolo, di collezioni private e nella conservazione di materiali d'interesse scientifico raccolto dagli stessi docenti. Questa tipologia di musei, fin dalla nascita, si è caratterizzata per la scarsa fruibilità di pubblico essendo essenzialmente chiamata a svolgere un ruolo didattico per studenti e addetti ai lavori. Finalità cui sarà chiamato anche il museo lombrosiano di Torino di cui si dirà dettagliatamente più avanti.

2. – *L'Antropologia criminale e l'ideologia del delinquente*

Vediamo ora, brevemente, lo sfondo culturale e scientifico su cui si realizza la visione del mondo dell'antropologia criminale e che avrà il suo passaggio di maggiore visibilità nella realizzazione dei musei criminali, in primo luogo nel *Museo Lombroso di Psichiatria e Antropologia Criminale* di Torino.

Il XIX secolo è l'epoca in cui trionfa il metodo positivista, basato sulla certezza che la scienza possa offrire la soluzione ai dubbi che riguardano l'origine e l'essenza di tutte le cose. La spiegazione teologica, già messa in crisi dall'Illuminismo, è confutata definitivamente dal Positivismo che con metodo induttivo assegna un nuovo ordine al mondo. In questi anni, sul piano giuridico si contrappongono due correnti di pensiero impegnate nella definizione di un paradigma ideologico e (pseudo) scientifico finalizzato alla spiegazione ed alla soluzione del problema della criminalità: la Scuola Classica e la Scuola Positiva di diritto penale — i cui rappresentanti più noti sono rispettivamente Francesco Carrara (1805-1888) e Cesare Lombroso (1835-1909) — che si sono “sfidate” sul terreno di grandi temi quali la definizione di reato, l'attività punitiva dello Stato, il significato stesso del diritto penale, la finalità della pena. La Scuola Classica, che opera nel primo trentennio post-unitario, elabora i principi garantisti del pensiero illuministico liberale, della proporzionalità della pena e della funzione retributiva di essa e stabilisce in primo luogo i limiti del diritto di punire da parte dello Stato, garantendo, sul piano teorico, con

l'affermazione del principio di legalità, le garanzie del cittadino rispetto allo Stato, introducendo i principi cardine della legalità, di modo che la legge sia ancorata a saldi presupposti. L'espressione *nulla poena sine lege*, coniata nel secolo scorso dal giurista tedesco Anselm Feuerbach, esprime il principio liberale del divieto di punire in assenza di una legge che preveda il fatto commesso come reato. Il problema della legalità si raccorda, in tal modo, al fondamento della pena: se la minaccia della pena è finalizzata all'esercizio di un'azione di deterrenza psicologica, è necessario che i cittadini siano portati a conoscenza preventivamente delle conseguenze penali derivanti dalle proprie azioni. Partendo dall'assunto filosofico illuminista secondo cui l'essere umano, liberato dal pregiudizio delle religioni e dalle superstizioni che lo hanno tenuto incatenato da sempre, è finalmente giunto ad affermare il libero arbitrio e ad operare svincolato da qualsiasi tipo di condizionamento, la Scuola Classica di diritto penale inserisce la pena in una dimensione metapolitica, che prescinde dal caso individuale e dalle caratteristiche del singolo soggetto chiamato a rispondere dell'illecito penale. La pena ha funzione retributiva e la sofferenza inflitta al reo è la contropartita al disordine creato dall'azione delittuosa. Il punto di forza della Scuola Classica diverrà dunque la proporzionalità fra reato e pena.

La prospettiva è completamente ribaltata con la Scuola Positiva di diritto penale che assegna un ruolo di centralità all'individuo nella sua concreta fisicità e individualità. La nascita del pensiero antropologico criminale imporrà una linea di demarcazione netta tra "l'uomo normale" e "l'uomo delinquente", segnata dal dato antropologico, biologico e costituzionale. Il puro dato fisico determina la creazione dello stigma, che consente all'antropologo d'individuare il criminale o il presunto delinquente.

Il Positivismo, portato alle sue estreme conseguenze, creerà una sorta di scientismo, sicché la fede assoluta sulle possibilità del metodo scientifico, induttivo e sperimentale, si trasformerà in un fideismo mascherato, talvolta, da scienza esatta. Trasportato sul terreno della criminalità, il Positivismo penale condurrà la sua battaglia per l'affermazione di una rigorosa

definizione della personalità del reo e delle cause della delinquenza. La borghesia, protagonista del nuovo corso economico e politico, e ammalata di vecchi complessi d'inferiorità, sembra trovare nelle teorie positiviste la legittimità al potere che tende ad affermare, così come il sovrano di un tempo fondava la legittimità del proprio potere in una dimensione metafisica e ultraterrena. Esaurita la spinta riformatrice, umanitaria seppur utilitaristica, del pensiero illuminista, la borghesia sembra trovare il suo principale presupposto ideologico nella demonizzazione delle classi subalterne. Nuove forze produttive entrano in scena ed alla vecchia classe dell'aristocrazia terriera, sostenuta da una politica economica protezionista, nemica delle tecnologie ed ancorata ad una cultura accademica provinciale e conservatrice, si oppone il nuovo rappresentato dai gruppi industriali che rivendicano un'economia antiliberista e protezionista. I presupposti scientifici e culturali si rivolgono a una cultura di stampo europeo, rappresentata da uomini come Comte, Darwin e Spencer (4).

L'antropologia criminale fondata da Cesare Lombroso produrrà conseguenze che andranno forse di là dalle stesse intenzioni del suo "inventore", generando effetti a lungo termine. Seppure sconfessata nei suoi presupposti scientifici, ancora oggi il diritto penale italiano poggia in larga misura su una impostazione positivista. Non a caso il Codice Penale Rocco del 1930 inserirà il sistema del doppio binario, in altre parole la pena intesa come castigo per il fatto commesso e le misure di sicurezza dirette a prevenire comportamenti criminosi desumibili dalla pericolosità presunta. Le misure di sicurezza per prevenire il delitto e applicabili al delinquente abituale, per tendenza, d'occasione e per passione, oltre al concetto di trattamento per gli infermi di mente autori di reato — tutti concetti della Scuola Positiva post-lombrosiana — sono accolti dal Codice Rocco con lo scopo d'affermare il principio di "difesa

(4) «La borghesia, dunque, si delimita dal pazzo, dal criminale e dal sovversivo e deve trovare un criterio di norma in sè stessa affermandosi come momento di equilibrio e di autoriferimento» (GIACANELLI, 1975).

sociale". Lo scontro e il passaggio da una concezione garantista e liberale del diritto a una concezione del diritto inteso soprattutto come difesa sociale, risente delle radicali trasformazioni politico-economiche dell'Italia post-unitaria.

La voluminosa opera di Cesare Lombroso esprime quindi, per certi aspetti, l'ideologia borghese che è uscita vittoriosa dal conflitto sociale che ha raggiunto il suo acme con la Rivoluzione Francese. Il razionalismo di stampo illuminista è raccolto ed amplificato dal pensiero positivista che ripone una fiducia smisurata nel metodo scientifico induttivo e sperimentale, ritenuto valido per indagare il corpo umano e la vita dell'uomo con la stessa precisione scientifica attribuita alle scienze matematiche e naturali. Il principio cartesiano, secondo cui l'unione tra la psiche e il corpo risiede nella ghiandola pineale, è ripresa, seppur con modalità diverse, dai positivisti che indagano sul fondamento materiale dello spirito. In conformità a questi presupposti si intensifica lo studio dell'uomo nel complesso delle sue funzioni biologiche, psichiche e comportamentali, ma anche gli aspetti ritenuti patologici, abnormi, mostruosi, in sintesi l'uomo nei suoi caratteri degenerativi. Ecco allora il dilagare della ricerca antropometrica che seziona il corpo del delinquente alla ricerca di anomalie che possano dimostrare l'origine costituzionale del delitto. E Lombroso sembrò trovarla nel corpo di un brigante calabrese settantenne, tale Giuseppe Villella, il cui cranio, sottoposto ad esame autoptico in una grigia mattina del 1872, presentava un'anomala fossetta, la famosa fossetta occipitale mediana, «*così sviluppata come nei rosicchianti*» (LOMBROSO, 1906). Il medico legale, osservando la concavità a fondo liscio, presente, secondo le sue teorie, nella scala antica della struttura filogenetica, e individuata in alcuni animali (pesci, uccelli, scimmie inferiori, ominidi, ecc.) e nello sviluppo dell'embrione umano, è convinto d'aver svelato il mistero che si annida nel corpo del delinquente.

La scoperta dell'anomalia cranica illuminò il Prof. Lombroso e gli consentì di aggiungere l'ultima prova che mancava alla sua "geniale" intuizione scientifica per presentare al mondo la teoria del "delinquente costituzionale o atavico". Il delinquente, sostiene in sintesi l'originale teoria, reca nella sua

struttura costituzionale il segno della sua diversità e inferiorità rispetto all'uomo normale, che si manifesta nell'assenza del sentimento etico e nei comportamenti criminali. Certezza che con il tempo andò incrinandosi, soprattutto per le pressioni derivanti da altri studiosi che erano stati anche allievi e seguaci di Lombroso (Giuseppe Garofalo, Enrico Ferri ed altri). Il passaggio da una causalità esclusivamente biologica e costituzionale della delinquenza a un determinismo sociale avvenne soprattutto per l'influenza esercitata dal movimento socialista che affermò la rilevante influenza dell'ambiente sociale sul fenomeno della delinquenza. Da allora il fenomeno della criminalità fu spiegato non più facendo ricorso esclusivamente alla struttura biologica del delinquente o presunto tale, bensì analizzando i fattori sociali come la povertà, la famiglia, l'educazione, ecc. Il risultato di tale spostamento di prospettiva fu che l'iniziale percentuale del 70% attribuita da Lombroso ai delinquenti atavici all'inizio dei suoi studi, passasse al 35%, ma la teoria del delinquente nato rimase in ogni caso una costante del pensiero lombrosiano.

Non solo il delinquente, ma anche comportamenti sessuali e di costume in genere che si discostavano dai canoni morali del tempo, movimenti politici e di ribellione sociale come l'anarchia e il brigantaggio, erano considerati, alla pari della delinquenza, comportamenti criminosi o comunque espressione di personalità abnormi, individuabili attraverso l'osservazione dell'anomala conformazione fisica, biologica e costituzionale. Lombroso elaborò, quindi, una nuova categoria di comportamento deviante: la pazzia morale. Ovvero un comportamento degenerativo della morale che si manifesta con l'assenza del sentimento etico. Atteggiamento patologico che l'antropologo criminale attribuiva ad una manifestazione subordinata alla delinquenza atavica (5).

(5) Le contraddizioni congenite al metodo positivista si manifestano anche nel celebre criminologo. Lombroso, freddo e instancabile misuratore di crani e di scheletri, certo che le cause della delinquenza siano scritte nel corpo del delinquente e quindi siano osservabili in laboratorio dall'occhio freddo dello scienziato, rimase affascinato da fenomeni che, a rigore, il metodo positivista avrebbe etichettato come

Premessi questi cenni generali sulla storia dell'istituzione museale e sulla nascita dell'antropologia criminale, introduciamo ora la questione specifica dell'origine e del significato del museo criminale.

3. – *Nascita dei musei criminali e di polizia scientifica*

Negli ultimi decenni del XIX secolo la criminologia esce dai gabinetti scientifici riservati esclusivamente agli addetti ai lavori per mostrare alla gente comune, e non più soltanto agli specialisti, le eccezionali scoperte sul mondo criminale. Sorgono, quindi, i primi musei criminali, di polizia scientifica e d'antropologia criminale annessi, di solito, ai gabinetti scientifici delle università e delle questure. In passato le esposizioni di reperti attinenti le materie penali erano rappresentate soprattutto da raccolte d'antichi strumenti di tortura, usati in realtà fino al secolo scorso, come attesta un vecchio catalogo edito nel 1874, a cura di G.B. Piani. La breve ma originale pubblicazione illustrava il contenuto del «*Museo storico- universale ed esposizione degli strumenti di tortura che furono usati dal 1481 al 1838 dai tribunali dell'inquisizione, approvati scientificamente ed ufficialmente, di G.B. Cassner*». Gli strumenti di tortura presenti nel museo erano suddivisi in «*oggetti artistico-plastici, rappresentanti tradizioni mediche sulla tortura e le sue conseguenze sul corpo umano*», «*strumenti originali di tortura*» e «*strumenti di morte*». Tra i primi l'autore descrive una riproduzione di fanciulla a grandezza naturale, sulla sedia di tortura sottoposta al «*ragno spagnolo*», tortura applicata alle fanciulle accusate di eresia cui «*veniva strappato il petto*

credenze superstiziose. A parte la convinzione dell'influenza delle meteore e del clima sulle tendenze criminali, negli ultimi anni della sua vita egli si appassionò a una caso che all'epoca fece molto scalpore: Eusapia Paladino (1854-1818), una medium che, secondo le testimonianze del tempo, produceva fenomeni straordinari (gravitazione, suoni di campanelli, materializzazione di oggetti, riproduzioni di impronte di mani su argilla e, durante sedute spiritiche, la rievocazione di fantasmi) affascinò a tal punto lo stesso Lombroso che il tenace antispiritualista si convinse di avere visto lo spirito della madre durante una di queste sedute.

*con tenaglie pari ad un ragno, turandogli la bocca onde impedire le grida». Un altro esempio — definito dall'autore «meritevole di osservazione» — consisteva in «una mano dopo l'immediato allontanamento della vite (ovvero una punta di zinco) della donna. Il pollice è lesa tanto all'ugna che dalla parte carnosa sino all'osso, ed infiammato». Tra gli studi accademici erano presenti, in adesione allo spirito positivista, gli studi di frenologia di Gall, ovvero mappe cerebrali e del cranio suddivise in zone ad ognuna delle quali corrisponde una facoltà dell'anima. Gall, insieme a Darwin, era considerato un precursore delle teorie lombrosiane (ANTONINI, 1900). L'attestazione di fiducia di Gassner nei confronti della *scienza frenologica* viene così sintetizzata da Piani: «*La cognizione del sistema frenologico è necessaria ad ognuno, e più specialmente ai genitori ed educatori onde rilevare le facoltà di un fanciullo per dedicarlo a quella carriera a cui si dimostra più disposto*». La mappa delle funzioni porta quindi alla scoperta che l'amore sessuale risiede nel cervelletto, «*e da qui parte l'inclinazione dell'uomo per la donna*», il cui anomalo sviluppo, osservabile all'esterno del cranio, determina «*dannose conseguenze*». L'amore per i bambini, invece, è rintracciabile nel mezzo dell'occipite, sul cervelletto, «*se l'amore pei bambini è forte, in tal senso il cranio ha in quel punto la forma di un uovo di struzzo...*»; questa funzione, manco a dirlo, è «*nelle donne meglio formata che negli uomini*». La frenologia assegna un luogo fisico ad ogni aspetto dell'anima, dal senso per l'industria e per il lavoro, alla venerazione, la fermezza, la coscienza, la speranza, l'idealismo, l'arguzia e la giovialità, l'ordine, la presunzione, la deduzione e così via. Un'infinita varietà di strumenti di morte è descritta dall'autore con precisione geometrica, proponendone un lungo elenco con relativa sintetica scheda. Ecco alcuni esempi: macchina da squarciare le dita, macchina per aprire la bocca onde strappare la lingua, ferro di caprone, stivale per i polpacci, anello per la testa, pera per la bocca, cappuccino, culla della tortura e così di seguito. Elencazione di strumenti usati fino ai primi decenni del XIX secolo, i cui nomi fantasiosi nascondevano in realtà macabre rappresentazioni di atroci supplizi rispetto ai quali il momento finale*

della morte poteva ben dirsi liberatorio. Lo scopo implicito in raccolte di questo tipo può essere individuato nella contrapposizione di due principi che sottintendono l'intera opera di divulgazione delle teorie antropologiche criminali. Da una parte l'inciviltà, l'uso efferato della tortura ad uso inquisitorio, l'abbruttimento dell'uomo carnefice dei propri simili, dall'altro la luce irradiata dalla scienza che legge il corpo dell'uomo come se fosse un libro, individua le funzioni, le facoltà dell'anima, intuisce le sue attitudini buone ed attive, lo stimolo verso il bene e l'istinto alla degenerazione, morale e criminale.

Dicevamo della nascita di musei di antropologia criminale e di polizia scientifica e del perché questo tipo di museo nasce contemporaneamente all'affermarsi dell'antropologia criminale. Lo scopo principale è quello d' esporre reperti anatomici, ovvero raccolte di crani (la raccolta di crani del prof. Ottolenghi è conservata ancora oggi presso il Museo di Medicina Legale dell'Università «La Sapienza» di Roma), scheletri interi, nasi, orecchie, cervelli sotto formalina, reperti provenienti dalle carceri del Paese (soprattutto manufatti di detenuti), testimonianze del mondo criminale, foto di «tipi» sapientemente ripresi ai fini della classificazione e dell'identificazione di criminali (sull'uso della fotografia nel campo giudiziario e criminologico diremo più avanti), foto di tatuaggi, segno della diversità che Lombroso rinviene *«solo nelle infime classi sociali, nei contadini, marinai, pastori, soldati, e più ancora fra i delinquenti, di cui essa, per la grande sua frequenza, costituisce un nuovo e speciale carattere anatomico-legale»* (LOMBROSO, 1875). Il museo di antropologia criminale, quindi, diventa un utile, se non necessario, accessorio di una scienza che considera l'uomo e, nello specifico, il delinquente, alla pari di una cavia da laboratorio, da sezionare, catalogare, confrontare, su cui vanno rilevati dati che andranno a comporre improbabili statistiche a sostegno di una presunta neutralità e onnipotenza della scienza. Soprattutto all'estero, sull'onda dell'entusiasmo prodotto dalle scoperte di tecniche atte alla "identificazione del colpevole" (il metodo d'identificazione sulla base delle misurazioni scheletriche ideato da Bertillon, la dattiloscopia perfezionata dal commissario italiano

Gasti, ecc.) erano sorti musei criminali e di polizia scientifica che, per lo più, esponevano le tecniche d'indagine ed esempi di casi risolti positivamente, grazie proprio a tali tecniche. Allo scopo di divulgare tali contenuti venivano perciò esposti esempi di rilevamento d'impronte, tecniche d'identificazione, fotografie segnaletiche di delinquenti, reperti relativi a casi famosi.

4. – *Il museo lombrosiano di Torino*

Dopo il raggiungimento dell'Unità il Regno d'Italia sente la necessità di celebrare i progressi compiuti o tentati per riformare e riunificare il sistema penale e il settore penitenziario, progetto di non facile realizzazione, considerato che non era stato semplice affrontare le complesse questioni della scelta dei sistemi penitenziari, l'emanazione dei regolamenti delle carceri giudiziarie e delle case penali, la costruzione di nuove carceri, ecc., tant'è che la situazione carceraria alla fine del secolo non aveva certo raggiunto quell'auspicato livello d'equilibrio e di vivibilità che i riformatori del Regno cercavano di definire, attraverso lunghi ed a volte inconcludenti lavori nelle commissioni parlamentari. A supporto delle scelte operate in campo legislativo l'antropologia criminale offre la base teorica per la riformulazione dei principi su cui i giuristi, i penitenziaristi, i parlamentari si sfidano per l'elaborazione di un sistema carcerario uniforme e il relativo trattamento del delinquente che sapesse meglio incarnare i principi proposti dalla Scuola Positiva.

Sarà proprio Lombroso a promuovere il primo vero museo di antropologia criminale, da lui denominato *Museo Psichiatrico Criminale*, inaugurato a Torino nel 1892: un gran contenitore di reperti anatomici e di manufatti di detenuti, provenienti dal mondo criminale, che celebrò il trionfo del pensiero lombrosiano, la *metafisica del corpo delinquente*, i segni della diversità impressi nel corpo e quindi nella mente del criminale.

Gina Lombroso, figlia e biografa di Cesare, così descrive il celebre padre: «*Per quanto disordinato, e noncurante di quello che possedeva, il Lombroso era un raccoglitore nato -*

mentre camminava, mentre parlava, mentre discorreva; in città, in campagna, nei tribunali, in carcere, in viaggio, stava sempre osservando qualcosa che nessuno vedeva, raccogliendo così o comperando un cumulo di curiosità, di cui lì per lì nessuno, e neanche egli stesso qualche volta avrebbe saputo dire il valore, ma che si riannodavano nel suo incosciente a qualche studio passato o presente» (LOMBROSO G., 1921). Durante i suoi giri per le carceri, per i manicomi, per le caserme, per gli ospedali Lombroso raccoglieva tutto ciò che in qualche modo avesse potuto rappresentare una prova concreta alle sue teorie. Così, a partire dal 1866, anno in cui inizia a lavorare come medico militare, si dedica alla raccolta di crani, scheletri, cervelli e oggetti di varia natura, raccolta che darà vita al primo nucleo della collezione privata che si trasformerà in museo negli anni successivi. Alla collezione di crani di militari e di gente comune provenienti da tutte le regioni d'Italia, ben presto si aggiunsero anche reperti anatomici provenienti da Paesi lontani che i suoi amici viaggiatori gentilmente gli facevano recapitare, ed ancora, crani di criminali e folli raccolti nelle carceri e nei manicomi. Nel 1878, nominato professore di medicina legale all'università di Torino, Lombroso riesce a ottenere due locali nel seicentesco convento di San Francesco da Paola, edificio che, riadattato, diviene sede del laboratorio di medicina legale e di psichiatria sperimentale e sede della raccolta che, allo stato, era ordinata ancora in maniera piuttosto confusa.

La prima esposizione pubblica dei reperti raccolti nel corso della sua instancabile attività Lombroso la realizza nel 1884, anno in cui si sarebbe dovuto svolgere il Primo Congresso di Antropologia Criminale, indetto per discutere gli stralci del futuro codice penale. Per lo scoppio improvviso di un'epidemia di colera il congresso è rinviato l'anno successivo, aggregato a quello internazionale penitenziario tenutosi a Roma (6). L'espo-

(6) «Se a Torino il colera obbligava il Lombroso a rimandare il Congresso, non gli impediva però di presentare all'Esposizione una mostra di Antropologia Criminale, tolta quasi tutta dal proprio Museo. Essa era assai modesta, una piccola vetrina pellagologica tutta bianca, e una grande vetrina nera, che conteneva i più bei brani della collezione del Lombroso: crani anomali, maschere, tatuaggi, fotografie di crimi-

sizione del 1884 si tenne quindi nell'ambito dell'Esposizione Nazionale di Torino e, seppure modesta per la quantità di reperti, attirò ugualmente un vasto pubblico e fu d'incoraggiamento sia per l'allestimento di mostre successive, sia per dare corpo al museo vero e proprio che sarà ufficialmente istituito nel 1892.

Il Congresso Penitenziario Internazionale svoltosi a Roma nel 1885 discusse di temi importanti: la sezione biologica mise in luce *«l'identità dell'epilessia colla pazzia morale e colla delinquenza congenita»*, mentre, sul piano dei rapporti tra i principi della nuova scuola e il progetto del codice di diritto penale si discusse della pena di morte, della questione dei periti in campo giudiziario, il risarcimento dei danni, ecc. Il Congresso, quindi, scrisse Gina Lombroso, riportando la relazione di Holtzendorf, celebrò il trionfo dell'alleanza tra la scienza medica antropologica e la giuridica *«poiché i maggiori rappresentanti dell'una e dell'altra, presero parte alle discussioni insieme, biologiche e giuridiche; portando ciascuna nel campo dell'altra la piena visione della realtà, osservata da un punto di vista differente. E molto impressionante fu pure l'alleanza delle teorie coi fatti, che potentemente mostrò l'esposizione»* (LOMBROSO G., 1921: 250). Questa seconda esposizione della raccolta lombrosiana risultò molto più ricca della precedente, anche per il notevole apporto di reperti fatti giungere da altri studiosi che via via venivano conquistati dalle teorie lombrosiane e che avevano risposto entusiasti all'appello che lo stesso Lombroso e i professori Sciamanna e Sergi di Roma rivolsero ai medici carcerari, alienisti, direttori di manicomi, anatomo-patologisti, invitandoli *«a spedire per quell'epoca in Roma crani, cervelli, fotografie di criminali, di pazzi morali,*

nali; riproduzioni di scene di delitto, corpi di reato, pugnali, carte da giuoco, scritti, disegni, ed oggetti simili che avevano appartenuto o eran stati fabbricati dai criminali... Il pubblico presso al quale i criminali esercitano un fascino quasi uguale a quello degli eroi, accorse numeroso a vederli, e l'avvocato Daneo allora non ancora onorevole, vi richiamò l'attenzione degli scienziati. Il successo di questa piccola mostra, persuase il Lombroso a ripeterla, vedremo con quanta importanza al prossimo Congresso» (LOMBROSO G., 1921: 246).

di epilettici e lavori di medesimi; carte grafiche e geografiche dell'andamento dei delitti in Europa» (7). A proposito del successo ottenuto sia dal Congresso che dall'Esposizione di antropologia criminale lo stesso Lombroso scriveva nella relazione pubblicata poi nell'Archivio, «Ha significato anche di più, che le nostre teorie sono basate sopra un ammasso di fatti, constatabili da chiunque; ha provato che malgrado le opposizioni di uomini egregi, la nostra scuola ha trascinato e convinto i migliori scienziati d'Europa, i quali non sdegnarono di mandarci, come prova della loro simpatia, i più preziosi documenti della loro raccolta» (LOMBROSO G., 1921: 251). L'esposizione verrà riproposta nel 1889 in occasione del secondo Congresso Internazionale di Antropologia Criminale di Parigi.

Nel 1892, mentre si inaugura il museo lombrosiano si apre anche la polemica tra la direzione generale delle carceri e il museo lombrosiano per l'acquisizione del materiale proveniente dalle carceri e dagli uffici giudiziari. Il diritto di prelazione esercitato dal Museo torinese aveva impedito, fino ad allora, che l'Amministrazione delle carceri realizzasse una propria raccolta di reperti, anche se essa aveva già allestito l'«Esposizione Industriale carceraria» proprio nel 1885, nell'ambito della Esposizione Internazionale d'Igiene Sociale tenutasi sempre a Roma, esponendo e mettendo in vendita manufatti prodotti dai detenuti.

Proprio nel 1892, infatti, l'Ispettore Generale delle carceri e futuro direttore generale, Martino Beltrani Scalia, promuove la raccolta, presso le carceri di Regina Coeli a Roma (sede anche della scuola degli agenti di custodia, istituita nel 1873) di reperti anatomici, modelli di celle e mezzi di contenzione, auspicando che in futuro la raccolta si sarebbe potuta trasformare in vero e proprio museo. Lombroso reagì con vigore a simile prospettiva che lo faceva sentire defraudato di reperti anatomici da lui trattati in passato e che aveva più volte richie-

(7) LOMBROSO - SCIAMANNA - SERGI, *Congresso ed esposizioni d'Antologia Criminale*, in *Rivista di discipline carcerarie*, 1885, XV: 237.

sto e, per impedire l'operazione di Beltrani Scalia, scrisse una lettera al sottosegretario del ministero degli Interni, on. Lucca (il ministro era Di Rudinì che aveva mostrato interesse per le tesi lombrosiane) chiedendogli di disporre ufficialmente che il materiale venisse ceduto a Torino. La richiesta di Lombroso trovò accoglimento da parte delle Autorità, *«sicchè con una semplice lettera Lombroso ottenne la concessione di quelli che erano per lui veri tesori. La fortuna era stata troppa, perchè non l'acciuffasse con la maggior energia; senza perdere un minuto di tempo, senza badar a spese, 48 ore dopo egli era a Roma, aveva imballato ogni cosa e l'aveva portata seco a Torino. E ben fece, tre giorni più tardi il Ministero cedeva, e subito s'era mosso chi voleva far revocare il generoso decreto. Ma la preda era già installata ufficialmente a Torino»* (LOMBROSO G., 1921: 362-363). Nel marzo del '92, intanto, Lombroso ottiene anche finanziamenti per il suo museo nella misura di un sussidio di 500 lire e una sovvenzione annua, più un contributo del ministero della Pubblica Istruzione. Al Museo Psichiatrico Criminale è riconosciuta ora la dignità di strumento di ricerca scientifica e l'obbiettivo di Lombroso di fare del suo museo l'unico centro di raccolta e conservazione di reperti criminologici si realizza pienamente con l'emanazione da parte del ministero dell'Interno, direzione generale delle carceri, della circolare 15 marzo 1892, con la quale si impartiscono disposizioni alle direzioni delle singole carceri giudiziarie sull'invio, presso la sede di Torino, di oggetti, scritti, documenti sequestrati ai detenuti e che rivestivano un certo interesse scientifico-criminologico.

Il 30 settembre dell'anno successivo il ministero di Grazia e Giustizia emana una circolare con la quale dispone che le cancellerie penali consegnino al museo di Torino armi o altri strumenti con i quali sono stati commessi delitti. La disposizione verrà riconfermata in data 21 giugno 1909 con la specificazione che venisse fatta un'equa ripartizione di codesti corpi di reato tra il museo di Torino e quello di Roma istituito dal prof. Ottolenghi.

Al museo lombrosiano, che si compone di sei stanze a piano terra, con ingresso autonomo, è riconosciuta dignità scientifica

e, nella nuova accresciuta veste, viene inaugurato nel 1898, in occasione del Primo Congresso di Medicina legale.

Le due sale messe a disposizione nel 1878 dall'Università di Torino per ospitare la raccolta lombrosiana ormai non riescono più a contenere la vastità del materiale, per cui la stessa università mette a disposizione del museo nuovi locali nell'Istituto di Medicina Legale, al Valentino in via Michelangelo. Direttore del museo, nonchè responsabile del trasloco e della sistemazione dei reperti, viene nominato nel 1904 Mario Carrara.

A una nuova ristrutturazione della collezione si procede nel 1906 in occasione del Sesto Congresso di Antropologia Criminale, presentata al pubblico come *Esposizione di Antropologia Criminale e di Polizia Scientifica*, nell'ambito del quale vengono tributati grandi onori al fondatore e, all'uopo, viene stampata anche una guida del museo.

Nel 1909 muore Cesare Lombroso e il museo accoglierà i resti della sua salma: lo scheletro, il volto, il cervello e le viscere. La morte dell'antropologo, però, segnerà anche una fase di declino del museo: a partire dal 1910, infatti, il primato nella raccolta dei reperti si sposterà da Torino a Roma dove Salvatore Ottolenghi, ex allievo di Lombroso e all'epoca direttore dell'Istituto di Medicina Legale, aveva assunto la direzione del corso di Polizia Scientifica per funzionari di Pubblica Sicurezza, presso l'edificio delle Carceri Nuove, in via Giulia, avvalendosi, a fini didattici, di materiale proveniente dalle carceri (8).

La precedente disposizione che ripartiva equamente i reperti tra le due città non venne più osservata e il materiale di maggiore interesse scientifico cominciò quindi ad essere versato nella Capitale dove, tra l'altro, era stato intanto isti-

(8) «Essendo indispensabile per lo studio dei delinquenti il materiale fornito dal carcere, il corso fu tenuto appresso in un piccolo locale delle «carceri nuove» in via Giulia, dove erano appunto i detenuti di transito che il Direttore Generale delle carceri comm. Doria mise costantemente a disposizione della Scuola di Polizia Scientifica...» (*La Scuola di Polizia Scientifica, il servizio di segnalamento in Italia 1902-1910*, Roma, Tipografia delle Mantellate, 1910, a cura del Ministero dell'Interno, Direzione Generale della Pubblica Sicurezza).

tuito anche il Museo Storico dell'Arma dei Carabinieri. A Torino continuavano a pervenire scheletri di delinquenti morti nelle carceri della città, la forca cittadina, mentre la famiglia donava l'intero studio di Lombroso completo di scrivania, biblioteca, appunti autografi, ricordi personali. Mario Carrara mantiene la direzione del museo fino al 1932, anno in cui viene rimosso dall'insegnamento per essersi rifiutato di prestare il giuramento fascista. Il museo passa quindi sotto la direzione del preside della facoltà Vergano, quindi di Giorgio Canuto (1932-1933), infine di Ruggero Romanese, che lo reggerà fino al 1962. Nel corso di tutti questi anni, però, la fisionomia del museo è cambiata assumendo sempre più quella di un museo di medicina legale, anche perchè ormai le teorie positiviste avevano perso credibilità scientifica. Superato il periodo della guerra, nel 1948 il museo subisce un nuovo trasferimento nei locali appositamente costruiti per l'Istituto di Medicina Legale in corso Galileo, nello spazio previsto per l'Istituto di Antropologia Criminale. L'ennesimo trasferimento darà il colpo finale al museo e i reperti verranno ammassati in condizioni di scarsa visibilità. In realtà il declino del museo coincide proprio con il declino definitivo dell'Antropologia criminale.

Sul versante universitario un altro nucleo museale era stato fondato a Napoli nel 1896 da Pasquale Penta, ordinario di antropologia criminale presso l'università partenopea. Il materiale era costituito da alcune centinaia di crani umani di provenienza meridionale, oltre che da fotografie, cartoni, figure e disegni di delinquenti. A Penta seguì il collega Angelo Zuccarelli che gli successe anche nell'insegnamento e nella direzione dell'annesso gabinetto di ricerca. Nelle intenzioni di Zuccarelli la raccolta avrebbe dovuto arricchirsi di campioni di crani rappresentativi di tutti i comuni dell'Italia meridionale e insulare. L'istituto venne definitivamente chiuso nel 1927 per volere delle autorità, è noto, infatti, che il regime fascista osteggiò l'insegnamento della criminologia nelle università italiane, al punto che nel 1936 uno speciale decreto del Ministero dell'Educazione Nazionale soppresse le cattedre di antropologia criminale in tutti gli atenei italiani.

5. – *Verso il museo criminale dell'Amministrazione Penitenziaria*

L'Amministrazione delle carceri, nei primi anni del XX secolo, si attiva per dare una veste divulgativa ai risultati ottenuti nel campo dello studio del delinquente e della nuova politica penitenziaria, anche allo scopo di ottenere consenso per le scelte operate dai legislatori e dagli amministratori: «*Già le varie esposizioni di materie penalogiche e carcerarie (esposizione aggregata al Congresso penitenziario 1885 e seguenti fino al 1912) hanno mostrato che il pubblico si interessa immensamente alle vicende ed ai fenomeni della vita criminale; già le singole raccolte scientifiche di Antropologia Criminale, di cui l'Italia vanta la magnifica di Torino e l'estero ha fatto splendida mostra nella esposizione recente di Dresda, mostrarono come gli studiosi possono valersi di materiali preziosi, ma nessuna raccolta potrà trovarsi nelle condizioni di quella ordinata sotto la gagliarda azione dell'amministrazione carceraria, che dispone insieme di dati di Antropologia Criminale, di materie di tecnica carceraria, di elementi di psicologia criminale e di sociologia quali possono trarsi dalle case di pena, inesauribili miniere della delinquenza*» (POLIDORI, 1913: 170).

L'esigenza di dare visibilità alle scoperte in campo criminologico ed a quanto si era fatto per il controllo della delinquenza richiedono, quindi, un luogo che sia accessibile a tutti, dove poter mostrare ciò che accade all'interno di quei "laboratori" che sono le carceri, "miniere della delinquenza", esse stesse centro di ricerca e di studio. Delinquenti come cavie e carceri come contenitori, il carcere stesso in qualche modo diviene una sorta di museo virtuale dove i detenuti rivestono il ruolo di esemplari da studiare. Museo non più come casa delle muse nel senso classico, ma luogo di raccolta e osservazione di coloro che la società emargina e rifiuta perchè di ostacolo al benessere civile: «*ed ora, che per molte scienze, in conseguenza e correlazione dell'enorme mole di lavoro analitico compiuto sulle loro materie dalle ultime generazioni, è giunto il periodo della sintesi, è momento adatto perchè anche in questo campo, ove*

pullulano elementi di meravigliosa fecondità sociale e umana, vengano istituzioni e indirizzi che facilitino e annunzino la sintesi concettuale» (POLIDORI, 1913: 170).

L'intenzione di estendere a un vasto pubblico i risultati della ricerca criminologica e la conoscenza della vita criminale non può essere svolta in maniera soddisfacente solo attraverso la pubblicazione di bollettini statistici, perché *«essi rimangono documenti morti fuor che per pochi e rari ricercatori: mentre se quelli illustrasse e reciprocamente ne venisse integrata una esteriorizzazione materiale tangibile di quei fattori intimi, che costituiscono la vita criminale, e che ne mostrano le relazioni con la vita sociale, si avrebbe un insieme di documenti di quotidiano e palpitante interesse e di continuo utile; costituendosi un quadro di progresso in cui le figure di sfondo e le figure di proscenio mostrerebbero le differenze che la scienza induce nel trattamento della delinquenza e che l'applicazione illuminata delle nozioni scientifiche apporta nelle funzioni di difesa sociale»* (POLIDORI, 1913: 169-170). La materia prima per gli studi di antropologia criminale e di medicina legale era già stata fornita dal Codice Zanardelli, che aveva previsto la possibilità di prelevare, da parte delle cattedre universitarie ai fini della ricerca scientifica, parti anatomiche dei detenuti deceduti in carcere. L'auspicio, ora, era quello di organizzare questi studi e di procedere alla raccolta di materiale proveniente dalle carceri, non solo reperti anatomici, ma documenti di varia natura, testimonianze della vita carceraria per un progetto con finalità scientifiche o didattiche, lamentando l'eccessiva disponibilità mostrata dalla direzione generale delle carceri nella concessione di materiali utili a questo scopo, *«ma necessariamente la utilizzazione dovette essere fatta con polarizzazione verso certe finalità scientifiche o didattiche speciali e senza quella unità complessa e quella coordinazione dei fattori tutti che la direzione generale delle carceri e dei riformatori può sola realizzare»* (POLIDORI, 1913: 171). La critica, quindi, viene rivolta alla mancata azione, fino ad allora, dell'amministrazione carceraria che aveva lasciato ad altri la possibilità di raccogliere i materiali di provenienza carceraria. Naturalmente il riferimento è diretto al museo lombrosiano di Torino.

A tale scopo viene proposto, quindi, un primo progetto di Museo Criminale dell'Amministrazione Carceraria (grosso modo si delineano già i contenuti del museo criminale che sarà realizzato a Roma nel 1931) che articola i materiali nelle seguenti sezioni:

- 1 – *Documenti sui sistemi penitenziari;*
- 2 – *Documenti di penologia comparata;*
- 3 – *Documenti di statistica criminologica e penologica;*
- 4 – *Documenti sulle relazioni tra criminalità e fenomeni bio-sociali e fisici;*
- 5 – *Documenti di antropologia e psicologia criminale;*
- 6 – *Documenti della vita carceraria;*
- 7 – *Edilizia penitenziaria;*
- 8 – *Igiene carceraria;*
- 9 – *Lavoro carcerario;*
- 10 – *Documenti sulle istituzioni penologiche speciali (Manicomio, Colonie ecc.);*
- 11 – *Istituti di prevenzione del delitto;*
- 12 – *Istituti di riabilitazione;*
- 13 – *Raccolte bibliografiche e di legislazione (POLIDORI, 1913: 171).*

Già a partire dal secolo scorso e nei primi anni del Novecento, il direttore generale delle carceri Alessandro Doria, aveva studiato l'idea di realizzare il primo museo criminale penologico italiano (9) «*in cui l'amministrazione carceraria, utilizzando il magnifico materiale che si nasconde e si perde nelle ignote intimità delle prigioni, avrebbe potuto offrire agli studiosi una fonte di osservazione e di produzione scientifica*

(9) La notizia di dare avvio al progetto di istituire il museo criminale dell'amministrazione carceraria venne data sulla *Rivista di discipline carcerarie* nel 1897, nella sezione *Varietà*: «*Museo criminale. - Nel fabbricato delle antiche Carceri nuove, oltre al deposito centrale dei detenuti e all'ufficio di identificazione, verrà istituito il Museo criminale e la Scuola di discipline carcerarie, essendo intenzione della Direzione generale delle carceri di far precedere un corso di letture agli esami che saranno indetti per la prima e la seconda categoria*».

ed all'opinione pubblica una sorgente di cultura e di orientazione su questioni molto ignorate e spesso esaminate con criteri capricciosi o con pregiudizi» (POLIDORI, 1913: 169).

L'idea di un museo criminale, celebrazione della ricerca, della pratica penitenziaria e dei risultati ottenuti è ormai acquisita. Il museo criminale, sintetica rappresentazione del mondo criminale ed espressione della certezza che è stata individuata la causa della delinquenza e i rimedi ad essa, sta per diventare realtà sotto l'egida dell'Amministrazione Penitenziaria.

6. – *I musei di polizia scientifica di Lione e Berlino*

Il prof. Marcello Finzi negli anni Venti visita due musei di polizia scientifica con sede a Lione ed a Berlino, il primo istituito da Edmond Locard, direttore del laboratorio di polizia tecnica, ubicato presso il laboratorio di polizia scientifica, nel Palazzo di Giustizia; il secondo allestito in una sala della Questura di Berlino. L'autore esprime la sua ammirazione di fronte alle testimonianze della tecnica, allora innovativa, per rilevare le impronte di piedi, mani, volti attraverso l'uso di sostanze diverse, come il gesso, la cera, il solfato di borio, l'ossido di zinco, «o anche sesquiossido di ferro impuro, sotto la forma commerciale d'ocra gialla» (FINZI, 1925a), sostanza quest'ultima, «miracolosa per rilevare impronte ma usato anche nei gabinetti di certe dame eleganti che se ne impiastricciano sconciamente la faccia per sembrare tante *brasileiras*» (FINZI, 1925a). I corpi di reato esposti nei due musei sono relativi a furti, omicidi, falsi, truffe e sono classificati secondo una logica che esprime la concezione del crimine tipica di quegli anni. Da un lato il delitto e le sue modalità di esecuzione, che rispecchiano la personalità stessa del colpevole, quasi sempre proveniente da un contesto sociale caratterizzato dalla povertà. Girando tra i reperti esposti nella questura di Berlino, una reazione di disgusto assale il cronista che osserva un armadio contenente «*la trista documentazione dei pervertimenti sessuali*» (FINZI, 1925b), che nasconde agli occhi dei visitatori «*vergogne, colpe e delitti dell'amore*» (FINZI, 1925b), ma,

aggiunge l'autore «*più semplicemente si potrebbe definire archivio pornografico*» (FINZI, 1925b). In questa stessa sala Finzi osserva fazzoletti di feticisti, protesi riproducenti organi sessuali «*ingegnosamente poggiati per mezzo dei quali uomini poterono apparire donne e per contro delle donne poterono compiere atti da maschio*» (FINZI, 1925b: 4) che fanno prorompere lo studioso in un'esclamazione indignata: «*Qui precipitiamo veramente negli abissi e nelle ignominie della vita sessuale. Dal campo della delinquenza siamo penetrati in quello della involuzione. Il criminalista si ritrae e dà il posto al freniatra*» (FINZI, 1925b). Tali musei raccolgono ed espongono la testimonianza di una realtà leggibile con l'occhio del criminalista, che non guarda alle cause del delitto, ma alle modalità con cui esso si esplica; nel contempo, però, il tecnico non può trattenersi dal condannare comportamenti che, seppure non è possibile configurare come delitti veri e propri, "offendono" la pubblica morale.

Al museo di Lione il visitatore vive un momento di intensa commozione nel vedere il ritratto di Sante Caserio, l'anarchico italiano che uccise il presidente della Repubblica francese Sadi Carnot: «*Delitto stolto e atroce*», sospira Finzi, a causa del quale l'Italia fu chiamata «*a rispondere della colpa di un suo figlio traviato!*» (FINZI, 1925a). Un triste ricordo della sua infanzia dal quale, però, viene distolto guardando un altro ritratto, indicatogli da Locard: «*Ecco l'immortale Lombroso!*». Finzi si rincuora davanti all'immagine «*nota e cara del pensatore geniale, a cui si inchinano anche coloro che non in tutto lo seguono, e penso che, non solo nel nome della scienza, ma anche in quello della patria, sono da bandire questi grandi uomini che propagano nel mondo la fama e la gloria del nome italiano*» (FINZI, 1925a).

7. – 1931: Fondazione del museo criminale di Roma

Ormai le raccolte di reperti non solo organici, ma più in generale attinenti il mondo carcerario, come la raccolta delle Mantellate e delle Carceri Nuove, conservate entrambe a

Roma, invogliavano sempre più i vertici dell'Amministrazione delle carceri a unificare tutto questo materiale in un'unica sede e a dare un assetto definitivo all'antico progetto di un museo criminale, ora che il museo di Torino non rappresentava più un temibile concorrente. La circolare emanata il 28 luglio 1924, n. 2101, dispose che le armi confiscate nei procedimenti penali, che avessero pregio di antichità, artistico o storico, non venissero poste in vendita, bensì inviate a musei, gabinetti scientifici e scuole. Il vecchio progetto del direttore generale Doria di realizzare il museo criminale dell'Amministrazione Penitenziaria venne realizzato circa due decenni dopo per volontà del ministro Guardasigilli Alfredo Rocco, che istituì il Museo Criminale con la circolare del 26 giugno 1930: *«A cura della Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e di Pena viene ordinato in Roma un Museo Criminale per raccogliere e per tenere a disposizione degli studiosi gli oggetti di maggior rilievo che attengono, anche indirettamente, alla criminalità»*. La circolare stabiliva che le raccolte delle Mantellate e quelle di minore importanza conservate presso altri Uffici sarebbero dovute essere convogliate presso il nuovo Museo Criminale, mentre l'art. 615 del Codice di Procedura Penale riprendeva la disposizione contenuta nella circolare del 1924 sull'invio presso il Museo Criminale di corpi di reato di interesse storico-scientifico.

Il museo si componeva di parti distinte, articolate al loro interno in diverse sezioni: *«La prima parte si suddivide in sezioni corrispondenti alle grandi categorie dei delitti. La seconda parte si riferisce all'attività statale che va dai sistemi di indagine della polizia alla ricerca delle prove in sede giudiziaria. La terza parte raccoglie tutto quanto interessa l'esecuzione penale, sotto due punti di vista e perciò in due sezioni distinte, l'una riguardante l'azione dello Stato nel periodo dell'esecuzione penale, l'altra attinente agli effetti dell'esecuzione sulle persone dei condannati»* (10). Con le due circolari

(10) Circ. 25 gennaio 1932, X, n. 272 inviata ai Direttori degli Stabilimenti di Prevenzione e di Pena del Regno.

emanate nel gennaio e nel dicembre 1932, indirizzate rispettivamente ai direttori degli stabilimenti di prevenzione e pena ed ai Procuratori Generali del Re presso le Corti di Appello del Regno, la Direzione Generale per gli istituti di prevenzione e pena impartiva disposizioni in merito all'invio, da parte dei primi, presso il Museo Criminale di strumenti di tortura o di morte già in uso in epoche passate, atti di valore storico e «oggetti attinenti all'esecuzione penale che le SS.LL. ritengono di particolare interesse, o perché sono il risultato della malizia dei detenuti, o perché attengono all'opera di emenda che si svolge negli stabilimenti di prevenzione e di pena o, infine, perché costituiscono manifestazioni tipiche o singolari dello stato di detenzione» (*Ibid.*). Ai Procuratori Generali, cui era stata già diretta la circolare 9 dicembre 1931, n. 264 che richiamava l'art. 625 del Codice di Procedura Penale e l'art. 39 delle disposizioni d'attuazione dello stesso Codice, ordinava d'informare il Ministero della confisca di cose che per il loro interesse storico, scientifico, artistico e tecnico meritassero di essere conservate al museo. Era chiesto di segnalare anche atti relativi a interrogatori, confronti, ispezioni, perizie, verbali d'udienza, sentenze ed altro che rivestissero un'importanza eccezionale per lo studio dei casi giudiziari.

La vecchia prigione seicentesca delle Carceri Nuove di via Giulia, fatta costruire da Papa Innocenzo X, e che rappresentò il fiore all'occhiello della politica penitenziaria dello Stato Pontificio, venne scelta come cornice ove collocare i reperti che testimoniassero (secondo le «ispirate» parole pronunciate dall'allora direttore generale Novelli, nel giorno dell'inaugurazione avvenuta il 19 novembre 1931, alla presenza delle alte cariche dello Stato) «in ogni fase la battaglia che l'umanità, in ogni tempo, pur sotto forme diverse, ha sostenuto contro la delinquenza, coglierne i caratteri particolari a ciascuna epoca e a ciascun paese, e comparare i vari sistemi per fornire materiale di studio e di proposte nei nostri ordinamenti» (VOZZI, 1943). Il museo s'articolava in varie sezioni: sezione del delitto (con reperti relativi a diverse tipologie di reati, dal falso all'omicidio) — attività statale contro i delinquenti (con la rappresentazione delle tecniche investigative) — esecuzione delle pene e delle

misure di sicurezza (oggetti provenienti dalle carceri definiti in maniera suggestiva "malizie carcerarie", ovvero sotterfugi inventati dai detenuti per occultare armi, per evadere, per compiere atti d'autolesionismo) e infine una sezione storica contenente bandi ed editti, strumenti di tortura e d'esecuzione capitale. Tale classificazione rimarrà sostanzialmente inalterata anche dopo il trasferimento del Museo («*Criminologico*» e non più «*Criminale*») nell'attiguo palazzo di Via del Gonfalone avvenuto nel 1975.

8. – *Il Museo Criminologico dal 1931 al 1975: criteri espositivi*

Una siffatta classificazione, realizzata per un museo «criminale» che, per definizione, suscita curiosità anche in coloro che non sono soliti frequentare musei, finì per caratterizzare, negli anni successivi, il Museo Criminologico come un contenitore di reperti più o meno macabri, raccapriccianti o cruenti. Gli oggetti erano esposti in relazione al dato specifico, offerti allo sguardo del visitatore incuriosito o turbato, ma privato della possibilità di riannodare il filo della storia che lega il reperto non solo al fatto, ma anche al contesto storico, culturale, sociale e ideologico che esso pure rappresenta. Una successione di oggetti cui non corrispondeva una successione diacronica degli eventi. Tache di vetro esponevano i loro contenuti e sembravano voler dire all'ignaro visitatore che s'aggirava nei lugubri corridoi del museo (che un tempo aveva ospitato uomini meno fortunati): «Questa è la realtà del crimine, ma esso è distante, perché appartiene a un mondo reso inoffensivo dai pesanti vetri che fanno da filtro fra te, visitatore, e il male rappresentato dal delitto». Proseguendo il viaggio nel crimine il visitatore si trovava di fronte all'opera intelligente degli organismi incaricati di condurre le attività d'identificazione e d'indagine volte a scoprire il colpevole, attraverso le tecniche della dattiloscopia e della fotografia segnaletica. Ed ecco apparire foto di nasi, di bocche, di orecchie, e poi reperti anatomici come crani, cervelli e foto di anomalie fisiche, legate soprattutto alla sfera della sessualità.

Volti e corpi spaventosi e rassicuranti al tempo stesso, perché tanto anormali da apparire inverosimili e confinati in un mondo distante.

Seguiva poi la sezione che più delle altre sembrava testimoniare un'epoca tanto lontana da perdersi nella notte dei tempi. Strumenti di supplizio quali la *Vergine di Norimberga*, la sedia di tortura ungherese, il collare con aculei, diversi modellini in scala raffiguranti vari supplizi, dallo squartamento con i cavalli al torchio per lo schiacciamento delle ossa, al cavalletto detto la *Culla di Giuda*. E poi macchine di morte come la forca e la ghigliottina e, infine, lo scheletro di un soldato esposto in gabbia: strumenti erroneamente classificati come strumenti d'epoca medievale.

Assente, infatti, era ogni riferimento al perdurare d'atroci supplizi nella civile Europa del XIX secolo. Un esempio, infatti, è offerto proprio dalla *Gabbia di Milazzo*, così denominata perché trovata a Milazzo nel 1928 da detenuti che eseguivano lavori di scavo intorno al carcere. Dentro vi era rinchiuso lo scheletro di un soldato dell'esercito inglese che nel 1806 aveva partecipato agli scontri della battaglia di Maida contro le truppe francesi. Andrew Leonard, di 25 anni, questo era il nome dello sventurato, aveva disertato e, catturato, era stato condannato a morte dall'esercito della civilissima Inghilterra ed esposto in gabbia come esempio per i commilitoni.

I criteri espositivi che ordinavano il Museo Criminale del 1931, e che furono ripresi nell'allestimento del 1975, rispecchiano i principi museologici che ancora oggi, in molti casi, informano molti musei. La successione delle sale tematiche non erano collegate con i contenuti degli spazi che precedevano e che seguivano. I reperti, corredati da didascalie scarse, spesso scritte adoperando un linguaggio tecnico e specialistico, fornivano vaghe indicazioni e totalmente assente era la cornice storica e culturale che contestualizza l'oggetto e consente all'oggetto stesso di "dialogare" con il visitatore, "conducendo" contemporaneamente il visitatore in un percorso organizzato dove a uno spazio geometrico corrisponde uno spazio di idee. In assenza di questi elementi le sale si configuravano come segmenti di una retta impossibilitata a ricomporsi.

Con la ristrutturazione e il trasferimento del museo dalle Carceri Nuove al Palazzo del Gonfalone (11) situato nell'attiguo e omonimo vicolo, passaggio avvenuto nel 1975 (12), dal punto di vista allestitivo si mantenne l'ordine della suddivisione dei reperti per corpi di reato, strumenti di tortura e d'esecuzione capitale, indagini di polizia scientifica, anche se diversi accorgimenti vennero adottati in relazione alle tecniche espositive (ad esempio furono adottate nuove teche di vetro illuminate da luci al neon. I reperti furono distribuiti sui tre piani dell'edificio, lungo i corridoi che erano stati recuperati abbattendo le pareti interne che un tempo dividevano i cubicoli dell'ex prigione.

La difficile situazione di ordine pubblico, legata al pericolo del terrorismo, indusse l'Amministrazione Penitenziaria a limitare l'accesso del pubblico al museo, consentendo le visite, previa autorizzazione della direzione, a docenti, cultori della materia, appartenenti alle forze armate e di polizia, laureandi, ecc. Veniva a mancare, quindi, l'elemento principale che rende fruibile un museo e realizza la finalità didattica di esso, ossia il rapporto con il pubblico.

Sotto il profilo dell'accrescimento dei reperti gli uffici giudiziari continuarono a inviare corpi di reato confiscati, ma, a differenza che in passato, quando i reperti inviati al museo erano in prevalenza armi relativi a famosi omicidi o casi che avevano particolarmente colpito l'opinione pubblica (basti pensare agli attrezzi utilizzati da Leonarda Cianciulli detta la saponificatrice, le pistole che avevano armato la mano della contessa Pia Bellentani o il maestro di musica Arnaldo Graziosi), dalla fine degli anni Settanta arriva dagli uffici giudiziari una rilevante quantità di falsi di opere d'arte, reperti archeologici e oggetti in generale di provenienza furtiva, ricettazione o contrabbando. L'esiguità degli spazi espositivi, però,

(11) L'edificio del Gonfalone era stato edificato nel 1827 per volere di papa Leone XII, che lo aveva destinato a prigione minorile (vedi in proposito Carlo Luigi Morichini: *Gli istituti di Carità in Roma*, 1870).

(12) Il Museo Criminologico venne smobilitato nel 1968 per destinare i locali delle Carceri Nuove ad altro uso e i reperti depositati nel magazzino del carcere giudiziario «Regina Coeli», dove restarono fino al 1975.

non consentiva una corretta sistemazione dei reperti che finivano per ammassarsi nelle vetrine e nei depositi.

Il Museo Criminologico, quindi, dopò aver ricevuto in passato i contributi d'importanti studiosi delle materie penali e criminologiche, finiva sempre più per assumere l'aspetto di un confuso contenitore di oggetti disposti a caso e impolverati, un luogo, in ogni caso, che continuava a mantenere un suo fascino su quella ristretta cerchia di visitatori ammessi.

9. – *La ristrutturazione del Museo Criminologico del 1994*

L'Amministrazione Penitenziaria, consapevole dell'importante patrimonio che giaceva nei locali di via del Gonfalone, non aveva abbandonato il progetto di ristrutturare il Museo Criminologico secondo principi museografici moderni, attuando un percorso storico e critico che lo valorizzasse come strumento culturale, consentendo di aprire la struttura al pubblico, eliminando i limiti di accesso. I lavori di ristrutturazione iniziarono alla fine del 1991 e furono completati nel gennaio del 1994, nel mese successivo il museo è riaperto al pubblico.

Abbiamo visto che il fine principale conseguito con l'istituzione dei musei pubblici è consistito nella possibilità d'allargare il campo dei fruitori dell'opere in essi conservati, rispetto ad un passato in cui l'arte (ma non solo, vedi anche i musei scientifici) era appannaggio di collezionisti privati. Ma oggi ciò non è più sufficiente. Ed è proprio partendo da una moderna concezione di didattica museale il nuovo progetto allestitivo ha sostituito il vecchio sistema di sale tematiche con un percorso cronologico che, utilizzando la struttura architettonica dell'edificio che ospita il museo, ha consentito di organizzare un itinerario storico suddiviso in tre periodi, ognuno dei quali corrisponde a una sezione. Ogni sezione è stata ripartita in frammenti o unità espositive di base che, a loro volta, presentano al loro interno ulteriori suddivisioni per vetrine.

La prima sezione, intitolata *Delle Pene e Dei Delitti* può genericamente qualificarsi come *periodo delle origini*. La simbolica inversione del titolo della celebre opera di Cesare

Beccaria *Dei delitti e delle pene* è stata scelta per indicare la sproporzione — presso la gran maggioranza degli ordinamenti legislativi penali e anche moderni — tra tipi di reati e modalità punitive. Strumenti di tortura (in parte autentici e in parte riprodotti) testimoniano la crudeltà delle pratiche punitive, che trasformavano il corpo del suppliziato in “merce-dolore”. Per l’allestimento di questa sezione i curatori hanno fatto riferimento, anche nella scelta della denominazione delle singole sale, oltre che per i contenuti della sezione, al libro *Sorvegliare e punire* di Michel Foucault, in cui l’autore ricostruisce il funzionamento della giustizia e l’attività punitiva dello stato dell’*Ancien Régime*. Una giustizia spettacolare e cruenta, incentrata sul supplizio del condannato, ma che restava segreta per tutta la durata dell’inchiesta, nella ricerca delle prove e persino nella formulazione dell’accusa contestata all’inquisito, il quale, non conoscendo i motivi del suo arresto, non aveva alcuna possibilità di difendersi. A fondamento di questa giustizia sommaria opera la brutalità di un “codice del dolore”, che riduce il corpo del suppliziato ad un teatro della crudeltà su cui è rappresentata la forza e il potere del sovrano. Tra il sovrano e il popolo altri due protagonisti: il boia, che esegue materialmente la condanna, e il popolo, che partecipa simbolicamente all’esecuzione e che protesta se il colpo mortale non è inferto con fermezza e determinazione. I supplizi che precedono l’esecuzione, il corteo che accompagna la vittima sul luogo dell’“espiazione” e l’esecuzione stessa costituiscono un interminabile cerimoniale di morte, che può durare anche più di un giorno. Più dura il supplizio, maggiore è l’affermazione del potere. La moltitudine che assiste all’esecuzione capitale trasforma la condanna, inflitta nel nome del diritto, e quindi astratta nella sua formulazione, in un atto concreto. Tra i reperti esposti in questa prima sezione si segnalano alcune gogne, il banco di fustigazione, asce per decapitazione (tra cui la spada che decapitò Beatrice Cenci nel 1599), la riproduzione della “vergine di Norimberga”, un collare foderato di aculei, la spada del carnefice di Roma.

Un’ampia raccolta di materiale iconografico, distribuito nelle varie sale, è diretta ad individuare, nel limite delle fonti disponi-

bili, l'intera gamma dei "supplizi" (intesi come pena capitale) e dei "tormenti" (intesi come pratiche di tortura), conosciuti o meno conosciuti, adottati sia dalle civiltà classiche e orientali, sia in epoca medievale e rinascimentale, fino alla fine del XVIII secolo. In questa prima sezione sono esposti altresì alcuni modelli di supplizio, alcuni appartenuti a una collezione di cinquanta pezzi, andati distrutti col tempo, costruiti dai detenuti minorenni della casa di correzione del San Michele a Roma, negli anni Trenta (su direttive pedagogiche alquanto discutibili). Altri sono stati fatti riprodurre di recente.

Due sale sono state dedicate allo "specifico femminile", in rapporto al pregiudizio sociale ed a quella particolare ferocia repressiva che, sia l'inquisizione sia larghi settori della giustizia laico-civile, hanno inferto al corpo femminile ogni qualvolta l'immagine della donna ha rappresentato una vera o presunta trasgressione alle morali dominanti (vedi i processi alle streghe), significativi sono lo scheletro della sepolta viva di Poggiocattino (un episodio che presumibilmente accadde nel XVI secolo), la sedia di tortura ricoperta di aculei di ferro, utilizzata nel XVI-XVII secolo nei processi per stregoneria, la "briglia delle comari".

Un'ampia raccolta di catene e mezzi di contenzione è stata esposta in rapporto alla diversa funzione di punire, contenere o trasportare condannati. Lo spazio contenente questo materiale è stato intitolato *Il corpo incatenato*. La prima sezione si conclude con la sala intitolata *Verso i lumi della ragione* dove sono esposte tre ghigliottine italiane (una è quella utilizzata dallo Stato Pontificio fino al 1869), la forca della città di Alba, il manto del famoso boia di Roma Mastro Titta, gli oggetti che l'Arciconfraternita di San Giovanni Decollato utilizzava per il conforto dei condannati a morte ("bussole" per la raccolta delle elemosine, bicchieri di zinco per l'ultimo sorso da offrire al condannato, crocifissi, veste del confortatore). Il percorso della prima sezione si conclude quindi con il periodo che coincide con il trionfo dell'Illuminismo e con la Rivoluzione del 1789 e coincidente, anche, con la "svolta" storico-giuridica in ordine alla concezione della pena e del reato. Che poi tale svolta sia stata reale o parziale, è un problema che resta aperto. La stessa

sala delle ghigliottine, infatti, mostra il permanere di una pratica crudele di esercizio della giustizia, come attesta la "gabbia di Milazzo" di cui abbiamo già parlato. È illusorio, quindi, identificare il 1789 come data limite delle "pene esemplari", giacché esse saranno applicate, in forma più o meno integrale, in Europa ancora per lunghi periodi e, soprattutto, ritroveranno tutto il loro "splendore" nei domini coloniali durante i secoli dell'imperialismo e delle "civilizzazioni" asiatiche, africane, americane ed australiane.

La seconda Sezione reca il titolo *Lo Spirito della Ragione* ed è incentrata sul Positivismo, sugli sviluppi dell'antropologia criminale e della criminalistica, nonché sull'affermazione del Penitenziario e del manicomio criminale. Questo titolo, come per la prima Sezione, contiene una voluta contraddizione: senza ripetere quanto già detto nelle pagine precedenti, il XIX secolo ed i primi decenni del XX sono caratterizzati dalle intricate diatribe fra spiritualismo ed idealismo, da una parte, empirismo e positivismo dall'altra. Tuttavia, già ai primordi delle dottrine positivistiche, il dibattito sulla scienza, sui suoi fini, sui suoi limiti, sui suoi rapporti con la religione e la morale, tende ad assumere connotati fideistici, come abbiamo già precedentemente messo in evidenza. I risultati di questo nuovo paradigma scientifico, basato sull'individuazione del fondamento materiale dello spirito, nel campo della ricerca della causalità criminale produsse un clima di grande ottimismo sulle certezze "salvifiche" delle scienze empiriche.

Il materiale disponibile in questa sezione ha reso possibile dare spazio soltanto ai profili accademici del filone lombrosiano, partendo dalla scoperta della fossetta occipitale (è presente il calco del cranio di Giuseppe Villella, il cranio, il cervello e gli scritti dell'anarchico lucano Giovanni Passanante), per arrivare all'invenzione del manicomio criminale, istituzione totale finalizzata a reprimere e "curare" il criminale-folle. Uno spazio, dedicato agli attentati politici, contiene, tra l'altro, la pistola con cui Gaetano Bresci uccise il re Umberto I e oggetti personali del regicida.

La terza e ultima sezione, intitolata *Il controllo sociale della devianza*, coprì il periodo compreso tra gli anni Trenta e gli

anni Ottanta di questo secolo. In essa i primi spazi del percorso museale riprendono e sviluppano alcune tappe della Sezione precedente, cioè l'evoluzione del Penitenziario, con la presenza di oggetti provenienti dal carcere, una volta definiti "malizie carcerarie". I corpi di reato esposti in questa Sezione sono in relazione a forme tipiche di criminalità moderna, come il furto con scasso, lo spionaggio, la criminalità organizzata (in questa sala sono esposti oggetti appartenuti a Salvatore Giuliano e Gaspare Pisciotta, l'anello di Gennaro Cuocolo, le pistole di Pupetta Maresca), il terrorismo (reperti relativi all'omicidio di Roberto Peci e materiale sequestrato in un covo delle Brigate Rosse), la falsificazione di opere d'arte, il falso nummario e filatelico, il gioco d'azzardo, la criminalità professionale. Un'ampia sala è stata dedicata ai crimini di sangue ed ai fatti di cronaca che provocarono molto scalpore negli anni del secondo Dopo Guerra (in particolare i reperti relativi alla «Saponificatrice» di Correggio, la pistola della contessa Maria Pia Bellentani, le armi della banda Casaroli, gli «strumenti» della rapina di via Osoppo a Milano).

Parallelamente al discorso sull'evoluzione del crimine viene svolta una riflessione sulla storia del carcere in Italia, partendo da eventi di grande conflittualità (rivolta di San Vittore del 1945 e di Alessandria del 1974), per giungere alla Riforma del 1975. Infine, al termine del percorso, una sala è stata lasciata completamente vuota; con ciò si vuole alludere, anche visivamente, agli interrogativi sul futuro del crimine e della pena. Potranno scomparire? O quali forme assumeranno in avvenire?

10. – *Fonti iconografiche, supporto didascalico, percorso "virtuale"*

In tutte le sezioni è stato fatto ampio uso delle fonti iconografiche. La scelta delle immagini da esporre ha posto agli allestitori il problema della selezione di esse. È noto come sia rilevante la scelta delle angolature delle luci, della prospettiva, nella percezione del significato da parte di chi guarda

l'immagine. Questi elementi, accuratamente adottati, producono sicuramente una predisposizione dell'osservatore ad esprimere in maniera istintiva giudizi di valore su ciò che vede. È il caso di fare osservare la differenza che passa tra "la posa" di una prostituta fotografata alla fine dell'800 e nei primi decenni del secolo successivo, attraverso le immagini esposte nella sala dedicata alla donna criminale, nella Seconda sezione. La prostituta è ripresa di fronte, spesso nuda o semi svestita, la luce è fredda, il viso è posto di fronte all'obiettivo. La nudità del corpo sembra voler mettere a nudo anche la natura dell'anima perversa e deviante. Viceversa la "donna angelo", la madre di famiglia, la "fanciulla in fiore" e bene educata, sembrano schernirsi di fronte all'obiettivo. Il corpo, ampiamente coperto, è ripreso a mezzo busto, lo sguardo è basso e il viso è ripreso di sbieco. Una luce soffusa la avvolge in un'aurea di pudico mistero. Lo stesso dicasi per le foto pubblicate sui giornali riguardanti fatti di cronaca del secondo dopoguerra. Emblematici i casi di Rina Fort e delle sorelle Cataldi e della contessa Bellentani. Le prime furono rappresentate, sia fotograficamente sia per il linguaggio usato dalla stampa nella descrizione delle protagoniste durante lo svolgimento dei processi, come i mostri della cronaca nera che, tra l'altro, faceva la prima macabra comparsa sui giornali dopo la censura imposta dal fascismo; la seconda, responsabile dell'omicidio del proprio amante, l'industriale Carlo Sacchi, era descritta utilizzando un tono giustificatorio trasmettendo l'immagine della signora dell'alta borghesia, vittima della sua stessa passione, ma pur sempre "una vera signora".

Una selezione delle immagini, dunque, che è avvenuta sulla base del messaggio simbolico contenuto in esse, di là dal soggetto rappresentato.

Un percorso museale influenza necessariamente la percezione del visitatore, ma egli può sottrarsi ad una ricezione passiva del messaggio se i contenuti sono posti in maniera tale da essere problematizzati. I riferimenti contestuali mettono il fruitore nella condizione di discutere la scelta, proprio perché essa è presente. Laddove l'allestitore opera l'unica scelta della

sequenza “neutra” dei reperti crea una situazione asettica, ma inutile se non dannosa perché annulla ogni problematicità. Ogni sezione contiene ampie didascalie introduttive che illustrano, con riferimenti anche bibliografici, i contenuti delle sale da un punto di vista storico e simbolico.

Il museo reale, per ciò che dicevamo, “impone” in qualche modo il messaggio culturale dell’allestitore: il visitatore rimane pur sempre l’elemento passivo del rapporto che s’instaura tra se e l’oggetto. Per ribaltare il ruolo e rendere maggiormente partecipativo il visitatore al museo criminologico reale è stato affiancato il museo criminologico virtuale. Il visitatore, attraverso la digitazione di personal computer collocati su ogni piano, potrà “entrare” virtualmente nel lavoro svolto dall’allestitore. Potrà scegliersi il percorso alternativo o procedere per “frammenti”, sfuggendo così alla vecchia logica del museo come luogo sacro, immobile e distante.

BIBLIOGRAFIA

- ANTONINI G. (1900), *I precursori di Lombroso*, ed. Bocca, Torino.
- BAIMA BOLLONE P.L. (1992), *Cesare Lombroso, ovvero il principio dell’irresponsabilità*, ed. S.E.I.
- BINNI L. - PINNA G. (1989), *Museo, storia e funzioni di una macchina culturale dal Cinquecento a oggi*, Garzanti.
- FINZI M. (1925a), *Il Museo criminale di Lione*, in *La Nuova Antologia*.
- FINZI M. (1925b), *Il Museo criminale di Berlino*, in *Rivista Penale*, LXXIX, fasc. IV, U.T.E.T., Torino.
- FLORIAN E. (1942), *Museo Criminale*, voce del dizionario di Criminologia, Vallardi, Milano.
- GIACANELLI F. (1975), *Introduzione a La scienza infelice, il museo di antropologia criminale di Cesare Lombroso*, Boringhieri.
- GRANDI D. (1941), *Bonifica Umana*, Ministero di Grazia e Giustizia, Tipografia delle Mantellate, Roma.
- LE CHAT R. (1962) *Le Musée didactique de Police Criminelle*, in *Revue Internationale de Police criminelle*, n. 158.
- LOMBROSO C. (1875), *Sul tatuaggio in ispecie fra i delinquenti*, in *Rivista di discipline carcerarie*, V.
- LOMBROSO C. (1906), *Mon Musée criminel*, in *Illustrazione Italiana*, Milano.

- LOMBROSO G. (1921), *Cesare Lombroso, storia della vita e delle opere*, Bologna.
- LUGLI A. (1992), *Museologia*, Iaca Book.
- MINISTERO DELL'INTERNO, DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA (1910), *La Scuola di Polizia Scientifica - il servizio di segnalamento in Italia 1902-1910*, Tipografia delle Mantellate, Roma.
- MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA, Circolare n. 2253 del 26 giugno 1930, *Invio dei Corpi di reato al Museo Criminale presso il Ministero della giustizia*.
- NARDI E. (1994), *Imparare al museo. Dalla Wunderkammer al museo sineddoche*, in *Cadmo*, II, 4.
- NOVELLI G. (1931) *Discorso pronunciato in occasione dell'inaugurazione del Museo Criminale nella sede delle carceri Nuove il 28 ottobre 1931*, Tipografia delle Mantellate, Roma.
- PIANI G.B. (1874), *Catalogo del Museo Storico-Universale di G. B. Gassner ed esposizione degli Strumenti di Tortura che furono usati dal 1481 al 1838 dai Tribunali dell'Inquisizione ed approvati scientificamente ed ufficialmente*, Tipografia A. B. Zecchini, Livorno.
- POLIDORI C. (1913) *Il museo criminale penologico italiano*, in *Rivista di discipline carcerarie e correttive*, XXXVIII, 1.
- ROMANESE R. (1943), *Museo di Antropologia Criminale (Università di Torino)*, voce del dizionario di Criminologia, Vallardi, Torino.
- VOZZI R. (1931), *Il Museo Criminale di Roma*, in *Rivista di Diritto Penitenziario*, X, 6.
- VOZZI R. (1943) *Il Museo Criminale*, in *Rivista di Diritto Penitenziario*.

RIASSUNTO

Premettendo gli aspetti principali sulle origini dei musei nell'antichità e la qualificazione che essi hanno assunto nel corso del XIX secolo, l'A. svolge un'accurata disamina sul fenomeno delle collezioni di reperti provenienti dal mondo criminale, che nel secolo scorso nascono soprattutto nell'ambito delle università e dei gabinetti di polizia scientifica. L'A. descrive lo sfondo culturale e scientifico che caratterizza il fenomeno dei musei criminali e di medicina legale, che hanno lo scopo di rappresentare i contenuti delle ricerche condotte dalla nuova scienza dell'antropologia criminale. Interessante, ai fini della ricostruzione degli eventi che condussero l'Amministrazione Penitenziaria italiana negli anni Trenta a istituire il Museo Criminale di Roma, sono le vicende del Museo Psichiatrico Criminale fondato da Lombroso a Torino nel 1892 e le accese polemiche che negli anni videro contrapporsi questo Museo e la Direzione Generale delle Carceri nell'accorpamento dei reperti di maggiore significato dal punto di vista scientifico e criminologico. L'A. conclude con l'esposizione del progetto di ristrutturazione che in anni recenti è stato attuato al Museo Criminologico di Roma e i contenuti che lo caratterizzano e lo diversificano rispetto al passato.

RESUME

En faisant précéder les aspects principaux sur les origines des musées pendant l'antiquité et la configuration qu'ils ont revêtu au cours du XIXe siècle, l'Auteur réalise un examen soigné en ce qui concerne le phénomène des collections de pièces venant du monde criminel, qui au siècle passé naissent surtout dans le domaine des Universités et des cabinets de police scientifique.

L'auteur décrit le fond culturel et scientifique qui caractérise le phénomène des musées criminels et de médecine légale, qui ont le but de représenter les contenus des recherches menées de la nouvelle science de l'anthropologie criminelle. Ce sont intéressantes, au but de la reconstruction des événements qui menèrent l'Administration pénitentiaire italienne, pendant les années trente, à instituer le Musée.

Criminel de Rome, les événements du Musée Psychiatrique Criminel fondé par M.r Lombroso à Turin en 1892 et les querelles animées qui, pendant les années suivantes, vécurent s'opposer ce Musée et la Direction Générale des Prisons au but de l'accaparement des pièces les plus importantes du point de vue scientifique et criminologique.

L'Auteur conclue avec l'exposition du projet de restructuration que, pendant les années récentes, a été réalisé chez le Musée Criminologique de Rome et les contenus qui le caractérisent et le diversifient par rapport au passé.

SUMMARY

After a general historic introduction on the origin of museums and on their evolution during the XIX century, the author accurately examines the phenomenon of criminal items collections, which arised in the past century mostly within universities and scientific police laboratories. The author describes the cultural and scientific background underlying the phenomenon of criminal and forensic medicine museums, aimed at displaying the objects of research of criminal anthropology, a new-born science. In the reconstruction of the events which led the Italian Prison Administration to set up the Criminology Museum of Rome in the 1930's, particularly interesting are the vicissitudes of the Psychiatric Criminal Museum founded in 1892 in Turin by Lombroso, and the strong disputes over the most significant items, which opposed the museum and the National Prison Management in the following years. The author concludes with an exposition of the restructuring project carried out in recent years at the Criminology Museum of Rome, illustrating the museum's characteristics and its differences in comparison with the past.

PSICOLOGIA E CONTESTO PENITENZIARIO: UNO SGUARDO STORICO (*)

PATRIZIA PATRIZI (**)

SOMMARIO: Premessa. 1. - Gli antecedenti. — 2. - Il Regolamento del 1891: retribuzione e correzione morale. — 3. Le premesse della rieducazione. — 4. - Il pensiero scientifico e le funzioni applicate. — 5. - I nuovi temi penitenziari.

Premessa

La cornice entro cui si colloca il presente lavoro e la scelta di un taglio storico intendono marcare l'importante passato della Rivista che lo accoglie. La *Rassegna penitenziaria e criminologica*, nata nel 1979, vanta infatti un percorso di dibattito sulle questioni penali e penitenziarie che riconduce virtualmente alla seconda metà del secolo scorso (1865), quando Napoleone Vazio fonda le *Effemeridi Carcerarie*. Seguiranno la *Rivista di Discipline Carcerarie* del Beltrani Scalia e la *Rivista di Diritto Penitenziario*, fondata da Novelli. Nel 1951, la Direzione Generale degli Istituti di Prevenzione e Pena proporrà la *Rassegna di Studi Penitenziari*, integrata, nel 1959, dai *Quaderni di Criminologia Clinica* che, accanto a contributi dottrinali e notiziari scientifici, accoglieranno resoconti di iniziative sperimentali e discussioni di casi clinici provenienti dai Centri di osservazione, in particolare, dall'importante Istituto di Roma-Rebibbia. Nel 1979, la *Rassegna di Studi Penitenziari* e i *Quaderni di Criminologia Clinica* verranno unificati nella Rivista che oggi riprende la pubblicazione.

(*) Il presente lavoro è tratto, con ampliamenti e rivisitazioni, dal volume della stessa autrice *Psicologia giuridica penale. Storia, attualità e prospettive*, Giuffrè, Milano, 1996.

(**) Ricercatore di psicologia sociale - Università degli Studi - Sassari.

Il contributo scientifico, giurisprudenziale e operativo che la Rassegna ha saputo offrire ha spesso accolto la voce psicologica ed è in riferimento a tale tradizione che riteniamo opportuno ricordare alcuni dei passaggi che hanno caratterizzato gli sviluppi della disciplina psicologica nei suoi rapporti con la materia penitenziaria. L'ambito scientifico-disciplinare di riferimento è rappresentato dalla psicologia giuridica, disciplina «di confine», come recentemente è stata definita da De Leo (1995) «che si impegna a connettere la psicologia e la giustizia con i loro problemi» (p. 28) non solo, né in senso principale, per gli obiettivi, storicamente più sviluppati, di garantire efficacia all'amministrazione della giustizia, ma con lo scopo di sollecitare e mantenere attivo il dialogo fra diritto e psicologia sui temi che investono il rapporto uomo-norma-istituzioni, sia nella quotidianità dell'interazione che nelle sue evoluzioni di natura problematica e conflittuale (Quadrio, 1991; De Leo, 1995; Patrizi, 1996). Nell'ormai storica ripartizione disciplinare proposta da Ferri — dapprima nel corso delle sue lezioni di diritto e procedura penale (1910-11), poi nel discorso al Congresso Internazionale di Antropologia Criminale tenutosi a Colonia nel 1911 (1926) — successivamente ripresa e sviluppata in termini di complessità applicativa (Gulotta, 1979, 1987; De Leo, 1995), la psicologia penitenziaria rappresenta una delle branche della psicologia giuridica, accanto alla psicologia criminale — il cui *focus* è lo studio del crimine e delle espressioni delinquenziali —, a quella legale — orientata all'analisi degli aspetti psicologici sottesi alle norme e da esse richiamati — e alla giudiziaria — il cui interesse è rivolto a soggetti, interazioni e dinamiche propri della fase processuale. Nata come psicologia carceraria (Ferri, 1910-11, 1926) o correzionale (Ferri, 1925), tale diramazione della psicologia giuridica verrà in seguito denominata psicologia rieducativa (Gulotta, 1979) a riconoscimento dei nuovi significati concettuali affermati dal settore scientifico e assunti anche normativamente dall'allora recente Ordinamento Penitenziario (legge 354 del 26 luglio 1975). In questa sede si assume la denominazione di psicologia penitenziaria (Patrizi, 1996), sia per marcare le distanze da una concezione, quella rieducativa, entrata oggi fortemente in crisi,

sia per mantenere i confini del suo ambito applicativo rappresentato, appunto, dal contesto penitenziario e dai suoi dintorni. L'*excursus* che segue intende proporsi come lettura delle principali tappe che hanno caratterizzato le applicazioni della psicologia al contesto penitenziario e dei problemi concettuali che ne hanno costruito la fisionomia più recente.

1. – *Gli antecedenti*

Il quadro attuale della psicologia penitenziaria e il suo sviluppo storico rinviano, da una parte, all'evoluzione delle conoscenze acquisite dal settore criminologico, dall'altra, alle definizioni normative che, nel tempo, si sono avvicinate a regolare la fase dell'esecuzione penale. La sua origine, piuttosto recente, conta non più di venti anni (tranne isolate sperimentazioni della fine degli anni Sessanta, infatti, gli psicologi entrano negli istituti penitenziari solo nel '78), ma i nuclei concettuali della sua fondazione riconducono alla seconda metà del secolo scorso quando, agli slanci filantropici che, nel Settecento, avevano tentato di contrastare la crudeltà e gli abbrutimenti delle prigioni, si vennero progressivamente a sostituire criteri di ordine legale e intendimenti scientifici. L'umanità e la legalità delle pene, quali principi irrinunciabili della Scuola Classica, e il recupero sociale del reo, sostenuto dalla Scuola Positiva, possono essere assunti a sfondo storico della materia. Il classicismo giuridico favorirà il percorso verso l'umanizzazione e la giurisdizionalizzazione dell'esecuzione penale a contenimento degli arbitri amministrativi; mentre con il positivismo criminologico verrà recepita l'importanza del metodo scientifico applicato allo studio dell'uomo delinquente e agli strumenti atti alla sua riabilitazione. Il recupero del detenuto, in particolare, consentirà di aprire la scienza delle prigioni e il penitenziario alle scienze ausiliarie del diritto: antropologia criminale, criminologia, psichiatria, biologia e psicologia.

Antesignano di questa apertura è il pensiero di Martino Beltrani Scalia, riassunto nella celebre esortazione a «studiare il delinquente», scritta nella memoria inviata al Congresso di Cincin-

nati del 1870 (Bavaro, 1956; Serra, 1995). In quella stessa sede, venne votato dall'Assemblea Generale un insieme di «Principi di discipline carcerarie», alcuni dei quali costituiscono precursori applicativi di quelle scienze ausiliarie: scopo riabilitativo dell'espiazione penale; riforma dei mezzi adottati dalla pratica penitenziaria a prevenzione della recidiva; progressione delle forme espiative in funzione della condotta; abolizione del silenzio, quale strumento diffuso di disciplina e coercizione, verso sistemi di vita carceraria improntati alla socialità; studio della pazzia e dei suoi rapporti con il delitto; cura degli alienati (Bavaro, 1956).

Molti di tali principi, già presenti all'attenzione dei penitenziaristi italiani, trovarono luogo di divulgazione nella *Rivista di discipline carcerarie*, fondata dallo stesso Beltrani Scalia e nel Congresso Internazionale Penitenziario di Roma del 1885. Quest'ultima occasione segna l'avvio di un nuovo indirizzo che esprime «la filosofia della riforma 'permanente' fondata sul mantenimento dell'assoluto privilegio del carcere all'interno del sistema penale, ma con la continua ricerca della maggiore 'efficienza' e 'scientificità' di esso, sulla base del continuo perfezionamento delle tecniche correzionali e di trattamento, gradualmente e flessibili» (Daga, 1989, p. 17). Sul fronte scientifico si svilupperà lo studio concreto del fenomeno criminale valorizzando gli apporti delle statistiche giudiziarie e i progressi compiuti dalle scienze biologiche e sociali.

A lungo, però, si resterà sul piano del movimento di idee e delle enunciazioni di principio: la pena continuerà ad essere oggetto della pratica amministrativa e le acquisizioni della scienza positiva verranno filtrate da un quotidiano carcerario impostato sul rigore disciplinare. Della scuola Classica sarà privilegiata l'ottica retributiva ricondotta a oppressione, nel diniego pressoché totale del principio di umanità e dei diritti elementari dell'uomo detenuto.

2. – *Il Regolamento del 1891: retribuzione e correzione morale*

Il Regolamento generale per gli stabilimenti carcerari del 1891, di due anni successivo al Codice penale Zanardelli e natu-

rare trasposizione dell'indirizzo retributivo da esso affermato, non apporta cambiamenti di rilievo: il clima repressivo viene anzi esasperato e l'afflizione fatta regola (Solivetti, 1985). Uniche conquiste di quegli anni, l'abolizione della catena al piede per i condannati ai lavori forzati (R.d. 2 agosto 1902, n. 337) e delle punizioni attraverso camicia di forza, ferri, cella oscura (R.d. 14 novembre 1903, n. 484), che vengono sostituite dalla cintura di sicurezza, come strumento a un tempo preventivo e repressivo, nei casi strettamente necessari a contenere violenze dovute a una «momentanea esaltazione mentale» o ad un «deliberato proposito di aperta ribellione» (art. 5 R.d. 14 novembre 1903, n. 484, cit. in Neppi Modona, 1973, p. 1935).

È l'epoca in cui alla Direzione generale delle carceri lo spirito di rinnovamento auspicato dal Beltrani Scalia veniva recepito e sostenuto nei suoi risvolti pratici dal suo successore Alessandro Doria. Il carattere repressivo-disciplinare resta però immutato e ispira le riforme del periodo apparentemente dettate da un senso sia pure minimale di umanità. È lo stesso Doria, nella relazione al decreto n. 484, a denunciare «che l'intento della riforma — scontato un generico fine umanitario e pietistico — non è di mutare il fondamento del sistema disciplinare, ma semplicemente di razionalizzarlo, eliminando alcune infrazioni e punizioni che non avevano dato buona prova e introducendone altre di cui si era avvertita l'esigenza, in modo da snellire la complessa materia e renderla di più facile interpretazione e applicazione» (Neppi Modona, 1973, p. 1935). Le strade percorse dal riformismo giolittiano, d'altronde, venivano segnate sul terreno della strumentalità e, nella questione carceraria, regnava il più completo immobilismo, salvo qualche innovazione utilitaria più che umanitaria, come l'impiego di condannati in lavori di bonifica dei terreni incolti o malsani: l'erario poteva almeno in parte essere compensato dei soldi spesi per il loro mantenimento e la società ne avrebbe tratto vantaggi. Fra le riforme attuate durante la gestione Doria, si ricordano: la separazione amministrativa dei riformatori dalle carceri e l'istituzione delle figure di censore, vice-censore e istitutore, con una nota di interesse in questa sede: nella formazione degli allievi-istitutori vengono inserite *«le nozioni di*

pedagogia applicata all'educazione e i principi elementari di antropologia» (Bavaro, 1956, p. 215). Le finalità della pena si identificano con la correzione morale, come si evince dalla relazione di Zanardelli al Codice del 1889 (1) e da alcuni passi del Regolamento carcerario del 1891 (2).

3. – *Le premesse della rieducazione*

Il 14 luglio 1907 viene emanato il Regolamento per i riformatori governativi (R.d. n. 606), pietra miliare dell'indirizzo rieducativo che, nel minorile, trova il contesto privilegiato di affermazione sull'approccio repressivo-retributivo. Due anni prima era stato fondato a Milano l'Istituto pedagogico forense; nel 1908, una circolare dell'allora Guardasigilli Orlando esorta i giudici a un'attenzione psicologica e sociale nei confronti dei minorenni; nel 1909 viene nominata una Commissione di studio sulla delinquenza minorile, con gli obiettivi di individuare le cause del fenomeno e predisporre un codice speciale. La Commissione era presieduta dal senatore Quarta e composta, fra gli altri, da De Sanctis e Majno (Bavaro, 1956; De Leo, 1981; Solivetti, 1985). Il Progetto Quarta (3) non ebbe seguito per vicende politiche e la circolare Orlando scarsa applicazione, ma i loro intenti permeeranno le successive spinte di riforma. Essi erano indice di una cultura penalistica orientata a

(1) «E tutto ciò si ispira sempre all'alto e vero concetto della legge penale (...) che non ha soltanto ufficio di intimidire e di reprimere, ma eziando di correggere e di educare»; «(...) interessa che la giustizia penale sia più correttiva che coercitiva (...)» (cit. in di Gennaro, Bonomo e Breda, 1980, p. 21).

(2) In particolare l'art. 46 che parla di «riforma morale» e l'art. 67 che, a tale scopo, fa «obbligo precipuo al direttore di mettere ogni studio nel conoscere il carattere morale dei detenuti» (cit. in di Gennaro, Bonomo e Breda, 1980, p. 21).

(3) Fra le riforme in esso contenute: l'unificazione in un solo codice di tutte le normative e i regolamenti riguardanti i minori; l'istituzione di una magistratura territoriale, posta sotto il controllo di un Tribunale supremo, con compiti di vigilanza in materia di tutela, assistenza, protezione, istruzione e correzione; l'istituzione di un corpo speciale di polizia; una procedura penale specifica con dibattimento a porte chiuse e assenza di pubblico ministero; condanne variegate, dall'ammonizione alla detenzione in casa, all'affidamento familiare o presso istituti di beneficenza, infine il riformatorio (De Leo, 1981).

mediare i contrasti di Scuola, introducendo, in un *corpus* di leggi a base retributiva, alcuni dei principali assunti del pensiero positivista: lo studio scientifico dei delinquenti e la loro classificazione; la segregazione a scopo riabilitativo e di difesa sociale; la cura dell'alienato come mezzo di prevenzione speciale e la conseguente indeterminatezza delle misure secondo gli indici di guarigione.

Un reale compromesso verrà realizzato solo con l'eclettismo della Terza Scuola e avrà effetti pratici con il Codice penale del 1930 e il Regolamento per gli istituti di prevenzione e pena del 1931, ma il preludio della sua attuazione si colloca in quei primi anni del Novecento, quando l'ipotesi di leggi speciali per i minori e l'istituzione di manicomi giudiziari sanciscono l'opportunità della segregazione a fini curativi. È questo l'indirizzo che prenderà l'applicazione dei principi positivisti con uno sbilanciamento sul fronte delle ipotesi bio-antropologiche e psichiatriche: i minorenni e gli alienati sono i primi soggetti d'attenzione, posti in un'area periferica della punibilità, in quella «zona delle diversità naturali» governata da criteri di ordine scientifico e, in loro nome, pressoché sganciata dai canoni classici della legalità (De Leo, 1981). La riabilitazione, complemento scientifico del correzionalismo disciplinare, segnerà i percorsi applicativi del trinomio pena-retribuzione-emenda (Pellingra, 1959) e diverrà passaporto agli studi del naturalismo criminologico che, dai minorenni e dai pazzi, si estenderanno fino a fare dell'intera popolazione carceraria un immenso laboratorio di ricerca, dove «chi è osservato si trasformerà ben presto in *cavia*, chi osserva in *scienziato*, il carcere in *osservatorio sociale*» (Pavarini, 1980, p. 20).

Gli sviluppi di questo scenario vedranno momenti di espansione e di riflusso dettati dalle vicende politiche del Paese e dagli orientamenti culturali, ma l'idea della curariabilitazione si manterrà attiva negli anni fino a confluire nella finalità rieducativa della pena affermata dall'art. 27 della Costituzione. I suoi passaggi, all'insegna del recupero morale e sociale, determineranno una gestione carceraria progressivamente improntata agli obiettivi curativi, che includeranno miglioramenti nelle condizioni di vita dei dete-

nuti, ma sanciranno anche quelle logiche di intervento basate sull'ipotesi della diversità naturale. In questa direzione si muovono alcune circolari degli anni 1921-1922, il cui contenuto aderisce apertamente ai dettami della Scuola Positiva: si comincia a guardare ai detenuti come oggetto di cura più che di repressione; gli interventi di contenzione e di coercizione meccanica vengono rivisitati in un'ottica sanitaria; si riesamina la disciplina dei colloqui, della corrispondenza e, in genere, della socialità dei detenuti, nell'obiettivo di una progressiva depurazione dai significati afflittivi ritenuti fattori di inasprimento dell'animo, ostacoli al fluire disciplinato della vita in carcere e alla rieducazione del condannato, quale mezzo privilegiato di difesa sociale. Molte di queste innovazioni verranno assunte dalla riforma del Regolamento carcerario del 19 febbraio 1922 (R.d. n. 393) (Neppi Modona, 1973; Fassone, 1980). Frattanto era stata istituita, su incarico del Ministro della Giustizia, Ludovico Mortara, una «Commissione per la riforma delle leggi penali» che, fra gli altri obiettivi, aveva quello di una sistematizzazione razionale della difesa contro la delinquenza abituale tenendo conto «soprattutto delle condizioni personali dei delinquenti, oltre che della materialità dei fatti delittuosi» (dalla relazione di Mortara, cit. in Gianniti, 1981, p. 81). Le risultanze, presentate nel gennaio 1921, sono quelle note alla storia come Progetto Ferri, dal nome del Presidente della Commissione (Ferri, 1921, 1928). I mezzi indicati per la difesa sociale repressiva si articolano in funzione della prevenzione generale, data dal potere intimidatorio della pena, e di quella speciale o individuale che, accanto all'intimidazione, richiede la cura e la rieducazione del reo. A tale ultimo scopo, connesso all'efficacia delle pene, viene affermata l'esigenza dello studio positivo del delinquente «nella sua costituzione organica e psichica, nonché nel suo ambiente fisico e sociale» (Gianniti, 1981, p. 87).

Il Progetto Ferri non verrà attuato, ma le tesi positiviste saranno mantenute attive nel dibattito scientifico. Il Congresso Internazionale di Criminologia di Roma del 1938, ne sosterrà i corollari penitenziari: studio della personalità del reo; istitu-

zione di centri di osservazione dei detenuti; preparazione anche criminologica del giudice penale; affiancamento di tecnici al giudice di sorveglianza.

L'avvento del fascismo spezza la strada, appena avviata, del riformismo umanitario, mentre recepisce e sviluppa, in forma strumentale, le tesi curative. La politica carceraria viene tacciata di permissivismo e la Direzione generale trasferita dal Ministero dell'Interno a quello di Grazia e Giustizia (R.d. 31 dicembre 1922, n. 1718), al fine di ristabilire i nessi di consequenzialità del carattere punitivo della pena fra momento della comminazione e fase dell'esecuzione (Neppi Modona, 1973). Della scienza positiva vengono accolti gli schematismi più riduttivi e quelle concezioni accondiscendenti o non oppostive agli obiettivi del regime e al clima di restaurazione:

«Di fronte alla teoria dei sostitutivi penali (4), che in questi anni Ferri approfondisce e rilancia, l'indirizzo biologico e clinico è assai utile per prenderne le distanze: il tentativo di spiegare il delitto su basi cliniche, specie quando segue ad una ricerca che tali basi ha individuato nel terreno dei condizionamenti sociali, reca fatalmente con sé il sospetto di un interessato acquietamento della coscienza collettiva: le disfunzioni ormoniche non creano sensi di colpa e soprattutto non impongono modifiche dell'assetto sociale, le carenze neuro-vegetative possono essere curate senza che la terapia vada a toccare il terreno della giustizia sociale» (Fassone, 1980, pp. 51-52).

(4) Si tratta di una teoria elaborata da Ferri già alla fine dell'Ottocento e ispirata al principio della difesa sociale preventiva indiretta. Essa poggia sull'approccio plurifattoriale dell'autore e sulla constatazione che, pur essendo il delitto prodotto di fattori individuali, fisici e sociali, questi ultimi rappresentano la causa più frequente di criminalità. Idonei rimedi di bonifica sociale potrebbero pertanto contrastare il fenomeno, eliminandone le cause all'origine. I provvedimenti proposti riguardano l'ordine economico, politico, scientifico, civile e amministrativo, religioso, familiare, educativo. Qualche esempio: diminuire le tariffe doganali per evitare il contrabbando; impiegare gli indigenti nei lavori delle opere pubbliche a contenimento dei reati contro la proprietà; la libertà di pensiero contro i reati di stampa; diffusione dei mezzi offerti dal progresso scientifico per evitare, ad esempio, il ricorso all'aborto e all'infanticidio; e varie altre ipotesi esposte da Ferri nella sua *Sociologia criminale* (1892) e dettagliatamente riportate da Gianniti (1981). L'idea fonda sull'efficacia della prevenzione sociale e dei connessi provvedimenti «che, oltre a favorire l'evoluzione della società, tendono ad attuare in via indiretta la difesa preventiva contro la criminalità, combattendone specialmente i fattori sociali (è assurdo colpire gli effetti quando non si eliminano le cause)» (Gianniti, 1981, p. 63).

Il Codice penale del 1930 — nella sua costruzione a doppio binario — ratifica il recupero della logica retributiva, iniettandola di finalità curative per le categorie di soggetti «a responsabilità limitata». Il nuovo Regolamento per gli istituti di prevenzione e pena, approvato con R.d. 18 giugno 1931, n. 787 in conformità ai dettami del Codice fascista, riconduce a piena afflittività la qualità della vita penitenziaria con coloriture di stampo moralizzante (5). Progressioni nelle forme di detenzione erano previste in base alla dimostrata elevazione morale del detenuto e le sanzioni disciplinari accuratamente dettagliate a scopo punitivo e intimidatorio. Le istanze rieducative del positivismo vengono accolte in una veste puramente formale e, alla luce del *vigilando redimere*, ridotte alle pratiche dell'istruzione, del lavoro e della religione, dove l'emenda è finalizzata all'assoggettamento.

Gli obiettivi di recupero convergono sui minorenni che continuano a costituire il *focus* della rieducazione, ma anche dell'anormalità psichica e biologica. Nel 1934, con R.d. 1404 (convertito con modifiche nella legge 27 maggio 1935, n. 854), viene istituito il Tribunale per i Minorenni, del cui collegio fa parte, accanto a due giudici togati, anche «un cittadino benemerito dell'assistenza sociale, scelto tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia» (art. 2). Con lo stesso decreto vengono istituiti i Centri di osservazione che «hanno lo scopo precipuo di fare l'esame scientifico del minorenne, stabilirne la vera personalità, e segnalare i mezzi più idonei per assicurarne il recupero alla vita sociale» (art. 8 co. 2). Viene anche affermata l'importanza delle indagini di personalità «rivolte ad accertare i precedenti personali e familiari dell'imputato, sotto l'aspetto fisico, psichico, morale e ambientale (...) quando si tratta di determinare la personalità del minore e le cause della sua irregolare condotta» (art. 11 co. 1-2).

(5) Dalla relazione al Regolamento: «l'Italia (...) ha consacrato nel suo codice penale un sistema dell'esecuzione delle pene detentive (...) che (...) segna altresì la necessità che il regime carcerario serva alla rigenerazione del condannato (...); «a questa finalità di emenda del condannato, che è tra le più nobili aspirazioni della coscienza moderna, sono preordinati i capisaldi della riforma» (cit. in di Gennaro, Bonomo e Breda, 1980, p. 22).

Con la caduta del fascismo e la fine del secondo conflitto mondiale, i temi del penitenziario diventano un fatto secondario agli obiettivi di ricostruzione del Paese e della sua riorganizzazione politica. Restano prevalenti la retribuzione, l'ordine e la disciplina con cui governare una popolazione carceraria prodotto della guerra: masse di sbandati e piccoli delinquenti; criminali del fascismo; vittime del regime. L'idea rieducativa muta nei presupposti: da un lato la sottolineatura etica del diritto proveniente dai giuristi cattolici che incarnano «un'aspettativa generale a livello emotivo e inconscio, fatta di desiderio di rinnovamento e di pace, di volontà di dimenticare le durezze della guerra e di iniziare un'era quasi messianica di fraternità» (Fassone, 1980, p. 70); dall'altra la rifioritura culturale e scientifica che, a reazione dell'appiattimento di regime e nell'obiettivo della ripresa, riattiva la presenza delle scienze sociali e il loro contributo alle questioni del diritto.

Nel 1947, la Costituzione repubblicana sancisce normativamente il principio di umanizzazione delle pene e la loro finalità rieducativa (6). Seguiranno Commissioni parlamentari e comitati di studio con gli obiettivi di rilevare le condizioni di vita carceraria e riformare il regolamento del 1931.

Gli anni Cinquanta sono densi di avvenimenti. Al Congresso Internazionale di Diritto Penale dell'Aja (1950), viene riconosciuta l'importanza dell'esame di personalità per l'individualizzazione del trattamento e la scelta della sanzione più idonea al reinserimento sociale. Il Congresso di Roma del 1953 sostiene la finalità rieducativa della pena e quello di Anversa (1954) l'utilità dell'osservazione scientifica (Fassone, 1980). Nel 1955 vengono approvate, dal Congresso dell'O.N.U. a Ginevra, le Regole Minime per il trattamento dei detenuti, che ribadiscono il significato curativo e rieducativo del trattamento in vista del reinserimento sociale.

Le prime ripercussioni di questo movimento culturale riguardano, ancora una volta, l'ambito minorile. Nel 1956, gli

(6) L'art. 27 co. 2, così recita «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato».

psicologi entrano a far parte del Tribunale per i Minorenni (legge 27 dicembre 1956, n. 1441) e iniziano ad operare negli istituti e servizi dei Centri di Rieducazione. Questi ultimi vengono riordinati e, accanto agli istituti di osservazione, alle case di rieducazione, ai riformatori e alle carceri (ridenominate prigioni-scuola), sono introdotti, ma non tutti poi attivati: gabinetti medico-psico-pedagogici; uffici di servizio sociale, istituti medico-psico-pedagogici; focolari di semilibertà e pensionati giovanili; scuole, laboratori e ricreatori speciali (legge 25 luglio 1956, n. 888). Vengono definiti i loro scopi che consistono nel provvedere «alla rieducazione dei minorenni irregolari per condotta o per carattere, al trattamento ed alla prevenzione della delinquenza minorile» (art. 1 co. 1). Nel 1958, il settore adulti propone un tentativo di riprodurre l'esperienza dei minori, secondo i suggerimenti provenienti da larga parte del settore scientifico e affermati, in particolare, in occasione del Convegno Nazionale di alcune fra le più urgenti riforme della procedura penale, tenutosi a Bellagio-Milano nel 1953 (AA.VV., 1954): presso l'Istituto di Roma-Rebibbia viene aperto il Centro di Osservazione, con finalità di diagnosi e smistamento dei detenuti presso le altre carceri, secondo le esigenze di trattamento evidenziate. Di lì a poco, con un provvedimento della Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena, l'Ufficio del giudice di sorveglianza potrà avvalersi della collaborazione del personale specializzato operativo in tale Centro, per l'accertamento della pericolosità sociale e la conseguente disposizione di misure di sicurezza (Di Tullio, 1961).

4. - *Il pensiero scientifico e le funzioni applicate*

È su questo sfondo storico che si sono costruiti i nuclei originari della psicologia penitenziaria e i suoi primi spazi applicativi definiti dalla finalità rieducativa. Il presupposto della correggibilità del criminale e il fine di un suo reinserimento, non dannoso per la collettività, caratterizza i primi passi di questa branca della psicologia giuridica.

L'ambiente che la vede nascere è quello delle scienze mediche, in una cornice dove l'elevazione morale del detenuto rappresenta la base del trattamento rieducativo e il presupposto del riadattamento sociale. La terapeutica del delinquente viene a configurarsi come funzione istituzionale contigua alla profilassi della criminalità e finalizzata a una più vasta opera di bonifica morale e sociale. Scrive Di Tullio nel 1928:

«Ma ad un certo punto la profilassi del delitto, dovendosi svolgere in adeguate istituzioni, si viene a continuare con quella cosiddetta terapia del delitto che (...) deve basarsi sul cardine fondamentale della bonifica morale del delinquente e svolgersi quindi attraverso la rieducazione razionale dei delinquenti minorenni, la riforma penitenziaria, e l'assistenza materiale e morale ai liberati dalle carceri per il loro riadattamento sociale» (p. 157).

In questa prospettiva, scienze mediche, scienze sociali e concezioni morali concorrono tutte a definire il carattere fisico-psichico del detenuto e stabilirne il grado di permeabilità ai mezzi di correzione. Nascono, negli anni Venti ad opera del Di Tullio, i primi Servizi di Antropologia Penitenziaria (Di Tullio, 1928), con funzioni di prima conoscenza e classificazione dei detenuti nuovi entrati, assistenza e cura dei delinquenti abituali affetti da particolari sindromi psichiatriche, in stato di intossicazione o con turbamenti fisio-psichici di rilievo, osservazione dei simulatori di pazzia, collaborazione con il personale penitenziario nei procedimenti di ordine pedagogico-disciplinare (Di Tullio, 1928). La funzione psicologica è fortemente commistionata, da un lato, a quella medico-psichiatrica per la definizione delle tipologie delinquenziali, dall'altro, a quella pedagogica e morale per la messa a punto dell'intervento correzionale. Anche le attività dichiaratamente psicologiche, come la psicoterapia ad esempio, vengono connotate da contenuti e metodi di ordine medico-psichiatrico, shock-terapia, psicoterapia chirurgica, in una gestione carceraria progressivamente improntata agli obiettivi curativi (Altavilla, 1954), rinviando alle diffuse concezioni di stampo biologico, nell'interpretazione del fenomeno criminale.

La valutazione della personalità e la progressione delle forme di segregazione in base ai risultati dell'azione rieducativa

rappresentano i modi per garantire le finalità dell'emenda fin dal momento dell'applicazione della pena e nel corso della sua esecuzione. Questo orientamento porta a ventilare l'ipotesi della pena indeterminata, attraverso cui rispondere all'esigenza di modulare la risposta punitiva dello Stato sulla base dei progressi effettuati dal condannato durante la detenzione (Di Tullio, 1961; Persico, 1955), affossando, rispetto al fine primario della rieducazione (Nuvolone, 1964), ogni garanzia di ordine legale. Lo studio dei rapporti fra personalità e delitto si configura come argomento nodale del dialogo fra giuristi e rappresentanti delle scienze sociali. In particolare, la conoscenza del «carattere fisico e psichico» del condannato (Novelli, 1933) viene da più parti individuata come fase preliminare a qualsiasi tipo di trattamento che intenda raggiungere l'obiettivo dell'emenda e, come fine ultimo, la terapia della criminalità. Si trattava di conoscere l'individuo, definire la sua sensibilità all'opera rieducativa e, su questa base, stabilire gli sviluppi dell'esecuzione penale. La pena indeterminata, con eventuali modifiche sia nella durata che nella natura (Di Tullio, 1961), la segregazione relativamente indeterminata, con un minimo stabilito in sentenza, accorciabile o prolungabile nel corso dell'esecuzione (Altavilla, 1954) e l'esecuzione penale progressiva, con il passaggio dall'isolamento totale alla liberazione condizionale, attraverso le fasi dell'isolamento notturno e del collocamento in un istituto di riadattamento sociale (Novelli, 1933) rappresentano le ipotesi più acclamate ai fini del trattamento e della prevenzione speciale. Alcune di esse erano state accolte e sancite nel Regolamento del 1931 e l'indeterminatezza della pena era entrata a pieno titolo nel diritto penale attraverso la formula della misura di sicurezza (7).

(7) Il Codice penale del 1930 aveva infatti recepito alcune «pericolose» istanze positiviste e, in particolare, il principio della pericolosità criminale affermato nel Progetto Ferri. Nella valutazione della gravità del reato agli effetti della pena, erano state introdotte le categorie della capacità a delinquere (art. 133) e della pericolosità sociale (art. 203), che nella zona dell'anormalità finivano per includere, accanto agli alienati, i delinquenti abituali e per tendenza (tali norme sono tuttora vigenti). Al giudice viene demandato il compito di desumere non solo dalla qualità e gravità del reato, ma dalla personalità del reo, dal suo carattere, dalla sua condotta e dalle

Infrequenti sono le visioni focalizzate sulla competenza psicologica, salvo poche eccezioni come il pensiero di Agostino Gemelli e il suo impegno, non esclusivo di questo settore, a distinguere i campi di interesse della psicologia da quelli dell'antropologia criminale. Quest'ultima, infatti, dovrebbe occuparsi esclusivamente dei criminali portati al delitto da condizioni morbose, restando di pertinenza della psicologia lo studio della maggior parte dei delitti, quelli cioè messi in atto da individui normali, orientati all'agire criminoso in particolari condizioni psicologiche e situazionali. La dinamica del delitto — come luogo da cui attingere elementi di conoscenza sulla personalità dell'autore e sui motivi del suo agire (Gemelli, 1936, 1948) — rappresenterebbe il mezzo attraverso il quale assolvere ai due principali compiti della psicologia applicata al settore penale, il primo di ordine processuale, il secondo penitenziario:

«Offrire al giudice gli elementi di fatto nell'analisi dell'azione delittuosa e nella determinazione del processo attraverso il quale l'individuo è arrivato al delitto, affinché il giudice possa valutare questa azione delittuosa; fornire poi a chi dirige la casa di pena gli elementi diagnostici perché il delinquente, nel mentre soddisfa il debito della giustizia offesa, possa essere rieducato e restituito alla società in condizioni di poter assolvere i doveri della sua vita, sono i due compiti della moderna psicologia. (...) L'antropologia criminale, spogliata dai pregiudizi filosofici che la inquinavano, può ritornare al compito modesto di studiare quella limitata categoria di delinquenti il delitto dei quali è frutto di una costituzione morbosa, lasciando alle altre discipline, e in primo luogo alla psicologia, lo studio di tutta la grande massa dei delinquenti e la grande parte dei delitti. Per adempiere al quale compito queste scienze, applicando ciascuna i propri metodi, studiano il delinquente e il delitto così come studiano ogni altra categoria di uomini di ogni altro stato e di ogni condizione, senza creare un tipo di uomo che stia a sé: il delinquente» (1936, pp. 148-149).

Di fatto, dagli studi delle discipline applicate all'ambito penitenziario, il delinquente ne è sempre uscito come una categoria del tutto particolare, anche se sono cambiati, nel tempo e

condizioni di vita, la probabilità che egli commetta ulteriori reati. Alla pena si affiancano le misure di sicurezza, determinate solo nel minimo e subordinate, nella durata, al riesame della pericolosità. L'osservatorio di cui parla Pavarini (1980) si estende e gli istituti destinati all'esecuzione delle misure di sicurezza divengono nuova fonte di sperimentazione su cui tarare le ipotesi di correggibilità.

nei diversi luoghi teorici, i parametri della sua diversità: dalla cattiveria alla follia, alle anomalie biologiche, fino alle patologie psichiche e sociali.

Nella seconda metà degli anni Cinquanta che, come abbiamo visto, presenta il ventaglio più articolato di riforme ispirate alle scienze extragiuridiche, il modello teorico prevalente è quello plurifattoriale e le spiegazioni del crimine sono quelle dei determinismi psichiatrico, psicologico, sociologico. Il concetto di emenda tende ad essere abbandonato e la rieducazione si lega progressivamente alla tesi del recupero sociale che si affermerà nel decennio successivo, dominando con accenti alterni il dibattito fino ai nostri giorni.

5. – *I nuovi temi penitenziari*

In questo clima, si succedono, negli anni Sessanta, diversi disegni di legge per il riordino normativo della materia penitenziaria, mai approvati per decadenza delle legislature. Argomenti costanti saranno la flessibilità dell'esecuzione penale in funzione del grado di riadattamento acquisito e la previsione di specialisti per le attività di osservazione e trattamento. Questo lungo e faticoso *iter*, che solo nel 1975 porterà all'approvazione dell'Ordinamento Penitenziario (legge 354), si svolge su uno sfondo culturale che ne accoglierà con scetticismo, e talora con dissenso, la portata innovativa. L'idillio rieducativo era entrato in crisi: della rieducazione iniziava ad essere colto il contrasto con la condizione segregante e con il carattere afflittivo della privazione di libertà. La fiducia nelle istituzioni era crollata e, a cavallo degli anni Settanta, si radicalizza in una contestazione che ne evidenzia lo stilema autoritario e conservatore. Della politica criminale viene messa in luce la qualità selettiva e il potere di marginalizzazione differenziale. La diversità dell'uomo criminale — posta a base dell'azione curativa — non regge al confronto con gli sviluppi teorici, che hanno assunto nella loro consapevolezza concetti quali numero oscuro, processi di etichettamento, costruzione del crimine (Traverso e Verde, 1981; Baratta, 1982; Bandini, Gatti, Marugo e Verde, 1991; De Leo e Patrizi, 1992; Ceretti 1992).

E d'altro canto, la diffidente accoglienza trova ragione in un rinnovamento che — fatta eccezione per l'importante capitolo delle misure alternative alla detenzione — si appalesa talora retorico e di scarsa sostanza. Basti pensare al famigerato art. 90, poi abrogato dalla riforma Gozzini del 1986, che per motivi di ordine e sicurezza, sia pur gravi ed eccezionali e sia pure per un tempo strettamente necessario, dava facoltà al Ministro di Grazia e Giustizia di sospendere, anche totalmente, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla legge, che con quelle esigenze potessero porsi in contrasto. Non è questa la sede per delineare luci e ombre dell'attuale Ordinamento Penitenziario e sulla questione esistono voci più competenti che hanno prodotto una vasta letteratura (Cappelletto e Lombroso, 1976; Bricola, 1977; AA.VV., 1979; Fassone, 1980; Mosconi, 1982; Pavarini, 1983; Fortuna, 1985; Ferrajoli, 1989). Ciò che va qui rilevato è il senso storico della legge nei rapporti con la nostra disciplina e la riflessione sembra potersi sviluppare in due direzioni: la collocazione della psicologia e degli psicologi in ambiente penitenziario; le funzioni specialistiche richiamate dalle nuove previsioni normative.

Riguardo al primo punto, è indubbio che solo con la legge del '75 la psicologia trova legittimazione ai suoi spazi di intervento (8), sullo sfondo di una storia fatta di mediazioni con tutte quelle scienze forti di un'antica presenza in ambito penale e penitenziario, dalla medicina e dalla psichiatria all'antropologia criminale, come disciplina a maggiore competenza nel settore. Prima di quella data, infatti, il sapere e il saper fare psicologico appaiono ausili puramente marginali a una funzione prevalentemente esplicata da altre competenze. Ne sono una prova i Servizi Penitenziari, attivati nelle carceri romane fino dagli anni Venti, per lo più gestiti e organizzati da antropologi criminali. La funzione psicologica, pur attraversando le prestazioni offerte da questi Servizi, sembra connettersi piuttosto all'obiettivo di conoscere la personalità del detenuto, che non

(8) I riferimenti sono, in particolare, all'art. 1 che definisce la finalità trattamentale della pena e all'art. 80 che introduce la presenza di «professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica»

all'esigenza di attivare, in questa direzione, una competenza specifica e specialistica: a fronte di un suo riconoscimento ai fini dell'intervento penitenziario, la psicologia appare sufficientemente silente nelle previsioni di legge e quindi negli spazi applicativi, dove prevalgono rappresentanti del mondo psichiatrico e dell'antropologia criminale. Lo studio dell'uomo detenuto e la predisposizione del suo trattamento vengono così fortemente caratterizzati dalle concezioni più accreditate nell'ambito di quelle discipline, con una priorità delle ipotesi psico-patologiche e costituzionalistiche che avvaloravano l'ideologia correzionale.

Proprio da questa tradizione traggono origine le ambiguità dell'Ordinamento Penitenziario in merito al secondo punto. Ambiguità concettuali e di lessico con cui non solo gli psicologi, ma anche i nuovi specialisti del penitenziario, come gli educatori e gli assistenti sociali, hanno dovuto confrontarsi. Fassone (1980) ne propone una puntuale analisi e quasi mai gli scritti sulla materia ne tralasciano le implicazioni. I compiti delle figure specialistiche vengono solo abbozzati e le frequenti incursioni dei costrutti extragiuridici non ne consentono una chiara definizione. La categoria del trattamento fa da *trait d'union* fra rieducazione e reinserimento sociale, ma nei suoi nuclei costitutivi ricalca ragionamenti teorici oramai superati, risolvendosi nell'obiettivo di rimuovere le condizioni-causa di criminalità (9). Anche l'articolazione degli elementi trattamentali resta ancorata alle vecchie logiche e la nuova attenzione ai contatti socializzativi con l'esterno, con la famiglia e attraverso le attività culturali, ricreative e sportive, poggia su una base esportata dal Regolamento del '31, con la preminenza assegnata al lavoro, all'istruzione, alla religione.

Non intendiamo, con queste sommarie osservazioni liquidare la validità della legge e l'operazione sarebbe ingenua, non

(9) L'art. 27 del Regolamento di Esecuzione (d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431) così recita, al primo comma «L'osservazione scientifica della personalità è diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto connessi alle eventuali carenze fisiopsichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione».

tenendo conto dei cambiamenti in positivo prodotti sia a livello delle condizioni di vita intramurale, sia per le previsioni deistituzionalizzanti dei permessi e delle misure alternative. L'Ordinamento Penitenziario è infatti espressione di una volontà legislativa di attuare l'obiettivo della risocializzazione e di ridurre la fase custodiale della pena, ma di fatto sembra aver mantenuto, al proprio interno, un'impostazione meccanicistica nella lettura della devianza e un approccio correzionale nella definizione dei parametri di trattamento. Ancora negli anni Ottanta, le riforme di legge introdotte per attenuare le conseguenze della carcerazione — attraverso un'estensione delle misure alternative alla detenzione, già presenti nella legge 354 (legge 10 ottobre 1986, n. 663) e l'introduzione di quelle sostitutive delle pene brevi (legge 24 novembre 1981, n. 689) — stentano a ricondurre nei termini della traduzione operativa le indicazioni offerte dai nuovi paradigmi affermatasi in ambito criminologico e psicologico-giuridico. L'ottica premiale, prevalente nei criteri di concessione delle misure, sembra aver impedito alle funzioni specialistiche un'applicazione adeguata alle esigenze proposte dalla popolazione detenuta e coerente con lo stesso spirito delle riforme, ponendo un paradosso comunicativo che impone agli esperti di valutare, ai detenuti di dimostrare la «scelta» della partecipazione all'opera rieducativa (10).

La conseguenza più evidente è stata la difficile conciliabilità fra un dibattito scientifico sempre più orientato a combattere l'ideologia correzionale e le fatiche sostenute dall'operatività sociale nell'individuare spazi d'autonomia capaci di utilizzare, all'interno dei vincoli normativi, le acquisizioni di quel dibattito.

È a partire da queste premesse che si sono andate costruendo le coordinate del più recente dialogo fra mondo scientifico e operatività interna agli istituti di pena. La rieducazione si è

(10) L'art. 13 «Individualizzazione del trattamento» precisa, all'ultimo comma: «Deve essere favorita la collaborazione dei condannati e degli internati alle attività di osservazione e di trattamento». L'art. 27 «Osservazione della personalità» indica che «(...) ai fini dell'osservazione, si provvede all'acquisizione di dati biologici, psicologici e sociali e alla loro valutazione con riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze e alla sua attuale disponibilità ad usufruire degli interventi del trattamento» (co. 1).

progressivamente ridotta a linguaggio di prassi, a strumento di contatto fra esperti del trattamento e magistratura di sorveglianza; l'uomo detenuto, come oggetto privilegiato dell'attenzione specialistica, ha lasciato spazi, sempre più definiti, alle funzioni e ai processi attivati dai contesti della detenzione. La terapeutica della delinquenza, vecchia illusione correzionale e miraggio della prima professionalità psicologica all'interno delle carceri, è divenuta retaggio storico. L'acquisizione di competenza penitenziaria da parte degli psicologi ne ha rilevato l'improbabilità e il rischio lesivo dei diritti dei detenuti (11). La psicologia penitenziaria ha dilatato il suo interesse fino a comprendere il livello delle regole informali, che insieme alla norma organizzano la vita comunitaria, le interazioni di ruolo e il lavoro d'*équipe*, la gestione pratica degli obiettivi di aiuto e la loro definizione rispetto alle esigenze di controllo. Il carcere è stato ripensato come sistema complesso, come attivatore di comunicazioni e interazioni che si estendono oltre il problema rappresentato dal singolo caso e che la competenza psicologica deve assumere come oggetto di studio (Serra, 1984).

In questa direzione si muovono i contributi degli ultimi anni, con un'attenzione circostanziata su tali coordinate che, da un lato, mirano al superamento dell'approccio rieducativo nell'attività trattamentale, dall'altra tentano di ridefinire, secondo forme più articolate e comprensive delle dimensioni interattive e di contesto, lo stesso ambito applicativo della psicologia penitenziaria. Il nuovo interesse si rivolge alla progettazione operativa, anche con riguardo agli interventi extramurari, all'analisi dei contesti istituzionali e delle loro dinamiche, alle esigenze di qualificazione e di formazione degli operatori.

(11) Se l'obbligo del trattamento può ingenerare dubbi di garantismo o avversi pareri su un possibile carattere negoziale nella progressione dell'*iter* penitenziario, un'eventuale azione psicoterapeutica si presenta come ipotesi ad alti livelli di rischio e di problematicità; il contesto carcere e i vincoli giuridici annullano infatti i suoi principali requisiti: una libera motivazione, la possibilità di scelta, un'adesione non condizionata al *setting*. Appare piuttosto proponibile un intervento che, mantenendosi entro i confini di cambiamento definiti dal vincolo giuridico, si proponga di utilizzarlo in senso strategico, sollecitando le risorse individuali ad assumerne i significati in termini di conseguenze rispetto alla progettualità di vita e con riguardo alle attese del sociale.

Gli ultimi lavori (Serra, 1981, 1984, 1987, 1988; Canepa, 1981, 1982; Fortuna, 1985; Merzagora, 1987; Traverso, 1987; De Leo, 1989a; AA.VV., 1992) denotano ed esemplificano l'impegno di quanti, applicati allo studio e alla ricerca e presenti come clinici nel settore, si interrogano sulle nuove prospettive del trattamento penitenziario e sull'ipotesi, oramai da più parti acclarata, di un lavoro psicologico dove la considerazione delle cornici normative e dei contesti definiti dal diritto non limiti l'autonomia della scienza, rappresentandosi anzi come specifico del suo oggetto di studio. In questo senso, i più recenti contributi sembrano aver indicato alternative concettuali che consentono di assumere il vincolo normativo, considerandolo come fonte di informazioni e come strumento per un intervento che valorizzi le risorse individuali e di contesto, a più livelli, sollecitando l'attuazione dei programmi operativi ad esse più pertinenti.

Lo stato attuale del dibattito denuncia il malcontento nei confronti di una normativa penitenziaria ancora definibile all'interno del binomio punizione-premio (con un'accentuazione del primo termine dettata dalle ultime riforme: legge 12 luglio 1991, n. 203; legge 7 agosto 1992, n. 356; legge 12 agosto 1993, n. 296) e prospetta l'emergere di una nuova operatività volta a favorire l'attivazione del soggetto verso le proprie risorse interne ed esterne, tenuto conto dei confini di azione imposti dalla norma. La letteratura degli ultimi anni rielabora il significato di trattamento come intervento costruito con l'individuo in interazione, sulla base delle esigenze individuate nel corso dell'incontro operativo e non di ipotetiche cause del comportamento delinquenziale. Vengono al contempo avvalorate le ipotesi criminologiche di stampo minimalista (AA.VV., 1985; Ferrajoli, 1989) per una nuova politica giudiziaria che intenda ridurre le occasioni di contatto e di permanenza del soggetto nella giustizia, soprattutto nei casi di occasionalità e scarsa rilevanza dei reati. Molte di queste considerazioni hanno trovato fertile campo di applicazione in ambito minore, producendo risposte normative ai risultati di esperienze e ricerche che hanno dimostrato l'esistenza di rischi strutturali e inevitabili nel rapporto fra soggetto e giustizia formale: primo

fra tutti il possibile rischio di amplificazione delle problematiche su cui la stessa operatività penitenziaria è chiamata a intervenire.

Su un altro piano, la disciplina riconosce, ed assume fra le proprie competenze, tutte quelle dimensioni di contesto che rinviano alla sfera organizzativa dei sistemi istituzionali e che informano l'agire di ruolo componendone la processualità operativa. Il filone che ne emerge, e che negli ultimi anni ha prodotto sempre più frequentemente occasioni di incontro anche con la psicologia del lavoro e delle organizzazioni, è quello della formazione degli operatori. Gli studi focalizzati sull'analisi dei contesti istituzionali hanno evidenziato come l'aumento di complessità nei sistemi della giustizia abbia storicamente spostato il fuoco dell'agire di ruolo dalla specializzazione tecnica verso competenze relazionali articolate, capaci di integrare la specificità delle proprie funzioni nella varietà dei ruoli interagenti (De Leo, 1989b; De Leo e Patrizi, 1989; Mazzei, 1989). Sotto un altro profilo, gli sviluppi normativi e l'emergere di nuove professionalità hanno prodotto culture operative dove l'esigenza della differenziazione anticipa e costruisce l'identità di ruolo. Il sapere e il saper fare tecnico assumono così rilevanza in quanto strumenti attraverso cui strutturare l'intervento, configurandosi, ad altri livelli, come «oggetto di scambio» istituzionale che orienta i climi e le dinamiche del contesto. Ne consegue che ogni operatore debba interrogarsi sulle funzionalità del proprio agire non solo, né principalmente, rispetto all'evoluzione del singolo caso, ma in un'ottica più complessa che comprenda l'organizzazione, i ruoli in essa inseriti, gli altri sistemi di interazione. Si tratta di una competenza sovra-funzionale il cui obiettivo è di produrre una sorta di controllo interno all'azione specialistica, garantendone la capacità di confronto e dialogo con i suoi sistemi di appartenenza e con l'ambiente di riferimento. È in questa prospettiva che la formazione degli operatori si è posta all'attenzione della psicologia giuridica come problema non soltanto di taglio specialistico ma fortemente investito dalle dimensioni psicosociali, configurandosi oggi come un ambito in costante evoluzione che può consentire ai ragionamenti scientifici di

calibrarsi sui problemi operativi, estraendone funzionalità di tipo pragmatico e sollecitazioni sul piano teorico (AA.VV., 1988; AA.VV., 1989; Canepa, Lomi e Marugo, 1990; De Leo e Patrizi, 1995).

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *Atti del Convegno Nazionale di alcune fra le più urgenti riforme della Procedura Penale*, Bellagio 24-25-26 aprile 1953/Milano 28-29-30 novembre 1953, a cura del Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, Giuffrè, Milano, 1954.
- AA.VV., *Il carcere dopo le riforme*, Feltrinelli, Milano, 1979.
- AA.VV., *Il diritto penale minimo, Dei Delitti e delle Pene*, 3, 1985.
- AA.VV., *Esperienze di Giustizia Minorile*, 3, 1988.
- AA.VV., *La formazione e l'aggiornamento del personale penitenziario, Quaderni dell'Ufficio Studi, Ricerche e Documentazione della Direzione Generale degli Istituti di Prevenzione e Pena*, 18, 1989.
- AA.VV., *Giornata di Studio su: Carcere e ruolo degli operatori sociali. Mutamenti normativi, nuove emarginazioni, nuove forme di controllo penale*, Milano, 16 maggio 1992. Relazioni non pubblicate.
- ALTAVILLA E., *Il delinquente e la legge penale*, Morano, Napoli, 1954.
- BANDINI T., GATTI U., MARUGO M.I. e VERDE A., *Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale*, Giuffrè, Milano.
- BARATTA A., *Criminologia critica e critica del diritto penale*, Il Mulino, Bologna, 1982.
- BAVARO V., *Proposte per una riforma carceraria in Italia*, Arti Grafiche Mario Vimercati, Milano, 1956.
- BRICOLA F. (a cura di), *Il carcere «riformato»*, Il Mulino, Bologna, 1977.
- CANEPA G. (a cura di), *Il trattamento penitenziario. Realtà e prospettive, Rassegna di Criminologia*, Collana Monografica di Criminologia e Medicina Legale, 2, 1981.
- CANEPA G. (a cura di), *Le alternative alla detenzione. Problemi e orientamenti, Rassegna di Criminologia*, Collana Monografica di Criminologia e Medicina Legale, 3, 1982.
- CANEPA G., LOMI A. e MARUGO M.I. (a cura di), *La formazione del criminologo*, Cedam, Padova, 1990.
- CAPPELLETTO M. e LOMBROSO A. (a cura di), *Carcere e società*, Marsilio, Venezia, 1976.
- CERETTI A., *L'orizzonte artificiale. Problemi epistemologici della criminologia*, Cedam, Padova, 1992.

- DAGA L., *I sistemi penitenziari*, in F. FERRACUTI (a cura di), *Trattato di criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense*, vol. XI, *Carcere e trattamento*, Giuffrè, Milano, 1989, 1-46.
- DE LEO G., *La giustizia dei minori*, Einaudi, Torino, 1981.
- DE LEO G. (a cura di), *Lo psicologo criminologo. La psicologia clinica nella giustizia penale*, Giuffrè, Milano, 1989a.
- DE LEO G., *Nuovi modelli di interazione fra psicologi, operatori sociali e giustizia penale*, in G. DE LEO (a cura di) *Lo psicologo criminologo. La psicologia clinica nella giustizia penale*, Giuffrè, Milano, 1989b, 251-269.
- DE LEO G., *Oggetto, competenze e funzioni della psicologia giuridica*, in A. QUADRIO e G. DE LEO (a cura di), *Manuale di psicologia giuridica*, LED, Milano, 1995, 17-30.
- DE LEO G. e PATRIZI P., *La formazione psico-sociale in ambito criminologico*, in G. DE LEO (a cura di) *Lo psicologo criminologo. La psicologia clinica nella giustizia penale*, Giuffrè, Milano, 1989.
- DE LEO G. e PATRIZI P., *La spiegazione del crimine. Bilancio critico e nuove prospettive teoriche*, Il Mulino, Bologna.
- DE LEO G. e PATRIZI P. (a cura di), *La formazione psicosociale per gli operatori della giustizia*, Giuffrè, Milano, 1995.
- DI GENNARO G., BONOMO M. e BREDI R., *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Giuffrè, Milano, 1980.
- DI TULLIO B., *La costituzione delinquenziale nella eziologia e terapia del delitto*, Anonima Romana Editoriale, Roma, 1928.
- DI TULLIO B., *Antropologia criminale e redenzione umana*, Centro Internazionale di Redenzione Umana, Roma, 1961.
- FASSONE E., *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, Il Mulino, Bologna, 1980.
- FERRAJOLI L., *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Laterza, Bari, 1989.
- FERRI E., *Sociologia criminale*, Bocca, Torino, 1892.
- FERRI E., *Lezioni di diritto e procedura penale*, stenografate dall'avv. Vittore Bonfigli - Università di Roma - anno 1910-1911, Associazione Universitaria Romana, Roma.
- FERRI E., *Progetto preliminare di Codice penale italiano per i delitti (Libro I) con la Relazione*, Vallardi, Milano, 1921.
- FERRI E., Prefazione a E. ALTAVILLA, *La psicologia giudiziaria*, Utet, Torino, 1925.
- FERRI E., *Psicologia criminale e psicologia giudiziaria* (Discorso al Congresso Internazionale di Antropologia Criminale, Colonia 1911), in E. FERRI, *Studi sulla criminalità*, Utet, Torino, 1926.
- FERRI E., *Principi di diritto criminale*, Utet, Torino, 1928.
- FORTUNA F.S. (a cura di), *Operatori penitenziari e legge di riforma*, Angeli, Milano, 1985.

- GEMELLI A., *Metodi, compiti e limiti della psicologia nello studio e nella prevenzione della delinquenza*, Vita e Pensiero, Milano, 1936.
- GEMELLI A., *La personalità del delinquente nei suoi fondamenti biologici e psicologici*, Giuffrè, Milano, 1948.
- GIANNITI F., *Prospettive criminologiche e processo penale (Seminario Giuridico della Università di Bologna)*, Giuffrè, Milano, 1977, 1981.
- GULOTTA G. (a cura di), *Psicologia giuridica*, Angeli, Milano, 1979.
- GULOTTA G., *Psicologia e processo: lineamenti generali*, in G. GULOTTA (a cura di), *Trattato di psicologia giudiziaria nel sistema penale*, Giuffrè, Milano, 1987, 3-27.
- MAZZEI D., *Intervento psicologico e analisi dei contesti istituzionali*, in G. DE LEO (a cura di) *Lo psicologo criminologo. La psicologia clinica nella giustizia penale*, Giuffrè, Milano, 1989, 137-166.
- MERZAGORA I., *Il colloquio criminologico*, Unicopli, Milano, 1987.
- MOSCONI G.A. (a cura di), *L'altro carcere*, Cleup, Padova, 1982.
- NEPPI MODONA G., *Carcere e società civile*, in *Storia d'Italia*, V, II, Einaudi, Torino, 1973, 1905-1998.
- NOVELLI G., *Primi lineamenti di una teoria della individualizzazione della pena nelle sue tre fasi: legislativa, giudiziale, esecutiva*, in AA.VV., *Studi in onore di Mariano d'Amelio*, vol. II, Roma, 1933, 454-479.
- NUVOLONE P., *L'esecuzione delle pene e la prevenzione della recidiva nelle sue varie forme*, in *Alcuni problemi sui diritti della personalità*, a cura del Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, Giuffrè, Milano, 1964, 163-171.
- PATRIZI P., *Psicologia giuridica penale. Storia attualità e prospettive*, Giuffrè, Milano, 1996.
- PAVARINI M., *Introduzione a ... La criminologia*, Le Monnier, Firenze, 1980.
- PAVARINI M., *L'esecuzione della pena*, in F. BRICOLA (a cura di), *Codice penale. Parte generale*, Utet, Torino, 1983, vol. III, 1083-1229.
- PELLINGRA B., *Relazione sul tema «Umanizzazione della pena»*, in *Atti del VI Convegno Nazionale di Diritto Penale*, Palermo, 29 ottobre-1 novembre, a cura della Sezione di Palermo dell'Associazione Internazionale di Diritto Penale, Arti Grafiche A. Renna, Palermo, 1959, 5-16.
- PERSICO G., *La riforma del sistema penitenziario italiano particolarmente in rapporto alla personalità del condannato*, *La Scuola Positiva*, 1-4, 1955, 629-641.
- QUADRIO A., *Psicologia giuridica e psicologia giudiziaria*, in A. QUADRIO (a cura di), *Psicologia e problemi giuridici*, Giuffrè, Milano, 1991, 1-17.
- SERRA C. (a cura di), *Devianza e difesa sociale*, Angeli, Milano, 1981.
- SERRA C. (a cura di), *L'istituzione penitenziaria come comunicazione: ipotesi, esperienze, prospettive*, Atti del IV Congresso Nazionale del Coordinamento Esperti Istituti di Prevenzione e Pena - Giardini Naxos, Messina, 17 e 18 marzo, 1984, *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, numero speciale, 1984.

- SERRA C. *Obiettivo socializzazione*, Kappa, Roma, 1987.
- SERRA C. (a cura di), *Criminalità, carcere e recupero sociale*, Kappa, Roma, 1988.
- SERRA C., *Lo psicologo nel processo di trattamento penitenziario nel settore adulti*, in A. QUADRIO e G. DE LEO (a cura di), *Manuale di psicologia giuridica*, LED, Milano, 1995, 297-309.
- SOLIVETTI L.M., *Società e risocializzazione: il ruolo degli esperti nelle attività di trattamento rieducativo*, in F.S. FORTUNA (a cura di), *Operatori penitenziari e legge di riforma*, Angeli, Milano, 1985, 225-265.
- TRAVERSO G.B. (a cura di), *Criminologia e psichiatria forense*, Giuffrè, Milano, 1987.
- TRAVERSO G.B. e VERDE A., *Criminologia critica*, Cedam, Padova, 1981.

RIASSUNTO

Il contributo si propone di ripercorrere la storia della presenza psicologica nelle istituzioni della giustizia. Lo sguardo scelto tenta di immergersi nella fisionomia evolutiva del sistema penitenziario dalla fine del secolo scorso ad oggi alla ricerca degli obiettivi e, in relazione ad essi, delle funzioni specialistiche attivate in termini di elaborazioni concettuali e di ruoli agiti. Il profilo che ne emerge è di uno sviluppo complesso, spesso problematico: dalla fase della retribuzione, all'ipotesi rieducativa, fino alle più recenti attenzioni alle risorse di contesto e del singolo che si confronta con le richieste poste dal sociale e dal vincolo giuridico.

RESUME

L'oeuvre se propose de parcourir l'histoire de la présence psychologique dans les institutions de la Justice. Le regard choisi essaye de s'enfoncer dans la physiologie évolutive du système pénitentiaire, de la fin du siècle passé jusqu'à présent à la recherche des objectifs prédominants et, relativement à ces objectifs, des fonctions spécialisées activées en termes d'élaborations conceptuelles et de rôles déroulés.

Le profil qui en émerge est celui d'un développement complexe, souvent problématique : de la phase de la rétribution, à l'hypothèse de rééducation, jusqu'aux plus récentes attentions aux ressources de contexte et de chaque personne qui se confronte avec les demandes posées par le milieu social et par la liaison juridique.

SUMMARY

This contribution is aimed at following the presence of psychology throughout the history of the justice system. The perspective chosen is plunged into the prison system's evolutionary physiognomy, from the end of the last century to present times, seeking for its goals and to the relevant specialist functions that have been created and carried out. The outcoming profile is that of a complex, often problematic development: from the retribution phase, through the re-habilitation hypothesis, to the recent attention to context and individual resources, the latter facing demands from the community and from the judicial tie.

IL LAVORO SOSTITUTIVO
NEL SISTEMA PENALE ITALIANO:
PROFILI GIURIDICI E PROBLEMATICHE APPLICATIVE

ADRIANO MORRONE (*)

Nei nuovi orientamenti di politica criminale il concetto di sanzione punitiva, e cioè di sanzione che colpisce l'autore del reato in un bene diverso che non ha un rapporto diretto con l'inosservanza della norma (1), appare sovente messo in crisi da istanze tendenti ad introdurre nell'ordinamento sanzioni penali o misure alternative alla detenzione che abbiano anche un carattere riparatorio e/o risarcitorio del danno sociale cagionato alla collettività con il compimento del reato.

Ad esempio alcune proposte di legge presentate recentemente in Parlamento mirano ad introdurre una misura alternativa alla detenzione consistente nell'ammissione del condannato ad un «programma di reintegrazione sociale» basato sulla prestazione di attività lavorative di pubblica utilità non retribuite, prestazione che dovrebbe costituire «una sorta di risarcimento morale capace di rappresentare anche simbolicamente una compensazione per il danno sociale prodotto» (2).

Ma il lavoro di pubblica utilità, il *community service* dell'ordinamento britannico, non rappresenta per il sistema penale italiano una novità assoluta.

(*) Educatore coordinatore Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Roma.

(1) T. PADOVANI, *Diritto Penale*, Giuffrè 1995.

(2) FOLENA ed altri: 24 maggio 1996, n. 1206/C, *Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale*; MANCONI e PERRUZZOTTI, 6 agosto 1996, n. 1210/S, *Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale*.

Già, infatti, il codice Zanardelli contemplava la sanzione della «prestazione di un'opera determinata a servizio dello Stato, della Provincia o del Comune». Ai sensi degli artt. 19, comma 5, e 24, comma 2, la sanzione veniva applicata in sede di conversione della detenzione per multa ed ammenda inadempita.

L'istituto, dopo un'esperienza applicativa fallimentare, scomparve dall'ordinamento con l'entrata in vigore del codice penale del 1930, per poi riapparire — circa cinquanta anni dopo — con la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema penale», che ha introdotto la possibilità di convertire la pena pecuniaria insoluta in libertà controllata o in lavoro sostitutivo.

Attualmente il lavoro sostitutivo non costituisce l'unico esempio di *community service* presente nel nostro ordinamento. Infatti il decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 ha introdotto una pena accessoria conseguente a condanne per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi o per delitti di genocidio, consistente nella «prestazione di attività non retribuita a favore della collettività».

I due istituti, pur presentando affinità sotto il profilo contenutistico, risultano profondamente diversi sul piano sistematico-strutturale. Infatti, mentre il lavoro sostitutivo rappresenta una sanzione sussidiaria di pene principali di competenza del magistrato di sorveglianza, l'attività non retribuita *ex lege* 205/93 costituisce una pena accessoria comminata di volta in volta dal giudice di cognizione nelle singole fattispecie di parte speciale.

Limitando l'analisi all'istituto del lavoro sostitutivo nell'ambito del sistema di conversione delle pene pecuniarie introdotto dalla legislazione del 1981, si può anzitutto affermare che la legge 689 rappresenta un significativo passo in avanti nella tutela della libertà personale del cittadino: il meccanismo di conversione delle pene pecuniarie risalente al codice Rocco prevedeva, infatti, la sostituzione della multa e dell'ammenda con la pena detentiva.

Invero, l'apparato predisposto dal codice del 1930, prima di essere sostituito dalla legge 689/81, fu per così dire demolito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 1979, che dichiarò

la illegittimità costituzionale dell'originario testo degli articoli 136 c.p. e 586, quarto comma, del vecchio codice di procedura penale per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione.

La soluzione individuata dalla legge 689/81, ancor prima di costituire il risultato di una scelta politica, rappresenta lo strumento attraverso il quale è stato sanato — mediante l'introduzione di istituti giuridici alternativi alla detenzione — il vuoto legislativo creato dalla citata sentenza della Consulta.

Essa, infatti, seguendo l'orientamento dei giudici costituzionali posto a fondamento della sentenza 131/1979, ha tentato di bilanciare le opposte esigenze attinenti da una parte ai principi di inderogabilità della pena e di colpevolezza del reo; dall'altra ai principi di eguaglianza dei cittadini e del finalismo rieducativo della sanzione penale.

L'inderogabilità della pena comporta che la sanzione pecuniaria irrogata deve essere comunque suscettibile di esecuzione anche in caso di insolvibilità (obiettiva) del condannato: la conversione rappresenta lo strumento idoneo ad assicurare tale esecuzione.

Il principio di colpevolezza implica, invece, che «fra pena originaria e pena convertita si stabilisca un nesso di correlazione funzionale che impedisca di ritenere quell'incremento di afflittività come totalmente avulso dalla responsabilità del condannato» (3).

Eguaglianza significa uguale possibilità di applicazione della sanzione penale prevista dalla legge a carico di tutti gli autori del reato, ma evitando di introdurre una discriminazione determinata unicamente dalle condizioni economiche del condannato; mentre il finalismo rieducativo postula che la sanzione sostitutiva debba, comunque, tendere all'emenda ed al reinserimento sociale del reo.

Guidato dalle «linee di tendenza» indicate dalla Corte Costituzionale in occasione della sentenza del '79, il legislatore del 1981 si è preoccupato di individuare un meccanismo che non facesse pagare con un pesante sacrificio della libertà personale

(3) Corte Costituzionale sentenza 14-21 giugno 1996, n. 206.

la pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità e che nel contempo, pur tenendo conto delle disagiate condizioni economiche del condannato, rendesse ineludibile l'esecuzione della pena anche quando questa fosse di natura pecuniaria, evitando in tal modo la formazione di aree di sostanziale impunità.

Tuttavia, pur condividendo i principi ispiratori della legge 689/81, non si può certo affermare che il meccanismo sostitutivo individuato dalla legge medesima abbia operato un soddisfacente bilanciamento tra il principio di inderogabilità della pena ed i valori costituzionali sanciti dagli articoli 3 e 27, commi 1 e 3, della Carta fondamentale.

Da un attento esame degli articoli 102 e 103 della legge 689/81 ci si rende conto, infatti, di quanto sia più agevole — o, meglio, meno limitata — la conversione della pena pecuniaria insoluta in libertà controllata, misura meramente afflittiva, anzichè in lavoro sostitutivo, «misura che restringe al massimo l'aggravio di pena connesso alla conversione e che nel contempo è in grado di esplicitare una funzione rieducativa» (4).

Ciò si desume in particolare dal limite massimo di pena pecuniaria stabilito dall'art. 102 per la conversione in lavoro sostitutivo — limite venuto meno a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 14/21 giugno 1996, n. 206 — e dal periodo massimo di applicazione della misura previsto dall'art. 103 (sessanta giorni), rispetto a quello, di gran lunga superiore, stabilito dal medesimo articolo per la libertà controllata (un anno e sei mesi per la conversione della multa; nove mesi per la conversione dell'ammenda).

A conferma di quanto finora detto va rilevato che sulla legge 689/81, nel corso dei quindici anni della sua operatività, sono stati sollevati dubbi di legittimità costituzionale che hanno dato luogo, in particolare, alle sentenze 108/1987, 119/1994 e 206/1996, in occasione delle quali i giudici costituzionali hanno costantemente sottolineato la necessità di incentivare l'applicazione della misura del lavoro sostitutivo e di assegnare al più invasivo istituto della libertà controllata «un ruolo sussidiario e

(4) Corte Costituzionale sentenza 21 novembre 1979, n. 131.

non, come oggi accade, prevalente» (5), auspicando anche un intervento normativo in tal senso.

Ciò è ancor più vero se si considera che un meccanismo sostitutivo delle pene pecuniarie insolute nel quale prevale l'istituto della libertà controllata mal si concilia con il principio di colpevolezza sancito dall'art. 27, primo comma, della Costituzione «il cui ambito di applicazione è volto a garantire qualunque vicenda che, anche nella fase esecutiva, determina una sostanziale modificazione nel grado di privazione della libertà personale del condannato» (6).

Infatti la conversione in libertà controllata determina un incremento della compressione della libertà personale del tutto ingiustificato, in quanto non è collegato ad un comportamento colpevole del condannato, ma scaturisce unicamente dallo stato — oggettivo — di insolvibilità.

Proprio sulla base di tali considerazioni la Corte Costituzionale, con la citata sentenza 206/96, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 102, secondo comma, della legge 689/81 nella parte in cui non consente che il lavoro sostitutivo, a richiesta del condannato, sia concesso anche nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire sia superiore ad un milione.

La sentenza della Consulta, pur rappresentando un momento significativo nel processo di valorizzazione del lavoro sostitutivo, sembra non sia riuscita, tuttavia, ad eliminare completamente quelle limitazioni — cui si è fatto riferimento precedentemente — insite nella legge del 1981 e che di fatto pongono l'istituto in questione in «posizione secondaria» rispetto alla misura della libertà controllata.

Se infatti si pone l'attenzione sul combinato disposto degli articoli 102, terzo comma, e 103, secondo comma, si può agevolmente individuare in lire 3.000.000 un ulteriore limite quantitativo per la conversione della pena pecuniaria in lavoro sostitutivo: L. 50.000 per un giorno di lavoro sostitutivo moltiplicato per 60 giorni, durata complessiva della misura stessa.

(5) Corte Costituzionale sentenza 7 aprile 1987, n. 108.

(6) Corte Costituzionale sentenza 14-21 giugno 1996, n. 206.

Una conferma indiretta della presenza di detto limite può ricavarsi dall'orientamento dottrinale antecedente alla sentenza 206/96, il quale — vigente il limite di L. 1.000.000 nel caso di conversione di una sola pena pecuniaria — ha individuato in L. 3.000.000 l'importo massimo per la conversione di più pene pecuniarie concorrenti fra loro (7).

Al contrario, venuto meno il limite previsto dal secondo comma dell'art. 102 della legge 689/81, un recentissimo orientamento della Corte di Cassazione non ha riconosciuto la presenza di un ulteriore limite massimo nella conversione delle pene pecuniarie in lavoro sostitutivo. La Corte infatti, annullando due ordinanze emesse dal magistrato di sorveglianza di Venezia ex art. 660 c.p.p. con le quali erano state convertite direttamente in libertà controllata pene pecuniarie di importo superiore a tre milioni, ha stabilito che a seguito della recente pronuncia della Consulta «dovendosi ora ritenere sempre possibile la conversione in lavoro sostitutivo, anche per pene superiori al predetto limite fissato dalla legge, deve essere offerta al condannato la possibilità di richiedere l'applicazione della suddetta sanzione sostitutiva, in modo che la libertà controllata non sia applicata, come per il passato, automaticamente, ma sia correlata ad una precisa scelta che il condannato insolubile sia stato messo in condizione di effettuare» (8).

Al riguardo, tuttavia, occorre rilevare che dall'analisi delle motivazioni dei due provvedimenti di annullamento, appare che i giudici della Cassazione hanno limitato la propria attenzione esclusivamente al disposto del secondo comma dell'art. 102, omettendo qualsiasi riferimento al combinato degli artt. 102, terzo comma, e 103, secondo comma.

Soffermandosi brevemente sul criterio di ragguaglio tra pena pecuniaria e lavoro sostitutivo si potrebbe affermare che la sentenza 12-23 dicembre 1994, n. 440, con la quale la Corte

(7) C.E. PALIERO, *Il lavoro libero nella prassi sanzionatoria italiana: cronaca di un fallimento annunciato*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale* 1986, I.

(8) Cassazione, Sez. I, sentenze 18 febbraio 1997, n. 1160 e n. 1161.

Costituzionale ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 102, terzo comma, della legge 689/81, nella parte in cui stabilisce che agli effetti della conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato, il ragguglio ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, anzichè settantacinquemila lire, o frazione di settantacinquemila lire, di pena per un giorno di libertà controllata», comporta, come effetto naturale, la necessità di elevare l'attuale criterio di ragguglio per il lavoro sostitutivo fissato in lire cinquantamila.

Tuttavia, se si considera il carattere meno afflittivo del lavoro sostitutivo rispetto alla libertà controllata, ci si rende conto che solamente a seguito della citata sentenza della Consulta, il meccanismo di ragguglio previsto dall'art. 102 della legge 689/81 è stato equilibrato, prevedendo un importo maggiore per la misura sostitutiva più afflittiva.

Sotto il profilo contenutistico il lavoro sostitutivo è definito dall'art. 105 della legge 689/81 come «prestazione di un'attività non retribuita, a favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela dell'ambiente naturale o di incremento del patrimonio forestale».

Tale definizione, in parte mutuata dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772, che ha istituito il servizio civile sostitutivo del servizio militare, non chiarisce però la natura del vincolo che si instaura tra il condannato ed il datore di lavoro.

L'Avvocatura Generale dello Stato, con un parere risalente al lontano 1983, si è espressa per la costituzione di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, regolato dalle norme ordinarie in quanto applicabili, con conseguente obbligo di garantire al lavoratore una posizione assicurativa e previdenziale.

Al contrario, occorre rilevare che è dato acquisito, sul piano di comuni nozioni generali, che l'onerosità costituisce effetto naturale del contratto di lavoro subordinato e, perciò, l'art. 2094 del codice civile, nel definire il prestatore di lavoro subordinato, fa espressamente riferimento alla retribuzione.

Tale requisito appare assente nel lavoro sostitutivo, al quale è peraltro estranea anche la causa del contratto di lavoro subordinato, consistente nello scambio tra retribuzione e prestazione di lavoro: ne consegue che la prestazione lavorativa ex art. 105 della legge 689/81 non è riconducibile ad alcun rapporto di lavoro subordinato.

Il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato non sembra, oltretutto, tener conto del fatto che il rapporto di lavoro subordinato ha natura contrattuale, dal momento che per la sua costituzione è sufficiente l'incontro delle volontà delle parti, mentre il lavoro sostitutivo, in quanto «pena», ha comunque una connotazione afflittiva e trae origine dall'ordinanza di conversione emessa dal magistrato di sorveglianza ex art. 660 c.p.p. e cioè nell'ambito del procedimento di esecuzione penale.

Del resto anche il contenuto del rapporto di lavoro subordinato risulta profondamente diverso dal contenuto della misura sostitutiva.

Il primo, ad esempio, comprende il potere di direzione del datore di lavoro, rispetto al quale il lavoratore si trova in una posizione di soggezione, mentre il secondo è caratterizzato dalle prescrizioni stabilite dal magistrato di sorveglianza.

Lo stesso potere disciplinare del datore di lavoro, elemento sintomatico dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, risulta essere estraneo all'istituto del lavoro sostitutivo. Ed infatti la mancata osservanza delle modalità di esecuzione della misura non comporta l'applicazione di una sanzione disciplinare da parte del datore di lavoro, bensì un nuovo provvedimento giurisdizionale attraverso il quale la misura viene convertita in pena detentiva.

L'assenza di un rapporto di lavoro subordinato e, conseguentemente, del connesso rapporto giuridico previdenziale, nonché la natura compensativa dell'istituto, escludono l'applicabilità al caso specifico delle norme in materia di previdenza ed assistenza del lavoratore, mentre la prestazione di lavoro effettiva implica che al condannato venga comunque assicurata — da parte del datore di lavoro — la tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a garanzia del diritto all'integrità fisica del cittadino sancito dalla Costituzione.

Del resto anche nel caso della pena accessoria *ex lege* 205/93 la disciplina regolamentare prevista dal decreto ministeriale 4 agosto 1994, n. 569, prevede la copertura assicurativa del condannato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, omettendo qualsiasi riferimento alla tutela previdenziale.

Per quanto concerne l'esecuzione della misura sostitutiva, l'art. 107 della legge 689/81 attribuisce al magistrato di sorveglianza la competenza ad ammettere il condannato al lavoro sostitutivo ed a determinare le modalità di esecuzione del medesimo, sentendo — se necessario — il servizio sociale, mentre l'art. 105 prevede solamente in via eventuale la stipula di speciali convenzioni da parte del Ministero di grazia e giustizia con i soggetti datori di lavoro.

Al riguardo il Dicastero di grazia e giustizia si appresta ad emanare una circolare contenente uno schema di convenzione da stipulare con i soggetti datori di lavoro e la delega ai magistrati di sorveglianza prevista dal primo comma dell'art. 105.

In verità già nel 1985 il Ministero aveva diffuso una convenzione-tipo, della quale, nel corso degli anni, si sono perse le tracce.

Sotto il profilo contenutistico il nuovo schema di convenzione differisce solo in parte dal precedente.

Una prima significativa novità riguarda l'obbligo da parte del datore di lavoro — oltre a quello di assicurare i condannati per il rischio di lesioni o infermità contratte a causa o in occasione della prestazione lavorativa svolta, nei casi e nei limiti di cui al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) — di assicurare i prestatori di lavoro per la responsabilità civile verso i terzi, analogamente a quanto sancito dall'art. 2, comma 3, D.M. 4 agosto 1994, n. 569, in tema di pena accessoria *ex art. 1, comma 1-bis lett. a)*, della legge 205/93.

È, invece, scomparsa dal nuovo schema di convenzione l'equiparazione dei condannati al personale dipendente dell'ente o dell'azienda relativamente alla fruizione dei servizi di trasporto sul posto di lavoro e di mensa, mentre resta ferma l'equiparazione per quanto concerne il trattamento terapeutico e le misure profilattiche e di pronto soccorso.

Nella nuova convenzione è stata, inoltre, eliminata la clausola che impediva l'utilizzazione dei condannati in sostituzione del personale dipendente dell'ente o dell'azienda. Tale clausola, infatti, recependo la più tradizionale riserva mossa al *community service* nei Paesi ad alto tasso di disoccupazione, era stata posta a salvaguardia dell'equilibrio del mercato del lavoro. Al contrario, l'impatto del lavoro sostitutivo nella prassi giudiziaria italiana ha dimostrato come la misura sia di fatto applicabile ad un numero circoscritto di casi e tale da non influire minimamente sul tasso di disoccupazione del Paese: la clausola, pertanto, risultava ultronea.

È stata, infine, lasciata inalterata la disposizione che riguarda le inosservanze delle prescrizioni inerenti al lavoro sostitutivo.

Alcuni autori (9), esaminando la convenzione-tipo del 1985, hanno rilevato la mancata tipizzazione — anche sommaria — delle inottemperanze alle prescrizioni, contrariamente a quanto avvenuto in sede di disciplina del servizio civile sostitutivo del servizio militare.

Orbene la conferma della previsione generica nel nuovo schema di convenzione dovrebbe rispondere all'esigenza di temperare in qualche modo il rigore dell'art. 108 della legge 689/81, che prevede la conversione in pena detentiva quando è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla libertà controllata o al lavoro sostitutivo, lasciando al magistrato di sorveglianza un margine di discrezionalità nella valutazione della volontarietà e della gravità delle inosservanze.

È opportuno, infatti, che il disposto dell'art. 108 sia letto alla luce del principio di colpevolezza e del finalismo rieducativo della pena. Il primo esige che la gravità delle conseguenze connesse alla revoca della misura sostitutiva sia giustificabile solo quando il mancato adempimento delle prescrizioni sia imputabile ad un contegno volontario del condannato (10); il secondo implica che il magistrato di sorveglianza debba valu-

(9) C.E. PALIERO, *Il lavoro libero*, op. cit.

(10) A. TENCATI, *L'art. 105 legge 24 novembre 1981 n. 689 nel quadro delle modifiche al sistema repressivo*, in *Rivista penale* 1988, II.

tare l'opportunità di procedere alla conversione in pena detentiva, avuto riguardo non solo alla volontarietà ed alla gravità dell'inosservanza, ma anche al percorso individualizzato in atto ai fini del recupero sociale del condannato.

A distanza di circa quindici anni dall'entrata in vigore della legge 689/81, l'istituto del lavoro sostitutivo, pur presentando caratteri ampiamente positivi sotto il profilo rieducativo della pena — si pensi ad esempio ai risultati finora conseguiti in campo penitenziario con il lavoro intra ed extramurario — e benchè si rivolga prevalentemente a soggetti che necessitano di una sanzione non meramente afflittiva ed appartenenti alla criminalità bagatellare o collegata alla devianza sociale, ha avuto finora scarsa applicazione.

I motivi della mancata utilizzazione di tale strumento possono individuarsi, in primo luogo, nel ruolo «secondario» attribuitogli dalla normativa attualmente in vigore, che invece predilige l'utilizzazione della libertà controllata; in secondo luogo, nella mancanza dei necessari supporti organizzativi che ha di fatto ostacolato il coinvolgimento di quei soggetti che l'art. 105 della legge 689 individua quali potenziali datori di lavoro.

È quindi auspicabile un intervento del legislatore, che, recependo il costante orientamento dei giudici costituzionali, da un lato individui nel lavoro sostitutivo la misura che restringe al massimo l'aggravio di pena connesso alla conversione, mettendolo in grado di esplicare la sua funzione rieducativa; dall'altro, attribuisca alla libertà controllata un ruolo non più prevalente, bensì sussidiario. Tale intervento dovrebbe, inoltre, chiarire la natura del rapporto intercorrente tra condannato e datore di lavoro, individuando altresì le norme che sono ad esso applicabili.

Nelle more sarebbe già di per sè sufficiente l'emanazione di una disciplina regolamentare che definisca le tipologie di attività lavorative da svolgere presso i soggetti indicati dall'art. 105 della legge dell'81 e che preveda espressamente, a carico dei medesimi, l'obbligo di copertura assicurativa del condannato per gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e la responsabilità civile verso i terzi.

L'intervento del legislatore potrebbe, infine, costituire l'occasione per estendere l'istituto del lavoro sostitutivo anche ai casi di conversione delle pene detentive brevi, ampliando in tal modo il sistema delle «alternative al carcere» previsto dal codice penale e dalla normativa penitenziaria, ed apportando un contributo non determinante, ma sicuramente rilevante, nella ricerca di una soluzione ai problemi della giustizia penale in generale e del sovraffollamento delle carceri.

BIBLIOGRAFIA

- CARACCIOLI I. (1979), *Conversione della pena pecuniaria e principio di eguaglianza*, in *Giurisprudenza costituzionale*.
- CONSO G. (1979), *Sintomi di crisi per la pena pecuniaria*, in *Giurisprudenza costituzionale*, I.
- DELL'OLIO M. (1991), *I soggetti e l'oggetto del rapporto di lavoro*, UTET.
- FIANDACA M.-MUSCO E. (1995), *Diritto penale. Parte generale*, Zanichelli.
- FRANCO A. (1979), *Una singolare dichiarazione di illegittimità «conseguenziale»*, in *Giurisprudenza costituzionale*, I.
- GIOSTRA P. (1982), *Il nuovo procedimento di conversione delle pene pecuniarie ineseguite*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, I.
- MARINI G. (1994), *Ancora sulla conversione della pena pecuniaria nell'ipotesi di insolubilità del condannato*, in *Giurisprudenza costituzionale*.
- MUSCO E. (1982), *Commento agli artt. 100-105 legge 24 novembre 1981 n. 689*, in *Legislazione penale*.
- PADOVANI T. (1995), *Diritto Penale*, Giuffrè.
- PALIERO C.E. (1988), *Il lavoro libero nella prassi sanzionatoria italiana: cronaca di un fallimento annunciato*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, fasc. 1.
- PERSIANI M. (1996), *Diritto della previdenza sociale*, Cedam.
- PULITANÒ D. (1980), *Corte costituzionale, pena pecuniaria e riforma del sistema sanzionatorio*, in *Democrazia e Diritto*.
- SANTORO PASSARELLI F. (1995), *Nozioni di diritto del lavoro*, Jovene.
- SCOGNAMIGLIO R. (1994), *Diritto del lavoro*, Jovene.
- TENCATI A. (1988), *L'art. 105 legge 24 novembre 1981 n. 689 nel quadro delle modifiche al sistema repressivo*, in *Rivista penale*, fasc. 2.

RIASSUNTO

L'articolo si sofferma sull'istituto del lavoro sostitutivo nel quadro del meccanismo di conversione delle pene pecuniarie risultante dalla legge n. 689/81. In particolare si pone l'attenzione sul rapporto tra libertà controllata e lavoro sostitutivo alla

luce del costante orientamento dei giudici costituzionali — ribadito nella sentenza 14/21 giugno 1996, n. 206 — che sottolinea la necessità di incentivare l'applicazione della misura del lavoro sostitutivo e di assegnare alla libertà controllata un ruolo sussidiario; ciò al fine di operare un effettivo bilanciamento delle opposte esigenze attinenti da una parte ai principi di inderogabilità della pena e di colpevolezza del reo e, dall'altra, ai principi di eguaglianza dei cittadini e del finalismo rieducativo della sanzione penale. Vengono, altresì, approfondite alcune problematiche relative alla configurabilità o meno di un rapporto di lavoro subordinato tra condannato e datore di lavoro e dei connessi profili assicurativi e previdenziali. Viene, infine, illustrato il contenuto della convenzione speciale ex art. 105 della legge n. 689/81, in fase di emanazione da parte del Ministero di grazia e giustizia, diretta a disciplinare gli obblighi gravanti sul datore di lavoro, il tipo di attività lavorativa da eseguire, nonché le modalità di svolgimento della prestazione.

RESUME

Le travail substitutif dans le système pénal italien: aperçus juridiques et les problématiques d'application. L'article concerne l'institut du travail substitutif dans le domaine du mécanisme de conversion des peines pécuniaires inexécutées, résultant de la loi n. 689/81.

En particulier, on concentre l'attention sur le rapport entre la liberté sous contrôle judiciaire et le travail substitutif, considérant l'orientation constante des juges constitutionnels — confirmé par la sentence 14/21 juin 1996, n. 206 — qui souligne la nécessité d'encourager l'application de la mesure du travail substitutif et d'attribuer à la liberté sous contrôle judiciaire un rôle supplémentaire; tout ça au but de réaliser un effectif équilibrage des exigences opposées relatives, d'une part aux principes de caractère inéluctable de la peine et de culpabilité du coupable e, de l'autre, aux principes d'égalité des citoyens et du finalisme de rééducation de la sanction pénale.

On approfondie aussi certaines problématiques relatives à la possibilité de représenter ou non un rapport de travail subordonné entre le condamné et l'employeur et les connexes profils d'assurance et de prévoyance.

Finalement on décrit le contenu de la Convention spéciale ex art. 105 de la loi n. 689/81 en phase d'émanation de la part du Ministère de Grâce et Justice, finalisée à discipliner les obligations grevantes sur l'employeur, le type d'activité de travail à exécuter, ainsi que les modalités de déroulement du travail.

SUMMARY

The Author examines the institution of the Community Service in the framework of conversion of non-executed financial penalties, under the Law 689/81.

Special attention is paid on the relationship between Conditional Release (supervised liberty) and Community Service in the light of the unchanging orientation of the constitutional judges, confirmed in sentence n. 206, 14/21 1996 whose trend is to encourage the implementation of the Community Service Order and to give the conditional release (supervised liberty) a subsidiary role in order to operate a real balance of the opposite needs relevant, in a part to the principles of unbreakability of penalty and of the offender's guilt and, on the other part, to the principles of citizens' equality and of the re-educational goal of the penal sanction. Thus, some

problems, concerning the possibility for a working subordinate contract between the sentenced person and the employer and of the associated insurance and social security aspects are studied in depth.

The Author also gives account of the special convention ex art. 105 of Law 689/81, which is about to be enacted by the Ministry of Justice, governing the employer's obligations, the kind of activity to be performed, and the working conditions.

IL TRIBUNALE DELLA VISITA

ANTONIO PARENTE (*)

SOMMARIO: 1. - Chiesa e carcere in Roma nel Rinascimento. — 2. - Tribunale della Visita a Roma (*Tribunal Visitationis*).

1. - *Chiesa e carcere in Roma nel Rinascimento*

Illustre antenato del Tribunale di sorveglianza può essere considerato il «Tribunale della Visita», organo laico-giudiziario che viene istituito ufficialmente in Roma nel periodo rinascimentale per mettere un minimo d'ordine nel caos che regna impunemente nelle carceri e nella giustizia, e per portare contemporaneamente una parola di conforto ai prigionieri che promiscuamente vegetano nelle patrie galere. Da questi due motivi, l'uno a carattere più squisitamente giuridico l'altro d'ordine morale e cristiano, nasce la necessità di interessarsi più direttamente del pianeta carcere.

Visitare i carcerati come gli infermi è una antichissima norma morale, rientrando tra le «opere di misericordia», di buona abitudine di carità cristiana, citata nel Vangelo: «*In carcere eram, & venistis ad me*». Mt 25.36; ed ancora da S. Paolo in una sua lettera: «... *Sovvenitevi di que' che sono in catene, come se voi stessi foste incatenati*», Hebr. 23. 5.

Tali norme vengono anche formalmente codificate nell'Ordinamento penale di Costantino il Grande (329-330 d. C.) ed ancora più tardi, nel 409 d. C., nel Codice Teodosiano: «*iudices dominicis diebus productos reos de custodia carcerali videant*,

(*) Collaboratore Amministrativo Contabile - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Roma.

et interrogent, ne his humanitas clausis per corruptos carceris custodes negetur; victualem substantiam non habentibus faciant ministrari, libellis duabus, aut tribus diversis, vel quot aestimaverint Commentarienses decretis».

Anche S. Ambrogio, nel medesimo periodo, nell'esortare a far visita alle persone carcerate, dice: «*Eamus ad carcerem, requiramus vinctos humanis miseris et angoribus et condoleamus; in hiis omnibus tibi occurrit Christus».*

Tale buona abitudine cristiana sarà successivamente discussa e formalizzata nel Concilio Aurelianum (556 d. C.), e da Papa Pelagio I che, in modo particolare, si era interessato, della «visita» ai carcerati.

Una simile disposizione era in vigore, nel medesimo periodo, anche ad Atene dove era stato nominato un apposito magistrato per ispezionare le prigionie greche: «*Ipsimet Atheniensis miserationi commoti peculiarem constituerunt magistratum qui in carcere de trusorum curam geret»* (G.B. SCANAROLI, 1655: 75; C.B. PIAZZA, 1698: 187/188).

A parte il periodo oscuro del medioevo, nel quale sia la giustizia sia la gestione materiale delle carceri sono in mano ai diversi signorotti che le gestiscono privatamente ed in modo del tutto arbitrario, attraverso i secoli ci si è sempre posto il problema di non abbandonare al loro destino i bisognosi, i poveri ed i diseredati in genere, ed i carcerati più in particolare.

Ma corruzione ed arbitrio sono problemi che affliggeranno il carcere fino a tutto il periodo rinascimentale (... ed anche oltre), epoca in cui le prigionie sono considerate «*locus horribilis, tum propter privationem conversationis hominum, tum etiam propter immunditiam quae in carceribus reperitur»*, e la loro funzione precipua, secondo i dettami rinascimentali, è quella di custodire i detenuti in attesa di giudizio.

Il giurista cinquecentesco Prospero Farinaccio (Consigliere della Sacra Consulta e Procuratore Fiscale della Reverenda Camera Apostolica), che già si era schierato contro le carceri private, e contro gli antichi privilegi medioevali, rifacendosi a sua volta al pensiero di Ulpiano «*carcer enim ad continendos homines, non ad puniendos haberi debet»*

sostiene, infatti, che ancora in quel periodo la natura del carcere è solo custodialistica e momentanea: «*debet enim captus carcerari in loco in quo ultra custodiam, poenam non patiatur, quia carcer non ad poenam, sed ad custodiam inventus est*» (P. FARINACCI, 1606).

Nel frattempo, però, il potere temporale della Chiesa di Roma ha preso il sopravvento su quello dei diversi governanti, tanto che il diritto canonico soppianderà, particolarmente a Roma e nello Stato Pontificio, le antiche norme del diritto civile e criminale laico. Anche la figura del Senatore, ossia della più alta carica legislativa, esecutiva e giudiziaria dell'Urbe, che appunto riunisce in se quelle più antiche di «*Praefectus Urbis*» e di «*Praetor Urbanus*» il cui ufficio ha sede nel Palazzo Senatorio del Campidoglio, allo scopo ribattezzato «*Curia Capitolina*», viene asservita al potere papale. Tale figura, sebbene però quasi solo nominalmente, e con poteri molto limitati continuerà a sussistere quasi esclusivamente a titolo onorifico e con nomime ... nepotistiche.

La Chiesa, pur rifacendosi ad alcuni principi ed istituti del diritto penale romano, muta radicalmente l'intero sistema penale e con esso la funzione del carcere. In questo contesto nasce la sanzione della carcerazione come pena da scontare, sul modello monastico, nell'isolamento della cella ed al cospetto della propria coscienza. La norma canonica, non prevedendo esplicitamente la pena di morte e le pene corporali, prevede invece per gli ecclesiastici e per i sottoposti a quel codice l'isolamento totale in apposite celle conventuali. Pertanto, nella solitudine e nella tristezza del carcere e di fronte alle proprie colpe, ogni ora, ogni momento della giornata e della notte devono essere per il carcerato occasione di meditazione, di pentimento e di progressivo ravvedimento.

È la nascita del penitenziario, di quel luogo cioè dove il periodo di privazione della libertà, predeterminato dal giudice, dovrà essere non «*ad custodiam aut ad castigationem*» ma al contrario utilizzato «*ad poenam aut ad correptionem*».

Tra la teoria predicata dalla Chiesa e la realtà carceraria il divario è tuttavia impressionante, ed il processo di umanizza-

zione della pena del carcere sarà lungo e faticoso, e per avere i primi risultati bisognerà attendere prima la ribellione dei filosofi, dei giuristi e dei filantropi del periodo illuministico e successivamente l'attuazione delle teorie della scuola positiva e degli studi antropologici, psichiatrici, sociologici e psicologici di questo secolo.

Pertanto nel periodo rinascimentale, alle già misere condizioni di vita negli angusti e bui locali delle «*segrete*» (locali quasi sempre ricavati nei sotterranei dei diversi palazzi, riservati alle classi povere ed ai malfattori colpevoli di gravi reati) e ad un cibo che spesso non andava oltre il pane e l'acqua (tra l'altro per i più poveri elemosinato in giro per la città da parte delle Compagnie o Confraternite) si aggiungono le angherie e gli arbitrii, oltrechè dei carcerieri, sempre pronti a spillare danaro, molto spesso degli stessi giudici, i quali tengono i prigionieri rinchiusi anche per un tempo superiore al necessario o per atti non considerati affatto reati.

Anche i carcerati appartenenti a ceti sociali più alti ed i benestanti, rinchiusi in locali separati, ubicati nei piani superiori e relativamente più confortevoli, le cosiddette «*larghe o pubbliche*», devono ugualmente pagarsi l'uso delle lenzuola, delle coperte, un vitto più decente, il passeggio, a volte qualche minuto di aria in più ed altri mille piccoli servigi.

La separazione dei carcerati per ceti, in quest'epoca, è cosa normale: «*Nobiles in mitiori loco, non sicut plebei ... Etiam in poenalibus est differentis inter nobilem et plebeum Sicut carcerati sunt diversae conditionis et qualitatis, ita etiam illis diversimode providetur ...*».

In effetti in quasi tutte le città italiane la gestione delle carceri è affidata a poco scrupolosi appaltatori privati e ad esosi carcerieri che alla brutalità dei costumi uniscono una indegna capacità a carpire quattrini con ogni pretesto ai carcerati, siano essi prigionieri per debiti o per motivi criminali.

Nonostante la presenza sul posto del Pontefice, massima autorità della Chiesa, anche la città di Roma non è immune da tale cattiva abitudine. Anche le carceri romane, infatti, sono

in mano a gente senza scrupoli, il cui unico scopo è quello di arricchirsi a spese dei carcerati. Carcerieri che con soprusi e minacce ed a volte esercitando anche violenza sui malcapitati, pretendono ogni forma di balzello, inventando sempre nuove tasse per lucrare impunemente. I reclusi sono addirittura costretti a pagare una tassa al momento del loro ingresso nel carcere e così, a maggior ragione, all'atto della loro liberazione. La famiglia Savelli che gestisce la «*Curia Savella*» (tribunale ed annesso carcere) pretende, oltretutto una miriade di balzelli dai reclusi, addirittura dalle prostitute e dai lenoni (non carcerati) il pagamento di 10 carlini al mese, appunto per il mantenimento del carcere e del tribunale. L'introito è abbastanza consistente in quanto in quel periodo in Roma sono presenti giornalmente nel carcere della Curia Savella mediamente poco meno di settanta detenuti: nell'anno 1583 ne risultano entrati in Corte Savella 2300 di cui 2170 liberati per carità, 15 messi a morte, 34 inviati alle galee, 12 fustigati, e 69 rimasti in prigione, mentre non meno di settemila prostitute affollano strade e prostiboli vari dell'Urbe (G.B. SCANAROLI, 1698: 40/4).

Lo strapotere dei custodi e degli amministratori delle prigioni romane raggiunge però un insopportabile grado di corruzione, tanto da far finalmente ribellare gli stessi carcerati, con suppliche al Pontefice ed al Senatore, che sono le due più alte cariche cittadine e che tramite i loro delegati badano all'ordine pubblico, amministrano giustizia, e gestiscono le carceri, anche se con diversa competenza territoriale sulla città. La zona est di Roma e le carceri ivi comprese sono in mano al Senatore, mentre la zona ovest è in mano al Vice Camerlengo (1).

Ma tale suddivisione è solamente teorica in quanto il potere della Chiesa e dei suoi rappresentanti non lascia praticamente molto spazio all'autorità civica. Così al Vice Camerlengo, ribat-

(1) Il Vice camerlengo è il Cardinale di fiducia del Papa e stretto collaboratore dello stesso Camerlengo, l'alto prelato, quest'ultimo, della Reverenda Camera Apostolica, incaricato del governo e dell'amministrazione di tutti i beni della chiesa e longa manus della temporalità pontificia.

tezzato nel 1436 Governatore di Roma quale più alta carica nel governo della città e provincia, vengono affidati tutti i compiti di polizia (mantenimento dell'ordine pubblico, sicurezza, vigilanza, ristabilimento della civica concordia, prevenzione e repressione dei reati), con ampi poteri che si estendono «*usque ad ultimum supplicium*» e con la «*potestas gladii temporalis in corpora*».

Al Governatore, per contrastare gli analoghi poteri riservati al Senatore, sono affidati anche ampi poteri giurisdizionali civili e criminali, oltrechè di controllore delle carceri.

Il Governatore, quale magistrato di più elevato grado e di completa fiducia del Pontefice, è competente a giudicare «*pro justicia et bono dictae Urbis*» tutte le cause civili, criminali e miste sia relative ai cattolici sia agli ebrei, con facoltà di esercitare il braccio secolare contro tutti: «*summaria, simpliciter et de plano, sine strepitu et figura iudicii, sola facti veritate inspecta*» e di delegare ad altri la cognizione e la definizione o di avocarle (N. DEL RE, 1972: 12).

Al Governatore è addirittura accordata la facoltà di giudicare come «*oraculum vivae vocis*». Le sue sentenze sono inappellabili e gli è permesso di emanare e far eseguire sentenze capitali, in quanto tali poteri superiori gli derivano dal diritto assoluto ed esclusivo conferitogli dal Papa.

Le competenze del Governatore subiscono alterne vicende, si ampliano e si restringono nel corso degli anni, a seconda dei personali rapporti intercorrenti con il Pontefice o del grado di parentela con alti prelati. Nel corso del XVI secolo molte delle competenze giudiziarie passano nuovamente ai giudici ordinari, mentre al Governatore viene affidato l'incarico delle «*Visite*» e della sovrintendenza delle carceri allo scopo di reprimere qualsiasi abuso commesso in primo luogo dal Maresciallo della Curia Savella e quindi dal Governatore di Borgo, dai diversi appaltatori della gestione delle carceri dell'Urbe, dai Bargelli e dei Notarii criminali (gli attuali cancellieri).

Per l'assolvimento delle sue funzioni il Governatore di Roma è coadiuvato da due luogotenenti e dai diversi «*Bargelli*» per il controllo dell'ordine pubblico, i quali si servono a loro volta degli «*Sbirri*» e degli «*Exploratores*» (odierni confidenti

della polizia e di giustizia), mentre per le carceri si serve della figura del «*Capitano*» detto anche «*Soldano*». Il soldano è il vero appaltatore dei servizi carcerari e dipende direttamente dalla Reverenda Camera Apostolica.

Successivamente il Governatore riotterrà poteri più ampi, e comunque quelli giudiziari di conoscere e giudicare per sè o per mezzo dei suoi Uditori o Luogotenenti, cause civili e criminali, spirituali e temporali: «*tam cives Romanos quam forenses, ecclesiasticos et laicos et incolas, nec non religiosos, cuiuscumque Ordinis, status, gradus, conditionis, seu dignitatis*» e le sue sentenze saranno inappellabili se non davanti al solo Pontefice.

Fino al 1870 circa al Governatore resteranno comunque affidate la prigione di Castel Sant' Angelo, di Tor di Nona (attuale Lungotevere di Tor di Nona), di Corte Savella (fra le attuali Via del Pellegrino e Via di Monserrato), di Borgo (in piazza Scossacavalli - ora Via della Conciliazione) e dal 1650 le Nuove di Strada Giulia (attualmente occupata dagli Uffici della Direzione Nazionale Antimafia) e quelle minorili e femminili del San Michele a Porta Portese a partire dagli inizi del Settecento.

Al Senatore ed ai Conservatori della Curia Capitolina sono affidate, invece, le prigioni del Campidoglio (situate anticamente nel Tabularium, poi nella Salara e successivamente ai piani superiori del medesimo Palazzo Senatorio, ora occupati dagli Uffici dei Vigili Urbani), e le carceri, ora distrutte, di Ripagrande a Porta Portese (2).

La Chiesa di Roma da una parte con i propri rappresentanti presenti ovunque (Cardinali, Vescovi, Opere pie, Confraternite, ecc...), e l'Autorità giudiziaria dall'altra, scendono allora in campo per arginare il dilagante fenomeno della corruzione e

(2) Il Tribunale ed il carcere di «*Borgo*», esistenti come fabbricati ancora nel 1927, epoca della loro demolizione per la costruzione dell'attuale Via della Conciliazione, avevano competenza territoriale e si interessavano esclusivamente di reati commessi nella Città Leonina (ora Città del Vaticano e rione Borgo), mentre il Tribunale ed il carcere di Ripagrande avevano una specifica competenza per materia in quanto si interessavano di reati riguardanti le attività commerciali del Porto di Ripagrande.

della cattiva gestione delle carceri, istituendo a tal proposito commissioni di vigilanza, ed in particolare, dove la Chiesa ha più potere, istituendo o imponendo ai rispettivi governanti l'istituzione di appositi organismi, cui demandare il compito di vigilare sulla gestione delle carceri, sui prigionieri, e sulla esatta esecuzione della detenzione: «*aiutando il prossimo senza ledere la giustizia*».

Anche se in altre città era in funzione un tal tipo di assistenza, a Roma venne addirittura istituito un apposito, speciale organismo: «*Il Tribunale della Visita*» (*Tribunal Visitationis*) con peculiari compiti di sorveglianza delle carceri e di assistenza materiale dei carcerati. Considerati i buoni risultati raggiunti in Roma, tale istituzione sarà ben presto esportata in altre città italiane ed europee (3).

2. – *Tribunale della Visita a Roma (Tribunal Visitationis)*

L'embrione di tale consesso nasce nel 1435 per volere del Pontefice Eugenio IV, che formalizza l'antica consuetudine cristiana della «assistenza ai carcerati», ordinando al Cardinale

(3) Si hanno notizie dell'esistenza di un tribunale della visita anche nella città di Bologna in funzione già nel 1572, anno in cui il Pontefice Gregorio XIII dispose che a questo tribunale fossero riconosciute le stesse facoltà accordate a quello di Roma. Questo tribunale, più laico che religioso, rispetto a quello di Roma, era composto dal Legato, da due Uditori uno civile l'altro criminale, dal Pretore della roba, dal *Vexilliferus iustitiae*, dal Vicario generale della Curia, dal Dottore dei tribuni della plebe, dal Giudice del foro dei mercati, da un Senatore, da uno dei Presidenti il Monte di Pietà, da uno dei Sindaci, e dal Notaio designato dalla Confraternita dell'Ospedale della Morte.

Anche nelle carceri napoletane, nel periodo rinascimentale, era in funzione l'istituto della Visita settimanale, gestito dalla «*Giunta perpetua*» (composta da confratelli, preti e magistrati) con scopi di controllo sulla gestione del carcere e dei carcerieri.

Ancora nel 1723 le Regie Costituzioni Piemontesi impongono ad ogni giudice «*superiore o inferiore, tanto mediato che immediato*» di recarsi settimanalmente in visita ai carcerati per controllare e per informarsi sulle condizioni della loro prigionia e portare assistenza giudiziaria.

Nei secoli XV e XVI la norma che impone di visitare i reclusi di domenica è presente nelle legislazioni francesi, belga e spagnola (G. VELOTTI, 1971).

Vice Camerlengo di procedere ad una periodica «visita» delle Carceri e di riferire successivamente a lui sugli esiti.

In questo periodo, come noto, la Chiesa aveva preso il sopravvento sull'autorità secolare, ed il Pontefice, quale «*Defensor civitatis*», assume il potere temporale sui sudditi romani (della città di Roma e dello Stato Pontificio). Con il raggiungimento di tali supremazie anche l'antico diritto criminale romano viene asservito al diritto canonico e ne consegue la supremazia della magistratura ecclesiastica su quella civile (laica).

Come già accennato, anche il carcere trova, in questo momento, una sua peculiare considerazione e ciò particolarmente con l'inizio del passaggio dalla finalità custodialistica a quella «*ad emendationem*». Dall'espiazione di una pena corporale all'emenda ed alla salvezza dello spirito ... dal carcere al penitenziario.

Altra particolare considerazione che viene riservata al carcere o meglio ai carcerati (a seguito del capillare controllo che le confraternite esercitano nelle prigioni) è appunto la codificazione di alcune norme tendenti ad eliminare per quanto possibile le torture a cui sono sottoposti gli inquisiti (4) ed a garantire migliori condizioni di vita e di trattamento dei reclusi all'interno delle patrie galere ed una più puntuale e corretta assistenza giudiziaria: «*non si prevaricasse da i rigori, ò eccessi della Giustizia*» (N. DEL RE, 1962; C.B. PIAZZA, 1698: 188).

Inizialmente era lo stesso Papa che personalmente si recava a «visitare» le carceri della città, anche se alcune come visto erano sottoposte all'autorità civica del Senatore.

(4) Scanaroli a proposito della tortura dice che essa è retaggio crudele ereditato dal paganesimo e che comunque essa non è segno sicuro di verità in quanto «*alcuni resistono e sono dichiarati innocenti, anche se non lo sono; altri, per timore del dolore si confessano colpevoli anche se sono innocenti*». Si scaglia, poi, contro quei giudici che prima ammonisce ad avere prudenza, longanimità e clemenza (e definisce quindi giudice «*episcopus justitiae*») e poi nel ricordare che è, comunque, «*sempre meglio assolvere cento colpevoli che condannare un solo innocente*», rammenta e rimprovera aspramente che vi sono giudici che escogitano nuovi metodi di tortura e commettono l'assurdo di farlo nel nome della giustizia.

Ma il numero delle stesse carceri e l'elevata popolazione penitenziaria (5) non permisero al Pontefice di esercitare personalmente tale delicato compito, che qualche tempo dopo dovette affidare al Cardinale Vice Camerlengo e Governatore di Roma: «... *cum ubique corpore esse non possent ...* e fu quindi necessario ... *deputare viros probos, et dignitate conspicuos, qui auxilio carceratorum cum imperio praesent*» (R. CANOSA, 1984: 44).

Lo stesso Vice Camerlengo, che per i medesimi motivi non riesce a visitare, come stabilito ogni giovedì, tutte le carceri cittadine si rivolge al Pontefice affinché tale incombenza venga diversamente regolamentata.

A seguito di ciò la visita caritativa alle carceri assume ben presto tutti i connotati di una vera e propria incombenza giudiziaria, con funzioni meramente ispettive e deliberative, tanto che Alessandro VI nel 1492 dà ordine di istituire un apposito organo. Nasce in tal modo il «Tribunal Visitationis».

I pontefici Giulio II e Clemente VII nei primi anni del 1500, ne migliorano l'organizzazione e dispongono che a dirigere questo importante Consesso venga nominato il Governatore di Roma (Vice Camerlengo), a cui affiancare, quale alto dirigente, il Vicario di Roma. Tra il 1548 ed il 1612 vengono codificate le varie attribuzioni sia nel settore civile sia in quello criminale, per meglio disciplinare le competenze dei componenti il tribunale della visita (6).

Da iniziale opera di misericordia «la Visita» ben presto prende forma giuridica tanto da risultare un perfetto Organo giurisdizionale di massima importanza da essere definito come controllore dei tribunali ordinari e «*pietas juridica*» a favore dei prigionieri.

(5) Scanaroli riporta che nell'anno 1652, su una popolazione di circa 127.000 anime, erano stati presenti nelle prigioni cittadine del Campidoglio, di Ripa, di Corte Savella, di Tor di Nona e di Borgo, complessivamente 6.533 detenuti, di cui la maggior parte non criminali ma detenuti quali debitori insolventi. Di questi furono liberati 5.798, gli esiliati furono 218, mentre 86 furono spediti sulle galee, 12 vennero fustigati ed altri 12 trovarono la morte nelle stesse prigioni.

(6) Il 4 luglio 1548 Paolo III emana la Costituzione «*Ad onus*»; il 30 giugno 1562 Pio IV con la Costituzione «*Cum ab ipso*» ordina di effettuare, oltre alla visita settimanale, anche una visita mensile; mentre il 19 luglio del 1568, Pio V emana la Costituzione «*Reverendi Visitatores*», ed il 1 marzo 1612, Paolo V emana la Costituzione «*Universi agri dominici*».

Composizione

Il Tribunale si riunisce periodicamente in locali ad esso appositamente riservati nelle diverse carceri cittadine, le quali ultime, come si ricorderà, sono quasi sempre ubicate nei piani bassi e nei sotterranei degli stessi palazzi che ospitano (solitamente nei piani superiori) gli Uffici del Tribunale criminale e civile della zona e che nel loro insieme vengono spesso denominati Curia o Corte (Curia o Corte Savella, Curia Capitolina ...).

È un organo collegiale a composizione mista, non statico, dove sono presenti tra laici ed ecclesiastici una serie di alte personalità e funzionari governativi capitolini, alti prelati, rappresentanti delle Confraternite e una numerosa schiera di notari, giudici e segretari dei rispettivi tribunali, che varia a secondo del tipo e del luogo della «visita», per cui i componenti stessi possono essere sostituiti anche per ragioni giurisdizionali oltreché per specifica competenza.

La composizione mista del consesso garantisce l'imparzialità degli interventi della visita e delle soluzioni da adottare per i diversi casi che vengono prospettati, consentendo, inoltre, che tutti i componenti, senza distinzione di ruoli, possano effettuare indagini approfondite delle singole posizioni dei carcerati.

Dalle relative Constitutiones si rileva che sono chiamati a far parte di questo tribunale: il Governatore di Roma (ossia il Vice Camerlengo), con funzioni di Presidente, l'Uditore di camera, il Prefetto delle carceri, il Vicario, un Senatore, il Procuratore fiscale, il Procuratore dei poveri, il Prelato della Confraternita della Carità, il Soldano del carcere (ossia il comandante del carcere da visitare), il Giudice, il Visitatore segreto delle carceri, il Commissario delle triremi (7).

Nelle visite alle carceri capitoline si aggiunge la presenza del Senatore, di tre Conservatori, del Giudice criminale, del

(7) Per le condanne «*ad triremes*» lo Stato Pontificio dispone di cinque galee, denominate la Capitana, la Patrona, la S. Pietro, la S. Domenico e la S. Giovanni Battista, che imbarcano complessivamente 1243 galeotti, mediamente 250 ognuna, e sono solitamente ormeggiate nei porti di Civitavecchia e di Anzio.

Priore e del Capitano o Soldano del carcere da visitare. Le funzioni di segretario del Tribunale sono privilegio del Procuratore dell'Arciconfraternita di San Girolamo della Carità, al quale è in particolare demandato il compito di preparare, ogni martedì, la «*lista visitationis*» ossia l'elenco dei detenuti che hanno diritto o che hanno chiesto (8) di essere ascoltati.

Ruolo determinante ed autoritario è riservato ai rappresentanti delle Confraternite, sempre presenti e combattivi, con particolari compiti di indagine preventiva e propositiva, molto spesso rendendosi garanti dei debiti dei prigionieri: « .. *visitano le segrete e le larghe, e compartiscono soccorsi a qué che ne hanno bisogno. S'occupano del pronto disbrigo delle cause, al quale fine tiensi un sollecitatore, il cui ufficio sarebbe altresì quello di togliere gli odii, ratterperare le ire, ottenere il perdono della parte offesa, conciliare e pacificare gli animi, visitare il vitto dei poveri carcerati ... prendono principale cura dello spirito dé carcerati, provveggonno agli spirituali esercizi, alle sacre cerimonie delle cappelle, ed invigilano perchè i padri di S. Girolamo vadano frequentemente a recare il conforto della spirituale assistenza ai detenuti* » (9).

(8) «*concediamo licenza ad Antonio Bolcini bolognese carcerato in Tor di Nona per debito civile di poter andare nella prossima visita di giovedì che sarà alli 5 del presente mese di luglio non ostante che la causa penda avanti di me*» (V. PAGLIA, 1980: 23).

(9) Verso la fine del Cinquecento, particolarmente in Italia ed in Francia, fiorirono associazioni religiose e laiche, che statutariamente si interessavano di assistenza sociale a pro di poveri, bisognosi, orfani, derelitti e carcerati. Si ha notizia, comunque, che la prima associazione con compiti precipi di aiuto ai carcerati, sorgeva nel 1200 ed era chiamata «Confraternita dell'Ordine dei Fratelli della Redenzione de Prigioni o Fratelli Trinitari», a cui fece subito seguito la nascita della «Confraternita dell'Ordine della Beatissima Vergine Maria della Redenzione dei Cattivi». Nella città di Roma, invece, ben tre confraternite si interessavano della peculiare «pastoralità carceraria»: L' Arciconfraternita della Misericordia di San Giovanni Decollato», nata nel 1488 per assistere i condannati a morte, l'Arciconfraternita di San Girolamo della Carità, nata nel 1519 per «... *patrocinare le cause dé poveri pupilli e delle vedove né tribunali, dotare le zitelle, distribuire limosine, massime alle donne condannate, e mantenere alcuni sacerdoti per l'assistenza spirituale delle anime, segnatamente dé poveri carcerati ...*», e «L'Arciconfraternita della Pietà dei Carcerati», sorta nel 1575, entrambe per l'assistenza spirituale e materiale dei carcerati.

Le confraternite assistono, inoltre, le famiglie dei carcerati per la ricerca di lavoro per i dimessi dal carcere e si preoccupano anche dell'assistenza legale dei più bisognosi, i cui interessi vengono tutelati dai «*solleccitatori*» nei procedimenti criminali e dai «*procuratori dei poveri*» nei procedimenti civili. Figura quest'ultima istituita nel 325 d. C. in occasione del Concilio Nicense, allo scopo di fornire specifica assistenza giudiziaria alle persone non abbienti.

Ogni confraternita nomina, statutariamente, nel suo gruppo un visitatore delle carceri chiamato «*Priore de' Visitatori*» ed un numero variabile di coadiutori del medesimo (a Roma oltre al Priore viene nominato un coadiutore per ogni singola prigione). Allorchè questi si reca da solo nel carcere (e non come rappresentante del tribunale della visita) può interessarsi esclusivamente delle condizioni morali e materiali del detenuto, ma non deve intervenire in materie giudiziarie se non per prendere appunti allo scopo di accelerarne l'iter burocratico. Questi sodalizi si preoccupano di liberare coloro che sono incarcerati per insolvenza, saldano i crediti a loro posto, con le elemosine raccolte dai confratelli a ciò preposti. Tra i religiosi più attivi si ricordano padre Giovanni Tellier, San Filippo Neri ed il vescovo modenese Scanaroli, sconosciuto precursore del filantropo inglese Howard. Scanaroli

Le due ultime assolvevano nelle carceri romane due specifici compiti, uno caritativo ed assistenziale, l'altro legale e giudiziario. Più che meritoria è poi l'attività pastorale carceraria della Compagnia di Gesù, che per statuto aveva: «*Il principal istituto di N.ra Arc. consiste nella cura spirituale dei poveri carcerati*». A Napoli, la confraternita che si interessava più da vicino dei problemi carcerari fu la «Compagnia dei Bianchi della Giustizia», fondata nel 1430 per assistere i condannati a morte, mentre a Palermo, nel carcere della Vicaria operava la venerabile «Opera di Nostra Signora di Santa Maria di Visita Carceri». In Piemonte, nel Settecento era presente la Confraternita della Misericordia di Vercelli, l'Opera pia della carità e della morte, entrambe destinate all'assistenza dei carcerati e dei condannati a morte, con facoltà di visitare le carceri e di riferire ai giudici le denunce loro esposte dagli stessi carcerati, sia per i maltrattamenti ricevuti sia per il disbrigo di pratiche giudiziarie. A Bologna fin dal 1336 operava la Compagnia dell'Ospedale di Santa Maria della Morte e dal 1592 la Compagnia della Carità dei poveri carcerati, ugualmente con gli stessi compiti. Nel 1342 troviamo a Firenze la Compagnia di Santa Maria della Croce del Tempio e nel 1582 la Compagnia di S. Bonaventura.

avvocato di origine modenese, all'età di 43 anni lascia la toga per essere consacrato prete e per potersi dedicare in prima persona alla cura dei carcerati delle prigioni di Roma. Per sessant'anni sarà il Procuratore dei poveri dell'Arciconfraternita di San Girolamo della Carità. Delle sue personali esperienze lascerà copiosa traccia e ricca documentazione nella poderosa opera omnia, sulla benefica istituzione del Tribunale della visita dal titolo: «*De visitatione carceratorum*», pubblicato in Roma nel 1655.

Competenza

Il tribunale ha doppia competenza. L'una, con specifico potere di controllo della esecuzione della pena, particolarmente in rapporto al trattamento materiale e spirituale dei detenuti, alla complessiva gestione del carcere ed al controllo dell'operato del personale addetto alla custodia. Allo scopo prefissosi di ridurre, per quanto possibile, gli «*incommoda carceratorum*» i detenuti vengono ascoltati singolarmente e riservatamente in modo da riferire su abusi, ingiustizie, prepotenze, soprusi, estorsioni e minacce, subite sia da altri detenuti sia dallo stesso personale. Al tribunale della visita viene anche demandato il potere di controllare che i carcerati non fossero tenuti ai ceppi (*in vinculis*) se non per specifiche condanne del giudice e per reati atroci (*legare carceratum non pertinet ad simplicem custodiam, sed ad poenam*), e qualora condannato ai ferri, questi non avrebbero mai dovuto arrecare al prigioniero «*dolorem seu cruciatum*».

L'altra competenza è più di carattere giudiziario. La Visita si interessa delle catture, delle carcerazioni, dell'andamento processuale delle cause e dell'applicazione delle sentenze, intervenendo per stimolarne ed accelerarne la conclusione. Unico limite ai poteri della Visita è quello della sua non interferenza nelle cause di competenza della Inquisizione e del divieto di visitare le carceri dell'Inquisizione stessa.

Può, in particolare, diminuire le pene, risolvere con i creditori le questioni relative ai carcerati per debiti e quindi

disporre della loro scarcerazione, liberare i carcerati per crimini, anche gravi «*ne quid damni fiat publico regimini*».

Informazioni acquisite nelle carceri, discussioni e decisioni adottate vengono regolarmente formalizzate con l'emissione di appositi decreti particolari o generali che sono, immediatamente, affissi nelle prigioni in modo da essere resi pubblici sia ai detenuti sia al personale delle medesime carceri, cui molto spesso sono diretti a seguito di mancanze o di abusi da questo commessi.

I decreti della Visita, essendo un organo supremo, sono inappellabili. Unica possibilità di impugnativa è solamente quella da esercitare davanti al Pontefice.

Le funzioni del Tribunale vengono esercitate praticamente in tre momenti diversi del suo mandato: con la visita settimanale, la visita mensile e con la visita graziosa.

La «Visita settimanale»

La visita settimanale ha carattere squisitamente giudiziario. Si interessa particolarmente della pendenza delle cause civili o criminali con conseguenti dirette azioni di stimolo ai vari giudici per le loro più sollecite definizioni e per la puntuale scarcerazione del detenuto: «*Gubernator Urbis semel in mense una cum pauperum et fisci advocatis et procuratoribus ac deputatis a societatibus charitatis et pietatis ... visitet carceres tam secretos quam publicos per seipsum, ne carcerati indebite a custodibus carcerum male tractentur ...*» (C.C. FORNILLI, 1991: 207, 26).

Lo stesso Scanaroli riassume l'operato di questa visita in modo puntuale:

«*Ex quibus apparet hic in Urbe piissime agi cum carceratis, praesertim in carceribus secretis detentis, ne ipsis necessaria ad victum, vestitum, et ad spirituale commodum deficient; ne opera istigatorum a iudicibus protrahantur causae et exitus earum retardetur; ne carcer, de jure inventus ad custodiam, vertatur in poenam ...*» (G.B. SCANAROLI, 1655: 259, 6).

La lista visitationis, compilata settimanalmente a cura del Procuratore dell'Arciconfraternita della carità (Segretario del Tribunale), viene così esposta, in modo ben visibile, all'ingresso del carcere da visitare, mentre alla parte avversaria, per darle modo di presenziare alla seduta, viene notificata una apposita citazione.

Ugualmente ai vari componenti il consesso viene recapitata una copia della lista per permettere loro di studiare i vari casi che saranno discussi successivamente.

Il giorno fissato, solitamente il giovedì, i detenuti vengono singolarmente ascoltati, ma non in presenza dei custodi, nè del Capitano o Soldano. Le decisioni adottate vengono riportate in singoli «*Decreti*» (10), sottoscritti da tutti i componenti. Spesso però specialmente nelle cause criminali e per particolari tipi di delitti, prima di emettere il decreto, la Visita, pretende che le parti sottoscrivano un documento di riappacificazione, controfirmato dall'Ufficiale di Pace.

La «*Visita mensile*»

Più che di stimolo processuale è di concreta ispezione ai diversi locali della prigione, assumendo, particolarmente per i detenuti delle «segrete», carattere squisitamente ispettivo ed assistenziale. Si tratta sostanzialmente di un periodico controllo, sulle condizioni di vita dei reclusi e della gestione giornaliera del carcere. Senza la presenza dei custodi e dei loro aiutanti, vengono ispezionati tutti i locali, ed assaggiati i cibi, visitate le infermerie ed ascoltati i reclusi sul trattamento loro riservato e su eventuali lamentele e reclami da presentare per abusi e soprusi subiti (11).

(10) «*Fuit injunctum custodibus carcerum ut ponant ad Largam omnes carceratos ad instantiam Justitiorum ecc...*» (C.C. Fornilli, 1991: 208).

(11) Per i delitti commessi nelle carceri di Bologna dai custodi erano previste pene severissime. La galera a vita ed addirittura la pena di morte per quei custodi che approfittando del loro ruolo avevano avuto rapporti carnali con le donne detenute anche se riconosciute quali pubbliche meretrici.

Per evitare che i responsabili del carcere possano nascondere abusi o, comunque, provvedere repentinamente a sanare situazioni compromettibili, la visita viene effettuata senza alcun preavviso, presentandosi i componenti stessi, il giorno stabilito di mattina molto presto, alla porta del carcere.

Un trattamento particolare è riservato, in specie, dai rappresentanti delle confraternite alle « *miserabiles personas* » cioè ai carcerati più bisognosi, ai «poveri carcerati».

A seguito della visita mensile il Tribunale emmette, se del caso, appositi provvedimenti cosiddetti «*Provisiones*» a contenuto tipicamente regolamentare, in rapporto al trattamento fisico e materiale dei prigionieri civili ed alle condizioni igieniche in cui versa la prigione.

Dalla inesauribile fonte Scanaroli (*Op. cit.*, pp. 21/24) si rilevano alcune ingiunzioni notificate al Capitano di Corte Savella sulle pessime condizioni riscontrate in quel carcere, con l'obbligo di provvedere entro breve tempo al risanamento degli ambienti malsani: «... *duae secretae quae sunt pessimae, et non ad custodiam, sed ad poenam, et periculum vitae purgare, et emundare infra tres dies omnes carceres, pro commoditate carceratorum ... eas reaptari, et accomodari omni meliori modo ... alias non amplius custodes illis utantur ...*

La «Visita graziosa»

Si concretizza, invece, in una sorta di amnistia religiosa riservata ad alcune categorie di detenuti, in occasione delle festività natalizie e pasquali.

La «Visita graziosa», risentendo appunto del clima umano-religioso particolarmente nelle maggiori feste cristiane, procede alla liberazione definitiva o alla mitigazione della pena, per quei detenuti il cui comportamento è stato rilevato esemplare.

Viene pertanto disposta la scarcerazione anticipata della maggior parte dei detenuti per debiti e la concessione di una scarcerazione temporanea con cauzione (spesso rilasciata o garantita dalla Confraternita), per le festività della Pasqua e

del Natale, da trascorrere in famiglia a favore dei criminali rei di delitti minori, con esclusione da tale beneficio dei grassatori, rapinatori, omicidi, adulteri ed incestuosi, sacrileghi e malefici, coniatori di monete false, rei di lesa maestà e colpevoli in genere di altri gravi delitti (paragonabile rispettivamente agli attuali istituti della liberazione anticipata e del permesso).

In un secondo tempo ad ogni confraternita verrà accordata la possibilità di chiedere il rilascio di un prigioniero, anche in occasione della ricorrenza della festività patronale della confraternita medesima: «...*tutti li pregiõni che si trovano da trentatrè giuli in giù carcerati siano dalla nostra compagnia liberati ad honor dei 33 anni che N.S.G.C. stette in questo mondo*».

Con la bolla «*Dominici Gregis ovili*», del 30 luglio 1590, il Pontefice Sisto V concede anche alla Confraternita della Pietà dei carcerati il privilegio della «scarcerazione graziosa» di un numero imprecisato di prigionieri, in occasione delle festività natalizie e pasquali: «*Volumus ut eiusdem Archiconfraternitatis Pietatis Visitatores unumquemque Urbis Carcerem, scilicet del Sabellis, Turris Nonae, Capitolinae, et Burgi Curiarum visitare, et qualitates carceratorum pro debito civili detentorum, et eorum nomina et debiti causa, qualitates et quantitates, et alias conditiones et circumstantias infradicendas diligenter inquirere, et illas omnes ad praedictam Congregationem, quae ante diem generalis Visitationis carcerum in Nativitatis, et Paschatis Resurrectionis Dominicae Festivitatibus, quolibet anno fieri consuevit, referre teneantur*» (V. PAGLIA, 1980: 207).

Il periodo storico esaminato è per la Chiesa di Roma, e per la sua politica, particolarmente burrascoso e travagliato, pieno di disagi e di pesanti contrasti sociali. Da una parte, Essa predica l'amore per il prossimo, la fratellanza, la giustizia, il perdono del colpevole e la sua emenda, dall'altra, attra-

verso il braccio secolare (istituzione medioevale di mutua assistenza tra i poteri spirituale e temporale), manda al rogo preti, monaci, streghe, eretici, miscredenti e presunti tali e nelle carceri dell'Inquisizione, a volte solo a seguito di semplice anonima e prezzolata delazione, gli stessi vengono seviziati con atroci «*tratti di corda*» e crudelmente torturati col supplizio della «*veglia*», per strappare loro confessioni o per costringerli ad abiurare. Manifesta è la predilezione per le classi nobili e per i ricchi ai quali chiedere danaro, lasciti e donazioni in cambio di preghiere, indulgenze e comodi accessi in Paradiso.

Contrasti che non lasciano immune neanche il nostro Tribunale della visita ed i suoi componenti.

Capita molto spesso, infatti, che nelle alterne vicende umane il «rimedio» venga intrappolato, suo malgrado, nelle grinfie del «male» o che l'arbitro degli arbitrii divenga, per colpa delle debolezze umane arbitrio e sopruso esso stesso. E così che le iniziali buone intenzioni lasciano sovente spazio a quelle spinte negative supportate dalla facilità del guadagno illecito.

Corruzione e concussione sono mali antichi il cui germe, in ogni periodo storico, in ogni evento, si è sempre subdolamente annidiato, per dar vita ad una micro o macro tangentopoli. Ai buoni propositi di San Filippo Neri, dello stesso Scanaroli, e di quanti altri tra confratelli e giudici, fecero del Tribunale della visita un baluardo contro ogni arbitrio, altrettanti poco corretti membri di questo consesso approfittarono, però, della loro posizione per lucrarne illeciti e facili guadagni.

Frequenti furono gli abusi e le eccessive compiacenze, tanto che varie volte il Papa dovette intervenire autorevolmente. I componenti del tribunale, (*Cicero pro domo sua*), o il tribunale stesso, a volte, esorbitando coscientemente dal proprio mandato promettono scarcerazioni e vendono favori, indulgenze e posti in Paradiso.

Abusi e corruzioni venivano denunciati in visite successive dagli stessi reclusi, dai benestanti perchè vittime di pesanti

estorsioni, dai nullatenenti vittime di inaudite ed immorali discriminazioni (12).

Malgrado questi eccessi, lo sforzo massiccio di inserimento della Chiesa nelle vicende carcerarie anche attraverso l'opera di «volontariato» delle Confraternite, in tempi in cui la cultura umanistica acquista domini sempre più vasti, riuscì a penetrare agevolmente le spesse mura di cinta e le robuste sbarre delle finestre. L'intendimento iniziale e le radici del notevole impegno assistenziale profuso dalle Confraternite passarono ben presto, come visto, da un contingente aiuto spicciolo ad una elaborazione più programmata di vera e propria «pianificata pastorale carceraria». Le numerose esperienze vissute fra le mura delle patrie galere furono successivamente rielaborate quale forte stimolo e solida base per una più razionale gestione del pianeta carcere e per la necessaria emanazione di leggi di riforma.

Anche i nobili intenti ed il sacrificio di chi diuturnamente partecipava attivamente alle attività nell'ambito del Tribunale della visita, e credeva nella serietà e nella validità della benefica istituzione, furono premiati dalla continuità nei secoli successivi delle sue funzioni. Prova ne è che esso rimase attivo, con le necessarie modifiche nelle attribuzioni e nella composizione,

(12) Con una serie di Bolle pontificie e prammatiche i Pontefici cercarono di arginare tale fenomeno, sia a Roma sia a Napoli ed anche a Palermo, ma inutilmente. Allo stesso modo nel 1568 i Pontefici Pio V, e successivamente, Pio VII dovettero intervenire con drastiche disposizioni per frenare gli abusi di alcune Confraternite che spesso sceglievano di graziare il carcerato che avesse fatto promesse, una volta liberato, di grosse elargizioni a loro favore e lasciando invece nelle prigioni i più poveri. A Napoli capitò che a seguito di una «visita» alla quale aveva partecipato il Marchese di Paternò fossero state liberate due donne (madre e figlia) accusate di infanticidio e che per volere dello stesso Paternò la pena fosse commutata in una semplice «penitenza», la qual cosa fu portata a conoscenza delle Autorità in una successiva visita (R. CANOSA - I. COLONNELLO, 1984: 81).

Dalle regie Costituzioni Piemontesi del 1723 si rileva che i giudici che non prendevano dopo le visite i necessari provvedimenti, venivano privati per sei mesi dello stipendio e dispensati dalle proprie funzioni.

Ancora nel 1749 a Roma a seguito dei reclami promossi dai detenuti il Pontefice Benedetto XIV, dovette intervenire con la sua autorità per frenare gli abusi introdotti nelle «visite» dai giudici e dai notari criminali, particolarmente per favorire alcune categorie di detenuti, a scapito di altre.

fino al 1870, quando lo Stato Pontificio entrò a far parte del nuovo Regno Italiano (13).

Nei primi decenni dell'Unità d'Italia, il nuovo Governo nazionale emanerà una serie di nuove leggi, e tra queste anche il campo criminologico, penale e penitenziario avrà nuovi specifici ordinamenti. In particolare, e proprio sulla scorta del principio assistenziale-giuridico della secolare istituzione del «Tribunal Visitationis», si prevederà nelle sole Carceri Giudiziarie la costituzione di apposite «Commissioni visitatrici» (14), mentre gli articoli 821 e 822 del Codice di Procedura Penale del 1865 (che recepisce quasi integralmente gli articoli 789 e 799 del vecchio Codice di Procedura Penale del Granducato di Toscana del 1859), imporranno rispettivamente all' autorità carceraria di prendersi cura delle prigionie, ed al Giudice Istruttore ed al Presidente della Corte d'Assise di visitare almeno una

(13) «... Questa buona istituzione di Papa Eugenio dura tuttora fra noi e si fa con molta solennità a vantaggio de' prigionieri tre volte l'anno». (C.L. MORICHINI, 1870: 784).

(14) Regolamento Generale per le Carceri Giudiziarie del Regno, R.D. 27 gennaio 1861 n. 4681:

– Art. 7 In ogni comune, in cui v'hanno uno o più carceri, è istituita una Commissione visitatrice composta del Sindaco, che ne avrà la presidenza, del Procuratore del Re, o di un suo Sostituto, del Parroco, nel cui distretto parrocchiale è situato il carcere e di quattro cittadini nominati dal Consiglio Comunale. Se le carceri sono situate in un Comune, che non sia residenza di un Tribunale collegiale, sarà Membro nato della Commissione il Giudice del mandamento invece dell'Ufficiale del pubblico Ministero. La durata in ufficio dei Membri elettivi è quadriennale: ne scade uno in ogni anno; nei primi tre anni le scadenze sono regolate dalla sorte, successivamente dall'anzianità.

– Art. 8 L'azione della Commissione è di mero controllo e consultiva: non ha però nell'amministrazione parte alcuna esecutiva.

– Art. 9 Essa è chiamata ad esercitare una sorveglianza interna del carcere in tutto ciò che concerne il vitto, il materiale, la salubrità, la disciplina, le punizioni, la tenuta regolare dei registri, le lavorazioni, la distribuzione del guadagno, la istruzione religiosa, la riforma morale dei detenuti, la condotta dei guardiani verso di essi: per tal effetto debbe visitare il carcere frequentemente per mezzo de' suoi Membri a turno.

– Art. 10 Sopra tutti gli inconvenienti scoperti, e sui provvedimenti da adottare la Commissione riferirà all'Autorità amministratrice delle carceri, e terrà con essa gli opportuni concerti, e quando lo credesse necessario, potrà anche per tale oggetto rivolgersi direttamente al Ministero dell'Interno.

volta al mese i carcerati che abbiano ancora in corso i procedimenti davanti al Tribunale o alla Corte d'Assise (15).

Con l'emanazione del nuovo Ordinamento delle Carceri e dei Riformatori Governativi del 1891, le funzioni dell'antico consesso saranno ripartite fra due distinti nuovi organismi: «i Consigli di sorveglianza» e le «Commissioni visitatrici» che effettueranno le ispezioni ed eserciteranno i loro mandati in tutti gli istituti penitenziari sia per adulti sia per minorenni (16).

(15) Codice di Procedura Penale, legge 26 novembre 1865 (già R.D. 20 novembre 1859 del Granducato di Toscana, reso esecutivo per le Provincie Napoletane con R.D. 17 febbraio 1861, artt. 798 e 799; analogamente gli artt. 797 e 798 del Codice di Procedura Penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna):

– Art. 821 Le autorità giudiziarie ed amministrative prenderanno cura, in ciò che loro spetta, perchè le carceri siano sicure e pulite, e tali che la salute dei carcerati non venga alterata, che il loro nutrimento sia sufficiente e sano, e che siano essi riparati dal rigore delle stagioni, ed il loro trattamento sia conforme ai regolamenti. Esse veglieranno particolarmente acciò non si usino verso i carcerati rigori non permessi dai regolamenti (comma quest'ultimo non presente in quello Toscano).

– Art. 822 Il giudice istruttore dovrà visitare, almeno una volta al mese, le persone sottoposte a giudizio, detenute nelle carceri in cui ha sede il tribunale. Una volta almeno nel corso di ogni sessione delle corti d'assise, il presidente della corte dovrà visitare le persone sottoposte ad accusa, detenute nelle carceri della città in cui siedono le corti. Il giudice istruttore e il presidente delle assise daranno tutti i provvedimenti che credono necessari sia per l'istruzione che pel giudizio.

(16) Ordinamento degli stabilimenti carcerari e dei riformatori - R.D. 1 febbraio 1891, n. 260

Consiglio di Sorveglianza

– Art. 21 In ogni Comune dove trovansi Case di reclusione, di detenzione, o di custodia, è istituito un Consiglio di sorveglianza, composto del Procuratore del Re presso il tribunale nel cui Circondario è situato lo Stabilimento, del Presidente della Società di patronato dei liberati dal Carcere del Circondario medesimo o della provincia, e, in sua mancanza, di una persona scelta dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati, e del Direttore dello Stabilimento stesso. La presidenza di questo Consiglio è assunta dal Procuratore del Re. Il Direttore ha le funzioni di relatore. Un Impiegato della Direzione, da designarsi dal Direttore, od altro da designarsi dal Presidente, quando il Consiglio non sieda presso la Direzione dello Stabilimento, disimpegna le funzioni di Segretario. La persona scelta dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati rimane in carica un anno, ma può essere riconfermata per altri due anni di seguito.

– Art. 22 Spetta a questo Consiglio: a) di formulare le proposte per il passaggio alle Case di pena intermedie, dei condannati alla reclusione, che ne siano meritevoli, o per la revoca di questa concessione, ai termini dell'art. 14 del Codice penale; b) di fare le sue osservazioni sulle domande inoltrate per concedere la liberazione condizionale a quei condannati che abbiano i requisiti detti nell'articolo 16 di esso Codice;

Tale ordinamento prevede che nei Comuni sede di stabilimento penitenziario debba essere istituito il Consiglio di sorveglianza, a composizione mista con la presenza di magistrati e di laici. Al Consiglio saranno attribuite specifiche funzioni legali e giudiziarie. Si interesserà infatti di formulare proposte, e fare osservazioni sul passaggio dei condannati alla reclusione ad altri tipi di istituti (passaggi da stabilimenti ordinari ad intermedi e viceversa rispettivamente per premio o per punizione), concedere la liberazione condizionale e proporre le revoche di alcuni benefici.

c) di proporre la revoca dell'ordinanza con la quale, ai termini dell'art. 47 di detto Codice, un condannato a pena restrittiva della libertà personale era stato ammesso a scontarla in una Casa di custodia.

– Art. 23 Il Consiglio di sorveglianza si riunisce negli Uffici della Direzione dello Stabilimento o in altro luogo designato dal Presidente. Esso è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno, e il Direttore dello Stabilimento ha l'obbligo di preparare gli elementi necessari, onde il Consiglio possa deliberare sulle materie di sua competenza. La Direzione di uno Stabilimento penale richiede la straordinaria convocazione del Consiglio nei casi previsti dall'art. 454, quando il ritardo si reputi pericoloso nell'interesse dell'ordine e della disciplina.

– Art. 24 Di tutte le deliberazioni del Consiglio è tenuto uno speciale registro, nel quale viene riassunto il modo con cui si è proceduto nell'esame delle singole proposte, specificando sommariamente i motivi delle risoluzioni adottate. Il verbale di ciascuna adunanza deve essere firmato dai componenti il Consiglio; e il registro è depositato negli Uffici della Direzione dello Stabilimento, alla quale allorché la riunione si tiene in altra località, è fatta pervenire copia del verbale stesso per l'occorrente trascrizione.

– Art. 25 Le condizioni richieste pel passaggio dei condannati alle Case di pena intermedie sono dette nell'art. 453 del regolamento. I requisiti richiesti pel conseguimento della liberazione condizionale sono indicati dagli articoli 381 e 499.

– Art. 26 La domanda per ottenere la liberazione condizionale è presentata dal condannato alla Direzione dello Stabilimento in cui egli sconta la pena, e la Direzione stessa la trasmette al Procuratore Generale presso la Corte di Appello del Distretto in cui fu pronunziata la condanna, con le sue osservazioni sulle prove di ravvedimento date dal condannato, e con quelle del Consiglio di sorveglianza. L'elenco dei condannati che hanno chiesta la liberazione condizionale, e la cui domanda è stata trasmessa al Procuratore generale, viene inviato dal Direttore al Ministero dell'Interno entro i cinque giorni successivi alla scadenza di ogni semestre.

– Art. 27 Onde un condannato possa essere proposto pel passaggio da una Casa di custodia ad uno Stabilimento di pena ordinario, ai termini del capoverso dell'art. 47 del Codice penale, occorre che sia riconosciuta la cessazione del vizio parziale di mente in conformità dell'art. 482 del regolamento.

– Art. 28 Ai componenti il Consiglio di sorveglianza è applicabile il disposto dell'art. 49, capoverso.

Sarà inoltre costituita negli stessi Comuni anche la Commissione visitatrice, che avrà ugualmente carattere misto in quanto composta sia da componenti di diritto (autorità religiose e giudiziarie) sia elettivi (du cittadini). La Commissione si interesserà di vigilare sulla gestione del carcere, sul vitto, sull'arredo, sull'igiene, sull'istruzione, sul lavoro, sul mantenimento della disciplina e sulla esecuzione delle disposizioni in vigore. Per la prima volta compare in questo tipo di consesso, anche la figura femminile, che si interesserà solo delle «carceri muliebri», come pure sarà prescelto un componente fornito di parti-

Commissione visitatrice

– Art. 46 In ogni Comune dove trovansi Stabilimenti carcerari o Riformatorii, è istituita per ciascun Stabilimento una Commissione visitatrice, a cui è affidato l'incarico di vegliare su tutto quanto riguarda il vitto, l'arredo, l'igiene, l'istruzione, il lavoro, nello scopo di concorrere efficacemente, di concerto colla Direzione locale, a rafforzare il rispetto all'Autorità, il severo mantenimento della disciplina, la esecuzione dei regolamenti in vigore, la tutela e la riforma morale dei detenuti.

– Art. 47 Sono di diritto componenti la Commissione visitatrice il Sindaco del Comune o un Assessore da lui delegato, che ne ha la presidenza, il Procuratore del Re, e il Parroco nella cui curia è collocato lo Stabilimento. Sono componenti eletti per le singole Commissioni due cittadini nominati uno dal Prefetto della provincia, ed uno dal Procuratore generale del distretto di Corte d'Appello. Nei Comuni che non sono sede di Tribunale, il Procuratore del Re è surrogato dal Pretore, il quale non può farsi sostituire dal Vicepretore. Per gli Stabilimenti e per le sezioni destinate alle donne (adulte o minorenni), i due componenti eletti possono essere scelti fra persone di sesso femminile. Per i Riformatorii, i componenti eletti sono di preferenza scelti tra i membri della Società di patronato. I componenti eletti si rinnovano ogni anno, ma possono essere riconfermati. I componenti nominati in surrogazione di altri che cessino d'esserlo prima dello scadere dell'anno, rimangono in carica per il tempo che vi sarebbero ancora rimasti i surrogati.

– Art. 48 Per gravi fatti che possono nuocere alla disciplina interna degli Stabilimenti carcerari o dei Riformatorii, la Commissione visitatrice può essere sciolta con decreto reale su proposta dei due Ministeri dell'Interno e della Giustizia.

– Art. 49 La Commissione visitatrice è in numero legale ogni qual volta intervengono all'adunanza tre dei suoi componenti. Per l'adempimento del suo ufficio, la Commissione può accedere nell'interno dello Stabilimento carcerario o del Riformatorio e visitare i dormitori e le celle, le infermerie, i laboratorii, le celle di punizione, le dispense, le cucine, le caserme destinate al Corpo degli Agenti di custodia ecc. La Commissione può anche sentire le domande dei detenuti o ricoverati e specialmente dei condannati che scontano la loro pena o che sono in attesa di assegnazione o di passaggio: e dà poi il suo parere sul regolamento interno dello Stabilimento.

colari doti per le visite ed i controlli da effettuare nei Riformatori governativi.

Nel successivo ventennio fascista queste commissioni saranno sostituite dalla figura del «Giudice di sorveglianza» previsto sia nei nuovi Codici penali degli anni Trenta, sia dal nuovo Regolamento per gli Istituti di Prevenzione e Pena, che istituiscono la figura del giudice monocratico pensando che in tal modo questi avrebbe potuto operare con più speditezza, libertà d'azione che non un collegio di magistrati (17). Rispetto alla passata regolamentazione che esprimeva in modo più concreto una sorta di vigilanza sulla vita interna delle carceri e dei riformatori, quella degli anni Trenta volle essere più una garanzia giurisdizionale (l'esecuzione della pena avrebbe dovuto svolgersi sotto il costante occhio vigile dell'autorità giudiziaria), da più parti fortemente auspicata. Garanzia che nasceva con la contemporanea nascita dei nuovi principi relativi sia alla individualizzazione della pena, sia al riconoscimento dei diritti subiettivi del condannato detenuto, sia inoltre alle nuove finalità dell'esecuzione penale affermati dalla dottrina giuridica e fortemente caldeggiati dalla Scuola posi-

– Art. 50 Per le visite della Commissione stessa ai detenuti che non sono condannati, o che sono a disposizione dell'Autorità di pubblica sicurezza, è necessario l'intervento del rappresentante dell'Autorità giudiziaria, o il suo consenso.

– Art. 51 Per le visite ordinarie, la Commissione può delegare a turno due dei suoi componenti. La Direzione deve designare alla Commissione visitatrice i detenuti o ricoverati che più ne sono meritevoli.

– Art. 52 Per quanto riguarda i Riformatorii e le Case di correzione, la Commissione visitatrice deve invigilare il corso dell'insegnamento e assistere agli esami periodici dei ricoverati e dei condannati.

– Art. 53 Delle visite che la Commissione o i delegati di essa fanno allo Stabilimento carcerario od al Riformatorio, nonché delle osservazioni alle quali queste visite possono dar luogo sui singoli rami del servizio, si prende nota in uno speciale registro, in conformità dell'art. 209 del regolamento. Tale registro è conservato nell'ufficio della Direzione. Alla fine di ogni anno finanziario (entro il mese di luglio) il Presidente della Commissione visitatrice invia al Prefetto della provincia le osservazioni che ha avuto luogo di fare, e il Prefetto le spedisce al Ministero col suo parere e con le sue proposte. Ove l'urgenza del caso lo richieda, la Commissione visitatrice deve riferire senza indugio al Prefetto e al Ministero dell'Interno, dopo avere sentita l'Autorità dirigente.

(17) Artt. 4 / 7 del R.D. 18 giugno 1931, n. 787.

tiva, che determinarono appunto la creazione dell'istituto della vigilanza del giudice sull'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza (G. VELOTTI, 1971; G. TARTAGLIONE, 1972; G. ALTAVISTA, 1979).

La materia è stata ultimamente disciplinata dalla Legge 26 luglio 1975, n. 354 «Norme sull'ordinamento penitenziario e misure privative e limitative della libertà» (18) e successive modificazioni (L. 663/1986), che al posto di giudice di sorveglianza ha preferito la nuova dizione di magistrato di sorveglianza, ed ha contemporaneamente istituito il «Tribunale di Sorveglianza».

BIBLIOGRAFIA

- ALTAVISTA G., *Poteri e attività del giudice di sorveglianza ...*, in *Rassegna di Studi Penitenziari*, Roma 1959, Fasc. II.
- CANOSA R. - COLONNELLO I., *Storia del carcere in Italia dalla fine del cinquecento all'Unità*, Sapere 2000, Roma 1984.
- DEL RE N., *Il Maresciallo di Santa Romana Chiesa custode del conclave*, Istituto di Studi Romani Editore, Roma 1962.
- DEL RE N., *Monsignor Governatore di Roma*, Istituto di Studi Romani Editore, Roma 1972.
- FARINACCI P., *Praxis et theoretica criminalis*, 1606.
- FORNILLI C.C., *Delinquenti e carcerati a Roma alla metà del 600*, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma 1991.
- MORICHINI C.L., *Istituti di carità in Roma*, stabilimento Tipografico Camerale, Roma 1870.
- PAGLIA V., *La pietà dei carcerati - Confraternite e società a Roma nei secoli XVI-XVIII*, Edizioni di storia e letteratura, Roma 1980.
- PIAZZA C.B., *Eusevologio romano*, Roma 1698.
- SCANAROLI G.B., *De Visitationis Carceratorum libri tres*, Typis Reverenda Camerae Apostolicae, Romae 1655.
- TARTAGLIONE G., *Le funzioni del giudice di sorveglianza*, in *Rassegna di Studi Penitenziari*, Roma 1972, Fasc. II.
- VELOTTI G., *Appunti sul giudice di sorveglianza*, *Rassegna di Studi Penitenziari*, Roma 1971, fasc. III.

(18) Capo II - Artt. 68 - 71 sexies - Magistrati di sorveglianza (uffici di sorveglianza - tribunale di sorveglianza e procedimenti - procedimento di sorveglianza).

RIASSUNTO

Attraverso la rivisitazione storica, l'autore considera l'istituzione rinascimentale del Tribunale della Visita (Tribunal Visitationis) quale illustre antenato dell'odierno Tribunale di Sorveglianza. La necessità di creare un organo che possa autoritativamente «visitare» le prigioni nasce da due differenti esigenze. L'una di ordine morale di umana carità cristiana, l'altra di ordine giuridico-amministrativo, per un diretto ed attento controllo sia sulle strutture carcerarie e sulla brutalità dei costumi del personale di custodia sia sullo strapotere di alcuni giudici che illegittimamente detengono persone in carcere.

Il Tribunale nasce a Roma per volontà dei Pontefici (1435), quasi in coincidenza con la nascita del «penitenziario» e presto viene istituito anche in altre città, su pressante richiesta dei rappresentanti della Chiesa cattolica. È un organo a composizione mista (laici, ecclesiastici, confraternite, magistrati), che esercita il suo mandato in tre differenti momenti. Attraverso la «Visita settimanale» che ha carattere squisitamente giudiziario e di accelerazione delle pratiche processuali. Attraverso la «Visita mensile» che si sostanzia nell'ispezione di tutti i locali della prigione. Attraverso la «Visita graziosa» che si interessa della liberazione anticipata di alcuni prigionieri. La delicatezza delle funzioni e la necessità evidente di un controllo sulla esecuzione della pena farà di tale istituzione, un organo che sarà presente, con le ovvie modifiche, in tutte le successive norme penali e penitenziarie.

RESUME

Par la relecture historique, l'auteur considère l'institution, relative à la Renaissance, du Tribunal de la Visite (Tribunal Visitationis) comme l'illustre ancêtre de l'actuel Tribunal de tutelle. La nécessité de créer un organisme qui puisse, d'autorité, «visiter» les prisons, naît de deux différentes exigences: l'une, d'ordre moral, d'humaine charité chrétienne, l'autre d'ordre juridique-administratif, pour un contrôle direct et attentif, soit en ce qui concerne les structures carcérales et la brutalité des moeurs des personnels de garde, soit en ce qui concerne le pouvoir excessif de certains juges qui détiennent illégalement des personnes en prison.

Le tribunal naît à Rome pour volonté des Pontifes (1435), presque en coïncidence avec la naissance du «pénitencier» et bientôt est institué même en d'autres villes, sur demande pressante des représentants de l'Eglise catholique. C'est un organisme à composition mixte (laïcs, ecclésiastiques, confréries, juges) qui exerce son mandat en trois moments différents. Par la «visite hebdomadaire», qui a un caractère délicieusement judiciaire et d'accélération des dossiers procédurales. Par la «Visite mensuelle», qui consiste à l'inspection de tous les locaux de la prison. Par la «Visite gracieuse», qui s'occupe de la libération anticipée de quelques prisonniers. La délicatesse des fonctions et la nécessité évidente d'un contrôle sur l'exécution de la peine rendra cette institution un organisme qui sera présent, évidemment modifié, en toutes les successives normes pénales et pénitentiaires.

SUMMARY

The author, through a historical re-examination, considers the Renaissance Institution of the Court of the Visit (Tribunal Visitationis) as an illustrious ancestor of today's Supervising Court. The need to create a body which can authoritatively

«visit» prisons, steps out from two different demands, one of moral order, for human and Christian charity, the other of juridical-administrative order, for a direct and careful control both on prison structures and on the brutality of the prison warders' customs, and on power abuse by some magistrates who keep people in custody unlawfully.

The Tribunal was created in Rome, at the Pontiffs' will (1435), almost simultaneously to the birth of the «Penitentiary» and it was soon established also in other cities, upon urging demand from the Catholic Church representatives. It is a mixed composition body (laymen, clergymen, confraternities, magistrates), which carries out its task on three different occasions:

- Through the «**Weekly Visit**» that has an exquisitely judicial character, in particular for the prompting of legal cases.

- Through the «**Monthly Visit**», the substance of which is the control of all the premises of the prison.

- Through the «**Gracious Visit**» which concerns the early release of some prisoners. The delicacy of the functions and the manifest need for some control on the implementation of penalties will make the institution to be a body always present, obviously with the due changes, in all the subsequent penal and penitentiary norms.

78

Liber Primus.

Sedent autem Visitationes ordine infra scripto in Vici-
capitoli Turris Nova, & Sabellorum.

19

In capite.

GUBERNATOR.

A latera dextero.

- Auditor Camera.
- Prelatus Caritatis, seu Pietatis, qui se
eius precedit.
- Advocatus Pauperum.
- Procurator Fiscalis.
- Primus Locumtenens Gubernatoris.
- Secundus Locumtenens Gubernatoris.
- Procurator Pauperum & Caritatis depu-
tatus.
- Procurator Caritatis.

A latera sinistro.

- Præfatus Camera.
- Prelatus Ecclesiæ, seu Plebanus, qui non
precedit.
- Advocatus Fisci.
- Locumtenens Auditoris Camera.
- Locumtenens Fiscalis.
- Locumtenens Regis de Vici capite Tur-
ris Nova.
- Judex Turris Nova, & Sabellorum.
- Marschialis Index.
- Visitator Secretorum Carcerum.
- Commissarius Præbendæ.

In Visitatione Capitoli, Gubernator sedet in capite
cetera visitata.

20

GUBERNATOR.

- Præfatus.
- Prelatus Ecclesiæ, & Plebanus.
- Advocatus Pauperum.
- Advocatus Fisci.
- Procurator Fiscalis Generalis.
- Auditor Auditoris Camera.
- Visitator Secretorum Carcerum.

- Secundus.
- Tres Conservatores.
- Prior.
- Primus Collatoralis.
- Secundus Collatoralis.
- Judex Criminalis.
- Episcopus Capitoli.
- Procurator Pauperum & Caritatis depu-
tatus.
- Procurator Caritatis.

De personis singularum, et de his qui præfatis, et de his qui Locum-
tenentibus Gubernatoris, & Auditoris Camera, & de his qui Gubernatores, &
Auditoris Camera respectus consequuntur.

IO. BAPTISTAE
 SCANAROLI
 MYTINENSIS
 SIDONIORVM EPISCOPI
 DE
 VISITATIONE CARCERATORVM
 LIBRI TRES.

Quibus omnia ad Visitationem, patrocinium, & liberationem
 Carceratorum spectantis explanantur.

*Donna S. V. M. circa Carceratorum singulari casus, Legum, & Dilectorum animum
 manu in parte comprehensum, ad Deum confertur tam Civile
 iudicio, quam Ecclesiae profectus.*

Summarum Pontificum haec super re Constitutiones, Iura, Rota Romana Decisio-
 nes, pollitico opere allegatae in calce, Appendicis loco, sublinquuntur.

*Opus quatuor a consilio sine digressione, palliditate, & superfluitate, Admon-
 dit, confusum patenti, & quibus, quoque alijs modis, & personis
 cum iudicio copiosi.*



Sanctus Iohannes



Sanctus Iohannes

R O M A E, Typis Romanis, in Officina Apolloniae, M. DC. L. V.
 Sumptibus Archiepiscopalis Palatii Pictavi Curatorum.

PERMISSV SUPERIORVM.

MODELLI E STANDARD FORMATIVI
PER L'INTEGRAZIONE TRA GLI OPERATORI SOCIALI
DELLA GIUSTIZIA E DEL TERRITORIO

GAETANO DE LEO (*)

SOMMARIO: 1. - Funzioni e processi della formazione. — 2. - Esperienze di formazione intersettoriale.

1. - *Funzioni e processi della formazione*

La funzione che la formazione svolge nelle organizzazioni e in particolare nel sistema della giustizia penale, non può essere data per scontata poiché ancora non c'è un accordo pacifico sui significati, le valenze e gli obiettivi di fondo di questo tipo di attività né fra gli studiosi, né fra i formatori e neppure fra gli utenti e i committenti della formazione. Recentemente, nel primo lavoro organico e di vasto respiro sulla «formazione psicosociale degli operatori della giustizia» (De Leo e Patrizi, 1995) abbiamo proposto una definizione generale che trovo utile riproporre in queste pagine allo scopo di riaprire un dibattito sui problemi della formazione degli operatori della giustizia penale.

L'assunto generale che forse abbiamo maggiormente valorizzato è quello che intende l'attività formativa come una funzione che, nelle organizzazioni, *cerca di produrre e rafforzare competenze e apprendimento all'interno della dinamica fra continuità e innovazione.*

Nel campo della giustizia, questa dinamica conosce sollecitazioni assai complesse, intense e talvolta difficili da valutare: ad

(*) Professore di psicologia giuridica - Università degli Studi «La Sapienza» - Roma.

esempio la produzione e la conservazione delle leggi penali e civili non sono opera del sistema della giustizia in senso stretto, ma rinviano a rapporti sociali e politici «lontani» da chi gestisce e agisce entro confini del sistema organizzativo della giustizia ed è impegnato a produrre innovazione attraverso quelle leggi; inoltre, la giustizia è un problema universale e diffuso e produce rappresentazioni e aspettative generalizzate che premono ed invadono di continuo gli organismi della giustizia; ancora, in queste strutture non solo entrano conflitti sociali che si producono altrove, ma la stessa giustizia è uno dei terreni e degli obiettivi privilegiati rispetto ai quali le parti sociali agiscono di preferenza i loro conflitti. Mantenere in queste condizioni un «buon equilibrio» fra continuità e innovazione è, come si può facilmente immaginare, un'impresa che ha livelli di difficoltà, di rischio e di tensioni quali non sono probabilmente in nessun'altra organizzazione. Forse per questo la formazione, nel campo della giustizia, si è sviluppata in modo così sommerso, discontinuo, defilato, quasi volesse evitare di assumersi quel ruolo, per molti versi disperato, di produrre e riattivare capacità di equilibratura fra continuità e cambiamento. È pur vero che la giustizia come organizzazione, da parte sua, non ha ancora mai realmente assegnato alla formazione una funzione così rilevante, per cui il panorama è stato finora caratterizzato da una grande varietà e ricchezza di esperienze, ma con un basso profilo di aspettative e con un'incerta identità protagonistica rispetto alla dinamica dell'innovazione istituzionale.

Nel lavoro di ricerca sulla formazione che abbiamo svolto in Italia, i nodi cruciali che producono «qualità» nelle scelte, nelle strategie e nel lavoro di formazione possono essere così indicati:

1. *L'analisi della domanda* e delle esigenze di formazione (Avallone, 1989), intesa come attività sistematizzata di individuazione e di analisi delle richieste esplicite e implicite di formazione a più livelli:

a) quella della *committenza*, ossia dei responsabili organizzativi che promuovono, chiedono, valutano e utilizzano la formazione dei «propri operatori», anche in rapporto con altre

organizzazioni che hanno interesse a svolgere progetti di formazione congruenti e integrati;

b) quello dell'*utenza* potenziale e reale, ossia degli operatori comunque interessati, direttamente o indirettamente, alla progettualità formativa sia per richiesta della committenza sia per propria autonoma domanda, aspetto questo che, quando è presente e trova le condizioni per esprimersi e realizzarsi, conferisce alla formazione particolari valenze e potenzialità;

c) quello dei *formatori* stessi che hanno la funzione non solo di individuare e raccogliere le domande di formazione, ma possono essi stessi interagire attivamente con committenti e utenti proponendo, mediando e ragionando anche con proprie ipotesi sia legate alle domande e ai bisogni, sia e soprattutto alla *fattibilità formativa* delle domande da inserire nei progetti, in rapporto anche alla propria «visione» formativa, ai vincoli e alle risorse esistenti, e alle proprie competenze.

2. *La progettazione e la gestione del processo formativo*, che consistono essenzialmente nella creazione e nella messa in atto di condizioni e risorse (materiali, simboliche e umane) nonché di processi di lavoro di gruppo, che consentono di realizzare gli obiettivi della formazione ricavati dall'analisi della domanda. Punti salienti di quest'area sono:

a) la competenza, l'esperienza e la creatività dello Staff di formazione;

b) la scelta dei contenuti, dei temi, delle informazioni da proporre in relazione alle esperienze formative;

c) e soprattutto la qualità delle metodologie attive per gestire l'aula e per far sì che il lavoro di gruppo diventi un laboratorio di ricerca e di esperienza riflessiva e innovativa (Bruscaglioni, 1991).

3. *La verifica dei risultati* della formazione e dei livelli di efficacia dei percorsi formativi rispetto agli obiettivi e all'analisi della domanda.

Verifiche da effettuare con metodi e strumenti adeguati, come gli incontri di valutazione in gruppo e i questionari *ad*

hoc durante il percorso formativo, nonché indagini mirate alla verifica degli effetti a medio e a lungo termine dopo la conclusione dei progetti.

Data la rilevanza strategica dell'analisi della domanda, in tutto il lavoro di formazione, il mio gruppo di ricerca si è praticamente concentrato su questo aspetto, anche attraverso una significativa esperienza di ricerca-azione, durante la quale abbiamo condotto un'analisi della domanda all'*interno* di un percorso formativo. Ossia, abbiamo progettato e realizzato, in accordo con il Ministero di Grazia e Giustizia, un progetto di formazione per educatori penitenziari con lo scopo principale di far emergere e rilevare domande, bisogni, esigenze formative. Qui posso solo riportare la sintesi categoriale conclusiva delle domande di formazione di quegli operatori penitenziari.

«Formazione intesa come:

- I) rafforzarsi nel confronto costruttivo con l'altro;
- II) generarsi e allenarsi a stare sempre in una situazione attivante;
- III) scoprire qualità, lavorare sui vincoli, apprendere ad utilizzare l'insuccesso, sviluppare risorse;
- IV) elaborare il senso del proprio lavoro, definire e specificare il proprio ruolo;
- V) allenarsi all'autoformazione e all'autoverifica;
- VI) imparare a scegliere le offerte formative;
- VII) individuare i criteri di costruzione delle metodologie di intervento;
- VIII) allenarsi a mettere in dialogo teoria e prassi, valorizzare entrambi i livelli estraendone circolarmente le risorse;
- IX) riflettere sulle proprie emozioni; imparare ad utilizzare e rileggere il proprio coinvolgimento secondo costrutti professionali;
- X) sperimentare l'appetito di conoscenza» (Scali, 1995).

2. – *Esperienze di formazione intersettoriale*

Negli ultimi anni, anche rispetto a queste complesse e difficili domande, la situazione appare ulteriormente in evoluzione.

Gli operatori della giustizia non possono più concepire la loro professionalità solo in rapporto all'utente (sia pure inteso non solo come individuo, ma anche come gruppo, famiglia e ambiente) ma, per ottenere risultati e per evitare i rischi operativi della mancanza di coordinamento e delle molte possibili disfunzioni comunicative, devono allargare e arricchire i loro orizzonti e le loro competenze professionali, ponendosi problemi in parte nuovi di rapporti fra ruoli, fra professionalità diverse, ma anche fra servizi e istituzioni caratterizzate da differenti culture, finalità e obiettivi. Tradurre queste esigenze in *standard* operativi e professionali non è facile, anche perché nei percorsi formativi di base di molti operatori sociali, queste abilità non fanno parte dei curricula strutturati.

Di conseguenza, in tempi recenti si è fatta strada una crescente domanda di formazione in tal senso, in particolare da parte di operatori della giustizia o di operatori sociali del territorio che hanno conosciuto maggiori occasioni di lavoro in collegamento con la giustizia, anche per l'effetto di un crescente impiego di misure alternative alla detenzione.

Nella mia esperienza di formatore, sia nelle scuole di formazione del Ministero di Grazia e Giustizia sia nelle attività formative con gli operatori degli Enti Locali e del Privato Sociale, sempre più frequentemente ho lavorato su obiettivi di formazione così caratterizzati:

- il lavoro di gruppo e di équipe interprofessionale e interistituzionale;
- il coordinamento fra servizi e settori nel lavoro professionale centrato sulle misure alternative alla detenzione con i soggetti tossicodipendenti;
- funzioni e disfunzioni nella comunicazione interna ed esterna ai servizi e alle organizzazioni;
- la progettualità degli interventi come processo di comunicazione finalizzata fra linguaggi professionali e istituzionali diversi.

È una prospettiva formativa assai impegnativa, che spesso fatica a dare risultati immediati ed evidenti, ma che deve essere continuata e approfondita, poiché l'alternativa è la pura logica della competizione rigida fra poteri istituzionali e professionali,

e quindi i giochi infiniti e disfunzionali fra operatori, utenti e organizzazione.

Per concludere, intendo fare riferimento ad un recente basilare strumento di riflessione e di lavoro che è stato proposto a livello internazionale: *The Luigi Daga Project* che è il primo *Basic Training Manual for Correctional Workers*, proposto dalla sede di Vienna delle Nazioni Unite all'interno del suo *International Scientific and Professional Advisory Council of the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Program*. Il manuale è dedicato a Luigi Daga, che ha particolarmente investito in questo lavoro prima di essere tragicamente ucciso.

Nel manuale, vengono indicati, fra l'altro:

- gli *standard* minimi di formazione che dovrebbero riguardare ogni persona che lavora a qualunque titolo con i detenuti nelle carceri e fuori;
- i modelli *standard* e le linee guida delle lezioni per il personale;
- i requisiti della formazione ai formatori con le tecniche d'aula e del lavoro di conduzione dello staff;
- alcune modalità e tecniche di valutazione e *testing* dei processi di formazione.

È un lavoro prezioso, denso di informazioni e proposte, che è utile diffondere, provare ad applicare e verificare, e che può rappresentare la base per una riflessione unitaria e più coerente dei problemi della formazione a livello internazionale.

È soprattutto uno strumento che ci può orientare a capire cosa fare nella formazione degli operatori della giustizia e, in parte, *come farlo*.

In questo mio scritto ho provato a sottolineare ulteriormente quelli che sono i problemi legati al *come fare formazione*, e soprattutto al *come costruire e monitorare* il processo formativo partendo da un'adeguata impostazione dell'analisi della domanda che include una visione complessa e moderna dei potenziali utenti della formazione, ovvero:

- a) il personale penitenziario, ma anche gli operatori della rete territoriale esterna alla giustizia;

b) la committenza istituzionale ma anche la potenziale committenza esterna interessata ai e coinvolta sui problemi di trattamento intra ed extramurario;

c) gli esperti e i formatori visti anche nella prospettiva del dibattito scientifico sulla formazione, per evitare che si formi una concezione troppo settoriale e troppo «interna» della formazione, tale cioè da risultare troppo autocentrata e poco aperta, quindi non adeguata e sensibile ai cambiamenti e alle evoluzioni che si verificano in questo settore, nelle altre organizzazioni e nel dialogo fra sedi scientifiche e ambiti applicativi e operativi.

BIBLIOGRAFIA

- AVALLONE F. (a cura di), *La formazione psicosociale*, NIS, Roma, 1989.
- BRUSCAGLIONI M., *La gestione dei processi nella formazione degli adulti*, Franco Angeli, Milano, 1991.
- DE LEO G. e PATRIZI P. (a cura di), *La formazione psicosociale per gli operatori della giustizia*, Giuffrè, Milano, 1995.
- SCALI M., Analisi della domanda formativa: un'esperienza con gli educatori della giustizia minorile, in G. DE LEO e P. PATRIZI (a cura di), *La formazione psicosociale per gli operatori della giustizia*, Giuffrè, Milano, 1995.

RIASSUNTO

Questo scritto si occupa di questioni e temi della formazione psicosociale nei contesti della giustizia. Attraverso l'approfondimento delle principali fasi del processo formativo e un *focus* sull'analisi della domanda, l'Autore riflette sulla prospettiva della formazione intesa come tensione verso competenze di equilibrato fra continuità e cambiamento.

RESUME

Cette oeuvre s'occupe de problèmes et thèmes de la formation psychosociale dans les domaines de la justice. Par l'approfondissement des principales phases du procédé formatif et un *focus* sur l'analyse de la demande, l'Auteur réfléchit sur la perspective de la formation, conçue comme tension vers des compétences d'équilibre entre la continuité et le changement.

SUMMARY

The work is focused on psychosocial formation problems in Juridical context. The Autor discusses the process of formation analysing the assessment and the main stages of the process itself. In the work the personal training is intended as a process that makes possible the achievement of a competence allowing the subject to balance between continuity and changing.

LA FIGURA DELL'EDUCATORE
NELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
COMPITI E RUOLO
BILANCIO DELL'ESPERIENZA E PROSPETTIVE
IN VISTA DELL'ATTUAZIONE
DELL'AREA EDUCATIVA

ANNAMARIA DELLISANTI (*)

SOMMARIO: 1. - Le competenze degli Educatori Penitenziari. — 2. - Riflessioni per un bilancio dell'inserimento del ruolo educativo nel settore penitenziario per adulti. — 3. - Problematiche emergenti riguardanti il Personale Educativo dell'Amministrazione Penitenziaria.

1. - *Le competenze degli Educatori Penitenziari*

Le competenze operative degli educatori in ambito penitenziario sono in parte indicate nell'art. 82 della legge 26 luglio 1975, n. 354 Ordinamento Penitenziario. Per averne un quadro completo occorre, tuttavia, effettuare una lettura coordinata di vari articoli della stessa legge e del regolamento di esecuzione (D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431) nel quale esse hanno trovato una più dettagliata e completa definizione.

Il complesso delle competenze operative di questo personale è stato, inoltre, meglio precisato dalla circolare n. 2625/5078 del 1° agosto 1979 (emanata in occasione della prima immissione in ruolo di educatori dalla allora Direzione Generale degli istituti di prevenzione e pena) e riorganizzato con la circolare n. 3337/5787 del 7 febbraio 1992 del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, con la quale si è provveduto alla provvisoria organizzazione in *settori operativi* degli istituti penitenziari e dei centri

(*) Educatore coordinatore - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Roma.

di servizio sociale, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal co. 4, lett. a) dell'art. 30 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e dall'art. 13 del D. Lgs. 30 ottobre 1992, n. 444.

Sempre alla figura professionale dell'educatore o ad attività riconducibili alla sua sfera di intervento fanno riferimento anche altre circolari emanate nel corso degli anni dall'Amministrazione penitenziaria, delle quali si citano di seguito le più importanti:

– circolare n. 2598/5051 del 13 aprile 1979: «*Attività di osservazione e trattamento dei condannati e degli internati*»;

– lettera circolare Segreteria Rep. I prot. n. 629721 del 28 novembre 1983: «*Attività per l'osservazione e per il trattamento dei soggetti sottoposti a misure preventive o limitative della libertà*»;

– circolare n. 3233/5683 del 30 dicembre 1987: «*Tutela della vita e della incolumità fisica e psichica dei detenuti e degli internati. Istituzione e organizzazione del servizio nuovi giunti*»;

– circolare n. 3252/5702 del 6 ottobre 1988: «*Formazione del personale. Potenziamento Scuola di formazione e Scuole AA.CC. Rapporti con i detenuti. Corsi professionali detenuti. Commissione centrale scuole. Contatti con assessorati e Regioni. Rapporto Uffici Centrali e Periferia. Gruppi di osservazione. Snellimento procedure*»;

– circolare n. 3233/5706 del 10 ottobre 1988: «*Tutela della vita e dell'incolumità fisica e psichica dei detenuti e degli internati. Servizio nuovi giunti*»;

– circolare n. 3257/5707 del 13 dicembre 1988: «*Colloqui area verde e visite. Colloqui fra genitori entrambi detenuti e figli*»;

– circolare n. 3271/5721 del 25 settembre 1989: «*Cartella personale ed attività trattamentali*»;

– circolare n. 3282/5732 del 28 febbraio 1990: «*Cartella personale ed attività trattamentali detenuti ed internati transittanti*»;

– circolare n. 3291/5741 del 9 luglio 1990: «*Applicazione benefici legge Gozzini. Permessi premio, semilibertà, lavoro all'esterno*»;

– lettera circolare Uff. V prot. n. 605156-13 del 28 novembre 1990: «*Prescrizioni e variazioni nei provvedimenti di ammissione al lavoro all'esterno. Programmi di trattamento in semilibertà*»;

– circolare n. 110460 del 18 maggio 1992: «*Situazione dell'Amministrazione penitenziaria. Indicazioni progettuali ed operative. Istituzione di 7 diversi circuiti penitenziari*»;

– circolare n. 115867/3-910 del 19 aprile 1993: «*D.L. 13/4/93 n. 107 - Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini extracomunitari*»;

– lettera circolare Segreteria prot. n. 115882 del 21 aprile 1993: «*Regime penitenziario. Impiego del personale di P.P. Gestione decentrata democratica e partecipata dell'Amministrazione penitenziaria. (Assegnazione dei detenuti ai circuiti penitenziari)*»;

– lettera circolare Ufficio VI prot. n. 3378/5828 del 29 novembre 1993: «*Cartella personale ed attività trattamentali*»;

– lettera circolare Ufficio IV prot. n. 564369 dell'11 luglio 1994: «*Detenuti definitivi che si trovano ad espiare pene di ridotta entità - Proposta di concedere un beneficio*»;

– lettera circolare Uff. IV prot. n. 579474/10 del 27 settembre 1995: «*Tirocinio di studenti educatori*»;

– lettera circolare Segreteria prot. n. 139011/4 -1 del 13 marzo 1997: «*Ordinamento penitenziario - modalità del trattamento*».

Al presente quadro di riferimento occorre, ancora, aggiungere le declaratorie dei profili professionali di cui al D.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219, integrati e modificati dal D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, individuati dall'Amministrazione penitenziaria con D.P.C.M. 4 giugno 1993 e le disposizioni in ordine al trattamento riabilitativo dei tossicodipendenti detenuti, contenute nel D.P.R. 5 ottobre 1990, n. 309 - Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza - emanato a seguito della legge 26 giugno 1990, n. 162, e quelle in materia di lavoro penitenziario e detenzione domiciliare, contenute nel D.L. 14 giugno 1993, n. 187 convertito nella legge 12 agosto 1993, n. 296.

1.1. - *Compiti e ruolo nell'attività di osservazione*

Uno dei compiti peculiari attribuiti all'educatore dall'art. 82 dell'ordinamento penitenziario riguarda la sua partecipazione all'attività del gruppo per l'osservazione scientifica della personalità dei condannati e degli internati. Si tratta del gruppo di lavoro indicato nell'art. 28 del regolamento di esecuzione, presieduto dal direttore dell'istituto e composto, appunto, dall'educatore, dall'assistente sociale e, in generale, dai dipendenti dell'istituto che hanno svolto le attività di osservazione(1), nonché, a seconda delle necessità, dai professionisti indicati al secondo e quarto comma dell'art. 80 dell'ordinamento penitenziario. Dell'osservazione scientifica della personalità si occupano specificatamente l'art. 13 dell'ordinamento e gli artt. 27, 28 e 28 del regolamento di esecuzione.

Secondo l'art. 27 del regolamento, l'osservazione scientifica della personalità è «*diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto, connessi alle eventuali carenze fisio-psichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione*». In merito al ruolo affidato in tale ambito all'educatore, l'Amministrazione penitenziaria ha dettato disposizioni anche tramite la circolare n. 2598/5051 del 13 aprile 1979, attribuendo a questo operatore

(1) Con la legge 15 dicembre 90, n. 395 si sono introdotti significativi mutamenti nella «tradizionale» composizione della équipe di osservazione, prevedendosi all'art. 14 la partecipazione di «appartenenti al ruolo degli ispettori del corpo della Polizia Penitenziaria». Occorre, comunque, ricordare che la presenza nel gruppo di osservazione di rappresentanti del personale penitenziario addetto alle attività di custodia, che non era peraltro esclusa dalle previsioni del citato art. 28 del regolamento di esecuzione, era già stata prevista dalla circolare n. 3252/5702 del 6 ottobre 1988, con la quale il Direttore Generale pro-tempore aveva inserito la cosiddetta «componente custodiale» nelle attività di osservazione e trattamento previste dall'articolo 13 dell'Ordinamento Penitenziario.

un ruolo centrale nella cosiddetta *équipe* di osservazione, in funzione «*dell'osservazione comportamentale e della comprensione degli atteggiamenti umani fondamentali che orientano la vita di ciascun soggetto, nonché la sua disponibilità nei confronti della vita in istituto e dei possibili programmi alternativi*». La stessa circolare dispone che «*nell'ambito di tale sua competenza l'educatore raccoglierà ed utilizzerà i dati di conoscenza e di esperienza che altre persone a contatto con i soggetti in osservazione (insegnanti, assistenti volontari, personale di custodia, ecc.) avranno avuto modo di rilevare*».

L'educatore, in particolare attraverso lo strumento del *colloquio*, cerca di desumere le problematiche del soggetto in merito all'ambiente familiare e sociale di provenienza, alla capacità di formulare programmi concreti per il futuro, alla evoluzione (o involuzione) della condizione personale del detenuto rispetto alla situazione di partenza, agli atteggiamenti ed ai comportamenti (vittimistici, realistici, partecipativi, reattivi, di adesione passiva, costruttivi, ecc.) manifestati ed alle motivazioni che vi siano sottese. L'educatore rende atto di tale ampia mole di informazioni attraverso una *registrazione sintetica*, anche ai fini della *documentazione tecnica* del suo lavoro e di una efficiente *comunicazione interprofessionale*, curandone i periodici aggiornamenti, in funzione delle previsioni del quarto comma dell'art. 26 dell'ordinamento penitenziario.

1.2 – *La Segreteria tecnica del gruppo di osservazione*

Da quanto sin qui illustrato emerge il senso della previsione dell'art. 29 del regolamento di esecuzione, che affida all'educatore il ruolo di *Segretario tecnico* del gruppo di lavoro per l'osservazione.

Le responsabilità del Segretario tecnico nei confronti del lavoro di *équipe* sono da ritenersi di tipo organizzativo e funzionale.

La già citata circolare del 1° agosto 1979 indica i compiti della segreteria tecnica nel *mantenimento dei collegamenti operativi* tra i vari componenti *dell'équipe*, per lo scambio di

informazioni in merito al lavoro di ciascuna figura professionale, nella *preparazione della documentazione e degli atti* relativi all'osservazione, nell'*aggiornamento dei casi*, attraverso anche la *periodica revisione dei programmi*.

Un compito di particolare rilievo, assegnato di prassi all'educatore nella sua qualità di Segretario tecnico ed attribuito formalmente all'Area Educativa con la Circolare n. 3337/5787 del 7 febbraio 1992, è quello di assicurare che venga formulato nei tempi dovuti (art. 27 del regolamento di esecuzione) il *rapporto di sintesi*.

Il *rapporto di sintesi* è l'atto conclusivo della osservazione, in cui viene delineata una visione unitaria delle problematiche del condannato o internato e tracciate le linee essenziali del programma di intervento rieducativo. Da questo punto di vista esso costituisce, in realtà, già un atto del trattamento rieducativo.

Sul contenuto di tale documento la circolare n. 2598/5051 del 13 aprile 1979 impartisce alcune disposizioni generali. Innanzitutto, specifica come il rapporto di sintesi sia il risultato di una *integrazione multiprofessionale* dei vari operatori che hanno condotto la osservazione. Inoltre, precisa che il rapporto di sintesi è composto di due parti.

Nella prima saranno indicati tutti i dati utili alla comprensione del vissuto del soggetto. Essi dovranno riguardare esclusivamente gli aspetti esistenziali delle vicende umane sofferte e fornire elementi di discussione sui comportamenti e gli atteggiamenti del soggetto in rapporto alle opportunità trattamentali offertegli. La circolare dispone specificatamente che debbano restarvi esclusi, nella maniera più assoluta, dati e/o circostanze, inerenti ai reati commessi, che possano essere utilizzati per fini diversi da quelli socio-pedagogici e rieducativi.

Nella seconda parte del rapporto saranno indicate le linee fondamentali degli interventi da svolgere in favore della persona ai fini della risocializzazione, elaborati sulla base degli elementi illustrati nella prima parte. Saranno, perciò, indicate le attività (di lavoro, di istruzione, di formazione e quant'altre) nelle quali il detenuto è disposto ad impegnarsi, i collegamenti da mantenere con la famiglia, l'eventuale idoneità all'ammis-

sione al lavoro all'esterno, a premessi premio e ad alle altre modalità alternative alla detenzione.

1.3. – *Compiti e ruolo nell'attività di trattamento dei condannati e internati e di sostegno degli imputati*

In base alla normativa, il trattamento è «*diretto a promuovere un processo di modificazione degli atteggiamenti che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale*» (art. 1 del regolamento di esecuzione). L'art. 82 dello ordinamento penitenziario attribuisce questo compito all'educatore, che lo esplica secondo *strategie* individuali e/o di gruppo, coordinando la sua azione «*con quella di tutto il personale addetto alle attività concernenti la rieducazione*». Queste figure coincidono, di solito, con quelle coinvolte nell'attività di osservazione, ma non può escludersi che agli operatori che hanno concretamente condotto tale fase possano aggiungersi, a seconda delle necessità e dei casi specifici, altre figure (assistenti volontari, insegnanti od istruttori professionali, operatori indicati al secondo e quarto comma dell'art. 80 dell'ordinamento penitenziario, operatori socio-sanitari SERT, ecc.) impegnate nelle varie attività d'istituto volte al sostegno ed alla cura dei ristretti. Tali attività, di assistenza, di istruzione o culturali e del tempo libero, opportunamente coordinate e pianificate attraverso la specifica competenza professionale dell'educatore, finiscono per ricoprire anche una valenza immediatamente o mediatamente rieducativa.

Il secondo comma dell'art. 82 estende l'ambito operativo dell'educatore anche nei riguardi degli imputati, «*quando sia consentito*». La notazione può ritenersi riferita, da una parte, alla soggettiva disponibilità della persona ancora giudicabile ad entrare in contatto con gli operatori penitenziari e utilizzare le opportunità culturali, ricreative, di istruzione e formazione professionale o, più semplicemente, di assistenza messe a disposizione dei ristretti. D'altra parte potrebbe, invece, esservi l'ostacolo oggettivo di una specifica previsione dell'autorità giudiziaria di esclusione dell'imputato dalle attività della vita comune.

Con riferimento a tale ultima ipotesi, si segnalano le disposizioni contenute nella Circolare n. 3256/06 del 10 ottobre 1988 D.G. Amm. Penit. - D.G. Affari Penali, in ordine al Servizio nuovi giunti (2).

È fondamentale in ogni caso sottolineare come la normativa, riferendosi agli interventi messi in atto nei confronti degli imputati, abbia significativamente adottato la dizione di «*attività educative*» e non già quella di *trattamento rieducativo*. In termini ancora più espliciti il regolamento di esecuzione, all'art. 1, definisce gli interventi posti in essere nei riguardi degli imputati come «*offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali*».

1.4 – *Compiti e ruolo nel servizio di biblioteca*

In merito al suo ruolo nell'organizzazione di tale servizio, la circolare del 1° luglio 1979 ha molto opportunamente precisato che l'educatore non deve diventare il «*bibliotecario di routine*», che consegna e ritira i libri, esaurendo in tal modo la sua funzione, ma deve trasformare questa opportunità di contatto con i ristretti in una *occasione di incontro umano significativo e pedagogicamente costruttivo*.

In questa ottica il servizio nella Biblioteca, intesa come «*Grande Mediatore*» di linguaggi, esperienze, culture e saperi, rappresenta indubbiamente una *postazione ideale* per la figura professionale dell'educatore.

Nella conduzione del servizio di biblioteca l'educatore si avvale, dal punto di vista organizzativo, dell'opera dei *rappresentanti dei detenuti ed internati* (art. 12 dell'ordinamento

(2) «*Il colloquio di primo ingresso, la prima visita medica ed il presidio psicologico (...) costituiscono interventi tecnici che l'Amministrazione penitenziaria, mediante il proprio personale, è tenuta ad attuare con tempestività ed adeguatezza essenzialmente per fini di tutela della salute, della vita e dell'incolumità fisica e psichica dei cittadini sottoposti a misure privative della libertà, secondo quanto la stessa Costituzione espressamente impone con il riconoscimento di diritti primari non comprimibili o limitabili. Tali interventi pertanto non sembrano (...) subordinabili al permesso o al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, quando si tratti di imputati, anche se in isolamento giudiziario*».

penitenziario). Detti rappresentanti sono designati tramite sorteggio (artt. 21 e 62 del regolamento di esecuzione), ma non si esclude la possibilità di affiancarvi anche altri detenuti, essendo invece specificamente previsto che, per il proficuo svolgimento dei programmi dell'istituto, possano essere utilizzate persone individuate in base a particolari attitudini, secondo le modalità e con le avvertenze dettate dall'art. 66 del regolamento di esecuzione, in modo da promuovere e incentivare tra la popolazione detenuta i valori positivi della partecipazione, della solidarietà e dell'impegno volontario.

1.5. – *Altre competenze previste dall'ordinamento penitenziario e dal regolamento di esecuzione.*

Passando ora ad esaminare le competenze dell'educatore non espressamente indicate nell'articolo 82 dell'ordinamento penitenziario, ma pure previste in altri articoli della legge e del regolamento di esecuzione, ricordiamo che, in qualità di componente delle commissioni previste dall'ordinamento e del consiglio di disciplina, questo operatore è compartecipe di importanti attività d'istituto:

a) *commissione per le attività culturali, ricreative e sportive (art. 27 dello ordinamento penitenziario e art. 56 del regolamento di esecuzione).* In virtù della peculiare competenza professionale, l'educatore è chiamato ad assumere le funzioni di *promotore* ed *animatore* delle varie iniziative e di *coordinatore* delle attività pratiche necessarie per la loro attuazione. Anche per queste attività, come per il servizio di biblioteca, può avvalersi della collaborazione di detenuti che abbiano dimostrato particolari attitudini e capacità.

b) *consiglio di disciplina (art. 40 dell'ordinamento penitenziario).* L'inserimento dell'educatore nel consiglio di disciplina deve essere visto come direttamente connesso al rapporto che questo operatore è chiamato ad instaurare con il detenuto, basato sulla conoscenza non solo dei fatti e dei comportamenti ma anche delle motivazioni e delle problematiche che vi sono sottese. In tal senso questa figura appare idonea a contribuire

in modo significativo ad una valutazione globale della gravità dell'infrazione commessa e della misura disciplinare da adottare, affiancando al punto di vista specificamente disciplinare un'ottica più ampia, riferita alla efficacia educativa della sanzione. La previsione è significativa anche alla luce della competenza, attribuita allo stesso consiglio di disciplina, di proporre le ricompense previste dall'art. 71 del regolamento di esecuzione.

c) *commissione per il regolamento interno (art. 16 dell'ordinamento penitenziario)*. Analogamente a quanto si è detto in precedenza circa la presenza dell'educatore nel consiglio di disciplina, si ritiene che il portato culturale insito nelle competenze professionali di questa figura renda il suo contributo indispensabile ai fini dell'integrazione dei contenuti trattamentali-educativi con quelli legati alla sicurezza e alla custodia. Si ricorda che a questa stessa commissione l'art. 12 dell'ordinamento penitenziario attribuisce il compito di scegliere i libri e i periodici di cui deve essere dotata la biblioteca.

Oltre a quanto citato, si ricorda che l'educatore, così come previsto per altri *tecnici del trattamento*, può essere chiamato a fornire consulenza sui casi per i quali il Tribunale o il Magistrato di sorveglianza provvedono con procedimento di sorveglianza (*art. 71 bis dell'ordinamento penitenziario*).

1.6. – *Competenze delegabili da parte del direttore dell'Istituto*

Nella più volte citata circolare dell'agosto 1979 sono state indicate una serie di mansioni indicate come *delegabili* (da parte del direttore dell'istituto) all'educatore, in quanto coerenti e adeguate al suo ruolo professionale e al significato della sua presenza nell'istituzione.

In proposito va ricordato che nel momento in cui fu varata la riforma del 1975 la figura dell'educatore professionale non esisteva. Pertanto il sistema che si intendeva porre in essere non poteva immediatamente fare riferimento, per una serie di interventi anche di rilevante importanza amministrativa oltre che tecnica, su questo tipo di operatore. Si è perciò continuato a richiamare la figura del capo dell'istituto per tutta una serie di

attività che, pure attinenti all'area della rieducazione, richiedono una responsabilità amministrativa ed un certo grado di rilevanza esterna.

Si ricorda, però, che la circolare n. 3337/5787 del 7 febbraio 1992 ha chiarito definitivamente le funzioni attribuite all'area «*educativa o del trattamento*», cui è previsto che venga preposto un direttore di area pedagogica di VIII q.f. o, in mancanza, un educatore coordinatore di VII q.f. nominato secondo i criteri indicati nella stessa circolare.

Sono, pertanto, da ritenersi di competenza dell'area educativa anche i seguenti compiti:

a) *colloqui di primo ingresso (art. 23 del regolamento di esecuzione)*. Si tratta di un adempimento molto importante, perché teso ad aiutare la persona a superare le difficoltà psicologiche e pratiche insite nel primo impatto con il carcere, con le sue regole e prassi. Durante il colloquio di primo ingresso il detenuto viene informato sulle principali norme che regolano la vita carceraria e sulle previsioni del regolamento interno dell'istituto, di cui gli vengono consegnati gli estratti (art. 64 del regolamento di esecuzione). Il colloquio di ingresso è inoltre volto a cogliere l'esistenza di eventuali problematiche personali che richiedano interventi immediati. Di tali problemi viene, all'occorrenza, investito anche il servizio sociale.

Al colloquio di primo ingresso è strettamente connesso anche il «*Servizio nuovi giunti*», istituito dalla Circolare n. 3233/5683 del 30 dicembre 1987 quale «*particolare Servizio per i detenuti e gli internati nuovi giunti dalla libertà, consistente in un presidio psicologico, che si affiancherà, pur senza sostituirli, alla prima visita medica ed al colloquio di primo ingresso*». La stessa circolare istitutiva prevede, infatti, la delega ad un educatore del compito di «*coordinare il Servizio nuovi giunti e l'attività dei vari operatori ad esso interessati, esperti, sanitari, personale di matricola, sottufficiali responsabili dell'assegnazione del detenuto o addetti allo specifico reparto per detenuti nuovi giunti a rischio. In tal caso l'educatore incaricato curerà anche il coordinamento del sopraindicato servizio con l'équipe esterna della U.S.L., destinata all'assistenza ed alla cura dei detenuti tossicodipendenti,*

nonché con i sanitari dell'istituto, con l'équipe di osservazione e trattamento e con il personale di custodia».

b) Tenuta ed aggiornamento delle cartelle personali di cui all'art. 13 dello ordinamento penitenziario e art. 26 del regolamento di esecuzione, per gli aspetti concernenti le attività di osservazione e di trattamento, le ricompense, gli elementi informativi che riguardano il comportamento personale e la qualità delle relazioni interpersonali del detenuto, il suo senso di responsabilità, la partecipazione alle varie attività e l'adesione alle opportunità rieducative messe a sua disposizione.

c) Cura dei rapporti con il servizio sociale, sia per gli interventi di tipo assistenziale, sia per quelli relativi alla osservazione, all'attuazione dei programmi di trattamento rieducativo ed al trattamento del dimittendo (art. 83 del regolamento di esecuzione), ferma restando la competenza della direzione per il perfezionamento dei relativi atti formali.

d) Coordinamento degli assistenti volontari (art. 78 dell'ordinamento penitenziario e art. 107 del regolamento di esecuzione) e degli interventi della comunità esterna (art. 17 dell'ordinamento penitenziario). L'attribuzione all'educatore di dette competenze, ferma restando la responsabilità finale del direttore, trova la sua ragion d'essere nella necessità di utilizzare in modo funzionale le risorse esterne al carcere, integrandole in maniera effettiva nello svolgimento dei programmi educativi ed evitando ogni forma di confusione, improvvisazione e sovrapposizione d'interventi.

e) Coordinamento degli interventi socio-psico-riabilitativi previsti dal Testo unico emanato con D.P.R. 5 ottobre 1990, n. 309, da attuarsi nei riguardi dei detenuti tossicodipendenti ed alcolodipendenti in stretto coordinamento con i presidi socio-sanitari territoriali.

f) Intervento nel lavoro all'esterno (artt. 21 dell'ordinamento penitenziario e 46 del regolamento di esecuzione). Possono essere delegati all'educatore i controlli sul lavoro dei detenuti all'esterno dell'istituto, in forma alternativa a quelli del servizio sociale.

g) *Interventi nella semilibertà*. A parte l'attività di trattamento che egli svolge nei confronti dei semiliberi per la porzione di tempo che essi trascorrono in istituto, all'educatore possono essere utilmente delegate anche tutte quelle iniziative di contatto con l'ambiente libero che ordinariamente svolge la direzione, in stretta connessione con le esigenze di inserimento all'esterno di singoli detenuti o internati. Gli interventi *non sono in alternativa con quelli propri del servizio sociale*.

2. - *Riflessioni per un bilancio dell'inserimento del ruolo educativo nel settore penitenziario per adulti*

Il problema *dell'umanizzazione del trattamento penitenziario* e della *finalizzazione della pena detentiva al recupero sociale* dei condannati costituisce il riferimento centrale della riforma penitenziaria del 1975. Essa, in ordine a ciò, indica strategie di intervento da attuarsi attraverso appropriati interventi di tipo educativo e riabilitativo ed aprendo il carcere a significativi contatti con la comunità esterna, alla partecipazione del volontariato e alla collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali.

È ovvio che parlare di rieducazione come finalità principale dell'esecuzione penitenziaria non avrebbe avuto senso se il sistema non avesse potuto disporre di una categoria professionale adeguatamente specializzata ed esclusivamente dedicata a questa specifica attività.

Infatti, è appena il caso di ricordare che, se nell'ambiente penitenziario tutti gli operatori, di ogni categoria, e così anche i volontari, devono collaborare per il raggiungimento del fine della rieducazione, questo impegno collettivo non potrebbe trovare il suo sbocco ove non esistesse una figura professionale centrale a questa operazione.

Tale intendimento è stato esplicitamente espresso nella riforma con la creazione del ruolo degli educatori, destinati ad operare in prima persona nei confronti dei reclusi e a favorire la convergenza delle attività delle molteplici altre figure opera-

tive presenti nel carcere, (ciascuna indirizzata ad una propria specificità di azione) verso la grande finalità riabilitativa.

Tuttavia occorre notare che, dal '75 ad oggi, questo aspetto della previsione normativa si è realizzato solo parzialmente e, anche a causa di una serie di ritardi organizzativi dovuti alle stesse forze inerziali del sistema, l'immissione della nuova figura professionale a ciò dedicata non si è dispiegata in tutte le sue potenzialità, in termini di umanizzazione del contesto carcerario ed affermazione di una nuova cultura dell'esecuzione penitenziaria.

Ricordiamo che l'Amministrazione penitenziaria ha provveduto già dal 1979 a dare attuazione al disposto del comma 1 dell'art. 80 dell'ordinamento penitenziario, con la immissione in ruolo di un primo contingente di 147 *Educatori penitenziari per adulti*, assunti a seguito di un concorso pubblico, per il quale era richiesto l'unico requisito culturale del possesso di un diploma di scuola media superiore.

Tale previsione, razionale all'epoca in cui il ruolo venne concepito e non esistevano (o erano assai poco diffusi) corsi di studio universitari o para-universitari specifici, nel corso del tempo è risultato in evidente contrasto con le esigenze di alta specializzazione e professionalizzazione cui l'attività dell'educatore penitenziario corrisponde.

Il periodico alternarsi di aperture e chiusure nella politica penale e penitenziaria in Italia ha confuso ancor di più la situazione, producendo difficoltà e contraddizioni che hanno segnato l'attuazione della stessa riforma ed hanno reso di fatto problematico sin dall'inizio l'inserimento a pieno titolo della nuova figura professionale alla quale, come già notato, essa consegnava gran parte della riuscita dei suoi contenuti più innovativi.

La novità e l'atipicità della figura educativa nel circuito penitenziario destinato a soggetti adulti, il numero insufficiente di operatori in servizio (che nel corso degli anni ha raggiunto le 620 unità, a fronte di una popolazione di detenuta oscillante nell'ultimo decennio tra le 40 e le 55 mila presenze medie annue) ed il loro mancato inserimento secondo linee chiare nella gerarchia del *sistema*, ne hanno fatto una componente "debole" dell'istituzione.

In presenza di una tale situazione sono mancate (come mancano tuttora) chiare linee guida cui uniformare questa parte del *trattamento penitenziario*, attraverso una analisi ed un coordinamento delle metodologie e delle prassi concrete che rendessero possibile operare localmente in maniera organizzata ed efficace e svolgere centralmente quell'attività di indirizzo e supervisione indispensabile ad assicurare ad un settore di importanza così strategica la necessaria assistenza tecnica professionalmente adeguata.

Le difficoltà di attuazione in termini autenticamente innovativi del "trattamento rieducativo" ed il prevalere della funzione di contenimento e custodia hanno finito, in buona sostanza, con l'ingabbiare, nella quasi generalità delle situazioni, l'educatore in una pletora di adempimenti non propri, burocratizzandone e svilendone attività e ruolo. D'altronde la necessità di dare comunque un senso alla loro presenza nell'istituzione ha spinto gli stessi operatori ad occupare spazi e funzioni improprie, a "copertura" di altre assenze ed altre carenze organizzativo-gestionali del sistema (si pensi, ad esempio, al rapporto con la magistratura di sorveglianza e alla quasi esclusiva finalizzazione del lavoro degli educatori alla trasmissione di istanze dei detenuti e alla compilazione di «rapporti informativi», in molti casi richiesti *at vista*).

Nel corso degli anni, di pari passo con l'entrata in crisi del "trattamento rieducativo" (dovuto a varie con-cause solo in parte originatesi all'interno del sistema penitenziario), in questa categoria di personale sono emerse due tendenze di fondo: una mirante a riappropriarsi del ruolo di operatore interno del trattamento, rivendicarne la titolarità e rilanciarne l'importanza con una apertura di operatività anche verso il contesto esterno al carcere; l'altra che vede come unica possibilità la trasposizione all'esterno di ogni propria espressione operativa, indicando l'*irrimediabile inconciliabilità* tra ruolo pedagogico e istituzione penitenziaria ed auspicando la "fuoriuscita" dell'operatore pedagogico dal contesto carcerario.

La situazione ha subito un ulteriore allarmante aggravamento proprio in coincidenza con l'entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, che si è occupata della *smilitarizza-*

zione del Corpo degli agenti di custodia, sostituito dal Corpo della polizia penitenziaria. La nuova organizzazione ha finito, infatti, per alzare ulteriormente le barriere tra operatori del trattamento e operatori della sicurezza, che con detta legge si voleva, invece, contribuire ad avvicinare.

Dopo l'entrata in vigore della legge 395/90, si è instaurata una situazione di confusione e di incertezza che coinvolge tuttora l'Amministrazione penitenziaria, la quale tarda a darsi, ai vari livelli, gli indispensabili nuovi assetti organizzativo-gestionali. Ciò ha accentuato la crisi professionale e di ruolo degli operatori indirizzati alle attività rieducative, che sono rimasti di fatto "marginali" ai processi riorganizzativi in atto, circostanza che ha finito con incrementare le aspirazioni "fuga" dalla situazione e le risposte di "rigetto" del sistema.

3. — *Problematiche emergenti riguardanti il personale educativo dell'Amministrazione Penitenziaria*

Allo stato, la condizione professionale ed operativa degli educatori dell'Amministrazione penitenziaria — ai quali va comunque riconosciuto l'indubbio merito di una "tenuta" sostanziale di quel quadro culturale e operativo che ha consentito nel corso di questi anni (ed ancora consente) di attuare negli istituti penitenziari interventi e prassi individuabili come "trattamento rieducativo" — richiederebbe, in realtà, un ripensamento complessivo della collocazione di questo personale. Esso dovrebbe riguardare:

1. la *composizione degli organici*
2. la costituzione delle *aree operative* negli istituti penitenziari
3. la previsione di *funzioni di riferimento organizzativo-gestionali ai livelli intermedi e centrali* (provveditorati regionali e D.A.P.)
4. la *revisione dei profili professionali* e l'attuazione di un ampio ed articolato *programma di aggiornamento e riqualificazione del personale educativo in servizio.*

3.1 – Dotazioni organiche e presenze effettive

Il quadro della situazione degli organici e del numero degli educatori penitenziari effettivamente assunti, alla data del 10 luglio 1996 risultava la seguente:

PROFILO E QUALIFICA	FUNZIONE	ORGANICO	PRESENTI		TOTALE	DIFFERENZA ORG./PRES.
			M.	F.		
Direttore Coordinatore di Area Pedagogica .	IX	12	0	0	0	- 12
Direttore di Area Peda- gogica	VIII	280	0	0	0	- 280
Educatore Coordinatore	VII	769	250	370	620	- 149
Educatore	VI	(*)				
TOTALE ...		1.061	250	370	620	- 441

Occorre precisare che questo quadro è in via di radicale modifica, poiché l'Amministrazione ha deciso di ripristinare, ed anzi aumentare in maniera congrua, la sua dotazione di educatori di VI qualifica funzionale, diminuendo nel contempo i numeri nell'organico alla VII ed VIII qualifica.

La distribuzione dei 620 educatori in servizio alla data del 3 marzo del 1997 è illustrata nella tav. 1.

A dare ragione della esiguità del numero del personale educativo rispetto alle effettive esigenze operative, della urgente necessità di completarne gli organici ed eventualmente prevederne anche l'ampliamento, si propone un confronto con alcuni indicatori numerici riguardanti la popolazione ristretta.

(*) La dotazione organica di VI qf., inizialmente prevista nel numero di 188 unità è stata assegnata all'Ufficio Giustizia Minorile in attuazione del DPCM 12 gennaio 1994.

TAV. 1 - SITUAZIONE DEGLI EDUCATORI PENITENZIARI
(alla data del 3 marzo 1997)

Provveditorati regionali	Istituti funzionanti	Organico (*)	Totale	EDUCATORI IN SERVIZIO						
				negli Istituti penitenziari	nei Provveditorati regionali	nelle Scuole di formazione e aggiornamento e all'Ist. Sup. di Studi Penit. ri	D.A.P. e altri uffici dell'Amministrazione penitenziaria	in altri uffici del Ministero di Grazia e Giustizia	in uffici di altri Ministeri	
Ancona	5	12	13	11	2					
Bari	12	36	37	36	1					
Bologna	12	35	38	37	1					
Cagliari	12	29	22	21			1			
Catanzaro	10	20	16	16						
Firenze	18	56	45	44	1					
Genova	7	15	17	16	1					
Messina	11	27	26	26						
Milano	18	47	46	45	1					
Napoli	17	50	55	54	1					
Padova	18	37	39	39						
Palermo	14	31	28	26	2					
Perugia	5	16	12	12						
Pescara	12	29	29	28	1					
Potenza	3	5	5	5						
Roma	13	64	148	71	5	14	44	11	3	
Torino	16	45	44	42	1	1				
Totali	203	769	620	529	17	15	45	11	3	

(*) Si ricorda che l'Amministrazione penitenziaria ha attualmente in organico esclusivamente educatori di VII q.f. Pertanto i dati indicati si riferiscono esclusivamente ad detta qualifica funzionale.

Alla data del 30 giugno 1996, i detenuti erano complessivamente 48.694, dei quali 20.452 gli imputati, 26.882 i condannati e 1.360 gli internati.

Nel primo semestre del 1996 si sono registrati 44.851 ingressi: 38.643 per fermo, arresto in flagranza di reato o custodia cautelare, 6.208 per espiazione di pena o esecuzione di misura di sicurezza.

Il "movimento" in uscita nello stesso semestre ha riguardato 45.060 persone, 12.311 per libertà provvisoria, 10.611 per fine pena, 3.123 per sospensione condizionale della pena e 19.015 per altri motivi, che comprendono le misure alternative e gli arresti domiciliari (3.596) le sospensioni per motivi di salute ecc.

L'importanza delle cifre del "movimento" in entrata ed uscita dei ristretti è di tutta evidenza, poichè esse, assommate al dato delle presenze, possono costituire attendibile *indicatore* della mole di lavoro degli educatori, se appena si tenga presente il complesso e molteplice quadro dei compiti loro attribuiti (tav.le 2 e 3).


Alto indicatore assai significativo per una analisi della condizione di lavoro di questi operatori, potrebbe essere il dato relativo al numero di misure alternative (affidamento in prova, semilibertà, detenzione domiciliare) o modalità alternative di detenzione (lavoro all'esterno, permessi premio) di cui i detenuti fruiscono, le quali, com'è noto, implicano tutte un qualche tipo di intervento da parte dell'educatore. (tav. 4).

3.2. - Istituzione dell'Area Educativa

La riorganizzazione in settori operativi (*aree*) della complessa e multiforme operatività penitenziaria è prevista dall'*art. 30 della legge n. 395/90, co. 4, lett. a) e b)*.

Come è noto, detta riorganizzazione - delineata dal *D.Lgs. 30 ottobre 1990, n. 444*, non è stata ancora realizzata. Per quanto riguarda il livello centrale e gli istituti e servizi periferici, essa necessita di essere definita attraverso decreti ministeriali *ad hoc* non ancora emanati, e risulta incompleta anche al livello intermedio dei Provveditorati regionali, per una serie di

TAV. 2 - COMPETENZE DELL'EDUCATORE NEL TRATTAMENTO PENITENZIARIO



TAV. 3 — ORGANICO E PRESENZE DEGLI EDUCATORI E DEL PERSONALE DI POLIZIA PENITENZIARIA
 CONFRONTO CON IL NUMERO DEI DETENUTI E CON ALCUNI DATI RELATIVI
 ALLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E RIEDUCAZIONE ORGANIZZATE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI

Provveditorato	Istituti attivi	Capienza detenuti	Detenuti presenti	Organico di Polizia Penitenz.	Unità di P.P. in servizio	Organico Educatori (*)	Educatori in servizio (*)	Istituti con corsi scol.	Istituti con form. prof.	Istituti con volontari ex art. 17	Istituti con volontari ex art. 48
Ancona	5	818	562	946	743	12	13	0	3	3	3
Bari	12	2.589	3.216	2.320	1.932	36	37	0	0	7	7
Bologna	12	1.910	2.571	2.839	2.236	35	38	4	12	9	11
Cagliari	12	2.296	2.001	1.733	1.609	29	22	0	4	5	6
Catanzaro	10	1.941	1.594	1.618	1.537	20	16	0	0	2	5
Firenze	18	3.354	3.535	3.366	2.936	56	45	9	13	16	12
Genova	7	967	1.164	816	772	15	17	0	2	5	7
Messina	11	2.449	2.546	1.969	1.640	27	26	8	11	6	8
Milano	18	4.449	6.823	4.828	3.960	47	46	1	10	9	14
Napoli	17	4.360	5.718	4.695	3.981	50	55	6	7	7	9
Padova	18	2.416	2.827	2.560	2.417	37	39	3	11	3	16
Palermo	14	2.999	2.592	1.997	2.209	31	28	2	8	3	9
Perugia	5	1.103	834	999	813	16	12	3	4	2	5
Pescara	12	1.572	1.529	1.570	1.703	29	29	4	9	5	8
Potenza	3	412	463	480	472	5	5	1	2	0	2
Roma	13	4.074	4.632	4.263	3.704	64	148	8	7	7	12
Torino	16	3.254	3.890	4.250	3.201	45	44	1	12	7	15
Totali	203	40.960	46.503	41.249	35.865	769	620	42	115	96	149

(*) Si ricorda che l'Amministrazione penitenziaria ha attualmente in organico esclusivamente educatori di VII q.f. Pertanto i dati indicati si riferiscono esclusivamente adetta qualifica. Le figure di VIII e IX q.f., nonostante siano previste nel quadro organico dell'Amministrazione non sono ancora state immesse e non è neanche stata elaborata una loro distribuzione numerica nei vari istituti e servizi del territorio nazionale. Di conseguenza la presente tabella non dà ragione degli effettivi vuoti di organico di tutto il personale dell'area educativa.

TAV. 4 – BENEFICI CONCESSI ALLA POPOLAZIONE DETENUTA
(anni 1991 - 1995)

ANNI	Detenuti presenti all'1/1 più entrati durante l'anno	Detenuti ammessi al lavoro all'esterno	Detenuti ammessi all'affidamento in prova al S.S.	Detenuti ammessi alla semilibertà	Detenuti ammessi al permesso premio
1991	104.068 100%	244 100%	3.988 100%	2.292 100%	9.863 100%
1992	130.534 125,4%	220 90%	5.774 144,8%	2.375 103,6%	11.045 112,0%
1993	143.509 137,9%	205 84%	7.647 191,8%	2.280 99,5%	11.099 112,5%
1994	151.177 145,3%	340 139,3%	10.366 259,9%	2.372 103,5%	14.755 149,6%
1995	141.491 320,0%	136,0% 3.018	556 131,7%	227,9% 13.540	12.760 137,3%

problemi di carattere organizzativo-gestionale e per la mancata attuazione di importanti scelte di politica amministrativa in ordine agli assetti del personale ed ai ruoli direttivi e dirigenziali dell'Amministrazione penitenziaria.

Tuttavia, come già accennato, alla organizzazione in aree degli istituti penitenziari e centri di servizio sociale per adulti si è provvisoriamente provveduto con la circolare del 7 febbraio 1992 D.G. n. 3337-5787. Detta circolare, purtroppo largamente o del tutto inapplicata, potrebbe costituire una occasione per la *ri-funzionalizzazione* di questo settore delle attività penitenziarie oggi così in crisi.

Nello specifico settore delle attività volte alla reintegrazione sociale e al sostegno delle persone ristrette, la organizzazione in aree produrrebbe gli effetti positivi di un riordino e una chiarificazione delle competenze e delle relative responsabilità organizzativo-gestionali. Applicata all'intero contesto dell'operatività penitenziaria, essa avrebbe, senza meno, benefiche ricadute in termini di efficienza, economicità e trasparenza del funzionamento generale del sistema penitenziario, ove la molte-

plicità di figure professionali compartecipi della funzione istituzionale rischiano di vedere tramutare l'originaria ricchezza dei loro apporti professionali (e culturali) nello svantaggio di una confusione e sovrapposizione di linguaggi e interventi.

Il principale ostacolo all'attuazione della circolare del febbraio 1992 pare rappresentato, allo stato, dalla mancanza delle figure direttive dell'*area* (VIII e IX q.f.), che possano assumerne la conduzione rispondendo ai necessari requisiti di capacità, responsabilità ed autonomia decisionale e organizzativo-gestionale.

Non di meno, si è del parere che, utilizzando le competenze da lungo tempo acquisite dal personale attualmente in servizio e procedendo ad un attento programma di ricognizione e riorganizzazione delle modalità e prassi operative adottate negli istituti (tav. 5), si potrebbe già oggi attuare una più funzionale organizzazione dei servizi educativi, dando nuova linfa a questa parte del trattamento penitenziario.

3.4. – Costituzione di riferimenti a livello regionale e centrale per la promozione di indirizzi operativi omogenei

Nell'ambito della riorganizzazione degli Uffici Centrali e della tanto auspicata realizzazione di un effettivo decentramento, che conferisca ai Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria il ruolo di coordinamento delle risorse e delle attività penitenziarie in sede regionale e di raccordo con gli EE.LL. ed il territorio (art. 4 del regolamento di esecuzione), sembra ormai maturato il momento di prevedere una presenza strategica e professionalmente significativa del personale educativo al livello centrale e intermedio, con compiti di coordinamento, programmazione, indirizzo e supervisione nell'ambito della specifica competenza.

Tale scelta sarebbe volta a promuovere finalmente una "visibilità" dell'*area* educativo-trattamentale anche in termini di assunzione di un autonomo ruolo progettuale e decisionale, indispensabile a invertire la tendenza attuale di crisi del trattamento educativo intramurale e di burocratizzazione degli operatori.

**TAV. 5 – IPOTESI DI PROGETTO PER UN MONITORAGGIO
DELL'ATTIVITÀ E DELLA CONDIZIONE DI LAVORO
DEGLI EDUCATORI PENITENZIARI**

<p>OBIETTIVO</p> <ul style="list-style-type: none"> • censimento delle attività • individuazione degli standard operativi funzionali • omogeneizzazione delle prassi operative 	
<p>FINALITÀ</p> <ul style="list-style-type: none"> • riorganizzazione e razionalizzazione del servizio educativo penitenziario; • pianificazione organizzativa di sezioni operative centrali e periferiche per la programmazione, il coordinamento e la verifica della funzionalità delle attività di riabilitazione e assistenza alle persone ristrette 	
<p style="text-align: center;">RICOGNIZIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> • compiti istituzionali ed attività del personale educativo <p>FONTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ordinamento penitenziario - altra normativa (tossicodipendenti, extracomunitari, lavoro ecc.) - circolari - profili professionali <ul style="list-style-type: none"> • prassi operative • modalità organizzative • metodologie • percorsi culturali e formativi • bisogni formativi, aggiornamento, riqualificazione <p>INDICATORI e FONTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - relazioni annuali delle direzioni - eventuale modulistica in uso - ordini di servizio delle direzioni - questionario diretto agli Uff. Educatori - titoli di studio - adesione ad iniziative di studio e/o aggiornamento professionale organizzate dall'Amministrazione e/o da altri enti 	<p style="text-align: center;">ANALISI</p> <ul style="list-style-type: none"> • organici previsti per sede • personale effettivamente in servizio • prassi operative • modalità organizzative • metodologie tecnico-operative <p>INDICATORI <i>in rapporto all'utenza:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - presenze - composizione (pos. giuridica, categorie particolari ecc.) - movimento (entrati, dimessi, ammessi a misure o modalità alternative di detenzione) <p><i>in rapporto alle attività e ai servizi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - lavorazioni - corsi scolastici - corsi di formazione professionale - biblioteca - presidio tossicodipendenti - presidio nuovi giunti e di guardia psicologica - sezioni speciali - sezioni aggiuntive - centri di diagnosi e cura - asili nido - esperti ex art. 80 - volontariato (organizzato e individuale)
<p>RICOGNIZIONE E ANALISI DELLE CAPACITÀ PROGETTUALI</p> <p>INDICATORI: - particolari progetti di promozione delle abilità creative dei ristretti</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività teatrali ed artistico espressive - organizzazione di sinergie con le risorse del territorio <p><i>Valutazione del ruolo degli educatori nella promozione, organizzazione, gestione delle iniziative</i></p>	
<p>RICOGNIZIONE E ANALISI DEI MODELLI ORGANIZZATIVI ADOTTATI NEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI</p>	

3.5. – *Revisioni dei profili professionali - Recupero e riqualificazione delle competenze professionali in servizio*

Si è già notato come la complessa natura delle mansioni che l'Educatore è chiamato a svolgere in ambito penitenziario imporrebbe all'Amministrazione di dotarsi di personale altamente specializzato.

In questo contesto la previsione di un operatore non sufficientemente preparato professionalmente (perché dotato solo di generico diploma di scuola media superiore), che non avrebbe pertanto l'autonomia sufficiente a rendere operativi gli interventi da attuarsi nei confronti di una utenza di tipo così particolare, non risponderebbe alle necessità dell'Amministrazione stessa.

D'altronde, è bene anche considerare che i nuovi compiti conferiti alla Polizia Penitenziaria con l'art. 5 della legge 395/90 in ordine alla partecipazione alle attività di osservazione e trattamento rieducativo, avrebbero dovuto aprire una prospettiva di collaborazione e integrazione delle due diverse componenti (educativa e custodiale), in direzione di una operatività penitenziaria meglio unificata ed armonizzata alla base, ove l'operatore di "primo livello" (individuabile nell'operatore di polizia penitenziaria) fosse messo nelle condizioni di interagire con il detenuto con una consapevolezza e una competenza, anche di tipo psicopedagogico, ben diversa dal passato.

È di tutta evidenza che i due ragionamenti precedenti, se accolti renderebbero in buona misura superflua, per quanto concerne l'Amministrazione penitenziaria, la figura educativa di VI qualifica funzionale, della quale è stata difatti richiesta la definitiva abolizione, poiché si ritiene che l'Amministrazione dovrebbe scegliere di dotarsi di personale educativo inquadrato solo dalla VII qualifica in su, così come già avviene per il personale di servizio sociale.

Va tuttavia rilevato che le modalità di accesso a detta VII qualifica funzionale prevedono, attualmente, un «concorso riservato al profilo di educatore della VI qualifica con due anni di effettivo servizio». Pertanto, ai fini della copertura dei vuoti nell'organico di educatore coordinatore, è assolutamente

prioritario prevedere la *modifica delle modalità di accesso* definite dal profilo di VII qualifica, aggiungendo alla previsione del concorso interno anche la possibilità di accesso dall'esterno per concorso pubblico.

Inoltre, al fine di meglio corrispondere alle esigenze di alta specializzazione del ruolo, occorrerebbe anche prevedere — in modo altrettanto prioritario — una *modifica dei requisiti culturali di accesso* alla stessa qualifica di educatore coordinatore, che attualmente sono individuati nel diploma di laurea in Giurisprudenza, Lettere, Magistero, Scienze Politiche ed equipollenti. Infatti, come già accennato, se la previsione poteva essere ritenuta razionale all'epoca in cui i profili vennero concepiti e non vi erano in Italia corsi di studio universitari o parauniversitari specifici, oggi non è più così, poiché — grazie alla istituzione e alla diffusione sul territorio nazionale di tali corsi di studio — esiste ormai sul mercato del lavoro un rilevante numero di operatori professionalizzati che potrebbe utilmente trovare posto nelle attività rieducative penitenziarie.

Nell'ambito delle modifiche da apportarsi ai profili professionali di VII e VIII q.f. degli educatori occorre, in ultimo, comprendere la *previsione della mobilità verticale*, in coerenza con quanto già previsto per le qualifiche di collaboratore di istituto penitenziario e collaboratore amministrativo contabile.

Un ulteriore ordine di problemi, strettamente collegato alla modifica dei profili professionali dell'area educativa, riguarda la necessità di porre mano ad un *articolato intervento di riqualificazione ed aggiornamento professionale di tutto il personale educativo già in servizio*, organizzandolo anche secondo percorsi integrati con altre figure professionali.

Una progetto di tal genere appare necessario ed auspicabile anche perché potrebbe contribuire alla risoluzione di alcune problematiche di tipo culturale e motivazionale degli operatori, che si riflettono in modo negativo sulla funzionalità del sistema, quali, ad esempio:

– *la disomogeneità dei percorsi culturali e formativi* –
Come già si è accennato, il personale attualmente in servizio, proviene da esperienze culturali, scolastiche e universitarie, estremamente diversificate. Agli educatori in possesso del solo

titolo di studio di scuola media superiore si affiancano quelli che hanno conseguito, nel corso degli anni, un diploma di laurea, o già ne erano in possesso al momento dell'assunzione, o hanno ulteriormente arricchito il proprio bagaglio culturale con un titolo di specializzazione. Vi è la necessità di prevedere una unificazione di questi vari livelli, favorendo la costruzione di un quadro di riferimento culturale, professionale e operativo il più possibile omogeneo che possa far emergere le coordinate di una *identità professionale nuova*;

– *la mancanza di aggiornamento professionale* – Nella stragrande maggioranza dei casi il personale educativo in servizio non ha usufruito fino ad oggi di periodiche opportunità di aggiornamento professionale. In molti casi vi è stata e vi è una spinta personale e volontaria in tale direzione, che ha però ulteriormente approfondito la disomogeneità culturale e operativa cui si è accennato;

– *la disaffezione al ruolo* – Nel corso degli anni di servizio è subentrata una “usura” degli operatori (*burn-out*), alla quale essi sono stati forse esposti in maniera anche maggiore delle altre figure penitenziarie, in considerazione delle obiettive contraddizioni tra “mandato istituzionale” e “mandato professionale” cui si trovano a rispondere e della conflittualità non risolta tra contenuti trattamentali-rieducativi e custodiali-contenitivi;

– *la mancanza di chiarezza ed omogeneità negli indirizzi operativi* – Iniziative di aggiornamento e riqualificazione anche secondo moduli integrati e multiprofessionali favorirebbero la individuazione delle modalità e delle prassi operative adottate, la loro verifica e la individuazione dei modelli operativi più convenienti, cui ispirare l'attuazione delle *aree operative*.

Non va dimenticato, infine, che il patrimonio di conoscenze e di professionalità acquisito *sul campo* dagli educatori già in servizio è di enorme rilevanza per l'Amministrazione penitenziaria, soprattutto trattandosi di una figura professionale *atipica* che svolge una attività specialistica i cui contenuti e metodologie non sono stati finora codificati. Sarebbe un errore disperdere tale patrimonio di conoscenza e di esperienza che

dovrebbe invece essere conservato ed utilizzato dall'Amministrazione, nella consapevolezza che l'identità professionale (di una categoria) e collettiva (di una amministrazione) — può darsi solo nella riflessività e che il senso del *fare* da cui essa scaturisce non è dato *a priori*, da un titolo accademico o da una qualifica di appartenenza o da un quadro normativo (che ne costituiscono pre-requisito fondamentale ma non esclusivo) — bensì è costruito collettivamente in un perenne *work in progress*, volto a ricercare e innovare e che tuttavia non intende gettare via nulla di ciò che è stato appreso, prodotto o acquisito dalle esperienze che l'hanno preceduto.

Roma, 15 aprile 1997

RIASSUNTO

Il problema dell'umanizzazione del trattamento penitenziario e della finalizzazione della pena detentiva al recupero sociale dei condannati costituisce il riferimento centrale della riforma penitenziaria del 1975 che, in ordine a ciò, indica precise strategie di intervento, tra le quali è compresa la istituzione del ruolo degli educatori penitenziari per adulti, i cui molteplici compiti vengono dettagliatamente illustrati dall'Autore, attraverso una lettura coordinata di vari articoli della legge 26 luglio 1975, n. 354 "Ordinamento Penitenziario", del regolamento di esecuzione (D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431) e delle circolari diramate dall'Amministrazione nel corso degli anni, delle quali vengono elencate le principali. Il quadro di riferimento normativo viene completato con l'esame dei profili professionali (D.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219, D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 e D.P.C.M. 4 giugno 1993) e delle disposizioni in ordine al trattamento riabilitativo dei tossicodipendenti detenuti contenute nel D.P.R. 5 ottobre 1990, n. 309, emanato a seguito della legge 26 giugno 1990, n. 162.

Viene tuttavia notato che, anche a causa di una serie di ritardi organizzativi dovuti alle stesse forze inerziali del sistema, l'immissione della nuova figura professionale, della quale l'Amministrazione penitenziaria si è dotata già dal 1979, non appare sino ad oggi aver dispiegato appieno tutte le sue potenzialità.

Nella seconda parte dell'articolo viene analizzata la condizione professionale ed operativa degli educatori penitenziari, con riguardo ai problemi della composizione degli organici, della costituzione di specifiche aree operative negli istituti penitenziari, della necessità di prevedere di funzioni di riferimento organizzativo-gestionale ai livelli intermedi e centrali (provveditorati regionali e D.A.P.), della revisione in alcune parti dei profili professionali e dell'urgenza di attuare un ampio ed articolato programma di aggiornamento e riqualificazione del personale educativo in servizio.

RESUME

Le problème d'humaniser le traitement pénitentiaire et finaliser la peine détentive à la récupération sociale des condamnés constitue la référence centrale de la réforme pénitentiaire de 1975 qui, à ce propos, indique de précises stratégies d'intervention, entre lesquelles est comprise l'institution du rôle des Educateurs pénitentiaires pour les adults, dont les multiples tâches sont décrites de l'Auteur par une lecture coordonnée de plusieurs articles de la loi 26 juillet 1975, n. 354 "Système pénitentiaire", du Règlement d'exécution (D.P.R. 29 avril 1976) et des circulaires diffusées par l'Administration au cours des années; entre lesquelles sont énumérés les principaux.

Le contexte normatif est complété avec l'examen des profils professionnels (D.P.R. 29 décembre 1984, n.1219, D.P.R. 17 janvier 1990, n. 44 et D.P.C.M. 4 juin 1993) et des dispositions au sujet du traitement de réhabilitation des toxicomanes détenus, contenues dans le D.P.R. 5 octobre 1990, n. 309, promulgué après la loi 26 juin 1990, n.162.

Toutefois on note que, même à cause d'une suite de retards d'organisation de la part des mêmes forces inertielles du système, l'introduction de la nouvelle figure professionnelle, de laquelle l'Administration s'est déjà pourvue de 1979, ne semble pas jusqu'à présent, avoir déplié pleinement toutes ses capacités.

Dans la deuxième partie de l'article, on analyse la condition professionnelle et opérationnelle des éducateurs pénitentiaires, au sujet des problèmes de la composition du personnel, de la constitution de spécifiques aires opératives dans les instituts pénitentiaires, de la nécessité de prévoir des fonctions de référence d'organisation et gestionnaire aux niveaux intermédiaires et centrales (inspections régionales et D.A.P.), de la révision en certaines parties des profils professionnels et de l'urgence de réaliser un vaste et articulé programme de mise à jour et recyclage du personnel éducatif en service.

SUMMARY

The problems of humanization of correctional treatment and of aiming prison sentences to social rehabilitation of those sentenced constitute the crucial issue inspiring the Prison Reform of 1975. With reference to such issue, the Reform lays down precise strategies which include the institution of the Prison Educators for Adults as a professional figure, whose various tasks are illustrated in detail by the author through a coordinated reading of several articles of the Reform Law (no. 354 of 1975: "Prison Order"), of the Enforcement Regulations (President's Decree no. 431 of 29 april 1976), and of the relevant circular letters issued by the Prison Administration throughout the years, the most important of which have been listed. The legislative framework is then completed with an analysis of the professional profiles (President's Decree no. 1219 of 29 December 1984, President's Decree no. 44 of 17 January 1990, and Prime Minister's Decree of 4 June 1993) and of the provisions for the rehabilitation treatments of drug addicted prisoners laid down in the President's Decree no. 309 of 5 October 1990, issued in accordance to Law no. 162 of 26 June 1990.

The author also notes that the new professional figure, first introduced by the Prison Administration in 1979, has not yet disclosed its whole potential, also because of a series of organizational impediments due to inertial forces in the system itself.

In the second part of the article, the professional and operating condition of the Prison Educators is analyzed, with regards to the following problems:

composition of staff; setting up of specific operational areas; need to provide organizational and managerial reference roles at both the intermediate and the central level (Regional Superintendencies and Prison Administration Department); partial revision of the professional profiles; updating and re-qualification program for the operating staff.

I CENTRI DI SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI

Realtà e prospettive di trasformazione

MARIA PIA GIUFFRIDA (*)

Nei vent'anni trascorsi dall'entrata in vigore della legge 354/75, i *Centri di Servizio sociale per Adulti* (CSSA) hanno subito una consistente trasformazione sia a livello formale che sostanziale.

La sempre maggiore accessibilità alle misure alternative, che peraltro verrà ulteriormente ampliata con la prevista modifica dell'art. 656 c.p.p., ha — com'è noto — notevolmente allargato il bacino d'utenza dei CSSA, con particolare riferimento ai soggetti in esecuzione penale esterna, rispetto ai quali si rileva già oggi un *trend di aumento annuale di circa il 25%*.

Basti pensare che i soggetti ammessi all'affidamento in prova al servizio sociale nell'arco del 1996 sono stati complessivamente 15.299, di cui ben 11.188 direttamente dallo stato di libertà. *L'esecuzione della pena si è quindi spostata incisivamente verso l'esterno ed una larga parte dei condannati non entrerà in carcere, a meno che la misura alternativa, cui sono stati ammessi, non venga revocata.*

Si deve però ancora sottolineare come il dato complessivo degli affidati sia parziale, poiché si riferisce ai casi nuovi, pervenuti nell'anno preso in considerazione, e non a tutti i casi seguiti durante il medesimo periodo: per esempio i soggetti ammessi all'affidamento al servizio sociale nell'arco del *primo trimestre 1997* sono stati 3.813, mentre *il totale degli affidati seguiti nel medesimo periodo è di 13.942 soggetti.*

(*) Dirigente di Servizio Sociale, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Roma.

È a questa seconda rilevazione numerica pertanto che occorre fare riferimento, non solo per avere una reale contezza del carico di lavoro dei Centri, ma per **definire correttamente il target** di tutti quei *progetti operativi che è indispensabile avviare per perseguire il fine istituzionale del reinserimento dei condannati.*

Se i dati fin qui espressi sono già numericamente significativi di una crescente tendenza a ricercare soluzioni non detentive per l'esecuzione delle pene, e se è da valutare positivamente l'ulteriore ampliamento delle misure alternative, che porterà almeno il raddoppio dei soggetti fruitori di tali misure, è però al contempo **necessario prendere in considerazione, con rinnovata attenzione, gli aspetti contenutistici e sostanziali di detti benefici.**

Se non si recupera infatti il significato trattamentale delle misure alternative, e la piena adesione del soggetto ammesso a fruirne, è ovvio che tali benefici continueranno — nei fatti — a non avere altra meta che quella di sfollare gli Istituti Penitenziari e/o sottrarre i condannati ad una esperienza, quella detentiva, che spesso viene definita criminogena.

Bisogna recuperare una visione secondo la quale **l'uomo condannato è soggetto di un percorso che passa attraverso il momento afflittivo della pena, e che durante il tempo della pena potrebbe far proprio un impegno di cambiamento.**

In particolare il tempo della misura alternativa è quindi quello della consapevolezza, dell'accettazione di tale cammino di cambiamento, **la sostanza della misura alternativa è il trattamento, la presenza qualificante è quella del Servizio sociale**, che ha la competenza e la professionalità necessaria per agire, mediante i suoi metodi e strumenti, rispetto ad un progetto individuale di reinserimento, che sia condiviso dal condannato.

Se si considera però l'attività svolta, in questi vent'anni dalla Riforma penitenziaria, dai Centri di Servizio sociale per Adulti, si può immediatamente rilevare che essa è stata fortemente condizionata nella qualità ancor più che nella quantità:

– dalla effimera destinazione ai Centri di risorse economiche facenti parte del bilancio complessivo dell'Amministrazione penitenziaria;

- dalla carente strutturazione logistica ed organizzativa degli Uffici;
- dalla mancata copertura degli organici dei direttori di Servizio sociale di IX e VIII livello;
- dalla insufficienza degli organici degli assistenti sociali;
- dall'assenza, pressoché generalizzata, di qualifiche professionali di supporto;
- dalla solitudine operativa in cui si sono sviluppati gli interventi dei centri;
- dalla inevitabile burocratizzazione delle risposte rispetto a delle richieste formali, ineludibili e irrimandabili,
- dall'assenza di uniformità delle decisioni della Magistratura di Sorveglianza;
- dal difficile ma indispensabile equilibrio tra mandato istituzionale e quello professionale, tra gli aspetti relativi ai compiti di controllo e di vigilanza e quello dell'aiuto/sostegno all'utente;
- dalla scarsa visibilità all'esterno del servizio, il più delle volte sconosciuto o ignorato a livello pubblico;
- dall'assenza di un qualsivoglia coordinamento con le Forze dell'Ordine, deputate al controllo del territorio.

Unico strumento del Servizio sociale è stato spesso l'operatore medesimo, portatore di una professionalità sicuramente valida, ma — altrettanto certamente — impotente rispetto ai vincoli istituzionali ed alla mancanza, o scarsa accessibilità, di risorse sul territorio.

Il ruolo di mediazione, di anello di congiunzione, lungamente affermato, non è stato in realtà pienamente agito, e l'impegno professionale del Servizio sociale si è risolto, il più delle volte, in una sorta di "accompagnamento" del soggetto in esecuzione penale esterna, con modalità asettiche piuttosto che motivazionali, con interventi neutrali e non significativi in termini di cambiamento.

Il senso di impotenza sperimentato dagli assistenti sociali rispetto al fine della risocializzazione ha fatto sì, d'altra parte, che alcuni operassero — più o meno consapevolmente — una

riduzione del proprio ruolo ad aspetti amministrativi e burocratici, se non ad una mera adesione alla dialettica premio — castigo, propria del carcere.

Conseguentemente a quanto fin qui detto, il risultato dell'intervento è stato finora misurato in termini di conclusione "negativa o positiva" del periodo di pena trascorso dal soggetto in misura alternativa, e non in riferimento ai risultati di un percorso di risocializzazione e di concreto reinserimento dello stesso. **Il percorso di risocializzazione — in altri termini — ha finito per coincidere con un concetto meramente temporale della pena: tempo entro cui il condannato ha adempiuto a delle prescrizioni, il più delle volte totalmente estranee alle caratteristiche peculiari ed alle prospettive del singolo soggetto.**

Ma se le considerazioni sin qui svolte sono fondate, bisogna però distinguere tra quelle che afferiscono ad un *livello di soggettività del Servizio sociale*, e quelle che derivano dalla *marginalità in cui i Centri sono stati finora relegati dalla stessa Amministrazione penitenziaria*, dalla difficoltà dei rapporti funzionali con la Magistratura di Sorveglianza, *dall'assenza di risorse interne all'Amministrazione — e tra queste quelle economiche —* che possano supportare programmi di risocializzazione dei condannati in esecuzione penale esterna.

Ma cosa significa "(ri)socializzazione"? **Il termine sta ad indicare l'intero processo attraverso cui un individuo sviluppa un comportamento entro dei modelli sociali ed acquisisce una cultura.** «L'espressione cultura si riferisce — secondo la definizione di Spencer (in *Principles of Sociology*) — al modo di vivere globale di una società in quanto risultato di due ordini di fenomeni, l'uno psicologico e l'altro materiale. Il primo comprende i risultati dei comportamenti che sono rappresentati nell'individuo da stati psicologici, attitudini, sistemi di valore; il secondo si riferisce all'ambiente in cui l'individuo si sviluppa ed agisce».

Recuperare una delle definizioni del termine (ri)socializzazione sembrerà vana teorizzazione, alla luce di una visione della società che non appare essere in grado, non solo di risocializzare il reo, ma nemmeno e soprattutto di sviluppare una concreta

prevenzione, provvedendo, alla radice, allo sviluppo di un sistema di servizi che rispondano ai bisogni del cittadino, bisogni che corrispondono ai diritti garantiti dal dettato costituzionale, ed il cui mancato soddisfacimento è spesso alla base degli atti devianti e/o criminali:

1. bisogni economici: diritto al lavoro, alla formazione ed all'elevazione professionale;

2. bisogni di recuperare e/o mantenere un rapporto affettivo con la propria famiglia: diritti della ed alla famiglia;

3. bisogni di cure ed assistenza sanitaria: diritto alla salute; e poi ancora bisogno di una casa, bisogni legati alla sfera amicale ed al tempo libero...

Ma oggi non appare più sufficiente una organizzazione "scientifica" del sistema dei servizi, mentre è divenuto indispensabile recuperare la «*politicità*» attraverso il costante collegamento del problema della criminalità, e più in generale della devianza, alle sedi politico-amministrative. Solo queste infatti sono in grado di porre in essere interventi di carattere generale, atti a fronteggiare il *problema nella sua globalità*, dimensione questa che sembra tuttora sconosciuta ai servizi.

Altrettanto fondamentale è la *dimensione dell'intervento che non può non essere definita che all'interno di un «ambito-territorio» fisico, culturale, sociale ed umano, entro cui sia possibile operare in termini di stabilità e continuità di rapporti.*

La *globalità dell'intervento* e la *dimensione territoriale* di cui si diceva, non possono essere disgiunti da un *modello operativo di rete* che metta in comunicazione funzionale i vari attori che operano in riferimento al medesimo ambito / problema, o rispetto alla stessa tipologia di utenza, ognuno con le proprie peculiarità e specifiche competenze.

Va sottolineato in particolare il ruolo del **Volontariato** e del cosiddetto "**Privato Sociale**", risorse queste che fino ad oggi non si sono sufficientemente rese presenti presso i Centri, avendo invece investito maggiormente nella collaborazione con gli Istituti Penitenziari. Entrambi, per il significativo livello di motivazione, ed una disponibilità non strettamente limitata da

vincoli e competenze istituzionali, possono invece integrarsi validamente nella rete, sulla base di intese generali, su obiettivi condivisi.

Ritornando allo specifico ambito penitenziario ed in particolare alle misure alternative, è indubbio che l'**obiettivo comune e condiviso è quello della risocializzazione e della concreta reintegrazione nella società del condannato, che pertanto va posto al centro di tutti gli interventi dei diversi attori.**

L'orientamento da condividere è altresì quello della prevenzione (primaria e/o secondaria), secondo un'ottica che miri alla composizione del conflitto. Il condannato in questa prospettiva non deve essere considerato "il male" di tutta la società, da neutralizzare. Occorre invece agire sul piano motivazionale in un'ottica rieducativa-umanitaristica, cercando forme di responsabilizzazione del condannato e di risarcimento delle vittime.

Per il perseguimento di tali obiettivi il Centro di Servizio sociale per Adulti deve oggi *uscire dall'isolamento* anzidetto, conservando purtuttavia, rispetto agli altri attori, la *preminenza che deriva dal mandato istituzionale*, esercitando un *ruolo rinnovato di mediazione* tra sistema penale e giurisdizionale, tra condannato e territorio, ed ancora tra reo e vittima, non perdendo mai di vista i due livelli: quello politico-istituzionale e quello operativo-professionale.

La definizione oggi del livello operativo e metodologico del Servizio sociale nell'ambito dell'esecuzione penale richiede un investimento in termini di risorse umane ed economiche sicuramente consistente.

Al di là di momenti formativi e di aggiornamento professionale, si ritiene infatti che occorra procedere ad una rilettura critica dell'esperienza e alla ridefinizione dei contenuti professionali delle competenze che l'attuale Ordinamento assegna ai Centri di Servizio sociale.

Sommariamente si vogliono in questa sede segnalare gli obiettivi di tale sorta di "rivisitazione" professionale, rimandandone ad altro momento l'analisi approfondita:

1. Pianificare il lavoro di ogni singolo Ufficio in riferimento ad una visione complessiva, storico-politica del contesto operativo, del target, degli obiettivi a breve, medio e lungo termine;

2. Definire protocolli di riferimento operativo sulle diverse competenze dei Centri di Servizio sociale;

3. Definire dei modelli livelli differenziati di intervento rispetto ai soggetti appartenenti alle differenti tipologie di utenze;

4. Sviluppare — accanto al lavoro sui casi — un lavoro su progetti riferiti a specifiche tipologie di utenza, particolari territori, singole tematiche...;

5. Attuare una rete con i servizi e le risorse sul territorio, definendo protocolli operativi ed avviando progetti integrati, sia complessivi sia sui singoli casi;

6. Ridefinire i rapporti interistituzionali con la Magistratura di Sorveglianza;

7. Ridefinire il rapporto di consulenza con gli Istituti penitenziari;

8. Individuare strumenti di verifica della qualità degli interventi;

9. Definire le modalità di verifica dei risultati.

Nella prospettiva finora illustrata appare comunque necessario apportare sostanziali modifiche a *livello organizzativo e strutturale nonché a livello di bilancio e di gestione delle risorse economiche.*

I

LIVELLO ORGANIZZATIVO E STRUTTURALE

I. — IPOTESI DI UN NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO DEI CENTRI DI SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI

A) Ridefinizione della competenza territoriale dei CSSA e loro dislocazione

La presente ipotesi, *realizzabile in tempi medio-lunghi*, riguarda la dislocazione dei Centri di Servizio sociale a livello provinciale, ed è supportata dalle seguenti considerazioni.

Innanzitutto va ricordato che, mentre nei primissimi anni della riforma, il Servizio sociale si confrontava prevalentemente con gli Istituti penitenziari di competenza territoriale, con la legge Gozzini prima e le successive modifiche giurisprudenziali vi è stato un indubbio ampliamento delle competenze dei CSSA nell'ambito dell'esecuzione penale esterna.

Ciò ha provocato uno spostamento ulteriore delle attività del Servizio sociale sul territorio: *il riferimento operativo infatti si è sempre più orientato verso il sistema territoriale dei servizi socio-sanitari*, anche per il numero rilevante di soggetti che fanno istanza di essere ammessi alle misure alternative direttamente dalla libertà (11.188 nuovi soggetti ammessi dalla libertà ad una misura alternativa nel 1996), e che pertanto non hanno contatto alcuno con l'istituzione carcere.

Non si tratta quindi soltanto di reinserire un condannato nella società dopo un periodo, ancorché minimo, di detenzione, si tratta sempre più, e per un numero sempre maggiore di soggetti, di evitare che essi entrino nel circuito penitenziario propriamente detto.

In altre parole, se prima quindi l'impegno era teso esclusivamente a reinserire un condannato, già detenuto in carcere, nella società, oggi l'impegno — riguardando un condannato "libero" — consiste nel non farlo "uscire" dall'ambiente di appartenenza e — in tale ambito — trovare le condizioni e reperire quelle risorse necessarie perché le misure alternative diventino proficue di risultati e non provochino, proprio per il loro fallimento, una esperienza detentiva.

L'ambiente è il territorio in cui vive il soggetto, e pertanto, sia in fase istruttoria, durante l'indagine socio-ambientale, sia durante la esecuzione della pena in misura alternativa di un condannato, *l'Assistente Sociale si troverà ad operare in stretto contatto con tale territorio, in una collaborazione necessaria con tutti i servizi e le risorse istituzionali e le disponibilità umane.*

Se — come si diceva in premessa — si vuole superare il vecchio ed ormai obsoleto ruolo del Servizio sociale, di mero utilizzatore di risorse per la soluzione di problemi singoli, è d'altronde indispensabile *inserire il programma di intervento sul*

singolo caso in un progetto globale, condiviso con gli altri organismi competenti che insistono sul medesimo territorio, con le loro peculiarità, limiti e risorse.

Caratteristica di questa modalità di intervento secondo un modello di rete dei servizi è indubbiamente la continuità del lavoro nel tempo e la stabilità sul territorio medesimo degli operatori.

Viene quindi immediata l'ipotesi di una dislocazione dei Centri di Servizio sociale per Adulti secondo un criterio *di massima presenza in ambiti territoriali più circoscritti*, di minori dimensioni, più agili e flessibili nell'organizzazione; *Centri "vicini al problema", parte integrante della rete dei Servizi sociali e sanitari territoriali.*

È da prevedere pertanto il superamento della Tab. A, allegata alla legge 354/75, che collegava la competenza territoriale dei Centri alle giurisdizioni degli Uffici di Sorveglianza.

L'ipotesi di decentramento provinciale dei CSSA, nasce quindi dalla scelta di dedicare *la massima attenzione alla qualità degli interventi*, e di fatto risponde a criteri di decentramento e di maggiore efficienza amministrativa.

Sembra necessario, all'interno della presente ipotesi distinguere i Centri di Servizio sociale per Adulti su tre livelli strutturali, secondo la maggiore e/o minore complessità e rilevanza, che può essere attribuita ai singoli Uffici in relazione alla presenza di uno, o più, dei seguenti indicatori:

1. dislocazione presso i capoluoghi di regione e/o le sedi dei Provveditorati Regionali;
2. dislocazione presso le sedi dei Tribunali di Sorveglianza;
3. dislocazione presso le sedi degli Uffici di Sorveglianza;
4. numero dei Comuni di competenza, numero degli abitanti, nonché servizi territoriali in essi presenti;
5. competenza rispetto ad uno o più Istituti Penitenziari di particolare complessità organizzativa in ordine alla tipologia del territorio ad alto indice di criminalità, sotto il profilo quantitativo e qualitativo;
6. carichi di lavoro attuali, distinti per provincia e carichi prospettici.

I livello:

Uffici di grandi dimensioni (Mod. A), in città ove si ritrovino i due primi indicatori, nonché uno o più Istituti penitenziari di particolare complessità (punto 5), ed un notevole carico di lavoro (punto 6). Tali Uffici potranno essere anche suddivisi in due distinte sedi, nella medesima città, per coprire più opportunamente il territorio e mantenere fermi i criteri di presenza stabile, efficienza, maggiore gestibilità degli Uffici stessi.

II livello:

Uffici di medie dimensioni (Mod. B), in città dislocate nelle sedi degli Uffici di Sorveglianza (punto 4), nonché di almeno un Istituto Penitenziario.

III livello:

Uffici di piccole dimensioni (Mod. C), presso Province con limitato carico di lavoro. Potrebbero essere strutturati come sedi di servizio e dipendere dall'Ufficio di II livello più vicino.

Agli Uffici dei tre differenti livelli potranno essere preposti con funzioni direttive, opportunamente coadiuvati da altri Funzionari:

I livello: Dirigenti superiori o I Dirigenti

II livello: Direttori di IX o VIII livello

III livello: Direttori di VIII livello, assegnati al Centro di II livello con funzioni di vice direttore.

B) Dotazione Organica del Servizio sociale per Adulti, in tempi medio-brevi

In attesa di una riorganizzazione dei Centri secondo l'ipotesi descritta al punto A), con la relativa dotazione di personale, mezzi e strumenti, *occorre mettere già oggi detti Uffici in condizioni di adeguata operatività*, con l'inserimento in organico delle necessarie figure professionali.

È irrimandabile infatti la *necessità di provvedere alla revisione ed all'incremento sostanziale delle piante organiche*, in rapporto, da un lato, al carico di lavoro attuale e dall'altro alle

accresciute competenze e funzioni del Servizio sociale per adulti e alle rinnovate metodologie di intervento.

Tale revisione dovrà pertanto nell'immediato riguardare le piante organiche:

1. *della dirigenza*, con la contestuale modifica della tab. B4 allegata al decreto legislativo 445/92, che nel limitare i posti di qualifica a n. 10 per i Dirigenti Superiori e n. 11 per i Primi Dirigenti, inibisce agli stessi — immotivatamente — l'accesso a determinate funzioni (Scuole e Provveditorati), cui vengono destinati i dirigenti amministrativi, come da tab. B1. In particolare in quattro delle 5 attuali sedi di I Dirigenza (Palermo, Roma, Napoli e Milano) non vi è personale in possesso della relativa qualifica.

2. *dei direttori di VIII e IX qualifica*: occorre velocizzare al massimo le procedure di espletamento dei concorsi, in particolare quelle del Concorso interno a 121 posti di Direttori di VIII qualifica, ovvero dello scrutinio per merito comparativo subordinato all'inserimento degli attuali VII livelli nelle previsioni normative di cui all'articolo 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395. Le situazioni più gravi ed urgenti riguardano nove Centri in atto sprovvisti di Direttori ed otto Centri che, per ampiezza e complessità, necessitano di Vice direttori.

3. *degli assistenti sociali*: com'è noto — è già previsto nell'emendamento governativo al disegno di Legge «Simeoni», tuttora in discussione — un aumento di 684 assistenti sociali coordinatori di VII livello. L'assunzione degli idonei al concorso a 101 posti di assistenti sociali coordinatori, recentemente conclusosi, renderà possibile la copertura di circa 170-180 posti, mentre per le rimanenti unità è indubbiamente da privilegiare una procedura concorsuale d'urgenza. Si potrebbe altresì considerare la possibilità di assumere personale dalle graduatorie degli idonei dei concorsi per assistenti sociali in via di espletamento dalla Giustizia Minorile.

4. *del personale amministrativo-contabile e di segreteria*: è indispensabile procedere alla suddivisione degli organici complessivi del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, destinando un congruo numero ai Centri, oltre ai 140 Operatori

amministrativi previsti nel citato emendamento governativo al disegno di Legge «Simeoni». Sembra ipotizzabile, per sveltire i tempi, ricorrere alle procedure di mobilità di personale di dette qualifiche, all'interno della Pubblica Amministrazione.

5. del personale ausiliario.

6. degli autisti: occorre dirimere la questione della polizia penitenziaria assegnata ai Centri con compiti di autista per rendere possibile l'espletamento dei compiti istituzionali del Servizio sociale, garantendo, nel contempo, la sicurezza degli operatori sul territorio. Altro problema irrisolto riguarda la previsione per gli agenti autisti di un congruo monte ore di straordinario così da non vanificare la loro presenza, laddove assegnati. Per inciso si sottolinea la necessità che le autovetture di servizio siano dotate di mezzi di comunicazione via etere.

C) Convenzioni con esperti (ex art. 80 legge 354/75)

In questi anni si è valutata più volte la possibilità e l'opportunità di ampliare i convenzionamenti con gli esperti previsti dall'art. 80, quarto comma della legge 354/75 oggi attuati soltanto dagli Istituti, ai Centri di Servizio sociale per Adulti.

Delle perplessità hanno però trattenuto lo sviluppo di tale ipotesi che paga il prezzo dell'esperienza condotta nelle carceri, laddove i differenti ruoli professionali non hanno certo avuto riscontro in interventi diversificati, bensì in colloqui che — di fatto — sono stati spesso omologati l'uno all'altro, sia nelle modalità che nei contenuti. Solo raramente per esempio gli psicologi si sono staccati da un compito di mera osservazione per prendere «in terapia» un detenuto; frequentemente inoltre criminologi, psicologi, e sociologi, hanno svolto il medesimo compito sostituendosi reciprocamente, in maniera essenzialmente casuale.

C'è ancora da sottolineare come l'esperienza degli esperti convenzionati con gli Istituti penitenziari, ha fatto chiaramente rilevare come i Professionisti interessati a tale tipo di "prestazione professionale" — tranne rare eccezioni — sono:

1. Giovani diplomati o laureati, senza precedenti esperienze lavorative, e con nessuna preparazione al settore penitenziario,

che — in attesa di un impegno lavorativo stabile — si adattano a prestare attività saltuarie e temporanee, utilizzabili in ogni caso come titolo.

2. Professionisti già impegnati stabilmente nel settore pubblico o privato, che intendano, per interesse personale, motivazione professionale o talvolta anche per fini di studio di realtà operative diverse, mantenere un doppio impegno lavorativo, il primo di fatto prevalente sul secondo.

3. Professionisti del settore che, a seguito del pensionamento, vogliano riciclarsi in un ruolo di consulenza.

In tutti i tre casi esposti trattasi certamente di *operatori la cui principale caratteristica è quella della "temporaneità"* dell'impegno e, con riguardo alla tipologia di cui al punto 1., di persone senza alcuna formazione specifica al settore penitenziario, lacuna questa cui non sembra che l'Amministrazione penitenziaria possa in alcun modo ovviare, se non con grossi oneri economici, peraltro a perdere.

D'altra parte non tutte le professionalità previste dalla norma (psicologi, assistenti sociali, pedagogisti, psichiatri, ed esperti in criminologia clinica) sembrano essere utilizzabili presso i Centri per una collaborazione al trattamento dei condannati alle misure alternative, e pertanto una qualsiasi ipotesi che si volesse sperimentalmente avviare dovrebbe, in primo luogo, definire quali potranno essere gli eventuali *bisogni dell'utenza*, che potrebbero non trovare risposta adeguata da parte dei servizi territoriali.

Si è dell'opinione infatti che, prioritariamente, *sono sempre da privilegiare i servizi ricadenti sul territorio di appartenenza del soggetto e della sua famiglia, e con cui pertanto essi potranno mantenere un rapporto al di là del termine della pena.*

In definitiva si ritiene che *i Centri dovrebbero poter ricorrere ad esperti in psicologia o in psichiatria*, per eventuali problemi che potessero evidenziarsi a carico di soggetti in esecuzione penale esterna, che volessero liberamente sottoporsi ad apposita terapia, ovvero per la conduzione di gruppi omogenei di soggetti aventi uguali problematiche.

Le convenzioni pertanto dovrebbero potersi concludere con riferimento a precisi progetti su singoli o gruppi di utenti, in cui l'esperto possa svolgere la sua peculiare attività professionale.

Ci si interroga invece sulla possibilità di poter fare ricorso a *esperti di Servizio sociale*, ma non nel senso di una "diretta" collaborazione alle attività di osservazione e trattamento-ipotese questa che inevitabilmente creerebbe una serie di problematiche e tensioni.

Si è infatti dell'opinione — che trova conforto nell'esperienza del delicato compito di gestione del personale all'interno di una Organizzazione (vuoi Istituzione pubblica) — che *un inserimento di esperti di Servizio sociale all'interno dei CSSA con pari competenze di quelle affidate dalla normativa agli assistenti sociali, scompenserebbe gravemente l'equilibrio operativo degli Uffici* stessi e mortificherebbe in maniera estremamente negativa la motivazione all'impegno professionale che gli assistenti sociali di ruolo hanno portato avanti, negli ultimi vent'anni, al di là delle carenze organiche, strutturali e strumentali che hanno segnato la vita dei Centri di Servizio sociale per Adulti fino ad oggi.

L'ipotesi invece che vorrebbe proporsi è quella di una collaborazione "indiretta" di esperti di Servizio sociale alle attività dei Centri, nel senso di una collaborazione per un miglior livello di qualità, espletando un ruolo di supervisore sia rispetto ai singoli assistenti sociali che al gruppo ufficio.

L'argomento della supervisione degli assistenti sociali in servizio è oggetto di vivace confronto in tutti i contesti operativi del Servizio sociale a livello nazionale, ove vengono costantemente messi in atto momenti di riflessione e di valutazione sul piano operativo, nonché sperimentazioni pilota su alcuni modelli di supervisione in servizio, diversificati sia per quanto attiene i contenuti ed i metodi, che per la figura professionale ritenuta maggiormente idonea a svolgere tale funzione.

Nell'ambito penitenziario il compito di espletare la supervisione degli assistenti sociali in servizio è attribuito — dall'articolo 105, comma 4 del Regolamento di Esecuzione — al direttore del Centro di Servizio sociale per Adulti. Ciò è stato sempre oggetto di discussione non ritenendo, i più, possibile che la fun-

zione di un così delicato compito possa essere gestita all'interno di una 'line' gerarchica.

L'argomento ha pertanto spesso sollevato note di conflittualità tra direttori ed assistenti sociali, proponendo alcuni l'abolizione della previsione normativa citata e propugnando l'ipotesi di un supervisore, professionista o libero professionista di Servizio sociale, esterno all'Amministrazione penitenziaria, rivendicando ancora la possibilità di scegliere liberamente il tipo di supervisione ritenuto più congruo alle personali esigenze.

In questi ultimi anni la discussione ha assunto toni assai accesi, rischiando di risolversi in una complessiva e generalizzata squalifica delle capacità professionali dei direttori di Servizio sociale, ed in un ampliamento della distanza tra gli operatori e i direttori medesimi.

L'opportunità di trovare una soluzione congrua alle attese deriva da una duplice considerazione, e più precisamente:

– la prima di *tipo tecnico*, inerente la qualità degli interventi in termini di rigorosa applicazione dei metodi e delle tecniche professionali di Servizio sociale;

– la seconda di *tipo gestionale*, inerente la riduzione delle conflittualità tra operatori e direzioni, e quindi tendente al ristabilimento degli equilibri all'interno dei CSSA.

C'è da dire, per maggiore chiarezza, che la problematica è vissuta dai direttori in termini di pesante riduzione di competenze, quasi che il compito della supervisione fosse l'unico e solo elemento qualificante del loro ruolo. Ma nella realtà abbiamo diversi tipi di possibilità:

1. Direttori che non esercitano il ruolo di supervisore

– perché non trovano il tempo, oberati dal carico di adempimenti;

– perché esercitano di fatto il compito del controllo tecnico omologandolo alla supervisione.

2. Direttori che esercitano il ruolo di supervisore

– su richiesta esplicita di singoli operatori;

– in virtù di una credibilità professionale che viene loro riconosciuta come singole persone, e non in quanto direttori.

Se si assume come basilare:

– *che la supervisione non può essere esercitata nell'ambito di un rapporto gerarchico, a meno che non vi sia una esplicita richiesta dell'operatore;*

– *che il direttore pertanto svolgerà un compito di supervisione laddove vi sia richiesta esplicita dell'Assistente Sociale, nonché chiarezza e consapevolezza sui contenuti della relazione;*

– *che ogni operatore (direttore ed assistente sociale) deve poter scegliere liberamente di entrare in un rapporto di supervisione;*

– *che la supervisione può riguardare oltre che percorsi di crescita professionale individuale, anche l'intero gruppo-ufficio;*

– *che il controllo tecnico è un compito di sicura rilevanza professionale che il direttore deve opportunamente svolgere, l'ipotesi di un utilizzo di esperti di Servizio sociale, convenzionati con i Centri, per svolgere la funzione di supervisori esterni, potrebbe risolvere molte delle dinamiche che pesano negativamente sulla qualità del lavoro.*

È forse superfluo segnalare che tali esperti non potranno mai essere selezionati tra giovani diplomati o persone di più ampia esperienza, ma senza alcuna preparazione al compito specifico di supervisore.

Si vuole sottolineare l'importanza di una contestuale rivisitazione dei contenuti e dell'essenza professionale del controllo tecnico, mediante *appositi percorsi formativi*, cosicché i direttori possano ridefinire la loro identità professionale e di ruolo, ed approfondire i contenuti di tale irrinunciabile funzione.

D) Volontariato e Privato sociale

L'interesse nei confronti delle misure alternative, da parte del Volontariato e del Privato sociale, appare oggi dilagante, e colpisce per le sue molteplici sfaccettature e motivazioni: si tratta di un desiderio da molti manifestato di essere e di condividere un percorso nuovo, una volontà, da tanti affermata, di par-

tecipare e contribuire ad un cambiamento di una realtà sociale, dei cui limiti e difetti tutti abbiamo esperienza.

In realtà il settore penitenziario ha suscitato spesso curiosità, ma non sempre vera attenzione, se non per quegli aspetti funzionali a bisogni di garantismo e di sicurezza sociale. In ogni caso il detenuto è stato «oggetto» di interventi qualificati e validi durante la permanenza in carcere, mentre l'ex detenuto è stato, il più delle volte, assorbito immediatamente in un contesto anomico, vuoto di presenze umane e/o istituzionali.

L'evidenza di tale diversificato «interesse» si è avuta maggiormente nel contesto dell'esecuzione delle pene in libertà, durante le misure alternative.

In carcere, per esempio, il condannato è destinatario di numerosi interventi da parte di singoli volontari o di gruppi ed associazioni, che spesso raggiungono un risultato — sicuramente intrinsecamente positivo ed apprezzabile — con la loro stessa presenza, contribuendo a sottrarre il detenuto alla solitudine fisica, psicologica ed emotiva, coinvolgendolo in attività ricreative o teatrali, seguendolo in attività di studio..., svolgendo attività di impegno sociale e/o umanitario la cui attuazione realizza spesso e giustamente l'aspettativa individuale del volontario medesimo di sentirsi utile e necessario.

Fuori invece è stato spesso difficile trovare volontari che potessero o volessero attivarsi in una collaborazione con i Centri di Servizio sociale per adulti, per la risocializzazione ed il reinserimento dei condannati.

La totalità di un impegno in un percorso di risocializzazione è spesso troppo grande o troppo indefinito per il volontario e pertanto, nel prendere atto di questo nuovo e quasi improvviso interesse per il settore dell'esecuzione penale all'esterno del carcere, occorre chiedersi come procedere.

D'altro canto il *Centro di Servizio sociale non può più restare isolato* o al di sopra degli altri servizi fruibili da parte del condannato e delle altre risorse cui poter far riferimento, pena il fallimento dei suoi interventi.

Ed allora — come si diceva in premessa — non solo è possibile, ma anche necessario, *creare una sinergia tra tutte le risorse che ruotano intorno al soggetto in esecuzione penale esterna,*

forse con motivazioni differenti ma che possono essere ricomposte mettendo al *centro di tutti gli interventi, l'uomo condannato*.

Se si concorda pertanto su di una prospettiva di lavoro integrato, come la più idonea ed appropriata modalità di intervento, occorrerà pervenire alla definizione di una rete di *rapporti stabili e produttivi, che consentano l'elaborazione di intese generali e di progetti di intervento mirati su tutti gli individui/condannati*.

Si ribadisce che *luogo e momento di tali incontri* — trattandosi di soggetti in esecuzione penale — *non può che essere il Centro di Servizio sociale per Adulti*, ove potranno convergere professionalità diverse, operatori dei vari servizi e volontari in un confronto interdisciplinare, dove le diversità segnino le differenti competenze e le diverse risorse da attivare rispetto al soggetto condannato.

Quali sono infatti i termini di tale collaborazione? Quale il modello di impegno da utilizzare? Quali i progetti praticabili? Quali i possibili risultati?

L'ordinamento penitenziario contiene, nell'*articolo 17*, l'indicazione di promuovere e sollecitare la partecipazione della comunità esterna all'opera rieducativa, mentre nell'*articolo 78* viene prevista la possibilità di una collaborazione di assistenti volontari con i Centri, per l'affidamento, la semilibertà e per l'assistenza ai dimessi e alle loro famiglie.

Entrambe queste previsioni normative rappresentano utili e idonee modalità per formalizzare i rapporti di collaborazione, del Volontariato e del Privato sociale, con i Centri di Servizio sociale per Adulti. Se infatti è pur apprezzabile avere disponibilità informali e isolate, sembra però ottimale, al fine di raggiungere i risultati auspicati, consolidare rapporti di collaborazione secondo forme previste, e in armonia con le *Linee di indirizzo in materia di Volontariato: "Partecipazione sociale ed Esecuzione penale"*, esitate nel marzo 1994 dalla Commissione Nazionale per i rapporti con le Regioni e gli Enti Locali.

Due sono quindi le modalità di collaborazione, su cui raccomandarsi:

— da un lato una collaborazione di singoli volontari al trattamento dei soggetti in misura alternativa, previo coordinamen-

to con il Centro, e per esso con l'assistente sociale incaricato del singolo caso;

– dall'altro una collaborazione con associazioni, cooperative, agenzie sociali..., avente contenuti di progettualità più complessa e finalità più ampie e maggiormente diffuse sul territorio.

La metodologia di lavoro in rete permetterà di intrecciare le risorse del Volontariato e del Privato sociale, con le Istituzioni pubbliche presenti sul territorio e con il Centro di Servizio sociale per Adulti.

Quest'ultimo si colloca — come già detto — come *luogo di mediazione istituzionale ed esercita la sua funzione mediatrice attraverso un ruolo di decodifica e messa in relazione di linguaggi, logiche e bisogni, spesso contrapposti, dei vari sistemi.*

Il modello di approccio, nel coinvolgimento delle risorse del territorio, con l'obiettivo della risocializzazione dei condannati, dovrà sempre avere — come detto in premessa — la dimensione politico-istituzionale (assunzione del problema, progettualità, programmazione, attivazione di risorse) e la dimensione operativa-professionale (progetti individuali, risposta alle persone).

Ciò che va chiesto al *Volontariato ed al Privato sociale*, che intendano dare la loro disponibilità per la collaborazione con i Centri è un *preliminare percorso di formazione specifica sulle tematiche penitenziarie e la devianza in generale, nonché una sensibilizzazione alle metodologie di intervento sociale.*

Si ritiene infine che il Volontariato ed il Privato sociale possano validamente occupare degli spazi di intervento significativi tra il Centro ed il territorio, tra il soggetto e le risorse, in una sorta di *strutture intermedie* che di seguito si schematizzano.

Sportello informazioni (SP.IN.)

La presente ipotesi riguarda un servizio, già avviato sperimentalmente in alcune realtà (cfr. Firenze: P.I.L.D., e Roma - V Circostrizione: Nodo informativo sui problemi della detenzione).

Partendo dal presupposto — verificato più volte, mediante l'esperienza lavorativa — che bisogno di larga parte dell'utenza del settore penitenziario è quello di *poter accedere ad informazioni* che siano corrette ed esaustive, sia sulle norme che rego-

lano l'esecuzione penale che, in generale, sui servizi e sulle risorse presenti nel territorio, sembra di estrema importanza costituire un punto di riferimento stabilmente strutturato.

L'ipotesi può essere così schematizzata:

Sportello informazioni

Gestione: Il servizio andrà gestito da una Associazione, Cooperativa, Agenzia sociale... o un Coordinamento di più figure giuridiche con possibilità di accesso a convenzionamenti e finanziamenti, e che garantiscano all'utenza stabilità — al di là dell'eventuale succedersi di operatori diversi.

Responsabile: Il servizio nominerà al suo interno un Responsabile del singolo sportello. Quest'ultimo oltre ad avere la responsabilità del funzionamento dello sportello, costituirà, di fatto, l'interfaccia del CSSA, cui potrà e dovrà stabilmente rapportarsi.

Bisogno: di informazione sui problemi correlati all'esecuzione di una pena, e sui servizi socio-sanitari ed assistenziali esistenti sul territorio.

Livello di intervento: inizialmente correlato a ciascun Centro di Servizio sociale per Adulti e quindi con competenza provinciale o pluri provinciale. In un secondo momento si potrebbe ampliare tale progetto a seconda delle risorse disponibili a gestire i singoli sportelli.

Dislocazione: presso i CSSA, così da essere presenti lì dove l'utenza solitamente si reca su indicazione del Carcere, della Magistratura, degli Avvocati, di altri utenti...

Utenza: condannati in esecuzione penale esterna, detenuti in permesso premio, internati in licenza..., condannati «liberi» in attesa delle determinazioni del Tribunale di Sorveglianza, familiari dei condannati, ogni cittadino interessato ai problemi della detenzione.

Prestazioni: informazioni sull'esecuzione della pena in carcere ed in misura alternativa (norme, procedure...), coordinamento delle risposte rispetto ad altri bisogni di informazione manifestati dall'utenza.

Personale: Volontari ovvero operatori del privato sociale che potranno essere collaborati da Obiettori di coscienza convenzionati con i CSSA. Condannati in misura alternativa. Ex detenuti.

Strumenti: Archivio delle leggi e dei Regolamenti in materia, archivio complessivo delle risorse socio-sanitarie e delle risorse legate al Volontariato ed al Privato sociale.

Caratteristiche: Accesso facilitato ed immediato alle informazioni.

Livelli di coordinamento: CSSA, la Regione, le Province, i Comuni, i Quartieri/Circoscrizioni, le ASL. È ovviamente indispensabile il collegamento stabile con gli uffici di segretariato già attivati presso Comuni o circoscrizioni.

Ricevimento del pubblico: Permanente-Diurno.

Agenzia di mediazione impiego condannati (A.M.I.CO.)

Uno dei problemi di maggiore rilevanza per il soggetto condannato, sia relativamente al periodo della misura alternativa che, soprattutto, nella prospettiva di un concreto reinserimento nella società, riguarda il reperimento ed il mantenimento di un lavoro che possa garantirgli un minimo vitale, per sé e la propria famiglia.

Si può anzi affermare che *l'avvio al lavoro è parte fondamentale della prevenzione della recidiva ed unica alternativa allo "stato d'assistenza"*.

Va ricordato che un'ipotesi di *inserimento lavorativo* rappresenta di fatto *la condizione sine qua non per l'ottenimento del beneficio della semilibertà*, e che *al soggetto ammesso all'affidamento si chiede ad oggi espressamente di darsi ad una stabile attività lavorativa*.

Ma l'esperienza operativa ha reso evidente la difficoltà di un qualsiasi inserimento lavorativo di soggetti condannati. Le problematiche — in tale ambito — sono numerose ed apparentemente invalicabili, posto che alcune difficoltà oggettive, come l'elevato tasso di disoccupazione presente nel nostro Paese, vengono ad intrecciarsi con elementi soggettivi quali remore, pregiudizi e/o timore a carico dei possibili datori di lavoro.

È d'obbligo ricordare inoltre che spesso il reperimento di un lavoro «formalmente in regola» da parte di un condannato, non corrisponde ad una valida occasione di inserimento lavorativo, ed ancor meno ad un definitivo impegno che trascenda il tempo della pena.

C'è da segnalare infatti che spesso i condannati vengono indirizzati a cercare un posto di lavoro differente da quello occupato prima della condanna, dagli stessi legali, i quali partono erroneamente dal convincimento che la Magistratura di Sorveglianza reputi — in assoluto — un «nuovo» ma temporaneo lavoro, più valido dell'attività da sempre svolta dal loro cliente e che quest'ultimo riprenderà al termine della pena.

Non solo, si è più volte rilevato che, il condannato e/o la sua famiglia, non essendo in grado di reperire un posto di lavoro, ricorrono ad una serie di espedienti, spesso ai margini della legalità, laddove non si cada in situazioni totalmente fittizie o ancor peggio nel cercare soluzioni nell'ambito della criminalità organizzata.

È il caso di ricordare una casistica significativa, che l'esperienza ha permesso di individuare, al di là di ogni obiettivo riscontro:

- datori di lavoro “compulsati” dai familiari del soggetto (o da terzi) all'assunzione dello stesso;
- datori di lavoro che ricevono un quantum per rilasciare una dichiarazione di disponibilità di assunzione;
- datori di lavoro che vengono «pagati» dai soggetti in misura alternativa, i quali non ricevono invece alcuna paga;
- datori di lavoro (ex detenuti) che assumono più condannati, in nome di un affermato senso di solidarietà umana.

Si potrebbe dar seguito con altri esempi sui *lavori in proprio* “legittimati” con formali e temporalmente sospette aperture di partita IVA, iscrizione alla camera di commercio, ed affissioni di targhe in locali più o meno fatiscenti, od ancora a quei lavori — certamente veri — ma rientranti nella sfera del *lavoro nero* (raccatta cartoni o ferri usati, posteggiatori, ambulanti...), inammissibili però per la mancanza dei requisiti formali.

Inutile dire che l'andamento delle misure alternative, la credibilità del Servizio sociale, la valenza dell'esecuzione penale all'esterno del carcere vengono pesantemente inficiati da una tale situazione di mistificazione da una parte, di delegittimazione dall'altra, di inevitabile burocratizzazione degli interventi, attraverso cui l'operatore presume di poter valutare niente più di una adesione formale a delle prescrizioni generiche.

Né si può assecondare una prassi secondo cui taluni assistenti sociali — grazie ad "abilità individuali" — riescono a reperire disponibilità lavorative. Si rischierebbe in tal caso di cadere in situazioni poco chiare e certamente non professionali, se non ancora in discutibili e rischiosi personalismi, sia nei confronti del condannato che dei datori di lavoro.

L'ipotesi pertanto che si vorrebbe sviluppare è quella della creazione di *Agenzie di mediazione impiego-condannati*, esperienza in vario modo osservata in altri paesi (Usa-West Virginia, Francia-Lione).

Gli operatori di tale organismo mediano di fatto il rapporto tra le imprese, che abbiano disponibilità di assunzione, ed il condannato ammesso (o in attesa di ammissione) ad una misura alternativa. Polo di riferimento per detta Agenzia è il Centro di Servizio sociale da un lato e la Magistratura di Sorveglianza dall'altro.

Si tratta quindi in primo luogo, da parte dei gestori dell'Agenzia:

a) di creare un archivio aggiornato sulle imprese e le possibilità occupazionali, sia sul versante pubblico che su quello privato;

b) di acquisire corrette conoscenze sulle leggi in materia di occupazione;

c) di effettuare un lavoro di prospettiva e analisi dei posti di lavoro, così da poter adattare le risorse ai soggetti e viceversa;

d) di collaborare costantemente con il Centro di Servizio sociale;

assicurando quindi all'utenza specifica quattro prestazioni:

1. diagnosi della motivazione e dell'attitudine professionale;
2. pedagogia dell'orientamento e elaborazione dei piani individuali di formazione;
3. ricerca del posto di lavoro adeguato;
4. inserimento del condannato nell'impresa e suo «accompagnamento» durante le varie fasi.

Ogni soggetto potrà così avere l'opportunità di:

1. acquisire gli elementi e le conoscenze necessarie per diventare lui stesso attivo rispetto al suo inserimento;
2. avere la possibilità di costruire il proprio progetto professionale, definendone altresì i tempi di realizzazione, durante la pena o dopo;
3. avere la possibilità di scegliere i posti di lavoro, compatibilmente con le obiettive offerte, la personale capacità ed una eventuale qualifica professionale.

Due ipotesi andranno inevitabilmente seguite:

- Certuni, che non hanno alcuna formazione né esperienza professionale, dovranno partecipare a dei corsi di «definizione del Progetto Professionale»;
- Altri, che hanno già un'esperienza lavorativa, e quindi sono «operativi», potranno seguire dei corsi sulle «Tecniche della ricerca del lavoro».

L'ipotesi può essere così schematizzata:

Agenzia di mediazione impiego-condannato

Gestione: L'Agenzia andrà gestita da una Associazione, Cooperativa, o da un Coordinamento di più figure giuridiche, con possibilità di accesso a convenzionamenti e finanziamenti, e che garantiscano all'utenza stabilità e professionalità.

Responsabile: L'Agenzia nominerà al suo interno un Responsabile, che di fatto costituirà l'interfaccia del CSSA, cui potrà e dovrà stabilmente rapportarsi.

Bisogno: di motivazione, di informazione sui possibili lavori da intraprendere per il periodo della pena, di lavoro, di guadagno.

Livello di intervento: da definire secondo le risorse e le possibilità del gruppo promotore.

Dislocazione: nell'ambito cittadino, in luogo accessibile con facilità dall'utenza e dalle loro famiglie.

Utenza: Condannati «liberi» in attesa delle determinazioni del Tribunale di Sorveglianza su istanze di semilibertà o di affidamento, familiari dei condannati già in esecuzione di pena detentiva.

Prestazioni: informazioni, orientamento professionale, inserimento lavorativo, accompagnamento durante l'esperienza, consulenza, informazioni su documenti da produrre, sui diritti/doveri del lavoratore.

Personale: Volontari qualificati appoggiati da professionisti esperti, da industriali e artigiani. Obiettori di coscienza.

Strumenti: Archivio delle leggi in materia di collocamento, Archivio delle imprese esistenti sul territorio, conoscenza dell'Ordinamento penitenziario.

Caratteristiche: Multiprofessionalità, specializzazione in materia.

Livelli di coordinamento: CSSA, Regione, Comuni, Provincie, Quartieri / Circoscrizioni, Ufficio di collocamento, Patronati, Lega delle Cooperative, Confcooperative, Unione delle cooperative, Sindacati...

Ricevimento del pubblico: Diurno.

Convenzione con il Ministero della Difesa: «Progetto Obiettori di coscienza»

Con la legge n. 772 del 1972 e successive modifiche, gli obbligati alla leva possono dichiarare «di essere contrari in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza» ed essere così ammessi a prestare un servizio nell'ambito dell'assistenza, dell'istruzione, degli Enti Pubblici o altro ancora.

Un'esperienza di convenzionamento con il Ministero della Difesa è già stata condotta dal Centro di Giustizia minorile con esiti complessivamente positivi.

Si ipotizza pertanto di avviare una convenzione per il settore penitenziario Adulti, prevedendo l'impiego di Obiettori di coscienza presso i 53 Centri di Servizio sociale per Adulti.

Poichè solitamente all'Obiettore di coscienza vengono affidati degli incarichi circoscritti ad un particolare settore, ciò allo scopo di favorire la continuità dei rapporti, la sedimentazione dell'esperienza, l'acquisizione di comprensione e competenza, si è ritenuto di vagliare i progetti cui destinare questa eventuale risorsa.

Fondamentalmente occorre seguire il criterio che l'Obiettore non deve sostituire l'operatore istituzionale o ovviare all'insufficienza degli organici degli Uffici, quindi per garantire un'impostazione corretta ed un esito efficace al lavoro dei giovani in servizio civile, si è pensato di destinarli a lavoro di supporto alla complessiva attività dei Centri.

Tali lavori sono stati individuati:

1. nel settore informatico dei Centri, per contribuire — mediante un censimento delle risorse sul territorio di competenza — a creare gli auspicati archivi delle risorse. Tali archivi, che andranno organizzati sia per zona/territorio che per tipologie di problematiche, garantirebbero agli assistenti sociali una immediata consultazione ed utilizzazione delle risorse;

2. presso gli Sportelli informazione (SP.IN.). Gli stessi archivi costituirebbero lo strumento basilare per l'attività di detto servizio, cui gli Obiettori potranno contribuire, coordinandosi con le Forze del Volontariato e del Privato sociale.

Appare indiscutibile e fondamentale una preliminare formazione tecnica degli Obiettori, tesa a trasmettere le informazioni e gli strumenti utili per operare con la adeguata competenza nello specifico settore di intervento.

L'esperienza del servizio civile assumerebbe così un significato che supera il valore della prestazione lavorativa assicurata al momento, e coinvolge ben al di là dei dodici mesi di servizio, perseguendo due obiettivi generali:

1. rendere consapevoli i giovani Obiettori che i bisogni di oggi sono tanti e tali da richiedere la convergenza di una pluralità di soggetti e di forme di solidarietà;

2. renderli consapevoli che i bisogni di oggi sono tanti e tali da richiedere la convergenza di una pluralità di forme di solidarietà nella vita di ogni persona.

E) Caratteristiche logistiche dei CSSA da prevedere in tempi medio-brevi

Gli attuali Centri hanno sempre sofferto di condizioni logistiche scarsamente adeguate rispetto ad un criterio spazio/operatore, e spesso del tutto inadatte al setting professionale, sono quasi tutti allocati in civili abitazioni e con contratti di affitto peraltro estremamente onerosi (circa sei miliardi annui).

Al di là del gravoso impegno economico che l'Amministrazione affronta, si rileva come i locali utilizzati siano spesso inadatti da un punto di vista di distribuzione di spazi, di ampiezza rispetto alle esigenze degli uffici, verificandosi tra l'altro assai sovente problemi con i condomini che non accettano facilmente, ed a volte osteggiano esplicitamente, la tipologia di utenza propria dei CSSA.

Problemi per esempio incontrati dai Centri e rimasti insoluiti sono quelli relativi alla dotazione degli Uffici di strumenti di protezione e di controllo passivo, quali videocitofoni, video camere sia sul portone, come sulle porte di ingresso, richieste ostacolate a fronte di una dichiarata necessità di garantire la privacy dei condomini.

Posto quanto sopra, nell'intento altresì di dare ai CSSA una identità precisa sotto il profilo strutturale all'interno dell'Amministrazione, rendendo possibile nel contempo l'attivazione di ogni intervento e l'adozione di ogni strumento teso alla sicurezza del personale, si ritiene che il Dipartimento debba avere una diversa politica in merito all'edilizia dei CSSA, rendendo peraltro attuabili le direttive CEE disposte dal Decreto Legislativo 626/94, percorrendo due direzioni possibili.

La prima possibilità riguarda l'eventuale acquisto di immobili, ovvero l'avvio di una prassi stabile, da parte dell'Ufficio centrale Beni e Servizi, che preveda che, ogni qualvolta si proceda agli atti necessari per la progettazione di un nuovo Istituto,

si proceda parallelamente alla progettazione di un CSSA all'esterno dell'Istituto Penitenziario e distinto da esso, nel rispetto dell'autonomia di dette strutture periferiche e delle particolari esigenze di setting professionale, avviando congiuntamente le richieste di relativi finanziamenti.

La seconda possibilità riguarda l'utilizzo di strutture del Demanio dello Stato o, in ultimo, la conversione di strutture (o parte di esse) dismesse dagli Istituti penali, in sedi per i CSSA.

In ogni caso ogni Centro di Servizio sociale per Adulti deve, nella prospettiva operativa che si è delineata in premessa, essere e rappresentare *il luogo di convergenza di utenti ed operatori*.

Sviluppare per esempio una *metodologia di intervento su gruppi omogenei* (affidati, tossicodipendenti...), richiede infatti uno spazio idoneo, dignitoso, in altri termini «professionale».

D'altro canto la *metodologia operativa di lavoro in rete con il territorio*, impone una dimensione spaziale adeguata, e pertanto il Centro deve a tal fine assicurare e garantire lo spazio necessario per riunioni di gruppo su progetti globali, nonché per l'avvio di modalità di lavoro in équipes multiprofessionali, con gli operatori esterni, sui singoli casi.

Si propongono, a tal proposito, le seguenti indicazioni — già in passato diffuse in periferia — cui occorrerebbe che i Centri si adeguino in *tempi medio-brevi*:

A) *Direzione*

- Uffici per Dirigente e/o Direttore;
- Uffici per Vice Direttore;
- Uffici per Capi-area.

B) *Area di Servizio sociale*

- Uffici per gli assistenti sociali pari almeno alla metà del numero di detti operatori, così da garantire una stanza per non più di due unità di personale.

C) *Area della segreteria*

- Uffici per la Segreteria Tecnica (utenza);
- Uffici per la Segreteria Amministrativa (gestione ufficio e personale).

D) *Area amministrativa-contabile*

– Uffici per la Ragioneria e le altre figure professionali addette all'area.

E) *Altri uffici*

- Uffici per la dattilografia;
- Uffici per centralino e fax;
- Uffici per fotocopiatrice;
- Biblioteca;
- Sala/e riunioni sufficientemente ampie per le riunioni del personale, per lavori di gruppo, per attività di studio ed aggiornamento.

F) *Locali per operatori esterni*

- Uffici per le attività del volontariato;
- Ufficio per gli Obiettori di coscienza;
- Uffici per allievi tirocinanti;
- Uffici per esperti ex art. 80.

G) *Locali per il pubblico*

- Locale per ricevimento ed identificazione dell'utenza;
- Locali di attesa per il pubblico;
- Locali idonei e sufficienti numericamente rapportati agli accessi medi dell'utenza e del pubblico, per l'attività di segretariato ed i colloqui individuali e/o di gruppo.

H) *Servizi accessori*

- Ufficio per il servizio di prevenzione e sicurezza del lavoro;
- Archivio;
- Magazzino per attrezzature e scorte del materiale di cancelleria ed igienico;
- Garage.

I) *Servizi igienici*

- Per il personale e per il pubblico secondo i parametri previsti dalle norme vigenti.

2. – IPOTESI DI RISTRUTTURAZIONE A LIVELLO CENTRALE

A) *Ipotesi di ristrutturazione della Divisione IV, Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento*

In atto, com'è noto, l'Ufficio competente per le misure alternative ed il Servizio sociale, è composto da una divisione, così articolata, secondo l'ordine di servizio n. 2822 del 9 aprile 1991:

Divisione IV – Misure alternative

– Sezione 1: Coordinamento tecnico-funzionale ed operativo in materia di misure alternative alla detenzione.

– Sezione 2: Sanzioni sostitutive alla detenzione ed affidamento al Servizio sociale per tossicodipendenti.

Negli ultimi due anni si è cercato di dare un nuovo impulso a detto Ufficio, secondo due direttrici principali:

– dare alla divisione un taglio operativo rinnovato, nel senso di una pianificazione generale degli interventi — superando la tendenza ad una parcellizzazione delle problematiche dei Centri. Operare in direzione di un reale, fattivo coordinamento ed un'adeguata omogeneizzazione degli interventi del Servizio sociale, sotto il profilo tecnico-metodologico ed organizzativo;

– dare autorevolezza ai contributi di collaborazione e/o di consulenza sullo specifico del Servizio sociale che il Dirigente ed i Funzionari della divisione possono fornire agli altri Uffici Centrali.

Si è nel contempo avviato il settore informatico in relazione all'avvio in periferia di un sistema informatico su rete ISDN di tutti i Centri, in gruppo chiuso, di cui si tratterà diffusamente più avanti.

Le attività collegate alle funzioni di *responsabilità*, di *programmazione*, di *organizzazione*, di *indirizzo*, di *coordinamento*, di *controllo e verifica*, attività tutte che si ritengono proprie di un Ufficio di livello centrale, sono in questo biennio sensibilmente, anche se gradualmente, aumentate.

Le azioni cui la divisione IV ha fatto costantemente ricorso sono state:

- assumere una logica previsiva (di probabilità e correlazione);
- utilizzare informazioni sui problemi presenti nei servizi;
- individuare gli elementi ricorrenti;
- acquisire capacità di decodifica della domanda (espressa o tecnica) e della domanda sociale che perviene all'Istituzione;
- usare modalità di rilevazione, di documentazione, di trasmissione delle informazioni, che siano comparabili, verificabili, fruibili da altri soggetti (tecnici e politici).

Interrogarsi oggi sull'opportunità di una ristrutturazione di detta divisione appare indispensabile, avendo presenti alcuni elementi conoscitivi fondamentali circa:

- lo stato di attuazione dei mutamenti istituzionali in rapporto al dettato legislativo;
- il grado di autonomia dell'istituzione (rispetto ai livelli di governo superiori) nella definizione degli obiettivi e nella destinazione delle risorse;
- la quantità e qualità di risorse fruibili ed i costi prevedibili per ciascun intervento;
- la congruenza tra il mutamento degli obiettivi e la struttura organizzativa.

In realtà va sottolineato che, se sotto il profilo della gestione tecnico-professionale delle misure alternative, si delinea una competenza, che si può dire esclusiva, del settore del Servizio sociale, molte problematiche inerenti i Centri sono invece trasversali agli altri Uffici Centrali (Personale, Formazione, Ispettorato, Beni e Servizi, Studi e ricerche).

A tali problematiche non si ritiene che possano essere date risposte congrue, se non partendo da una *visione globale della realtà dei Centri di Servizio sociale*, in riferimento ad una pianificazione complessiva del settore, e ad una progettualità che sarà più o meno articolata a seconda dei vincoli e delle risorse proprie dell'Amministrazione nel suo insieme.

Vincolo difficilmente superabile è costituito dalla impermeabilità di ogni Ufficio ministeriale, dalla scarsa circolarità di informazioni, e dalla segmentazione delle competenze.

Per il superamento di tali problemi, occorrerebbe utilizzare la *Conferenza di servizio* come periodica occasione per considerare le problematiche che afferiscono al Servizio sociale ed all'esecuzione penale esterna, per definire le linee di indirizzo condivise e dare/recepire le necessarie direttive.

Dall'esperienza condotta negli ultimi due anni, si ritiene di poter affermare che l'autorevolezza non basta se non viene codificato *un rapporto necessario di consulenza* da/alla Divisione competente per il Servizio sociale, agli/dagli Uffici Centrali, onde sia possibile rappresentare concretamente la specificità del Servizio sociale e gli aspetti peculiari della sua operatività che determinano particolari "bisogni".

Esempi di quanto sopra si possono ritrovare nella necessità (non omologabile a quella degli Istituti) di avere a disposizione un adeguato numero di autovetture di servizio, ineliminabile strumento di lavoro per il servizio che si svolge prevalentemente sul territorio, ovvero nell'opportunità di definire il fabbisogno di organico dei Centri in relazione, ai carichi di lavoro attuali e prospettici, alla complessità del territorio ed alla sua ampiezza..., dati e notizie queste in possesso dell'Ufficio delle misure alternative.

In rapporto alle attività già avviate, o in via di sviluppo, dalla divisione IV, si ritiene che un Ufficio competente per le misure alternative ed il Servizio sociale per Adulti, deve comprendere le seguenti attività/aree:

MISURE ALTERNATIVE

A) SEGRETERIA

Coordinamento tecnico-funzionale dei CSSA

- a) Direttive ed indirizzi su aspetti tecnici e metodologici;
- b) Consulenza e pareri;
- c) Rapporti con la Magistratura di Sorveglianza.

Coordinamento delle attività svolte presso gli II.PP.

a) Direttive ed Indirizzi su aspetti tecnici e metodologici della consulenza agli II.PP.;

b) Programmi di integrazione operativa.

Coordinamento degli aspetti organizzativi

in collaborazione con gli Uffici Centrali competenti

a) Carichi di Lavoro ed Organici;

b) Bilancio CSSA ed aspetti contabili;

c) Problemi logistici dei CSSA.

Rapporti intristituzionali: aspetti progettuali ed operativi

a) Regioni, Enti Locali, ASL;

b) Forze di Polizia;

c) Volontariato, Privato Sociale;

d) Obiettori di coscienza.

Osservatorio sulle misure alternative

a) Monitoraggio delle misure alternative;

b) Attività di studio/ricerca sulla specifica utenza in collaborazione con l'Uff. VI;

c) Rapporti con Università e Organismi Nazionali ed Europei (CEP - EPPNA - AETSJ);

d) Studio tematizzato su metodologie di intervento.

Informatica

in stretta collaborazione con l'Ufficio automazione del Dipartimento

a) Pianificazione, programmazione, coordinamento attività informatiche;

b) Rilevazioni statistiche;

c) Help desk.

B) PERSONALE DELL'UFFICIO MISURE ALTERNATIVE

Se al momento attuale l'Ufficio ha un organico inadeguato rispetto alle attività già poste in essere, in prospettiva di una eventuale ristrutturazione sarà necessario rivalutare complessi-

vamente l'esigenza di avere assegnato, in forma stabile, altro personale di IX livello o della carriera direttiva di Servizio sociale, 3/4 ulteriori assistenti sociali, altro personale da destinare all'area informatica, nonché altre figure di supporto.

Si ritiene che l'Ufficio debba comunque mantenere caratteristiche di estrema agilità, che non debba essere sovraccaricato pertanto di personale in eccesso, ovvero di personale senza una specifica competenza, o, per lo specifico settore del Servizio sociale, senza esperienza operativa di almeno 5/3 anni sul campo.

La metodologia operativa infatti che si vorrebbe adottare (e che in parte si è già sperimentata) è quella di individuare alcune tematiche/problematiche su cui promuovere un'attività di confronto e studio in gruppo. Sulla prospettiva per esempio di lavori di pubblica utilità, sulla problematica degli interventi con i collaboratori di giustizia, sulla tematica della supervisione in servizio, si ritiene che un Ufficio centrale possa e debba avvalersi di collaborazioni da parte di operatori della periferia.

Questi ultimi infatti, confrontandosi giornalmente con detti temi, nella concreta operatività, potranno dare un contributo insostituibile sia nell'analisi che nelle ipotesi di soluzione e di lavoro.

È forse superfluo sottolineare come una simile modalità operativa, che legghi il Centro alla periferia, spezzerebbe il circolo della non comunicazione, proprio delle strutture fortemente burocratizzate, creando una reale inversione di tendenza anche rispetto al sistema decisionale e di gestione di potere.

In particolare, nel campo dei servizi sociali, il citato modello operativo risponde alla ineludibile esigenza di avvicinare il problema/bisogno alla risposta/risorsa.

La modalità partecipativa indubbiamente concorrerà ad un percorso di rimotivazione professionale degli operatori (direttori ed assistenti sociali) che — a turno — potranno partecipare ai gruppi di lavoro.

C) INFORMATIZZAZIONE DEI CENTRI

Il Progetto di informatizzazione dei CSSA è stato avviato grazie ad un finanziamento per l'importo complessivo di un

miliardo, assegnato nel 1994 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, — Dipartimento Affari sociali — sul cap. 2120, relativo ai progetti finalizzati ex art. 127 della legge 309/90.

Tale progetto copriva di fatto un mancato investimento sui Centri che impediva nel concreto la rilevazione di una serie di dati e notizie sulle misure alternative, oltre che l'ottimizzazione dei tempi di lavoro degli assistenti sociali, grazie all'utilizzo dei supporti informatici.

Dal 1994 ad oggi è stato possibile realizzare un collegamento in rete ISDN di tutti i Centri tra di loro, e di questi con la Div. IV, dotando i Centri di un numero — anche se minimo — di apparecchiature.

Si ritiene che l'Amministrazione debba investire in termini consistenti su tale progetto, nella prospettiva:

- di una necessaria integrazione nel sistema informatico del Dipartimento;
- del collegamento dei Centri alle Aree educative degli Istituti;
- del collegamento ai Tribunali ed Uffici di Sorveglianza.

Il consolidamento dell'attuale sistema consentirà ai Centri, oltre alla ottimizzazione dei tempi e delle qualità del lavoro banche dati di Camera e Senato e della Messaggistica, il raggiungimento di obiettivi quali:

- a) creazione di un Osservatorio sulle Misure alternative, presso il D.A.P;
- b) analisi dei dati raccolti sui soggetti in esecuzione penale esterna;
- c) studio di metodologie di intervento sociale da adottare;
- d) creazione di un archivio delle risorse socio-ambientali in ambito regionale e nazionale;
- e) creazione di un sito Intranet per la consultazione di leggi, circolari, statistiche e studi;
- f) Forum sulle esperienze professionali, sui casi trattati, su quelli che non hanno avuto buon esito, con particolare riguardo al ruolo della famiglia nel reinserimento sociale.

Il progetto di informatizzazione dei Centri dovrà comunque essere adeguatamente integrato nel sistema informatico generale del Ministero, ai sensi del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informatici nelle amministrazioni pubbliche e il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1994 n. 748 che ha individuato le modalità applicative per l'Amministrazione della giustizia.

3. – IPOTESI DI ISTITUZIONE DELL'AREA DI SERVIZIO SOCIALE PRESSO I PROVVEDITORI REGIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Il Decreto Legislativo 30 ottobre 1992, n. 444 attribuisce ai Provveditori regionali dell'Amministrazione penitenziaria specifici compiti in materia di detenuti, internati e misure alternative.

Attualmente operano presso i Provveditori 3 direttori di Servizio sociale, (Lombardia e Sardegna) e assistenti sociali (Toscana, Puglia, Veneto), la cui utilizzazione è oggi impropria in quanto essi svolgono compiti e funzioni non previste dai profili professionali del ruolo del Servizio sociale.

Si ritiene, che al di là della generica enunciazione del decreto citato dovrebbe prevedere uno specifico settore di Servizio sociale con competenze relative a:

- attività di impulso e di verifica dell'attuazione dei programmi, indirizzi e direttive del Dipartimento da parte dei CSSA, per quanto concerne le misure alternative;
- coordinamento dei progetti di collaborazione tra i Centri ed i Servizi sociali e sanitari del territorio sia pubblici che privati nonché il volontariato;
- coordinamento dei Centri e gli Istituti per l'attività di consulenza che i primi sviluppano su richiesta dei secondi;
- istruttoria relativa alla nomina degli assistenti volontari, di cui all'art. 78 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Tale settore dovrà avere un organico prevalentemente di Servizio sociale, ossia dirigente di Servizio sociale, direttore di

IX e VIII q.f., assistenti sociali coordinatori, così da potersi adeguatamente rapportare ai vari livelli professionali e funzionali.

Esperienza pilota in tal senso è stata avviata presso il Provveditorato regionale della Campania, per iniziativa del Provveditore, e con l'obiettivo primario di conoscere da vicino l'attività dei Centri, le loro problematiche, i carichi di lavoro e così via.

Indubbiamente l'istituzione di tali aree presso i Provveditorati presume la dotazione organica dei profili individuati e pertanto si ritiene che possa realizzarsi in tempi medio-lunghi.

II

BILANCIO E GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE

I. - REVISIONE BUDGET DESINATO AI CENTRI SUI DIFFERENTI CAPITOLI

Effettuando una analisi accurata in merito alle risorse finanziarie si è potuto constatare che i Centri di Servizio sociale per Adulti sono stati penalizzati in maniera consistente sulle disponibilità economiche cosa che rende vano ogni tentativo di gestire in maniera "manageriale" tali Uffici.

D'altronde alla marginalità in cui sono stati lasciati i Centri in questi vent'anni, corrisponde la superficiale considerazione delle necessità di bilancio che, non a caso viene destinato a questi Uffici in termini percentuali irrisori, budget che viene poi drasticamente ridotto in sede di assegnazione.

Analizzando infatti i vari capitoli di bilancio di competenza dei CSSA si nota che sul **Capitolo 2089** c'è stata una riduzione, tra i programmi di spesa presentati e quelli approvati, di circa il 60%. Moltissimi Centri con i fondi assegnati non riescono a soddisfare neanche l'ordinaria amministrazione (quali pulizia degli uffici, acquisto di cancelleria, riparazione macchine d'uf-

ficio ecc.) né tanto meno realizzare un programma logistico per l'acquisto di arredi per gli assistenti sociali coordinatori assunti in servizio nel mese di Luglio 1997.

Molti Centri, inoltre, hanno ricevuto fondi nel 1997 nettamente inferiori a quanto speso nell'esercizio finanziario 1996.

Anche sul **Capitolo 2087**, servizio automezzi, c'è stata una riduzione del 33% più contenuta rispetto al Capitolo 2089, ma rientrante nei limiti stabiliti dalla Legge Finanziaria 1997.

Sul **Capitolo 2094**, quello relativo al servizio informatico, la riduzione è stata dell'80% costringendo i Centri a ridimensionare la programmazione per l'acquisto di nuovi personal computers o ad abbandonare i progetti per i lavori di cablaggio dei computers in dotazione.

Il **Capitolo 2095** dove vengono pagate le utenze telefoniche ha subito una riduzione del 52% costringendo i direttori dei Centri ad emanare ordini di servizio che limitano l'uso del telefono alle sole urgenze.

Considerato che il mezzo telefonico è per il Servizio sociale uno strumento di lavoro essenziale e che la peculiarità delle comunicazioni per le vie brevi non è un accessorio della metodologia di lavoro ma è appunto uno strumento più rispondente alla necessità di mantenere in modo continuativo i rapporti di lavoro per sopperire al deficit di interventi dovuti al carico di lavoro si ritiene che questa riduzione sia eccessiva.

Molti Centri hanno ricevuto anche su questo capitolo assegnazioni di fondi inferiori rispetto a quanto speso nel 1996.

Infine, il **Capitolo 2205**, dove vengono rimborsati gli abbonamenti di trasporto urbano delle assistenti sociali, ha avuto una riduzione dell'80% creando notevole disservizio in quanto le stesse, non ricevendo i dovuti rimborsi o non essendo i Centri in grado di acquistare gli abbonamenti autofilotranviari, non sono in grado di effettuare gli interventi sul territorio così come previsto dagli artt. 13 e 72 legge 354/75 e art. 92 3c. R.E.

Una considerazione a parte va fatta per le *auto di servizio* in quanto, anche se l'Amministrazione Centrale negli ultimi anni ha dotato tutti i Centri di macchine di servizio, sono mancati nel contempo gli autisti che potrebbero utilizzarle; difatti a fronte di una dotazione di n. 116 automobili per tutti i Centri,

gli autisti sono n. 93 di cui 84 personale di Polizia Penitenziaria e 9 operatori "civili".

B) *Autonomia Contabile dei CSSA*

La problematica inerente all'attribuzione delle funzioni amministrativo/contabili autonome ai CSSA è stata oggetto di studio di un'apposita Commissione nell'ottobre 1988.

Già allora venne rimarcato che la realizzazione dell'autonomia contabile ai Centri rappresenta un importante fattore nell'ambito del processo di rinnovamento e di ammodernamento organizzativo e funzionale degli stessi Centri e, più in generale, del progetto di riforma della Amministrazione penitenziaria.

D'altra parte l'accresciuto rilievo della "funzione sociale" dell'intervento penitenziario e l'attuale fase di sviluppo e di estensione dell'azione dei Centri, il loro livello di organizzazione interna e la preponderante crescita della esigenza di conseguire una effettiva e piena autonomia funzionale, rendono il problema sempre più pressante.

Le ragioni di quanto affermato possono brevemente sintetizzarsi nei seguenti punti:

- l'incremento notevolissimo di tali Uffici ed il conseguente necessario incremento di risorse e personale, hanno determinato il dilatarsi delle competenze e degli adempimenti contabili;

- l'essere contabilmente amministrati dall'Istituto collegato comporta un obiettivo allungamento dei tempi di realizzazione di tutte le relative procedure, con ricadute negative sull'efficacia ed efficienza funzionale dei Centri;

- l'amministrazione contabile da parte degli Istituti comporta, per questi ultimi, un indubbio onere operativo suppletivo rispetto alle già rilevanti incombenze cui devono ordinariamente fare fronte;

- la gestione contabile autonoma da parte dei Centri eliminerebbe la confusione riveniente dalla gestione non separata dei fondi ad essi assegnati rispetto a quelli assegnati agli Istituti.

Si riteneva (cfr. atti Commissione), e si ritiene, che l'acquisizione di proprie capacità contabili/amministrative, da gestire sempre nell'ambito delle direttive generali:

- conferirebbe ai Centri nuovi e più efficaci attributi nel sistema delle decisioni che concernono, in particolare, la politica di programmazione, di amministrazione e di organizzazione specifica della «spesa» e la diretta gestione e il controllo delle risorse finanziarie e delle strumentazioni tecniche e tecnologiche disponibili;

- agevolerebbe lo sviluppo di una programmazione di area;
- contribuirebbe a creare una cultura amministrativa comune e linguaggio comune;

- favorirebbe — nel rispetto della normativa contabile vigente — un'articolazione dinamica dei programmi di spesa, e la definizione di impegni rivolti al capitolo degli investimenti e delle spese in conto capitale, con diretta ricaduta in termini di efficienza e di produttività sociale del servizio.

Dotare i Centri di autonomia contabile sembra oggi una scelta non più rinviabile, poiché si pone come momento costitutivo fondamentale del progetto di ridefinizione del modello organizzativo e del potenziamento operativo dei Centri medesimi.

Un programma in tal senso deve prevedere la graduale attribuzione dell'autonomia contabile ai Centri capoluogo di Regione o sede di Provveditorato, salvo alcune situazioni particolari da valutare in fase di attuazione.

Tali Centri dovranno essere investiti delle responsabilità e dei compiti propri del servizio ragioneria: predisposizione ed amministrazione dei bilanci, ordinativi di spesa, emissione di sub-anticipazioni, gestione amministrativo-contabile, verifica tecnica, rapporti con gli uffici di controllo, programmazione, rendicontazione...

Tutti gli altri Centri potranno essere contabilmente collegati con quelli aventi autonomia contabile, arricchendosi così di una serie di rapporti e di collegamenti funzionali e omogenei all'interno del sistema dei Servizi sociali penitenziari.

Essi dovrebbero in ogni caso avere autonomia economica, realizzata attraverso il sistema delle sub-anticipazioni per

tutti i capitoli di bilancio previsti dalla normativa e la piena facoltà programmatica e gestionale del relativo servizio di contabilità.

I capitoli di bilancio che verrebbero amministrati dai CSSA sono i seguenti:

- Cap. 5351* – Oneri previdenziali e assistenziali per il personale iscritto al regime di assistenza e previdenza diverso da quello statale.
- Cap. 6126* – Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e varie, inerenti i contratti stipulati dalla Amministrazione.
- Cap. 5206* – Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale civile.
- Cap. 2003* – Compenso lavoro straordinario personale civile.
- Cap. 2004* – Trattamento missione personale civile nel territorio nazionale.
- Cap. 2005* – Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti del personale civile.
- Cap. 2010* – Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, meccanografica e di servizio notturno.
 - Indennità di mansione ai centralinisti non vedenti.
- Cap. 2084* – Spese fitto locali.
- Cap. 2085* – M.O.F. Manutenzione ordinaria e straordinaria fabbricato.
- Cap. 2087* – Spese manutenzione automezzi Amministrazione.
- Cap. 2089* – Spese per la provvista, la manutenzione, la riparazione di mobili e arredi per ufficio. Cancelleria, libri, riviste, gazzette ufficiali, ecc..
- Cap. 2094* – Spese relative al funzionamento di attrezzature elettroniche.
- Cap. 2095* – Spese telefoniche (noleggio ed acquisto attrezzature tele- print, telefax, ecc.).
- Cap. 2205* – Spese di assistenza ai detenuti e attività di Servizio sociale.

Cap. 2120 – Interventi in favore dei detenuti tossicodipendenti e di quelli affetti da infezioni HIV, progetti di reinserimento dei tossicodipendenti ed alcool dipendenti, ecc.

Il servizio di ragioneria da attivare nei Centri che verranno dotati di autonomia contabile, presume — a regime — il seguente personale:

- 1) un direttore con specifiche attribuzioni di funzionario delegato;
- 2) un ragioniere con funzioni di addetto al riscontro contabile;
- 3) un ragioniere con funzioni di contabile di cassa e del materiale;
- 4) due o più assistenti amministrativi.

Per l'espletamento delle specifiche attività di ragioneria, nei Centri contabilmente collegati, è da prevedersi il seguente personale:

- 1) un ragioniere;
- 2) uno o più assistenti amministrativi.

Va comunque tenuto presente che per le esigenze dei Centri contabilmente collegati, la situazione presenta elementi di flessibilità che possono essere regolati di sede in sede con assegnazione di un ragioniere, e/o di altre figure professionali, part-time.

La sperimentazione della autonomia contabile dovrebbe essere graduata, attuandola, per esempio, per almeno un anno nei Centri di maggiore rilevanza, che sono ipoteticamente individuabili in: Torino, Milano, Padova, Genova, Firenze, L'Aquila, Bari, Reggio Calabria, Palermo e Cagliari.

MARIA PIA GIUFFRIDA

BREVE NOTA DI COMMENTO

Il pregevole lavoro della dr.ssa Giuffrida, nel segnare le linee di un possibile sviluppo non solo organizzativo ma soprattutto di «qualità» dell'attività dei Centri di Servizio sociale per adulti, muove correttamente dalla considerazione dell'importanza assunta, nel sistema dell'esecuzione penale, delle misure alternative alla detenzione, destinata ad accrescersi qualora vengano approvate le maggiori possibilità di accesso a tali misure previste dal testo di varie iniziative legislative attualmente al vaglio del Parlamento.

L'evoluzione auspicabile del sistema sanzionatorio penale, ritardata da varie contingenze socio-politiche, appare legata all'introduzione di una vasta e diversificata gamma di pene principali che si attagli meglio delle attuali (sostanzialmente pena detentiva e pena pecuniaria) alla tipologia dei reati e alla personalità degli autori e che superi l'equazione per cui in primis pena = carcere espungendola anche dalle procedure logico-giuridiche dei meccanismi di irrogazione delle sanzioni sostitutive di pene brevi e di concessione delle misure alternative alla detenzione: in tali casi, infatti, come l'intitolazione delle stesse sanzioni o misure rivela, il giudice non può prescindere dal nesso pena-carcere, nella prima ipotesi dovendo prima calcolare quale precisa pena detentiva dovrebbe infliggere e poi valutando se possa operarsi la sostituzione di essa con diversa sanzione, nella seconda essendo comunque vincolato a riferimenti temporali detentivi e costituendo la misura, in ogni caso, una alternativa ipotesi alla pena primaria e certa, quella detentiva. Analoghi meccanismi sono sottesi nella conversione della pena pecuniaria in pena detentiva.

La diversificazione delle pene principali, tutte per così dire di pari dignità rispetto al carcere, e la possibilità per il giudice della cognizione di applicare alcune tra le misure alternative direttamente con la sentenza, potrebbero peraltro ridurre i rischi di elefantiasi, che già si intravede, dell'attività giurisdizionale della Magistratura di Sorveglianza e contribuire alla certezza e tempestività dell'esecuzione penale.

Allo stato, e poichè i tempi di trasformazione del sistema non sembrano profilarsi brevi, le misure alternative alla detenzione costituiscono l'unico valido strumento per sottrarre alla pena detentiva situazioni che reclamano soluzioni più adeguate e maggiormente idonee al raggiungimento delle finalità della sanzione penale indicate dal Legislatore costituzionale.

Di particolare importanza è, quindi, un'attenta riflessione sui Centri di Servizio sociale per adulti, sulla loro organizzazione, su ipotesi progettuali che siano idonee alla nuova realtà operativa.

Mi auguro che il modello proposto dalla dr.ssa Giuffrida, per la carica innovativa e la capacità di comprensione della mutata realtà delle misure alternative che contiene, stimolando sicuramente in molti riflessioni e approfondimenti, produca contributi e suggerimenti che possono essere di grande utilità all'Amministrazione nella definizione di una organizzazione del Servizio sociale per adulti adeguata all'attualità e alle prospettive del ruolo cui è chiamato.

SALVATORE CIRIGNOTTA
*direttore dell'Ufficio centrale
detenuti e trattamento*

RIASSUNTO

L'Autore parte dalla considerazione che nei vent'anni trascorsi dall'entrata in vigore della legge 354/75, il Servizio sociale per Adulti ha subito una consistente trasformazione sia a livello formale che sostanziale.

Il progressivo spostamento dell'esecuzione penale verso l'esterno, che la prevista modifica dell'art. 656 ccp accentuerà sensibilmente, non può prescindere da una rivisitazione del Servizio sociale penitenziario sia nei contenuti tecnico-professionali che

nella sua organizzazione, per evitare il rischio che l'esecuzione penale esterna perda il suo significato trattamentale e l'obiettivo del reinserimento sociale dei condannati.

L'Autore quindi ipotizza una serie di iniziative, a vari livelli, che consentano ai Centri di Servizio sociale per Adulti, nell'ottica di una metodologia di rete, di promuovere e/o consolidare le relazioni con gli ambiti istituzionali e politici locali, e collegarsi con continuità e stabilità con il volontariato ed il privato sociale. Tutto ciò al fine di offrire, attraverso una progettualità rivolta sia agli individui che alla collettività, risposte concrete e diversificate al diritto/bisogno di risocializzazione dei soggetti interessati.

In particolare, in un'ottica di qualità dell'intervento sociale, vengono individuate specifiche strategie di rete per quanto concerne l'attivazione di interventi di informazione (sportello informativo) e di mediazione finalizzata al reinserimento lavorativo dei condannati.

RESUME

L'auteur considère que, pendant les vingt ans passés de l'entrée en vigueur de la loi n. 354/75, le Service social pour Adultes a subi une grande transformation, au niveau soit formel que essentiel.

Le progressif déplacement de l'exécution pénale envers l'extérieur, que la modification prévue de l'article 656 du Code de procédure pénale accentuera sensiblement, ne peut pas faire abstraction d'une révision du Service social Pénitentiaire, en ce qui concerne soit les contenus techniques et professionnels, soit son organisation, pour éviter le risque que l'exécution pénale extérieure perde sa signification de traitement et le but de la réinsertion sociale des condamnés.

L'Auteur suppose donc une série d'initiatives aux différents niveaux, qui permettent aux Centres de Service social pour Adultes, selon une méthodologie de réseau, de promouvoir et/ou consolider les rapports avec les domaines institutionnels et politiques locaux, et de se relier, d'une façon continue, et stable, avec le bénévolat et le privé social.

En particulier, au but de la qualité de l'intervention sociale, on détermine de spécifiques stratégies de réseau, en ce qui concerne l'activation d'interventions (guichet informatif) e de médiation finalisée à la réinsertion des condamnés au travail.

SUMMARY

The author begins by stating the great transformation, both formal and substantial, undergone by the Social service for Adults since the enforcement of Law no. 354/75.

The gradual displacement of the enforcement of judgment from within prison into the community, which is going to be boosted by the expected modification of art. 656 of the code of criminal procedure, calls for a re-examination of the Prison Social service, concerning both its technical and professional aspects, as well as its own organization, in order to prevent the enforcement of judgment in the community from losing its treatmental significance, thus missing the goal of offender social reinstatement.

Hence the author outlines a series of possible initiatives aimed at allowing the Social service Centres for Adults to promote and consolidate relations with local institutions and authorities and to build stable connections with volunteers, in a network perspective; so as to offer, through projects designed for the individual as well as for the community, concrete and diversified answers to the right/need for re-socialization.

In particular, in a perspective of quality social intervention, specific network strategies are indicated concerning information (information helpdesk) and mediation aimed at work re-insertion for those sentenced.

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

Affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari

Corte Cost. – Sentenza 26 novembre-5 dicembre 1997 n. 377 – Pres. Granata – Rel. Onida.

Pena – Divieto di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale al condannato a pena detentiva derivante da conversione della pena sostitutiva della semidetenzione o della libertà controllata — Persone tossicodipendenti o alcooldipendenti che proseguono o intraprendono attività terapeutica su programma concordato tra il condannato e l'organismo a ciò deputato — Inesattezza delle premesse interpretative da cui muove il giudice rimettente — Differenziazione degli istituti posti a raffronto — Non applicabilità del divieto in questione all'affidamento in prova "terapeutico" — Non fondatezza.

(Legge 24 novembre 1981, n. 681, art. 67, in relazione agli artt. 47-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni nonché all'art. 94 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Cost., art. 32).

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 67 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in relazione agli artt. 47-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), e successive modificazioni, nonché all'art. 94 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sollevata in riferimento all'art. 32 della Costituzione.

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 67 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1996 dal pretore di Pescara, iscritta al n. 49 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1 ottobre 1997 il giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento per incidente di esecuzione, instaurato avverso un provvedimento del pubblico ministero, con il quale veniva rigettata l'istanza di un condannato tossicodipendente, volta ad ottenere, previo ordine di scarcerazione, l'affidamento in prova al servizio sociale per lo svolgimento di un programma terapeutico, previsto dall'art. 94 del Testo unico delle leggi in materia di stupefacenti, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il pretore di Pescara, con ordinanza emessa il 14 novembre 1996, pervenuta a questa Corte il 22 gennaio 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 32 della Costituzione, dell'art. 67 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), «in relazione alla inapplicabilità delle misure previste» dall'art. 47-*bis* dell'ordinamento penitenziario «e correlate all'art. 94» del Testo unico delle leggi sugli stupefacenti approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. Detto art. 67 dispone che l'affidamento in prova al servizio sociale e l'ammissione al regime di semilibertà sono esclusi per il condannato in espiazione di pena detentiva derivante dalla conversione delle pene sostitutive della semidetenzione o della libertà controllata, disposta, ai sensi dell'art. 66 della stessa legge, nel caso di violazione di «anche solo una delle prescrizioni» inerenti a queste ultime. A loro volta l'art. 47-*bis* dell'ordinamento penitenziario e l'art. 94 del Testo unico sugli stupefacenti disciplinano l'affidamento in prova al servizio sociale «in casi particolari», vale a dire nel caso di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero o che ad esso intenda sottoporsi.

Il pretore osserva che la determinazione del pubblico ministero, di rigetto dell'istanza di «sospensione dell'esecuzione della pena», fondata sulla circostanza che analoga istanza era stata in precedenza dichiarata inammissibile dal presidente del tribunale di sorveglianza con riferimento al divieto di cui all'art. 67 della legge n. 689 del 1981, ritenuto applicabile anche al particolare caso di affidamento in prova di cui è giudizio, appare conforme a legge là dove ritiene che lo stesso pubblico ministero sia chiamato a verificare la rispondenza dell'istanza «allo schema delineato dalla fattispecie astratta».

Ad avviso del giudice a quo, tuttavia, il divieto di concedere l'affidamento in prova al condannato la cui pena derivi da conversione di pena sostitutiva, a seguito della violazione di una prescrizione

inerente al regime di quest'ultima, contrasta con la finalità di recupero e cura propria del particolare istituto dell'affidamento in prova del tossicodipendente o alcooldipendente, la cui concessione prevede il controllo del tribunale di sorveglianza sulla serietà del programma terapeutico e non sulla pericolosità e sulla condotta anteatta del condannato, com'è invece per l'affidamento in prova previsto in via generale dall'art. 47 dell'ordinamento penitenziario. Il divieto in questione non si giustificerebbe per il tossicodipendente, il cui precedente comportamento incostante deriverebbe proprio dallo stato patologico in cui versa, e per uscire dal quale egli chiede di sottoporsi a un programma terapeutico.

Richiamando la motivazione dell'ordinanza n. 397 (*recte*: n. 367) del 1995 di questa Corte, in cui si sottolinea la peculiarità dell'affidamento in questione, che privilegia la scelta terapeutica rispetto ad ogni altro trattamento risocializzante, nella prospettiva del superamento dello stato di tossicodipendenza, il remittente afferma che la preclusione, derivante automaticamente da una precedente condotta in violazione di prescrizioni inerenti alla esecuzione della pena sostitutiva, contrasterebbe con la finalità di tutela e recupero della salute, alla quale solo è volto l'art. 47-*bis* dell'ordinamento penitenziario, e dunque con l'art. 32 della Costituzione.

Il giudice a quo conclude osservando che la rilevanza della questione sussiste in quanto con l'eventuale pronuncia di accoglimento verrebbe meno il fondamento dell'impugnato provvedimento del pubblico ministero.

2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

L'Avvocatura erariale sostiene che esiste una differenza di fondo fra la situazione presa in considerazione dall'ordinanza n. 367 del 1995, in cui la censura di costituzionalità esaminata riguardava l'automatismo della scarcerazione nel caso in cui sia chiesto l'affidamento in prova del tossicodipendente, e la situazione presa in esame dal giudice a quo, in cui la denunciata preclusione alla concessione dell'affidamento consegue «ad una già avvenuta violazione delle prescrizioni inerenti alle misure sostitutive da parte del soggetto il quale è venuto in tal modo a dimostrare la propria inidoneità nei confronti del beneficio delle misure stesse».

Nella disciplina in questione il bilanciamento fra i confliggenti interessi, quello al recupero del tossicodipendente e «quello ad una efficace dissuasione idonea a garantire il rispetto delle prescrizioni cui sono subordinati gli istituti in esame», apparirebbe, secondo l'Avvocatura, garantito in maniera da sottrarsi a censure di irragionevolezza.

Con riferimento all'art. 32 della Costituzione, l'Avvocatura afferma che «nelle finalità proprie delle prescrizioni impartite nel caso di affi-

damento in prova, in particolare nei casi di affidamento di soggetti tossicodipendenti», rientrano anche quelle di tutela della salute del soggetto «proprio al fine di garantire l'osservanza del programma di recupero»; onde la disposizione censurata, volta ad assicurare l'affidabilità del soggetto, può ritenersi anch'essa concorrere alla realizzazione delle finalità dello stesso art. 32 della Costituzione.

Considerato in diritto

1. — La questione sollevata ha ad oggetto l'art. 67 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), che dispone il divieto di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale (oltre che della semilibertà) al condannato a pena detentiva derivante da conversione della pena sostitutiva della semidetenzione o della libertà controllata, disposta, ai sensi dell'art. 66, primo comma, della stessa legge, a seguito della violazione di «anche solo una delle prescrizioni» inerenti all'esecuzione delle predette pene sostitutive: ma investe tale disposizione nella sola parte in cui si applica — secondo l'interpretazione fatta propria dal giudice a quo — al particolare affidamento in prova al servizio sociale di persona tossicodipendente o alcooldipendente, al fine di proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma concordato tra lo stesso condannato e un organismo a ciò deputato, affidamento previsto già dall'art. 47-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e, oggi, dall'art. 94 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).

Va puntualizzato, con riferimento alle argomentazioni dell'Avvocatura dello Stato, che le prescrizioni, la cui violazione dà luogo alla conversione della pena sostitutiva, non sono quelle inerenti all'affidamento in prova, ma quelle inerenti all'esecuzione della pena sostitutiva della semidetenzione o della libertà controllata.

Secondo il giudice a quo il divieto di cui all'art. 67 della legge n. 689 del 1981, in quanto applicabile al particolare affidamento in prova del tossicodipendente o alcooldipendente, contrasterebbe con l'art. 32 della Costituzione, in quanto confliggerebbe con la finalità di tutela e recupero della salute che caratterizzerebbe questo istituto.

2. — Va precisato preliminarmente che delle due ricordate disposizioni che disciplinano l'affidamento in prova «in casi particolari», è da ritenere oggi in vigore solo l'art. 94 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, che ha sostituito l'art. 47-*bis* dell'ordinamento penitenziario di cui alla legge

n. 354 del 1975 e successive modificazioni. Infatti l'art. 47-*bis* originariamente inserito nella legge di ordinamento penitenziario dal decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e successivamente sostituito dall'art. 12 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è stato in seguito inserito nel Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, previo coordinamento con le disposizioni della legge 26 giugno 1990, n. 162: testo unico di valore legislativo, emanato in base alla delega contenuta nell'art. 37 della stessa legge n. 162 del 1990 (che contemplava espressamente, fra le disposizioni da coordinare, anche quelle di cui al decreto-legge n. 144 del 1985), e quindi idoneo a novare la fonte delle disposizioni in esso incluse. E in effetti il testo dell'art. 94 citato, pur riprendendo sostanzialmente quello del precedente art. 47-*bis* dell'ordinamento penitenziario, vi ha apportato modifiche di coordinamento.

3. — La questione non è fondata, in quanto non è esatta la premessa interpretativa da cui muove il giudice remittente, secondo la quale il divieto di concessione dell'affidamento in prova al condannato in espiazione di pena detentiva derivante da conversione di pena sostitutiva, disposta per violazione delle relative prescrizioni, sarebbe applicabile anche all'affidamento in prova «in casi particolari» per il proseguimento o l'avvio di un programma di recupero del tossicodipendente o dell'alcooldipendente.

L'art. 67 della legge n. 689 del 1981 fu dettato, prima che il legislatore configurasse tale particolare ipotesi di affidamento in prova "terapeutico", avendo riguardo solo, oltre che al regime di semilibertà, all'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale previsto in via generale dall'art. 47 dell'ordinamento penitenziario. Quest'ultimo rappresenta una misura alternativa alla detenzione, prevista nel caso di pena da scontare non superiore a tre anni, intesa a contribuire alla rieducazione del reo, assicurando contemporaneamente la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati, e avente un contenuto sostanzialmente non molto dissimile da quello di una delle pene sostitutive previste dal capo III della legge n. 689 del 1981, vale a dire della libertà controllata (anzi, nel caso di condannato minorenni, la libertà controllata è eseguita con le modalità proprie dell'affidamento in prova al servizio sociale: cfr. art. 75, secondo comma, della stessa legge n. 689 del 1981). Si comprende perciò come il legislatore abbia ritenuto che la violazione delle prescrizioni relative alla pena sostitutiva, cui consegue la conversione nella pena detentiva sostituita, dia luogo ad una sorta di presunzione di inadeguatezza delle misure alternative alla detenzione rispetto alle finalità preventive e rieducative, e non sia quindi compatibile con una espiazione

della pena convertita attraverso le modalità proprie dell'affidamento in prova o della semilibertà (cfr. sentenza n. 109 del 1997).

L'affidamento in prova «in casi particolari», invece, pur inserendosi come *species* nel *genus* dell'affidamento in prova già previsto dall'ordinamento penitenziario, rappresenta una «risposta (...) differenziata dell'ordinamento penale» conformata alla (e giustificata dalla) «singolarità della situazione dei suoi destinatari», vale a dire le persone tossicodipendenti o alcooldipendenti (ordinanza n. 367 del 1995). Esso quindi, pur non essendo del tutto estraneo alla logica generale dell'affidamento in prova, quella cioè di perseguire la risocializzazione del condannato attraverso regimi diversi da quello carcerario, si fonda su presupposti e persegue finalità nettamente differenziati.

Quanto ai presupposti — a parte il più ampio limite della pena da scontare —, sono fondamentali l'accertato stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, e la ritenuta idoneità del programma ai fini del recupero del condannato, programma alla garanzia della cui esecuzione sono volte, fra l'altro, le specifiche prescrizioni da impartire e i relativi controlli (art. 94, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990): tanto che taluno ha potuto parlare di un vero e proprio obbligo di concessione dell'affidamento, in presenza di detti presupposti. Ma anche se si ritenesse, come è stato talvolta affermato in giurisprudenza, che la concessione della misura presupponga pur sempre un giudizio prognostico positivo sulla possibilità che la misura «contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati» (art. 47, comma 2, della legge n. 354 del 1975), resterebbe pur sempre ben differenziato il complesso dei presupposti dei due istituti, e in particolare resterebbe la presunzione, da cui muove il legislatore, secondo cui nel caso del tossicodipendente la prima e fondamentale azione di risocializzazione da perseguire è la cura dello stato di tossicodipendenza, attraverso programmi che non potrebbero essere eseguiti se proseguisse o iniziasse la detenzione in carcere.

Quanto alle finalità, come si è detto, fermo il generico scopo rieducativo, l'affidamento in casi particolari persegue specificamente la finalità di recupero rispetto alla tossicodipendenza o alla alcooldipendenza.

Stante la differenza fra i due istituti, non può ritenersi che ogni norma la quale si riferisca all'affidamento in prova, e in particolare che il riferimento fatto a suo tempo dall'art. 67 della legge del 1981 all'affidamento in prova, disponendo il divieto della sua concessione nel caso di pena derivante da conversione, si estenda automaticamente alla diversa ipotesi dell'affidamento in prova del tossicodipendente o dell'alcooldipendente, successivamente introdotta dal legislatore.

Dal punto di vista testuale, del resto, l'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, là dove, al sesto comma, contiene una clausola di rinvio «per quanto non diversamente stabilito», si riferisce non già genericamente ad ogni altra norma in materia di affidamento in prova, ma solo alla «disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 10 giugno 1986, n. 663» (come, parimenti, si riferiva alla «disciplina prevista dalla presente legge» l'art. 47-*bis* della legge n. 354 del 1975): di tale disciplina non fa parte la previsione dello speciale divieto di cui all'art. 67 della legge n. 689 del 1981.

4. - Vi è poi una ragione più specifica che persuade della inapplicabilità del divieto in questione all'affidamento "terapeutico".

La *ratio* del divieto sancito dall'art. 67 della legge n. 689 del 1981 risiede, come si è detto, nella presunzione legislativa che chi abbia violato le prescrizioni di un regime totalmente o parzialmente extracarcerario, nell'ambito dell'esecuzione della pena sostitutiva, si dimostri inidoneo ad un trattamento alternativo — quello dell'affidamento in prova "generale" — che ha un contenuto in qualche modo analogo, e suppone l'adesione del soggetto all'iter di risocializzazione propostogli; oltre che nel rafforzamento, attraverso la minaccia di una pena da scontare ineludibilmente in carcere, dell'efficacia deterrente della norma sulla conversione obbligatoria della pena sostitutiva in quella sostituita, nel caso di violazione delle relative prescrizioni (art. 66 della legge n. 689 del 1981). È insomma come se il legislatore avesse ritenuto che la violazione delle prescrizioni inerenti alla esecuzione della pena sostitutiva comprovasse già l'esito negativo di una "prova", al quale, non irragionevolmente, si è fatto conseguire il divieto di una "seconda" prova.

Ora, nel caso dell'affidamento "terapeutico" di persona tossicodipendente o alcooldipendente, da un lato, la *ratio* legislativa è nel senso di una preminenza data dalla norma all'intento di cura dello stato di dipendenza, donde l'essenzialità del programma di recupero come contenuto della misura: intento che mal si presta ad essere paralizzato dall'esito negativo di una "prova" di tutt'altro genere, in nulla "mirata" sul medesimo stato di dipendenza, qual è, in sostanza, l'applicazione della pena sostitutiva della semidetenzione o della libertà controllata.

Dall'altro lato, soprattutto, il legislatore ha compiuto una autonoma valutazione dei limiti di ripetibilità di questa particolare "prova", sancendo il divieto di disporre questa forma di affidamento «più di due volte» (art. 94, comma 5, del Testo unico sugli stupefacenti; e già prima art. 47-*bis*, comma 7, dell'ordinamento penitenziario). Con questa autonoma valutazione, intesa a bilanciare la preminenza dello scopo terapeutico con la constatazione eventuale della

inidoneità della prova a conseguire l'effetto di risocializzazione perseguito, mal si concilia un rigido divieto, quale quello che conseguirebbe all'applicazione dell'art. 67 della legge n. 689 del 1981, di concedere anche una sola volta l'affidamento "speciale", in conseguenza (automatica) dell'esito negativo di una "prova" affatto diversa ed estranea al percorso terapeutico che caratterizza l'istituto in questione.

5. — In definitiva, una considerazione complessiva del sistema normativo e della *ratio* degli istituti coinvolti, prima ancora dell'esame dei profili di costituzionalità prospettati dal remittente, conduce a concludere per la non applicabilità del divieto in questione all'affidamento in prova "terapeutico" di cui all'art. 94 del Testo unico delle leggi sugli stupefacenti. Non ha pertanto ragion d'essere la questione di legittimità costituzionale sollevata sul presupposto dell'opposta interpretazione.

**PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE**

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 67 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in relazione agli artt. 47-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), e successive modificazioni, nonché all'art. 94 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sollevata, in riferimento all'art. 32 della Costituzione, dal pretore di Pescara con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Benefici penitenziari (Divieto di concessione)

Corte Cost. — Sentenza 16-30 dicembre 1997 n. 445 — Pres. Granata — Rel. Vassalli.

Ordinamento penitenziario — Beneficio della semilibertà — Concessione nei confronti dei condannati che prima della data di entrata in vigore dell'art. 15, comma 1, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992, n. 356, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata — Omessa previsione — Riferimento alle

sentenze della Corte nn. 306 del 1993, 504 del 1995, e 68 del 1995 — Violazione del principio della funzione rieducativa della pena — Innovazione legislativa recante connotazioni sostanzialmente ablativo e riproduttive del carattere di “revoca” non fondata sulla condotta colpevole del condannato — Illegittimità costituzionale.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, comma 1).

È costituzionalmente illegittimo l'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che il beneficio della semilibertà possa essere concesso nei confronti dei condannati che, prima della data di entrata in vigore dell'art. 15, comma 1, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata.

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza emessa il 24 settembre 1996 dal tribunale di sorveglianza di Roma sull'istanza proposta da Rizzi Daniele, iscritta al n. 1308 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di costituzione di Rizzi Daniele;

Udito nella camera di consiglio del 1° ottobre 1997 il giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto in fatto

1. — Il tribunale di sorveglianza di Roma, premesso di dover decidere sulla istanza di semilibertà proposta da persona condannata ad anni ventuno di reclusione per il delitto di cui all'art. 630 cod. pen., e nei cui confronti non poteva essere ritenuto sussistente il requisito della utile collaborazione ex art. 58-ter dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975 n. 354, come modificata dal d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203) né ricorreva il presupposto della “collaborazione inesigibile”, dopo aver passato in rassegna il percorso rieducativo del condannato alla luce, anche, della giurisprudenza costituzionale che ha preso in esame il regime dei divieti stabilito dall'art. 4-bis dell'ordinamento penitenzia-

rio, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), deducendone il contrasto con gli artt. 3, 27, terzo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione.

Rileva a tal proposito il giudice a quo che questa Corte, con la sentenza n. 306 del 1993, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della previsione contenuta nell'art. 15, comma 2, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 e concernente la revoca delle misure alternative in caso di mancata collaborazione con la giustizia, sul presupposto che, con la concessione del beneficio, l'aspettativa del condannato a vedere riconosciuto l'esito positivo del percorso di risocializzazione già compiuto si consolida in un nuovo status, corrispondente ad uno stadio avanzato del processo di risocializzazione, che non può venire meno in assenza di motivi di demerito da parte del detenuto.

Principi, questi, sviluppati nella sentenza n. 504 del 1995, ove si assimilò alla revoca delle misure alternative la inibitoria alla concessione di permessi premio al condannato che ne avesse già fruito, osservandosi come l'interruzione dei permessi per ragioni non addebitabili al condannato si ponesse in contrasto con il principio di progressività del trattamento. Ed è proprio alla luce di tali principi che si profilerebbe un contrasto tra la norma impugnata e l'art. 27, terzo comma, della Costituzione. Dalle citate sentenze, osserva infatti il tribunale rimettente, sembra che questa Corte non abbia soltanto inteso «cristallizzare la posizione del condannato contro interventi peggiorativi da parte del legislatore, ma abbia ritenuto di dover far salva la progressione trattamentale nei confronti di coloro che già si siano dimostrati meritevoli di risocializzazione». Da ciò due rilievi. Da un lato, se si afferma che l'esperienza dei permessi premio non può interrompersi perché funzionale alla concessione delle misure alternative, la norma che nella medesima situazione di fatto rende queste ultime inapplicabili si espone al medesimo dubbio di costituzionalità. Sotto altro profilo, si è determinata una fascia di soggetti che, ammessi a fruire dei permessi premio, maturano aspettative ulteriori di reinserimento ma, per ragioni contingenti, non possono accedere ai benefici che dovrebbero rappresentare il naturale sviluppo del processo di risocializzazione, senza che ciò si giustifichi in base alla pericolosità sociale o a collegamenti con la criminalità organizzata, già esclusi in sede di concessione dei permessi. Da ciò, quindi, anche la violazione dell'art. 3 della Costituzione, attesa l'irragionevole disparità di trattamento che si genera rispetto a quanti sono ammessi a fruire delle misure alternative sol perché concesse con provvedimento anteriore alla entrata in vigore della norma censurata.

Violato sarebbe, infine, l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, in quanto anche le norme che regolano la esecuzione della pena devono ritenersi assoggettate al divieto di retroattività, giacché le disposizioni «che istituiscono e disciplinano i benefici penitenziari, determinandone fra l'altro i requisiti di ammissibilità, si saldano con le norme sanzionatorie concorrendo con queste nella determinazione in concreto della pena da espiare».

2. - Con memoria depositata fuori termine si è costituita la parte privata, la quale ha insistito per l'accoglimento della questione sulla base delle argomentazioni svolte davanti al giudice a quo allorché ebbe a formulare l'eccezione di illegittimità costituzionale poi recepita dal tribunale rimettente.

Considerato in diritto

1. - Il tribunale di sorveglianza di Roma, chiamato a pronunciarsi sulla istanza di semilibertà proposta da persona condannata nel 1986 per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione ed altro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).

Dopo aver posto in risalto il positivo comportamento intramurario del condannato e le relative vicende esecutive, venutesi ad intrecciare alle modifiche normative e agli interventi operati da questa Corte in materia penitenziaria, il giudice a quo ha sottolineato come, nella sentenza n. 306 del 1993, pur essendosi ritenuta in sé non censurabile la scelta legislativa di privilegiare finalità di prevenzione generale e di sicurezza della collettività, condizionando alla collaborazione, per gli autori di determinati delitti, la concedibilità delle misure alternative alla detenzione, si è reputato che tale scelta di rigore incontrasse un limite costituzionale nel rispetto dell'iter riabilitativo, giacché l'aspettativa del condannato a vedere riconosciuto l'esito positivo del percorso di risocializzazione si consolida in un nuovo status, non vanificabile in assenza di motivi di demerito. Una linea, questa, rammenta ancora il giudice a quo, portata ad ulteriori conseguenze nella sentenza n. 504 del 1995, ove è stata assimilata alla revoca delle misure alternative la mancata concessione dei permessi premio, nell'ipotesi in cui il condannato ne avesse già fruito in precedenza.

Posto, dunque, che la giurisprudenza di questa Corte ha inteso salvaguardare la progressione del trattamento nei confronti dei soggetti che si siano già dimostrati meritevoli di risocializzazione, la

norma impugnata si porrebbe in contrasto con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, in quanto nei confronti delle persone ammesse a fruire dei permessi premio e che hanno maturato aspettative ulteriori di reinserimento, l'esclusione dalle misure alternative determina un arresto del percorso rieducativo, non giustificato dalla pericolosità sociale o da collegamenti con la criminalità organizzata. Compromesso risulterebbe di riflesso anche il principio di uguaglianza, in quanto si determina una irragionevole disparità di trattamento rispetto a chi fruisce delle misure alternative per il sol fatto che il relativo provvedimento di concessione è stato adottato prima della entrata in vigore della norma impugnata.

Violato sarebbe, infine, l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, in quanto, saldandosi le norme che disciplinano i benefici penitenziari a quelle sanzionatorie, concorrendo nella determinazione in concreto delle pene da espiare, le stesse devono soddisfare la medesima garanzia di prevedibilità da parte dei consociati circa le conseguenze della propria condotta.

2. — La questione è fondata.

Già nella sentenza n. 306 del 1993, infatti, questa Corte non mancò di sottolineare come la scelta operata dal legislatore di inibire l'accesso alle misure alternative alla detenzione nei confronti dei condannati per taluni gravi reati avesse comportato una rilevante compressione della finalità rieducativa della pena, considerato che la tipizzazione per titoli di reato non appare lo strumento più idoneo per realizzare appieno i principi di proporzionalità e di individualizzazione della pena che caratterizzano il trattamento penitenziario. Il tutto non disgiunto dalla preoccupante tendenza — resa evidente dalle evoluzioni subite dalla disposizione oggetto di impugnativa — alla configurazione normativa di "tipi di autore", per i quali la rieducazione non sarebbe possibile o potrebbe non essere perseguita. Da tali premesse e dal rilievo che la revoca di una misura che ha comportato una sostanziale modificazione nel grado di privazione della libertà personale dovesse necessariamente conformarsi al canone della ragionevolezza ed a quelli di proporzionalità e individualizzazione della pena, cui l'esecuzione deve essere improntata, trasse quindi spunto la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 2, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui prevedeva che la revoca delle misure alternative alla detenzione fosse disposta per i condannati non collaboranti, anche quando non fosse stata accertata la sussistenza di collegamenti attuali dei medesimi con la criminalità organizzata.

Tale linea venne successivamente ripresa e sviluppata nella sentenza n. 504 del 1995. In quella occasione, infatti, la Corte, chiamata a pronunciarsi in tema di permessi premio, non mancò di riba-

dire come l'esperienza dei permessi rappresentasse parte integrante del programma di trattamento, al punto da far considerare quell'istituto quale fondamentale strumento di rieducazione in quanto idoneo a consentire un iniziale reinserimento del condannato nella società, così da potersene trarre elementi utili per l'eventuale concessione di misure alternative alla detenzione. La funzione pedagogico-propulsiva assoluta dal permesso premio consentiva dunque di individuare una progressione nella premialità, cui fa da contrappunto una regressione nella medesima nei casi di mancato rientro in istituto o di altri gravi comportamenti da cui risulti che il soggetto non si è dimostrato meritevole del beneficio. Si dedusse, quindi, che privare di ulteriori permessi premio il condannato per uno dei reati previsti nel primo periodo del comma 1 dell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, quando non sia stata accertata la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata e sia stata viceversa accertata l'assenza di pericolosità sociale in conseguenza della regolare condotta in istituto, comprovata dalla concessione di precedenti permessi premio, è situazione del tutto analoga, proprio per il profilo di progressività del trattamento che qualifica il beneficio, alla revoca delle misure alternative alla detenzione, già ritenuta non conforme alla Costituzione dalla sentenza n. 306 del 1993.

È proprio il principio della progressività trattamentale a rappresentare, dunque, il fulcro attorno al quale si è dipanata la giurisprudenza di questa Corte, doverosamente attenta a rimarcare l'esigenza che ciascun istituto si modelli e viva nel concreto come strumento dinamicamente volto ad assecondare la funzione rieducativa, non soltanto nei profili che ne caratterizzano l'essenza, ma anche per i riflessi che dal singolo istituto scaturiscono sul più generale quadro delle varie opportunità trattamentali che l'ordinamento fornisce. Ogni misura si caratterizza, infatti, per essere parte di un percorso nel quale i diversi interventi si sviluppano secondo un ordito unitario e finalisticamente orientato, al fondo del quale sta il necessario plasmarsi in funzione dello specifico comportamento serbato dal condannato. Qualsiasi regresso giustifica, pertanto, un riadeguamento del percorso rieducativo, così come, all'inverso, il maturarsi di positive esperienze non potrà non generare un ulteriore passaggio nella "scala" degli istituti di risocializzazione. Ebbene, di tale biunivoca correlazione che deve necessariamente stabilirsi tra la progressione del trattamento rieducativo e la risposta che lo stesso ottiene sul piano comportamentale, il caso di specie rappresenta emblematico esempio.

Come emerge, infatti, dalla stessa ordinanza di rimessione, il comportamento intramurario del condannato è stato caratterizzato, nel corso dei molti anni di detenzione, da correttezza e adesione alle regole istituzionali, e il gruppo di osservazione ha rilevato convinta

partecipazione al trattamento e volontà di superare il passato deviante. Alla luce di tali positivi risultati, il condannato è stato ammesso ai permessi premio sin dal 1988 e, nell'aprile 1992, era stato approvato il programma di trattamento che prevedeva il lavoro all'esterno, rimasto poi ineseguito per effetto della entrata in vigore della disciplina limitativa della concessione dei benefici penitenziari, introdotta dal decreto-legge n. 306 del 1992, convertito nella legge n. 356 del 1992. Superato l'ostacolo normativo per i permessi premio, a seguito della richiamata sentenza n. 504 del 1995, viene ora in discorso la richiesta di concessione della semilibertà, per la quale continua ad operare la preclusione dettata dalla norma oggetto di impugnativa, avuto riguardo al titolo di reato (art. 630 cod. pen.) in relazione al quale è stata a suo tempo pronunciata la condanna in corso di esecuzione. Il positivo evolversi del trattamento ha dunque subito, nel caso di specie, una brusca interruzione, senza che ad essa abbia in alcun modo corrisposto un comportamento colpevole del condannato, mostratosi, anzi, meritevole di proseguire quel cammino rieducativo che proprio gli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario — e fra essi, in particolare, la semilibertà — sono chiamati ad assecondare.

La *ratio decidendi* posta a fondamento delle richiamate pronunce di incostituzionalità, viene, quindi, nuovamente in discorso. Soltanto postulando, infatti, la piena coerenza della scelta normativa di espungere dal panorama delle opportunità rieducative istituti di fondamentale risalto, quale certamente è la semilibertà, anche nei confronti dei soggetti che — come nella specie — già si trovavano da tempo in fase di espiazione all'atto della entrata in vigore della nuova e più rigorosa disciplina, potrebbe ritenersi non compromesso il principio di uguaglianza e, al tempo stesso, non frustrata la funzione rieducativa della pena. Ma è proprio quella coerenza a risultare gravemente incrinata nelle ipotesi in cui il condannato avesse già maturato a quell'epoca positive esperienze, al punto da essere iscritto in un programma di trattamento fortemente caratterizzato da adesioni comportamentali, in sé sintomatiche di un percorso rieducativo difficilmente regredibile. D'altra parte, a proposito della norma impugnata, questa Corte ha in più occasioni avuto modo di osservare come, pur rimanendo «sullo sfondo, quale generale presupposto per la concessione dei benefici, la verificata assenza di collegamenti con la criminalità organizzata», la normativa introdotta dal decreto-legge n. 306 del 1992, convertito nella legge n. 356 del 1992, «ha obliterato fino a dissolverli i parametri probatori alla cui stregua condurre un siffatto accertamento, per assegnare invece un risalto esclusivo ad una condotta — quella collaborativa — che si assume come la sola idonea a dimostrare, *per facta concludentia*, l'intervenuta rescissione di quei collegamenti». Donde la conseguenza che, incentrandosi sulla condotta il presupposto per il conseguimento dei benefici, la compatibilità con la

funzione rieducativa della pena rimane esclusa tutte le volte in cui la collaborazione non «risulti oggettivamente esigibile» (v. la sentenza n. 68 del 1995 e la sentenza n. 504 del 1995).

Se, dunque, la collaborazione impossibile consente di rimuovere l'ostacolo alla verifica dei presupposti per l'accesso ai benefici penitenziari e se, ancora, è proprio la condotta collaborativa ad essere riguardata come elemento dimostrativo della assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, agli identici risultati non può non pervenirsi ove sia stata la stessa condotta penitenziaria a consentire di accertare il raggiungimento di uno stadio del percorso rieducativo adeguato al beneficio da conseguire.

In presenza di una tale situazione, la innovazione legislativa che vieta la concessione di misure alternative alla detenzione finisce quindi per atteggiarsi alla stregua di un meccanismo a connotazioni sostanzialmente ablativo, riproducendo così quei caratteri di "revoca" non fondata sulla condotta colpevole del condannato che questa Corte ha già censurato.

La norma impugnata deve quindi essere dichiarata costituzionalmente illegittima *in parte qua* per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, restando assorbiti gli ulteriori profili dedotti dal giudice rimettente.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che il beneficio della semilibertà possa essere concesso nei confronti dei condannati che, prima della data di entrata in vigore dell'art. 15, comma 1, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata.

Colloqui con il difensore

Corte Cost. - Sentenza 19 giugno-3 luglio 1997 n. 212 - Pres. Granata - Rel. Onida.

Ordinamento penitenziario — Detenuto condannato in via definitiva — Diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della pena — Mancata previsione — Incidenza sull'esercizio del diritto di difesa, del quale il colloquio con il

difensore è necessario strumento, e che deve potersi esplicitare non solo in vista di procedimenti contenziosi già instaurati, ma anche in vista di possibili procedimenti instaurandi e dunque anche in relazione alle esigenze di preventiva conoscenza e valutazione, tecnicamente assistita, degli istituti e rimedi apprestati dall'ordinamento — Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 18; Cost., art. 24, secondo comma).

È costituzionalmente illegittimo l'art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1977, n. 1 (Modificazioni alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, e all'art. 385 del codice penale), e modificato dall'art. 4 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale), nella parte in cui non prevede che il detenuto condannato in via definitiva ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della pena.

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza emessa il 23 marzo 1996 dal magistrato di sorveglianza di Brescia sul ricorso proposto da Beltrami Gianluigi, iscritta al n. 527 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 aprile 1997 il Giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto in fatto

1. — Chiamato a provvedere sul reclamo avanzato, ai sensi dell'art. 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), da un detenuto ristretto in carcere in forza dell'ordine di esecuzione di una condanna definitiva, a cui non era stato consentito dall'amministrazione carceraria un colloquio con il difensore, il magistrato di sorveglianza di Brescia, con ordinanza del 23 marzo 1996, pervenuta a questa Corte il 13 maggio 1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24,

secondo comma, della Costituzione, dell'art. 18 della legge citata — che disciplina «colloqui, corrispondenza e informazione» dei detenuti — «nella parte in cui non prevede il diritto del difensore del condannato definitivo detenuto, regolarmente nominato, a fruire di colloqui con le stesse modalità e nella stessa misura prevista, per gli imputati detenuti, dagli artt. 96 e seguenti cod. proc. pen. (ed in particolare dall'art. 104 dello stesso codice)», nonché «nella parte in cui il difensore viene considerato come terzo abilitato al colloquio, su discrezionale decisione del direttore dell'istituto, esclusivamente nel caso di pendenza di “procedimenti giurisdizionali” in relazione ai quali sia stato regolarmente nominato».

Il remittente premette che il reclamo è ammissibile, trattandosi dell'unico rimedio che l'ordinamento concede al condannato in tema di colloqui, e ancorché nessuna norma del vigente ordinamento penitenziario preveda speciali regole per i colloqui fra il condannato definitivo ed il suo difensore; e che egualmente è ammissibile in sede di reclamo la proposizione di incidente di costituzionalità, trattandosi pur sempre di un procedimento che ha luogo davanti al magistrato di sorveglianza, che è da considerare autorità giurisdizionale.

Nel merito, il giudice a quo osserva preliminarmente che la legge delega per il nuovo codice di procedura penale ha voluto che il codice offrisse garanzie di giurisdizionalità nella fase dell'esecuzione, con riferimento ai procedimenti concernenti le pene e le misure di sicurezza, e sancisse l'obbligo di notificare o comunicare al difensore, a pena di nullità, i provvedimenti relativi (art. 2, n. 96, della legge 16 febbraio 1987, n. 81); e che ormai la fase dell'esecuzione, che inizia con l'emissione dell'ordine di esecuzione da parte del pubblico ministero, notificato al difensore del condannato (art. 656, comma 4, cod. proc. pen.), costituisce autonoma fase giurisdizionale, come conferma l'art. 655, comma 5, cod. proc. pen., che impone, a pena di nullità, la notifica al difensore all'uopo nominato (e non al difensore della fase precedente, prorogato), entro trenta giorni dalla loro emissione, dei provvedimenti del pubblico ministero (attinenti all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali) dei quali è prescritta la notificazione al difensore: onde si aprirebbe un procedimento giurisdizionale, indipendentemente dal fatto che sia instaurato uno specifico procedimento di esecuzione davanti al giudice dell'esecuzione medesima, a norma dell'art. 666 cod. proc. pen.

Con queste premesse contrasta, ad avviso del remittente, la tesi dell'Amministrazione penitenziaria, avallata anche da pareri resi dall'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia, secondo cui i colloqui col difensore possono bensì essere autorizzati dal direttore dell'istituto, ai sensi dell'art. 18 dell'ordinamento penitenziario e dell'art. 35 del regolamento di esecuzione, per ragioni di giustizia, ma a condizione che penda un procedimento davanti al giudice dell'ese-

cuzione o alla magistratura di sorveglianza, non trovando applicazione, nei confronti del condannato in via definitiva, l'art. 104 del codice di procedura penale, che sancisce il diritto dell'imputato in stato di custodia cautelare di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della misura.

Secondo il giudice a quo invece, pur mancando una norma *ad hoc* che legittimi pienamente la posizione del difensore nella fase esecutiva, tale fase nella sua interezza deve essere assistita dalla garanzia di difesa; e del resto il diritto costituzionale alla difesa si collega ai diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 della Costituzione, e si applica, come ha affermato questa Corte nelle sentenze n. 53 del 1968 e n. 76 del 1970, a qualunque procedimento che, indipendentemente dalla sua qualificazione giurisdizionale, possa sfociare in una misura limitativa della libertà personale.

Richiamata ulteriore giurisprudenza di questa Corte in tema di diritto di difesa, il remittente sottolinea che, sebbene non vi siano termini di decadenza perché il condannato in via definitiva possa adire la magistratura, anche ad esso, come all'imputato destinatario del decreto di citazione a giudizio, deve essere assicurata la possibilità di conoscere i suoi diritti e di operare al più presto e in modo adeguatamente assistito le proprie scelte difensive, basate sulla conoscenza di tutte le soluzioni che l'ordinamento gli offre: e da questo punto di vista la notifica dell'ordine di esecuzione ha la stessa funzione della notifica del decreto di citazione a giudizio.

2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, e in subordine infondata.

L'inammissibilità deriverebbe, secondo l'Avvocatura erariale, dalla mancanza, nella specie, di un "giudizio", in quanto il reclamo al magistrato di sorveglianza in materia di colloqui dà luogo ad un contenzioso di carattere amministrativo.

Nel merito, la difesa del Presidente del Consiglio sostiene che la questione è infondata, anzitutto, perché, mirando a parificare, in ordine al diritto al colloquio con il difensore, la posizione del condannato definitivo a quella dell'imputato, indicata come *tertium comparationis* prospetta in realtà una violazione del principio di eguaglianza, e non solo del diritto di difesa: ma la differenziazione fra le due discipline sarebbe pienamente ragionevole, data la diversità delle situazioni messe a confronto.

Per quanto attiene al diritto di difesa, esso sarebbe vulnerato solo se venisse sacrificato o reso estremamente difficoltoso nel suo esercizio, ed inoltre dovrebbe essere temperato con altri valori costituzionali. Ora, secondo l'Avvocatura erariale, la necessità dell'autorizzazione del direttore per il colloquio, autorizzazione che

secondo la prassi deve essere concessa, salvo che non sussistano specifici motivi che lo sconsigliano, nella misura necessaria a soddisfare le esigenze di giustizia, non è tale da rendere estremamente difficoltoso l'esercizio del diritto di difesa del condannato; ed è destinata a contemperare l'interesse del condannato con quello, anch'esso costituzionalmente protetto, quanto meno sotto il profilo dell'art. 97, primo comma, della Costituzione, dell'ordine e della sicurezza degli istituti di pena.

Considerato in diritto

1. — La questione sollevata investe il mancato riconoscimento del diritto del detenuto condannato in via definitiva di conferire — alla stessa stregua di quanto è previsto dall'art. 104 cod. proc. pen. per l'imputato in stato di custodia cautelare — con il proprio difensore, nominato ai sensi dell'art. 655, comma 5, a cui viene notificato l'ordine di esecuzione della condanna a pena detentiva, come previsto dall'art. 656, comma 4, indipendentemente dalla pendenza di uno specifico procedimento giurisdizionale davanti al giudice dell'esecuzione o alla magistratura di sorveglianza: mancato riconoscimento che si assume essere in contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

2. — L'eccezione, sollevata dall'Avvocatura erariale, di inammissibilità della questione per carenza di legittimazione del giudice a quo non può essere accolta.

Già in altra non recente occasione questa Corte, chiamata a pronunciarsi su una questione sollevata dal giudice di sorveglianza (previsto dall'ordinamento allora in vigore) in tema di diritto alla difesa nel procedimento di applicazione di una misura di sicurezza detentiva, ebbe a superare i dubbi sulla ammissibilità della questione, in rapporto all'alternativa tra carattere amministrativo e carattere giurisdizionale del procedimento, osservando che «il termine "giudizio" è da interpretare nel senso più lato di ogni procedimento davanti a un giudice», e affermando, nel merito, che la questione relativa al diritto di difesa poteva e doveva «essere impostata su un piano diverso e più alto, che non è quello formale dell'appartenenza del procedimento all'una o all'altra categoria (dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali), bensì quello dell'interesse umano oggetto del procedimento, vale a dire quello supremo della libertà personale»; ritenendo dunque che, «amministrativo o giurisdizionale che sia il procedimento nel quale un tale interesse viene in questione davanti a un giudice, spetti sempre al soggetto il diritto ad una integrale difesa: e ciò in riguardo a tutte le misure che incidano sulla libertà personale» (sentenza n. 53 del 1968).

È ben vero che, in quell'occasione, ciò di cui si discuteva era proprio il diritto di difesa nello stesso procedimento, nel cui ambito la questione era stata sollevata; mentre nel caso presente si discute della ammissibilità di una questione sollevata nell'ambito di un procedimento di reclamo, volto a far valere il diritto di difesa che si assume violato nella fase di esecuzione, genericamente intesa, della condanna a pena detentiva. Tuttavia è indubitabile, come sottolinea il remittente, che il reclamo al magistrato di sorveglianza, a norma dell'art. 35 dell'ordinamento penitenziario, costituisce l'unico rimedio apprestato dall'ordinamento in vigore al condannato detenuto, che intenda far valere una violazione del proprio diritto di difesa, sotto specie del diritto ad avere colloqui con il proprio difensore, diritto che si assume illegittimamente negato dall'autorità amministrativa penitenziaria.

Ora, poiché nell'ordinamento, secondo il principio di assolutezza, inviolabilità e universalità del diritto alla tutela giurisdizionale (artt. 24 e 113 Cost.), non v'è posizione giuridica tutelata di diritto sostanziale, senza che vi sia un giudice davanti al quale essa possa essere fatta valere, è inevitabile riconoscere carattere giurisdizionale al reclamo al magistrato di sorveglianza, che l'ordinamento appresta a tale scopo.

L'unica alternativa sarebbe, in astratto, quella di ritenere la materia rimessa al giudice amministrativo in sede di giurisdizione generale di legittimità. Ma, nella specie, ciò che il reclamante lamenta non è il cattivo esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione penitenziaria, bensì il mancato riconoscimento — in forza della lacuna normativa denunciata — di un diritto fondamentale, com'è il diritto inviolabile alla difesa, *sub specie* di diritto al colloquio con il proprio difensore.

Il detenuto, infatti, pur trovandosi in situazione di privazione della libertà personale in forza della sentenza di condanna, è pur sempre titolare di diritti incompressibili, il cui esercizio non è rimesso alla semplice discrezionalità dell'autorità amministrativa preposta all'esecuzione della pena detentiva, e la cui tutela pertanto non sfugge al giudice dei diritti (cfr. sentenza n. 410 del 1993).

D'altra parte, sebbene l'ordinamento penitenziario non abbia esplicitamente e compiutamente risolto il problema dei rimedi giurisdizionali idonei ad assicurare la tutela di tali diritti (tanto che questa Corte ha dovuto talora intervenire in materia affermando in via interpretativa l'estensione di rimedi esplicitamente previsti: sentenza n. 410 del 1993), sta di fatto che, nel configurare (nei capi II e II-bis del titolo secondo) l'organizzazione dei "giudici di sorveglianza" (magistrati e tribunali di sorveglianza), esso ha dato vita ad un assetto chiaramente ispirato al criterio per cui la funzione di tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti è posta in capo a tali

uffici della magistratura ordinaria. Alla luce di tale criterio assume rilievo anche la generale competenza attribuita al magistrato di sorveglianza per la verifica di eventuali elementi, contenuti nel programma di trattamento, «che costituiscono violazione dei diritti del condannato o dell'internato», e per l'adozione delle disposizioni «dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati» (art. 69, comma 5, ordinamento penitenziario).

Sicché si può concludere che il procedimento instaurato attraverso l'esercizio del generico "diritto di reclamo" del detenuto, che può rivolgersi sia ad autorità amministrative o ad autorità politiche o comunque estranee all'organizzazione penitenziaria (assumendo volta a volta carattere di reclamo amministrativo o di semplice istanza o esposto o petizione), sia all'organo giudiziario specificamente preposto al sistema penitenziario, vale a dire al magistrato di sorveglianza, può assumere, anche in quest'ultimo caso, veste e carattere diversi a seconda dell'oggetto del reclamo e del contenuto della domanda. Mentre in alcune ipotesi le determinazioni che il magistrato di sorveglianza è chiamato ad adottare non fuoriescono verosimilmente dall'ambito amministrativo, altre volte, come nella specie, quando è posta in discussione la concreta tutela di un diritto del detenuto, che solo in quella sede possa essere fatto valere, potrà e dovrà riconoscersi al relativo procedimento natura di "giudizio", nel corso del quale può essere sollevata una questione di costituzionalità.

Per le stesse ragioni, non vi è contraddizione fra il riconoscimento, in queste ipotesi, della legittimazione del magistrato di sorveglianza, e la sua negazione in casi, come quelli talvolta esaminati da questa Corte, in cui lo stesso magistrato di sorveglianza esplica una funzione meramente consultiva e non decisoria (cfr. sentenza n. 8 del 1979, ordinanza n. 382 del 1991), ovvero comunque è sprovvisto di potere decisorio in ordine alla applicazione della norma, della cui costituzionalità egli dubita (cfr. sentenza n. 109 del 1983), o interviene in funzione solo istruttoria o servente rispetto ad un giudizio attribuito ad altro giudice (ordinanze n. 207 e n. 290 del 1990).

3. - Nel merito, la questione è fondata.

Il diritto di difesa è diritto inviolabile, che si esercita nell'ambito di qualsiasi procedimento giurisdizionale ove sia in questione una posizione giuridica sostanziale tutelata dall'ordinamento (cfr. sentenze n. 18, del 1982, n. 53, del 1968), e che deve essere garantito nella sua effettività (cfr. sentenze n. 220, del 1994, n. 144, del 1992). Esso comprende il diritto alla difesa tecnica (cfr. sentenze n. 125, del 1979, n. 80, del 1984), e dunque anche il diritto — ad esso strumentale — di poter conferire con il difensore (cfr. sentenza n. 216, del 1996), allo scopo di predisporre le difese e decidere le strategie difen-

sive, ed ancor prima allo scopo di poter conoscere i propri diritti e le possibilità offerte dall'ordinamento per tutelarli e per evitare o attenuare le conseguenze pregiudizievoli cui si è esposti. Deve quindi potersi esplicare non solo in relazione ad un procedimento già instaurato, ma altresì in relazione a qualsiasi possibile procedimento contenzioso suscettibile di essere instaurato per la tutela delle posizioni garantite, e dunque anche in relazione alla necessità di preventiva conoscenza e valutazione — tecnicamente assistita — degli istituti e rimedi apprestati allo scopo dall'ordinamento.

Il diritto di conferire con il proprio difensore non può essere compresso o condizionato dallo stato di detenzione, se non nei limiti eventualmente disposti dalla legge a tutela di altri interessi costituzionalmente garantiti (ad esempio attraverso temporanee, limitate sospensioni dell'esercizio del diritto, come quella prevista dall'art. 104, comma 3, cod. proc. pen.: cfr. sentenza n. 216, del 1996), e salva evidentemente la disciplina delle modalità di esercizio del diritto, disposte in funzione delle altre esigenze connesse allo stato di detenzione medesimo: modalità che, peraltro, non possono in alcun caso trasformare il diritto in una situazione rimessa all'apprezzamento dell'autorità amministrativa, e quindi soggetta ad una vera e propria autorizzazione discrezionale.

4. — Non è necessario, ai fini del giudizio che deve rendere questa Corte, dirimere gli interrogativi circa la configurabilità o meno, secondo l'impostazione data al problema dal giudice a quo di un procedimento giurisdizionale comprendente tutta la fase esecutiva, a prescindere dalla instaurazione di taluno degli specifici procedimenti che la legge prevede possano essere avviati davanti al giudice dell'esecuzione o davanti alla magistratura di sorveglianza. È sufficiente infatti osservare che, come si è detto, il diritto a conferire col difensore deve essere comunque garantito in quanto strumentale rispetto all'esercizio del diritto di difesa, anche in vista di procedimenti instaurandi anziché di procedimenti già instaurati.

Di questa esigenza si è dimostrato consapevole il legislatore allorquando ha imposto di notificare entro un termine perentorio, a pena di nullità, l'ordine di esecuzione, emesso dal pubblico ministero, al difensore, all'uopo nominato, del condannato (artt. 655, comma 5, e 656, comma 4, ultimo periodo, cod. proc. pen.). Tuttavia non ha tratto le necessarie conseguenze per quanto attiene al diritto del condannato detenuto di conferire col difensore: così che la materia dei colloqui è rimasta affidata alla disciplina dell'art. 18 dell'ordinamento penitenziario, e dell'art. 35 del relativo regolamento, in termini inidonei e insufficienti a garantire il vero e proprio diritto al colloquio col difensore di cui il detenuto deve essere riconosciuto titolare, come l'imputato in stato di custodia

cautelare, nei cui riguardi viceversa il codice ha espressamente sancito il diritto medesimo.

5. — L'art. 18 dell'ordinamento penitenziario contempla i colloqui, anche con persone diverse dai congiunti, nell'ambito delle «modalità di trattamento» del detenuto di cui si occupa il capo III del titolo I della legge, in una prospettiva informata all'esigenza di assicurare al detenuto, in una certa misura, il mantenimento di relazioni familiari e sociali, e anche di consentirgli il compimento di «atti giuridici» (art. 18, primo comma, ordinamento penitenziario), ma sempre astraendo dallo specifico interesse protetto al colloquio col difensore (nominato solo dall'art. 35, sesto comma, del regolamento, per prevedere appositi locali destinati ai colloqui dei detenuti con i loro difensori), come strumento di esercizio del diritto di difesa. E infatti la disciplina dei colloqui è ispirata al criterio di affidare all'autorità carceraria — dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e dunque in ogni caso per il condannato «definitivo» — il compito di ammettere discrezionalmente i detenuti ai colloqui con persone diverse dai congiunti e dai conviventi, in base all'apprezzamento di «ragionevoli motivi» (art. 35, primo comma, regolamento penitenziario).

Ma l'esercizio del diritto di conferire col difensore, in quanto strumentale al diritto di difesa, non può, per ciò che si è detto, essere rimesso a valutazioni discrezionali dell'amministrazione. In assenza di ogni altra norma che riconosca tale diritto — posto che la previsione dell'art. 104 del codice di procedura penale è univocamente limitata all'imputato in stato di custodia cautelare — l'art. 18 dell'ordinamento penitenziario, unica disposizione legislativa vigente in tema di colloqui del condannato «definitivo», deve essere dunque dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il condannato in via definitiva ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della condanna. Resta ferma ovviamente — come del resto nei confronti degli imputati in stato di custodia cautelare — la competenza dell'autorità carceraria a disporre le modalità pratiche di svolgimento dei colloqui col difensore, senza peraltro che possa essere esercitato alcun potere di apprezzamento discrezionale sulla necessità e sui motivi dei colloqui medesimi.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito

dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1977, n. 1 (Modificazioni alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, e all'art. 385 del codice penale), e modificato dall'art. 4 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale), nella parte in cui non prevede che il detenuto condannato in via definitiva ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della pena.

Detenzione domiciliare

Corte Cost. - Sentenza 5-13 giugno 1997 n. 173 - Pres. Granata - Rel. Vassalli.

Ordinamento penitenziario — Detenzione domiciliare — Automatica sospensione derivante dalla presentazione di una denuncia per violazione dell'obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione — Esigenza di un provvedimento motivato ed implicante un apprezzamento di merito di competenza del magistrato di sorveglianza — Incompatibilità con quanto sancito dall'art. 32 della Costituzione — Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-ter, ultimo comma; Cost. artt. 27, terzo comma, e 32).

È costituzionalmente illegittimo l'art. 47-ter, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui fa derivare automaticamente la sospensione della detenzione domiciliare dalla presentazione di una denuncia per il reato previsto del comma 8 dello stesso articolo.

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47-ter, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) promosso con ordinanza emessa il 22 aprile 1996 dal magistrato di sorveglianza di Palermo nel procedimento relativo a Brandaleone Stefano, iscritta al n. 1236 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1997 il giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto in fatto

1. - Il magistrato di sorveglianza di Palermo solleva, in riferimento agli artt. 3, 27, secondo e terzo comma, e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 47-ter, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificata dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui prevede, per il caso di denuncia del condannato per il reato di evasione (art. 47-ter, comma 8, dell'ordinamento suddetto), la «sospensione automatica della detenzione domiciliare». Premesso che il condannato aveva ottenuto l'ammissione a tale beneficio, da parte del competente tribunale di sorveglianza, sulla base dell'art. 47-ter, comma 1, n. 2 («persona in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali»), «con il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione, ad eccezione degli spostamenti da e per i presidi sanitari territoriali, secondo le modalità previamente concordate con il Centro di servizio sociale per adulti di Palermo e con obbligo di comunicazione all'organo di vigilanza dell'uscita e del rientro nell'abitazione», che il condannato stesso viveva da solo in un «alloggio ubicato in un sottoscala costituito da una sola stanza sprovvisto di telefono, con problemi di approvvigionamento idrico e carente delle condizioni obiettive per poter cucinare i pasti» e che la denuncia era stata inoltrata perché «in occasione di un intervento di vigilanza il detenuto non era stato trovato all'interno dell'abitazione», essendosi, come riferito dallo stesso in occasione di altro sopralluogo effettuato due ore dopo, «allontanato temporaneamente per effettuare una telefonata», il magistrato rimettente osserva che la norma impugnata impone al magistrato di sorveglianza una «acritica presa d'atto», che impedisce qualsiasi apprezzamento delle circostanze concrete e delle ragioni che possono giustificare o meno l'interruzione della misura alternativa in questione secondo i suoi presupposti ed i suoi fini.

Violato sarebbe dunque, a parere del giudice a quo, in primo luogo il principio di cui all'art. 27, secondo comma, della Costituzione, che esclude ogni presunzione di colpevolezza, in quanto la sospensione della detenzione domiciliare è legata alla mera comunicazione della notizia di reato, determinando «una sorta di effetto potestativo nella sfera giuridica del denunciato, comprimendone la libertà personale», indipendentemente e prima di qualsiasi verifica, anche sommaria, della fondatezza della denuncia, della sussistenza o meno di giustificati motivi o di circostanze esimenti, nonché al di fuori di qualsiasi apprezzamento in ordine alle esigenze di tipo cautelare che giustificano il provvedimento restrittivo. Il tutto, sottolinea il rimettente, aggravato dalla possibilità che tale misura restrittiva si

protragga anche per tempi lunghi, in attesa del definitivo esito giudiziario della denuncia per evasione e senza che neppure esista un termine finale di efficacia del provvedimento sospensivo, a differenza di quanto è invece previsto per la sospensione cautelativa delle misure alternative dall'art. 51-ter dello stesso ordinamento penitenziario.

La norma si porrebbe poi in contrasto con la funzione rieducativa della pena, giacché riconnette l'automatico effetto interruttivo della detenzione domiciliare alla semplice denuncia per evasione, a prescindere dalla verifica circa l'idoneità di tale condotta ad interrompere il rapporto esecutivo ed il percorso risocializzativo, riabilitativo e terapeutico.

Vulnerato sarebbe inoltre l'art. 32 della Costituzione, attesa l'indifferenza normativa verso le conseguenze lesive del bene della salute che la sospensione automatica della detenzione domiciliare può determinare nei confronti di soggetti che — come il condannato nel caso di specie — versino in condizioni di salute particolarmente gravi.

Si appaleserebbe, infine, un contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto il legislatore riserva un trattamento irragionevolmente deteriore nell'ipotesi di denuncia per evasione del detenuto domiciliare, mentre, in presenza di denunce o in pendenza di procedimenti per reati assai più gravi dell'evasione verificatisi nel corso della esecuzione, rimette la valutazione in ordine alla sospensione cautelativa della misura alternativa alla discrezionalità del magistrato di sorveglianza a norma dell'art. 51-ter dell'ordinamento penitenziario.

2. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. A parere della Avvocatura non sussiste violazione dell'art. 27, secondo comma, della Costituzione, in quanto la sospensione di un beneficio non costituisce di per sé violazione della presunzione di non colpevolezza, considerato che quel principio non esclude l'applicazione di limitazioni alla libertà personale per i motivi previsti dall'ordinamento. Neppure violato sarebbe l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, in quanto lo stato di malattia legittima l'applicazione di misure alternative purché ne siano rispettate le prescrizioni, mentre provvedimenti restrittivi «non sono incompatibili di per sé con lo stato di malattia, conservando pur anche finalità educative». Per le stesse ragioni non sarebbe violato neppure l'art. 32 della Costituzione. In merito, poi, al dedotto contrasto con l'art. 3 della Costituzione, conclude l'Avvocatura, la peculiarità che caratterizza nella specie il reato di evasione rende la previsione censurata «ben diversa da quella in cui si verifichi la commissione di altri tipi di reato per i quali, mancando una

connessione diretta con il modo di espiazione della pena, bene è prevista una valutazione discrezionale del giudice».

Considerato in diritto

1. — Il magistrato di sorveglianza di Palermo, ricevuta dal commissariato di pubblica sicurezza una denuncia per il reato di evasione ascritto ad un condannato che fruiva del beneficio della detenzione domiciliare concessogli dal tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1, n. 2, dell'ordinamento penitenziario, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 47-ter, ultimo comma, che a suo avviso impone di pronunciare l'immediata sospensione della misura alternativa non appena perviene al magistrato di sorveglianza la *notitia* del reato di cui al comma ottavo dello stesso articolo.

Il giudice rimettente considera che l'automatismo imposto dalla norma denunciata urti contro quattro norme della Costituzione, e precisamente contro i commi secondo e terzo dell'art. 27, contro l'art. 32 e contro l'art. 3.

Il principio secondo cui «l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva» sarebbe violato da una disposizione che impone una misura restrittiva della libertà personale (nella specie il trasferimento in carcere) di persona che non è neanche imputata, ma soltanto denunciata, senza alcuna previa possibilità di verifica giudiziale circa la fondatezza della notizia stessa (che potrebbe, in ipotesi, provenire anche da soggetti privati), circa l'esistenza o meno di giustificati motivi dell'allontanamento dall'abitazione nel quale sia stato nella denuncia identificato il reato, circa l'esistenza o meno di altre circostanze esimenti, nonché del tutto al di fuori di ogni valutazione circa la sussistenza di esigenze cautelari che giustifichino il trattamento più restrittivo. E questa situazione risulta ancora più grave — aggiunge il magistrato rimettente — quando si consideri la durata dei processi penali e il fatto che non sia neanche previsto (come invece nell'art. 51-ter dello stesso ordinamento penitenziario) un termine finale di efficacia del provvedimento sospensivo.

Secondo il giudice a quo sarebbe anche violato il terzo comma dello stesso art. 27 perché il denunciato automatismo della sospensione contrasterebbe con la funzione rieducativa della pena, impedendo ogni verifica circa l'idoneità della condotta denunciata (nella specie, allontanamento dall'abitazione per qualche ora) ad interrompere il rapporto esecutivo come stabilito nel provvedimento del tribunale di sorveglianza ed il relativo percorso risocializzativo, riabilitativo e terapeutico intrapreso. Ancora, sarebbe violato l'art. 32 della Costituzione quando, trattandosi, come nella specie, di

condannato ritenuto dal tribunale in condizioni di salute particolarmente gravi, la cessazione dello stato di detenzione domiciliare senza alcun accertamento potrebbe indurre conseguenze lesive della salute, alle quali l'ordinamento non può essere indifferente sino al punto di anteporvi automaticamente la violazione del bene oggetto della norma incriminatrice dell'evasione. Il magistrato rimettente ricorda al riguardo che la particolare previsione del n. 2 del primo comma dell'art. 47-ter, sottolinea come requisito della concessione del beneficio, oltre alle condizioni di salute particolarmente gravi, la necessità di costanti contatti con i presidi sanitari territoriali, contatti che possono imporre frequenti allontanamenti del soggetto dall'abitazione.

Al riguardo l'ordinanza richiama la sentenza n. 186 del 1995 di questa Corte, che nei confronti della revoca della liberazione anticipata, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 54, terzo comma, dell'ordinamento penitenziario in quanto esso legava automaticamente la revoca ad una condanna per delitto non colposo anziché ad una valutazione di incompatibilità della condotta con il mantenimento del beneficio. *A fortiori* ogni automatismo dovrebbe essere escluso, ove sia in giuoco la salute del condannato.

Infine la disposizione denunciata violerebbe il principio di ragionevolezza e di razionale uniformità del trattamento normativo, come risulterebbe dal confronto del suo contenuto con quelli dell'art. 51-ter, dello stesso ordinamento penitenziario, che sottopone la sospensione cautelativa delle misure alternative (che può essere determinata anche dalla commissione di reati più gravi di quello di evasione), ad una valutazione discrezionale del magistrato di sorveglianza. Secondo tale disposizione il magistrato stesso provvede con decreto motivato ed è previsto un termine finale di efficacia della sospensione ove non intervenga la revoca da parte del tribunale.

L'art. 51-ter, già ricordato nell'ordinanza del giudice a quo a proposito delle censure sollevate in nome dell'art. 27, secondo comma, della Costituzione, viene espressamente indicato, a proposito del richiamo all'art. 3 della Costituzione, come *tertium comparationis*.

2. - Il dubbio di costituzionalità avanzato dal giudice rimettente sulla base dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della mancanza di uniformità di trattamento del caso in esame rispetto a quanto viceversa disposto dall'art. 51-ter dell'ordinamento penitenziario, non è fondato.

Detto art. 51-ter, giova ricordare, fu inserito nell'ordinamento penitenziario (originariamente fissato nella legge 26 luglio 1975, n. 354) con la stessa legge 10 ottobre 1986, n. 663, con la quale fu introdotto l'istituto della detenzione domiciliare: la cui menzione,

accanto a quelle dell'affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertà, fu frutto di un emendamento proposto durante la discussione delle varie innovazioni nel Senato della Repubblica (Atti Assemblea, 5 giugno 1986). Una disciplina così fortemente differenziata stabilita in uno stesso contesto normativo, elaborato nel medesimo turno di tempo, non può non avere una sua ragione. E la ragione, nonostante il silenzio dei lavori preparatori, è da rinvenirsi nella forte valenza del reato di evasione (e delle infrazioni ad esso assimilate, come quella dell'allontanamento dalla propria abitazione, di cui al comma 8 dell'art. 47-ter) rispetto alle misure alternative consentite nel quadro del regime penitenziario.

L'evasione (comprese in questa le forme assimilate dalla legge) rappresenta una specifica rottura con tale regime e in particolare con i presupposti delle misure alternative. E ciò giustifica una sua specifica considerazione da parte della legge, sia come causa di sospensione che come causa di revoca del trattamento stabilito dal tribunale di sorveglianza in alternativa alla detenzione. In tale contesto una comparazione con la commissione di altri reati, anche più gravi dell'evasione, a cui può dar luogo la sospensione cautelativa di cui all'art. 51-ter, non è possibile. La regola fissata nell'ultimo comma dell'art. 47-ter (sulla quale, si ripete, non v'è traccia — al di là della proposta del relatore, senatore Gallo, approvata dal Senato e poi dalla Camera — di specifici interventi nei lavori parlamentari che precedettero la legge n. 663 del 10 ottobre 1986) fu evidentemente mutuata da quella già esistente sin dal 1975 nell'art. 51 dell'ordinamento penitenziario relativamente alla semilibertà. In quest'ultimo articolo, l'assenza dall'istituto penitenziario senza giustificato motivo per un tempo maggiore delle dodici ore dà luogo al delitto di evasione (art. 51, comma terzo) e la denuncia per tale delitto importa la sospensione del beneficio, mentre la condanna per il delitto stesso importa la revoca.

Disconoscere la specificità dell'infrazione consistente nell'evasione rispetto alle altre infrazioni di qualsiasi genere non è possibile senza togliere al sistema penitenziario uno dei cardini del suo funzionamento.

Sotto altro profilo non appare del tutto appropriato neanche il richiamo che, sempre a proposito del parametro costituito all'art. 3 della Costituzione, l'ordinanza del giudice a quo fa alla sentenza n. 186 del 1995, con cui questa Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 54, comma terzo, dell'ordinamento penitenziario sostituendo, come presupposto della revoca, alla condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione della pena l'incompatibilità determinata dalla condanna stessa con il mantenimento del beneficio. A parte il fatto che l'art. in questione riguarda un caso di revoca, e non di sospensione, il beneficio denominato

«liberazione anticipata» consiste in detrazioni di pena che per lo più intervengono durante il corso dell'esecuzione e che solo in alcune situazioni possono determinare, di fatto, in forza di quelle detrazioni, la cessazione del regime detentivo. La citata sentenza di questa Corte sottolinea la valenza del tutto particolare che l'istituto suddetto è chiamato a svolgere nella evoluzione del rapporto esecutivo e agli effetti del trattamento rieducativo, anche per la particolare collaborazione che richiede da parte del condannato. Tuttavia, ciò doverosamente premesso per rilevare la differenza tra le due situazioni, deve affermarsi che sarebbe auspicabile che il legislatore unificasse in relazione alle varie misure alternative i presupposti sia della sospensione che della revoca, devolvendo l'applicazione di questi istituti, pur tenendo rigorosamente conto di determinati presupposti indicati dalla legge, alla prudente valutazione del giudice riferita alla compatibilità o meno con la prosecuzione della prova: così come la legge dispone oggi per il solo affidamento in prova al servizio sociale (art. 47, penultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354).

3. - Ma se non è conferente la comparazione della disposizione denunciata con quanto stabilito dall'art. 51-ter, in relazione a cause di sospensione diverse dalla denuncia per evasione, diversa è invece la prospettiva aperta dall'ordinanza del giudice a quo sul piano della ragionevolezza del sistema instaurato con la sospensione automatica della detenzione domiciliare.

Prima di tutto è da rilevare che anche nel sistema dell'art. 51, relativo alla semilibertà, il reato di evasione mediante assenza dall'istituto penitenziario vede il proprio termine iniziale soltanto dopo dodici ore dal mancato rientro in istituto. Nelle prime dodici ore di assenza scattano soltanto una punizione in via disciplinare e la proposta di revoca della concessione del beneficio. Nella sospensione prevista dall'ultimo comma dell'art. 47-ter non vi è traccia di una simile differenziazione, e ciò nonostante il fatto che il mancato rientro in istituto nel caso della semilibertà sia più significativo per la rottura unilaterale del rapporto esecutivo di quanto possa esserlo un allontanamento di poche ore dalla propria abitazione. Il caso di cui all'ordinanza del giudice a quo, dove la denuncia si riferiva ad un allontanamento durato non più di due ore, è in proposito esemplare.

Inoltre, mentre la revoca, prevista nella stessa disposizione denunciata (come in quella dell'art. 51, quarto comma, per la semilibertà) consegue ad una condanna, ed è dunque preceduta da un completo accertamento giudiziale quanto meno sull'esistenza del reato in tutti i suoi estremi oggettivi e soggettivi, e sulle eventuali cause di giustificazione o di scusa, nulla del genere accade per la sospensione. In assenza di indirizzi giurisprudenziali interpretativi sul punto (essi esistono solo limitatamente alla revoca della semili-

bertà), questa Corte non può che partire dalla non implausibile interpretazione della disposizione data dal giudice a quo, il quale si ritiene assolutamente vincolato al presupposto della semplice denuncia di reato senza spazio per un accertamento, sia pure incidentale e limitato alla verifica del *fumus boni iuris* sulla esistenza del reato. E questo automatismo, non preceduto da alcun accertamento giudiziale neppure in via di delibazione, urta indubbiamente contro il principio di ragionevolezza.

4. — Alla luce del criterio di ragionevolezza la disposizione denunciata a questa Corte dal giudice a quo va peraltro vista anche con riguardo agli altri parametri costituzionali invocati: esclusione di presunzioni di colpevolezza, funzione rieducativa della pena, tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo.

La questione è fondata sotto questi ultimi due aspetti (funzione rieducativa della pena e tutela della salute individuale), restando assorbita ogni considerazione sul profilo relativo all'esclusione di presunzioni di colpevolezza.

5. — La misura alternativa alla detenzione denominata detenzione domiciliare è indubbiamente caratterizzata da una finalità umanitaria ed assistenziale, come rilevato anche da questa Corte (sentenza n. 165 del 1996) e come è sottolineato dal suo riconnettersi prevalentemente a condizioni di salute della persona condannata alla pena della reclusione non superiore a tre anni: art. 47-ter, comma 1, nn. 1), 2), 3) e in parte anche n. 4). Tuttavia non può negarsi che essa ha in comune con le altre misure alternative — come avverte anche la giurisprudenza della Corte di cassazione (e prima ancora — sia pure incidentalmente — la ordinanza n. 327 del 1989 di questa Corte) — la finalità della rieducazione e del reinserimento sociale del condannato. E alla possibilità del raggiungimento di tale finalità, così come ben può guardarsi nel momento della concessione del beneficio, deve indubbiamente guardarsi anche nel momento in cui si sia chiamati a procedere alla sospensione del trattamento. Una brusca ed automatica sospensione di tale trattamento può interrompere senza sufficiente ragione un percorso risocializzativo e riabilitativo; sì che occorre riconoscere che la sospensione automatica, senza valutazione delle circostanze in cui l'allontanamento denunciato come reato è avvenuto, confligge con la finalità rieducativa assegnata dalla Costituzione ad ogni pena, e dunque anche alle misure alternative previste in seno all'ordinamento penitenziario.

6. — La disposizione denunciata come viziata da illegittimità costituzionale urta, senza dubbio, anche contro l'art. 32 della Costituzione.

L'istituto della detenzione domiciliare risponde indubbiamente — e in modo primario nella maggior parte delle ipotesi previste dalla legge come presupposti della concessione — anche ad una finalità volta alla protezione della salute del condannato. Il fare bruscamente cessare tale regime, sulla base di una semplice denuncia (l'ordinanza ricorda che potrebbe trattarsi anche della denuncia di un privato), senza che il magistrato di sorveglianza possa vagliare la compatibilità della traduzione in carcere con le condizioni di salute del condannato stesso, e senza dare il tempo al competente tribunale di sorveglianza di valutare l'esperibilità di altre misure in quei casi in cui queste siano ammesse o imposte dalla legge, rappresenta indubbiamente una lesione, o quanto meno un grave rischio di lesione, di un bene tutelato come fondamentale dalla Costituzione.

7. — Alla luce dei riferiti rilievi spetterà dunque al magistrato di sorveglianza verificare, caso per caso, se la condotta posta in essere dal condannato, ed in ordine alla quale è stata presentata denuncia per il delitto di cui al comma 8 dell'art. 47-ter dell'ordinamento penitenziario, presenti le caratteristiche, soggettive ed oggettive, di una non giustificabile sottrazione all'obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione o dal luogo altrimenti indicato ai sensi di detto art. 47-ter, disponendo quindi soltanto in ipotesi di positivo riscontro la sospensione della misura alternativa. Decisione, quest'ultima, che, proprio perché derivante da un apprezzamento di merito della situazione di specie, necessariamente dovrà essere adottata con le forme del provvedimento motivato.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui fa derivare automaticamente la sospensione della detenzione domiciliare dalla presentazione di una denuncia per il reato previsto dal comma 8 dello stesso articolo.

Liberazione condizionale

Corte Cost. — Sentenza 2-4 giugno 1997 n. 161 — Pres. Granata — Rel. Vassalli.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Pena — Condannato all'ergastolo — Ammissione a nuova fruizione del beneficio della liberazione condizionale, ove ne sussistano i

relativi presupposti, del condannato cui sia stata revocata precedentemente la stessa liberazione condizionale — Omessa revisione — Esclusione in modo permanente ed assoluto dal processo rieducativo e reinserimento sociale con violazione dei relativi principi costituzionali — Illegittimità costituzionale parziale.

(Cod. Pen., art. 177, primo comma, ultimo periodo; Cost., art. 27, comma 3).

È costituzionalmente illegittimo l'art. 177, primo comma, ultimo periodo, del codice penale, nella parte in cui non prevede che il condannato alla pena dell'ergastolo, cui sia stata revocata la liberazione condizionale, possa essere nuovamente ammesso a fruire del beneficio ove ne sussistano i relativi presupposti.

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 177, primo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 1996 dal tribunale di sorveglianza di Firenze sull'istanza proposta da Renella Nicola, iscritta al n. 632 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 marzo 1997 il giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto in fatto

1. — Il tribunale di sorveglianza di Firenze, posto di fronte alla richiesta di liberazione condizionale formulata da un condannato alla pena dell'ergastolo, al quale lo stesso beneficio, precedentemente concesso dal tribunale di sorveglianza di Napoli, era stato da questo tribunale revocato per avere il condannato più volte violato le prescrizioni impostegli, premesso che, a norma dell'art. 177, primo comma, ultimo periodo, del codice penale, l'interessato non avrebbe potuto più essere riammesso al beneficio, ha, con ordinanza del 6 febbraio 1996, sollevato, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità della detta norma del codice penale, nella parte in cui, così disponendo, ha l'effetto di rendere immodificabile la perpetuità della pena inflitta al condannato all'ergastolo.

Il tribunale di sorveglianza ricorda anzitutto la sentenza n. 270 del 1993 di questa Corte, che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità della stessa disposizione ora denunciata nella parte in cui, nel caso di revoca della liberazione condizionale, non

consente di rideterminare la pena residua nei confronti del condannato all'ergastolo, diversamente da quanto invece previsto per i condannati a pena temporanea (v. su questo la sentenza n. 282 del 1989), aveva tuttavia riconosciuto l'esistenza di un problema di costituzionalità. Aggiunge tuttavia il giudice a quo che detto problema potrebbe trovare ora soluzione dichiarando l'illegittimità della preclusione ad una nuova concessione della liberazione condizionale nonostante la revoca precedentemente intervenuta.

D'altro canto — prosegue il tribunale rimettente — la Corte costituzionale, sin dalla sentenza n. 264 del 1974, ha individuato proprio nell'istituto della liberazione condizionale «l'argomento più solido» per affermare la compatibilità della pena dell'ergastolo con la Costituzione; ma a tale affermazione contraddice — osserva il tribunale — proprio la norma ora denunciata perché ad essa consegue l'irreversibile effetto della pena perpetua.

Di qui, appunto, il contrasto con il principio rieducativo espresso nell'art. 27, terzo comma, della Costituzione.

Né il fatto che un simile effetto consegua alla revoca può valere, ad avviso del giudice a quo, a salvare dalla illegittimità costituzionale la norma denunciata: la realizzazione della finalità rieducativa perseguita dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione, comporta, infatti, non già la certezza della riammissione al beneficio, bensì soltanto la possibilità di riammissione al beneficio stesso a seguito della verifica che il tribunale di sorveglianza dovrà compiere circa le ragioni che dettero luogo alla revoca e della nuova valutazione di merito, pure demandata al tribunale medesimo, circa la nuova concedibilità della liberazione condizionale.

Né infine — conclude l'ordinanza di rimessione — sarebbe necessario «ricavare un termine che deve decorrere dalla revoca perché si possa avere una nuova ammissione», potendosi solo discutere «se valgano in questo caso le regole dettate per la rinnovazione della istanza dopo il provvedimento di rigetto, con una equiparazione a questo del provvedimento di revoca (v. art. 682, comma 2, c.p.p. e anche art. 4, comma 2, della legge 12 febbraio 1975, (se ancora vigente)». Quel che è certo — conclude il tribunale di sorveglianza — è che per quasi tutti i benefici penitenziari mancano previsioni generali che contemplino preclusioni a successivi benefici dopo la revoca degli stessi.

2. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Deduca, in primo luogo, l'Avvocatura che questa Corte, con la sentenza n. 264 del 1974, ha osservato che la pena non ha soltanto finalità (tendenzialmente) rieducative, ma anche di prevenzione,

difesa sociale, ed altre, e che, comunque, la finalità rieducativa può essere conseguita, non soltanto attraverso la prospettiva di una possibile liberazione, ma anche mediante l'ammissione al lavoro e a modalità esecutive rispettose della dignità della persona; mezzi e modalità che non risultano preclusi dall'impossibilità di accedere alla liberazione condizionale.

In secondo luogo, l'impossibilità di reiterare il beneficio coinvolge non soltanto il condannato all'ergastolo ma tutti i condannati a pena detentiva; con la conseguenza che il richiesto intervento demolitorio della Corte, se, per un verso, è in grado di produrre, ove esteso anche ai soggetti diversi dal condannato all'ergastolo, effetti ben più vasti ed incisivi di quelli prospettati dal giudice a quo fino ad invadere l'area della discrezionalità legislativa, per un altro verso, restando limitato ai condannati alla pena perpetua, rischierebbe di determinare una ingiustificata disparità di trattamento fra condannati.

Considerato in diritto

1. - Il tribunale di sorveglianza di Firenze solleva, in relazione ai condannati alla pena dell'ergastolo, incidente di legittimità costituzionale dell'art. 177, primo comma, ultimo periodo, del codice penale nella parte in cui detta norma dispone che i condannati nei cui confronti la liberazione condizionale già concessa sia stata revocata non possono essere riammessi a detto beneficio.

Per i condannati alla pena dell'ergastolo questa preclusione varrebbe a rendere immodificabile la perpetuità della pena loro inflitta, e ciò in contrasto con la finalità rieducativa assegnata a tutte le pene dall'art. 27, comma terzo, della Costituzione.

A sostegno della denuncia di incostituzionalità della disposizione menzionata l'ordinanza del giudice a quo fa valere le varie sentenze rese in passato dalla Corte costituzionale in materia di ergastolo, e segnatamente la sentenza n. 264 del 1974, con la quale la Corte stessa, nel respingere la tesi della incostituzionalità di detta pena, ha posto in rilievo il valore rappresentato dalla ammissibilità del condannato all'ergastolo alla liberazione condizionale (a quell'epoca dopo ventotto anni di esecuzione della pena, secondo la prima riforma dell'istituto intervenuta con la legge 25 novembre 1962, n. 1634), nonché la sentenza n. 270 del 1993, la quale pur dichiarando la inammissibilità della questione allora sollevata in relazione alla computabilità nella durata della pena del periodo trascorso in libertà vigilata dal condannato all'ergastolo liberato condizionalmente, ebbe a riconoscere espressamente che le argomentazioni svolte nella sentenza n. 282 del 1989 circa la necessità di computare, ai fini di determinare la pena residua, in caso di revoca della liberazione condizionale il periodo scontato in libertà vigilata «vanno ribadite anche nei

confronti del condannato all'ergastolo, riguardo al quale la perpetuità della pena irrogata non può costituire un ostacolo sufficiente per precludere in assoluto la medesima opera di scomputo». E ciò, sia perché altrimenti — prosegue la Corte nel passo della predetta sentenza n. 270 del 1993 richiamato dal giudice rimettente — al condannato all'ergastolo «sarebbe riservato un trattamento di maggior rigore rispetto al condannato a pena temporanea sia perché alla funzione rieducativa della pena non può essere sottratto il condannato all'ergastolo senza che ne risulti vulnerato l'art. 27, terzo comma, della Costituzione».

Per risolvere questo problema, la cui esistenza è già stata riconosciuta dalla Corte costituzionale, non rimarrebbe — osserva l'ordinanza del giudice a quo — che riconoscere la fondatezza della questione ora sollevata eliminando come incostituzionale, per il condannato all'ergastolo, la preclusione ad una nuova concessione della liberazione condizionale.

Né — conclude sempre l'ordinanza — vi sarebbero altri ostacoli a detta soluzione, dato che anche la nuova eventuale concessione dovrebbe essere subordinata ad una valutazione di merito del tribunale di sorveglianza, che verifichi l'entità delle ragioni che hanno portato alla revoca e valuti se e quando sussistano i presupposti per una nuova ammissione all'esperimento della liberazione condizionale.

2. — La questione, rigorosamente limitata, nella impostazione e negli svolgimenti dell'ordinanza del giudice a quo ai problemi posti dalla vigente disciplina nei confronti dei soli condannati all'ergastolo, è fondata.

3. — L'art. 177 del codice penale, il cui primo comma è dedicato alla disciplina della revoca della liberazione condizionale, trae origine dall'art. 17 del codice penale del 1889, che per la prima volta introdusse in Italia l'istituto della liberazione condizionale e di questa disciplinò i presupposti (art. 16). Esso ricalcava tutto il sistema del detto art. 17, nel quale figuravano, come presupposti della revoca, la commissione di un reato che importi pena restrittiva della libertà personale o, alternativamente, l'inadempimento delle condizioni imposte al condannato, e, come conseguenze della revoca stessa, il divieto di computare nella pena residua il periodo trascorso in liberazione condizionale e il divieto di ammissione ad una nuova liberazione condizionale.

Questo sistema era relativo, tanto nel codice del 1889 quanto nella formulazione originaria del codice vigente, ai soli condannati a pena detentiva temporanea, non essendo allora considerata l'ammissibilità alla liberazione condizionale per i condannati alla pena

dell'ergastolo. Viceversa, per i condannati all'ergastolo, l'ammissione alla liberazione condizionale fu prevista dall'art. 2 della legge 25 novembre 1962, n. 1634 (Modificazioni alle norme del codice penale relative all'ergastolo e alla liberazione condizionale) e ribadita con l'art. 8 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), la quale ultima ridusse il periodo di esecuzione della pena richiesto per l'ammissibilità al beneficio da ventotto a ventisei anni.

Con quest'ultima legge veniva inoltre disciplinato in modo più favorevole ai condannati l'istituto denominato «liberazione anticipata», già introdotto con l'art. 54 dell'ordinamento penitenziario del 1975 per i condannati che nell'espiazione della pena abbiano dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione, ai fini del loro più efficace reinserimento nella società (questa la prima formulazione dell'art. 54). Veniva infatti elevato a quarantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata il periodo massimo di detrazione e veniva sancita la detrazione di pena anche per i condannati all'ergastolo. Quest'ultima modificazione consacrava anche formalmente, sul piano legislativo, la pronuncia resa da questa Corte con sentenza n. 274 del 1983, che aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo il suddetto art. 54 dell'ordinamento penitenziario «nella parte in cui non prevede la possibilità di concedere anche al condannato all'ergastolo la riduzione di pena, ai soli fini del computo della quantità di pena così detratta nella quantità scontata, richiesta per l'ammissione alla liberazione condizionale». Per effetto di tali modificazioni il periodo minimo di durata della pena effettivamente scontata perché il condannato all'ergastolo potesse essere ammesso alla liberazione condizionale, stabilito nel 1962 in anni ventotto e ridotto nel 1986 ad anni ventisei, veniva a poter essere diminuito, in caso di fruizione delle riduzioni proprie della liberazione anticipata, in modo assai consistente.

4. - Riassunti come sopra i precedenti legislativi relativi all'ammissione alla liberazione condizionale dei condannati all'ergastolo, oggetto, con gli altri presupposti generali dell'istituto stesso, dell'art. 176 del codice penale, deve ricordarsi che anche l'art. 177 dello stesso codice, concernente la revoca, ha conosciuto, nel corso dei decenni successivi al 1930, modificazioni ad opera del legislatore, decisioni di parziale illegittimità costituzionale e messe a punto della giurisprudenza ordinaria, segnatamente della giurisprudenza di legittimità.

Le modificazioni legislative, intervenute ad opera dell'art. 2 della menzionata legge 25 novembre 1962, n. 1634, hanno rappresentato soltanto un allineamento alle modificazioni introdotte con la stessa

disposizione nell'art. 176: sospensione, in caso di ammissione alla liberazione condizionale, della misura di sicurezza detentiva a cui eventualmente il condannato a pena detentiva temporanea sia stato sottoposto, e, nel secondo comma, previsione di un termine (cinque anni) per la liberazione definitiva del condannato all'ergastolo a seguito di esperimento positivo del periodo di liberazione condizionale.

L'intervento di questa Corte si concretò invece nella declaratoria di illegittimità costituzionale di una delle due proposizioni dell'ultimo periodo del primo comma, e precisamente del comma suddetto «nella parte in cui, in caso di revoca della liberazione condizionale, non consente al tribunale di sorveglianza di determinare la pena detentiva ancora da espriare, tenendo conto del tempo trascorso in libertà condizionale, nonché delle restrizioni di libertà subite dal condannato e del suo comportamento in tale periodo» (sentenza n. 282 del 1989). Ovviamente detta sentenza si riferiva soltanto alle pene detentive temporanee.

Infine è da considerarsi rilevante l'intervento compiuto dalla giurisprudenza di legittimità su uno dei due presupposti alternativamente previsti per la revoca, e precisamente sul presupposto attinente alla «trasgressione agli obblighi inerenti alla libertà vigilata, disposta ai termini dell'art. 230, n. 2». Con alcune sentenze dell'ultimo decennio la Corte di cassazione ha statuito che ai fini di stabilire l'esistenza di una trasgressione degli obblighi inerenti alla libertà vigilata «non è sufficiente la mera segnalazione degli organi di polizia incaricati della sorveglianza, ma occorre accertare in primo luogo la volontarietà del fatto, dovendosi ovviamente escludere le infrazioni incolpevoli, ed in particolare, poi, se la violazione degli obblighi inerenti la libertà vigilata sia di tale gravità da investire tutto il regime di vita al quale il liberato è stato sottoposto e da costituire sicuro elemento per ritenere, con giudizio penetrante e completo tradotto in adeguata motivazione, la insussistenza nella realtà di quel ravvedimento, sicché il liberato sia immeritevole dell'anticipato reinserimento nella vita sociale».

Con questi interventi la Corte di cassazione, svolgendo opera interpretativa guidata da criteri di razionalità e di aderenza alle finalità degli istituti in questione, veniva incontro non solo ad un voto formulato sin dai tempi delle prime revisioni del codice penale vigente, ma anche ad una chiara presa di posizione incidentale (sorretta peraltro da una serie di analitiche proposizioni) di questa Corte, che nella ricordata sentenza n. 282 del 1989 aveva ricordato le critiche all'automatismo della revoca, qualificando tale automatismo come «frutto di una visione ingiustificatamente punitiva» di tale istituto.

Tale il quadro normativo e giurisprudenziale nel quale si deve collocare la presente decisione, la quale riguarda — così come richie-

sto dall'ordinanza del giudice a quo — entrambi i casi di revoca della liberazione condizionale: quello determinato dalla commissione di un «delitto o contravvenzione della stessa indole» e quello determinato dalla «trasgressione agli obblighi della libertà vigilata, disposta ai termini dell'art. 230, n. 2» del codice penale.

5. — Della compatibilità della pena dell'ergastolo con la funzione rieducativa assegnata alla pena in generale dall'art. 27, comma terzo, della Costituzione, e più in generale della pena dell'ergastolo, questa Corte ebbe ad occuparsi più di una volta.

Con la sentenza n. 264 del 1974, la Corte, chiamata a riesaminare la legittimità dell'ergastolo, espose a sostegno della infondatezza della questione vari argomenti, tra i quali assume indubbiamente valore preminente quello incentrato sulla legge 25 novembre 1962, n. 1634 che ammise la liberazione condizionale anche per i condannati a detta pena. Scrisse allora la Corte che «l'istituto della liberazione condizionale disciplinato dall'art. 176 cod. pen. — modificato dall'art. 2 della legge 25 novembre 1962, n. 1634 — consente l'effettivo reinserimento anche dell'ergastolano nel consorzio civile senza che possano ostarvi le sue precarie condizioni economiche: invero la concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili, sempreché il condannato abbia la possibilità di provvedervi, che altrimenti potrà dimostrare di trovarsi nell'impossibilità di adempierle senza subire alcun pregiudizio». E questa posizione fu rinforzata, nella sentenza stessa, con il dare rilievo alla precedente sentenza n. 204 dello stesso anno 1974, con la quale era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma attributiva della facoltà di concedere la liberazione condizionale al Ministro della giustizia (art. 43 r.d. 28 maggio 1931, n. 602), conseguentemente attribuendosi la facoltà stessa all'autorità giudiziaria «che con le garanzie proprie del procedimento giurisdizionale accerterà se il condannato abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento».

Questi motivi furono ripetutamente ripresi in decisioni successive, tra le quali spicca la sentenza n. 274 del 1983, nella quale — a premessa della estensione del già ricordato istituto della riduzione di pena, che va sotto il nome di «liberazione anticipata», ai condannati all'ergastolo — può leggersi che la finalità rieducativa voluta dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione si riferisce senza ombra di dubbio anche a detti soggetti e che ciò «è fatto palese dalla estensione in loro favore dell'istituto della liberazione condizionale, operata dalla legge n. 1634 del 1962»: a proposito della quale — prosegue la sentenza — fu enunciato, nella relazione governativa che accompagnava la presentazione alla Camera dei deputati del disegno di legge, il proposito di «completare ed integrare, con speciale riferimento

all'ergastolo, la progressiva umanizzazione della pena, rendendo più concreta e funzionale anche nell'ergastolo l'azione intesa alla rieducazione del condannato». La recuperabilità sociale del condannato all'ergastolo, mediante la possibilità della sua liberazione condizionale, segnava perciò nella nostra legislazione penale una svolta di evidente rilievo: una svolta sottolineata anche da questa Corte, la quale, nel dichiarare, con la ricordata sentenza n. 264 del 1974, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 del codice penale, sollevata in riferimento all'art. 27, comma terzo, della Costituzione, faceva perno, tra l'altro, proprio sulla intervenuta ammissione della liberazione condizionale, in quanto essa «consente l'effettivo reinserimento dell'ergastolano nel consorzio civile».

6. — Alla stregua di queste premesse non può non essere rilevata la illegittimità costituzionale della disposizione che, vietando per i condannati all'ergastolo la riammissione alla liberazione condizionale, li esclude in modo permanente ed assoluto dal processo rieducativo e di reinserimento sociale.

La pena dell'ergastolo, per il suo carattere di perpetuità si distingue dalle altre pene restrittive della libertà personale; oltre a comportare, per chi vi è sottoposto, una serie di conseguenze, di tipo interdittivo e di tipo penitenziario, che sono, in tutto o in parte, estranee alle altre pene. Ma questo suo connotato di perpetuità non può legittimamente intendersi, alla stregua dei principii costituzionali, come legato, sia pure dopo l'esperimento negativo di un periodo trascorso in liberazione condizionale, ad una preclusione assoluta dell'ottenimento, ove sussista il presupposto del sicuro ravvedimento, di una nuova liberazione condizionale. Il mantenimento di questa preclusione nel nostro ordinamento equivarrebbe, per il condannato all'ergastolo, ad una sua esclusione dal circuito rieducativo, e ciò in palese contrasto — come già si è visto — con l'art. 27, comma terzo, della Costituzione, la cui valenza è stata già più volte affermata e ribadita, senza limitazioni, anche per i condannati alla massima pena prevista dall'ordinamento italiano vigente.

Se la liberazione condizionale è l'unico istituto che in virtù della sua esistenza nell'ordinamento rende non contrastante con il principio rieducativo, e dunque con la Costituzione, la pena dell'ergastolo, vale evidentemente la proposizione reciproca, secondo cui detta pena contrasta con la Costituzione ove, sia pure attraverso il passaggio per uno o più esperimenti negativi, fosse totalmente preclusa, in via assoluta, la riammissione del condannato alla liberazione condizionale.

Certamente, in concreto, il condannato all'ergastolo potrà dalla competente autorità giudiziaria essere ritenuto non meritevole della riammissione al beneficio della liberazione condizionale; e l'autorità stessa potrà graduare anche nei tempi la nuova ammissione, tenuto

conto sia della prova data dal detenuto durante la detenzione sia della prova data durante i precedenti periodi trascorsi in libertà vigilata, prendendo ovviamente in considerazione anche la concreta gravità delle violazioni che ebbero a dar luogo alla revoca. Ma questa possibilità di non riammissione o di riammissione dilazionata nel tempo non equivale ad una esclusione totale per divieto di legge.

7. — A quest'ultimo proposito, e cioè in relazione ai presupposti di una nuova concessione del beneficio della liberazione condizionale al condannato all'ergastolo nei cui confronti precedenti concessioni siano state revocate, è necessaria qualche precisazione ulteriore.

L'ordinanza del giudice a quo si occupa espressamente di questo tema quando scrive che la normativa che deriverebbe dalla sentenza di accoglimento prospettata alla Corte costituzionale non richiederebbe integrazione alcuna. Si potrebbe cioè discutere se debbano valere «le stesse regole dettate per la rinnovazione della istanza dopo il provvedimento di rigetto, con una equiparazione a questo del provvedimento di revoca», mentre per le altre condizioni di ammissibilità «non vi è ragione che non debbano valere le stesse condizioni richieste per la ammissione al beneficio, come accade, ad esempio, per la semilibertà dopo una precedente revoca». Inoltre l'ordinanza stessa aggiunge che dovrà essere valutato seriamente, nel merito, il ravvedimento del condannato in presenza dell'insuccesso della prima concessione; e che in tale quadro dovranno essere valutate anche le ragioni della revoca, la cui gamma «è assai ampia e può andare da situazioni di gravità relativa ad altre di gravità estrema».

Ora, quanto al problema dei termini da osservare in vista di una nuova ammissione alla liberazione condizionale, è evidente che non è dato a questa Corte alcun potere di intervento, spettante soltanto, nel rispetto dei presupposti e dei limiti costituzionali, ad una eventuale iniziativa legislativa. In particolare non sembra possibile estendere in modo automatico i presupposti temporali fissati dalle leggi vigenti per la riproposizione della domanda del condannato dopo che è stata respinta una sua domanda diretta ad ottenere la liberazione condizionale: diverse sono infatti le due situazioni, anche se una certa analogia tra le stesse non può essere negata. A carico di chi sia incorso nella revoca del beneficio, può rilevarsi che l'esperienza fatta in concreto ha segnato in modo negativo l'effettività del suo ravvedimento, mentre, a suo favore, non si può dimenticare che il lungo periodo precedentemente trascorso in carcere lo aveva fatto ritenere meritevole del beneficio, diversamente da colui al quale il beneficio aveva dovuto essere negato. Solo una penetrante valutazione condotta dal tribunale di sorveglianza, competente ai sensi dell'art. 70 dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni), potrà portare a concludere per la maggiore

rilevanza delle valutazioni concernenti l'uno o l'altro periodo (quello trascorso in detenzione e quello trascorso in libertà vigilata), tenuto ovviamente conto anche della prova data dal condannato nel periodo di privazione della libertà personale successivo alla revoca. In assenza di un intervento legislativo sul punto, il termine richiesto dalla legge vigente per la riproposizione della domanda respinta potrebbe essere per il giudice un utile punto di riferimento.

Altrettanto deve dirsi per le altre condizioni per la nuova ammissione al beneficio successivamente alla revoca. Varranno ovviamente anche qui i parametri propri dell'istituto della liberazione condizionale, fissati nell'art. 176 del codice penale, che nell'ultima sua redazione esige che durante l'esecuzione della pena sia stato tenuto dal condannato «un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento». Ovviamente, in caso di condannato che, come nella fattispecie qui considerata, abbia già usufruito di un periodo di liberazione condizionale in libertà vigilata, dovrà il tribunale tener conto anche di tale periodo; e in questo contesto di valutazioni rientrerà anche un esame delle ragioni che dettero luogo alla revoca e della loro maggiore o minore gravità. Su tutto dovrà operare il rispetto della finalità rieducativa, intesa come reinserimento del reo nella società, secondo le formule più volte adottate dalla Corte in questa materia (v. particolarmente, anche per la liberazione condizionale del condannato all'ergastolo, la sentenza n. 274 del 1983).

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 177, primo comma, ultimo periodo, del codice penale, nella parte in cui non prevede che il condannato alla pena dell'ergastolo, cui sia stata revocata la liberazione condizionale, possa essere nuovamente ammesso a fruire del beneficio ove ne sussistano i relativi presupposti.

Minorenni

Corte Cost. — Sentenza 9-22 aprile 1997 n. 109 — Pres. Granata — Rel. Onida.

Minori — Minori condannati a pena detentiva derivante da conversione di pena sostitutiva per violazione delle relative prescrizioni.

Affidamento in prova al servizio sociale e ammissione alla semi-libertà — Esclusione per i condannati di minore età al momento della sentenza di condanna — Rigido automatismo insito nella norma impugnata ed escludente ogni valutazione discrezionale

in antitesi con le finalità di reinserimento sociale del giovane condannato — Contrasto con il principio di funzione rieducativa della pena con parificazione dei condannati minorenni a quelli adulti — Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 67; Cost. art. 3).

È costituzionalmente illegittimo l'art. 67 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui si applica ai condannati minori di età al momento della condanna.

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 67 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1995 dal tribunale per i minorenni di Genova nel procedimento penale a carico di B.D., iscritta al n. 396 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1997 il giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento instaurato a seguito di istanza di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata da un condannato minorenne all'epoca della condanna, il tribunale per i minorenni di Genova, in funzione di tribunale di sorveglianza, con ordinanza emessa il 15 dicembre 1995, pervenuta a questa Corte il 5 aprile 1996, e iscritta al n. 396 del registro ordinanze del 1996, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 67 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), «nella parte in cui non consente (*recte*: in cui consente) di ritenere che l'affidamento in prova al servizio sociale e l'ammissione alla semilibertà siano esclusi anche per il condannato, minore di età al momento della sentenza di condanna, in espiazione di pena detentiva per conversione effettuata ai sensi del primo comma dell'art. 66 della citata legge».

Il giudice remittente rileva che l'istante deve scontare un residuo di pena di mesi 1 e giorni 8 di reclusione, derivante da conversione in pena detentiva della pena sostitutiva della libertà controllata, effettuata ai sensi dell'art. 66 della legge n. 689 del 1981, a seguito di inosservanza delle relative prescrizioni, e che il condannato si trova in condizioni che consentirebbero l'affidamento al servizio sociale, se non vi ostasse il divieto di cui all'art. 67 della stessa legge, a cui tenore «l'affidamento in prova al servizio sociale e

l'ammissione al regime di semilibertà sono esclusi per il condannato in espiazione di pena detentiva per conversione effettuata» ai sensi del comma 1 dell'art. 66.

Osserva il giudice a quo che, benché la legge n. 689 del 1981 abbia, almeno in parte, tenuto presente la specificità della condizione minorile, in particolare con l'art. 75 (concernente le modalità di esecuzione della libertà controllata nei confronti del condannato minorenne), l'art. 67 della stessa legge non consente di differenziare in alcun modo il condannato minorenne da quello adulto, con la conseguenza di un trattamento in fase esecutiva indifferenziato a fronte di situazioni soggettive totalmente diverse.

Il remittente sottolinea l'evoluzione giurisprudenziale verificatasi nella materia del diritto penale minorile grazie anche agli interventi della Corte costituzionale, ricordando in particolare la sentenza n. 46 del 1978 che aveva ritenuto, in via interpretativa, non applicabile ai minori il rigido divieto di concessione della libertà provvisoria previsto dall'art. 1 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e osservando che nella specie i termini della questione sono analoghi, trovandosi l'interprete di fronte ad un automatismo che impedisce valutazioni e prognosi individualizzate che tengano conto delle possibilità di recupero del "giovane adulto" il quale ha commesso in età minore il reato per cui è stato condannato.

Aggiunge poi che la legislazione internazionale è intervenuta più volte per mettere in evidenza la particolarità della condizione minorile in ambito penale: ricordando la dichiarazione dell'ONU del 29 novembre 1985 (c.d. regole di Pechino), che rimarca la necessità di un trattamento «efficace, equo ed umano» e l'esigenza di prevedere un potere discrezionale degli organi giudicanti anche nella fase esecutiva; e la convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176, il cui art. 40 afferma che al minore condannato deve essere assicurato un trattamento «che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima».

Tali principi, che ad avviso del remittente in certa misura possono rappresentare un'estrinsecazione in ambito penale minorile dei principi fondamentali enunciati nell'art. 3 della Costituzione, sarebbero anche a fondamento del nuovo processo penale minorile, disciplinato dal D.P.R. 29 settembre 1988, n. 448, che ha introdotto una nuova normativa incidente anche sul diritto sostanziale. È rimasto invece irrisolto il problema di un ordinamento penitenziario minorile, sicché è tuttora vigente l'art. 79 della legge n. 354 del 1975, ai cui sensi le norme dell'ordinamento penitenziario «si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge».

Nella materia delle sanzioni sostitutive il D.P.R. n. 448 del 1988 — rileva il remittente — ha apportato rilevanti novità, ma non ha preso in considerazione una modifica dell'art. 67 della legge n. 689. L'inerzia del legislatore nell'adottare una normativa che introduca nel settore penitenziario gli adattamenti e i correttivi richiesti dalla specificità della condizione minorile, inerzia perdurante nonostante i richiami della stessa Corte costituzionale (si ricorda in proposito la sentenza n. 125 del 1992), rende doveroso, ad avviso del giudice a quo, sollevare la questione di legittimità costituzionale di detto art. 67.

2. — Non vi è stata costituzione di parti né intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Considerato in diritto

1. — La questione sollevata investe l'art. 67 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), che esclude l'affidamento in prova al servizio sociale e l'ammissione alla semilibertà per i condannati la cui pena detentiva derivi da conversione di pena sostitutiva, effettuata ai sensi dell'art. 66 della stessa legge, per violazione delle relative prescrizioni. La disposizione è censurata limitatamente alla parte in cui si applica ai condannati di età minore al momento della sentenza di condanna.

Il parametro espressamente invocato è l'art. 3 della Costituzione, ritenendo il giudice a quo che il principio di eguaglianza sia violato per effetto della parificazione, ai fini della suddetta esclusione, del condannato minorenni al condannato di età maggiore.

Ma l'argomentazione del remittente è fondata altresì sul rilievo che tale parificazione, dando luogo all'applicazione rigida e automatica del divieto di concessione delle misure alternative alla detenzione, non è in armonia con i principi, accolti anche a livello internazionale, che debbono ispirare la disciplina del trattamento penale del minore, in particolare nella fase della esecuzione: principi che dal punto di vista costituzionale, secondo la giurisprudenza di questa Corte ricordata ed invocata dallo stesso remittente, si riconducono, oltre che all'art. 3, agli artt. 27, terzo comma, 30 e 31 della Costituzione, richiedendo una «considerazione unitaria» (sentenza n. 125 del 1992; e cfr. anche sentenza n. 46 del 1978). Onde è da questo punto di vista più ampio, sostanzialmente fatto proprio dal remittente, che la Corte ritiene di dover esaminare anche la presente questione.

2. — La *ratio* della disposizione di cui all'art. 67 della legge n. 689 del 1981 è pienamente individuabile. Poiché la conversione della pena sostitutiva (semidetenzione o libertà controllata) sanziona la viola-

zione delle prescrizioni ad essa connesse, e dunque in certo modo una manifestazione di "immeritevolezza" del beneficio concesso con l'applicazione della pena sostitutiva medesima in luogo della pena detentiva, comportando il ripristino di quest'ultima, il legislatore ha ritenuto opportuno escludere che la pena detentiva, rimasta così da scontare, possa essere espiata con le modalità di esecuzione, totalmente o parzialmente extracarcerarie, proprie delle misure alternative il cui contenuto è sostanzialmente analogo a quello delle pene sostitutive "convertite", vale a dire con l'affidamento in prova al servizio sociale (di contenuto non dissimile dalla libertà controllata) o con la concessione della semilibertà (di contenuto analogo alla semidetenzione). Si è stabilita così una sorta di presunzione assoluta di inadeguatezza rispetto alla situazione dei condannati che subiscono la conversione della pena sostitutiva, escludendo la stessa possibilità di effettuare quell'apprezzamento del caso concreto, in rapporto alla finalità di risocializzazione del condannato e alla prevenzione di nuovi reati, che sta alla base della ammissione a dette misure alternative. Si presume cioè, senza possibilità di valutazione contraria nel caso concreto, che la specifica finalità rieducativa propria della misura alternativa (il contributo alla rieducazione del reo, di cui è parola nell'art. 47, comma 1, dell'ordinamento penitenziario, in tema di affidamento in prova, o la possibilità di «graduale reinserimento del soggetto nella società», che condiziona l'ammissione alla semilibertà, ai sensi dell'art. 50, comma 4, della stessa legge) debba in questo caso cedere alle esigenze di applicazione della pena detentiva nelle forme ordinarie o di prevenzione di nuovi reati attraverso il mantenimento pieno dello stato di detenzione del condannato.

3. - Siffatta presunzione, e la *ratio* che vi si ricollega, non appaiono di per sé senz'altro irrazionali. Ma l'applicazione indiscriminata della disposizione de qua anche ai condannati di età minore al momento del reato o al momento della condanna, per i quali valgono le speciali esigenze e regole proprie del diritto penale minorile, comportando anche in questo caso un rigido automatismo e impedendo una valutazione individualizzata e flessibile in ordine al trattamento del condannato e in rapporto alla finalità di risocializzazione, appare in irrimediabile contrasto con le predette speciali esigenze.

La giurisprudenza di questa Corte ha più volte sottolineato il «peculiare interesse-dovere dello Stato al ricupero del minore», cui «è addirittura subordinata la realizzazione o meno della pretesa punitiva» (sentenza n. 49 del 1973), e il fatto che la funzione rieducativa della pena «per i soggetti minori di età è da considerarsi, se non esclusiva, certamente preminente» (sentenza n. 168 del 1994); così che «la giustizia minorile deve essere improntata all'essenziale finalità di recupero del minore deviante mediante la sua rieducazione ed

il suo reinserimento sociale» (sentenza n. 125 del 1992, e v. ivi altri riferimenti). Tale finalità «caratterizza tutti i momenti e le fasi attraverso le quali la giurisdizione penale si esplica nei confronti dei minori», e in particolare connota «il trattamento del minore anche nella fase esecutiva», così che il ricorso all'istituzione carceraria deve essere considerato, per i minori, come ultima *ratio* (ancora sentenza n. 125 del 1992, nonché sentenza n. 46 del 1978).

Così pure è costante nella giurisprudenza costituzionale l'affermazione della esigenza che il sistema di giustizia minorile sia caratterizzato fra l'altro dalla «necessità di valutazioni, da parte dello stesso giudice, fondate su prognosi individualizzate in funzione del recupero del minore deviante» (sentenze n. 143 del 1996, n. 182 del 1991, n. 128 del 1987, n. 222 del 1983, n. 46 del 1978), anzi su «prognosi particolarmente individualizzate» (sentenza n. 78 del 1989), questo essendo «l'ambito di quella protezione della gioventù che trova fondamento nell'ultimo comma dell'art. 31 Cost.» (sentenze n. 128 del 1987, e n. 222 del 1983): vale a dire della «esigenza di specifica individualizzazione e flessibilità del trattamento che l'evolutivezza della personalità del minore e la preminenza della funzione rieducativa richiedono» (sentenza n. 125 del 1992).

Siffatte esigenze, come è noto, hanno trovato larga espressione, oltre che nella disciplina del nuovo processo penale minorile, dettata con il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, anche a livello internazionale. Così le «Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile» (c.d. regole di Pechino) di cui alla dichiarazione di New York dell'ONU del 29 novembre 1985, al n. 8, prevedono «un potere discrezionale appropriato a diversi livelli dell'amministrazione della giustizia minorile», anche «nella fase esecutiva»; e la convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, e resa esecutiva in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176, non solo riconosce al minore condannato «il diritto ad un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale» e che tenga conto fra l'altro «della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima» (art. 40, comma 1), ma prescrive che la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono «costituire un provvedimento di ultima risorsa ed avere la durata più breve possibile» (art. 37, lettera b).

4. - Con le suddette esigenze costituzionalmente tutelate contrasta irrimediabilmente il rigido automatismo insito nella norma impugnata, che esclude, come si è detto, ogni valutazione discrezionale del caso concreto, e impedisce l'adozione di misure alternative alla detenzione in carcere per l'espiazione della pena convertita, anche quando esse in concreto appaiano appropriate rispetto alla preminente finalità di reinserimento sociale del giovane condannato, che può risultare

in tal modo frustrata. E ciò, si badi, pur quando continuino a sussistere le condizioni generali alle quali la legge subordina l'adozione delle misure alternative, le quali possono proseguire anche se durante la loro esecuzione sopravvenga un titolo di esecuzione di altra pena detentiva, purché, tenuto conto del cumulo delle pene, permangano le condizioni di entità della pena da scontare che la legge prevede per le diverse misure (art. 51-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354).

5. — La Corte ha già avuto occasione di sottolineare che «le esigenze di recupero e di risocializzazione dei minori devianti e, quindi, di accentuazione della funzione rieducativa della pena e di differenziazione del loro trattamento rispetto a quello previsto per gli adulti» restano «tuttora non integralmente soddisfatte» con riferimento alla fase di esecuzione delle pene, data la perdurante applicabilità ai minori delle norme dell'ordinamento penitenziario generale, prevista dall'art. 79 della legge n. 354 del 1975 «fino a quando non sarà provveduto con apposita legge», finora non emanata; e che «l'assoluta parificazione tra adulti e minori» proprio nel campo delle misure alternative alla detenzione «non è, indubbiamente, in armonia» con i principi che debbono reggere questa materia, risultandone compressa l'esigenza «di specifica individualizzazione e flessibilità del trattamento» del condannato minorenni (sentenza n. 125 del 1992).

A maggior ragione risulta in contrasto con le esigenze riconducibili ai parametri costituzionali indicati una norma, come quella impugnata, che — parificando a sua volta i condannati minorenni a quelli adulti — introduce un ulteriore elemento di rigidità e di automatismo, tale da precludere al condannato l'accesso alle misure alternative pur in presenza delle condizioni generali per esse previste, in forza di una presunzione assoluta di “immeritevolezza” o di inadeguatezza della misura, che può avere certamente, come si è detto, una sua *ratio* ma che nel caso dei minori contraddice la necessità di dare preminenza alla finalità di risocializzazione e di adattare il trattamento del condannato in relazione a valutazioni e prognosi individualizzate e ancorate alla concretezza del caso.

6. — La disposizione denunciata deve dunque essere dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui si applica ai condannati di età minore al momento della condanna.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 67 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui si applica ai condannati minori di età al momento della condanna.

Permessi premio

Corte Cost. — Sentenza 10-17 dicembre 1997 n. 403 — Pres. Granata — Rel. Onida.

Ordinamento penitenziario — Divieto di concessione di permessi premio nei due anni che fanno seguito a condanna o ad imputazione per nuovo delitto doloso commesso durante l'espiatione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale.

Questione già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 296 del 1997 — Non fondatezza.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 30-ter, comma quinto, introdotto dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1996, n. 663; Cost., art. 24).

Ordinamento penitenziario — Minori — Divieto di concessione di permessi premio nei due anni che fanno seguito a condanna o ad imputazione per nuovo delitto doloso commesso durante l'espiatione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale — Contraddizione con il principio di finalità di risocializzazione che deve caratterizzare l'esecuzione della pena nei confronti del minore — Riferimento alle sentenze della Corte nn. 125 del 1992 e 109 del 1997 — Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 30-ter, comma quinto, introdotto dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1996, n. 663; Cost. art. 3, primo comma e 31, secondo comma).

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-ter, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), introdotto dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 30-ter, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui si riferisce ai minorenni.

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30-ter, comma sesto, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), in relazione all'art. 79 della stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio 1997 dal tribunale per i minorenni di Cagliari, iscritta al n. 121 del registro ordinanze 1997 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 1997 il giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto in fatto

1. – Nel corso di un giudizio per l'impugnazione, promossa dal pubblico ministero, del provvedimento di concessione di un permesso premio ad un detenuto minorenne all'epoca del reato, il tribunale per i minorenni di Cagliari ha sollevato d'ufficio, con ordinanza emessa il 20 gennaio 1997, pervenuta a questa Corte il 3 marzo 1997, iscritta al n. 121 del r.o. del 1997, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 31, secondo comma, e 24 della Costituzione, dell'art. 30-ter comma 6 (*recte*: comma 5), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), articolo introdotto dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663: si tratta della norma, in tema di permessi premio, secondo cui «nei confronti dei soggetti che durante l'espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale, la concessione (del permesso premio) è ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto».

Il giudice a quo premette in fatto che nella specie l'impugnazione, da parte del pubblico ministero, del provvedimento che aveva concesso il permesso premio, nonostante che il detenuto, minorenne all'epoca del reato per cui fu condannato, risultasse indagato per il reato di oltraggio, era fondata sulla circostanza che l'interessato era stato rinviato a giudizio per detto reato di oltraggio, e dunque aveva assunto qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 del codice di procedura penale; e osserva che la questione è rilevante, in quanto la dichiarazione di incostituzionalità della disposizione impugnata rimuoverebbe la causa ostativa della concessione del beneficio richiesto.

In punto di non manifesta infondatezza, il remittente richiama anzitutto la giurisprudenza di questa Corte (in particolare, sentenza n. 125 del 1992) che ha sottolineato l'essenziale finalizzazione al recupero che deve caratterizzare tutte le fasi del trattamento penale del minore, ivi compresa quella di esecuzione della pena, ed ha rilevato come la pura e semplice estensione ai detenuti minorenni della disciplina generale dell'ordinamento penitenziario (disposta in via provvi-

soria dall'art. 79 dell'ordinamento medesimo) contrasti con le esigenze — discendenti dalla considerazione unitaria degli artt. 3, 27, terzo comma, 30 e 31 della Costituzione — del recupero e della risocializzazione dei minori devianti, esigenze che comportano la necessità di differenziare il trattamento dei minorenni rispetto ai detenuti adulti.

Rileva poi che il rigido e indifferenziato divieto di concedere permessi premio ad un minore che abbia commesso un reato durante l'espiazione della pena urta contro i principi richiamati, e in particolare viola l'art. 3 della Costituzione, in quanto si disciplina in maniera identica la condizione penitenziaria di soggetti tra loro profondamente diversi, nonché l'art. 31, primo comma, della Costituzione, sulla protezione della gioventù, poiché non si tiene conto della particolare finalità di reinserimento sociale che deve avere la pena per i minori, nel cui programma di trattamento è fondamentale la concessione dei permessi premio, finalizzata alla cura degli interessi affettivi e dei contatti con il mondo del lavoro e della scuola, allo scopo di permettere di sviluppare la loro personalità in formazione.

Nell'ordinanza si osserva che la privazione automatica e non discrezionale della possibilità di avere contatti con l'esterno per tutta la durata della detenzione — posto che le pene inflitte ai minorenni hanno normalmente una durata inferiore ai due anni — si traduce in un ingiustificato arresto dei processi educativi attivati ed in una immotivata esclusione della possibilità per il giudice minorile di valutare caso per caso se la commissione del nuovo reato sia significativa di una vera personalità deviante, o piuttosto un fatto episodico. Ad avviso del giudice a quo, in sostanza, per i minorenni le esigenze educative e di risocializzazione dovrebbero necessariamente prevalere su quelle meramente custodialistiche, afflittive e di tutela della collettività.

Infine, secondo il remittente, la norma in questione apparirebbe in contrasto con la garanzia giurisdizionale di cui all'art. 24 della Costituzione, in quanto lascerebbe unicamente al pubblico ministero il potere di escludere dai permessi premio i detenuti rinviati a giudizio per un nuovo reato, senza alcun controllo da parte del giudice.

Il giudice a quo chiede pertanto che la norma impugnata sia dichiarata *in toto* incostituzionale, «salvo che la Corte si voglia limitare a dichiarare incostituzionale detto comma per la parte in cui non prevede la sua inapplicabilità a coloro che espiano una pena per reati commessi da minorenni».

2. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata in parte inammissibile e in parte infondata.

L'Avvocatura osserva che questa Corte, nel ribadire che il fine del recupero e del reinserimento deve caratterizzare l'esecuzione della pena nei confronti dei minori, ha affermato che la scelta degli adattamenti e dei correttivi alla disciplina ordinaria, richiesti dalla specifica condizione minorile, spetta alla discrezionalità del legislatore. Anche volendo ammettere che la parificazione fra adulti e minori non sia conforme alle accennate esigenze di trattamento differenziato, resterebbe il fatto che la differenziazione potrebbe essere realizzata secondo diverse modalità, e non necessariamente facendo cadere *in toto* il divieto di concessione dei permessi premio, ma per esempio riducendo, per i minori, il periodo di durata del divieto medesimo.

Considerato in diritto

1. – Il giudice remittente solleva in realtà due questioni, logicamente subordinate l'una all'altra. La prima, più ampia, riguarda il dubbio di illegittimità costituzionale dell'art. 30-ter, comma 5 (erroneamente indicato come comma 6), della legge di ordinamento penitenziario, sul divieto di concessione di permessi premio nei due anni che fanno seguito ad una condanna o ad una imputazione per un nuovo delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale: e tale dubbio, riferito all'intera portata normativa della disposizione impugnata, si fonda sulla asserita violazione dell'art. 24 della Costituzione, in relazione alla circostanza che il divieto in parola opera a seguito della sola richiesta di rinvio a giudizio per il nuovo reato, senza controllo da parte del giudice. La seconda questione, più ristretta, riguarda la censura mossa alla stessa norma, ma nella sola parte in cui si applica ai detenuti per reati commessi durante la minore età: e i parametri indicati a questo proposito sono gli artt. 3, primo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, in quanto verrebbe contraddetta la preminente finalità di risocializzazione che deve caratterizzare l'esecuzione della pena nei confronti del minore.

2. – La prima questione è infondata.

Questa Corte ha già esaminato una analoga questione, in cui si denunciava l'automatismo dell'esclusione in esame sotto i profili della asserita violazione del principio di eguaglianza, di quello di presunzione di non colpevolezza, del principio di rieducatività della pena e di quello di soggezione del giudice soltanto alla legge, e l'ha dichiarata non fondata, con la sentenza n. 296 del 1997.

In particolare, la Corte ha osservato che «la presunzione di non colpevolezza è (...) coesenzialmente legata al fatto di reato per cui è stata elevata la nuova imputazione e non può essere estesa ad aspetti che nel caso di specie concernono il trattamento penitenziario conse-

guente al delitto per cui è in corso l'esecuzione della pena», non potendosi ritenere vulnerato l'art. 27, secondo comma, «tutte le volte in cui vi sia un effetto collegato, non irragionevolmente, o all'esercizio dell'azione penale o alla pronuncia di sentenza di condanna non ancora passata in giudicato» (n. 5 del Considerato in diritto); che non ogni automatismo, quando non determini una esclusione assoluta o definitiva da un beneficio, compromette l'osservanza dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione, onde può giustificarsi una preclusione di questa fatta, purché «ci si trovi di fronte, ovviamente, ad un procedimento penale che, per quanto non ancora pervenuto alla pronuncia giudiziale definitiva, implichi la presa di contatto del pubblico ministero con il giudice»; e che la funzione rieducativa della pena non risulta compromessa «quando la preclusione sia inquadrata nel presupposto di quella regolare condotta del condannato che è essenziale per la concedibilità di permessi premio» (n. 7 del Considerato in diritto): pur concludendo poi con un invito al legislatore a rivedere l'automatismo in questione, in relazione alle tipologie di delitti «la cui commissione effettivamente comprometta il giudizio sulla regolarità della condotta e, conseguentemente, faccia presumere la pericolosità del condannato», nonché in relazione «alla indifferenziata durata del periodo di esclusione dal beneficio» (ibidem).

In quella occasione la norma era stata denunciata anche sotto il profilo della violazione dell'art. 24 della Costituzione, ma senza alcuna argomentazione sul punto, così che questa Corte non dovette occuparsene espressamente. Tuttavia le richiamate motivazioni, impiegate per negare la fondatezza degli altri profili indicati, valgono in sostanza anche ad escludere la violazione dell'art. 24.

Infatti la preclusione, per due anni, alla concessione di permessi premio non attiene all'accertamento del nuovo reato commesso durante l'esecuzione della pena o di una misura restrittiva della libertà, e dunque non compromette in alcun modo il diritto di difesa relativamente a tale nuovo fatto di reato. Essa piuttosto rappresenta il frutto di una sorta di presunzione legale di assenza del requisito della regolarità della condotta, richiesto per la concessione dei permessi premio, ai sensi dell'art. 30-ter, comma 1, dell'ordinamento penitenziario, presunzione legata, non irragionevolmente, alla circostanza di fatto della avvenuta imputazione di un nuovo delitto doloso commesso durante l'esecuzione della pena o della misura restrittiva di libertà; né è vietato, in generale, al legislatore far discendere dalla pendenza di un nuovo procedimento penale conseguenze, non irragionevoli, in ordine alla concessione di benefici penitenziari.

3. - È viceversa fondata la questione concernente il contrasto con gli artt. 3 e 31, secondo comma, della Costituzione, della norma denunciata nella parte in cui si applica ai detenuti di età minore.

Tale applicabilità consegue, come si sa, al fatto che il legislatore non ha ancora provveduto a dettare una specifica disciplina per quanto concerne l'esecuzione delle pene nei confronti dei minori, onde continua a valere l'estensione ai minorenni — considerata dallo stesso legislatore provvisoria — della disciplina stabilita dall'ordinamento penitenziario generale (art. 79 della legge n. 354 del 1975).

Questa Corte ha più volte sottolineato come l'assoluta parificazione tra adulti e minori in questa materia possa confliggere con le esigenze di specifica individualizzazione e di flessibilità del trattamento del detenuto minorenne (sentenze nn. 125 del 1992, 109 del 1997). Ora, nel caso dell'art. 30-ter, comma 5, proprio tale contrasto si verifica.

Il rigido automatismo dell'esclusione, legata alla imputazione di qualsiasi delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione della misura restrittiva, e che impedisce qualsiasi valutazione, da parte del giudice, della condotta del minore, e qualsiasi prognosi individualizzata circa la idoneità e la efficacia risocializzante, in concreto, della misura; la durata indifferenziata dell'esclusione, tale da comportare in effetti, nella più parte dei casi — data la durata più breve generalmente propria delle pene inflitte ai minori — l'impossibilità di concedere permessi premio lungo l'intero arco dell'esecuzione della pena; la conseguente impossibilità di utilizzare nei riguardi del condannato minore uno strumento (il permesso premio) spesso insostituibile per evitare che la detenzione impedisca del tutto di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro (art. 30-ter, comma 1) — tanto che, non a caso, lo stesso legislatore ha ampliato, nei riguardi dei condannati minorenni, sia la durata massima dei singoli permessi, portata a venti giorni, sia la durata complessiva consentita nell'anno, portata a sessanta giorni (art. 30-ter comma 2) — e dunque impedisca di perseguire efficacemente quel progressivo reinserimento armonico della persona nella società, che costituisce l'essenza della finalità rieducativa, assolutamente preminente nell'esecuzione penale minorile (sentenze n. 168 del 1994, n. 109 del 1997): tutto ciò conduce a ritenere irrimediabilmente compromesse, dalla norma in questione in quanto applicata indifferenziatamente ai minori, le specifiche esigenze costituzionali che debbono informare il diritto penale minorile.

Il venir meno dell'esclusione automatica, prevista da tale norma, non esclude, ovviamente, che la condanna o l'imputazione per il nuovo delitto sia valutata dal giudice sotto il profilo della regolarità della condotta, presupposto di carattere generale per la concessione del permesso premio, ai sensi dell'art. 30-ter, comma 1, dell'ordinamento penitenziario.

4. — La norma denunciata deve dunque essere dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui è applicabile nei confronti

dei minori. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 2, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272, recante le norme di attuazione del processo penale a carico di imputati minorenni, essa sarà inapplicabile anche nei confronti di coloro per i quali il citato art. 24 stabilisce che le pene e le misure cautelari si eseguano «secondo le norme e con le modalità prescritte per i minorenni».

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-ter, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà), introdotto dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal tribunale per i minorenni di Cagliari, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 30-ter, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui si riferisce ai minorenni.

— • —
Corte Cost. — Sentenza 18-30 luglio 1997 n. 296 — Pres. Granata — Rel. Vassalli.

Ordinamento penitenziario — Detenuto condannato per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena — Divieto di essere ammesso al beneficio del permesso premio se non dopo due anni dalla commissione del fatto — Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (v. sentenze nn. 188/1990, 173/1997 e 235/1996) — Monito al legislatore circa l'utilizzazione di meccanismi che sottraggono al magistrato di sorveglianza la verifica dell'effettiva incidenza di un determinato fatto-reato sul trattamento penitenziario — Esigenza di revisione dell'impiego dell'assoluto automatismo di cui al comma 4 dell'art. 30-ter quanto alle tipologie dei delitti dolosi — Non fondatezza.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 30-ter, quinto comma; Cost., artt. 3, 24, 27 secondo e terzo comma, e 101, secondo comma).

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 30-ter, quinto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354

(Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, secondo e terzo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione.

Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 30-ter quinto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promossi con ordinanze emesse: 1) il 16 ottobre 1996 dal magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia sull'istanza proposta da Civardi Camillo, iscritta al n. 1334 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1997; 2) il 26 febbraio 1997 dal magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia sull'istanza proposta da Schiattone Giuseppe, iscritta al n. 268 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1997 il giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto in fatto

1. — Un detenuto in esecuzione di pena presentava al magistrato di sorveglianza di Piacenza istanza di permesso premio al fine di recarsi per un colloquio con gli operatori, presso una comunità terapeutica. Il magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia, constatato che sussisteva a carico del detenuto stesso la preclusione di cui all'art. 30-ter, quinto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, per rivestire il richiedente la qualità di imputato in due procedimenti «per presunti reati commessi all'interno dell'attuale istituto di detenzione nei due anni che precedono la decisione», ha, con ordinanza del 16 ottobre 1996, denunciato, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, il predetto art. 30-ter, quinto comma, dell'ordinamento penitenziario, il quale prescrive — per quel che qui interessa — che, nei confronti dei soggetti che sono imputati per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena, la concessione del permesso premio è ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto.

Per quanto l'ordinanza non menzioni espressamente l'art. 27, secondo comma, della Costituzione, è in essa dedotta anche la «violazione del principio di non colpevolezza», che deriverebbe dalla privazione di uno strumento del trattamento, non in forza di una decisione

di condanna, ma della semplice elevazione di un'imputazione: per giunta proprio nei casi in cui il giudice che procede non ha ritenuto di emettere nei confronti dell'imputato un provvedimento coercitivo. Altrimenti, a norma dell'art. 30-ter, primo comma, che esclude dai permessi premio i detenuti socialmente pericolosi conseguirebbe — secondo l'ordinanza — l'automatico effetto preclusivo derivante dalle ritenute esigenze di cautela.

Sarebbe vulnerato pure il principio di eguaglianza, equiparandosi arbitrariamente la posizione dell'imputato alla posizione della persona condannata con sentenza definitiva, così da privare il condannato, per mere esigenze disciplinari, di quello che la Corte costituzionale ha definito «uno strumento cruciale del trattamento».

Un ulteriore *vulnus* all'art. 3 della Costituzione deriverebbe, poi, dal fatto della inesistenza di una analoga preclusione nei confronti di soggetti che abbiano commesso un grave delitto prima della carcerazione.

Viene infine denunciato il vincolo derivante, per il magistrato di sorveglianza, dalle determinazioni di un altro giudice ed aventi un diverso oggetto, in tal modo compromettendosi l'osservanza del principio della soggezione del giudice soltanto alla legge.

2. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. Osserva l'Avvocatura come l'art. 30-ter, quinto comma, non rappresenti l'unica disposizione dell'ordinamento penitenziario che, in relazione a fatti o circostanze non necessariamente accertati in sede penale, è di ostacolo alla possibilità di accesso ai permessi premio (si fa l'esempio dell'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975).

In ogni caso, l'effetto preclusivo non risulterebbe davvero irragionevole sia perché la norma denunciata prende in considerazione i soli delitti dolosi (non anche le contravvenzioni e i delitti colposi) sia perché l'esclusione va valutata nell'ambito complessivo del comportamento del condannato al fine di essere ammesso al permesso premio. Tale comportamento va identificato nella «regolare condotta», e cioè nell'aver manifestato, durante la detenzione, «un costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività lavorative o culturali».

Tanto da far ritenere non sufficiente la mera «osservanza passiva delle regole penitenziarie», richiedendo, invece, il legislatore un *quid pluris* sussistente quanto meno ove sia posta in essere una valida premessa a un'evoluzione positiva oppure ove venga dimostrata l'attitudine a tale evoluzione.

Tale prognosi è destinata a fallire quando venga commesso (o si sia imputati di aver commesso) un delitto doloso durante l'espiazione

della pena: fermo restando che il soggetto "imputato" è colui nei cui confronti sia stata già iniziata l'azione penale nelle forme previste dall'art. 60 del codice di procedura penale. Né è possibile istituire alcuna comparazione tra il reato commesso fuori o dentro l'istituto penitenziario in quanto il legislatore ha concentrato, per evidenti ragioni, la sua osservazione alla sola condotta intramuraria quale parte integrante del trattamento penitenziario.

3. - Altro detenuto in esecuzione di pena presentava al magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia istanza di permesso premio al fine di recarsi, per un colloquio con gli operatori, presso una comunità terapeutica. Il magistrato di sorveglianza, constatato che sussisteva a carico dell'istante la preclusione di cui all'art. 30-ter, quinto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, rivestendo il richiedente la qualità di imputato in un procedimento per violazione della legge per gli stupefacenti commessa nel corso di espiazione della pena, ha, con ordinanza del 26 febbraio 1997, denunciato, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, il predetto art. 30-ter, quinto comma, dell'ordinamento penitenziario, il quale prescrive che, nei confronti dei soggetti che durante l'espiazione della pena sono imputati per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena, la concessione del permesso premio è ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto.

Gli argomenti adottati dal giudice a quo non si differenziano da quelli di cui all'ordinanza sub 1), se non per un'ulteriore evocazione del principio di eguaglianza, nuovamente chiamato in causa sotto il profilo della irragionevolezza perché l'effetto preclusivo derivante dalla norma denunciata non si riferisce «alle più ampie misure alternative alla detenzione», in tal modo consentendosi l'ammissione del condannato alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale nei confronti di persona tossicodipendente, di cui all'art. 94 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e non al minore beneficio del permesso premio.

4. - Anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ripetendo le deduzioni di cui sub 2).

Considerato in diritto

1. - Le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche o analoghe. I relativi giudizi vanno, pertanto, riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2. - Comune oggetto di censura è l'art. 30-ter, quinto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, da cui deriva, per i soggetti che

durante l'espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale, il divieto di essere ammessi al beneficio del permesso premio se non siano trascorsi due anni dalla commissione del fatto.

Entrambe le ordinanze chiamano formalmente in causa gli artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione. Ma dal testo delle ordinanze stesse appare evidente come venga evocato anche il secondo comma dello stesso art. 27 per l'esplicito richiamo al «principio di non colpevolezza», che risulterebbe pur esso vulnerato dalla disciplina censurata.

L'intrecciarsi delle denunce di illegittimità avanzate dai giudici a quibus può in realtà ordinarsi in una sistemazione progressiva che, muovendo dall'addebitata violazione dell'art. 27, secondo comma, e dell'art. 3 della Costituzione (l'art. 24 è, invece, richiamato senza alcuna argomentazione), perviene ad una conclusione caratterizzata dalla menomazione delle censure: quelle, cioè, riguardanti la menomazione delle prerogative della magistratura di sorveglianza (art. 101, secondo comma) e la connessa compromissione della funzione rieducativa della pena. E ciò perché l'esclusione di ogni potere di controllo della predetta magistratura — l'unica in grado di apprezzare, con la natura del comportamento del detenuto, la incidenza di esso sul trattamento penitenziario e, dunque, di verificare se il fatto reato risulti preclusivo per la prosecuzione di un simile trattamento — inciderebbe direttamente sulla funzione rieducativa della pena.

Un profilo, quest'ultimo, maggiormente approfondito dall'ordinanza pronunciata dal magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia il 26 febbraio 1997, che accentua l'assetto, a suo giudizio, impeditivo della «definizione di un idoneo piano di trattamento» e della «applicazione dei principi costituzionali in materia di finalità rieducativa della pena» sulla base di una «astratta ed inderogabile preclusione», «che non trova giustificazione in esigenze né di tutela dell'ordine pubblico né dell'ordine interno». In più viene posta in evidenza l'irragionevolezza della scelta legislativa avuto riguardo al regime di talune misure alternative alla detenzione, come quella prevista dall'art. 94 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

3. — La questione non è fondata.

Questa Corte, fin dalla sentenza n. 188 del 1990, ha definito il permesso premio, oltre che come «incentivo alla collaborazione del detenuto con l'istituzione carceraria, appunto in funzione del premio previsto», anche «come strumento esso stesso di rieducazione, in quanto consente un iniziale reinserimento del condannato nella

società», così da costituire «parte integrante del trattamento rieducativo»; condizionando, peraltro, il perseguimento della finalità dell'istituto «all'assenza di particolare pericolosità sociale, quale conseguenza di regolare condotta». Il tutto alla stregua del disposto dell'art. 30-ter, ottavo comma, che definisce tale la condotta «quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzative negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali».

I concetti ampiamente svolti nella suddetta sentenza sono stati successivamente ribaditi in altre decisioni di questa Corte, tra le quali può essere annoverata anche la sentenza n. 235 del 1996, ricordata nella ordinanza del giudice a quo, nella quale il permesso premio è considerato come uno «strumento cruciale ai fini del trattamento».

4. – Ciò premesso, occorre tuttavia determinare le modalità attraverso le quali, alla stregua della norma impugnata, viene impedito l'accesso al permesso premio, per il periodo di tempo indicato dall'art. 30-ter, quinto comma, ai soggetti che abbiano riportato condanna o siano imputati per delitto doloso commesso durante l'espiatione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale.

Ci si trova, indubbiamente, in presenza di un effetto preclusivo rispetto al quale al magistrato di sorveglianza non resta alcuna possibilità di sindacato. Un effetto destinato a restituire al detto magistrato i suoi poteri di verifica o alla scadenza del biennio ovvero quando sia intervenuta sentenza di non luogo a procedere o sentenza di assoluzione per il delitto contestato al detenuto. Sempre ferma restando, ovviamente, anche nel secondo caso, «la cognizione specifica del tribunale di sorveglianza in ordine ai profili che, nonostante l'assoluzione dell'imputato, possono acquisire una valenza ai fini della riammissione al beneficio» (v. sentenza n. 181 del 1996).

5. – L'automatico effetto preclusivo derivante dall'art. 30-ter, quinto comma, è stato, come si è detto, censurato dai giudici a quibus anzi tutto sotto il profilo della violazione del «principio di non colpevolezza». Ma tale prospettazione appare esorbitante rispetto alle finalità perseguite dall'art. 27, secondo comma, della Costituzione: la presunzione di non colpevolezza è, infatti, coesenzialmente legata al fatto di reato per cui è stata elevata la nuova imputazione e non può essere estesa ad aspetti che nel caso di specie concernono il trattamento penitenziario conseguente al delitto per cui è in corso l'esecuzione della pena. Altrimenti si dovrebbe ritenere vulnerato l'art. 27, secondo comma, tutte le volte in cui vi sia

un effetto collegato, non irragionevolmente, o all'esercizio dell'azione penale o alla pronuncia di sentenza di condanna non ancora passata in giudicato.

6. – Neppure appropriato si rivela il richiamo all'art. 3 della Costituzione sotto il profilo, per un verso, della identità di trattamento fra il condannato con sentenza definitiva e chi sia solo imputato e, per un altro verso, della identità di trattamento tra chi abbia commesso il fatto prima della carcerazione e chi invece l'abbia commesso durante la detenzione. Nel primo caso l'equiparazione non appare palesemente arbitraria, sia in base a quanto già osservato in relazione alla dedotta violazione del «principio di non colpevolezza», sia perché il reato viene addebitato, nell'ipotesi contestata, in uno stato avanzato del procedimento, dopo che l'azione penale è stata già esercitata.

Situazione ben diversa, dunque, da quella presa in esame (sia pure ad altri fini) da questa Corte a proposito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter nella parte in cui fa derivare automaticamente la sospensione della detenzione domiciliare dalla presentazione di una denuncia per il reato previsto dal comma 8 dello stesso articolo (sentenza n. 173 del 1997). Potendo qui ripetersi quanto in tale occasione statuito, ma con riguardo al principio di ragionevolezza, e cioè, che la «semplice denuncia di reato senza spazio per un accertamento, sia pure incidentale e limitato alla verifica del *fumus boni iuris* sulla esistenza del reato» dà vita ad un «automatismo, non preceduto da alcun accertamento giudiziale neppure in via di deliberazione», che «urta indubbiamente contro il principio di ragionevolezza».

Circa, poi, l'ulteriore dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione, le fattispecie poste a raffronto appaiono così eterogenee da non consentire quella comparazione in termini di ingiustificata disparità di trattamento che possa far ritenere vulnerato il principio di eguaglianza.

Neppure risulta utilmente percorribile, e per le medesime ragioni, la comparazione tra l'affidamento in prova al servizio sociale, di cui all'art. 94 del D.P.R. n. 309 del 1990, non attinto dal medesimo effetto preclusivo, ed il permesso premio, dovendo anche qui il raffronto operarsi tra istituti omogenei.

7. – Strettamente collegate appaiono, infine, come si è detto, le censure incentrate sulla dedotta violazione degli artt. 27, terzo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione. In realtà, pure se i giudici a quibus chiamano in causa anche il vincolo per il magistrato di sorveglianza all'azione penale esercitata dal pubblico ministero, ciò che sembra effettivamente essere contestato è l'automatismo del

divieto che, comportando l'impossibilità di qualsivoglia verifica da parte della magistratura di sorveglianza, verrebbe direttamente ad incidere sulla funzione rieducativa della pena.

Questa Corte ha avuto più volte occasione di censurare l'utilizzazione da parte del legislatore di meccanismi che sottraggono al magistrato di sorveglianza la verifica dell'effettiva incidenza di un determinato fatto-reato sul trattamento penitenziario (v., da ultimo, la già richiamata sentenza n. 173 del 1997).

Tuttavia, considerata la particolare natura del permesso premio, caratterizzato dall'essere parte integrante del trattamento e ancorato alla regolarità della condotta quale delineata dall'art. 30-ter, ottavo comma, della legge n. 354 del 1975, non sembra che ogni automatismo, quando non determini una esclusione assoluta o definitiva da un beneficio, riesca a compromettere l'osservanza dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione. L'incentivazione alla regolare condotta carceraria attraverso la promessa del permesso premio può giustificare che, in presenza di delitti di natura dolosa, la nuova concessione possa rimanere preclusa per un determinato periodo di tempo. Purché ci si trovi di fronte, ovviamente, ad un procedimento penale che, per quanto non ancora pervenuto alla pronuncia giudiziale definitiva, implichi la presa di contatto del pubblico ministero con il giudice. Né la funzione rieducativa della pena risulta compromessa quando la preclusione sia inquadrata nel presupposto di quella regolare condotta del condannato che è essenziale per la concedibilità di permessi premio.

Si manifesta tuttavia l'opportunità che il legislatore riveda l'impiego dell'assoluto automatismo di cui al comma quarto dell'art. 30-ter, non tanto in relazione al momento processuale che determina l'effetto preclusivo, quanto in relazione alle tipologie di delitti dolosi la cui commissione effettivamente comprometta il giudizio sulla regolarità della condotta e, conseguentemente, faccia presumere la pericolosità del condannato, nonché in relazione alla indifferenziata durata del periodo di esclusione dal beneficio.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 30-ter, quinto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, secondo e terzo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, dal magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia con le ordinanze in epigrafe.

Regime detentivo differenziato ex art. 41-bis, comma 2, o.p.

Corte Cost. — Sentenza 26 novembre-5 dicembre 1997 n. 376 . Pres. Granata — Rel. Onida.

Ordinamento penitenziario — Facoltà di sospendere, anche a richiesta del Ministro dell'interno, da parte del Ministro di grazia e giustizia, in tutto o in parte, nei confronti di detenuti per taluni delitti connessi alla criminalità organizzata, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla legge sull'ordinamento penitenziario — Esigenze di ordine e sicurezza — Riferimento alle sentenze della Corte nn. 349/1993 e 351/1996 — Esigenza di una corretta interpretazione della norma di censura — Previsione di espressa motivazione dei provvedimenti — Non fondatezza.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 41-bis, secondo comma, e art. 14-ter; Cost., artt. 3, 13, 24, 25, 27, secondo e terzo comma, e 113).

Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis comma 2, e dell'art. 14-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, 24, 25, 27, secondo e terzo comma, e 113 della Costituzione.

Nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 41-bis comma 2, e 14-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promossi con ordinanze emesse il 18 marzo 1996 dal tribunale di sorveglianza di Napoli ed il 6 giugno 1996 (n. 2 ordinanze) del tribunale di sorveglianza di Firenze, rispettivamente iscritte ai nn. 885, 1216 e 1217 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 38 e 45, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1° ottobre 1997 il giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento instaurato a seguito del reclamo di un detenuto, condannato definitivamente nonché nuovamente imputato per delitti richiamati dall'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, avverso il decreto del Ministro di grazia e giustizia che aveva disposto l'applicazione del regime carcerario differenziato di

cui all'art. 41-*bis*, comma 2, del medesimo ordinamento penitenziario, il tribunale di sorveglianza di Napoli, con ordinanza emessa il 18 marzo 1996, pervenuta a questa Corte il 17 luglio 1996 (r.o. n. 885 del 1996), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 13, 24, 25, 27 e 113 della Costituzione, del predetto art. 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).

Il remittente premette che, secondo le sentenze nn. 349 e 410 del 1993 di questa Corte, ai detenuti va riconosciuta la titolarità di situazioni soggettive attive, e va garantita quella parte di libertà che non è intaccata dallo stato di detenzione, mentre restrizioni ulteriori alla loro libertà possono intervenire solo con le garanzie previste dall'art. 13 della Costituzione; i provvedimenti dell'amministrazione che incidono sulle modalità di esecuzione della pena non possono contrastare con i principi sanciti dagli artt. 13, 24, 27 e 113 della Costituzione, e su di essi si esercita un sindacato giurisdizionale identico a quello previsto sui provvedimenti di applicazione del regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

Rileva quindi che l'applicazione del regime differenziato ex art. 41-*bis*, comma 2, opera senza possibilità di limitazioni temporali, non previste dalla legge, e di fatto inesistenti poiché i decreti ministeriali si susseguono nel tempo, prorogando il regime nei confronti dello stesso detenuto, senza che nei provvedimenti di proroga sia indicata alcuna motivazione nuova o diversa da quella originaria.

Secondo il giudice a quo la norma censurata si porrebbe anzitutto in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto ipotizzerebbe «una specifica categoria di detenuti, imputati e condannati, predeterminati per dettato normativo», sottoposti ad un regime di esecuzione diverso da quello disposto «per la criminalità ordinaria». Ancora, sarebbe in contrasto con gli artt. 3, primo comma, 13, secondo comma, 27, secondo e terzo comma, della Costituzione, in quanto la «proroga ripetuta e immotivata» del decreto esulerebbe di fatto dai caratteri di «uguaglianza, necessità, urgenza, provvisorietà e umanità» costituzionalmente rilevanti. L'art. 41-*bis* opererebbe indipendentemente da situazioni di eccezionalità ed emergenza, dettagliatamente motivate, nonché da ogni previsione temporale e da una verifica costante degli sviluppi della situazione.

In secondo luogo, secondo il remittente, nonostante la riconosciuta impugnabilità del provvedimento ministeriale, il ripetersi, attraverso le proroghe, «monotono e immotivato di contestazioni consolidate, ancorate a episodi storici ormai datati», creerebbe ostacoli all'esplicazione del diritto di difesa, garantito dall'art. 24 della Costituzione.

In terzo luogo, l'art. 41-*bis* sarebbe in contrasto con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, in quanto il relativo regime,

comportando restrizioni influenti sul grado di libertà personale, si concretizzerebbe in un trattamento contrario al senso di umanità, e si opporrebbe al fine di rieducazione, poiché precluderebbe al detenuto la possibilità di fruire del trattamento rieducativo e la partecipazione alle attività culturali, ricreative e sportive finalizzate alla realizzazione della personalità e alla risocializzazione. Si porrebbe altresì in contrasto con l'art. 27, primo (*rectius*: secondo) comma, della Costituzione, in quanto introduce la possibilità di applicazione del regime differenziato anche al solo imputato per taluno dei delitti di cui all'art. 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

Infine il giudice a quo censura il carattere retroattivo dell'art. 41-*bis*, comma 2, che, applicato a detenuti per fatti anteriori alla sua entrata in vigore, realizzerebbe una violazione del divieto di retroattività delle pene di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, in quanto il relativo provvedimento aggiungerebbe «pena a pena» e comunque restringerebbe ulteriormente «lo spazio vitale del detenuto».

2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, e in subordine infondata, per le stesse ragioni fatte valere nell'atto di intervento, prodotto in copia, relativo alla questione sollevata con l'ordinanza del tribunale di sorveglianza di Firenze del 7 settembre 1995, ed iscritta al n. 904 del registro ordinanze del 1995. In esso si eccipeva anzitutto l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, in quanto veniva posta in discussione la costituzionalità dell'art. 41-*bis* nella interpretazione datane dalla Corte di cassazione, senza nessun riferimento al caso concreto che aveva dato origine al procedimento, riconducendosi le censure alla norma in sé e non in quanto applicabile al caso.

Nel merito si affermava poi la manifesta infondatezza della questione. Le restrizioni disposte in applicazione dell'art. 41-*bis* non comporterebbero di per sé violazione dell'art. 13, secondo comma, della Costituzione, essendo la stessa legge che, in linea generale, determina i casi e le situazioni in cui può farsi tale applicazione.

Sarebbe altresì da escludere una violazione degli artt. 3 e 27, secondo comma, Cost., in quanto la diversità delle situazioni giustifica il differente trattamento disposto, mentre l'applicazione della disposizione in esame non darebbe luogo di per sé a trattamenti contrari al senso di umanità né escluderebbe il fine rieducativo.

Infine, non sarebbe violato l'art. 113 della Costituzione poiché il principio costituzionale della divisione dei poteri, che non può essere stravolto dalla garanzia della tutela giurisdizionale, comporterebbe che l'autorità giudiziaria può disapplicare gli atti amministrativi illegittimi ma non può sostituirsi all'autorità amministrativa nel regolamento delle fattispecie concrete, come avverrebbe se si riconoscesse ad essa il

potere di disapplicare il provvedimento che ha disposto, in concreto, specifiche misure a salvaguardia di esigenze di ordine e sicurezza.

3. — Nell'ambito di procedimenti concernenti la concessione della liberazione anticipata a favore di due detenuti sottoposti a regime differenziato in base all'art. 41-*bis*, comma 2, dell'ordinamento penitenziario, il tribunale di sorveglianza di Firenze, con due ordinanze conformi emesse il 6 giugno 1996, e pervenute a questa Corte il 7 ottobre 1996 (r.o. nn. 1216 e 1217 del 1996), ha sollevato questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 41-*bis*, comma 2, nonché dell'art. 14-*ter* dell'ordinamento penitenziario, per contrasto con gli articoli 13, secondo comma, 3, primo comma, 27, terzo comma, e 113 della Costituzione.

Il tribunale richiama precedenti ordinanze dello stesso giudice, che avevano respinto le istanze dei medesimi detenuti volte alla concessione della liberazione anticipata, fondando tale provvedimento, anche in riferimento a contemporanee decisioni confermate dell'applicazione agli stessi detenuti del regime differenziato di cui all'art. 41-*bis*, comma 2, sulla assenza di elementi che comprovassero la presa di distanza dei detenuti dalle organizzazioni criminali, e sulla constatazione che l'applicazione dell'art. 41-*bis* non consente l'acquisizione di dati sufficienti per formulare il giudizio di effettiva partecipazione all'opera di rieducazione, richiesto dall'art. 54 dell'ordinamento penitenziario per la concessione della liberazione anticipata. Tali ordinanze erano state annullate con rinvio dalla Corte di cassazione, la quale aveva negato che, ai fini della liberazione anticipata di un detenuto legato a organizzazioni criminali, fosse necessario richiedere la prova positiva di un suo distacco interiore da tali organizzazioni; e aveva affermato che la sottoposizione al regime differenziato dell'art. 41-*bis* non doveva di per sé impedire la considerazione della condotta del detenuto per valutare la sua partecipazione all'opera di rieducazione: accennando altresì alla eventualità della sottoposizione dell'art. 41-*bis* al controllo di legittimità costituzionale, ove la situazione fattuale non consentisse l'acquisizione di indicazioni sufficienti per la formulazione di tale giudizio proprio a causa della normativa applicata.

Il remittente rileva che nei confronti dei detenuti interessati erano intervenuti provvedimenti applicativi dell'art. 41-*bis* confermati in sede di reclamo, che avevano accertato i loro legami con organizzazioni criminali di indiscussa pericolosità, legami che, secondo esperienza, non sono allentati dallo stato di detenzione; e si interroga sul rapporto fra decisione in ordine alla legittimità del provvedimento di applicazione del regime differenziato e decisione sulla istanza di liberazione anticipata. Poiché quest'ultima presuppone l'accertamento della effettiva partecipazione all'opera di rieducazione, e non può

basarsi sulla semplice regolarità della condotta in carcere del detenuto, e poiché d'altra parte lo speciale regime detentivo applicato in base all'art. 41-*bis* non consentirebbe l'acquisizione di dati sufficienti per la formulazione del giudizio di effettiva partecipazione all'opera di rieducazione, precludendo così la possibilità di ottenere la liberazione anticipata, non resterebbe, secondo il giudice a quo, che provocare il controllo di costituzionalità sul medesimo art. 41-*bis*.

Ciò premesso, il giudice a quo richiama proprie precedenti ordinanze che sottoponevano a questa Corte vari profili di legittimità costituzionale relativi all'art. 41-*bis* e all'art. 14-*ter* dell'ordinamento penitenziario (si tratta delle questioni decise con la sentenza n. 351 del 1996), e, richiamando alcuni passi di una di esse, rileva che l'applicazione dell'art. 41-*bis* secondo la interpretazione offerta dall'Amministrazione penitenziaria in una circolare del 21 aprile 1993, e come è confermato fattualmente nei casi specifici sottoposti all'esame del medesimo remittente, comporta la sospensione delle attività di osservazione e trattamento; perciò, definendosi la conoscenza dei detenuti interessati attraverso quello che viene chiamato il "pregiudizio interpretativo" del loro perdurante collegamento con un'organizzazione criminale dotata di stabilità e continuità, e mancando l'accertamento aggiornato della continuità e attualità di tale collegamento, non vi sarebbe una sede — in assenza di una scelta di collaborazione del soggetto alle investigazioni — nella quale possa manifestarsi il distacco dalla organizzazione criminale, così da permettere il giudizio positivo sulla partecipazione all'opera di rieducazione. Ma tale sospensione dell'attività di osservazione e trattamento, frutto, ad avviso del giudice, del convincimento che per siffatti detenuti l'esecuzione della pena deve avere sola funzione di contenimento il più possibile afflittivo, contrasterebbe con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, che impone di attuare o quanto meno di proporre l'osservazione e il trattamento anche nei confronti dei soggetti gravemente compromessi con la criminalità, e di realizzare la conoscenza individualizzata di tali soggetti.

Il remittente prospetta pertanto nuovamente gli stessi profili di legittimità costituzionale già sollevati nelle citate precedenti ordinanze, osservando che è la concreta applicazione dell'art. 41-*bis* come articolata attraverso i decreti ministeriali, che sacrifica situazioni soggettive attive dei detenuti nonché il diritto alla osservazione e al trattamento penitenziario; ed è inoltre la esclusione del controllo giurisdizionale sul contenuto dei decreti, secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione, che attribuisce all'amministrazione un potere indebito di incidere sulla normativa penitenziaria.

4. — È intervenuto nei giudizi il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che le questioni siano dichiarate manifestamente

infondate, in quanto analoghe a quelle dichiarate infondate dalla Corte con la sentenza n. 351 del 1996.

Considerato in diritto

1. – I giudizi hanno ad oggetto questioni identiche o analoghe, e vanno perciò riuniti per essere decisi con unica pronunzia.

2. – Le questioni sollevate riguardano l'art. 41-*bis*, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), introdotto nell'ordinamento penitenziario con l'art. 19 del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, con efficacia limitata a tre anni, successivamente prorogata fino al 31 dicembre 1999 in forza della legge 16 febbraio 1995, n. 36. Tale disposizione — a tenore della quale, «quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro di grazia e giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti di cui al comma 1 dell'articolo 4-*bis* (vale a dire, sostanzialmente, dei delitti connessi alla criminalità organizzata), l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla stessa legge di ordinamento penitenziario, che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e sicurezza» — è ritenuta dai giudici remittenti in contrasto con gli articoli 3, 13, 24, 25, 27, secondo e terzo comma, e 113 della Costituzione.

Le ordinanze del tribunale di sorveglianza di Firenze impugnano altresì l'art. 14-*ter* della stessa legge di ordinamento penitenziario, concernente il procedimento di reclamo avverso il provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare previsto dall'art. 14-*bis* nella parte in cui, estendendosi detto procedimento di reclamo anche ai provvedimenti ministeriali di applicazione dell'art. 41-*bis*, comma 2, e unitamente allo stesso art. 41-*bis* non consentirebbe, nella interpretazione datane dalla Corte di cassazione, di esercitare il sindacato giurisdizionale sul contenuto delle singole misure restrittive con essi adottate, così comportando la violazione dei numerosi parametri costituzionali invocati.

3. – L'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza, sollevata dall'Avvocatura dello Stato nei confronti della questione promossa dal tribunale di sorveglianza di Napoli, non può essere accolta. È impugnata infatti, nel corso dei giudizi promossi con reclamo avverso un provvedimento ministeriale di applicazione del regime carcerario differenziato di cui all'art. 41-*bis*, comma 2, proprio quest'ultima disposizione, che sta a fondamento dell'atto contro cui è volto il reclamo.

4. – Nel merito, le questioni non sono fondate nei sensi di seguito indicati.

L'art. 41-*bis*, comma 2, dell'ordinamento penitenziario, introdotto dal legislatore per apprestare uno strumento di intervento efficace di fronte a ben noti e pericolosi caratteri della criminalità organizzata, ha dato luogo sin dall'inizio a incertezze in sede applicativa, derivanti anche dalla sua formulazione.

Questa Corte ha più volte chiarito che esso non è costituzionalmente illegittimo, in quanto sia interpretato nei sensi dalla stessa Corte precisati (sentenze n. 349 e n. 410 del 1993, n. 351 del 1996; ord. n. 332 del 1994).

Le due ordinanze del tribunale di sorveglianza di Firenze ripropongono, peraltro con un rinvio *per relationem*, gli stessi profili e argomenti già prospettati nelle ordinanze che hanno dato luogo ai giudizi decisi con la sentenza n. 351 del 1996, successiva alla instaurazione dei presenti giudizi: in proposito si può dunque richiamare integralmente quanto chiarito in detta sentenza, nonché in quelle precedenti già citate.

In particolare, questa Corte ha ribadito la piena sindacabilità, ad opera del giudice ordinario, e precisamente del tribunale di sorveglianza adito col reclamo di cui all'art. 14-*ter* dell'ordinamento penitenziario, dei provvedimenti ministeriali di applicazione dell'art. 41-*bis*, comma 2, sia sotto il profilo dell'esistenza dei presupposti per tale applicazione e della congruità della relativa motivazione, sia sotto il profilo del rispetto — nel contenuto delle misure restrittive disposte — dei limiti del potere ministeriale: tanto quelli "esterni", collegati cioè al divieto di incidere sul residuo di libertà personale spettante al detenuto, e dunque pure sugli aspetti dell'esecuzione che toccano, anche indirettamente, la qualità o la quantità della pena detentiva da scontare o i presupposti per l'applicazione delle misure così dette extramurali, quanto quelli "interni", discendenti dal necessario collegamento funzionale fra le restrizioni concretamente disposte e le finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza cui devono essere rivolti i provvedimenti applicativi del regime differenziato, nonché dal divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e dall'obbligo di non vanificare la finalità rieducativa della pena.

Così interpretate le disposizioni impugnate, si rivela evidentemente non fondata la censura di violazione dell'art. 113 della Costituzione, poiché nessun limite è frapposto al sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti dell'amministrazione.

Parimenti, la riaffermazione degli accennati limiti "esterni" ed "interni" al potere ministeriale consente di superare altresì le censure di violazione dell'art. 13, secondo comma, della Costituzione, poiché le misure adottate non possono consistere in restrizioni della libertà personale ulteriori rispetto a quelle che già sono insite nello

stato di detenzione, e dunque esulanti dalla competenza dell'Amministrazione penitenziaria in ordine alla esecuzione della pena; dell'art. 3, primo comma, Cost., poiché il regime differenziato non può constare di misure diverse da quelle riconducibili con rapporto di congruità alle finalità di ordine e sicurezza proprie del provvedimento ministeriale; dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione, poiché le misure disposte non possono comunque violare il divieto di trattamenti contrari al senso d'umanità né vanificare la finalità rieducativa della pena.

5. — Le stesse ordinanze del tribunale di sorveglianza di Firenze, e per altro verso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza di Napoli, prospettano, più che profili nuovi, particolari aspetti o conseguenze, ad avviso dei remittenti contrastanti con la Costituzione, della norma in esame e del regime che in forza di essa si viene ad instaurare nei confronti dei detenuti che sono oggetto dei provvedimenti ministeriali.

Ma quelli denunciati sono a loro volta null'altro che aspetti collegati ad una interpretazione della norma diversa da quella, conforme alla Costituzione, affermata da questa Corte, o ad una cattiva applicazione del sistema normativo, ricostruito in aderenza ai principi costituzionali.

Ciò è a dirsi, in primo luogo, della censura, mossa dal tribunale di sorveglianza di Napoli, secondo cui l'art. 41-bis, comma 2, condurrebbe a configurare, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, una categoria di detenuti, «predeterminati per dettato normativo», sottoposti ad un regime detentivo diverso da quello ordinario.

Vero è che la lettera della disposizione normativa, col riferimento a generici «motivi» ed «esigenze» di ordine e di sicurezza pubblica, parrebbe consentire, in relazione al solo titolo del reato, l'applicazione di un regime derogatorio indeterminato e dunque non vincolato a specifici contenuti né a specifiche finalità congruamente perseguibili nei limiti delle competenze attribuite all'amministrazione carceraria.

Ma questa Corte ha già chiarito come sia possibile, e sia doverosa proprio in forza del vincolo costituzionale, una diversa e più restrittiva interpretazione della norma (sentenze n. 349 del 1993 e n. 351 del 1996), la quale è volta a far fronte a specifiche esigenze di ordine e sicurezza, essenzialmente discendenti dalla necessità di prevenire ed impedire i collegamenti fra detenuti appartenenti a organizzazioni criminali, nonché fra questi e gli appartenenti a tali organizzazioni ancora in libertà: collegamenti che potrebbero realizzarsi — come l'esperienza dimostra — attraverso l'utilizzo delle opportunità di contatti che l'ordinario regime carcerario consente e in certa misura favorisce (come quando si indica l'obiettivo del reinserimento sociale

dei detenuti «anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno»: art. 1, sesto comma, dell'ordinamento penitenziario).

In particolare, si è chiarito che i provvedimenti applicativi dell'art. 41-*bis*, comma 2, devono, in primo luogo, essere concretamente giustificati in relazione alle predette esigenze di ordine e sicurezza.

Di conseguenza, da un lato, il regime differenziato si fonda non già astrattamente sul titolo di reato oggetto della condanna o dell'imputazione, ma sull'effettivo pericolo della permanenza di collegamenti, di cui i fatti di reato concretamente contestati costituiscono solo una logica premessa; dall'altro lato, le restrizioni apportate rispetto all'ordinario regime carcerario non possono essere liberamente determinate, ma possono essere — sempre nel limite del divieto di incidenza sulla qualità e quantità della pena e di trattamenti contrari al senso di umanità — solo quelle congrue rispetto alle predette specifiche finalità di ordine e di sicurezza; e anche di tale congruità al fine è garanzia *ex post* il controllo giurisdizionale attivabile sui provvedimenti ministeriali.

Non vi è dunque una categoria di detenuti, individuati a priori in base al titolo di reato, sottoposti ad un regime differenziato: ma solo singoli detenuti, condannati o imputati per delitti di criminalità organizzata, che l'amministrazione ritenga, motivatamente e sotto il controllo dei tribunali di sorveglianza, in grado di partecipare, attraverso i loro collegamenti interni ed esterni, alle organizzazioni criminali e alle loro attività, e che per questa ragione sottopone — sempre motivatamente e col controllo giurisdizionale — a quelle sole restrizioni che siano concretamente idonee a prevenire tale pericolo, attraverso la soppressione o la riduzione delle opportunità che in tal senso discenderebbero dall'applicazione del normale regime penitenziario.

6. — Alla luce di questa interpretazione della norma, anche gli ulteriori profili di censura mossi dal tribunale di sorveglianza di Napoli non sono fondati.

La mancanza, nell'art. 41-*bis* di indicazioni in ordine alla durata temporale delle restrizioni non significa che limiti temporali non debbano essere posti (come in effetti lo sono) dai provvedimenti ministeriali di applicazione.

E poiché — come questa Corte ha già chiarito (sentenza n. 349 del 1993) — ogni provvedimento deve essere adeguatamente motivato, anche ogni provvedimento di proroga delle misure dovrà recare una autonoma congrua motivazione in ordine alla permanenza attuale dei pericoli per l'ordine e la sicurezza che le misure medesime mirano a prevenire: non possono ammettersi semplici proroghe immotivate del regime differenziato, né motivazioni apparenti o stereotipe, inidonee a giustificare in termini di attualità le misure disposte.

Il che vale anche a far venir meno la censura di violazione del diritto di difesa, garantito dall'art. 24 della Costituzione.

7. — Quanto poi all'asserito contrasto con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, che deriverebbe dalla possibilità che, con i provvedimenti applicativi dell'art. 41-*bis*, comma 2, si concreti un trattamento contrario al senso di umanità o tale da precludere al detenuto la fruizione di opportunità rieducative, basta richiamare quanto già affermato da questa Corte nel delineare l'interpretazione conforme a Costituzione della disposizione impugnata: essa deve intendersi nel senso che è vietato adottare misure restrittive concretanti un trattamento contrario al senso di umanità, o tali da vanificare del tutto la finalità rieducativa della pena (sentenze n. 351 del 1996; n. 349 del 1993).

In particolare, va ribadito che — come del resto ha di recente riconosciuto la stessa Amministrazione penitenziaria, modificando precedenti posizioni (cfr. la circolare del 7 febbraio 1997, prot. n. 531938-1.1.41-*bis*/7975, dettata a seguito della sentenza di questa Corte n. 351 del 1996; nonché le premesse del decreto del Ministro di grazia e giustizia 4 febbraio 1997) — l'applicazione del regime differenziato ex art. 41-*bis*, comma 2, non comporta e non può comportare la soppressione o la sospensione delle attività di osservazione e di trattamento individualizzato previste dall'art. 13 dell'ordinamento penitenziario, né la preclusione alla partecipazione del detenuto ad attività culturali, ricreative, sportive e di altro genere, volte alla realizzazione della personalità, previste dall'art. 27 dello stesso ordinamento, le quali semmai dovranno essere organizzate, per i detenuti soggetti a tale regime, con modalità idonee ad impedire quei contatti e quei collegamenti i cui rischi il provvedimento ministeriale tende ad evitare. L'applicazione dell'art. 41-*bis* non può dunque equivalere, contrariamente a quanto ritiene il tribunale di sorveglianza di Napoli, a riconoscere una categoria di detenuti che «sfuggono, di fatto, a qualunque tentativo di risocializzazione».

8. — Le precisazioni interpretative offerte consentono, infine, di superare le censure, secondo cui l'art. 41-*bis* contrasterebbe da un lato con l'art. 27, secondo comma, della Costituzione, in quanto consentirebbe di assoggettare alle misure restrittive il detenuto anche solo imputato dei delitti di cui all'art. 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, in violazione del principio di presunzione di non colpevolezza; dall'altro lato con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, in quanto consentirebbe di aggravare il trattamento punitivo anche per reati commessi prima della sua entrata in vigore.

Quanto al primo aspetto, non può invocarsi la presunzione di non colpevolezza per impedire l'applicazione di misure che non hanno e non possono avere natura e contenuto di anticipazione della sanzione penale, bensì solo di cautela in relazione a pericoli attuali per l'ordine e la sicurezza, collegati in concreto alla detenzione di determinati condannati o imputati per delitti di criminalità organizzata.

Parimenti, quanto al secondo aspetto, il principio di irretroattività non si può estendere a provvedimenti che non incidono e non possono incidere sulla qualità e quantità della pena, ma solo sulle modalità di esecuzione della pena o della misura detentiva, nell'ambito delle regole e degli istituti che appartengono alla competenza dell'amministrazione penitenziaria.

9. — Il tribunale di sorveglianza di Firenze, a sua volta, pone il problema della conciliabilità del regime differenziato ex art. 41-*bis*, comma 2, con la valutazione da effettuare, ai fini della concessione della liberazione anticipata, sulla effettiva partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione, come richiesto dall'art. 54, comma 1, dell'ordinamento penitenziario. Secondo il remittente, poiché tale valutazione non potrebbe fondarsi solo sulla regolarità della condotta in carcere del detenuto, e poiché d'altra parte l'applicazione dell'art. 41-*bis* comporterebbe la sospensione di ogni attività di osservazione e trattamento, e non consentirebbe dunque di acquisire dati sufficienti per la formulazione della valutazione medesima, si dovrebbe ritenere costituzionalmente illegittimo lo stesso art. 41-*bis* comma 2.

Questa Corte ha però già chiarito che i provvedimenti ministeriali applicativi dell'art. 41-*bis* non solo non possono incidere sulle misure che comportano un distacco dal carcere, come la liberazione anticipata (cfr. sent. n. 349 del 1993), la cui concessione ai condannati per i delitti di cui all'art. 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario non è, del resto, sottoposta alle condizioni alle quali tale norma subordina invece l'adozione delle altre «misure alternative alla detenzione»; ma nemmeno possono precludere l'adempimento «delle condizioni cui la legge subordina la concessione di detti benefici» (sent. n. 351 del 1996). Ciò comporta fra l'altro il divieto di misure che escludano l'attività di osservazione e di trattamento individualizzato, nonché l'offerta di strumenti ed opportunità di risocializzazione — fra cui le attività culturali, ricreative, sportive e di altro genere di cui all'art. 27 dell'ordinamento penitenziario — e più in generale di misure che escludano l'opera di rieducazione, la partecipazione alla quale è il presupposto normativo per la concessione della liberazione anticipata. Onde non può in nessun modo intendersi l'art. 41-*bis*, comma 2, nel senso che esso presupponga o consenta di attribuire — come si esprime il giudice a quo — al

«rapporto penitenziario» il carattere di «sede di ulteriore penalizzazione» nei confronti di chi apparteneva alla criminalità organizzata, o alla esecuzione della pena, nei confronti dei detenuti considerati, la «sola funzione di contenimento e di un contenimento il più possibile afflittivo».

È evidente peraltro che il giudizio sulla partecipazione all'opera di rieducazione non può che essere formulato sulla base della risposta alle opportunità di risocializzazione concretamente offerte al detenuto nel corso del trattamento, poche o tante che siano, e in definitiva sulla base della condotta del detenuto nel corso del trattamento così come concretamente realizzato, in conformità del resto a quanto prevede l'art. 94, secondo comma, del regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario (D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431): non potendosi richiedere la partecipazione a un'opera rieducativa che non venga di fatto intrapresa, né far gravare sul detenuto le conseguenze della mancata offerta, in concreto, di strumenti di risocializzazione.

In sostanza, le difficoltà e gli inconvenienti lamentati dal tribunale di sorveglianza di Firenze appaiono addebitabili ad una erronea o cattiva applicazione del sistema normativo, e non alle conseguenze inevitabili dell'applicazione della norma denunciata, che può e deve essere interpretata, come chiarito da questa Corte, in conformità alle esigenze costituzionali. D'altra parte, i dubbi che il giudice remittente solleva circa l'influenza che l'accertata esistenza di vincoli associativi con organizzazioni criminali dotate di continuità e stabilità può avere sulla valutazione della effettiva partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione, nonché circa il rapporto che in concreto si possa instaurare fra decisioni giudiziali adottate in sede di reclamo contro i provvedimenti applicativi del regime differenziato, e decisioni adottate in sede di giudizio sulla concessione della liberazione anticipata, attengono ancora una volta al piano dei fatti, e della corretta interpretazione e applicazione del sistema normativo, piuttosto che a quello della legittimità costituzionale delle norme denunciate.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 41-*bis* comma 2, e dell'art. 14-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, 24, 25, 27, secondo e terzo comma, e 113 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Tribunale di Sorveglianza (composizione del collegio)

Corte Cost. – Sentenza 24-28 novembre 1997 n. 364 – Pres. Granata – Rel. Mirabelli.

Ordinamento penitenziario — Incompatibilità del giudice — Magistrato di sorveglianza che abbia provveduto sulla domanda di rinvio immediato dell'esecuzione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 684, secondo comma, c.p.p. — Partecipazione al collegio del tribunale di sorveglianza chiamato ad adottare le determinazioni definitive — Divieto — Omessa previsione — Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenza n. 432/1995) — Insussistenza di una anticipazione di un giudizio di merito — Non fondatezza.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 70, comma sesto, nel testo sostituito dall'art. 22 della legge 10 ottobre 1986, n. 663; Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70, comma 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) – nel testo sostituito con l'art. 22 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) – sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 70, comma 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 22 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre 1996 dal tribunale di sorveglianza di Bari sull'istanza proposta da Ignazio Passantino, iscritta al n. 135 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto in fatto

1. Giudicando su un'istanza di rinvio dell'esecuzione della pena, il tribunale di sorveglianza di Bari, con ordinanza emessa il 19 dicembre

1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 (esattamente: comma 6) della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) — nel testo sostituito con l'art. 22 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), — nella parte in cui non prevede che il magistrato di sorveglianza, il quale abbia provveduto sulla domanda di rinvio immediato dell'esecuzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 684, comma 2, cod. proc. pen., non possa far parte del collegio del tribunale di sorveglianza chiamato ad adottare le determinazioni definitive sul caso, ai sensi dell'art. 147, primo comma, numero 2, cod. pen. La disposizione denunciata, nel disciplinare le funzioni ed i provvedimenti del tribunale di sorveglianza, costituito presso ciascun distretto di corte d'appello, prevede che uno dei magistrati ordinari che compongono il collegio sia il magistrato di sorveglianza sotto la cui giurisdizione è posto il condannato, in ordine alla cui posizione si deve provvedere.

Il tribunale di sorveglianza di Bari era stato chiamato a pronunciarsi sul rinvio dell'esecuzione della pena detentiva per grave infermità fisica del condannato (art. 147, primo comma, numero 2, cod. pen.), sull'istanza del quale il magistrato di sorveglianza, poi chiamato a presiedere il tribunale che decideva nel merito, aveva ritenuto che non sussistessero i presupposti per il differimento immediato dell'esecuzione in attesa della decisione del tribunale (art. 684, comma 2, cod. proc. pen.).

Il giudice rimettente richiama la giurisprudenza costituzionale che, con riguardo a varie situazioni processuali, ha affermato il principio secondo il quale il giudice penale, nel decidere conclusivamente sul merito dell'imputazione, non deve essere condizionato dalla cosiddetta forza della prevenzione, cioè dalla naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso in altri momenti dello stesso procedimento (sentenza n. 432 del 1995). Questa situazione si verificerebbe anche per il magistrato di sorveglianza che ha provveduto in via immediata su una domanda di rinvio dell'esecuzione e debba poi comporre il tribunale di sorveglianza per le definitive determinazioni. Ad avviso del giudice rimettente, le due decisioni, provvisoria e definitiva, sarebbero del tutto sovrapponibili, sicché il magistrato di sorveglianza potrebbe sentirsi indotto a difendere il proprio provvedimento mediante un giudizio conforme del tribunale.

La partecipazione del magistrato di sorveglianza, sotto la cui giurisdizione è posto il condannato, al collegio del tribunale di sorveglianza si giustificerebbe quando il giudizio riguardi non fatti, bensì persone, delle quali debba essere valutata in particolare la pericolosità sociale o il percorso di reinserimento sociale. In tal caso la parte-

cipazione al collegio del magistrato di sorveglianza assicurerebbe l'introduzione nel giudizio del maggior numero di elementi di conoscenza della personalità del condannato e del grado di maturazione dallo stesso conseguita con il trattamento rieducativo.

Diverso sarebbe, invece, il caso del rinvio dell'esecuzione della pena, nel quale il giudice non è chiamato a valutare la personalità del condannato, la sua pericolosità o la motivazione a reinserirsi nel tessuto sociale, ma deve invece verificare se l'esecuzione della pena detentiva debba considerarsi contraria al senso di umanità (art. 27 della Costituzione), a causa di una grave infermità fisica del condannato, ovvero se la salute di questi sia pregiudicata per la inadeguatezza del trattamento sanitario che può essere praticato nel corso dell'espiazione della pena. In questo caso si tratterebbe di un giudizio non sulla persona del condannato, ma sul suo diritto alla salute in conflitto con altri interessi giuridicamente tutelati, sicché il condizionamento del giudicante che ha già manifestato il proprio convincimento sulla medesima situazione determinerebbe il denunciato contrasto con la Costituzione.

2. Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Ad avviso dell'Avvocatura, la giurisprudenza costituzionale sull'incompatibilità del giudice risponderebbe all'esigenza di garantire il "giusto processo", con riferimento alla decisione sul merito della pretesa punitiva nell'ambito del giudizio di cognizione (sentenze n. 432 del 1995 e n. 131 del 1996). Una esigenza di eguale pregnanza non potrebbe essere configurata in rapporto alla decisione sull'istanza di differimento della pena (art. 147 cod. pen.), che si inserisce come un incidente nella fase esecutiva ed attiene soltanto alle concrete modalità di attuazione di una pretesa punitiva ormai definitivamente accertata.

In riferimento alla denunciata violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, mancherebbe inoltre, nell'ordinanza di rinvio, un idoneo elemento di comparazione che consenta la valutazione della disparità di trattamento, giacché la situazione presa in considerazione non sarebbe omologa a quella prevista dall'art. 34 cod. proc. pen., cui si riferiscono le pronunce di illegittimità costituzionale.

L'Avvocatura sottolinea che, nei casi in cui il tribunale di sorveglianza decide in sede di appello sui ricorsi avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza, quest'ultimo non fa parte del collegio (art. 70, comma 2, della legge n. 354 del 1975).

Ma nel caso del rinvio dell'esecuzione della pena non si tratterebbe dell'impugnazione di un provvedimento del magistrato di sorveglianza, giacché la decisione che questi è chiamato ad emettere sull'istanza di differimento immediato ha carattere meramente deli-

bativo e finalità puramente cautelare, mirando ad evitare, in via interinale, un danno imminente al condannato. Si sarebbe in presenza di una "cautela" piuttosto in senso processual-civilistico o amministrativistico che non in senso penalistico, trattandosi di misura diretta ad evitare che il tempo necessario per aver ragione torni a danno di chi ha ragione. Ed in questo quadro l'identità della persona fisica del giudicante nelle due fasi, della cautela e del merito, non pregiudicherebbe il principio del giusto processo.

Considerato in diritto

1. La questione di legittimità costituzionale attiene alla composizione del tribunale di sorveglianza nel giudizio per il rinvio dell'esecuzione della pena restrittiva della libertà personale, che può essere differita, tra l'altro, quando il condannato si trova in condizioni di grave infermità fisica.

L'art. 70, comma 6, delle norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale (legge 26 luglio 1975, n. 354), nel testo sostituito con l'art. 22 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, prevede che uno dei magistrati ordinari che compongono il collegio debba essere il magistrato di sorveglianza sotto la cui giurisdizione è posto il condannato o l'interinato, in ordine alla cui posizione si deve provvedere.

Il tribunale di sorveglianza di Bari ritiene che questa disposizione possa essere in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza e con la garanzia del diritto di difesa (artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione), quando il tribunale di sorveglianza sia chiamato a giudicare sul rinvio dell'esecuzione, in ordine al quale il magistrato di sorveglianza abbia adottato un provvedimento provvisorio, positivo o negativo. Tale provvedimento può essere adottato, con effetti sino alla decisione del tribunale, quando la detenzione può cagionare grave pregiudizio al condannato o vi è fondato motivo per ritenere che sussistano i presupposti perché il tribunale disponga il rinvio dell'esecuzione (art. 684, comma 2, cod. proc. pen.).

In questo caso, ad avviso del giudice rimettente, l'imparzialità del giudice sarebbe pregiudicata, avendo un componente del collegio giudicante già adottato, nello stesso procedimento, una decisione che implica una valutazione di merito sovrapponibile a quella definitiva del tribunale.

2. La questione non è fondata.

L'ordinamento penitenziario, nel delineare l'articolazione e le competenze dei giudici di sorveglianza, attribuisce alcuni provvedimenti alla cognizione del magistrato di sorveglianza, giudice mono-

cratico che, oltre ad esercitare la vigilanza sull'esecuzione della pena e sull'attuazione della rieducazione, decide sui reclami dei detenuti e provvede in materia di pericolosità sociale del condannato o di misure di sicurezza (art. 69 della legge n. 354 del 1975). Altri provvedimenti, che riguardano la durata, l'estinzione o il rinvio dell'esecuzione della pena, sono attribuiti alla competenza del tribunale di sorveglianza, alla cui composizione il magistrato di sorveglianza ordinariamente concorre.

Nel sistema delineato dal legislatore, contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza nelle materie che incidono sulle misure di sicurezza personali (art. 69, comma 4, della legge n. 354 del 1975) è ammesso appello al tribunale di sorveglianza. In tal caso, il giudice che ha adottato la decisione sottoposta a gravame non fa parte del collegio (art. 70, comma 2, della stessa legge).

Diversa è la situazione per il rinvio della esecuzione della pena, direttamente attribuita alla cognizione del tribunale di sorveglianza, alla cui composizione concorre, secondo la regola generale, il magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul condannato (art. 70, comma 6, della legge n. 354 del 1975).

In tal caso non si ha un provvedimento del giudice monocratico che ha definito il merito del giudizio ed è sottoposto a gravame o riesame collegiale, ma, invece, una competenza propria del giudice collegiale. Ciò non esclude, tuttavia, che vi possa essere un provvedimento provvisorio ed urgente che, in attesa della definizione del giudizio, mantenga le condizioni perché il giudizio possa avere effetto, assicurando in concreto la protezione del bene tutelato suscettibile di rimanere irreparabilmente compromesso nell'attesa della decisione. Difatti le situazioni che legittimano il differimento della esecuzione della pena detentiva, in linea con il senso di umanità che deve essere rispettato dalla pena (art. 27 della Costituzione), possono essere tali da rendere immediatamente incompatibile lo stato e le condizioni della detenzione con beni essenziali della persona, quali la maternità o la salute, la cui protezione si intende assicurare.

Il legislatore ha corrisposto all'esigenza cautelare prevedendo che, in attesa del giudizio di merito sul rinvio dell'esecuzione, possa essere adottato un provvedimento che ha effetto sino alla decisione del tribunale, essenzialmente basato sul grave pregiudizio che arrecherebbe al condannato la immediata esecuzione della pena o la protrazione dello stato di detenzione (art. 684, comma 2, cod. proc. pen.). Si tratta di una valutazione che implica la ricognizione dell'esistenza dei presupposti previsti dal legislatore per il rinvio, ma che rimane incentrata sulla necessità di immediatezza di un provvedimento idoneo ad evitare che risultino irreparabilmente pregiudicate, nell'attesa del giudizio, la efficacia in concreto della decisione di merito che potrà essere adottata e la finalità stessa del rinvio dell'esecuzione.

La natura del provvedimento ed i limiti della delibazione che esso comporta, ristretti alla esistenza estrinseca dei presupposti per la richiesta di rinvio ed alla valutazione della immediata gravità del danno, consentono di ritenere che esso non implichi quella anticipazione del giudizio di merito che, incidendo sulla imparzialità del giudice, è idonea a determinarne l'incompatibilità a garanzia del giusto processo.

Così ricostruito il contesto nel quale si colloca la disposizione denunciata e delineati i limiti del contenuto normativo di essa, non sussiste la prospettata illegittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70, comma 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) — nel testo sostituito con l'art. 22 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) — sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di sorveglianza di Bari con l'ordinanza indicata in epigrafe.

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

Affidamento in prova al servizio sociale

Corte di Cassazione — Sezione I — Sent. 11 luglio 1997 (24.9.1997) — Pres. PIROZZI — Rel. SANTACROCE — P.M. CEDRANCOLO (concl. conf.) — Ric. P.G. c. Maleci.

Ordinamento penitenziario — Affidamento in prova al servizio sociale — Istanza presentata prima dell'emissione dell'ordine di esecuzione — Richiesta di sospensione di quest'ultimo — Diniego — Fondato sulla contestualità di misura cautelare per altra causa — Legittimità.

(art. 47, c. 4, legge 26 luglio 1975, n. 354).

Allorché sia stato chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale in relazione a condanna a pena detentiva inferiore ai tre anni, e contestualmente sia stata formulata istanza di sospensione

dell'ordine di esecuzione, è legittimo il rigetto di quest'ultima che sia motivato dall'attualità di misura cautelare (nella specie arresti domiciliari) per altra causa dell'istante. (In motivazione, la S.C. ha ritenuto che, al di là di un'interpretazione letterale della norma, la sospensione dell'esecuzione può essere negata al condannato che, libero in relazione alla condanna per la quale chiede l'affidamento, abbia in corso custodia cautelare per altra causa, stante il carattere strumentale delineato dalla legge tra la sospensione dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione da parte del P.M. e la decisione sull'affidamento in prova al servizio sociale, spettante al tribunale di sorveglianza).

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

I - Con ordinanza del 23 ottobre 1996, il gip del Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, annullava l'ordine di esecuzione pena emesso dal procuratore della Repubblica presso lo stesso tribunale nei confronti di MALECI Guido Mario, sostenendo che presupposto essenziale per concedere la sospensione ex art. 47 comma 4 ord. pen. è lo stato di libertà del condannato, a nulla rilevando che lo stesso si trovi in stato di custodia cautelare (nella specie: arresti domiciliari) per altra causa.

Secondo il gip del tribunale milanese, in caso di presentazione di istanza di affidamento in prova al servizio sociale, al pubblico ministero compete il solo onere di verificare che la pena residua sia inferiore al limite di tre anni (circostanza risultata accertata in quella sede), provvedendo in tal caso alla necessaria sospensione dell'ordine di carcerazione, senza alcun potere discrezionale al riguardo, in attesa delle determinazioni del tribunale di sorveglianza, cui deve obbligatoriamente trasmettere gli atti.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano per violazione di legge, osservando che al pubblico ministero, quale organo dell'esecuzione, in ragione del carattere strumentale della sospensione ex art. 47 comma 4 ord. pen., spetta un vaglio ineludibile circa la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della istanza di affidamento, e tra questi non può che esservi anche l'assenza di altri titoli di custodia.

II - Il difensore del Maleci ha depositato in cancelleria una memoria, chiedendo il rigetto del ricorso, osservando che alla sospensione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione osta solo la mancanza dello *status libertatis* del condannato per il reato per cui si procede, a nulla rilevando la situazione del soggetto in relazione ad altri procedimenti, e, in particolare se in relazione ad essi il soggetto si trovi in stato di arresti domiciliari.

III – Il ricorso è fondato.

La questione sottoposta all'esame di questa Corte consiste nel verificare se, ai sensi dell'art. 47 comma 4, ord. pen., sia legittimo il diniego di sospensione dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione emesso per una pena inferiore a tre anni di reclusione, allorché il condannato si trovi in stato di arresti domiciliari per altra causa. Si tratta di stabilire, più precisamente, se lo stato di libertà del condannato — che è uno dei due presupposti legislativamente previsti per concedere la sospensione dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione (l'altro è che la pena detentiva inflitta non superi i tre anni) — debba riferirsi solo ed esclusivamente al procedimento che ha dato origine all'esecuzione, determinando in questo modo di fatto l'applicazione automatica della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, ovvero se rilevi, al fine di escludere la sospensione, lo stato di privazione della libertà personale del condannato per altra causa.

La questione va risolta alla stregua dei principi che regolano la misura dell'affidamento in prova nel suo atteggiarsi tipico (art. 47 comma 2 ord. pen.), con riferimento alla funzione primaria che è alla base della fruibilità del beneficio: avviare un processo rieducativo, tramite un trattamento alternativo al carcere, nei confronti di quei soggetti, la valutazione della cui personalità lo renda preferibile alla detenzione.

Al fondo della previsione di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 47 ord. pen. c'è l'idea molto pragmatica che, il più delle volte, l'esecuzione della condanna sopravviene in tempi remoti rispetto all'epoca della commissione del reato e che, spesso, il soggetto, nei cui confronti la sentenza definitiva deve essere eseguita, dopo aver trascorso in carcere un periodo di custodia cautelare è stato rimesso — e si trova attualmente — in libertà (perché la misura è stata revocata o perché lo stesso risulta scarcerato per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare). Di regola, dopo questo "assaggio di carcere" (*rectius*, di "assaggio di coercizione", potendosi trattare anche di custodia domiciliare), il condannato ha avuto modo di riprendere le attività consuete, di reinserirsi nel contesto familiare, di riallacciare i rapporti interpersonali: con la conseguenza che, nei suoi confronti, l'espiazione penitenziaria, sia pure per un periodo minimo, rischia di risultare sproporzionata e controproducente, anche e soprattutto psicologicamente, ai fini del suo reinserimento in termini positivi nella compagine sociale. Senza contare che il ritorno ad una vita libera e regolare costituisce spesso un osservatorio privilegiato dell'evoluzione della personalità del soggetto, atto a fornire indicazioni assai più attendibili e penetranti rispetto a quelle ricavabili dalla successiva e "strumentale" osservazione carceraria.

L'inserimento delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 47 ord. pen., operato dal legislatore del 1988, riguarda dunque questa ipotesi: e cioè la possibilità di concedere l'affidamento in prova, senza procedere all'osservazione inframuraria, tutte le volte che il condannato, dopo un periodo di custodia cautelare o anche quando non ha mai sofferto prima un periodo di custodia cautelare (Corte cost., 22 dicembre 1989, n. 569, in Cass. pen., mass. ann., 1991, n. 1155, p. 1442), si trovi in libertà serbando un comportamento tale da consentire di formulare un giudizio prognostico sulla fronteggiabilità della (eventuale) pericolosità residua con gli strumenti propri della misura alternativa in esame. La sola condizione da rispettare è che la domanda di affidamento in prova venga presentata prima dell'emissione o della esecuzione dell'ordine di carcerazione.

Il tratto distintivo più appariscente e immediatamente percepibile tra questa figura e quella dell'affidamento in prova "ordinario" è la sostituzione della osservazione in istituto con una diversa osservazione, in un certo senso atipica, ricavabile *ab externo*, attraverso il comportamento serbato dal condannato in libertà, prima della condanna definitiva.

La singolarità di questa ipotesi risiede in una valutazione di sostanziale equivalenza tra osservazione in ambiente libero ed osservazione in istituto, che, pertanto, è ritenuta superflua: al punto da valorizzare il comportamento sintomatico del condannato rimasto libero in ogni caso in cui se ne possano trarre sufficienti elementi di affidabilità sotto il profilo della prevenzione speciale, indipendentemente dai risultati di un certo periodo di osservazione e di trattamento in carcere.

Come è stato acutamente rilevato in dottrina, si è in presenza di una sorta di "anticipazione" del periodo di prova dalla quale, tuttavia, non esce sovvertito il rapporto tra fine della misura e suo presupposto, ma, semmai, specificata l'ulteriore funzione di cui viene ad arricchirsi l'affidamento in prova. Accanto alla funzione tradizionale già indicata — rendere possibile o almeno favorire il reinserimento sociale del condannato, sostituendo la pena detentiva mediante un trattamento alternativo al carcere — si colloca una funzione di tipo diverso, che è quella di non interrompere un percorso rieducativo già avviato, strutturando un trattamento che prescinde dalla esperienza carceraria, per i soggetti che dimostrino essere in atto il loro recupero.

Si può dire allora che, per quanto diversamente modulato, anche il particolare meccanismo previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 47 ord. pen. si sviluppa secondo lo schema tipico delineato dal comma 2 della stessa disposizione, per la quale la via di accesso all'affidamento in prova passa in ogni caso attraverso i risultati positivi della osservazione della personalità del condannato, tali da giustificare una prognosi favorevole in ordine all'esito dell'esperimento.

In questa premessa è racchiusa la ragione per la quale, al di là di un'interpretazione strettamente letterale ma disarmonica della norma che sembrerebbe escludere qualsiasi discrezionalità al riguardo («sospende»), la sospensione dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione può essere inibita al condannato che, libero in relazione al reato per cui è intervenuta condanna, abbia in corso una custodia cautelare per altra causa, stante il carattere strumentale delineato dalla legge tra la sospensione della emissione o della esecuzione dell'ordine di carcerazione da parte del pubblico ministero e la decisione sull'affidamento in prova al servizio sociale spettante al tribunale di sorveglianza, nell'ambito di quella che non può che essere, attesa la natura di giudizio prognostico (e non di accertamento) che quest'organo è chiamato a compiere, una valutazione ampiamente discrezionale.

Ne deriva che il pubblico ministero, al quale venga richiesta, in concomitanza con la proposizione della domanda volta all'ottenimento del beneficio in parola, la scarcerazione del condannato o la non emissione, dell'ordine di carcerazione, deve compiere — al pari del giudice — una rigorosa delibazione dell'istanza, non limitandosi a prendere atto della non ostatività del limite della pena, ma valutando il *fumus* di tutti i presupposti voluti dalla legge, sui quali si pronuncerà poi, con i pieni poteri, il tribunale di sorveglianza: tra questi presupposti va compresa anche l'assenza di altri titoli di custodia, i quali, frustrando la possibilità di applicazione della misura alternativa, comporterebbero l'inaccogliabilità della richiesta (cfr. per un riferimento in tema di affidamento in prova cosiddetto terapeutico, Cass., Sez. I, 6 febbraio 1995, Licastro).

Ragionando diversamente, la sospensione diviene di fatto automatica, vanificando la razionalità ed efficacia della misura dell'affidamento in prova cui risulta collegata, che finirebbe in questo modo per caricarsi di disfunzioni e contraddizioni del tutto inaccettabili, come quella di considerare una detenzione in corso per altra causa, conseguente a una sentenza definitiva, non ostativa alla sospensione dell'esecuzione di un'altra sentenza di condanna per la quale il condannato risulti libero. Col rischio inoltre di far entrare la sospensione dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione "in concorrenza" con l'istituto della sospensione condizionale della pena, venendosi pericolosamente ad accentuare la pericolosità di discrasie valutative tra l'eventuale diniego della sospensione condizionale della pena in sede giudiziale e la concessione della sospensione dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione in fase esecutiva.

Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il conseguente rinvio al gip del tribunale di Milano per nuovo esame.

PER QUESTI MOTIVI

Visti gli art. 606, 623 c.p.p.

annulla

l'ordinanza impugnata e rinvia al gip del tribunale di Milano per nuovo esame.



Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 21 maggio 1997 (26 giugno 1997) - Pres. SACCHETTI - Rel. VANCHERI - P.M. GALATI (concl. conf.) - Ric. Tortora.

Ordinamento penitenziario — Affidamento in prova al servizio sociale — Condannato alla sanzione sostitutiva della libertà controllata — Ammissibilità — Ragione.

(art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 e artt. 53 e 57 legge 24 novembre 1981, n. 689).

Le misure alternative alla detenzione, come l'affidamento in prova al servizio sociale, possono essere concesse - sussistendone i presupposti di legge - anche a chi sia stato sottoposto a una sanzione sostitutiva. Ne consegue che il suddetto beneficio deve trovare applicazione anche nei riguardi di colui che sia stato sottoposto alla libertà controllata, in quanto quest'ultima, al pari della semidetenzione, è equiparata, per ogni effetto giuridico, alla pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita.

Visto il decreto emesso il 18 novembre 1996 dal presidente del tribunale di sorveglianza di Torino, con il quale è stata dichiarata inammissibile istanza di affidamento in prova ex art. 47, comma 4, ord. pen., presentata da TORTORA Osvaldo, trattandosi di richiesta proposta da soggetto sottoposto alla sanzione sostitutiva della libertà controllata;

Visto il ricorso proposto dal Tortora avverso il suddetto decreto, con il quale si lamenta illogicità della motivazione e violazione della legge penale, sotto il profilo che, contrariamente a quanto ritenuto dal presidente del tribunale di sorveglianza, le misure alternative alla detenzione sono applicabili anche nel caso di condannato al quale siano state applicate sanzioni sostitutive, fra le quali è da annoverare la libertà controllata;

Rilevato che il ricorso è pienamente fondato in quanto, come si ricava dalla interpretazione logico-sistematica della normativa vigente in materia di provvedimenti limitativi della libertà personale,

sussistendone i presupposti di legge, le misure alternative alla detenzione, come l'affidamento in prova al servizio sociale, possono essere applicate anche a persona che sia stata sottoposta ad una sanzione sostitutiva e, conseguentemente, il suddetto beneficio deve trovare applicazione anche nei riguardi di colui che sia stato sottoposto alla libertà controllata;

Ritenuto che tale principio, più volte affermato da questa Corte, trova conforto nella considerazione che la libertà controllata, avente indubbiamente un contenuto afflittivo maggiore rispetto all'istituto dell'affidamento in prova, ai sensi del primo comma dell'art. 57 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è equiparata per ogni effetto giuridico, esattamente come la semidetenzione, alla pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita (v. in termini, Cass., Sez. I, 6 marzo 1997 n. 524, Morrone);

Rilevato che a tale interpretazione non è di ostacolo la mancata espressa previsione legislativa, spiegabile con l'osservazione che all'epoca della entrata in vigore della legge 26 luglio 1975 n. 354 non erano ancora applicabili le sanzioni sostitutive, introdotte nell'ordinamento giuridico con la citata legge n. 689 del 1981;

Ritenuto che il decreto impugnato, in quanto emesso in palese violazione di legge, va annullato senza rinvio e gli atti vanno rimessi al competente tribunale di sorveglianza di Torino perché si pronunci sulla istanza prodotta dal Tortora;

PER QUESTI MOTIVI

annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al tribunale di Sorveglianza di Torino per l'esame della istanza.

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 14 maggio 1997 (18 giugno 1997) - Pres. SACCHETTI - Rel. VANCHERI - P.M. DI ZENCO (concl. diff.) - Ric. Tassone.

Ordinamento penitenziario — Affidamento in prova al servizio sociale — Richiesta da parte di soggetto rimasto agli arresti domiciliari dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna — Ammissibilità.

(art. 47, c. 4, legge 26 luglio 1975, n. 354).

L'art. 47 dell'ordinamento penitenziario, nella parte in cui consente al condannato in stato di libertà di chiedere l'affidamento

in prova al servizio sociale prima dell'emissione dell'ordine di carcerazione, deve trovare applicazione, per evidenti ragioni di equità, anche nel caso di soggetto che, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, sia rimasto di fatto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con decreto emesso il 9 agosto 1996 ai sensi dell'art. 666 c.p.p., il Presidente del tribunale di sorveglianza di Torino dichiarava inammissibile la domanda presentata da TASSONE Antonio, tendente ad ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale, ritenendo che facessero difetto le condizioni di legge per mancanza dello *status libertatis*, dato che il richiedente si trovava agli arresti domiciliari.

Avverso tale decreto ha proposto ricorso il Tassone, chiedendone l'annullamento per inosservanza dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dato che le disposizioni contenute nel suddetto articolo, che consentono al condannato in libertà di proporre istanza per l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale prima della emissione dell'ordine di carcerazione, devono considerarsi applicabili per analogia anche al condannato che si trovi in stato di "custodia domiciliare".

La doglianza è fondata.

Ritiene infatti questa Corte, aderendo ad un filone giurisprudenziale in gran parte prevalente, che le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, che consentono al condannato in libertà di chiedere l'affidamento in prova al servizio sociale prima della emissione dell'ordine di carcerazione, sono applicabili anche a colui che, pur dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, sia per qualsiasi motivo rimasto, in attesa dell'inizio della espiazione della pena in carcere, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Sarebbe infatti inaccettabile, sotto il profilo del rispetto del principio di equità, operare una discriminazione fra le due suddette situazioni, con palese pregiudizio per chi si trovi agli arresti domiciliari, in quanto, esattamente come colui che sia stato in precedenza sottoposto a custodia cautelare in carcere e che poi sia stato rimesso in libertà, la persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, in relazione alla quale sia divenuta definitiva la condanna, a norma del terzo comma dell'art. 47 della legge 354/75, deve poter chiedere l'affidamento in prova al servizio sociale, senza che si sia proceduto alla osservazione in istituto, quando, nel corso del periodo di sottoposizione alla misura suddetta, abbia serbato comportamento tale da consentire il giudizio prognostico favorevole di cui al comma 2 del citato art. 47.

Ciò va affermato a maggior ragione dopo gli interventi della Corte costituzionale sulle disposizioni in esame e, in particolare, dopo la

sentenza 13/22 dicembre 1989, n. 569, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 47 — terzo comma — nella parte in cui non prevede che, anche indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena o per custodia cautelare, il condannato possa essere ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale, presenti gli altri presupposti di legge.

Di conseguenza, anche se la fattispecie in esame non è specificamente prevista dalla legge, le disposizioni di cui all'art. 47 vanno interpretate estensivamente, ricomprendendovi anche il caso di colui che non si trovi in stato di libertà, ma sia sottoposto agli arresti domiciliari nelle more della emissione dell'ordine di esecuzione della pena (cfr., in tal senso, Sez. I, 25 luglio 1995, n. 3625, Gallo; Sez. I, 14 aprile 1993, n. 877, Lambertucci; Sez. I, 6 luglio 1992, n. 2691, Borrelli, e, implicitamente, anche, Sez. I, 22 novembre 1994, n. 5548, Falcone).

Il diverso orientamento giurisprudenziale — rappresentato, fra le altre, dalle sentenze della Sez. VI n. 773 del 4 settembre 1996 in proc. Labriola, del 29 novembre 1994 in proc. Panuccio e del 7 ottobre 1993 in proc. Messai, cui ha mostrato di aderire il P.G. presso questa Corte — muove dalla considerazione che la sospensione dell'ordine di carcerazione, che consegue automaticamente alla domanda, in vista dell'eventuale affidamento in prova al servizio sociale, avendo come presupposto l'emissione o l'esecuzione di un ordine di carcerazione, è configurabile solo nell'ipotesi di imputato in stato di libertà e non anche in quella di imputato detenuto in custodia cautelare, riguardo al quale l'ordine di carcerazione interviene solo a confermare il mutamento della condizione di detenuto in attesa di giudizio in quella di detenuto in espiazione di pena. Sotto altro profilo si è osservato che la sospensione dell'ordine di carcerazione ha anche lo scopo di evitare l'ingresso temporaneo in carcere del condannato ancora libero, mentre un simile scopo non sarebbe perseguibile con riferimento al condannato che, in quanto agli arresti domiciliari, si trova in situazione assimilabile allo stato di detenzione, per modo che la sospensione della emissione dell'ordine di carcerazione si risolverebbe in una temporanea ed inutile sospensione degli arresti domiciliari, e quindi in una illegittima rimessione in libertà.

In verità, per quanto riguarda il primo ordine di osservazioni, va rilevato che, a prescindere dalla considerazione che le medesime attengono essenzialmente alla possibilità di sospendere la esecuzione della pena e non alla possibilità di concedere l'affidamento in prova, la situazione descritta nelle sentenze sopra richiamate dal P.G. è totalmente diversa da quella caratterizzante la fattispecie in esame, nella quale il condannato non si trovava in custodia cautelare in carcere — ipotesi ben diversa ed in ordine alla quale le considerazioni di cui sopra potrebbero anche condividersi — ma si trovava in regime di arresti domiciliari. In quest'ultima evenienza, è del tutto

incongruo fare riferimento al fatto che l'ordine di esecuzione della pena comporta solo «il mutamento della condizione di detenuto in attesa di giudizio in quella di detenuto in espiazione di pena».

Vero è che, ai sensi dell'art. 284, comma 5, l'imputato agli arresti domiciliari «si considera in stato di custodia cautelare», ma, a parte la palese differenza di situazioni sul piano concreto, la norma suddetta, che prevede l'assimilazione fra le due misure, ha, all'evidenza, l'intendimento di favorire l'imputato, e non può essere interpretata nel senso che ne possa invece derivare un trattamento deteriore.

Quanto all'altra osservazione, secondo cui la sospensione dell'esecuzione si risolverebbe in una illegittima rimessione in libertà, può ribattersi che la sospensione della emissione dell'ordine di esecuzione non va confusa con la sospensione degli arresti domiciliari, nel senso che la sospensione della prima non comporta necessariamente anche la sospensione dei secondi. Ciò per la semplice ragione che, una volta che la legge consente la sospensione della esecuzione della pena per il condannato che si trovi in stato di libertà, non vi è motivo per ritenere che la sospensione della emissione del provvedimento di esecuzione della pena non sia praticabile nei riguardi di chi si trovi agli arresti domiciliari.

Tale interpretazione appare del resto confortata anche dalla considerazione che, ai fini della concedibilità della detenzione domiciliare, ai sensi del terzo comma dell'art. 47-ter ord. pen., il caso del condannato libero è assimilato *in toto* a quello del condannato che abbia trascorso la custodia cautelare, o la parte terminale di essa, in regime di arresti domiciliari.

Si deve quindi concludere, affermando il principio che le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 — che consentono al condannato in libertà di proporre istanza di affidamento in prova al servizio sociale prima della emissione dell'ordine di esecuzione della pena previsto dall'art. 656 c.p.p., con la conseguenza che il pubblico ministero deve sospendere, in presenza di determinati presupposti, tale emissione — si applicano anche al condannato che, al momento del passaggio in giudicato della sentenza, si trovi sottoposto alla misura degli arresti domiciliari relativamente al reato per cui è intervenuta condanna.

Alla stregua delle superiori considerazioni, il decreto emesso il 9 agosto 1996 dal presidente del tribunale di sorveglianza di Torino va annullato senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al medesimo tribunale per il giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al tribunale di sorveglianza di Torino per il giudizio.

Corte di Cassazione – Sezione I – Sent. 28 aprile 1997 (5.6.1997) – Pres. SACCUCCI – Rel. VANCHERI – P.M. IADECOLA (concl. diff.) – Ric. Frappampina.

Ordinamento penitenziario — Misure alternative alla detenzione — Compatibilità con le misure cautelari personali — Limiti. Misure cautelari personali — In genere — Compatibilità con le misure alternative alla detenzione — Limiti.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354 e art. 298 c.p.p.).

Come si desume chiaramente dall'art. 298 cod. proc. pen., e segnatamente dal secondo comma di tale disposizione (per il quale la misura cautelare non è sospesa, ma trova invece esecuzione quando la pena deve essere espiata in regime di misura alternativa alla detenzione), è da ritenere possibile, in linea di principio, la contestuale esecuzione di una delle misure alternative alla detenzione previste dalla legge n. 354 del 1975 (cd. ordinamento penitenziario) e di una misura cautelare personale, dovendosi poi solo verificare, in concreto, avuto riguardo alla natura delle limitazioni tipiche, rispettivamente, delle misure cautelari e delle misure alternative, l'effettiva compatibilità fra le une e le altre, nel rispetto, dalla legge ritenuto preminente, delle misure cautelari.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con decreto emesso il 3 dicembre 1996, ai sensi del secondo comma dell'art. 666 in riferimento all'art. 678 c.p.p., il presidente del tribunale di sorveglianza di Bari ha dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, presentata da FRAPPAMPINA Nunzio, in quanto l'interessato risultava in custodia cautelare per altri fatti.

Avverso tale decreto ha presentato ricorso il difensore del Frappampina, lamentando violazione dell'art. 666 c.p.p., sotto il profilo che la sopravvenienza della custodia cautelare non costituisce impedimento alla istruttoria del procedimento e all'esame della domanda.

La doglianza è fondata.

Ed invero la declaratoria di inammissibilità di una richiesta di applicazione di una misura alternativa alla detenzione può basarsi esclusivamente su uno sbarramento di natura formale, mentre la sopravvenienza di una misura custodiale, pur potendo essere presa in considerazione ai fini dell'accoglimento della domanda, costituisce elemento da valutare nel merito, nell'ambito del giudizio relativo alla concedibilità della misura alternativa richiesta e, come tale, rientrando nella competenza del tribunale e non del presidente del collegio.

Questa Corte ha già avuto modo di puntualizzare in proposito che, «come si evince chiaramente dall'art. 298 cod. proc. pen. e, segnatamente, dal secondo comma di tale disposizione (per il quale la misura cautelare non è sospesa, ma trova invece esecuzione quando la pena deve essere espiata in regime di misura alternativa alla detenzione), è da ritenere possibile in linea di principio la contestuale esecuzione di una delle misure alternative alla detenzione previste dalla legge n. 354 del 1975 e di una misura cautelare personale, dovendosi poi solo verificare, in concreto, avuto riguardo alla natura delle limitazioni connaturali alla misura alternativa e alla misura cautelare, l'effettiva compatibilità fra l'una e l'altra, nel rispetto, dalla legge ritenuto preminente, della misura cautelare». (v., fra le tante, Cass., Sez. I, n. 877 del 14 aprile 1993, Labertucci).

Sotto tale profilo — poiché il potere del presidente di dichiarare inammissibile l'istanza del condannato, ai sensi del secondo comma dell'art. 666 c.p.p., è limitato ai casi in cui tale istanza sia manifestazione infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero quando essa sia identica ad altra richiesta, basata sui medesimi elementi, già rigettata — la constatazione circa la inesistenza delle condizioni richieste dalla legge non deve implicare una valutazione nel merito della accoglibilità della domanda, ma deve riguardare unicamente i presupposti minimi indefettibili, in assenza dei quali la domanda non potrebbe mai trovare accoglimento.

Nella specie il presidente del tribunale di sorveglianza di Bari ha chiaramente travalicato i suoi poteri, entrando in valutazioni — come la inaccoglibilità della domanda per la sopravvenienza di una misura custodiale — riservate all'organo collegiale.

Conseguentemente, va pronunciato l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato e deve disporsi la trasmissione degli atti al competente tribunale di sorveglianza per il corso ulteriore.

PER QUESTI MOTIVI

annulla senza rinvio il decreto impugnato. Ordina trasmettersi gli atti al tribunale di sorveglianza di Bari per il giudizio.

— • —
Corte di Cassazione — Sezione I — Sent. 29 gennaio 1997 (25.3.1997) — Pres. PIROZZI — Rel. DELEHAYE — P.M. (concl. conf.) — Ric. P.G. c. Vasta.

Ordinamento penitenziario — Affidamento in prova al servizio sociale — Condannato residente all'estero — Affidamento presso il consolato italiano — Possibilità — Esclusione.

(art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Non è ammissibile la concessione di affidamento in prova presso un consolato italiano nel paese estero in cui il condannato risiede, in quanto l'affidamento in prova è una misura alternativa alla detenzione e, come tale, non può svolgersi in uno Stato diverso da quello in cui la pena dovrebbe essere espiata.

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 6 marzo 1996, il tribunale di sorveglianza di Catania accoglieva l'istanza di VASTA Sebastiano di affidamento al servizio sociale da svolgersi presso il consolato italiano di Berlino.

Avverso tale provvedimento, ricorreva in cassazione il procuratore generale presso la Corte di appello di Catania, eccependo che non era possibile che l'istante venisse affidato ad un consolato e che mancava la motivazione sulla prognosi di non recidivanza.

Motivi della decisione

Il ricorso appare fondato e deve essere accolto.

Non appare ammissibile, infatti, la concessione di un affidamento in prova presso il consolato italiano del paese straniero, in cui il condannato risiede, in quanto si tratta di una misura alternativa alla detenzione e, come tale, non può svolgersi in una nazione diversa da quella in cui dovrebbe essere espiata la pena.

Poiché l'istante è un cittadino italiano, condannato in Italia per un reato commesso nella nostra nazione non ricorre neppure alcuna ipotesi, prevista da qualche trattato internazionale, in base al quale la detenzione possa svolgersi in un paese diverso.

In analoga fattispecie, questa Corte ha conformemente deciso che «non è ammissibile l'affidamento in prova presso un consolato italiano se l'interessato sia residente all'estero, in quanto destinatari del detto affidamento possono essere soltanto i centri di servizio sociale dipendenti dalla Amministrazione penitenziaria». (Cass. 2 marzo 1988, n. 390)

Appare, inoltre, fondato anche il secondo motivo di ricorso, in quanto nella motivazione nulla è detto in ordine al requisito della prevenzione del pericolo di commissione di altri reati, né appare espressa alcuna prognosi in tal senso.

Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al tribunale di sorveglianza di Catania per nuovo esame.

PER QUESTI MOTIVI

annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al tribunale di sorveglianza di Catania per nuovo esame.

Corte di Cassazione – Sezione I – Sent. 29 novembre 1996 (8 marzo 1997) – Pres. SCHIAVOTTI – Rel. FAZZIOLI – P.M. MARTUSCIELLO (concl. diff.) – Ric. Drago.

Ordinamento penitenziario — Affidamento in prova al servizio sociale — Possibilità di concederlo a soggetto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

(art. 47, legge 26 luglio 1975, n. 354).

L'affidamento in prova al servizio sociale non può essere concesso a chi, all'atto della richiesta, sia sottoposto per altro fatto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, atteso che, finché opera tale misura, il soggetto, in quanto sottoposto ai relativi obblighi, non avrebbe la possibilità di dare in concreto prova della sua partecipazione alle finalità risocializzanti proprie dell'affidamento.

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Con ordinanza del 22 aprile 1996 il tribunale di sorveglianza di Bari dichiarava inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da DRAGO Sergio in quanto lo stesso, arrestato il 23 febbraio 1996, si trovava agli arresti domiciliari.

Ricorre per cassazione il Drago, con ricorso sottoscritto personalmente, denunciando la violazione dell'art. 47 ord. pen. e la mancanza di motivazione dell'ordinanza impugnata.

Assume il ricorrente che la circostanza che egli fosse "giudicabile" non era di ostacolo all'ammissione alla misura alternativa in quanto «... l'accertata commissione, durante il periodo di libertà successivo al reato per il quale è stata inflitta la pena da spiare, di altri illeciti penali, non può essere di per sé considerato elemento ostativo alla concessione del beneficio, come elemento sintomatico di mancato ravvedimento e di persistente pericolosità sociale, dovendo invece detta risultanza essere valutata congiuntamente alla vita attuale del condannato ed al suo reinserimento nel contesto sociale ...».

I motivi di ricorso sono infondati.

Deve rilevarsi che scopo dell'affidamento in prova al servizio sociale è quello di evitare l'ingresso in carcere del condannato (o di liberare il condannato, qualora l'esecuzione già sia in corso), sul presupposto che avendo egli dimostrato in modo concreto di avere iniziato un proficuo percorso rieducativo, il permanere in libertà o il riacquisto della libertà e l'anticipato reinserimento nel contesto sociale (rispetto alla data di scadenza della pena), possono meglio contribuire alle finalità rieducative della sanzione penale.

Da tale considerazione discende che non avrebbe scopo ammettere al beneficio dell'affidamento in prova persona agli arresti domiciliari. Costui, infatti, non potrebbe finché dura la misura riacquistare la libertà e, quindi, l'affidamento in prova al servizio sociale sarebbe del tutto privo di rilevanza giuridica in quanto essendo il soggetto sottoposto agli obblighi derivanti dalla misura cautelare (tra i quali proprio quello di avere rapporti intersoggettivi soltanto con le persone espressamente indicate dal giudice), non avrebbe la possibilità di dare in concreto prova della sua partecipazione alle finalità risocializzanti della misura.

Avendo, pertanto, come risulta dal provvedimento impugnato, il tribunale di sorveglianza dichiarato inammissibile per tale motivo l'istanza di affidamento in prova, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

La richiesta, è evidente, potrà comunque essere rinnovata non appena cessato il suddetto dirimente impedimento alla sua concessione.

PER QUESTI MOTIVI

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari

CORTE DI CASSAZIONE — SEZIONE I — SENT. 30 MAGGIO 1997 (30.6.1997) — PRES. LA CAVA — REL. MABELLINI — P.M. UCCELLA (concl. conf.) — RIC. LEONARDI.

Ordinamento penitenziario — Affidamento in prova al servizio sociale per tossicodipendenti — Concessione automatica sulla base del programma terapeutico — Esclusione — Valutazione dell'idoneità della misura richiesta a contribuire alla rieducazione del reo — Necessità — Fattispecie.

(art. 94 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; artt. 47 e 47 bis legge 26 luglio 1975, n. 354).

In tema di applicazione dell'art. 47-bis della legge n. 354 del 1975 (cd. ordinamento penitenziario) e dell'art. 94 D.P.R. n. 309 del 1990, il giudice non è tenuto a recepire in modo acritico il programma terapeutico proposto dal SERT, traendo dall'esistenza dello stesso in modo automatico l'accoglimento della richiesta formulata, ma deve valutare se la misura richiesta possa contribuire alla rieducazione del reo, con un giudizio prognostico che

tenga conto di ogni elemento a sua disposizione. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto legittimo e logicamente motivato il provvedimento con il quale il tribunale di sorveglianza aveva respinto l'istanza di affidamento in prova terapeutico, considerando il recente esito negativo della stessa misura già applicata e conclusasi con l'allontanamento arbitrario del soggetto dalla comunità alla quale era stato affidato).

OGGETTO DEL RICORSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

I – Con ordinanza 4 dicembre 1996 il tribunale di sorveglianza di Catania respingeva l'istanza di affidamento al servizio sociale ex art. 47-*bis* ord. pen. e di sospensione dell'esecuzione della pena proposta da Alfio LEONARDI, considerando l'esito negativo dell'affidamento già concesso in data 30 novembre 1994, di cui era stata disposta la revoca con ordinanza 30 gennaio 1996 per abbandono della comunità ed interruzione del programma terapeutico.

II – Ricorre l'interessato che deduce violazione degli artt. 47-*bis* ord. pen. e 90 D.P.R. n. 309/90, e difetto di motivazione. Il tribunale non aveva considerato il programma di recupero concordato con il SERT, e si era limitato a fare riferimento all'esito del primo affidamento senza considerare che la seconda richiesta aveva ad oggetto un programma terapeutico completamente nuovo.

III – Il ricorso è infondato.

In tema di applicazione dell'art. 47-*bis* ord. pen. e dell'art. 94 D.P.R. n. 309/90, il giudice non è tenuto a recepire in modo acritico il programma terapeutico proposto dal SERT, traendo dalla esistenza dello stesso in modo automatico l'accoglimento della richiesta formulata, ma deve valutare se la misura richiesta possa contribuire alla rieducazione del reo, con un giudizio prognostico che tenga conto di ogni elemento a sua disposizione (in questo senso, Cass. Sez. I, 8 agosto 1996, Bartolomeo, RV. 205680). In questa prospettiva è legittimo e logicamente motivato il provvedimento con il quale il tribunale di sorveglianza ha respinto l'istanza di affidamento in prova terapeutico, considerando il recente esito negativo della stessa misura già applicata e conclusasi con l'allontanamento arbitrario del soggetto dalla comunità alla quale era stato affidato.

Il ricorso proposto deve essere conseguentemente respinto, con le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p. in ordine al pagamento delle spese processuali.

PER QUESTI MOTIVI

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.



Corte di Cassazione – Sezione I – Sent. 28 aprile 1997 (5.6.1997) – Pres. SACCUCCI – Rel. VANCHIERI – P.M. IADECOLA (concl. conf.) – Ric. Dessì.

Ordinamento penitenziario — Affidamento in prova al servizio sociale per tossicodipendenti — Condizioni per la concessione.

(artt. 47 e 47-bis legge 26 luglio 1975, n. 354).

Ai fini della formulabilità della prognosi favorevole per l'ammissione di un soggetto all'affidamento terapeutico, è necessario che il comportamento del soggetto sia tale da garantire un minimo di probabilità che la misura, anche attraverso le prescrizioni che devono accompagnarla, possa contribuire alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati, così come è richiesto ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale.

IN FATTO E IN DIRITTO

Il tribunale di sorveglianza di Roma con ordinanza del 10 luglio 1996 ha respinto le domande di affidamento in prova al servizio sociale, di affidamento terapeutico ai sensi dell'art. 47-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e di sospensione della condanna ex art. 90 D.P.R. 309/90, proposte da DESSÌ Siro.

Il suddetto tribunale ha motivato il diniego, osservando che il Dessì, pur avendo già in corso un preciso programma di recupero presso il SERT della USL di Rieti, non aveva mostrato una seria volontà di uscire dal mondo della droga, essendo risultato più volte positivo l'esito degli esami, cui era settimanalmente sottoposto, per l'assunzione di cannabinoidi e cocaina, ed avendo egli manifestato l'assenza di una seria motivazione verso un reale e profondo mutamento del suo stile di vita.

Tali elementi, a giudizio del tribunale, impedivano di formulare un giudizio prognostico favorevole circa la idoneità terapeutica delle misure alternative richieste, e circa le possibilità di risocializzazione e di responsabilizzazione personale del condannato.

Ricorre il Dessì, lamentando inosservanza ed erronea interpretazione della legge, nonché illogicità della motivazione.

Secondo il ricorrente, il tribunale aveva fondato la decisione di rigetto sulla esistenza di asserite violazioni alle prescrizioni, concordate

con il programma di disintossicazione, senza precisare minimamente a quali prescrizioni si riferisse e, inoltre, non aveva preso in considerazione le positive indicazioni formulate dalla psicologa della USL.

Ciò premesso, osserva la Corte che, a prescindere dalla genericità delle doglianze, le censure mosse dal ricorrente sono manifestamente infondate.

Il tribunale ha infatti ritenuto insussistenti i presupposti per la concessione dei benefici richiesti con motivazione sufficientemente adeguata, dando atto che il condannato non aveva colto le possibilità terapeutiche insite nel programma che aveva in corso, e aveva manifestato una personalità ancora fragile e immatura, non in grado di utilizzare a pieno le opportunità offertegli dal programma di recupero, tanto da continuare a fare uso abitualmente di stupefacenti.

Priva di pregio, in particolare, la considerazione che non sarebbero state precisate le prescrizioni che sarebbero state violate dal condannato, essendo chiarissimo che si trattava dei divieti relativi all'abuso reiterato di stupefacenti, abuso non negato dal medesimo ricorrente.

Analoghe considerazioni possono farsi in ordine alla asserita mancata valutazione delle indicazioni fornite dalla psicologa, indicazioni che sono state invece regolarmente prese in esame, anche se sono state ritenute insufficienti per giustificare l'accoglimento delle domande.

Va infatti evidenziato che, ai fini della formulabilità della prognosi favorevole per la ammissione di un soggetto all'affidamento terapeutico, è necessario che il comportamento del soggetto sia tale da garantire un minimo di probabilità che la misura, anche attraverso le prescrizioni che devono accompagnarla, possa contribuire alla rieducazione del reo ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati, esattamente come è richiesto ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale (v., fra le altre, Cass., Sez. I, 8 agosto 1996 n. 3586, Bartolomeo).

Il tribunale ha dato contezza di non avere riscontrato la esistenza di tali presupposti sulla base di considerazioni ineccepibili.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso, siccome manifestamente infondato, va dichiarato inammissibile ai sensi del 3° comma dell'art. 606 c.p.p. e, conseguentemente, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di L. 500.000 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L. 500.000 in favore della Cassa delle ammende.

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 21 aprile 1997 (16 giugno 1997) - Pres. LA CAVA - Rel. MABELLINI - P.M. (concl. diff.) - Ric. Fiorillo.

Ordinamento penitenziario — Affidamento in prova in casi particolari — Tossicodipendenti — Stato di dipendenza fisica — Necessità — Esclusione — Dipendenza psichica — Sufficienza. Stupefacenti — In genere — Esecuzione di pena nei confronti di tossicodipendenti — Affidamento in prova — Stato di dipendenza fisica dalla droga — Necessità — Esclusione — Dipendenza psichica — Sufficienza.

(art. 47-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 e art. 94 D.P.R. 9.10.1990, n. 309).

Lo stato di tossicodipendenza in relazione al quale può essere disposto, ai sensi dell'art. 47-bis dell'ordinamento penitenziario, l'affidamento in prova al servizio sociale, è riconoscibile non soltanto quando vi sia in atto uno stato di dipendenza fisica dalla droga, ma anche quando, superata la dipendenza fisica, residui soltanto quella di natura psichica.

OGGETTO DEL RICORSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

I - Con ordinanza 3 dicembre 1996 il tribunale di sorveglianza di Genova rigettava l'istanza di Maurizio FIORILLO rivolta ad ottenere l'affidamento in prova ex art. 47-bis ord. pen., escludendo, con riferimento alla relazione del SERT, che fosse in atto lo stato di tossicodipendenza che costituisce il necessario presupposto di applicazione della misura. Considerava che sin dall'inizio, quando era stata disposta la sospensione dell'esecuzione da parte del pubblico ministero, poteva valutarsi l'assenza di una tossicodipendenza in atto in relazione al tipo di programma predisposto, che prevedeva solo controlli urinari bisettimanali e colloqui mensili.

II - Ha proposto ricorso il difensore dell'interessato che deduce «carezza di motivazione, erronea valutazione dei fatti, violazione di legge».

Considera che la tossicodipendenza deve essere valutata non solo con riferimento alla dipendenza fisica, ma anche a quella psicologica, che può essere adeguatamente fronteggiata proprio con i colloqui ed i controlli proposti.

III - Il ricorso è fondato.

L'art. 47-bis ord. pen. prevede l'affidamento in prova al servizio sociale in favore della persona tossicodipendente o alcooldipendente

che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi. Già il termine "tossicodipendente" ha di per sé un significato che va oltre la dipendenza fisica dallo stupefacente, ed include la dipendenza psichica, notoriamente più difficile da superare. Il contesto normativo in cui la norma si inquadra evidenzia d'altra parte come il programma considerato possa prescindere dalla dipendenza fisica in atto, e possa avere quale obbiettivo l'esaurimento della dipendenza psichica. Il programma, infatti, deve essere concordato con una unità sanitaria locale o con uno degli enti, associazioni, cooperative o privati indicati dall'art. 1-bis del decreto legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e dichiarato idoneo ai fini del recupero del condannato da una struttura sanitaria pubblica, alla quale compete altresì la attestazione dello stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza del soggetto.

La normativa predetta, richiamata ed integrata dall'art. 132 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per quanto riguarda in particolare i tossicodipendenti, fa riferimento agli enti destinatari dei contributi previsti dall'art. 1 dello stesso D.L. n. 144/85 e dall'art. 131 D.P.R. n. 309/90, erogabili dal Ministero dell'interno ai fini del recupero e del reinserimento sociale dei tossicodipendenti. L'ampia gamma dei destinatari dei contributi, che comprende «associazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza scopo di lucro», evidenzia come il legislatore consideri essenziali per il perseguimento degli scopi che si propone le attività di soggetti non qualificabili come strutture sanitarie, ritenuti idonei a costituire un efficace supporto psicologico anche in favore di chi dalla stretta dipendenza fisica dallo stupefacente sia già uscito.

Sia il dato testuale, sia il contesto normativo in cui la norma si inquadra, sia le finalità perseguite, inducono quindi a ritenere applicabile l'istituto previsto dall'art. 47-bis ord. pen. anche alla persona che abbia superato la dipendenza fisica dalla droga, ma che ne resti psichicamente dipendente (in senso conforme, Cass. Sez. I, 17 luglio 1995, n. 3293, Scangerla, RV. 202147).

L'ordinanza impugnata, che esclude la tossicodipendenza in considerazione dell'assenza di prescrizioni farmacologiche da parte del S.E.R.T. e della irrilevanza dei controlli urinari e dei colloqui previsti, fa riferimento ad un concetto di tossicodipendenza esclusivamente fisico, e non valuta se le prescrizioni previste nel programma proposto possano essere attinenti ad una dipendenza psichica tuttora in atto, eventualmente da attestarsi dalla struttura pubblica a norma dell'ultima parte del primo comma dell'art. 47-bis citato.

Il provvedimento deve essere conseguentemente annullato, con rinvio al tribunale di sorveglianza di Genova per nuovo esame.

PER QUESTI MOTIVI

annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di sorveglianza di Genova.

Corte di Cassazione – Sezione I – Sent. 14 febbraio 1997 (4 aprile 1997) – Pres. LA CAVA – Rel. LA GIOIA – P.M. MARTUSCIELLO (concl. conf.) – Ric. P.M. c. Longo.

Ordinamento penitenziario — Affidamento in prova in casi particolari — Applicabilità della preclusione ex art. 4-bis ordinamento penitenziario — Sussistenza.

(artt. 4-bis e 47-bis legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 94 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

Il riferimento alle misure alternative previste dal capo sesto della legge 354/75 (ordinamento penitenziario) fatto dall'art. 4-bis della stessa legge, comprende anche l'affidamento in casi particolari, previsto e disciplinato dall'art. 47-bis; e ciò anche dopo l'inserimento della norma nell'art. 94 del D.P.R. n. 309 del 1990 (T.U. in materia di stupefacenti), in quanto tale norma non ha rilevanza autonoma ed indipendente dall'art. 47-bis della citata legge 354/75.

OSSERVA IN FATTO

Con ordinanza emessa il 7 maggio 1996 il tribunale di sorveglianza di Salerno ha concesso a LONGO Giuseppe la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale per seguire un programma terapeutico di recupero dalla tossicodipendenza. Ha osservato, tra l'altro, che a questo tipo di affidamento non si applicano le restrizioni previste dall'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario con riferimento al titolo del reato.

Contro l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il procuratore generale di Salerno deducendo violazione di legge in quanto la preclusione introdotta con l'art. 15 D.L. 8 giugno 1992, n. 306, che ha modificato l'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, si applica a tutte le misure alternative previste dal Capo VI, compreso l'affidamento in casi particolari previsto dall'art. 47-bis ord. pen.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso del procuratore generale è fondato e deve essere accolto, con il conseguente annullamento della ordinanza che ha rite-

nuto non applicabili all'affidamento in casi particolari le restrizioni previste dall'art. 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

Tale norma, infatti, nel testo risultante dopo le ultime modifiche apportate con l'art. 15 del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, stabilisce che le limitazioni alla concessione di benefici penitenziari, derivanti dal titolo del reato commesso, si applicano a tutte le misure alternative, ad eccezione della liberazione anticipata, previste dal capo sesto dell'ordinamento penitenziario. Il testo della norma non lascia dubbi, pertanto, sulla applicabilità di dette limitazioni anche all'affidamento in prova in casi particolari previsto dall'art. 47-*bis* e compreso appunto nel capo sesto della legge 354/75.

Tuttavia un problema interpretativo sorge dal fatto che il suddetto affidamento è previsto, oltre che dall'art. 47-*bis*, anche dall'art. 94 del Testo unico sulla tossicodipendenza approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Infatti nella ordinanza impugnata, anche se in termini non meglio chiariti, si afferma che il legislatore, con l'introduzione dell'art. 4-*bis* e con il riferimento alle misure alternative previste dal capo sesto, non può avere inteso riferirsi anche all'affidamento per tossicodipendenti previsto dall'art. 94 del D.P.R. 309/90.

In proposito questa Corte osserva che la previsione dell'art. 94, il quale peraltro riproduce testualmente l'art. 47-*bis*, non costituisce una previsione diversa ed autonoma rispetto a quella dell'art. 47-*bis*. Il decreto presidenziale con il quale il Testo unico è stato emanato, si è limitato infatti a riprodurre ed ordinare in forma sistematica norme già introdotte con altri provvedimenti legislativi e già in vigore. Ne consegue che la fonte primaria della regolamentazione giuridica dell'affidamento in casi particolari, per i soggetti tossicodipendenti e alcooldipendenti, resta sempre, anche dopo la emanazione del Testo unico, l'art. 47-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354. Del resto sarebbe stata incostituzionale la introduzione di una norma primaria attraverso lo strumento del decreto di approvazione del Testo unico.

Le considerazioni che precedono sono sufficienti per affermare che il riferimento alle misure alternative previste dal capo sesto della legge 354/75, fatto dall'art. 4-*bis* della stessa legge, comprende anche l'affidamento in casi particolari, previsto e disciplinato dall'art. 47-*bis* anche dopo l'inserimento della norma nel Testo unico all'art. 94. Non contrasta con questa conclusione il fatto che, al momento in cui la limitazione alla concessione di benefici penitenziari è stata introdotta, il Testo unico fosse stato già emanato e il legislatore non abbia fatto alcun riferimento all'art. 94. Tale norma, infatti, non ha rilevanza autonoma ed indipendente dall'art. 47-*bis* della legge 354/75.

L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio allo stesso tribunale di sorveglianza per nuovo esame della istanza alla luce del principio sopra affermato.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di sorveglianza di Bari.

Benefici penitenziari (soggetti legittimati alla richiesta)

Corte di Cassazione – Sezione I – Sent. 27 gennaio 1997 (6.3.1997) – Pres. VALIANTE – Rel. CANZIO – P.M. (concl. diff.) – Ric. Giglio Spampinato.

Ordinamento penitenziario — Legittimazione del difensore alla richiesta di benefici penitenziari per il proprio assistito — Sussistenza.

(art. 57 legge 26 luglio 1975, n. 354).

L'art. 57 dell'ordinamento penitenziario, nel prevedere espressamente che i benefici penitenziari possono essere richiesti dall'interessato o dai prossimi congiunti o proposti dal consiglio di disciplina, non ha certo inteso fornire una indicazione tassativa dei soggetti legittimati alla richiesta, per cui deve ritenersi che anche il difensore del condannato o dell'internato, la cui presenza nel procedimento di sorveglianza è stata prevista dallo stesso legislatore, sia legittimato a richiedere, per il proprio assistito, i suddetti benefici.

Osserva:

1 – Il presidente del tribunale di sorveglianza di Catania con decreto in data 10 maggio 1996 dichiarava inammissibile la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, presentata dall'avv. Vincenzo Trantino «nell'interesse e quale difensore» di Giacomo Giglio Spampinato, sull'assunto del difetto di legittimazione del difensore alla proposizione dell'istanza.

Ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto decreto l'avv. V. Trantino, deducendo che la sottoscrizione della richiesta del beneficio da parte del difensore dell'interessato poteva costituire tutt'al più una mera irregolarità, ma non causa d'inammissibilità dell'istanza medesima.

Il P.G. ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per essere stata l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta da «difensore sprovvisto di specifico titolo».

2 – Il ricorso è fondato perché l'art. 57 o.p., nel prevedere espres-

samente che i benefici penitenziari possono essere richiesti dall'interessato e dai prossimi congiunti o proposti dal consiglio di disciplina, non ha certo inteso indicare con carattere tassativo i soggetti legittimati alla richiesta e conseguentemente escludere — addirittura a pena d'inammissibilità dell'istanza — la legittimazione del difensore del condannato o dell'internato, la cui presenza nel procedimento di sorveglianza è anzi assicurata dallo stesso legislatore (conf: Cass., Sez. I, ord. 433 del 22 febbraio 1978, rv. 138374).

Non risultando pertanto condivisibile l'interpretazione restrittiva della norma surrichiamata, posta a fondamento del provvedimento negativo, questo dev'essere annullato senza rinvio, con la conseguente trasmissione degli atti al tribunale di sorveglianza di Catania per il giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e ordina trasmettersi gli atti al tribunale di sorveglianza di Catania per il giudizio.

Collaborazione con la giustizia e benefici penitenziari

Corte di Cassazione — Sezione I — Sent. 20 ottobre 1997 (14 novembre 1997) — Pres. TERESI — Rel. CHIEFFI — P.M. (concl. diff.) — Ric. Tripodi.

Ordinamento penitenziario — Accertamento di condotta collaborativa con la giustizia ai sensi dell'art. 58-ter, comma secondo, dell'ordinamento penitenziario — Necessità che la relativa istanza sia collegata alla richiesta di ammissione del condannato ad uno specifico beneficio penitenziario — Sussistenza — Ragioni — Fattispecie.

(art. 58-ter, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354)

La richiesta di concessione di un qualunque beneficio penitenziario, è condizione imprescindibile per l'accertamento dell'esistenza di una condotta collaborativa con la giustizia ai sensi dell'art. 58-ter, comma secondo, dell'ordinamento penitenziario, tenuto conto della natura incidentale del procedimento previsto da tale norma. (Nella fattispecie, il tribunale di sorveglianza aveva rigettato l'istanza con la quale un condannato aveva chiesto una pronuncia con la quale si escludesse che nei suoi confronti fosse necessario l'accertamento di una condotta collaborativa con la giustizia ex art. 58-ter, comma secondo, dell'ordinamento penitenziario: il tribunale aveva motivato il provvedimento di rigetto osser-

vando che la concreta valutazione della condotta in discorso avrebbe dovuto essere necessariamente collegata alla richiesta di ammissione del condannato ad uno specifico beneficio penitenziario. La Suprema corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'interessato contro detto provvedimento, enunciando il principio di cui in massima).

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

Con ordinanza 20 marzo 1997 il tribunale di sorveglianza di Perugia rigettava l'istanza avanzata da TRIPODI Giovanni diretta ad escludere che nei suoi confronti sia necessario l'accertamento dell'esistenza di condotta collaborativa con la giustizia ex art. 58 *ter* comma 2 ord. penit., osservando che la concreta valutazione della condotta in discorso deve essere necessariamente collegata alla richiesta di ammissione del condannato ad uno specifico beneficio penitenziario.

Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso l'interessato che ne ha chiesto l'annullamento per vizio della motivazione sul rilievo che è compito del tribunale di sorveglianza accertare *ex officio*, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale nn. 357/1994 e 68/1995, l'inesigibilità o l'impossibilità di utile collaborazione, tenuto altresì conto che dalla stessa sentenza di condanna era emerso il suo ruolo marginale nella commissione del reato di sequestro di persona.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo.

Non vi è dubbio che — attesa la natura incidentale del procedimento previsto dall'art. 58 *ter* comma 2 ord. penit. — la richiesta del condannato diretta ad accertare l'esistenza di una situazione a lui favorevole deve sempre essere in concreto collegata alla richiesta di concessione di un qualche beneficio penitenziario. Pertanto deve ritenersi improponibile innanzi al tribunale di sorveglianza una istanza tendente ad ottenere una pronuncia diretta ad escludere che nei confronti del richiedente sia necessario l'accertamento dell'esistenza di una condotta collaborativa con la giustizia ai sensi dell'art. 58 *ter* comma 2 ord. penit., prescindendo da una contestuale decisione concernente l'ammissione del condannato ad uno specifico beneficio.

Ne consegue che, poiché nel caso di specie non risulta che il condannato abbia richiesto uno specifico beneficio penitenziario, il motivo dedotto deve ritenersi manifestamente infondato. Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di L. 500.000 a favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

PER TALI MOTIVI

la Corte suprema di cassazione, letti gli artt. 606, 611, 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di L. 500.000 (cinquecentomila) a favore della Cassa delle ammende.

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 18 settembre 1997 (7.10.1997) - Pres. SACCUCCI - Rel. SILVESTRI - P.M. SCARDACCIONE (concl. conf.) - Ric. Santarelli.

**Ordinamento penitenziario — Benefici penitenziari — Presupposti
— Attività di collaborazione con la giustizia — Accertamento
— Oneri dell'interessato.**

(artt. 4-bis e 58-ter legge 26 luglio 1975, n. 354).

Ai fini dell'ammissione a benefici penitenziari che presuppongano la prova della collaborazione con la giustizia dell'interessato, gli elementi qualificanti tale collaborazione devono essere accertati dal giudice anche d'ufficio, ma alla parte incombe l'onere di allegazione e di prospettazione di circostanze idonee a dimostrare l'impossibilità di un'utile collaborazione ai sensi del combinato disposto artt. 4-bis e 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (cd. ordinamento penitenziario).

RITENUTO

– che, con ordinanza del 31 gennaio 1997, il tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale presentata da SANTARELLI Antonio in relazione all'espiazione della pena inflittagli con la sentenza di condanna per il delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti di cui all'art. 74 del D.P.R. 309/90;

– che il difensore del condannato ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza perché viziata da erronea applicazione della legge penale;

– che il ricorso non ha fondamento, in quanto l'ordinanza impugnata è sorretta da una esauriente e congrua valutazione degli elementi desumibili dalle sentenze di condanna ed è rispondente ad una corretta analisi ricostruttiva dell'ambito degli artt. 4-bis e 58-ter ord. pen. e della portata che tali disposizioni hanno assunto a seguito degli interventi additivi della Corte costituzionale;

– che, con una prima pronuncia, è stata dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 4-*bis*, comma 1, secondo periodo, dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. a) del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui non prevede che i benefici di cui al primo periodo del medesimo comma possano essere concessi anche nel caso in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, come accertata nella sentenza di condanna, renda impossibile una utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata (Corte cost., 27 luglio 1994, n. 357);

– che, con successiva decisione, il giudice delle leggi ha ulteriormente innovato il contenuto della citata disposizione nella parte in cui esclude la concessione dei predetti benefici anche nel caso in cui l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile renda impossibile l'utile collaborazione con la giustizia (Corte cost., 1° marzo 1995, n. 68);

– che nel caso di specie il giudice di merito ha accertato, con adeguata motivazione, che la pena inflitta per il predetto delitto associativo non è stata ancora espiata e che dall'interpretazione delle sentenze di condanna non emerge che il Santarelli abbia collaborato con la giustizia né che tale collaborazione fosse impossibile;

– che, pur essendo stato affermato in giurisprudenza che gli elementi qualificanti la collaborazione devono essere accertati dal giudice anche d'ufficio, è tuttavia indubbio che grava sull'interessato l'onere di allegazione e di prospettazione di circostanze idonee a dimostrare l'impossibilità di una utile collaborazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 4-*bis* e 58-*ter* ord. pen.;

– che, pertanto, poiché l'ordinanza impugnata è immune da vizi logici e giuridici, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali;

PER QUESTI MOTIVI

la Corte suprema di cassazione, prima sezione penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.



Corte di Cassazione – Sezione I – Sent. 19 maggio 1997 (21 giugno 1997) – Pres. LA CAVA – Rel. FAZZIOLI – P.M. FERRARO (concl. conf.) – Ric. Collura.

Ordinamento penitenziario — Benefici penitenziari — Divieto o limitazione con riguardo a soggetti condannati per determinati

reati, salvo che sia prestata collaborazione — Impossibilità o irrilevanza della collaborazione — Obbligo di verifica d'ufficio da parte del tribunale di sorveglianza — Sussistenza — Fattispecie relativa a condannato asseritamente innocente del reato addebitatogli.

(artt. 4-bis e 58-ter legge 26 luglio 1975, n. 354).

Il tribunale di sorveglianza, a fronte della richiesta di benefici penitenziari da parte di soggetto nei confronti del quale detti benefici, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4-bis e 58-ter dell'ordinamento penitenziario, siano concedibili solo a condizione che venga prestata una utile collaborazione, deve verificare d'ufficio, ove tale condizione non appaia sussistente, l'eventuale oggettiva impossibilità o irrilevanza della collaborazione stessa, ai fini del possibile accoglimento, comunque, della summenzionata richiesta, indipendentemente dalle eventuali prospettazioni difensive e, quindi, anche nel caso in cui il condannato sostenga di non aver potuto collaborare in quanto innocente del reato addebitatogli.

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Con ordinanza del 22 novembre 1996 il tribunale di sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile l'istanza con la quale COLLURA Vincenzo aveva chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale, previo riconoscimento ai sensi dell'art. 58-ter, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354 della collaborazione prestata, rilevando che l'interessato non aveva addotto alcun elemento a giustificazione della richiesta, avendo anzi assunto che essendo innocente del reato di cui all'art. 416 bis c.p. per il quale era stato condannato non poteva collaborare.

Ricorre personalmente per cassazione il Collura deducendo che, pur in presenza della sua protesta di innocenza, il tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto, comunque, valutare se era possibile all'epoca dei fatti una sua utile collaborazione.

Il ricorso è fondato.

Il tribunale di sorveglianza ha rigettato la richiesta, peraltro richiamandosi anche ad un precedente di questa Corte, sul presupposto della esistenza di un obbligo del condannato di prospettare «quanto meno nelle sue linee generali elementi specifici circa l'impossibilità o l'irrilevanza della sua collaborazione, tanto da consentire il superamento delle condizioni ostative» previste dall'art. 4-bis dell'ord. penit. alla luce delle sentenze della Corte costituzionale nn. 306 del 1993, 357 del 1994 e 68 del 1995.

Tale assunto non sembra rispondere ad una corretta interpretazione sistematica e letterale della disposizione innanzi richiamata.

Deve preliminarmente rilevarsi che il tribunale di sorveglianza non ha alcun potere discrezionale in ordine alla ammissione del condannato alle misure alternative ed in genere ai benefici penitenziari che influiscono sulle condizioni e sulla durata della pena, in quanto il condannato ha diritto alla concessione dei suddetti benefici ogni volta che ne ricorrano le condizioni di legge, essendo gli stessi direttamente collegati con il fine rieducativo della pena che deve essere modulata in relazione ai progressi compiuti dall'interessato nel trattamento rieducativo.

A tale disciplina sostanziale corrisponde analoga disciplina processuale che prevede che il tribunale di sorveglianza, nelle materie di sua competenza, possa procedere oltre che a richiesta del P.M. e dell'interessato anche di ufficio, tanto che è stato ritenuto che il tribunale di sorveglianza nell'ambito del suo potere discrezionale possa applicare una misura alternativa non richiesta che, comunque, rientri in quella più ampia formulata dal condannato (cfr. Cass., Sez. I, 19 luglio 1995, n. 3315, RV 202561).

In relazione, poi, allo specifico procedimento in esame l'art. 58-ter, comma 2, ord. penit., prevede con disposizione non equivoca che «le condotte indicate dal comma 1, sono accertate dal tribunale di sorveglianza, assunte le necessarie informazioni e sentito il P.M. presso il giudice competente per i reati per i quali è stata prestata la collaborazione», riconoscendo così al tribunale di sorveglianza un dovere-potere inquisitorio ai fini della decisione del tutto indipendente dalle eventuali prospettazioni difensive.

Deve, dunque, ritenersi che la istanza del condannato costituisca soltanto un atto d'impulso (peraltro, non riservato esclusivamente all'interessato, vedi art. 71, comma 1, lettera c), regolamento di attuazione all'ord. penit.) alla successiva attività del tribunale di sorveglianza che, d'ufficio, dovrà acquisire gli elementi necessari per accertare se nel caso concreto sussistono le condizioni di legge, ivi comprese quelle concernenti l'utile collaborazione, per la concessione al condannato di quei benefici che la legge riconosce (quale attuazione concreta del principio indicato dall'art. 27, comma 3, della costituzione) in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento penitenziario.

L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata relativamente al punto concernente la dichiarazione di inammissibilità della istanza di affidamento in prova al servizio sociale con rinvio per nuovo esame al tribunale di sorveglianza di Roma.

PER QUESTI MOTIVI

annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale e rinvia per nuovo esame sul punto al tribunale di sorveglianza di Roma.

Corte di Cassazione – Sezione I – Sent. 5 novembre 1996 (31 gennaio 1997) – Pres. VALIANTE – Rel. VANCHIERI – P.M. FERRARO (concl. diff.) – Ric. Correale.

Ordinamento penitenziario — Detenzione domiciliare — Soggetti sottoposti a speciale programma di protezione — Derogabilità, in favore di essi, dei limiti di pena stabiliti dall'art. 47-ter dell'ordinamento penitenziario — Estensione della deroga anche alla pena dell'ergastolo — Esclusione.

(art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 13-ter D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 82).

Ordinamento penitenziario — Detenzione domiciliare — Soggetti sottoposti a speciale programma di protezione — Sussistenza, anche per essi, di taluna delle condizioni soggettive previste dalla norma — Necessità.

(art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 13-ter D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 82).

In tema di detenzione domiciliare, la derogabilità, per i soggetti sottoposti a speciale programma di protezione, ai sensi dell'art. 13-ter, comma secondo, del D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, conv. con modif. in legge 15 marzo 1991 n. 82, dei limiti di pena previsti dall'art. 47-ter dell'ordinamento penitenziario non comporta la possibilità che la misura alternativa in questione possa essere applicata anche quando sia stata inflitta la pena dell'ergastolo, attesa la netta differenza che esiste fra tale pena e quelle detentive temporanee, cui si riferisce il citato art. 47-ter.

La misura alternativa della detenzione domiciliare, prevista dall'art. 47-ter dell'ordinamento penitenziario, pur essendo concedibile, quanto ai soggetti sottoposti a speciale programma di protezione, anche in deroga ai limiti di pena indicati in detta norma, ai sensi dell'art. 13-ter, comma secondo, del D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, conv. con modif. in legge 15 marzo 1991 n. 82, postula comunque che si tratti di persone per le quali si riscontri l'esistenza di taluna delle condizioni soggettive previste dal citato art. 47-ter, dovendosi altrimenti pervenire all'aberrante conclusione secondo cui, nell'ipotesi data, la concessione del beneficio verrebbe a risultare obbligatoria, senza alcuna possibilità di valutazione discrezionale da parte del giudice.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ordinanza del 9 febbraio 1996 il tribunale di sorveglianza di Roma respingeva le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare, avanzata da CORREALE Giuseppe, condannato all'ergastolo con sentenza 15 luglio 1994 della Corte di

Assise di Appello di Napoli, ed ammesso allo speciale programma di protezione, previsto per i collaboratori di giustizia dal D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito con legge 15 marzo 1991 n. 82.

Osservava il tribunale che la brevità del periodo (poco più di un anno), durante il quale il condannato aveva assicurato la sua attività di collaborazione con l'autorità giudiziaria — in rapporto ai modelli di condotta lungamente radicati nel comportamento del Correale, macchiatosi di delitti così gravi da meritare la pena dell'ergastolo — non consentiva di formulare, sia pure in via presuntiva, una prognosi di definitivo abbandono del pregresso stile di vita, ed appariva necessaria una più attenta e lunga osservazione della sua personalità.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Correale, lamentando violazione ed erronea applicazione della legge, con riguardo al diniego della detenzione domiciliare.

Secondo il ricorrente, a seguito dell'intervento operato con l'art. 13-ter della legge 82/91, l'istituto della detenzione domiciliare, previsto dall'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, doveva considerarsi sganciato dai limiti oggettivi (pena) e soggettivi (particolari condizioni del detenuto), ed il beneficio diveniva «situazione di mero trasferimento del condannato dalla condizione di detenuto in carcere a quello di detenuto in casa».

Tale interpretazione sarebbe in linea con il principio della funzione educativa della pena e non in contrasto con quello della inderogabilità della integrale attuazione della pena stessa.

La valutazione del tribunale, relativa alla non prevedibilità di un «buon esito della prova» doveva pertanto considerarsi un fatto estraneo, relativo alla fattispecie normativa concernente l'affidamento in prova e non attinente alla detenzione domiciliare, non potendo il giudice negare ciò che dovrebbe concedere, in base alle disposizioni vigenti, «senza discrezionalità alcuna».

Inoltre, la motivazione del provvedimento sarebbe carente ed illogica in quanto basata, da un canto, su un sostanziale appiattimento sul parere negativo espresso dalla Commissione centrale competente a deliberare il programma di protezione, e, dall'altro, semplicemente sulla ritenuta esiguità del lasso di tempo trascorso dalla ammissione al suddetto programma.

Il ricorso è infondato.

La modifica dei parametri normativi che regolano le misure alternative alla detenzione di cui al capo VI dell'ordinamento penitenziario, introdotta con le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 13-ter del D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, e che riguarda anche le norme relative ai limiti di pena, va correlata con la natura e con la struttura di ciascuno degli istituti premiali previsti dalla legge 354 del 1975.

Per quanto concerne, in particolare, il beneficio della detenzione domiciliare, non può obliterarsi il principio cardine — che ne costi-

tuisce il presupposto indefettibile e, in un certo qual modo, la ragion d'essere — secondo cui il menzionato beneficio va applicato quando la pena della reclusione (non superiore a tre anni), o quella dell'arresto debbano essere espiate dalle categorie di detenuti specificate nel primo comma dell'art. 47-ter ord. pen.

Ora, pur essendo indubbio che, in virtù della richiamata disposizione contenuta nel secondo comma del citato art. 13-ter della legge 82/91, il limite dei tre anni può essere superato, perplessità non possono non sorgere in ordine alla affermazione che la detenzione domiciliare possa essere concessa, qualora si tratti dei soggetti sottoposti a speciale programma di protezione, anche a prescindere dalla esistenza delle particolari condizioni soggettive, indicate nei numeri da 1 a 4 del primo comma dell'art. 47-ter, e che si possa concedere anche a persone che non rientrino nelle categorie ivi specificate.

Invero, la conseguenza cui si arriva adottando la suddetta impostazione, non può che essere quella cui perviene il ricorrente il quale, in perfetta coerenza con tale interpretazione, afferma che il giudice, in presenza di una domanda di detenzione domiciliare proveniente da un soggetto sottoposto a programma di protezione, non potrebbe negarla, dovendo concederla senza alcuna discrezionalità.

Non è chi non veda il carattere aberrante di una simile conclusione, che postula la tesi della obbligatorietà della concessione del suddetto beneficio e della mancanza di qualsiasi potere discrezionale nel giudice chiamato a concederlo, svuotando così di qualsiasi significato non solo l'attività del medesimo giudice, chiamato soltanto a verificare la esistenza del programma di protezione, ma anche quella della Commissione centrale, obbligata a dare sempre un parere favorevole e impossibilitata ad esprimere un parere contrario. Il che si appalesa, a dir poco, paradossale ed assurdo.

Ma, anche a volere superare tali obiezioni, osservando, più ragionevolmente, che il beneficio della detenzione domiciliare può essere concesso, pur prescindendo dai limiti di pena e dalle particolari condizioni soggettive richieste normalmente dalla legge, sulla base di criteri di opportunità legati al comportamento del detenuto o al grado di "affidabilità" da lui dimostrato, nella specie la pena cui il Correale è stato condannato è quella dell'ergastolo, mentre l'art. 47-ter dell'ordinamento penitenziario fa esclusivo riferimento alla pena della reclusione e a quella dell'arresto.

Orbene, il codice penale distingue nettamente la pena dell'ergastolo, prevista nell'art. 22 e qualificata come pena perpetua, dalle altre pene come la reclusione e l'arresto, previste rispettivamente nell'art. 23 e nell'art. 25.

Si tratta, incontrovertibilmente, e non soltanto sul piano formale, di una pena di specie diversa rispetto alle altre (reclusione e arresto), non solo perché, a differenza di queste ultime, è perpetua, ma anche

perché ha effetti differenti e specifici, come, per esempio, la interdizione legale, la perdita della potestà genitoriale o della capacità di testare.

Solo le pene detentive temporanee sono dichiarate esplicitamente espiabili, a certe condizioni, in detenzione domiciliare, mentre non esiste nessuna disposizione che autorizzi la espiazione della pena dell'ergastolo in luoghi diversi dagli appositi stabilimenti a ciò destinati.

Da ciò discende che il beneficio della detenzione domiciliare, previsto per i condannati alla reclusione o all'arresto, e quindi a pene temporanee anche se più o meno lunghe, è strutturalmente e ontologicamente incompatibile con l'ergastolo, che non può essere considerato pena temporanea, neanche sotto il limitato profilo della possibilità di accesso alla liberazione condizionale o — a certe condizioni e a determinati fini — ad altre misure alternative alla detenzione, come la liberazione anticipata (v., in tema di incompatibilità dell'ergastolo con il condono, Cass., Sez. I, 10 febbraio 1993, ric. Di Guardo).

Tale interpretazione non è affatto in contrasto con il principio costituzionale della funzione rieducativa della pena, perché tale funzione rimane intatta e impregiudicata e la disposizione di cui all'art. 47-ter, più che perseguire finalità di recupero sociale del condannato, si ispira a finalità di tipo diverso, intese a soddisfare esigenze di carattere *latu sensu* "umanitario", riguardanti determinate categorie di detenuti, che si trovino in particolari condizioni.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PER QUESTI MOTIVI

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese processuali.



Cumulo di pene e benefici penitenziari

Corte di Cassazione — Sezione I — Sent. 18 settembre 1997 (7 ottobre 1997) — Pres. SACCUCCI — Rel. SILVESTRI — P.M. UCCELLA (concl. conf.) — Ric. Messina.

Ordinamento penitenziario — Benefici penitenziari — Pena imputabile in parte a delitti ostativi alla loro concessione — Scioglimento parziale del cumulo per l'imputazione preventiva di delitti ostativi — Necessità.

(art. 81 cod. pen. e art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354).

In caso di cumulo di pene inflitte per reati diversi, unificati dal vincolo della continuazione, possono concedersi i benefici penitenziari al condannato che abbia già scontato una parte della pena complessiva pari a quella irrogata per il delitto c.d. ostativo, previo scioglimento temporaneo e parziale del cumulo per i reati residui, considerandosi espiata per prima la pena inflitta per detto delitto in applicazione del favor rei.

RITENUTO

– che, con ordinanza dell'8 ottobre 1996, il tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto il reclamo presentato da MESSINA Gesualdo avverso il provvedimento con cui gli era stata rifiutata la concessione di un permesso premio;

– che il detenuto e il suo difensore hanno proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per mancanza di motivazione e per erronea applicazione dell'art. 4-bis ord. pen.;

– che il ricorso non ha fondamento, in quanto la struttura della motivazione dell'ordinanza impugnata è esente da vizi e resiste ai rilievi critici dei ricorrenti;

– che questa Corte condivide l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui in caso di cumulo di pene inflitte per reati diversi, unificati dal vincolo della continuazione, possono concedersi i benefici penitenziari al condannato che abbia già scontato una parte della pena complessiva pari a quella irrogata per il delitto cosiddetto ostativo, previo scioglimento temporaneo e parziale del cumulo per i reati residui, considerandosi espiata per prima la pena inflitta per detto delitto in applicazione del principio del *favor rei* (cfr. Corte cost., sent. n. 361 del 1994; Cass., Sez. I, 6 maggio 1996, Napoli; Cass., Sez. I, 12 giugno 1996, P.M. in proc. Ghisu; Cass., Sez. I, 9 novembre 1992, Policastro);

– che la pena inflitta per il delitto ostativo risulta ancora in espiatione, ditalché, nonostante lo scioglimento del cumulo, deve escludersi che sia venuto meno il divieto posto dall'art. 4-bis ord. pen.;

– che, inoltre, il tribunale ha accertato, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, che manca la certezza dell'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata;

PER QUESTI MOTIVI

la Corte suprema di cassazione, prima sezione penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

ImpugnazioniI (effetto sospensivo)

Corte di Cassazione – Sezione I – Sent. 20 ottobre 1997 (7 novembre 1997) – Pres. TERESI – Rel. CANZIO – P.M. (concl. diff.) – Ric. P.M. c. Orabona.

Esecuzione — Giudice dell'esecuzione — Procedimento — Ricorso per cassazione — Non incidenza sull'eseguibilità dell'ordinanza impugnata — Applicazione del principio in caso di ricorso avverso decreto di inammissibilità pronunciata dal presidente del collegio — Esclusione — Ratio — Fattispecie in materia di affidamento in prova al servizio sociale.

Impugnazioni — Effetto sospensivo — Principio di carattere generale — Non operatività in caso di ricorso avverso ordinanze del giudice dell'esecuzione — Carattere eccezionale della relativa disposizione — Conseguenze in caso di ricorso avverso decreto di inammissibilità pronunciata dal presidente del tribunale di sorveglianza.

Ordinamento penitenziario — Affidamento in prova al servizio sociale — Richiesta dichiarata inammissibile dal presidente del tribunale di sorveglianza — Ricorso per cassazione — Effetto sospensivo — Esclusione.

(artt. 588, comma 1, 666, comma 7, e 678, comma 1, cod. proc. pen.).

Attesa la presenza, nel sistema processuale penale, del principio di carattere generale fissato dall'art. 588, comma 1, c.p.p., secondo cui, salva diversa disposizione di legge, la proposizione di impugnazione sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, e dovendosi pertanto ritenere norma eccezionale, di stretta interpretazione, quella dettata dall'art. 666, comma 7, c.p.p., secondo cui la proposizione di ricorso avverso ordinanza del giudice dell'esecuzione non ha effetto sospensivo, è da escludere che detta ultima disposizione possa trovare applicazione (per il richiamo operato dall'art. 678, comma 1, c.p.p.), nel caso di ricorso per cassazione avverso decreto di inammissibilità della richiesta di affidamento in prova pronunciato dal presidente del tribunale di sorveglianza. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto dal P.M. avverso ordinanza del giudice dell'esecuzione che, in presenza di ricorso dell'interessato avverso il suddetto decreto di inammissibilità, aveva disposto la sospensione dell'ordine di carcerazione e la liberazione del condannato).

OSSERVA

1 – Con provvedimento del 26 settembre 1996 il pubblico ministero presso il tribunale di S. Maria Capua Vetere accoglieva la richie-

sta di sospensione dell'esecuzione avanzata dal condannato ORABONA Franco — persona tossicodipendente — ai sensi degli artt. 91.3 e 94.2 D.P.R. 309/90, disponendone la scarcerazione e trasmettendo gli atti al tribunale di sorveglianza di Napoli per la decisione in merito all'affidamento in prova in casi particolari ex artt. 47-bis O.P. e 94 D.P.R. cit.

Lo stesso pubblico ministero, preso atto che con decreto 29 ottobre 1996 il presidente del tribunale di sorveglianza di Napoli aveva dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova, reiterava l'ordine di carcerazione nei confronti dell'Orabona in data 30 ottobre 1996.

Proposto incidente di esecuzione avverso quest'ultimo provvedimento, il G.I.P. del tribunale di S. Maria Capua Vetere, quale giudice dell'esecuzione, rilevato che l'Orabona aveva proposto ricorso per cassazione contro il decreto d'inammissibilità dell'istanza di affidamento in prova e che l'impugnazione ne aveva sospeso l'esecutività ai sensi dell'art. 588.1 c.p.p. — non essendo applicabile la deroga prevista dall'art. 666.7 c.p.p. solo per l'esecuzione dell'ordinanza pronunciata all'esito dell'udienza camerale — sospendeva l'esecuzione dell'ordine di carcerazione de quo e disponeva l'immediata liberazione dell'Orabona.

Ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il tribunale di S. Maria Capua Vetere censurando l'interpretazione restrittiva data dal giudice dell'esecuzione alla disposizione normativa dell'art. 666.7 c.p.p., applicabile a suo avviso anche nell'ipotesi in cui venga pronunciata *de plano* dal tribunale di sorveglianza, con decreto motivato, l'inammissibilità della richiesta del beneficio avanzata dal condannato.

2 - Il motivo di gravame è infondato.

Vige infatti nel sistema processuale penale il principio generale dell'effetto sospensivo dell'impugnazione («fino all'esito del giudizio d'impugnazione l'esecuzione del provvedimento impugnato è sospesa, salvo che la legge non disponga altrimenti»: art. 588.1 c.p.p.).

L'art. 666.7 (richiamato dall'art. 678.1 per il procedimento di sorveglianza), secondo il quale il ricorso contro la «ordinanza» decisoria del procedimento di esecuzione non ha efficacia sospensiva — a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente —, è dunque norma eccezionale di stretta applicazione, in quanto derogatoria del principio generale dell'effetto sospensivo delle impugnazioni fissato dal citato art. 588.1 c.p.p.

Ne consegue — per l'impossibilità di un'interpretazione estensiva e tantomeno analogica della citata disposizione normativa — che il ricorso per cassazione proposto avverso la declaratoria d'inammissibilità dell'istanza di affidamento in prova in casi particolari ex art. 47-bis O.P., adottata *de plano* dal presidente del collegio con «decreto»

motivato ai sensi dell'art. 666.2 c.p.p., esplica l'effetto tipico di sospendere l'esecuzione del provvedimento fino alla conclusione del giudizio di cassazione (Cass., Sez. V, 5 luglio 1994, Bamundo, rv. 199245; Sez. I, 24 settembre 1993, Angelino, rv. 195341).

La *ratio* della prescritta garanzia è d'altra parte chiaramente identificabile nella circostanza che il decreto d'inammissibilità è caratterizzato — a differenza della decisione sul merito della richiesta — dall'assenza del previo contraddittorio camerale.

Non sembra d'altra parte condivisibile il rilievo del procuratore generale secondo cui la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva per l'affidamento in prova in casi particolari sarebbe consentita dalla formulazione testuale degli artt. 47.4 O.P. e 91.3 D.P.R. 309/90 (richiamati, rispettivamente, dagli artt. 47-*bis* co. 2 O.P. e 94.2 D.P.R. 309/90) soltanto «fino alla decisione del tribunale di sorveglianza»; di guisa che, una volta intervenuta la decisione negativa del tribunale di sorveglianza, verrebbe comunque meno la sospensione dell'esecuzione della pena, che non potrebbe essere dilazionata neppure in caso di impugnazione della medesima decisione e di eventuale accoglimento del ricorso per cassazione.

Ed invero, una più attenta interpretazione logico-sistematica delle citate disposizioni normative induce a ritenere che la sospensione dell'esecuzione della pena e del correlato ordine di carcerazione del pubblico ministero, per l'affidamento in prova al servizio sociale, ha valore per tutto il tempo necessario alla definizione del procedimento incidentale di applicazione della misura alternativa, e cioè fino alla decisione "irrevocabile" del tribunale di sorveglianza.

Il ricorso deve essere pertanto respinto.

PER QUESTI MOTIVI

rigetta il ricorso.

Liberazione anticipata

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 28 aprile 1997 (5 giugno 1997) - Pres. SACCUCCI - Rel. SANTACROCE - P.M. (concl. conf.) - Ric. P.G. c. Falcone.

Ordinamento penitenziario — Liberazione anticipata — Concessione — Presupposto dello stato detentivo del condannato — Valenza assoluta — Esclusione — Ragione.

(art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Il principio secondo il quale la liberazione anticipata presuppone, come condizione necessaria per la sua applicazione, uno stato

di detenzione in atto, non va inteso con valore assoluto e generalizzato, ma vale esclusivamente con riguardo ai casi in cui il condannato abbia espiato interamente la pena e intenda imputare tale beneficio ad altri fini. Pertanto, è ammissibile la richiesta del beneficio della liberazione anticipata avanzata da un condannato il quale, dopo aver trascorso un notevole periodo in stato di custodia cautelare ed essendo stato scarcerato, non abbia ancora iniziato la pena residua. (In motivazione, la S.C. ha posto in rilievo l'incongruità di una soluzione interpretativa rigoristica di segno opposto, che potrebbe condurre a un obbligatorio ritorno in carcere anche di chi abbia da espiare, come pena residua, un periodo di detenzione completamente assorbito dall'eventuale concessione del beneficio in rapporto alla pregressa detenzione).

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

Con ordinanza dell'11 dicembre 1996, il tribunale di sorveglianza di Catanzaro concedeva la liberazione anticipata a FALCONE Guglielmo limitatamente a tre dei quattro semestri in valutazione, concedendogli una riduzione di pena pari a 135 giorni che determinava la sua immediata scarcerazione per fine pena e il conseguente non luogo a provvedere sulle altre istanze da lui presentate di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà.

Secondo il tribunale, il Falcone, condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione per violazione della legge sugli stupefacenti, dopo aver espiato una custodia cautelare di anni due e giorni diciannove (da 6 novembre 1992 al 24 novembre 1994), era stato scarcerato e l'esecuzione della pena residua (di mesi tre e giorni dodici di reclusione) gli era stata sospesa dal procuratore della repubblica di Crotone fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, al quale aveva trasmesso immediatamente gli atti.

Propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza il procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro per violazione di legge in relazione all'art. 54 dell'ordinamento penitenziario, deducendo che, contrariamente all'assunto del tribunale di sorveglianza, il beneficio della liberazione anticipata presuppone, come condizione necessaria per la sua applicazione, lo stato di detenzione in atto del condannato.

Il ricorso non è fondato.

Come questa Suprema corte ha già avuto occasione di affermare, il principio, secondo cui il beneficio della liberazione anticipata presuppone, come condizione necessaria per la sua applicazione, uno stato di detenzione in atto, non va inteso con valore assoluto e generalizzato, ma vale esclusivamente con riguardo ai casi nei quali il condannato abbia espiato interamente la pena e intenda imputare

tale beneficio ad altri fini (per esempio, alla misura di sicurezza detentiva in corso di esecuzione). Pertanto, è ammissibile la richiesta del beneficio della liberazione anticipata avanzata da un condannato il quale, dopo aver trascorso un notevole periodo in stato di custodia cautelare ed essendo stato scarcerato, non abbia ancora iniziato l'esecuzione della pena residua.

Ed invero, se non si accogliesse questo principio, si rischierebbe di pervenire a questa estrema conseguenza: una persona condannata, con sentenza irrevocabile, a due anni e un mese di reclusione, che, dopo aver trascorso due anni in stato di custodia cautelare ed essere stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima di essa, intendesse fruire del beneficio in parola (possibile riduzione della pena per 180 giorni, in rapporto a due anni di custodia cautelare), dovrebbe prima ritornare in carcere per iniziare (o, meglio, per riprendere) l'esecuzione della pena, al fine di creare il presupposto della attualità dello stato di detenzione e rendere così ammissibile la propria istanza. Il che sarebbe aberrante e decisamente inaccettabile.

Il tribunale di sorveglianza di Catanzaro si è correttamente richiamato a questo principio e alla motivazione che lo sorregge, concedendo al Falcone la riduzione di 135 giorni di detenzione, in rapporto a tre semestri, ritenendolo meritevole del beneficio.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

PER QUESTI MOTIVI

visti gli artt. 606, 611, 616 c.p.p. rigetta il ricorso.



Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 22 aprile 1997 (3 giugno 1997) - Pres. PIROZZI - Rel. MOCALI - P.M. (concl. parz. diff.) - Ric. Fasoli.

Ordinamento penitenziario — Sorveglianza — Procedimento — Formazione del giudicato — Esclusione — Ragioni — Nuova istanza priva di elementi nuovi — Preclusione — Sussistenza — Fattispecie — Liberazione anticipata.

Esecuzione (Cod. Proc. Pen. 1988) — Giudice dell'esecuzione — Procedimento — In genere — Procedimento di sorveglianza (applicabilità ex art. 678 cod. proc. pen.) — Giudicato — Esclusione — Nuova istanza ripetitiva — Preclusione — Sussistenza — Fattispecie: Liberazione anticipata.

(art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 e artt. 666 e 678 cod. proc. pen.).

Pur non potendosi parlare di formazione del giudicato in materia attinente al procedimento di sorveglianza, poiché si tratta di decisioni formulate allo stato degli atti, tuttavia in esso si realizza l'effetto preclusivo, ai sensi dell'art. 666 comma secondo cod. proc. pen., allorché una nuova istanza dell'interessato, priva di elementi di novità rispetto ad altra in precedenza valutata e divenuta non revocabile per mancanza di impugnazione, venga ripresentata. (Nella fattispecie, in materia di liberazione anticipata, la Corte ha peraltro ribadito il principio generale, per cui le declaratorie di incostituzionalità non retroagiscono a regolare situazioni processuali già esaurite, con riferimento alla eccepita illegittimità costituzionale (Corte cost. 23 maggio 1995 n. 186) della revoca automatica del beneficio).

OSSERVA

Con il decreto di cui in epigrafe, il presidente del tribunale di sorveglianza dichiarava inammissibile la richiesta di concessione della liberazione anticipata, avanzata dal FASOLI ai sensi dell'art. 54 ord. penit.; osservava, infatti il presidente, che tutti i semestri indicati da costui erano stati oggetto di precedente valutazione, a seguito della quale si era formata una preclusione al riesame, anche dopo una innovazione legislativa o una pronuncia della Corte costituzionale.

Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione, personalmente, il Fasoli, che denunciava vizio della motivazione.

Con l'istanza dichiarata inammissibile, egli aveva, a seguito della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 54 ord. penit. (sentenza n. 186 del 1995), in relazione all'automatismo della revoca del beneficio, in caso di successivo reato non colposo, prospettato un elemento di novità, ovvero la necessità di una rivalutazione critica della revocabilità della liberazione anticipata. L'istanza, pertanto, non poteva considerarsi mera riproposizione di altra analoga, già respinta e, conseguentemente, non poteva essere oggetto di semplice decreto di inammissibilità.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, data la manifesta infondatezza delle censure mosse al provvedimento impugnato.

Come questa Corte ha altre volte affermato, pur non potendosi parlare di formazione del giudicato in materia attinente al procedimento di sorveglianza, poiché si tratta di decisioni formulate allo stato degli atti, tuttavia in esso si realizza l'effetto preclusivo, ai sensi dell'art. 666, comma 2 c.p.p., qui applicabile ex art. 678, allorché una nuova istanza dell'interessato, priva di elementi di novità rispetto ad altra in precedenza valutata e divenuta non revocabile per mancanza di impugnazione, venga ripresentata (cfr. Sez. I, 1° febbraio 1993, n. 636).

Il ricorrente pretende di sottrarsi a tale preclusione, invocando una decisione della Corte costituzionale, che costituirebbe, nel suo intendimento, appunto l'elemento nuovo che impedirebbe di qualificare l'istanza attuale come ripetitiva; ma questa Corte ha già stabilito che l'intervenuta declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 54 ord. penit., nella parte in cui prevedeva come automatica la revoca della liberazione anticipata in caso di successiva commissione, nel corso dell'esecuzione, di un delitto non colposo (Corte cost. 23 maggio 1995, n. 186), non può comportare la riesaminabilità di precedenti ordinanze, divenute definitive (nei termini di cui sopra), con le quali a suo tempo detta revoca era stata disposta, sulla base della normativa allora vigente (cfr. Sez. I, 30 aprile 1996, n. 2844).

Ciò in applicazione del principio generale, per cui le declaratorie di incostituzionalità non retroagiscono a regolare situazioni processuali già esaurite (cfr. Sez. Un. 7 luglio 1984, Consolo).

Alla dichiarazione di inammissibilità, seguono le ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre al versamento della somma di L. 500.000 alla Cassa delle ammende.



Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 13 dicembre 1996 (4 febbraio 1997) - Pres. PIROZZI - Rel. DUBOLINO - P.M. GERACI (concl. diff.) - Ric. Conf. comp. in proc. Tomasini.

Ordinamento penitenziario — Liberazione anticipata — Pluralità di provvedimenti concessivi relativamente agli stessi semestri di pena espiata — Assimilabilità della situazione a quella che si determina in caso di plurime applicazioni dell'indulto — Conseguenze.

Pena — Estinzione (cause di) — Indulto — In genere -Plurime applicazioni del medesimo indulto — Ridimensionamento da parte del pubblico ministero — Operatività del principio anche in caso di plurime applicazioni della liberazione anticipata con riguardo agli stessi semestri di pena espiata.

(art. 174 cod. pen. e art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).

In caso di plurime concessioni della liberazione anticipata con riguardo agli stessi semestri di pena espiata, trattandosi di situazione assimilabile a quella che si verifica in caso di plurime applica-

zioni dell'indulto, con conseguente superamento dei limiti di operatività del beneficio, non occorre procedere alla revoca di alcuno dei provvedimenti applicativi, essendo al contrario sufficiente che l'ufficio del pubblico ministero, cui fa carico il rapporto esecutivo, provveda al cosiddetto "ridimensionamento" della riduzione di pena derivante dalla liberazione anticipata, emanando, a seconda dei casi, un provvedimento di cumulo o un provvedimento di ridefinizione della posizione giuridica dell'interessato, con possibilità, per quest'ultimo, qualora abbia da sollevare obiezioni, di promuovere incidente di esecuzione davanti al giudice competente ai sensi dell'art. 665 cod. proc. pen.

RILEVATO IN FATTO

– che il tribunale di sorveglianza di Venezia, con provvedimento n. 3983/94 del 17 dicembre 1994, concesse a TOMASINI Enzo il beneficio della liberazione anticipata con riguardo a due semestri di pena espiati dal 15 novembre 1993 al 14 novembre 1994;

– che analogo beneficio, con riguardo agli stessi due semestri, venne concesso al Tomasini dal tribunale di sorveglianza di Trieste con provvedimento n. 63/95 del 24 gennaio 1995;

– che in data 21 marzo 1996 la procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Trento chiese al tribunale di sorveglianza di Trieste la revoca di detto secondo provvedimento;

– che il tribunale di sorveglianza di Trieste, con ordinanza dell'11 giugno 1996, respinse tale richiesta, sostenendo che sarebbe stato il tribunale di sorveglianza di Venezia a dover revocare il proprio provvedimento di applicazione del beneficio in questione;

– che, avendo allora la procura generale di Trento investito della questione, con nota dell'11 luglio 1996, il tribunale di sorveglianza di Venezia, questo, con provvedimento del 20 agosto 1996, dichiarò di respingere la richiesta di revoca della propria ordinanza n. 3983/94 del 17 dicembre 1994 e dispose la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto che appariva essersi instaurato fra il detto tribunale di sorveglianza e quello di Trieste;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che nella fattispecie in esame non è configurabile una situazione di conflitto, o caso analogo, inquadrabile, come tale, nelle previsioni di cui all'art. 28 c.p.p., dal momento che:

a) non vi è identità di oggetto fra i provvedimenti adottati dai due organi giurisdizionali asseritamente confliggenti, avendo ciascuno di essi rifiutato di revocare la propria precedente ordinanza;

b) non vi è, d'altra parte, neppure una situazione di insuperabile stasi processuale, cui si debba necessariamente ovviare con un provvedimento risolutivo pronunciato da questa Corte, posto che non appare ravvisabile, in realtà, la necessità di una formale revoca dell'una o dell'altra delle due ordinanze applicative della liberazione anticipata; e ciò in quanto la situazione creatasi a seguito della pronuncia di dette due ordinanze appare del tutto assimilabile a quella che frequentemente si verifica allorché più organi giudicanti, all'insaputa l'uno dell'altro, applicano il beneficio dell'indulto; situazione, questa, nella quale, come più volte affermato da questa Corte, altro non si richiede se non che l'ufficio del pubblico ministero competente a curare l'esecuzione provveda al cosiddetto "ridimensionamento" del beneficio entro i limiti (fissi) stabiliti dalla legge, emanando, a seconda dei casi, un provvedimento di cumulo o un provvedimento di ridefinizione della posizione giuridica dell'interessato, con possibilità, per quest'ultimo, secondo le regole generali, di promuovere, qualora abbia da obiettare alcunché, incidente di esecuzione davanti al giudice individuato ai sensi dell'art. 665 c.p.p.;

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dichiara inammissibile la denuncia di conflitto.



Corte di Cassazione — Sezione I — Sent. 12 dicembre 1996 (31 gennaio 1997) — Pres. PIROZZI — Rel. SCHIAVOTTI — P.M. (concl. diff.) — Ric. Laganaro.

Ordinamento penitenziario — Benefici penitenziari — Caratterizzazione delle relative decisioni come decisioni allo stato degli atti — Applicabilità del principio anche in materia di liberazione anticipata — Conseguenze in caso di diniego del beneficio per pendenza di procedimento penale poi conclusosi con sentenza assolutoria.

Esecuzione (cod. proc. pen. 1988) — Magistratura di sorveglianza — In genere — Provvedimenti del tribunale di sorveglianza in materia di benefici penitenziari — Natura di provvedimenti «allo stato degli atti» — Applicabilità del principio anche in materia di liberazione anticipata — Conseguenze in caso di diniego del beneficio per pendenza di procedimento penale poi conclusosi con sentenza assolutoria.

(art. 54 legge 26 luglio 1975 n. 354; artt. 666 comma 2 e 678 cod. proc. pen.).

Atteso il principio generale, ricavabile dall'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 678 stesso codice, per

cui le decisioni di competenza del tribunale di sorveglianza in materia di misure alternative alla detenzione sono sempre decisioni allo stato degli atti, e non essendovi ragione di negare l'applicabilità di tale principio anche con riguardo al beneficio della liberazione anticipata, deve ritenersi che, qualora tale beneficio sia stato negato non sulla base di una valutazione del complessivo comportamento tenuto dal condannato nel semestre preso in considerazione (valutazione di per sé non più rivedibile), ma sulla base, essenzialmente, della pendenza di un procedimento penale per fatto commesso in quel semestre, l'intervenuta definizione di detto procedimento con sentenza assolutoria nel merito ben può legittimare l'adozione di una nuova decisione con la quale, in difformità dalla precedente, venga concessa, per quel medesimo semestre, la liberazione anticipata precedentemente negata.

OSSERVA

Con l'ordinanza suindicata, il tribunale di sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile istanza di riduzione di pena per liberazione anticipata, avanzata dal Laganaro per i semestri detentivi dal 20 novembre 1990 al 20 maggio 1994, osservando essere preclusivo dell'esame della domanda giudicato formatosi sullo stesso oggetto per effetto di decisione reiettiva assunta dallo stesso Tribunale con ordinanza del 25 novembre 1994, non impugnata.

In tal senso, il collegio reputava inaccoglibile la tesi dell'istante, secondo cui, trattandosi di giudicato «allo stato degli atti», per essere stata quella decisione fondata su intervenuta condanna — in primo grado — per reato di detenzione, a fine di spaccio, di sostanza stupefacente introdotta clandestinamente nel carcere in cui, all'epoca, esso Laganaro era ristretto, la successiva assoluzione — in grado d'appello — con formula piena per lo stesso delitto aveva mutato le circostanze di fatto, e quindi la *causa petendi*, precedentemente considerate facendo venir meno il divieto di nuova delibazione dell'istanza introdotta, da riguardare non come meccanica ripetizione di quella anteriore, concernente lo stesso oggetto, ma come domanda poggiante su piattaforma valutativa innovata rispetto a quella già definitivamente giudicata.

Nel disattendere simile assunto, il tribunale riteneva il principio della preclusione processuale, discendente dall'art. 649 c.p.p., comune al processo di cognizione ed alla sede esecutiva, in relazione all'istituto della liberazione anticipata, nel cui ambito la valutazione dell'organo di sorveglianza è equiparabile a quella del giudice della cognizione, entrambe riferendosi ad una condotta passata ed alle sue conseguenze penali, donde la trasmissibilità del principio anzidetto dall'una all'altra, senza possibilità di deroghe, diversamente da quanto previsto per

le misure alternative vere e proprie (affidamento in prova, semilibertà, ecc.), che, supponendo una valutazione prognostica della futura condotta del condannato, si fonda necessariamente su decisione allo stato degli atti, non impediente la riproponibilità della domanda su mutati elementi di fatto, in grado di influenzare la previsione del futuro in senso sostanzialmente diverso dalla precedente.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Laganaro che, ribadendo concetti già espressi nell'istanza iniziale, ha sostenuto la non equiparabilità, sotto i profili che qui interessano, degli effetti del giudicato formale raggiunto in sede cognitiva e di quello formatosi nel procedimento di sorveglianza, sempre soggetto alla regola della rivedibilità alla luce di nuove situazioni di fatto, desumibile, oltreché dalle diversità ontologiche tra i procedimenti medesimi, dal letterale tenore dell'art. 666 n. 2 c.p.p. — cui si richiama, in materia di sorveglianza, l'art. 678 dello stesso codice — che dispone l'inammissibilità della richiesta di parte se ripropositiva, fra altro, di altra già rigettata, sulla base di medesimi elementi; vigendo, peraltro, corrispondente regola in ipotesi di provvedimento favorevole al condannato, difatti rivedibile, *rectius* revocabile, alla stregua di condizioni sopravvenute che, pur tassativamente previste dalla legge, dimostrano egualmente la natura di decisione allo stato degli atti delle pronunzie assunte nella materia della sorveglianza, non applicandosi eguale disposizione per il giudicato cognitivo.

Sotto altra angolazione, il ricorrente ha contestato l'argomento-cardine dell'impugnata ordinanza (la diversità valutativa fra la liberazione anticipata e le altre misure alternative), giacché, pur convenendo sulle differenze peculiari fra tali misure, ha negato a tale fatto rilievo determinante — nel senso ritenuto dal giudice a quo — sulla fondamentale considerazione, diffusamente illustrata, che una nuova domanda, intesa al riesame di precedente decisione sullo stesso oggetto, non può pretendere — né lo ha fatto in concreto — di rimettere in discussione il comportamento dell'istante, già irrevocabilmente definito, ma può proporre la delibazione di «situazione nuova», determinatasi con la formazione di giudicato assolutorio in parallelo procedimento di cognizione, destinato ad incidere in quello di sorveglianza allo stesso modo in cui, precedentemente, pronuncia interinale di condanna per lo stesso fatto-reato aveva orientato decisamente il rigetto dell'istanza di liberazione anticipata relativamente al medesimo periodo detentivo considerato in entrambe le domande.

Subordinatamente, il ricorrente ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 666 c.p.p., per ipotizzato contrasto con gli artt. 3, 14, 24, 27 della Costituzione, sull'assunto che, ove interpretata in senso conforme alla lettura datane dal tribunale, detta norma processuale confliggerebbe con la pur riconosciuta giurisdizionaliz-

zazione del procedimento di sorveglianza, irragionevolmente volgendo gli effetti, certamente positivi per il condannato, discendenti da tale fenomeno, nell'effetto negativo di interdire l'estensibilità nella sfera della sorveglianza del sopravvenuto giudicato penale favorevole, effetto tanto più irrimediabile, non trovando ovviamente applicazione in tale sede l'istituto della revisione.

Il P.G. presso questa Corte di cassazione ha rappresentato le conclusioni surriferite, argomentando, per un verso, dalla diversità tra liberazione anticipata ed altre misure alternative, nel medesimo senso già fatto proprio dal tribunale, e per altro verso dalla reciproca "indifferenza" tra le valutazioni del giudice di sorveglianza e quelle del giudice della cognizione, anche riguardo ad un medesimo fatto, con ciò escludendosi — anche alla luce della sentenza n. 186 in data 23 maggio 1995 della Corte costituzionale, in materia di revoca della liberazione anticipata — rapporti di automatica pregiudizialità delle seconde rispetto alle prime, che ove ritenuti eventualmente sussistenti, configurerebbero vizi decisionali da far valere con gli ordinari mezzi di impugnazione.

Tanto premesso, il ricorso è meritevole di accoglimento. Seppure il divieto di un secondo giudizio, imposto dall'art. 649 c.p.p., sia inteso generalmente come applicabile, oltreché al procedimento di cognizione, ad ogni altro comunque concernente la sfera penale (o quelle affini), salve le eccezioni tassativamente previste, non è men vero che nella specifica materia del procedimento di esecuzione (cui rinvia il legislatore, per quanto attiene alla materia della sorveglianza, ai sensi dell'art. 678 c.p.p.), lo stesso principio, normativamente meglio riferibile al disposto dell'art. 666 co. 2 dello stesso codice di rito, debba essere adattato alle particolarità degli oggetti disciplinati, specialmente rilevanti nel campo delle misure alternative alla detenzione, per le quali la riproposizione di richiesta già rigettata incorre bensì nel divieto cennato, ma se basata sui medesimi elementi già valutati e tenendo conto, peraltro, che in tema le decisioni già assunte soggiacciono, ordinariamente, alla clausola implicita «allo stato degli atti», al punto che la stessa normativa positiva ne prevede la modificabilità e la revocabilità per il maturare o il sopravvenire di mutate condizioni di fatto o di diritto.

Ciò costituisce, indubbiamente, importante deroga al divieto di un secondo giudizio, che ne resta ampiamente temperato nell'apparente rigidità formale, sebbene si tratti, nello specifico, di situazioni nuove, intervenute dopo il provvedimento concessivo. Ma non si vede perché analogo meccanismo non possa operare nell'ipotesi, certamente diversa ma per vari profili analoga, in cui decisione reiettiva sia stata assunta su presupposti di fatto bensì sussistenti, ma di intrinseca variabilità, quale può essere — come avvenuto nel caso di specie — giudizio non definitivo assunto nella competente sede cogni-

tiva, ma che, ad onta dell'astratta, reciproca autonomia tra questa e quella di sorveglianza, abbia decisamente influenzato la statuizione in ordine ad una misura alternativa.

Emerge difatti dal provvedimento impugnato, e dai motivi correlati del ricorso di parte, che la prima decisione reiettiva sull'istanza dello stesso Laganaro (relativamente ai summenzionati periodi di pena espiata dal 20 novembre 1990 al 20 maggio 1994) fu conseguenza pressoché esclusiva della condanna in primo grado comminatagli per la nota imputazione di introduzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti nel carcere di Civitavecchia, tanto che, per periodi successivi ai predetti, l'istanza di liberazione anticipata poteva trovare accoglimento, non emergendo dal comportamento complessivo del detenuto elementi ostativi; sicché può ben dirsi, alla stregua delle risultanze qui disponibili, che, relativamente alla espiazione anteatta, oggetto della valutazione dell'organo di sorveglianza fu non tanto il complessivo comportamento del condannato, inteso quale unitaria manifestazione di atteggiamenti motivati da pulsioni interiori, perciò assumibile quale dato esteriore definitivamente valutato (in quanto non assoggettato alla consentita impugnazione), e quindi non più rivedibile, ma specifica violazione penale, stimata di valenza pressoché totalizzante, assunta in quanto tale a dimostrazione ineludibile di mancata partecipazione all'opera di rieducazione.

È evidente che, così posta la questione, quella decisione reiettiva accentuò la sua già immanente natura di provvedimento «allo stato degli atti», fondandosi su condanna fisiologicamente suscettibile di riforma, difatti intervenuta — con pronuncia ovviamente liberatoria — in grado di appello, con inevitabile riflesso a ritroso sul procedimento di sorveglianza, pur formalmente definito per mancanza di impugnazione, verosimilmente non proposta dalla parte per l'impossibilità di contrastare, sempre allo stato, l'esito di quel primo giudizio penale.

Opinare diversamente, come ha fatto il tribunale a quo, significherebbe volgere in senso irragionevolmente contrario agli interessi sostanziali del condannato il fenomeno giuridico (più volte ricordato, del resto, nell'ordinanza gravata) della cosiddetta "giurisdizionalizzazione" del procedimento di esecuzione, che nella fattispecie (e sugli altri casi simili) lederebbe gravemente le ragioni dell'equità e della giustizia soltanto per un nominale accostamento della disciplina specifica a quella della cognizione, che non conosce ordinariamente la verificabilità di analoga mutevolezza di situazioni presupposte e che appronta, comunque, rimedio apposito (la revisione), invece inapplicabile in sede esecutiva e nei procedimenti a questa afferenti.

D'altronde, il concetto di decisione «allo stato degli atti» permeante la materia in discorso, va ricollegato proprio al disposto del surrichiamato art. 666 n. 2, che in tanto commina l'inammissibilità di richiesta ripropositiva di altra già rigettata, in quanto basata

sui medesimi elementi: medesimezza che va, invece, esclusa allorché si deduca, come nel caso concreto, una radicale mutazione dell'antefatto storico-giuridico, cui era stata ancorata, come a sua causa giustificativa determinante, la precedente decisione, specie se non collegata ad una complessiva situazione personale o oggettiva, fondata su una pluralità di risultanze, e quindi in grado di assorbire, amalgamandolo al resto, l'eventuale sviluppo modificativo di una di esse.

Quanto si dice permette di censurare l'argomentazione portante dell'ordinanza de qua, per cui tanto più opererebbe il divieto del *ne bis in idem*, riguardo alla misura della liberazione anticipata, in quanto questa medesima, perché oggetto di già intervenuta valutazione relativamente ad un certo periodo detentivo, ne avrebbe costituito base ormai consolidata, fondata su condotta passata, storicamente accertata e cristallizzata, e perciò insuscettibile di altro apprezzamento alternativo, per intrinseco difetto di novità fattuale: e ciò, diversamente da quanto ipotizzabile per le altre misure alternative che, proiettate fisiologicamente nel futuro, si presterebbero a mutazioni di varia indole, che ne dimostrerebbero perciò la validità interinale, sempre rivedibile alla stregua di possibili variazioni successive.

Queste considerazioni possono, in effetti, essere condivise, nella misura in cui suppongono, quanto alla liberazione anticipata, l'avvenuta analisi di ogni elemento concernente il comportamento del soggetto (sotto l'aspetto della partecipazione all'opera di rieducazione), che coinvolga, secondo la formula tradizionale, il prescritto materiale delibabile, e le connesse implicazioni (il dedotto e il deducibile), dando luogo a giudizio definitivo, se non impugnato o confermato nel grado o nei gradi ulteriori. Ma non possono essere condivise, come nel caso presente, allorché detto giudizio, anziché fondarsi su onnicomprensiva valutazione del comportamento globale del soggetto, utilizzi risultanza forzosamente provvisoria, intrinsecamente e fisiologicamente provvista di non scarso margine di modificabilità anche radicale, elevandola a ragione fondamentale della statuizione. È allora, dunque, che decisione siffatta rivela appieno la natura di pronuncia «allo stato degli atti», alla cui rivedibilità non può essere di ostacolo, in sede di nuova delibazione sollecitata su mutata piattaforma fattuale, la valutazione precedente, ancorché assistita da una sorta di giudicato, risolubile tuttavia alla luce del nuovo elemento, che può essere costituito, come nella fattispecie, da assoluzione ottenuta nel giudizio di cognizione, che non può non proiettare i suoi effetti orientativi nel procedimento di sorveglianza, allo stesso modo in cui la anteatta sentenza di condanna aveva determinato l'esito negativo.

In tal caso, entra nell'area della valutabilità nuova situazione di fatto che, al pari di quanto avviene in tema di misure alternative vere e proprie, deve portare ad un riesame delle condizioni di già stabilita meritevolezza (o immeritevolezza) del beneficio penitenziario-

premiale, secondo una comune, armonica visione, ispirata al criterio di una giustizia sostanziale volta al conseguimento delle finalità normative, senza alcun sacrificio del principio giuridico del rispetto del giudicato, che resta ovviamente intangibile se si ripropone medesimezza di elementi già considerati (cioè, per restare alla fattispecie, lo stesso "comportamento" precedentemente esaminato). Si veda, nel senso or ora esposto, Cass. Sez. I, 23 marzo 1994 (C.C. 1° febbraio 1993), ric. Chianetta.

Per le ragioni esposte, il provvedimento gravato (che se ne è discostato senza neppure accertare se, nella precedente decisione relativa allo stesso periodo detentivo, fosse stato tenuto conto, sfavorevolmente, dell'intera condotta del soggetto, in grado di superare, eventualmente, un successivo, diverso esito del noto processo penale) deve essere annullato, s'intende nei limiti segnati dall'impugnazione proposta: restano pertanto definitive ed intatte le statuizioni concernenti la riduzione di pena concessa per il periodo detentivo dal 20 novembre 1994 al 20 maggio 1996, e la reiezione della domanda di semilibertà, non aggredite con il mezzo del ricorso.

L'annullamento va disposto con rinvio allo stesso tribunale di sorveglianza di Roma per l'esame della fondatezza dell'istanza di parte, tenuto conto del fatto nuovo di cui trattasi, in relazione al prescritto requisito (la partecipazione all'opera di rieducazione) della richiesta misura alternativa, relativamente al periodo detentivo dal 20 novembre 1990 al 20 maggio 1994.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di sorveglianza di Roma.

Rinvio dell'esecuzione

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 28 gennaio 1997 (23 maggio 1997) - Pres. VAIANTE - Rel. BARDOVAGNI - P.M. (concl. conf.) - Ric. Maiorana.

Pena — Esecuzione — Rinvio dell'esecuzione — Differimento facoltativo per grave infermità fisica — Nozione di grave infermità fisica — Fattispecie.

(art. 147 cod. pen.).

Ai fini del differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per infermità fisica, il grave stato di salute va inteso come patologia

implicante un serio pericolo per la vita o la probabilità di altre rilevanti conseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili con cure e trattamenti tali da non poter essere praticati in regime di detenzione intramuraria neppure mediante ricovero in ospedali civili o altri luoghi esterni di cura ai sensi dell'art. 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (cd. ordinamento penitenziario). (Fattispecie relativa a ricovero, presso istituto idoneo, di detenuto colpito da triplice infarto e già sottoposto ad intervento chirurgico per l'applicazione di più by-pass aorto-coronarici, in relazione alla quale la S.C. ha ritenuto corretto il provvedimento di rigetto dell'istanza di differimento dell'esecuzione).

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Con ordinanza in data 17 aprile 1996 il tribunale di sorveglianza di Milano respingeva l'istanza di MAIORANA Giuseppe (condannato all'ergastolo con sentenza 16 marzo 1988 della Corte d'assise di Milano) volta ad ottenere il differimento dell'esecuzione, osservando: «il detenuto è attualmente ristretto presso la Casa circondariale per minorati fisici, quindi istituto attrezzato per la cura delle patologie risultanti dalla relazione sanitaria in atti».

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, evidenziando la gravità della situazione cardiaca (triplice infarto, applicazione di *by pass* aorto-coronarico) ed invocando le garanzie costituzionali e la corretta applicazione dell'art. 147 c.p.

Il ricorso è infondato. Il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena previsto dall'art. 147, co. 1 n. 2, c.p. è fondato su un bilanciamento di interessi costituzionalmente garantiti, e cioè, da un lato, l'uguaglianza tra i cittadini, la legalità e la funzione rieducativa della pena, dall'altro la tutela della salute e il senso di umanità nel trattamento penitenziario (cfr. Cass., Sez. I, 25 luglio 1991, Scarpetti; 10 marzo 1992, Masotina; 6 luglio 1992, Piromalli; 19 maggio 1993, Baroncelli). Il presupposto di fatto è costituito da una grave infermità fisica. Salvo ipotesi eccezionali che si riducono, in sostanza, a malattie "terminali" (nel qual caso sono di per sé evidenti la perdita dell'efficacia rieducativa e la contrarietà della pena ai comuni sentimenti umani) il grave stato di salute va inteso come patologia implicante un serio pericolo per la vita o la probabilità di altre rilevanti conseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili con cure e trattamenti tali da non poter essere praticati in regime di detenzione intramuraria neppure mediante ricovero in ospedali civili o altri luoghi esterni di cura ai sensi dell'art. 11 dell'ordinamento penitenziario (cfr. Cass., Sez. I, 31 gennaio 1989, Napoli; 16 gennaio 1991, Barbaro; 29 aprile 1991, Gangemi; 25 luglio 1991 cit.; 18 giugno 1993, Tornetta; 30 aprile 1994, Vassallo; c.c. 29 settembre 1995, Adilardi). Nel caso di

specie il giudice di merito ha negato il rinvio dell'esecuzione applicando correttamente tali principi, avendo ritenuto, con apprezzamento in fatto qui incensurabile, che la sofferenza circolatoria del condannato (peraltro in relativo compenso dopo l'applicazione dei *by pass*) può trovare adeguate cure nell'istituto penitenziario specializzato in cui è stato collocato.

Il ricorso va perciò respinto.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte suprema di cassazione, prima sezione penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

LEGISLAZIONE

Sommario

1990

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio
1990, n. 22.

**Approvazione del regolamento per l'uniforme degli appartenenti
al Corpo degli agenti di custodia.**

*(Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 11 alla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio
1990).*

LEGGE 21 febbraio 1990, n. 36.

**Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli
esplosivi e dei congegni assimilati.**

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1990).

DECRETO DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 25 feb-
braio 1990.

**Individuazione delle comunità terapeutiche per l'affidamento di
imputati tossicodipendenti.**

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 1990).

LEGGE 19 marzo 1990, n. 55.

**Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo
mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità
sociale.**

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 1990).

(*) *Nell'impossibilità di inserire in un solo volume i testi integrali dei provvedimenti normativi e delle circolari di maggior interesse, emanati nel periodo dal 1990 al 1996, in cui è rimasta sospesa la pubblicazione della presente Rivista, si è ritenuto utile riportarne l'elenco cronologico, con gli estremi identificativi e l'oggetto.*

LEGGE 19 marzo 1990, n. 56.

Norme concernenti il personale sanitario provvisorio degli istituti e servizi penitenziari.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 1990).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1990, n. 75.

Concessione di amnistia.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 1990).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1990, n. 394.

Concessione di indulto.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990).

LEGGE 15 dicembre 1990, n. 395.

Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria.

(Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 88 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 1990).

1991

LEGGE 15 gennaio 1991, n. 26.

Modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, recante ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 1991).

DECRETO LEGGE 15 gennaio 1991, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

Nuove misure in materia di sequestri a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia.

(D.L. n. 8/1991 nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 1991; legge n. 82/1991 e testo coordinato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 16 marzo 1991).

DECRETO DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, DI CONCERTO CON I MINISTRI DEL TESORO E DELLA FUNZIONE PUBBLICA, del 21 gennaio 1991.

Correlazione delle misure dell'indennità di servizio penitenziario ai profili professionali individuati per il personale civile dell'Amministrazione penitenziaria.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1991).

DECRETO LEGGE 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza a buon andamento dell'attività amministrativa.

(D.L. n. 152/1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 1991 e avviso di relazione nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 Gazzetta Ufficiale 1991; legge di conversione n. 203/1991 e testo coordinato pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 1991).

LEGGE 16 ottobre 1991, n. 321.

Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1991).

DECRETO LEGGE 18 novembre 1991, n. 365 convertito dalla legge 17 gennaio 1992, n. 7.

Interventi urgenti per il sistema informativo e per le strutture, le attrezzature ed i servizi dell'Amministrazione della giustizia.

(D.L. n. 365/1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 1991; legge di conversione n. 7/1992 e testo coordinato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1992).

DECRETO DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 10 ottobre 1991.

Proroga al 15 ottobre 1992 della validità delle tessere personali di riconoscimento per funzioni speciali del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 22 del 30 novembre 1991).

LEGGE 2 dicembre 1992, n. 399.

Delegificazione delle norme concernenti i registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari e l'Amministrazione penitenziaria.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 18 novembre 1991).

1992

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
23 dicembre 1991.

Determinazione e ripartizione del contingente delle aspettative sindacali, per il triennio 1991-93 — in via transitoria e comunque fino all'entrata in vigore delle disposizioni che disciplinano tale istituto recate dagli accordi sindacali di cui all'art. 19, comma 14, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 — per il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1992).

DECRETO DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e modalità di valutazione per la formazione delle graduatorie degli aspiranti ai trasferimenti in sede.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 1 del 31 gennaio 1992).

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 170.

Modifiche alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e esecuzione delle misure private e limitative della libertà.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1992).

DECRETO LEGGE 29 gennaio 1992, n. 36, convertito, senza modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1992, n. 213.

Provvedimenti urgenti per il Corpo di polizia penitenziaria e istituzione dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile.

(D.L. n. 36/1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1992; legge n. 213/1992 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 1992).

DECRETO LEGGE 7 gennaio 1992, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216.

Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia.

(D.L. n. 5/1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1992; legge di conversione n. 216/1992 e testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 1992).

DECRETO DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 29 maggio 1991.

Identificazione delle caratteristiche degli alamari da apporre sui baveri delle giacche o delle camicie delle uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 20 giugno 1992).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1992.

Comparazione tra le qualifiche del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato e le corrispondenti qualifiche dell'Amministrazione penitenziaria.

(Pubblicato nel B.U. M.ro G.G. n. 17 del 30 giugno 1992).

DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 27 settembre 1992.

Definizione della condizione di incompatibilità con lo stato di detenzione per le persone con infezioni da HIV.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 giugno 1992).

DECRETO LEGISLATIVO 30 ottobre 1992, n. 443.

Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

(Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 20 novembre 1992).

DECRETO LEGISLATIVO 30 ottobre 1992, n. 444.

Attribuzioni degli organi centrali dell'Amministrazione penitenziaria e decentramento di attribuzioni ai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria ed agli istituti e servizi penitenziari, a norma dell'art. 30, comma 4, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

(Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 20 novembre 1992).

DECRETO LEGISLATIVO 30 ottobre 1992, n. 445.

Analisi ed attribuzioni delle funzioni dirigenziali nel Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, individuazione dei relativi incarichi, previsione degli incarichi per i magistrati, previsione dei ruoli organici e disciplina degli incarichi ministeriali, a norma dell'art. 30, comma 4, lettere c), d) ed e), della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

(Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 20 novembre 1992).

DECRETO LEGISLATIVO 30 ottobre 1992, n. 446.

Istituzione dell'Istituto superiore di studi penitenziari, a norma dell'art. 17, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

(Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 20 novembre 1992).

DECRETO LEGISLATIVO 30 ottobre 1992, n. 447.

Passaggio ad altri ruoli degli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia, a norma dell'art. 25, comma 8, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

(Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 20 novembre 1992).

DECRETO LEGISLATIVO 30 ottobre 1992, n. 448.

Accesso del personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia e del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie che espletava attività amministrative, contabili e patrimoniali, nelle corrispondenti qualifiche funzionali in relazione alle mansioni esercitate alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, a norma dell'art. 5, comma 5, della medesima legge.

(Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 20 novembre 1992).

DECRETO LEGISLATIVO 30 ottobre 1992, n. 449.

Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

(Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 20 novembre 1992).

LEGGE 12 dicembre 1992, n. 492.

Disposizioni in materia di traduzioni di soggetti in condizione di restrizione della libertà personale e di liberazione di imputati prosciolti.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 24 dicembre 1992).

1993

DECRETO DEL MINISTRO DELLA SANITÀ 25 marzo 1993.

Definizione della situazione di incompatibilità con lo stato di detenzione per le persone affette da infezione da HIV.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1993).

DECRETO LEGGE 14 maggio 1993, n. 139 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1993, n. 222.

Disposizioni urgenti relative al trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV e di tossicodipendenti.

(D.L. n. 139/1993 in Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 1993; legge n. 222/1993 e testo coordinato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 1993).

DECRETO LEGGE 17 maggio 1993, n. 145 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 231.

Disposizioni urgenti concernenti l'organico del Corpo di polizia penitenziaria.

(D.L. n. 145/1993 in Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1993; legge n. 231/1993 e testo coordinato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 17 luglio 1993).

DECRETO LEGGE 28 maggio 1993, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1993, n. 254.

Disposizioni urgenti per l'aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria e per la copertura di posti vacanti.

(D.L. n. 163/1993 in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 1993; legge n. 254/1993 e testo coordinato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 1993).

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
4 giugno 1993.

Modificazioni alle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero di Grazia e Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 1993).

DECRETO DEL MINISTRO DELLA SANITÀ DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 25 maggio 1993.

Definizione della situazione di incompatibilità con lo stato di detenzione per persone con infezione da HIV.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 1993).

**DECRETO DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DI
CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA DIFESA 18 marzo 1993.**

**Definizione dei tipi di manette da utilizzare durante le traduzioni e
nei trasferimenti di persone in stato di fermo, di arresto o
comunque detenute.**

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 1993).

**DECRETO LEGGE 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296.**

**Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché
sull'espulsione dei cittadini stranieri.**

*(D.L. n. 187/1993 nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 1993; legge n.
296/1993 e testo coordinato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 12 agosto 1993).*

**DECRETO DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 2 agosto
1993.**

**Disposizioni relative alle autorizzazioni ed alle modalità delle visite
per i colloqui a fini investigativi con detenuti ed internati.**

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1993).

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre
1993, n. 435.**

**Regolamento per la determinazione delle caratteristiche della
bandiera del Corpo di polizia penitenziaria, nonché delle
modalità di custodia, spiegamento, trasporto e riparazione e
rinnovazione di essa.**

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 6 novembre 1993).

**DECRETO DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 7 giugno
1993.**

**Determinazione delle caratteristiche delle divise uniformi degli
appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e dei criteri
concernenti l'obbligo e le modalità d'uso.**

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 1993).

1994

DECRETO 22 dicembre 1993.

**Integrazioni al decreto ministeriale 7 giugno 1993 concernente
determinazione delle caratteristiche delle divise uniformi degli
appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e dei criteri
concernenti l'obbligo e le modalità d'uso.**

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 1994, n. 21).

DECRETO DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 4 febbraio 1994.

Individuazione delle comunità terapeutiche per l'affidamento di imputati tossicodipendenti.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 1994).

DECRETO DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 3 febbraio 1994.

Determinazione delle caratteristiche delle tessere personali di riconoscimento per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 7 marzo 1994).

DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 24 marzo 1994, n. 371.

Regolamento di attuazione dell'art. 7 commi 2 e 3, della L. 21 febbraio 1990, n. 36, concernente la individuazione delle categorie di persone che, a causa della esposizione a rischio dipendente dall'attività svolta nell'ambito dell'Amministrazione della Giustizia o della Difesa, o nell'esercizio di compiti di pubblica sicurezza, sono esonerate dall'obbligo del pagamento della tassa di concessione governativa prevista per il rilascio della licenza di porto d'armi.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 1994).

DECRETO DEL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA 31 marzo 1994.

Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 1994).

DECRETO LEGGE 10 giugno 1994, n. 356, convertito, senza modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 488.

Disposizioni urgenti per la copertura dei posti vacanti nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria.

(D.L. n. 356/1994 nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 1994; legge di conversione n. 488/1994 nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 1994).

DECRETO DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DI CONCERTO CON I MINISTRI DELL'INTERNO E DELLA DIFESA, 9 luglio 1991.

Gradualità, modalità e criteri per l'assunzione da parte del Corpo di polizia penitenziaria del servizio di piantonamento dei detenuti e internati ricoverati in luoghi esterni di cura.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 1994).

DECRETO DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DI CONCERTO CON I MINISTRI DELL'INTERNO E DELLA DIFESA 9 gennaio 1992.

Proroga del termine per l'assunzione, da parte del Corpo di polizia penitenziaria, del servizio di piantonamento dei detenuti e degli internati ricoverati in luoghi esterni di cura e del servizio delle relative traduzioni.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 1994).

DECRETO DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA di concerto con i Ministri dell'Interno, della Difesa, delle Finanze e delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, del 20 aprile 1994.

Individuazione delle Forze armate dello Stato e delle Forze di polizia presso cui possono transitare, a domanda, gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 1994).

1995

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1994, n. 748.

Regolamento recante modalità applicative del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, in relazione all'Amministrazione della giustizia.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1995).

LEGGE 16 febbraio 1995, n. 36.

Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sulla sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 1995).

DECRETO DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 17 gennaio 1995.

(provvedimento emanato in applicazione dell'art. 37 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» ai fini della predisposizione, negli istituti penitenziari, di una sezione detentiva, con un numero di posti proporzionato alla capienza dell'istituto, per ospitare i detenuti portatori di handicap).

DECRETO DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 20 marzo 1995.

Modificazione al decreto ministeriale 7 giugno 1993 concernente determinazione delle caratteristiche delle divise uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e dei criteri concernenti l'obbligo e le modalità d'uso.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 1995).

DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. 200.

Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 2 in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995).

DECRETO DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 25 febbraio 1995.

Addestramento di personale del Corpo di polizia penitenziaria per l'esplesamento dei servizi di traduzione di detenuti, mediante affiancamento a personale dell'Arma dei Carabinieri.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1995).

LEGGE 8 agosto 1995, n. 332.

Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1995).

1996

DECRETO DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 25 gennaio 1996, n. 115.

Regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero di Grazia e Giustizia e dagli organi periferici sottratti al diritto d'accesso.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 1996).

DECRETO DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DI CONCERTO CON I MINISTRI DELL'INTERNO E DELLA DIFESA 8 febbraio 1996.

Norme dirette a disciplinare le modalità per la progressiva cessione del servizio di traduzione dei detenuti e degli internati dall'Arma dei Carabinieri e dalla Polizia di Stato al Corpo di polizia penitenziaria.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1° aprile 1996).

DECRETO DEI MINISTRI DELLA SANITÀ E DI GRAZIA E GIUSTIZIA 22 aprile 1996.

Individuazione degli ospedali presso i quali devono essere avviati i detenuti e gli internati affetti da infezioni HIV per i quali la competente autorità abbia disposto il piantonamento.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1996).

DECRETO DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 30 luglio 1996.

Determinazione delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero di Grazia e Giustizia - Dipartimento Amministrazione penitenziaria.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1996).

DECRETO DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DI CONCERTO CON I MINISTRI DELL'INTERNO E DELLA DIFESA 28 agosto 1996.

Norme dirette a disciplinare le modalità per la progressiva cessione del servizio di traduzione dei detenuti e degli internati dall'Arma dei Carabinieri e dalla Polizia di Stato al Corpo di polizia penitenziaria.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 1996).

DECRETO LEGGE 13 settembre 1996, n. 479, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1996, n. 579.

Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per l'accelerazione delle modalità di conclusione degli appalti relativi agli edifici giudiziari nelle Regioni Sicilia e Calabria.

(D.L. n. 479/1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 1996; legge di conversione n. 579/1996 nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1996; testo coordinato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 1996).

**DECRETO DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DI
CONCERTO CON I MINISTRI DELL'INTERNO E DELLA
DIFESA 10 dicembre 1996.**

**Norme dirette a disciplinare le modalità per la progressiva
cessione del servizio di traduzione dei detenuti e internati
dall'Arma dei Carabinieri e dalla Polizia di Stato al Corpo di
polizia penitenziaria.**

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 1996).

**DECRETO LEGGE 23 ottobre 1996, n. 553, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 652.**

**Disposizioni in tema di incompatibilità dei magistrati e di proroga
dell'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti peni-
tenziari di Pianosa e dell'Asinara.**

*(D.L. n. 553/1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 1996;
legge di conversione n. 652/1996 nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23
dicembre 1996; testo coordinato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27
dicembre 1996).*

1997

LEGGE 28 marzo 1997, n. 85.

**Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di
adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle
Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di Polizia.**

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 1997).

**DECRETO DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DI
CONCERTO CON I MINISTRI DELL'INTERNO E DELLA
DIFESA 11 aprile 1997.**

**Norme dirette a disciplinare le modalità per la progressiva
cessione del servizio di traduzione dei detenuti e degli internati
dall'Arma dei carabinieri e dalla Polizia di Stato al Corpo di
polizia penitenziaria.**

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 1997).

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1997, n. 165.

Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 1997).

1997

LEGGE 28 marzo 1997, n. 85.

Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 1997).

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui l'articolo 01 del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 427, sono prorogate sino al 31 dicembre 1997.

2. Le proposizioni derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non dovranno determinare eccedenze rispetto agli organi complessivi interessati.

3. I periodi minimi di comando e di attribuzione specifiche, i corsi e gli esperimenti ai fini dell'avanzamento in carriera degli ufficiali della Guardia di finanza sono stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui al comma 9-*quater* dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, introdotto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1997 sono prorogate fino al 31 dicembre 1997 ed estese al personale dei paritetici ruoli dell'Esercito e dell'Aeronautica militare.

2. Le promozioni derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non dovranno determinare eccedenze rispetto agli organi complessivi dei ruoli interessati.

Art. 3.

1. A decorrere dal 1 gennaio 1996, ai vice commissari della Polizia di Stato ed al personale delle Forze di Polizia di qualifica corrispondente, nonché agli ufficiali delle Forze armate e dalle Forze di polizia ad ordinamento militare, sono attribuiti i trattamenti stipendiali corrispondenti ai seguenti livelli retributivi:

a) ai vice commissari ed ai tenenti, il livello VII-*bis*, calcolato a norma dell'articolo 43-*bis* della legge 1° aprile 1981, n. 121;

b) ai commissari ed ai capitani, il livello VIII

2. Agli ispettori superiori delle Forze armate di polizia ad ordinamento civile, ai marescialli aiutanti di quelle ad ordinamento civile, ai marescialli aiutanti di quelle ad ordinamento militare, nonché ai marescialli aiutanti delle Forze armate, con maggiore anzianità di servizio nella qualifica o nel grado è attribuito un emolumento pensionabile pari alla differenza tra il proprio livello di inquadramento e il livello retributivo superiore, secondo decorrenza, modalità e sulla base di requisiti da determinare in sede di contrattazione collettiva, ovvero nell'ambito delle procedure di concertazione ivi previste, ed in relazione alle risorse finanziarie disponibili. Il medesimo emolumento è inoltre attribuito, evitando sperequazioni con altro personale o adottando misure perequative occorrenti, ai tenenti e al personale di grado e qualifica corrispondente, aventi pari anzianità di servizio comunque prestato.

3. Fino a quando non si provvederà al riordinamento dei ruoli degli ufficiali del Corpo forestale dello Stato, il trattamento stipendiale corrispondente al livello VII-*bis* è attribuito agli ufficiali del Corpo che rivestono la qualifica iniziale e quello corrispondente al livello VIII agli ufficiali aventi una anzianità di servizio effettivo nel ruolo pari a quella dei commissari della Polizia di Stato.

4. Fino a quando non si provvederà al riordinamento dei ruoli direttivi dell'Amministrazione penitenziaria, da attuare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dell'articolo 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, trovano applicazione nei confronti del personale appartenente ai profili professionali ascrivibili all'ex carriera direttiva, di qualifica corrispondente a quella dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato.

5. I trattamenti stipendiali derivanti dall'applicazione del presente articolo, compresi quelli derivanti dall'attribuzione di uno scatto gerarchico in applicazione degli articoli 138 e 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ai commissari capo ed ai maggiori ed al personale delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, assorbono l'autonoma maggiorazione stipendiale corrisposta dal 1° gennaio 1996 al medesimo personale in attesa del riordino degli inquadramenti retributivi.

Art. 4.

1. Per gli ufficiali di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 1986 n. 224, e all'articolo 12, comma 3, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, la facoltà di opzione di cui all'articolo 44, comma 2, della predetta legge n. 224 del 1986 può essere esercitata, a domanda, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

1. Ai dirigenti civili e militari appartenenti ai ruoli delle Forze armate di polizia ed al personale militare nel grado di colonnello e generale e gradi corrispondenti dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, rispettivamente interessati, si applicano, qualora più favorevoli e nei bilanci, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359 e 10 maggio 1996, n. 360, concernenti le indennità di presenza qualificata, di presenza notturna e festiva e il trattamento di missione.

Art. 6.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, l'indennità di impiego operativo di base di cui alla tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, come sostituita dalla tabella I di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e successive modificazioni, è corrisposta al personale militare nei gradi di colonnello e generale e gradi corrispondenti appartenenti all'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, alla Marina e all'Aeronautica nelle misure indicate nella tabella allegata alla presente legge. Nella tabella allegata alla presente legge, l'anzianità di servizio indicata in corrispondenza del grado di colonnello o grado corrispondente è riferita agli anni di servizio comunque prestato.

2. Per il personale di cui al comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 1996, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 6 e 9 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 nonché, con le rispettive decorrenze, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360.

3. Limitatamente al personale di cui al comma 1, le indennità operative per particolari impieghi di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 10 della legge 23 marzo 1983, n. 78, ed alle tabelle II, III e IV allegata alla medesima legge, percentualmente commisurate alla indennità di impiego operativo di base, sono determinate con riferimento alle nuove misure di cui alla tabella allegata alla presente legge in relazione al grado rivestito. Le indennità ed i supplementi nelle misure percentuali previste dagli articoli 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78 nonché dalla tabella V allegata alla medesima legge, sono determinate con riferimento alla misura della indennità di impiego operativo di base prevista dalla tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, come sostituita dalla tabella I di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 e successive modificazioni, per il personale militare appartenente alla XIII fascia.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in materia di corresponsione e cumulabilità delle indennità supplementari, nonché dall'articolo 3, commi 18-*bis* e 18-*quater*, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, nei confronti dei dirigenti civili e militari delle Forze di polizia che prestano servizio nelle condizioni di impiego previste dalle predette norme, le indennità di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco e relative indennità supplementari sono rapportate alle misure vigenti per i militari di grado corrispondente delle Forze armate impiegati nelle medesime condizioni operative.

5. Gli incrementi derivanti dall'applicazione del presente articolo assorbono l'assegno provvisorio corrisposto dal 1° gennaio 1996 in attesa della riformulazione delle indennità di impiego operativo.

6. Sulle nuove misure delle indennità di impiego operativo, così come rideterminate dal presente articolo, non si applica per gli anni 1996 e 1997 l'aumento di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, fissato in relazione alla media degli incrementi retributivi attribuiti alle altre categorie di pubblici dipendenti negli anni 1995 e 1996.

Art. 7.

1. Il Ministro dell'interno è autorizzato a bandire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso straordinario per titoli ed esami per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei commissari e dei tecnici della Polizia di Stato, per non oltre il 50 per cento dei posti disponibili alla data del 31 agosto 1996, e non più di due concorsi straordinari nel quinquennio successivo, nel limite del 50 per cento delle vacanze verificatesi in ciascun ruolo successivamente alla data del bando del precedente concorso straordinario.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 è ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e dei requisiti attitudinali richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione più grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a «buono», appartenente rispettivamente ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia o ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni tecnico-scientifiche o tecniche.

3. L'esame consiste in due prove scritte e un colloquio nelle materie previste per i corrispondenti concorsi pubblici. La composizione della commissione giudicatrice, i titoli da porre in valutazione e le modalità di svolgimento del concorso sono stabiliti con il decreto del Ministro dell'interno che indice il concorso.

4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono nominati rispettivamente vice commissari o direttori tecnici della Polizia di Stato e sono ammessi a frequentare i rispettivi corsi di formazione di durata non inferiore a nove mesi, con l'applicazione dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. Nei confronti degli stessi non si applicano le disposizioni dell'articolo 51 della predetta legge n. 668 del 1986.

5. Il primo concorso straordinario di cui al comma 1, per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici selettori del Centro psico-tecnico della Polizia di Stato è bandito per tutti i posti disponibili alla data del 31 agosto 1996. Al medesimo concorso sono inoltre ammessi coloro che, in possesso del prescritto titolo di studio, svolgono o abbiano svolto le attività di psicologo o perito selettore nelle strutture della Polizia di Stato, successivamente alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 232.

Art. 8.

1. Il Ministro delle Finanze è autorizzato a bandire un concorso straordinario, per titoli ed esami, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché non più di due concorsi straordinari nel quinquennio successivo, per il reclutamento di tenenti in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, riservato agli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 è ammesso a partecipare il personale del Corpo della Guardia di finanza che, alla data di indizione del concorso, sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) diploma di laurea in discipline giuridiche ed economiche;
- b) anzianità di servizio almeno pari a tre anni;
- c) non avere riportato negli ultimi tre anni una sanzione pari o più grave della consegna di rigore e un giudizio complessivo con qualifica inferiore a «superiore alla media»;
- d) idoneità fisico-psico-attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza come ufficiale.

3. Le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la composizione della commissione giudicatrice, l'indicazione delle prove e delle materie di esame e dei titoli, nonché i relativi criteri di valutazione sono stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze che indice il concorso.

4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1, dopo aver superato un corso di formazione di durata non inferiore a nove mesi e secondo l'ordine della graduatoria approvata al termine dello stesso, sono nominati tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo normale della Guardia di finanza, con decorrenza da data successiva a quella in cui sono stati dichiarati vincitori del concorso medesimo e a quella in cui sono nominati tenenti, nello stesso anno solare, gli ufficiali provenienti dall'Accademia ai sensi dell'articolo 2, numero 1), della legge 29 maggio 1967, n. 371.

Art. 9.

1. Il Ministro della difesa è autorizzato a bandire, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, riservato al personale del ruolo ispettori nei gradi di maresciallo

aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, maresciallo capo e maresciallo ordinario dell'Arma dei carabinieri, nonché due o più concorsi straordinari nel quinquennio successivo. Il numero dei posti da mettere a concorso non può oltrepassare il 50 per cento di quelli complessivamente disponibili rispetto all'organico del predetto ruolo speciale, alla data del 31 agosto 1996.

2. Le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, i requisiti per la partecipazione, la composizione della commissione giudicatrice, l'indicazione delle prove e delle materie d'esame, dei titoli utili, nonché dei relativi criteri di valutazione, sono stabiliti con il decreto del Ministro della difesa che indice il concorso.

3. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono inquadrati nel ruolo speciale con il grado di sottotenente secondo le disposizioni del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, e successive modificazioni, e sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a nove mesi.

Art. 10.

1. A decorrere dal 1 luglio 1990 e fino al 31 dicembre 1995 la retribuzione di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, è riferita, in via di sanatoria, a dodici mensilità.

2. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, dopo le parole: «all'atto del trasferimento» sono aggiunte le seguenti: «o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale».

3. All'articolo 12 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, è aggiunto il seguente comma: «2-bis. In deroga a quanto stabilito nella tabella 3 allegata al presente decreto legislativo, i maggiori dei carabinieri del ruolo speciale che nel disciolto ruolo unico dell'Arma dei carabinieri avevano anzianità di grado pari od anteriore al 31 dicembre 1993, vengono valutati dopo quattro anni di permanenza nel grado e, se idonei, promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento della predetta anzianità».

Art. 11.

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in lire 102.978 milioni per l'anno 1997 ed in lire 78.784 milioni a decorrere dell'anno 1998. Al predetto onere si provvede, quanto a lire 102.978 milioni per l'anno 1997 e 77.000 milioni per gli anni 1998 e 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; quanto a lire 1.784 milioni per gli anni 1998 e 1999, mediante corrispondente riduzione del medesimo stanziamento, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

TABELLA (Art. 6, comma 1)

Grado	Misure Mensili lorde
A - Generale di Corpo d'Armata e di Divisione.	£. 910.000
B - Generale di Brigata.	£. 850.000
C - Colonnello + 25	£. 790.000
D - Colonnello	£. 730.000

DECRETO INTERMINISTERIALE 11 aprile 1997.

Norme dirette a disciplinare le modalità per la progressiva cessione del servizio di traduzione dei detenuti e degli internati dall'Arma dei carabinieri e dalla Polizia di Stato al Corpo di polizia penitenziaria.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 1997)

**IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
E IL MINISTRO DELLA DIFESA**

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria» con particolare riferimento agli articoli 4, 5 e 9;

Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395»;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, e successive modificazioni, recante il regolamento per il Corpo degli agenti di custodia;

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1989, n. 248, che approva il regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario;

Vista la legge 12 aprile 1984, n. 67, come modificata dall'art. 1, legge 17 aprile 1989, n. 134;

Visto il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479, art. 2, comma 1, convertito in legge 15 novembre 1996, n. 579;

Visti i decreti interministeriali datati 8 febbraio 1996, 28 agosto 1996 e 10 dicembre 1996 relativi alla assunzione delle traduzioni nelle regioni Umbria, Sardegna, Marche, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Abruzzo, Molise, Campania e Puglia;

Considerata la necessità di stabilire le modalità per la graduale cessione del servizio di traduzione dei detenuti e degli internati dall'Arma dei carabinieri e dalla Polizia di Stato al Corpo di polizia penitenziaria nelle regioni Calabria, Lazio, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta e Sicilia;

Ritenuto che devono, altresì fissarsi le modalità di cessione al Corpo di polizia penitenziaria del servizio delle traduzioni dei detenuti e degli internati a mezzo ferrovia nonché quello dei "dissociati" e dei "collaboratori" ristretti negli istituti penitenziari, fatte salve le prescrizioni previste nell'ambito delle misure e dello speciale programma di protezione adottato ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, con legge 15 marzo 1991, n. 82;

Decreta:

Art. 1.

1. La cessione del servizio di traduzione dei detenuti e degli internati, anche minori, nelle regioni Calabria, Lazio, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta e Sicilia, dall'Arma dei carabinieri e dalla Polizia di Stato al Corpo di polizia penitenziaria, è effettuata gradualmente, entro il 21 aprile 1997 per la regione Sicilia, entro il 7 luglio 1997 per la regione Calabria, entro il 27 ottobre 1997 per le regioni Lazio e Toscana e comunque entro il 31 maggio 1998 per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia.

2. Entro il 31 maggio 1998 è ceduto al Corpo di polizia penitenziaria, sull'intero territorio nazionale, il servizio delle traduzioni dei detenuti e degli internati a mezzo ferrovia nonché quelle dei "dissociati" e dei "collaboratori", ristretti negli istituti penitenziari, fatte salve le prescrizioni previste nell'ambito delle misure e dello speciale programma di protezione adottati ai sensi degli articoli 9 e 10 del Decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, con legge 15 marzo 1991, n. 82.

Art. 2.

1. È di competenza del Corpo di polizia penitenziaria, sull'intero territorio nazionale, il servizio di piantonamento dei soggetti sottoposti a ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, ai sensi dell'art. 286 del codice di procedura penale anche quando tale misura è applicata a persone sottoposte a custodia cautelare provenienti dalla libertà nonché il servizio di piantonamento, presso luoghi esterni di cura, dei fermati, degli arrestati in flagranza di reato o a seguito dell'esecuzione dei provvedimenti restrittivi adottati dall'autorità giudiziaria. Nei casi sopra indicati il

Corpo di polizia penitenziaria provvede, altresì, all'eventuale trasferimento in carcere dei soggetti piantonati.

Nel caso di accompagnamento nel luogo di cura effettuato dalla polizia giudiziaria all'atto del fermo, dell'arresto o dell'esecuzione del provvedimento restrittivo adottato dall'autorità giudiziaria, il dirigente dell'ufficio dal quale dipende l'ufficiale di polizia giudiziaria informa immediatamente il provveditore regionale, il quale deve indicare l'istituto penitenziario competente per gli adempimenti necessari e l'esecuzione del piantonamento.

2. Nelle regioni nelle quali il servizio delle traduzioni dei detenuti e degli internati è di competenza del Corpo di polizia penitenziaria, il Corpo provvede anche alla traduzione dei soggetti indicati nel comma 1, dai luoghi di ricovero ad ogni altro luogo indicato dall'autorità giudiziaria.

3. Il Corpo di polizia penitenziaria, nelle sole regioni nelle quali ha assunto il servizio, effettua le traduzioni dei detenuti dagli istituti penitenziari ai luoghi di fruizione degli arresti domiciliari, e da questi ultimi agli istituti, quando la misura stessa sia revocata, ovvero agli altri luoghi indicati dall'autorità giudiziaria.

4. Limitatamente alle regioni nelle quali il servizio delle traduzioni è di competenza del Corpo di polizia penitenziaria, il Corpo effettua la traduzione dei detenuti dagli istituti di pena al luogo di fruizione della misura alternativa della detenzione domiciliare.

5. Esulano dalla competenza del Corpo di polizia penitenziaria e sono effettuate dalle forze di polizia che hanno operato l'arresto, i piantonamenti, e le relative traduzioni degli arrestati nei procedimenti per direttissima avanti il pretore ai sensi dell'art. 566 del codice di procedura penale, salvo che il pubblico ministero abbia ordinato che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione ai sensi del comma 4 del medesimo art. 566.

6. è escluso il trasferimento al Corpo di polizia penitenziaria del servizio di traduzione e piantonamento dei detenuti militari e dei soggetti comunque ristretti in istituti di pena militari.

7. Fermo restando il termine del 31 maggio 1998, il servizio di traduzione dei detenuti e degli internati a mezzo ferrovia, nonché delle traduzioni dei soggetti "dissociati" e "collaboratori di giustizia" detenuti, internati o che comunque si trovano in condizione di restrizione della libertà personale, è ceduto al Corpo di polizia penitenziaria dopo che questo avrà assunto, nelle regioni indicate nell'art. 1, il

servizio delle traduzioni da effettuarsi su strada, con il mezzo aereo e con quello navale.

Art. 3.

1. Il comando generale dell'Arma dei carabinieri, su richiesta del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, fornisce, fino a quando necessario, ausilio tecnico operativo nel settore delle trasmissioni per l'espletamento dei servizi assunti dal Corpo di polizia penitenziaria.

2. Salvo i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza, per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, anche su segnalazione dei provveditori regionali dell'amministrazione penitenziaria, i responsabili, a vario livello, del servizio di traduzione possono chiedere, in situazioni di emergenza attinenti la sicurezza, l'intervento della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri del presidio competente per territorio.

Art. 4.

1. Per l'espletamento del servizio di traduzione su strada oltre agli automezzi in dotazione all'amministrazione penitenziaria, sono impiegati gli automezzi di cui all'art. 2 della legge 12 aprile 1984, n. 67, e successive modificazioni, messi a disposizione, sulla base di accordi tra il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nel numero e nel tipo in dotazione a ciascuna regione carabinieri.

2. Gli automezzi di cui al comma 1 sono immatricolati quali automezzi del Corpo di polizia penitenziaria ed identificati dalla targa automobilistica «Polizia Pen. ».

Art. 5.

1. Nelle regioni e per il tempo in cui le traduzioni dei detenuti continuano ad essere effettuate dall'Arma dei carabinieri e dalla Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri continua ad avvalersi degli automezzi dotati di targa automobilistica E.I. e dei relativi equipaggiamenti di proprietà del Ministero di grazia e giustizia.

2. Limitatamente al servizio di cui al comma 1, restano a carico dell'Arma dei carabinieri la cura per l'efficienza degli automezzi adibiti alla traduzione dei detenuti, secondo le norme che concernono le responsabilità del proprietario dei veicoli.

3. L'acquisto degli automezzi e dei relativi equipaggiamenti per l'espletamento del servizio di cui al comma 1, da parte dell'Arma dei carabinieri, è effettuato dal Ministero di grazia e giustizia, sentito il parere tecnico operativo dell'Arma.

4. Le spese per la gestione e la manutenzione, per la riparazione e per l'acquisto dei carbolubrificanti nonché quelle per l'indennità di missione al personale impiegato nel servizio di traduzione di cui al comma 1, sono a carico del Ministero di grazia e giustizia, con imputazione al capitolo di bilancio 2088. Il relativo importo, sulla base dei preventivi redatti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, è versato anticipatamente all'inizio di ogni esercizio finanziario sul capitolo di entrate dello Stato 3458 per la successiva riassegnazione, ai fini dell'impiego, sui capitoli di spesa 4613, 4503 e 5615 del bilancio del Ministero della difesa.

Art. 6.

1. Fino a che il servizio delle traduzioni dei detenuti e degli internati non è ceduto dall'Arma dei carabinieri e dalla Polizia di Stato al Corpo di polizia penitenziaria in tutte le regioni, le modalità operative per l'espletamento delle traduzioni dei detenuti e degli internati che devono essere effettuate con l'uso del mezzo aereo e navale e debbano proseguire su strada, continuano ad essere disciplinate dalle intese intercorse tra l'Arma dei carabinieri ed il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria anche per quanto concerne il concorso di personale e mezzi.

2. Analogamente, fino a che il servizio delle traduzioni dei detenuti e degli internati non è ceduto dall'Arma dei carabinieri e dalla Polizia di Stato al Corpo di polizia penitenziaria in tutte le regioni, continuano ad essere disciplinate da intese intercorse tra il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, l'Arma dei carabinieri e la Polizia di Stato le modalità di effettuazione delle traduzioni di detenuti estradandi o estradati nonché, fatte salve le prescrizioni previste nell'ambito delle misure o dello speciale programma di protezione adottati ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, con legge 15 marzo 1991, n. 82, delle traduzioni dei "collaboratori" e "dissociati" ristretti in istituti penitenziari ubicati nelle regioni nelle quali il servizio è espletato dal Corpo di polizia penitenziaria, anche per quanto concerne il concorso di personale e mezzi.

Art. 7.

1. Le disposizioni relative alle modalità di espletamento del servizio delle traduzioni dei detenuti e degli internati di cui al presente decreto si applicano anche con riguardo alle regioni Umbria, Sardegna, Marche, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Abruzzo, Molise, Campania e Puglia.

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1997, n. 165.

Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 1997)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417;

Visto l'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 1997;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, degli affari esteri, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per la funzione pubblica e gli affari regionali, di grazia e giustizia, della difesa, dell'interno, delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

PERSONALE DELLE FORZE ARMATE, COMPRESA L'ARMA DEI CARABINIERI,
DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA, DELLE FORZE DI POLIZIA
AD ORDINAMENTO CIVILE E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente titolo armonizzano ai principi ispiratori della legge 8 agosto 1995, n. 335, il trattamento pensionistico del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 2.

Limiti di età per la cessazione dal servizio

1. I limiti di età per la cessazione dal servizio per il personale di cui all'articolo 1 sono elevati, qualora inferiori, al sessantesimo anno di età.

2. Fermi restando il limite di 60 anni per la cessazione dal servizio e gli organici complessivi dei ruoli, i colonnelli del ruolo unico delle Armi dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore della Marina e del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, al compimento del cinquantottesimo anno di età, sono collocati per due anni in soprannumero agli organici del grado ed in eccedenza al numero massimo per essi previsto, rimanendo a disposizione dell'Amministrazione della difesa per l'impiego in incarichi prevalentemente di natura tecnicoamministrativa.

Art. 3.

Ausiliaria

1. Il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito.

2. Il personale militare permane in ausiliaria:

a) fino a 65 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 60 anni, ma inferiore a 62 anni;

b) fino a 67 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 62 anni e, comunque, per un periodo non inferiore ai 5 anni.

3. All'atto della cessazione dal servizio, il personale viene iscritto in appositi ruoli dell'ausiliaria, da pubblicare annualmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana con indicazione della categoria, del ruolo di appartenenza, nonché del grado rivestito. Le pubbliche amministrazioni statali e territoriali, limitatamente alla copertura delle forze in organico, possono avanzare formale richiesta al competente Ministero per l'utilizzo del suddetto personale, nell'ambito della provincia di residenza ed in incarichi adeguati al ruolo ed al grado rivestito. Le norme di attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 97 e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, statuiranno l'accesso, la permanenza e le cause di esclusione dall'ausiliaria.

4. Ai fini della corresponsione dell'indennità di ausiliaria, il personale, all'atto della cessazione dal servizio, manifesta, con apposita dichiarazione scritta, la propria disponibilità all'impiego presso l'amministrazione di appartenenza e le altre pubbliche amministrazioni.

5. Per il personale la cui pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il trattamento pensionistico da attribuire all'atto del collocamento in ausiliaria viene determinato applicando il coefficiente di trasformazione indicato nella tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995. Al termine del periodo di permanenza in tale posizione, il trattamento pensionistico viene rideterminato applicando il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età di cessazione dall'ausiliaria.

6. Sull'indennità di ausiliaria non si applicano gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni e integrazioni. Per il personale in ausiliaria, la misura dell'80 per cento, fissata per la determinazione della corrispondente indennità è ridotta ogni anno a partire dal 1° gennaio 1998 di un punto percentuale fino alla concorrenza del 70 per cento.

7. Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il

personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato.

8. Il Governo provvede a verificare dopo 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e, successivamente, con periodicità triennale, la congruità delle disposizioni recate dal comma 7 in ordine alla determinazione dei trattamenti pensionistici del personale di cui all'articolo 1, ai fini dell'eventuale adozione di interventi modificativi.

Art. 4.

Maggiorazione della base pensionabile

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, all'articolo 32, comma 9-*bis*, della legge 19 maggio 1986, n. 224, inserito dall'articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, all'articolo 1, comma 15-*bis*, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, all'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla contribuzione previdenziale di cui al comma 3.

2. Gli aumenti periodici di cui al comma 1 sono, altresì, attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito.

3. Ai fini della corresponsione degli aumenti periodici di cui ai commi 1 e 2, a tutto il personale comunque destinatario dei predetti aumenti, compresi gli ufficiali «a disposizione» dei ruoli normali e speciali, l'importo della ritenuta in conto entrate del Ministero del

tesoro a carico del personale il cui trattamento pensionistico è computato con il sistema retributivo, operata sulla base contributiva e pensionabile come definita dall'articolo 2, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è progressivamente incrementato secondo le percentuali riportate nella tabella A allegata al presente decreto. Ai medesimi fini per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla citata legge n. 335 del 1995, la predetta ritenuta opera nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa del 15 per cento dello stipendio.

4. La contribuzione sulla maggiorazione figurativa dello stipendio di cui al comma 3, si applica agli stessi fini, anche nei confronti del personale che esercita la facoltà di opzione prevista dall'articolo 1, comma 23, della citata legge n. 335 del 1995.

Art. 5.

Computo dei servizi operativi e riconoscimento dei servizi prestati prerule

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli aumenti del periodo di servizio di cui all'articolo 17, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187, agli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all'articolo 8, quinto comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, e all'articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284, e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni.

2. Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, gli aumenti del periodo di servizio di cui al comma 1 nel limite massimo di cinque anni complessivi sono validi ai fini della maturazione anticipata dei quaranta anni di anzianità contributiva necessari per l'accesso alla pensione di vecchiaia. In tale caso si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57° anno di età indicato nella tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995.

3. Gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato.

4. Il servizio militare comunque prestato, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ricongiungibile ai fini del trattamento previdenziale.

5. Per il personale in ferma di leva prolungata o breve l'amministrazione provvede al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente.

6. I periodi preruolo per servizio militare comunque prestato, nonché quelli utili ai fini previdenziali, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riscattabili ai fini dell'indennità di fine servizio.

Art. 6.

Accesso alla pensione di anzianità

1. Il diritto alla pensione di anzianità si consegue secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 25, 26, 27 e 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. In considerazione della specificità del rapporto di impiego e delle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività, il diritto alla pensione di anzianità si consegue, altresì, al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza, così come modificata in ragione dell'aliquota annua di rendimento di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, senza le riduzioni percentuali previste dalla citata legge n. 335 del 1995, ed in corrispondenza dell'età anagrafica fissata nella tabella B allegata al presente decreto.

Art. 7.

Norme transitorie

1. In fase di prima applicazione, i limiti di età per la cessazione dal servizio, previsti dall'articolo 2, sono gradualmente elevati al 57° anno di età per gli anni dal 1998 al 2001, al 58° anno per gli anni dal 2002 al 2004, al 59° anno per gli anni dal 2005 al 2007 ed al 60° anno a decorrere dal 2008.

2. Il periodo di otto anni di permanenza in ausiliaria, per il personale già collocato o da collocare in tale posizione, è gradualmente ridotto di un anno ogni tre anni, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla concorrenza del periodo derivante dall'applicazione del comma 2 dell'articolo 3.

3. Gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, con percezione delle relative indennità, sono riconosciuti

validi ai fini pensionistici e, se eccedenti i cinque anni, non sono ulteriormente aumentabili in aderenza a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1.

4. Le facoltà rispettivamente previste dagli articoli 32, comma 5, e 43, comma 5, della legge 19 maggio 1986, n. 224, possono essere esercitate dal personale entro un periodo massimo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Agli ufficiali collocati nella posizione di servizio permanente a disposizione antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in applicazione del combinato disposto degli articoli 29, 41 e 42 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, che cessano dal servizio permanente ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 10 aprile 1954, n. 113, compete a tutti gli effetti il trattamento di quiescenza previsto nei casi di cessazione dal servizio permanente per il raggiungimento dei limiti di età purché in possesso dei requisiti contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

6. Per un periodo di 10 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, il collocamento in ausiliaria può avvenire, altresì, a domanda dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione è pari a 5 anni.

7. Il personale in possesso dell'anzianità di servizio di cui al comma 6, qualora sia stato collocato nella riserva per diretto effetto dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505, dell'articolo 1 del decreto-legge 29 novembre 1996, n. 606, nonché dell'articolo 1, comma 178, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può chiedere di essere collocato in ausiliaria entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La permanenza in tale posizione è limitata al periodo residuale dei 5 anni decorrenti dal momento di cessazione dal servizio e, comunque, ha termine al compimento del 65° anno di età.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente titolo entrano in vigore dal 1° gennaio 1998. Fino a quella data continuano ad applicarsi le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, e, se più favorevole, quella dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

TITOLO II ALTRE CATEGORIE

Art. 9.

Campo di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente titolo armonizzano ai principi ispiratori della legge 8 agosto 1995, n. 335, il trattamento pensionistico dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, degli avvocati e procuratori dello Stato, del personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, a partire, rispettivamente, dalle qualifiche di segretario di legazione e di vice consigliere di prefettura, dei dirigenti generali, nonché dei professori e ricercatori universitari.

Art. 10.

Disposizioni diverse

1. Nei confronti del personale appartenente alle categorie di cui all'articolo 9 il cui limite di età per il collocamento a riposo d'ufficio sia superiore al 65° anno di età, che acceda al trattamento pensionistico successivamente al 65° anno di età, ovvero al 60° anno di età se donna, al relativo trattamento trovano applicazione le disposizioni in materia di pensionamento di vecchiaia.

2. In considerazione del più elevato limite di età per il collocamento a riposo dei soggetti di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti coefficienti di trasformazione integrativi di quelli indicati nella tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995, in relazione all'età dell'assicurato, superiore a 67 anni, al momento del pensionamento.

TITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 11.

Disposizioni finali

1. Ai trattamenti pensionistici del personale di cui al presente decreto, per quanto non diversamente da esso disposto, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Tabella A (v. art. 4, comma 3)

Anno	Percentuale di incremento
1998	0,20
1999	0,22
2000	0,24
2001	0,26
2002	0,28
2003	0,30
2004	0,32
2005	0,34
2006	0,36
2007	0,38
2008	0,40

Tabella B (v. art. 6, comma 2)

Anno	Età anagrafica
1998-2000	50
2001-2003	51
2004-2006	52
dal 2007	53

DOCUMENTAZIONE*Sommario***1990**

LETTERA CIRCOLARE n. 698564.1/3 - Ufficio IX - del 3 gennaio 1990.

Conversazioni telefoniche in lingua straniera.

LETTERA CIRCOLARE n. 618130/9 - Ufficio VI - del 15 gennaio 1990.

Minimali contributivi 1989-90 per i detenuti ed internati lavoratori.

LETTERA CIRCOLARE n. 100240/4-2-1 - Ufficio Segreteria - Reparto I - del 22 gennaio 1990.

Colloqui con persone diverse dai congiunti e dai conviventi e colloqui con congiunti e conviventi.

LETTERA CIRCOLARE n. 318548/3.1 - Ufficio II - del 5 febbraio 1990.

Legge 3 ottobre 1987 n. 402 - estensione del trattamento economico del personale militare.

LETTERA CIRCOLARE n. 634308/15 - Ufficio VII - del 1° marzo 1990.

Cartella clinica detenuti.

CIRCOLARE n. 3283/5733 del 3 aprile 1990.

Mense del Corpo degli Agenti di Custodia.

CIRCOLARE n. 3284/5734 del 4 aprile 1990.

Spese di viaggio per gli affidati in prova al servizio sociale e per gli ammessi alla semilibertà che raggiungono liberi nella persona il luogo in cui si svolge la misura alternativa alla detenzione (art. 91, quarto comma, e art. 92, secondo comma, del regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario, come sostituito, rispettivamente, dagli artt. 24 e 26 del D.P.R. 18 maggio 1989, n. 248).

CIRCOLARE n. 3287/5737 del 9 aprile 1990.

Decreto-Legge 30 dicembre 89, n. 416, recante «Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

LETTERA CIRCOLARE n. 635971/2 - Ufficio VII - del 9 aprile 1990.
Protocollo diagnostico di definizione in caso di AIDS conclamata e monitoraggio dei detenuti affetti da AIDS conclamata.

LETTERA CIRCOLARE n. 518189 - Ufficio V - del 9 maggio 1990.
Detenuti sottoposti a grande sorveglianza.

LETTERA CIRCOLARE n. 628513 - Ufficio VI - dell'11 maggio 1990.

Adeguamento mercedi detenuti lavoranti.

LETTERA CIRCOLARE n. 637494/1 - Ufficio VII - del 17 maggio 1990.

Medici incaricati e medici di guardia.

LETTERA CIRCOLARE n. 705438 - Ufficio IX - del 28 maggio 1990.
Legge 21 febbraio 1990, n. 36.

CIRCOLARE n. 3289/5739 del 19 giugno 1990.

Convenzione Europea per la prevenzione della tortura.

LETTERA CIRCOLARE n. 740322-1/12 - Ufficio X - del 20 giugno 1990.

D.L. 30 dicembre 89, n. 416 norme urgenti in materia di asilo politico di ingresso e soggiorno ai cittadini extracomunitari.

CIRCOLARE n. 3291/5741 del 9 luglio 1990.

Interpretazione ed applicazione della legge n. 663 (legge Gozzini).

LETTERA CIRCOLARE n. 639845/2 - Ufficio VII - del 9 agosto 1990.

Visita medica di primo ingresso.

LETTERA CIRCOLARE n. 740742-2 - Ufficio X - del 24 agosto 1990.
Circolare n. 545 del 20 giugno 90 della Direzione Generale Affari Penali. «Disciplina della c.d. esecuzione provvisoria».

CIRCOLARE n. 3296/5746 del 10 ottobre 1990.
Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro: legge 28 febbraio 87, n. 56, art. 19.

LETTERA CIRCOLARE n. 150921 - Ufficio Segreteria reparto II - del 18 ottobre 1990.
Aumento del limite massimo del peculio disponibile dei condannati e degli internati e di quello degli imputati.

LETTERA CIRCOLARE n. 604248/10 - Ufficio V - del 7 novembre 1990.
Circolare 3291/5741. Scheda personale detenuto.

LETTERA CIRCOLARE n. 605156-13 - Ufficio V - del 28 novembre 1990.
Prescrizioni e variazioni provvedimenti ammissioni lavoro esterno - programmi trattamento semilibertà (art. 46 reg. esecuzione).

CIRCOLARE n. 3297/5747 del 13 dicembre 1990.
Detenuti affetti da sindrome da HIV.

1991

CIRCOLARE n. 3298/5748 del 10 gennaio 1991.
Ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria. Disposizioni transitorie per il personale del Corpo degli Agenti di custodia. Artt. 29, comma 3 e 7, comma 4.

CIRCOLARE n. 3299/5749 del 10 gennaio 1991.
Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria - Art. 32 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante «Ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria».

CIRCOLARE n. 3302/5752 del 26 gennaio 1991.
Rappresentanze sindacali (ex art. 19 legge n. 395/1990).

LETTERA CIRCOLARE n. 638109/7 com - Ufficio VI e IX - del
1° febbraio 1991.

Rimborso spese di mantenimento.

CIRCOLARE n. 3304/5754 del 7 febbraio 1991.

Legge 15 dicembre 1990, n. 395. Diritti sindacali.

CIRCOLARE n. 306/5756 del 20 febbraio 1991.

Permessi sindacali agli appartenenti al Corpo Polizia Penitenziaria.

LETTERA CIRCOLARE n. 749601 del 20 febbraio 1991.

**Facoltà di transito del personale del soppresso ruolo delle vigila-
trici penitenziarie nei ruoli amministrativi dell'Amministrazione
penitenziaria.**

**Art. 27 della legge 15 dicembre 1990 n. 395, recante Ordina-
mento del Corpo di Polizia Penitenziaria.**

LETTERA CIRCOLARE n. 604590 - Ufficio V - del 1° marzo 1991.

**Art. 266 c.p.p. intercettazioni di conversazioni o comunicazioni
telefoniche.**

CIRCOLARE n. 3309/5759 del 30 marzo 1991.

Conferenze di servizio.

CIRCOLARE n. 3310/5760 del 30 marzo 1991.

**Attuazione della legge n. 395 del 1990. Ristrutturazione degli
Uffici Centrali del Dipartimento dell'Amministrazione peniten-
ziaria. Nomina del Vice Direttore Generale e nomina dei Diret-
tori e Vice Direttori degli Uffici Centrali.**

CIRCOLARE n. 3312/5762 del 10 aprile 1991.

**Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria. Congedo ordinario.
Suppressione dell'autorizzazione a recarsi all'estero.**

LETTERA CIRCOLARE n. 638594 del 15 aprile 1991.

**Legge 663 del 10 ottobre 1986. Chiarimenti in ordine alla defini-
tiva destinazione delle somme di spettanza ex detenuti effetti-
vamente irreperibili.**

CIRCOLARE n. 3313/5763 del 15 maggio 1991.

D.I. del gennaio 1991, registrato dalla Corte dei Conti l'8 aprile 1991. Correlazione indennità penitenziaria.

CIRCOLARE n. 3314/5764 del 18 aprile 1991.

Permessi sindacali.

LETTERA CIRCOLARE n. 648044/2SPE - Ufficio IV - del 22 maggio 1991.

Commissione nazionale lotta contro l'AIDS: videocassetta informativa destinata alla popolazione detenuta.

LETTERA CIRCOLARE n. 106361 - Segreteria Generale - del 27 maggio 1991.

T.U. n. 309 del 1990. Art. 76, lettera h).

CIRCOLARE n. 3317/5767 del 31 maggio 1991.

Attuazione della legge n. 162 del 1990. T.U. n. 309 del 1990.

LETTERA CIRCOLARE n. 648473 - Ufficio IV - del 10 giugno 1991.

Gestione dell'infezione da HIV in carcere.

CIRCOLARE n. 3319/5769 dell'8 luglio 1991.

Legge 15. dicembre 1990, n. 395 - Servizi di piantonamento e connesse traduzioni dei detenuti e degli internati in luoghi esterni di cura.

LETTERA CIRCOLARE n. 1403/12 - Ufficio I - del 16 luglio 1991.

Art. 32 L. 15 dicembre 1990, n. 395. Trasferimento ai Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria delle competenze amministrative già proprie dei Procuratori della Repubblica in materia di congedi straordinari per infermità concessi ai medici incaricati.

CIRCOLARE n. 3320/5770 del 25 luglio 1991.

Detenuti affetti da sindrome da HIV.

CIRCOLARE n. 3322/5772 del 31 luglio 1991.

Nuove attribuzioni delle religiose negli istituti e sezioni femminili.

LETTERA CIRCOLARE n. 107372/3-670 del 31 agosto 1991.

Per una nuova Amministrazione. Messaggio a tutto il personale.

LETTERA CIRCOLARE n. 983732/5.C - Ufficio II - del 7 settembre 1991.

Servizi di traduzione e di piantonamento. Formazione e addestramento del personale.

LETTERA CIRCOLARE n. 107372/3-670 - Segreteria Generale - del 24 settembre 1991.

Seguito del messaggio del 31 agosto 1991 ed elenco aggiornato degli I.I.P.P. divisi per livello sicurezza.

CIRCOLARE n. 3323/5773 del 2 ottobre 1991.

Chiarimento alla circolare 3319/5769 dell'8 luglio 1991. Assistenza da parte del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria nei piantonamenti nei luoghi esterni di cura.

LETTERA CIRCOLARE n. 615346 - Ufficio IV - del 26 ottobre 1991.

Applicazione tende alle finestre delle camere di pernottamento dei detenuti.

LETTERA CIRCOLARE n. 615347-12 - Ufficio IV - del 26 ottobre 1991.

Art.14 del Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario: bevande alcoliche.

CIRCOLARE n. 3227/5777 del 30 ottobre 1991.

Procedure meccanizzate dipartimentali. Soppressione del registro cartaceo modello IP3 (matricola detenuti).

LETTERA CIRCOLARE n. 334592/3.1 - Ufficio Centrale del Personale - del 15 novembre 1991.

Riposo settimanale. Giornata festiva infrasettimanale. Assenza per malattia.

LETTERA CIRCOLARE n. 615917 - Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento - del 19 novembre 1991.

Documentazione per autorizzazione incarico assistenti volontari ex art. 78 O.P.

LETTERA CIRCOLARE n. 108608/3-670 - Segreteria Generale - del 12 dicembre 1991.

Criteri e modalità valutazione per la formazione delle graduatorie degli aspiranti ai trasferimenti di sede.

CIRCOLARE n. 3332/5782 - Ufficio Centrale del Personale - del 14 dicembre 1991.

Polizia Penitenziaria. Cessazione dal servizio per limiti di età.

1992

LETTERA CIRCOLARE n. 79462 - Ufficio Centrale del Personale - del 29 gennaio 1992.

Medici incaricati e medici incaricati provvisori. Assenze retribuite per infermità ex artt. 17 e 18 legge 9 ottobre 1970, n. 740; assenze non retribuite per motivi privati e o di studio ex art. 19 legge 9 ottobre 1970, n. 740.

CIRCOLARE n. 3334/5784 del 31 gennaio 1992.

Versamento degli agi derivanti dalla vendita dei generi di monopolio degli istituti penitenziari.

LETTERA CIRCOLARE n. 000967 - Ufficio Centrale del Personale - del 3 febbraio 1992.

Mensa obbligatoria di servizio. Vitto dietetico.

LETTERA CIRCOLARE n. 459796 - Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento - del 4 febbraio 1992.

Applicazione dell'art. 67 dell'Ordinamento penitenziario.

CIRCOLARE n. 3335/5785 del 6 febbraio 1992.

Iniziative di orientamento e di prima formazione per il personale femminile della Polizia Penitenziaria.

CIRCOLARE n. 3337/5787 del 7 febbraio 1992.

Istituti Penitenziari e Centri di Servizio Sociale. Costituzione e funzionamento aree.

CIRCOLARE n.3336/5786 dell'8 febbraio 1992.

**Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa.
Autorizzazione ex art. 17 O.P.**

CIRCOLARE n. 3336/5786 del 25 febbraio 1992.

Chiarimenti in ordine alla circolare n. 3332/5772 del 1° agosto 1991, concernente: «Nuove attribuzioni delle religiose negli istituti di pena e sezioni femminili».

LETTERA CIRCOLARE n. 017201 - Ufficio Centrale del Personale - del 27 febbraio 1992.

M.O.S. legge n. 203/89: controvalori razione viveri ordinaria, integrazione vitto e generi di conforto.

CIRCOLARE n. 3339/5789 del 29 febbraio 1992.

Permessi sindacali.

LETTERA CIRCOLARE n. 674475 - Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento - del 13 marzo 1992.

Visita del Comitato Europeo per la prevenzione della tortura agli istituti penitenziari italiani.

LETTERA CIRCOLARE n. 650278 - Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento - del 18 marzo 1992.

Decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277 (misure di protezione per i lavoratori soggetti al rischio di agenti chimici, fisici e biologici).

LETTERA CIRCOLARE n. 464905 - Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento - del 30 aprile 1992.

Dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese da assistenti volontari od aspiranti tali per la nomina ex art. 78 O.P. per il rinnovo di cui all'art. 107 del Regolamento di esecuzione.

CIRCOLARE n. 3342/5792 del 2 maggio 1992.

Detenuti affetti da sindrome HIV. Condizioni di incompatibilità con il regime carcerario.

LETTERA CIRCOLARE n. 675347 - Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento - del 7 maggio 1992.

Gestione automatizzata della matricola dei detenuti.

LETTERA CIRCOLARE n. 465736 - Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento - del 15 maggio 1992.

Trattamento tossicodipendenti. Partecipazione comunità terapeutiche.

LETTERA CIRCOLARE n. 538952 - Ufficio Centrale dei Beni e Servizi - del 15 maggio 1992.

Pianificazione per situazioni di emergenza determinate da eventi sismici.

LETTERA CIRCOLARE n. 110460/2-6 del 18 maggio 1992.

Impiego del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria nei compiti istituzionali di cui all'art. 5 della legge n. 395/1990.

LETTERA CIRCOLARE n. 110830 - Segreteria Generale - del 18 maggio 1992.

Comunicazioni per l'aggiornamento dei fascicoli individuali dei detenuti.

CIRCOLARE n. 3344/5794 del 22 maggio 1992.

Criteri di elargizione dei sussidi al personale dell'Amministrazione penitenziaria.

CIRCOLARE n. 3343/5793 del 22 maggio 1992.

Mensa di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria ed asili nido per i figli dei dipendenti. Art. 12 legge n. 395/90 art. 19 legge n. 321/91.

LETTERA CIRCOLARE n. 511174 - Ufficio Centrale dei Beni e Servizi - del 22 maggio 1992.

Vestiario uniforme del Corpo di polizia penitenziaria. Alamari e insegne di qualifica.

LETTERA CIRCOLARE n. 87045 - Ufficio Centrale del Personale - del 16 giugno 1992.

Legge n. 18 maggio 89 n. 203. Mensa obbligatoria di servizio per il personale del Corpo di Polizia penitenziaria. Beneficiari, composizione delle spettanze giornaliere, integrazioni vitto e generi di conforto.

LETTERA CIRCOLARE n. 468018 - Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento - del 23 Giugno 1992.

Puntualizzazione sul messaggio del Direttore Generale del 31 agosto 1991, parte 2°, lettera c), sull'obbligo di comunicare al D.A.P. le iniziative trattamentali e risocializzanti.

CIRCOLARE n. 3351/5801 del 13 luglio 1992.

Rimborso spese professionisti esperti operanti nell'ambito del presidio sanitario.

LETTERA CIRCOLARE n. 469388 - Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento - del 14 luglio 1992.

Dati relativi ai detenuti da indicare nella documentazione di ufficio.

CIRCOLARE n. 3350/5800 del 14 luglio 1992.

Disposizioni del Direttore Generale a seguito dell'accordo quadro sull'organizzazione del lavoro del personale del Corpo di polizia penitenziaria, firmato il 18 maggio 1992 dal D.A.P. e dalle Organizzazioni Sindacali.

LETTERA CIRCOLARE n. 3349/5799 - Ufficio Centrale del Personale - del 17 luglio 1992.

Inquadramento provvisorio nei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria del personale proveniente dal soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie. D.M. 9 luglio 1992.

LETTERA CIRCOLARE n. 124203 - Ufficio Centrale del Personale - del 29 luglio 1992.

Armi del Corpo di polizia penitenziaria. Addestramento.

LETTERA CIRCOLARE n. 472212 - Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento - del 4 settembre 1992.

Richieste di traduzione dei detenuti ristretti presso gli istituti penitenziari della Repubblica.

LETTERA CIRCOLARE n. 149465-12 - Ufficio Centrale del Personale - del 17 settembre 1992.

Applicazione legge 5 febbraio 1992, n. 104. Legge quadro per i portatori di handicap.

CIRCOLARE n. 3353/5803 del 21 settembre 1992.

Arrestati e indagati nei cui confronti sono state disposte, *ab origine* o nel corso della custodia cautelare in carcere, misure cautelari personali più lievi di quest'ultima. Condannati ammessi al beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale, alla detenzione domiciliare, alla liberazione anticipata, alla libertà controllata sostitutiva di pene detentive brevi.

LETTERA CIRCOLARE n. 511827/10 - Ufficio Centrale dei Beni e Servizi - del 24 settembre 1992.

Officine per la riparazione degli automezzi dell'Amministrazione.

CIRCOLARE n. 3354/5804 del 26 settembre 1992.

Asili nido per i figli dei dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria. Art. 12 legge 395/90 e art. 19 legge 321/91.

LETTERA CIRCOLARE n. 497160/2 - Segreteria Generale - dell'8 ottobre 1992.

Decreto Interministeriale per la definizione della condizione di incompatibilità con lo stato di detenzione per le persone con infezione da HIV.

LETTERA CIRCOLARE n. 171536/1.10 - Ufficio Centrale del Personale - del 27 ottobre 1992.

Tessere personali di riconoscimento.

CIRCOLARE n. 3355/5805 del 2 novembre 1992.

Rapporti informativi e giudizi complessivi annuali per il personale dell'Amministrazione penitenziaria. Modalità di redazione. Organi competenti.

LETTERA CIRCOLARE n. 477002/10 - Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento - dell'11 novembre 1992

Interventi nei confronti dei semiliberi nell'ambiente esterno.

LETTERA CIRCOLARE n. 498084/2 spec. gen. - Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento - del 17 novembre 1992.

Rilevamento soggetti detenuti tossicodipendenti e affetti da HIV.

LETTERA CIRCOLARE n. 498129/15 ** GENTILE - Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento - del 18 novembre 1992.

Cartelle cliniche detenuti ed internati.

LETTERA CIRCOLARE n. 208317/1.1 - Ufficio Centrale del Personale - del 23 dicembre 1992.

Corrispondenza riguardante il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria.

1993

LETTERA CIRCOLARE n. 210381 - Ufficio Centrale del Personale - del 4 gennaio 1993.

Promozione alla qualifica di «agente scelto e «assistente capo» e nomina ad «assistente». Legge 15 dicembre 1990, n. 395, e D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443.

LETTERA CIRCOLARE n. 987577 - Ufficio Centrale del Personale - del 4 gennaio 1993.

Arruolamento nel Corpo di polizia penitenziaria - Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

LETTERA CIRCOLARE n. 691085 - Ufficio Centrale Studi, Ricerche, Legislazione e Automazione - del 15 gennaio 1993.

Archivio matricola - Dati relativi all'anagrafe dei detenuti.

LETTERA CIRCOLARE n. 114312 - Segreteria Generale - del 21 gennaio 1993.

Mensa di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e asili nido per i figli dei dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria. Art. 12 legge n. 395/1990 e art. 19 legge 321/1992.

LETTERA CIRCOLARE n. 61014 - Ufficio Centrale del Personale - del 19 marzo 1993.

Mensa obbligatoria di servizio per il personale del Corpo di polizia penitenziaria - Controvalori razione viveri ordinaria integrazioni vitto e generi di conforto.

LETTERA CIRCOLARE n. 630850 - Ufficio Centrale Beni e Servizi - del 23 marzo 1993.

D.Lgs. 30 ottobre 1992 n. 444 - Attribuzioni ai Provveditorati regionali.

LETTERA CIRCOLARE n. 691858 - Ufficio Centrale Studi, Ricerche, Legislazione e Documentazione - del 23 marzo 1993.

Detenuti ed internati extracomunitari assegnati al lavoro esterno, semiliberi, affidati in prova al servizio sociale, in libertà condizionale e vigilata.

LETTERA CIRCOLARE n. 630929 -1-1 - Ufficio Centrale dei Beni e Servizi - del 10 aprile 1993.

Pianificazioni per situazioni di emergenza determinate da eventi sismici.

CIRCOLARE n. 3359/5809 del 21 aprile 1993.

Regime penitenziario - Impiego del personale di polizia penitenziaria. Gestione decentrata democratica e partecipata dell'Amministrazione penitenziaria.

LETTERA CIRCOLARE n. 115957/3-898 - Segreteria Generale - del 22 aprile 1993.

Applicazione Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Competenze del Direttore Generale e dei Direttori degli Uffici.

LETTERA CIRCOLARE n. 692234-1/12.1 - Ufficio Centrale Studi, Ricerche, Legislazione e Automazione - del 27 aprile 1993.

Nuova procedura per la gestione delle misure alternative.

LETTERA CIRCOLARE n. 116242/3-891 - Segreteria Generale - del 7 maggio 1993.

Traduzione di soggetti in condizioni di restrizione della libertà personale. Applicazione dell'art. 42-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (aggiunto dall'art 2 legge 12 dicembre 1992, n. 492).

CIRCOLARE n. 3362/5812 del 31 maggio 1993.

Armi del Corpo di polizia penitenziaria. Addestramento.

CIRCOLARE n. 3359/5809 - Segreteria Generale - del 6 giugno 1993
Regime penitenziario. Impiego del personale di polizia penitenziaria. Gestione decentrata, democratica e partecipata dell'Amministrazione penitenziaria.

CIRCOLARE n. 3359/5809 dell'8 giugno 1993.

Modifiche ed integrazioni circolare su: Regime penitenziario. Impiego di personale di polizia penitenziaria. Gestione decentrata.

LETTERA CIRCOLARE n. 3363/5813 - Ufficio Centrale del Personale - dell'11 giugno 1993.

Disciplina dell'uso degli automezzi dell'Amministrazione e del mezzo proprio.

CIRCOLARE n. 3364/5814 dell'11 giugno 1993.

Art. 8, lettera h), del D.L.vo 30 ottobre 1992, n. 444 - Aspettative e congedi per il personale di cui all'art. 40 della legge n. 395/90, per il personale amministrativo e tecnico e per il personale del Corpo di polizia penitenziaria.

LETTERA CIRCOLARE n. 123871/1.1 - Ufficio Centrale Beni e Servizi - del 18 giugno 1993.

Dispensa dal servizio del personale del Corpo di polizia penitenziaria per motivi di salute.

LETTERA CIRCOLARE n. 117503/3-670 (7) - Segreteria Generale - del 7 luglio 1993.

Armi del Corpo di polizia penitenziaria - Addestramento.

LETTERA CIRCOLARE n. 100673 - Ufficio Centrale del Personale - del 10 luglio 1993.

Procedimenti disciplinari per gli appartenenti al Corpo. Partecipazione degli incolpati e dei difensori ai consigli di disciplina.

CIRCOLARE n. 3365/5815 del 17 luglio 1993.

Costituzione dei nuclei operativi del Corpo di polizia penitenziaria.

LETTERA CIRCOLARE n. 512835 - Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento - del 22 luglio 1993.

Assistenza sanitaria ai detenuti ristretti nelle Case mandamentali destinate alla tossicodipendenza ai sensi del D.M. 10 maggio 1991 e successive modifiche.

LETTERA CIRCOLARE n. 486767 - Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento - del 30 luglio 1993.

Corrispondenza telefonica tra detenuti ed utenti di telefoni cellulari.

CIRCOLARE n. 3367/5817 del 6 agosto 1993.

Aggiornamento dell'archivio «matricola S.I.A.P.» e rilevamento dei dati relativi ai detenuti tossicodipendenti.

CIRCOLARE n. 3368/5818 del 18 agosto 1993.

Armi del Corpo di polizia penitenziaria. Custodia.

CIRCOLARE n. 3369/5819 del 18 agosto 1993.

Uso appropriato del vestiario uniforme ed equipaggiamento del Corpo di polizia penitenziaria.

LETTERA CIRCOLARE n. 118337 - Segreteria Generale - del 27 agosto 1993.

Colloqui a fini investigativi. Art. 18-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, e D.M. 2 agosto 1993.

CIRCOLARE n. 3373/5823 del 4 ottobre 1993.

Ammontare delle somme che possono essere spese dai detenuti e dagli internati per gli acquisti e la corrispondenza e di quelle che possono essere inviate ai familiari o ai conviventi. Anno 1993.

LETTERA CIRCOLARE n. 204242/6.15 - Ufficio Centrale del Personale - del 22 ottobre 1993.

Servizio automobilistico dell'Amministrazione penitenziaria.

LETTERA CIRCOLARE n. 118337/4-2-1-Coll. - Segreteria Generale - del 29 ottobre 1993.

Colloqui a fini investigativi. Art.18-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 e D.M. 2 agosto 1993.

LETTERA CIRCOLARE n. 214850/1.1 - Ufficio Centrale del Personale - dell'8 novembre 1993.

Utilizzazione del Personale del Corpo di polizia penitenziaria invalido (art. 75 D. Lgs. n. 443/92).

CIRCOLARE n. 33755825 del 9 novembre 1993.

Trattamento economico delle lavoratrici madri, dipendenti da amministrazioni pubbliche assunte con contratto trimestrale ai sensi del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 276.

LETTERA CIRCOLARE n. 689611 - Ufficio Centrale della Formazione e Aggiornamento del Personale - del 9 novembre 1993.

Acquisizione di macchine, programmi e servizi per l'informatica.

LETTERA CIRCOLARE n. 214146/1.1 - Ufficio Centrale del Personale - del 13 novembre 1993.

Accertamenti medico-legali per l'idoneità o meno al servizio per il personale del Corpo di polizia penitenziaria.

LETTERA CIRCOLARE n. 220981/1.1 - Ufficio Centrale del Personale - del 15 novembre 1993.

Corrispondenza riguardante il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria.

CIRCOLARE n. 3377/5827 del 20 novembre 1993.

Applicazione art. 40 legge 15 dicembre 1990, n. 395. D.P.R. 19 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 30 giugno 1992.

LETTERA CIRCOLARE n. 119376/1.20 - Segreteria Generale - del 22 novembre 1993.

Diritto di accesso ai documenti amministrativi. legge n. 241/90 (artt. 22 e 11) e D.P.R. n. 352/1992.

LETTERA CIRCOLARE n. 119480/3-910 - Segreteria Generale - del 4 dicembre 1993.

Legge 12 agosto 1993, n. 296 - Spese per la espulsione dei detenuti stranieri.

LETTERA CIRCOLARE n. 119508/5-5 antimafia - Segreteria Generale - del 6 dicembre 1993.

Normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa. Comunicazione ai sensi art. 10-bis, legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni. Periodo: 1° settembre 1993 - 31 ottobre 1993.

LETTERA CIRCOLARE n. 119694/2-5-1 - Segreteria Generale - del 18 dicembre 1993.

Applicazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Legge 27 ottobre 1993, n. 423 del D.L. 27 agosto 1993, n. 324. Portatori di handicap.

CIRCOLARE n. 3378/5828 del 29 dicembre 1993.

Cartella personale ed attività trattamentali.

1994

LETTERA CIRCOLARE n. 10230/3.1 - Ufficio Centrale del Personale - del 19 gennaio 1994.

Corresponsione dell'indennità «speciale» prevista dall'art. 3 della legge 30 ottobre 1992, n. 422, al personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto ai «servizi speciali» di tutela e sicurezza presso gli istituti di Pianosa e dell'Asinara.

LETTERA CIRCOLARE n. 30072/3.1- Ufficio Centrale del Personale - del 16 febbraio 1994.

Trattamento economico di missione al personale ausiliario in servizio di leva nel Corpo di polizia penitenziaria.

LETTERA CIRCOLARE n. 607187.2/1 - Ufficio Centrale Beni e Servizi - del 24 febbraio 1994.

Legge 24 dicembre 1993 n. 537 art. 6.

CIRCOLARE n. 3382/5832 del 14 marzo 1994.

Registrazione della corrispondenza epistolare e telegrafica dei detenuti e internati sottoposta a visto di controllo.

CIRCOLARE n. 3383/5833 del 16 marzo 1994.

Art. 8, lettera h), del D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 444. Aspettative e congedi per il personale di cui all'art. 40 della legge n. 395/90, per il personale amministrativo e tecnico, per il personale del Corpo di polizia penitenziaria.

LETTERA CIRCOLARE n. 120887/1-20 - Segreteria Generale - del 12 aprile 1994.

Pagamento dell'imposta di bollo sull'istanza di accesso e sulle copie di documenti amministrativi rilasciate ai sensi delle leggi n. 241/90 e n. 142/90.

LETTERA CIRCOLARE n. 615297/10-3 - Ufficio Centrale dei Beni e Servizi - del 14 aprile 1994.

Rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 1994, dei limiti di spesa per i pasti da consumare per incarichi di missione per il personale dei Ministeri appartenente alle qualifiche funzionali, per quello delle forze armate e per quello delle forze di polizia.

LETTERA CIRCOLARE n. 083323/1.9 - Ufficio Centrale del Personale - del 15 aprile 1994.

Corpo di polizia penitenziaria. Personale impiegato in qualità di autista. Contravvenzioni per violazione delle norme del codice della strada.

CIRCOLARE n. 3387/5837 del 19 maggio 1994.

Sostituto del difensore e sua designazione. Art. 102 del c.p.p. (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447) e art. 34 delle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271).

CIRCOLARE n. 3388/5838 del 30 maggio 1994.

Modalità di controllo dei magistrati che, per ragioni del loro ufficio, accedono agli istituti penitenziari.

LETTERA CIRCOLARE n. 115297/2.1- Ufficio Centrale del Personale- del 1° giugno 1994.

Applicazione dell'art. 33, comma 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104: legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

LETTERA CIRCOLARE n. 592552/8 rag - Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento - del 1° luglio 1994.

Partecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni fornite ai detenuti dal Servizio sanitario nazionale (S.S.N.).

LETTERA CIRCOLARE n. 138972/1.9 - Ufficio Centrale del Personale - del 9 luglio 1994.

Personale del Corpo di polizia penitenziaria. Certificati di idoneità alla guida dei mezzi di trasporto del Corpo.

LETTERA CIRCOLARE n. 141450/1.1 - Ufficio Centrale del Personale - del 12 luglio 1994.

Aggiornamento stato matricolare.

LETTERA CIRCOLARE n. 146238/1.10 - Ufficio Centrale del Personale - del 20 luglio 1994.

Tessere personali di riconoscimento per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria.

CIRCOLARE n. 3389/5839 del 25 luglio 1994.

Garanzia dell'ordine e della sicurezza negli istituti penitenziari.

LETTERA CIRCOLARE n. 565540/2/1 - Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento - del 3 agosto 1994.

Colloquio imputato e difensore. Legittimità della partecipazione del procuratore legale.

LETTERA CIRCOLARE n. 123041/5-5 - Segreteria Generale - del 12 agosto 1994.

Normativa in materia di delinquenza alla lotta mafiosa. Comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis, legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni. Periodo: 1° giugno 1994/30 giugno 1994.

LETTERA CIRCOLARE n. 184150/1.9 - Ufficio Centrale del Personale - del 6 ottobre 1994.

A) Denuncia di danni alla Procura Generale presso la Corte dei Conti - Denunce preliminari.

B) Recupero creditizio verso funzionari ed agenti contabili dello Stato derivanti da sentenze di condanna pronunciate dalla Corte dei Conti.

LETTERA CIRCOLARE n. 189409/1.1 - Ufficio Centrale del Personale - del 18 ottobre 1994.

Obbligo delle pubbliche amministrazioni all'invio di dati di rilevanza fiscale al Ministero delle Finanze.

LETTERA CIRCOLARE n. 800274 - Segreteria Generale - dell'11 novembre 1994.

Schema di progetto per il riordino delle carriere del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

LETTERA CIRCOLARE n. 636501/10-3 - Ufficio Centrale dei Beni e Servizi - del 18 novembre 1994.

Conti giudiziali del «fondo condannati» e del «fondo detenuti» degli istituti penitenziari.

CIRCOLARE n. 3392/5842 del 30 novembre 1994.

Congedi ordinari e straordinari anno 1994 - Art. 3, commi 37, 38, 39, 40, 41 e 42, legge 24 dicembre 1993 n. 537 art. 8 lett. h) D.L. 30 ottobre 1992 n. 444. Destinatari: 1) - Funzionari dirigenti e direttivi di cui all'art. 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395; 2) - Personale.

CIRCOLARE n. 3393/5843 del 14 dicembre 1994.

Rapporti informativi del personale di polizia penitenziaria.

CIRCOLARE n. 3394/5844 del 22 dicembre 1994.

Autoveicoli dell'Amministrazione penitenziaria. Dispositivi luminosi ed acustici.

1995

LETTERA CIRCOLARE n. 2199/41/bs - Ufficio Centrale del Personale - del 2 gennaio 1995.

Congedo straordinario e aspettativa per infermità.

LETTERA CIRCOLARE n. 637511 - Ufficio Beni e Servizi - del 7 gennaio 1995.

Kit per rilevamento sostanze stupefacenti.

LETTERA CIRCOLARE n. 2199/42/bs - Ufficio Centrale del Personale - del 18 gennaio 1995.

Congedo straordinario e aspettativa per infermità.

LETTERA CIRCOLARE n. 793007/6-bis-215/88 Ufficio Studi, Ricerche, Documentazione e Legislazione - del 18 gennaio 1995.

Visita del Comitato europeo per la prevenzione della tortura agli istituti penitenziari italiani.

LETTERA CIRCOLARE n. 564947/2-1 -Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento - del 15 febbraio 1995.

Colloqui a fini investigativi. Art. 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e D.M. 2 agosto 1993.

LETTERA CIRCOLARE n. 031902/1.9 - Ufficio Centrale del Personale - del 17 febbraio 1995.

Personale del corpo di polizia penitenziaria - Certificati di idoneità alla guida dei mezzi di trasporto del Corpo.

LETTERA CIRCOLARE n. 811274 - Ufficio Segreteria Relazioni Sindacali - del 18 febbraio 1995.

Disciplina delle aspettative e dei permessi sindacali nell'Amministrazione penitenziaria.

LETTERA CIRCOLARE n. 35732/5.4 - Ufficio Centrale del Personale - del 21 febbraio 1995.

Pignoramenti presso terzi. Provvedimenti giudiziali a carico del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

LETTERA CIRCOLARE n. 566460/2-1 - Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento - del 2 marzo 1995.

Colloqui a fini investigativi. Art. 18 legge 26 luglio 1975, n. 354 e D.M. 2 agosto 1993.

CIRCOLARE n. 3395/5845 - Segreteria Generale - del 7 marzo 1995.

Personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria. Impiego nei servizi armati.

CIRCOLARE n. 3396/5846 del 17 marzo 1995

Traduzione di detenuti in ambiente extra-penitenziario, ai sensi dell'art. 80, quinto comma, del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, recante il Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario.

LETTERA CIRCOLARE n. 601384/4GM - Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento - del 6 aprile 1995.

Regolamentazione del monte ore relativo al servizio di guardia medica e al servizio medico del presidio per tossicodipendenti.

CIRCOLARE n. 3397/5847 - Segreteria Generale - del 7 aprile 1995.

Rilevazioni dati e raccolta informazioni sulle attività di polizia nel settore degli stupefacenti.

CIRCOLARE n. 3399/5849 - Ufficio Centrale del Personale - del 18 aprile 1995.

Misura annua del congedo ordinario spettante al personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria. Direttive di carattere generale.

LETTERA CIRCOLARE n. 811553 - Ufficio Segreteria Relazioni Sindacali - del 9 maggio 1995.

Regolamento concernente la nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche. D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770.

LETTERA CIRCOLARE n. 119098/ 1.10 - Ufficio Centrale del Personale - del 15 maggio 1995.

Tessere personali di riconoscimento per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria.

LETTERA CIRCOLARE n. 418/95 1.1.R - Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento - del 16 maggio 1995.

Regime dei detenuti inerente le traduzioni.

LETTERA CIRCOLARE n. 635255.2/1. COMPL - Ufficio Centrale Beni e Servizi - del 21 giugno 1995.

Mense di servizio. Art 12 della legge n. 395/1990.

CIRCOLARE n. 808199/4-1-27 - Segreteria Generale - del 14 luglio 1995.

Ricovero dei detenuti e degli internati nei luoghi esterni di cura.

LETTERA CIRCOLARE n. 128155/2-5-2 del 20 luglio 1995.

Individuazione dell'organo preposto ad effettuare le ricerche dirette al rintraccio del condannato irreperibile al fine della conversione della pena pecuniaria.

LETTERA CIRCOLARE n. 2199/87/BS - Segreteria Generale - del 24 luglio 1995.

Personale del Corpo di polizia penitenziaria e personale di cui al D.P.R. 19 febbraio 1992 (ex art 40 legge 15 dicembre 1990 n. 395) d.lgs. 12 maggio 1995 n. 195. Chiarimenti.

LETTERA CIRCOLARE n. 574971/10.3/10 Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento del 25 luglio 1995.

Effetti della sentenza 3-18 febbraio 1992 n. 49 della Corte Costituzionale, inerente illegittimità art. 23 della legge n. 354/75, nella parte in cui consentiva una riduzione di tre decimi della mercede corrisposta per il lavoro ai detenuti.

LETTERA CIRCOLARE n. 811855 - Ufficio Segreteria Relazioni Sindacali - del 4 agosto 1995.

Contratto che regola gli aspetti economici e normativi del personale del Corpo di polizia penitenziaria, con validità, per la parte normativa, dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997 e, per quella economica, dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995.

CIRCOLARE n. 3404/5854 . Ufficio Studi, Ricerche, Documentazione, Legislazione e Automazione - del 10 agosto 1995.

Convenzione europea per prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti: Comitato Europeo. Visita periodica in Italia 1995.

LETTERA CIRCOLARE n. 129023/4-1 - Segreteria Generale - del 10 agosto 1995.

Tutela della vita e della salute delle persone detenute.

LETTERA CIRCOLARE n. 640794.2/1 Arm. - Ufficio Centrale Beni e Servizi - del 25 agosto 1995.

Armamento personale civile.

LETTERA CIRCOLARE n. 640867.1/3 - Ufficio Centrale Beni e Servizi - del 29 agosto 1995.

Mantenimento detenuti in appalto.

LETTERA CIRCOLARE n. 698/95-1.1.R. - Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento - del 9 settembre 1995.

Regime dei detenuti durante le traduzioni.

CIRCOLARE n. 3405/5855 del 28 settembre 1995.

Art. 40 della legge 15 dicembre 1990 n. 395. Personale direttivo dei ruoli dell'Amministrazione penitenziaria.

LETTERA CIRCOLARE n. 580687- Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento - del 28 settembre 1995.

Traduzione di detenuti collaboratori di giustizia: determinazione degli organi competenti.

LETTERA CIRCOLARE n. 623566/10-3/Bis - Ufficio Centrale Beni e Servizi - del 28 settembre 1995.

Accertamenti sanitari effettuati dalle UU.SS.LL. nei confronti dei dipendenti pubblici addetti ai videoterminali.

LETTERA CIRCOLARE n. 575900-10 - Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento - del 7 ottobre 1995.

Affidamento, con contratto d'opera, della direzione tecnica delle lavorazioni a persone estranee all'Amministrazione penitenziaria, ai sensi della legge 12 agosto 1993 n. 296.

LETTERA CIRCOLARE n. 218515/11 - Ufficio Centrale del Personale - del 12 ottobre 1995.

Professionisti esperti di cui agli artt. 80, quarto comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354, e 120 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431. Corresponsione degli onorari.

LETTERA CIRCOLARE n. 228482/11 - Ufficio Centrale del Personale - del 21 ottobre 1995.

Trattamento economico del personale non dirigente. Rinnovo del contratto delle Forze di Polizia.

LETTERA CIRCOLARE n. 229164/1.1 - Ufficio Centrale del Personale - del 23 ottobre 1995.

Diritto allo studio. Art. 21 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395. Corpo di polizia penitenziaria.

CIRCOLARE n. 3407/5857 del 20 novembre 1995.

Attività consolari cittadini stranieri detenuti. Convenzione di Vienna.

CIRCOLARE n. 3408/5058 del 25 novembre 1995.

Criteri per la formazione delle graduatorie per la nomina del personale medico operante presso gli istituti penitenziari.

CIRCOLARE n. 3409/ 5859 del 6 dicembre 1995.

Modifica dell'art. 9 dell'accordo individuale per l'espletamento del servizio integrativo di assistenza sanitaria. Guardia medica.

LETTERA CIRCOLARE n. 651342/2.1- Ufficio Centrale Beni e Servizi - del 20 dicembre 1995.

Libretti vestiario mod. 29-A e 29-B. Corpo di polizia penitenziaria.

CIRCOLARE n. 3410/5860 del 22 dicembre 1995.

Legge 8 agosto 1995, n. 332, recante «Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa».

1996

LETTERA CIRCOLARE n. 275804/5 - Ufficio Centrale del Personale - del 12 gennaio 1996.

Procedimenti penali a carico di personale del Corpo di polizia penitenziaria.

CIRCOLARE n. 3412/5862 - Ufficio Centrale del Personale - del 25 gennaio 1996.

Impiego degli esperti di cui al quarto comma dell'art. 80 della L. 26 luglio 1975, n. 354.

LETTERA CIRCOLARE n. 563336 - Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento - del 16 febbraio 1996.

Custodia cautelare in luogo di cura ai sensi dell'art. 286 c.p.p.

LETTERA CIRCOLARE n. 562456/12 - Ufficio Centrale Detenuti e trattamento - del 20 febbraio 1996.

Quesiti posti dagli istituti penitenziari riguardanti l'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in relazione agli adempimenti necessari per autorizzare le conversazioni telefoniche dei detenuti extracomunitari.

LETTERA CIRCOLARE n. 136277/5.1 - Ufficio Centrale del Personale - del 20 febbraio 1996.

Corresponsione dell'indennità «speciale» prevista dall'art. 3 della legge 30 ottobre 1992, n. 422, al personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto ai «servizi speciali» di tutela e sicurezza presso gli istituti di Pianosa e dell'Asinara.

LETTERA CIRCOLARE n. 132281/1-20-Fasc. - Segreteria Generale - del 27 febbraio 1996.

Disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi secondo le leggi 7 agosto 1990, n. 241, e 8 giugno 1990, n. 142. Differenza e problemi di coordinamento tra le due leggi.

LETTERA CIRCOLARE n. 566285 - Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento - del 19 marzo 1996.

Procedure per l'invio delle comunicazioni concernenti la tutela della salute e della vita dei detenuti.

CIRCOLARE n. 3414/5864 - Segreteria Generale - del 20 marzo 1996.

Traduzioni dei detenuti e degli internati degli istituti della regione Sardegna a sedi ubicate sul continente non interessate all'assunzione del servizio a decorrere dal 1° aprile 1996.

LETTERA CIRCOLARE n. 132445/5-1-4 - Segreteria Generale - del 20 marzo 1996.

Servizio traduzioni - Disposizioni.

LETTERA CIRCOLARE n. 616865/898 - Ufficio Centrale Beni e Servizi - del 20 marzo 1996.

Mezzi e modalità operative nelle trasmissioni relative al servizio traduzioni.

CIRCOLARE n. 3415/5865 - Segreteria Generale - del 22 marzo 1996.

D.I. 8 febbraio 1996 recante norme dirette a disciplinare le modalità per la progressiva cessione del servizio di traduzione dei detenuti e degli internati dall'Arma dei carabinieri e dalla Polizia di Stato al Corpo di polizia penitenziaria.

LETTERA CIRCOLARE n. 63242/5.1 - Ufficio Centrale del Personale - del 25 marzo 1996.

Integrazioni disposizioni impartite con lettera circolare n. 228482/1.1 del 21 ottobre 1995. Applicazione D.P.R. n. 395/1995.

CIRCOLARE n. 3416/5866 - Segreteria Generale - del 27 marzo 1996.

Traduzioni dei detenuti e degli internati dagli istituti della regione Sardegna a sedi ubicate sul continente non interessate all'assunzione del servizio a decorrere dal 1° aprile 1996. Traduzioni dei detenuti e degli internati dagli istituti ubicati nelle regioni non interessate all'assunzione del servizio a decorrere dal 1° Aprile 1996, ad istituti della Sardegna.

CIRCOLARE n. 3418/5868 - Segreteria Generale - del 27 marzo 1996.

Servizio traduzioni - Disposizioni (circolare n. 3413/5863 del 19 marzo 1996).

CIRCOLARE n. 3419/5869 - Segreteria Generale - del 27 marzo 1996.

Traduzioni effettuate via mare e con uso del mezzo aereo. Supporto da richiedersi, in caso di necessità, alle Forze di Polizia presenti con proprie strutture in porti ed aeroporti.

CIRCOLARE n. 3420/5870 - Segreteria generale - del 27 marzo 1996.
Servizio traduzioni - Disposizioni (circolare n. 3413/5863 del 19 marzo 1996).

LETTERA CIRCOLARE n. 565739 - Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento - del 29 marzo 1996.
Operatività degli istituti penitenziari. Adempimenti urgenti.

CIRCOLARE n. 3422/5872 - Segreteria Generale - del 4 aprile 1996.
Traduzioni dei detenuti dai luoghi in cui fruiscono della misura degli arresti domiciliari agli istituti di pena per revoca della misura stessa, ovvero agli altri luoghi indicati dall'Autorità giudiziaria. Competenza operativa.

CIRCOLARE n. 3423/5873 - Segreteria Generale - del 4 aprile 1996.
Traduzioni dei detenuti ed internati.

LETTERA CIRCOLARE n. 000229/S.VII - Segreteria Generale - del 6 aprile 1996.

Traduzioni dei detenuti e degli internati, eseguite via mare o con l'uso del mezzo aereo, dagli istituti ubicati nelle regioni non interessate all'assunzione del servizio da parte del Corpo di polizia penitenziaria a decorrere dal 1° aprile 1996, ad istituti ubicati nelle Regioni nelle quali il servizio delle traduzioni è di competenza del Corpo di polizia penitenziaria.

LETTERA CIRCOLARE n. 115297/2.2 - Ufficio Centrale del Personale - del 13 aprile 1996.

Applicazione dell'art. 33, quinto comma, della legge 5 febbraio 1992 n. 104: legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate.

CIRCOLARE n. 3424/5874 - Segreteria Generale - del 22 aprile 1996.
Compiti del responsabile del N.T. (riferimento circolare n. 3413/5863 del 19 marzo 96).

CIRCOLARE n. 3425/5875 - Ufficio del Personale - del 24 aprile 1996.
Invio in missione di personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato nel servizio delle traduzioni dei detenuti e degli internati. Movimentazione automezzi.

LETTERA CIRCOLARE n. 568737 - Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento - del 24 aprile 1996.

Traduzioni dei detenuti ed internati.

LETTERA CIRCOLARE n. 040131/3.1 - Ufficio Centrale del Personale - del 27 aprile 1996.

Applicazione artt. 9 e 10 D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.

CIRCOLARE n. 3426/5876 - Ufficio Centrale del Personale - del 27 aprile 1996.

Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395. (Nuova disciplina in tema di festività, congedi, aspettativa e permessi).

LETTERA CIRCOLARE n. 133309/1-19 - Segreteria Generale - del 30 aprile 1996.

Tutela dei dirigenti sindacali appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria (art. 32, primo, terzo e quarto comma, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395).

LETTERA CIRCOLARE n. 104555/3.1 - Ufficio Centrale del Personale - del 2 maggio 1996.

Personale iscritto nel ruolo separato e limitato ai sensi dell'art. 26 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

LETTERA CIRCOLARE n. 593874/2 spec. gen. - Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento - del 7 maggio 1996.

Schema di convenzione medico-specialistica in medicina del lavoro.

CIRCOLARE n. 3427/5877 - Segreteria Generale - del 7 maggio 1996.

Traduzioni di detenuti dagli istituti di pena ai luoghi di fruizione degli arresti domiciliari e da questi agli istituti di pena per revoca della predetta misura, ovvero agli altri luoghi indicati dall'Autorità giudiziaria. Competenza operativa.

LETTERA CIRCOLARE n. 119674/5.1 - Ufficio Centrale del Personale - del 21 maggio 1996.

Ispettore destinato a capo del personale di polizia penitenziaria.

CIRCOLARE n. 3428/5878 - Segreteria Generale - del 21 maggio 1996.

Detenuti estradandi e/o estradati.

CIRCOLARE n. 3430/5880 - Segreteria Generale - del 24 maggio 1996.

Partecipazione del personale ad iniziative formative.

LETTERA CIRCOLARE n. 122708/5.1 - Ufficio Centrale del Personale - del 24 maggio 1996.

Personale di polizia penitenziaria. Funzioni degli ispettori.

LETTERA CIRCOLARE n. 1356/SVII - Segreteria Generale - del 28 maggio 1996.

Traduzioni dei detenuti agli arresti domiciliari.

LETTERA CIRCOLARE n. 1355/SVII - Segreteria Generale - del 28 maggio 1996.

Traduzione detenuti ad alta sicurezza e comuni.

LETTERA CIRCOLARE n. 1376/SVII - Segreteria Generale - del 30 maggio 1996.

Servizio traduzioni. Disposizioni.

CIRCOLARE n. 3432/5882 - Segreteria Generale - del 27 giugno 1996.

Detenuti sottoposti ad indagine o imputati, ed internati per esecuzione di misura di sicurezza provvisoria: ingresso negli istituti penitenziari, separazioni, caratteristiche degli istituti e delle sezioni loro destinati.

LETTERA CIRCOLARE n. 594894/ - Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento - del 3 luglio 1996.

Individuazione degli ospedali presso i quali devono essere avviati i detenuti e gli internati affetti da infezione da HIV per i quali la competente autorità abbia disposto il piantonamento.

LETTERA CIRCOLARE n. 1677/SVII - Segreteria Generale - del 5 luglio 1996.

Traduzioni dei detenuti agli arresti domiciliari.

LETTERA CIRCOLARE n. 595002/2 spec. gen. - Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento - dell'11 luglio 1996.

Schema di convenzione medico-specialistica in medicina del lavoro. Medico competente. Art.17 d.lgs. 19 settembre 1996 n. 626 - Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242.

CIRCOLARE n. 3434/5884 - Segreteria Generale - del 13 luglio 1996.
Servizio traduzioni. Disposizioni. Circolare n. 3413/5863 del 19 marzo 1996. Modalità di applicazione dei mezzi di coercizione, capitolo I, paragrafo 16, lettera b), ultimo capoverso.

LETTERA CIRCOLARE n. 595062/2 spec. gen. - Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento - del 13 luglio 1996.

Stipula di convenzioni mediche per le branche specialistiche. Art. 52, comma 4, della legge n. 749/70.

LETTERA CIRCOLARE n. 568737-*bis* - Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento - del 17 luglio 1996.

Disposizioni relative alla registrazione ed alla gestione dei soggetti non immatricolabili.

LETTERA CIRCOLARE n. 134708/2-5-2 - Segreteria Generale - del 18 luglio 1996.

Spese recuperabili a seguito di sentenza ex art. 444 c.p.p.

LETTERA CIRCOLARE n. 572999 - Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento - del 18 luglio 1996.

Aliquote contributive 1996 per detenuti ed internati lavoratori alle dirette dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria.

LETTERA CIRCOLARE n. 168000/1.9 - Ufficio Centrale del Personale - 19 luglio 1996.

Traduzioni dei detenuti ed internati.

LETTERA CIRCOLARE n. 122708/5.1 - Ufficio Centrale del Personale - del 24 maggio 1996.

Personale di polizia penitenziaria. Funzioni degli ispettori.

LETTERA CIRCOLARE n. 1958/SVII - Segreteria Generale - del 14 agosto 1996.

Servizio traduzioni - Disposizioni. Circolare n. 3413/5863 del 19 marzo 1996. Modalità operative Capitolo III, paragrafo 4.

LETTERA CIRCOLARE n. 1958/SVII-*bis* - Segreteria Generale - del 14 agosto 1996.

Servizio traduzioni - Disposizioni. Circolare n. 3413/5863 del 19 marzo 1996. Modalità operative Capitolo III 4.

LETTERA CIRCOLARE n. 205797/1.1 - Ufficio Centrale del Personale - del 30 agosto 1996.

Impiego del personale di polizia penitenziaria femminile presso gli istituti.

LETTERA CIRCOLARE n. 801304 - Segreteria Relazioni Sindacali - del 2 settembre 1996.

Contratto collettivo nazionale decentrato di lavoro, stipulato per il personale amministrativo e tecnico del Ministero di Grazia e Giustizia.

LETTERA CIRCOLARE n. 2069/SVII - Segreteria Generale - del 4 settembre 1996.

D.I. 28 agosto 1996 recante norme dirette a disciplinare le modalità per la progressiva cessione del servizio di traduzione dei detenuti e degli internati dall'Arma dei carabinieri e dalla Polizia di Stato al Corpo di polizia penitenziaria, nelle regioni Emilia-Romagna e Liguria.

LETTERA CIRCOLARE n. 801345 - Segreteria Relazioni Sindacali - dell'8 settembre 1996.

Istituzione del servizio per le relazioni sindacali e per le relazioni con il pubblico, nella sede centrale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

LETTERA CIRCOLARE n. 2123/SVII - Segreteria Generale - dell'11 settembre 1996.

D.I. del 28 agosto 1996, recante norme dirette a disciplinare le modalità per la progressiva cessione del servizio traduzione dei detenuti e degli internati dall'Arma dei carabinieri e dalla Polizia di Stato al Corpo di polizia penitenziaria, nelle regioni Emilia-Romagna e Liguria.

CIRCOLARE n. 3437/5887 - Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento - del 12 settembre 1996.

Modalità di intervento per la gestione del fenomeno TBC negli istituti penitenziari.

CIRCOLARE n. 3438/5888 - Segreteria Generale - del 13 settembre 1996.

Servizio traduzioni. Disposizioni.

LETTERA CIRCOLARE n. 2252/SVII - Segreteria Generale - del 28 settembre 1996.

Servizio traduzioni. Modalità delle comunicazioni.

LETTERA CIRCOLARE n. 2276/SVII - Segreteria Generale - del 2 ottobre 1996.

**Traduzioni dei detenuti “dissociati” e “collaboratori di giustizia”.
Art. 2, comma 9, del D.I. 28 agosto 1996.**

LETTERA CIRCOLARE n. 577275/13 - Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento - del 2 ottobre 1996.

Retribuzione detenuti semiliberi.

CIRCOLARE n. 3439/5889 - Ufficio Centrale del Personale - del 4 ottobre 1996.

Ricorsi gerarchici. Istruttoria.

LETTERA CIRCOLARE n. 801523 - Relazioni sindacali e relazioni con il pubblico - del 15 ottobre 1996.

Servizio personale polizia penitenziaria presso Ufficio Matricola.

CIRCOLARE n. 3440/5890 - Ufficio Centrale del Personale - del 21 ottobre 1996.

Servizio fuori sede del personale del Corpo di polizia e del personale della Amministrazione penitenziaria destinatario dell'art. 40 della legge n. 395/1990. Criteri di liquidazione della diaria di missione e rimborso delle spese sostenute.

LETTERA CIRCOLARE n. 801580 - Segreteria Relazioni Sindacali - del 29 ottobre 1996.

Servizio personale polizia penitenziaria presso Ufficio Matricola.

LETTERA CIRCOLARE n. 596792/2 - Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento - del 6 novembre 1996.

Trattamento farmacologico combinato nelle infezioni da HIV.

CIRCOLARE n. 2591/S.VII - Segreteria Generale - dell'8 novembre 1996.

Disposizioni operative per il servizio traduzioni. Circolare n. 3413/5863 del 19 marzo 1996. Norme integrative.

LETTERA CIRCOLARE n. 801652 - Segreteria Relazioni Sindacali - del 13 novembre 1996.

Misure per la sicurezza, la salubrità e l'igiene di lavoro. Artt. 7, 8 e 9 dell'accordo-quadro nazionale stipulato il 24 luglio 1996 tra il Sottosegretario Ayala e le OO.SS., con riferimento all'art. 18 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.

1997

CIRCOLARE n. 3450/5900 del 23 gennaio 1997.

Centri di servizio sociale per adulti: criteri di assegnazione del lavoro e modalità di apertura e chiusura dei casi. Adempimenti degli istituti penitenziari.

CIRCOLARE n. 3451/5901 del 31 gennaio 1997.

Terapia dell'infezione da HIV.

LETTERA CIRCOLARE n. 572587/2-1 - Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento - del 27 febbraio 1997.

Colloqui abbinati. Detenuti e familiari. Interpretazione art. 35, comma 11, del Regolamento di esecuzione.

LETTERA CIRCOLARE n. 574968/1-1 - Ufficio Centrale Beni e Servizi - del 28 febbraio 1997.

Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n. 242. Sorveglianza sanitaria nei confronti del personale.

LETTERA CIRCOLARE n. 139011/4-1 - Segreteria Generale - del 13 marzo 1997.

Ordinamento penitenziario. Modalità del trattamento.

LETTERA CIRCOLARE n. 536132 - Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento - del 21 marzo 1997.

Condannati in stato di interdizione.

LETTERA CIRCOLARE n. 569444 BIL - Ufficio Beni e Servizi - dell'8 aprile 1997.

Interessi legali sul peculio dei detenuti.

LETTERA CIRCOLARE n. 16714/7 gen. - Ufficio Centrale del Personale - del 14 aprile 1997.

Sanitari incaricati. Applicazione legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), art. 2, comma 9. legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 238 e seguenti.

LETTERA CIRCOLARE n. 76400 / SPA - Ufficio Centrale del Personale - del 22 aprile 1997.

Imposta di bollo. Autenticazione delle firme apposte in calce alle dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio (artt. 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

LETTERA CIRCOLARE n. 139656 - Segreteria Generale - del 24 aprile 1997.

Visita agli istituti penitenziari da parte dei parlamentari europei.

1997

CIRCOLARE n. 3450 / 5900 del 23 gennaio 1997.

Centri di servizio sociale per adulti: criteri di assegnazione del lavoro e modalità di apertura e chiusura dei casi - Adempimenti degli istituti penitenziari.

La scheda di rilevamento delle modalità adottate da ciascun Centro nell'apertura e chiusura dei casi, inviata già nell'agosto 1995, ha confermato le difformità esistenti da un ufficio all'altro e l'impropria omologazione, all'interno delle statistiche, dei dati riferentisi al numero dei soggetti in carico, con i dati riferentisi alla quantità dei singoli interventi effettuati da ciascun operatore (aggiornamenti, collaborazione al trattamento, etc.), in riferimento ai medesimi soggetti.

Se si è dell'opinione che i dati relativi al numero dei soggetti in carico non diano di fatto contezza del carico di lavoro del servizio sociale, essendo altrettanto significativo e necessario conoscere il numero degli interventi (aggiornamenti, colloqui, visite, domici-

liari...) complessivamente espletati da ciascun Centro e, all'interno di esso, da ogni assistente sociale, ciò presume una corretta rilevazione delle varie voci, utili peraltro a fini diversi.

È intento pertanto di questo Ufficio avviare — anche se in tempi successivi — due distinte modalità di rilevamento del carico di lavoro:

1. — l'una comprendente il numero di **soggetti effettivamente in carico** al momento del rilevamento, giornaliero, trimestrale, semestrale, ovvero annuale. Tale rilevamento prenderà in considerazione quindi, separatamente, non solo i casi pervenuti nel periodo considerato — come finora avveniva per prassi — ma anche i casi ancora in carico, riportati dal periodo precedente.

2. — la seconda modalità di rilevamento riguarderà il numero degli **interventi effettuati** da ciascun Centro **in rapporto ai soggetti in carico**. Tale tipo di rilevamento è stato avviato sperimentalmente nel corso del 1995 con i Centri della regione Campania e verrà pertanto diffuso soltanto dopo una verifica della sua funzionalità ed efficacia.

Tutto ciò presume come primo passo l'omogeneizzazione delle prassi di assegnazione del lavoro e delle modalità di apertura e chiusura dei casi, secondo le direttive che di seguito vengono date e che ciascun Centro, e per esso ciascun Direttore, è tenuto a rispettare.

I — ASSEGNAZIONE DEI CASI

1. — *Competenza e responsabilità del direttore*

La competenza ad assegnare i casi è del direttore del Centro (o del vicedirettore a ciò delegato).

Vanno pertanto interrotte le prassi diversificate che vedono attribuito tale compito agli stessi assistenti sociali o ad operatori amministrativi, adeguandosi a quanto previsto dall'art. 105, comma 4° del R.E. che recita:

«Il direttore del centro assegna al personale il compimento delle attività, mediante una ripartizione del lavoro fra i vari settori dell'intervento preveduti dalla legge, impartisce istruzioni e disposizioni per l'espletamento dei compiti affidati e ne cura il coordinamento...»

È immediatamente comprensibile la portata di tale norma sia sotto il profilo tecnico-professionale che sotto quello formale

La scelta del legislatore di affidare la direzione dei Centri a funzionari della carriera direttiva del servizio sociale non appare infatti trascurabile, volendosi così riconoscere e privilegiare la competenza professionale ritenuta necessaria per la gestione delle attività attribuite, nel settore penitenziario adulti, al servizio sociale.

E tale competenza del direttore trova legittima e piena espressione nella gestione dei casi, di cui *il direttore è garante sotto il profilo tecnico* non solo rispetto agli operatori che da lui dipendono, ma anche rispetto agli interlocutori funzionali (istituti e magistratura), ai soggetti in carico, ad eventuali terzi.

Egli, quale titolare del Centro, è altresì *responsabile del procedimento amministrativo* ex artt. 4 e ss. della legge 241/90.

2. - *Assegnazione dei casi agli assistenti sociali*

Il direttore, nell'assegnare il lavoro, deve perseguire *un'equa distribuzione dei casi* tra gli assistenti sociali.

Tale equità si realizza, evidentemente, non solo rispettando una corrispondenza numerica dei carichi di lavoro, ma con *un'opportuna considerazione di alcuni correttivi* in relazione, per esempio, alla complessità del singolo caso, alla differenza di impegno richiesto da una inchiesta espletata su richiesta di altro Centro rispetto ad un affidamento in prova al servizio sociale, alla durata della pena del soggetto in misura alternativa... , ad una serie di *indicatori* — in definitiva — *che consentiranno un bilanciamento*, a priori e/o a posteriori, degli impegni assegnati a ciascun assistente sociale.

Riguardo agli indicatori, finora estemporaneamente utilizzati da alcuni direttori, si assicura che essi costituiranno oggetto di riflessione da parte di questo Ufficio. Essi verranno poi codificati a livello nazionale, in concomitanza con l'avvio della seconda modalità di rilevamento dei carichi di lavoro di cui si tratta in premessa, tenendo conto di ogni ulteriore indicazione e/o suggerimento che perverrà dalla periferia.

Non si condividono ipotesi di *«specializzazione degli assistenti sociali»* rispetto ad una particolare tipologia di soggetti (vedi per es. tossicodipendenti) tranne che tale modalità di assegnazione di casi —

anche se su richiesta degli operatori medesimi — non sia *contemporata da un'adeguata turnazione* degli assistenti sociali.

Si deve presumere infatti che ciascuno di essi abbia titolo e competenza per seguire qualsiasi tipologia di soggetti condannati, ovvero possa acquisire nuove competenze e sperimentare nuovi modelli di intervento differenziati per tipo di problematica, adeguatamente supportati dal direttore.

Si esclude invece quella sorta di specializzazione del lavoro perseguita con una *segmentazione delle attività e degli interventi inerenti ad un medesimo caso*, all'interno dello stesso ordine di servizio.

Ciò infatti è inversamente proporzionale alla validità del "rapporto professionale" che ogni operatore deve instaurare con i singoli utenti, e può solo rendere frammentaria l'esperienza trattamentale del soggetto in carico.

Se ciò avviene inevitabilmente per la mobilità del personale, e se è accaduto sovente negli ultimi anni per far fronte allo smisurato carico di lavoro, ciascuno è ben consapevole della *necessità di recuperare un buon livello di professionalità*, abbandonando scelte di burocratizzazione, comprensibili ma non condivisibili.

3. — *Criteri nella distribuzione dei casi*

Considerata la specificità del lavoro dell'assistente sociale, operatore che svolge le sue preminenti e diversificate attività in ordine al trattamento ed al reinserimento dei soggetti condannati, nonché alla soluzione di quei bisogni personali, familiari, sociali espressi dagli utenti stessi, è indubbia la *prevalenza del fattore territoriale* nella individuazione dei criteri da considerare per l'assegnazione dei casi, rispetto ad altri a volte variamente utilizzati (divisione degli assistenti sociali per singole sezioni dell'istituto penitenziario di riferimento...).

Tale affermazione, già in passato condivisibile, è oggi maggiormente supportata da tre tipi differenti di valutazioni:

La prima inerisce all'obiettivo *mutamento dell'ambito di prevalente intervento del servizio sociale*, prima chiamato soprattutto a confrontarsi con gli Istituti, nel prestare collaborazione all'osservazione ed al trattamento dei detenuti, oggi — pur senza trascurare le attività connesse a tale citata competenza — prevalentemente impegnato nell'area dell'esecuzione penale esterna. Tale mutamento ha — nei fatti — inciso anche sull'organizzazione del lavoro degli assistenti sociali.

La seconda considerazione di tipo prettamente tecnico si riferisce alla indiscutibile necessità che gli assistenti sociali integrino la metodologia del lavoro sul singolo caso con un capillare *lavoro di rete sul territorio*. Da qui l'opportunità che la suddivisione del lavoro di detti operatori avvenga per zone/territorio entro cui, grazie ad una presenza sufficientemente stabile, essi possano stabilire quei livelli di coordinamento e collaborazione con tutte le risorse istituzionali ed umane ivi presenti, utili a favorire il reinserimento dei condannati.

La terza, di tipo organizzativo, tende ad *ottimizzare i tempi di lavoro*, evitando una distribuzione casuale degli impegni di lavoro su tutto il territorio di competenza.

4. – *Suddivisione degli assistenti sociali sul territorio*

Posto quanto sopra, i direttori dei Centri cureranno:

1. – La *preventiva rilevazione del carico di lavoro del CSSA distribuito per ASL, per circoscrizione e per comune*, così da suddividere il personale sul territorio in maniera equilibrata rispetto alla presenza dell'utenza (residenza o domicilio). Tale rilevazione andrà evidentemente verificata ed aggiornata almeno annualmente.

2. – La *suddivisione degli operatori*, sia nel circuito cittadino che nell'ambito provinciale, *in gruppi, con riferimento al territorio delle ASL* e ridistribuendo poi il medesimo territorio tra singoli (o più) operatori, con riferimento alle circoscrizioni/quartieri cittadini e ad uno o più comuni vicini, per la provincia.

3. – La *stabilità della permanenza degli operatori nel medesimo territorio* — se particolarmente disagiato — per un periodo non inferiore ai due anni. La eventuale turnazione andrà effettuata gradualmente, negli ultimi sei mesi, in modo da attenuare al massimo le difficoltà a carico dell'utente.

5. – *Presenze negli istituti penitenziari*

La presenza degli assistenti sociali negli *II.PP. che sono ubicati nella sede del CSSA*, sarà pertanto legata agli incarichi dati dal direttore del CSSA, secondo le competenze di legge, in riferimento a quei soggetti detenuti che abbiano la residenza nella zona di assegnazione di ogni singolo assistente sociale.

La presenza degli assistenti sociali negli **II.PP. ubicati in comuni diversi dalla sede del CSSA** farà invece eccezione a quanto sopra detto, poiché appare più funzionale che uno o più operatori tra quelli assegnati a dette strutture carcerarie, si occupino **integralmente** del caso assegnato, sia in istituto che nella zona di residenza dell'utente o della sua famiglia.

In tale caso è opportuno ricorrere alla turnazione di cui dicevasi e ad un accurato bilanciamento del carico di lavoro, considerando i tempi di missione necessari anche per la presenza in istituto.

II – MODALITÀ DI APERTURA E CHIUSURA DEI CASI

1. – *Codici di apertura e chiusura dei casi*

Dal mese di gennaio 1997, i CSSA dovranno adottare, per l'apertura dei singoli casi, **i codici nuovi** (All. A) che **fanno immediato riferimento agli articoli di legge**, che di volta in volta enunciano le competenze del servizio sociale, e dovranno pertanto essere riportati nell'ordine di servizio e nel fascicolo.

Tale cambiamento si è reso necessario per rendere leggibili le statistiche a tutti gli interlocutori cui le stesse vengono inviate, senza la necessità di una decodifica di codici convenzionali "interni" al servizio sociale (OS1, OS2...), finora utilizzati.

Le motivazioni relative alla chiusura dei casi in carico da utilizzare sono quelli riportati nell'allegato B), ed andranno riportati nella forma estesa nel fascicolo, al momento dell'archiviazione.

2. – *Numerazione progressiva dei fascicoli*

I fascicoli avranno — come per il passato — una **numerazione progressiva relativamente all'anno in cui vengono aperti per la prima volta**. Essi al momento dell'archiviazione verranno quindi riposti in ordine numerico per anno.

Il numero del fascicolo di ciascun soggetto va — come per prassi consolidata — mantenuto invariato negli anni successivi, anche nel caso di riapertura, con nuovo ordine di servizio, per medesimo o diverso titolo.

3. – Attivazione dei casi

L'apertura dei casi, con un contestuale ordine di servizio inerente alle competenze di legge, *deve avvenire esclusivamente in seguito ad una richiesta formale* da parte di:

Tribunale e/o del magistrato di sorveglianza:

1. – Verranno aperti i fascicoli, e attivati nuovi ordini di servizio, laddove pervenga una *espressa richiesta di indagine*, secondo le competenze di legge, previste dall'art. 72 O.P.
2. – Verranno aperti i fascicoli e attivati nuovi ordini di servizio in riferimento alle *ordinanze di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale* di condannati "dalla libertà", che risultino *già notificate agli interessati* dagli Organi competenti, e previa sottoposizione agli obblighi imposti dalla misura medesima, da parte del direttore del CSSA.
3. – Verranno aperti i fascicoli, e attivati nuovi ordini di servizio, in riferimento alle ordinanze di ammissione di soggetti alla *detenzione domiciliare*, laddove il tribunale di sorveglianza impartisca disposizioni in merito alle competenze del servizio sociale, dopo che l'ordinanza medesima sia stata notificata, dagli Organi di competenza, all'interessato.
4. – Verranno aperti fascicoli e attivati nuovi ordini di servizio, in riferimento alle ordinanze di concessione di *liberazione condizionale*, con sottoposizione agli obblighi della libertà vigilata, nonché in riferimento alle segnalazioni inerenti la sottoposizione agli obblighi della *misura di sicurezza della libertà vigilata*.
5. – Verranno aperti fascicoli e attivati nuovi ordini di servizio qualora il magistrato di sorveglianza disponga formalmente interventi di servizio sociale nei confronti dei *liberi controllati*.
6. – Non si attiverà alcun intervento in ordine alle semplici segnalazioni di fissazione di udienza, che non contengano alcuna specifica richiesta ai CSSA.

Direzioni degli II.PP.:

1. – Verranno aperti i fascicoli, e attivati nuovi ordini di servizio, in ordine a quelle richieste formali «...di consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario» ex art. 72, comma 5, dell'O.P., che le Direzioni degli II.PP. riterranno di avanzare ai CSSA, nei confronti dei detenuti definitivi, in *osservazione*.

2. – Verranno aperti i fascicoli, e/o attivati nuovi ordini di servizio, su *segnalazione formale* delle Direzioni degli II.PP., in ordine a tutti quei detenuti nei confronti dei quali siano state rilevate, al momento del *colloquio di primo ingresso, problematiche* familiari, di rapporto con l'ambiente esterno, o problemi economici, *la cui soluzione sia di competenza del servizio sociale*.
3. – Verranno aperti fascicoli e/o attivati nuovi ordini di servizio, su *segnalazione formale* delle Direzioni degli II.PP., in ordine alle richieste di conferire con un assistente sociale, avanzate da detenuti con diverse posizioni giuridiche, — le cosiddette *domandine* —, che siano state *previamente filtrate dall'educatore, così da riguardare solo le problematiche di cui al punto 2*. Con tale modalità si evitano reiterazioni e sovrapposizioni di interventi tra educatori ed assistenti sociali.
4. – Di conseguenza *non verranno più effettuati*, all'interno degli II.PP., i cosiddetti colloqui di segretariato relativamente a richieste dei detenuti estemporanee e non filtrate dagli educatori, colloqui che, in alcune sedi, gli assistenti sociali facevano, al di fuori di un qualsivoglia ordine di servizio, e per problematiche che risultavano poi spesso non pertinenti alle specifiche competenze dei CSSA.
5. – Verranno aperti fascicoli e attivati nuovi ordini di servizio, su *segnalazione formale* delle Direzioni degli II.PP., in riferimento alle *ordinanze di ammissione alla semilibertà*, di soggetti che abbiano sottoscritto il provvedimento nonché il piano di trattamento presso la C.C.
6. – Verranno aperti fascicoli e attivati nuovi ordini di servizio, su *segnalazione formale* delle Direzioni degli II.PP., in riferimento *alle ordinanze di ammissione all'affidamento in prova, di soggetti detenuti*, che abbiano già sottoscritto il provvedimento, e previa sottoposizione agli obblighi da parte del direttore della C.C.

Familiari dei soggetti detenuti/condannati:

1. – Verranno aperti fascicoli e/o attivati nuovi ordini di servizio in ordine ai *bisogni espressi dai familiari dei soggetti detenuti e dai condannati "in stato di libertà" o dai loro familiari*, per problematiche che richiedano l'intervento professionale del servizio sociale.

Se trattasi di soggetto detenuto, *il direttore del CSSA segnalerà formalmente al direttore della C.C. competente, l'apertura del caso* e il nominativo dell'assistente sociale incaricato, in riferimento all'opportunità che quest'ultimo effettui colloqui con il soggetto di cui trattasi.

4. - *Tempi di assegnazione e consegna casi*

Il direttore del Centro è tenuto ad aprire — con apposito ordine di servizio — *tutti i casi* di competenza del servizio sociale, relativi alle richieste pervenute, *assegnandoli nominativamente agli assistenti sociali*, secondo i criteri distributivi più sopra indicati. Egli provvederà a tale incombenza *con ritmo costante e frequente, evitando il formarsi di un quantum di casi giacenti, in arretrato.*

I casi, esaminati dal direttore (o dal vicedirettore delegato a tale funzione) verranno assegnati — di massima — *in ordine di arrivo*, curando lo stesso direttore di *valutare particolari urgenze*, da segnalare all'assistente sociale incaricato, relativamente per esempio alla brevità della pena, alla prossimità della data di fissazione dell'udienza, etc....

L'assistente sociale incaricato prenderà immediatamente visione dei casi nuovi, programmando in relazione ad essi i propri interventi.

I tempi di svolgimento delle attività di servizio sociale devono essere adeguati alla necessità dei singoli casi, pertanto ogni assistente sociale curerà di fare un primo intervento conoscitivo (colloquio in I.P., o colloquio in ufficio, visita domiciliare), per poi essere in grado di valutare i tempi di esecuzione ed eventuali priorità.

Tale programma di lavoro verrà prospettato al *direttore* che, nella sua qualità di responsabile del procedimento, *concorderà i tempi medi di esecuzione e i tempi di consegna*, adempiendo in tal modo anche al dettato normativo (legge 241/90) e condividendo implicitamente le responsabilità dell'assistente sociale rispetto ad ogni singolo caso, di cui egli è comunque garante come già precisato (punto I - assegnazione dei casi).

A tal proposito si segnala che saranno definiti dei protocolli operativi per ogni singola competenza del servizio sociale, che contribuiranno a definire in maniera omogenea i tempi medi di cui sopra, ferma restando la valutazione di ogni operatore per ogni singolo caso.

In relazione ad assenze programmate degli operatori inoltre, questi ultimi dovranno provvedere a lasciare una *evidenza delle urgenze e delle scadenze* relativamente ai casi in carico. Essi dovranno altresì prevedere il *passaggio temporaneo* dei casi medesimi ove — su loro responsabile parere — ciò si rendesse necessario. Tali passaggi ad altri colleghi verranno concordati con il direttore.

Sembra opportuno a tal proposito tenere presente — come criterio di riferimento — la zona di assegnazione dell'assistente sociale, e attuare il passaggio ad altro operatore del medesimo gruppo.

III - ORDINI DI SERVIZIO

1. - *Criteri convenzionali per la rilevazione del carico di lavoro del singolo assistente sociale*

Nel rammentare che è allo studio una modalità di dettagliato rilevamento degli interventi fatti da ciascun assistente sociale, in riferimento ad ogni soggetto in carico, si ritiene al momento di poter definire il carico di lavoro del singolo assistente sociale in maniera sufficientemente attendibile, anche se non esaustiva, curando l'adempimento delle seguenti indicazioni.

Ad ogni assistente sociale verranno consegnati i fascicoli relativi ai casi man mano assegnati con apposito ordine di servizio e tutta la corrispondenza inerente agli stessi.

I casi assegnati risulteranno dallo scadenario individuale di ciascun operatore, da cui verranno scaricati al momento dell'archiviazione.

Nello scadenario verranno annotati, oltre i casi di cui sopra, anche quelli temporaneamente trasferiti per la sostituzione di colleghi assenti.

È comunque necessario provvedere alla riconsiderazione complessiva del carico di lavoro di ciascuno, con una *cadenza semestrale*, ed alla correlata valutazione di archiviare quei casi per i quali entro il semestre non sia stato più necessario fare interventi.

Ciò avverrà — per esempio — per quei casi aperti come collaborazione all'osservazione ed al trattamento di soggetti detenuti (13 OT), per i quali, in sede di *équipe* non vengano definiti, nel piano di trattamento intramurario, interventi del servizio sociale. In tal caso il

fascicolo verrà archiviato, e sarà riaperto, in seguito a nuova richiesta dell'Istituto competente, come aggiornamento (13 AG).

Si ritiene altresì necessario provvedere all'apertura di un nuovo ordine di servizio per tutti i permessi premio — anche se già in carico ad altro titolo.

Anche per gli art. 21, per i quali vi sia una richiesta di collaborazione al Centro, è opportuno procedere alla evidenziazione con un secondo ordine di servizio.

Infine, per ciò che concerne *l'attività di segretariato effettuato in ufficio*, relativamente al pubblico — non in carico — che si presenta spontaneamente, e rispetto al quale l'intervento si concluda con un semplice colloquio di chiarificazione o di informazioni, il caso verrà annotato con il codice 00SG.

2. - *Criteri generali ai fini della rilevazione degli utenti in carico*

Ritornando alle considerazioni fatte in premessa circa l'opportunità di distinguere due diverse modalità di rilevamento del carico di lavoro, si ritiene di rendere note le seguenti regole, che sembrano garantire l'esatto *rilevamento degli utenti in carico a ciascun Centro*, precisando che i rilevamenti verranno — tra breve tempo — fatti tramite l'help-desk, installato presso questo Ufficio - Div. IV.

Ogni caso verrà preso in considerazione una sola volta, fintanto che il soggetto cui si riferisce non cambi posizione giuridica (appellante, definitivo, semilibero...), al di là dell'eventuale differenziazione degli ordini di servizio.

Tutti gli interventi contenuti nell'ambito temporale dell'osservazione e trattamento di uno stesso soggetto, ed i benefici dallo stesso ottenuti nel corso del trattamento intramurario, non verranno pertanto conteggiati (aggiornamenti in *équipe*, liberazione anticipata, remissione del debito...).

La sopravvenienza di un nuovo titolo di reato, che non muti la posizione del soggetto, e che non dà pertanto mai adito ad un nuovo ordine di servizio (detenuto cui viene notificata altra sentenza definitiva, affidato cui viene prorogata la misura per altro titolo di reato), non inciderà sul rilevamento numerico dei soggetti in carico al CSSA.

La sospensione delle misure alternative, che non comporta la chiusura del caso e la sua successiva riapertura, non verrà presa in

considerazione. Solo in presenza della revoca si riterrà chiuso il caso.

Le richieste di intervento professionale, per problematiche familiari, economiche, etc..., non comportano l'apertura di un ordine di servizio, se il fascicolo è già aperto ad altro titolo (per es. 130T), e pertanto non verranno considerati.

I segretariati in ufficio verranno conteggiati come tali quando non diano adito ad apertura secondo le competenze di legge.

Oltre ai casi pervenuti nel periodo considerato, si quantificheranno i casi che risultino aperti all'inizio del periodo medesimo.

Al di fuori dei criteri su evidenziati si ritiene di dover prendere in considerazione:

I permessi premio, al fine di rilevare il numero complessivo dei provvedimenti pervenuti al Centro.

Il numero dei soggetti ammessi all'art. 21, ritenendo importante evidenziare l'incidenza di tale modalità di trattamento.

Si fa riserva di inviare, per opportuna conoscenza, la nuova scheda di rilevamento dei casi in carico ai CSSA, distinti per voci e tipologia, che verrà adottata a partire dal corrente anno.

IV - ISTITUTI PENITENZIARI

Le Direzioni degli istituti penitenziari sono espressamente tenute ad attenersi a quanto previsto al punto II, paragrafo 3 - Attivazione dei casi, provvedendo ad inviare alle Direzioni dei CSSA competenti per territorio, *richieste formali di collaborazione e intervento.*

A tal fine sembra utile che ciascun Istituto si avvalga di stampati, secondo i modelli allegati (All. C).

Invitasi SS.LL. assicurare la diffusione della presente a tutto il personale interessato, e l'esatto adempimento.

I Sigg. provveditori vorranno parimenti vigilare sulla tempestiva, uniforme ed integrale applicazione della medesima.

IL DIRETTORE GENERALE

Michele Coiro

MOTIVAZIONE DI ORDINI DI SERVIZIO

Codice	Descrizione
47BD	Affidati 47bis detenzione
47BL	Affidati 47bis dalla libertà
47TD	Affidati dalla detenzione
47LI	Affidati dalla libertà
47ML	Affidati militari
13AG	Aggiornamenti
45AF	Assistenza familiare
46PP	Assistenza post-penitenziaria
47CS	Collaborazione affidati altri centri
48CS	Collaborazione S.L. altri centri
47TD	Detenzione domiciliare dal carcere
47TL	Detenzione domiciliare libertà
56RD	Inchiesta per remissione debito
69MS	Inchieste art. 69
21LE	Lavoro all'esterno
00LC	Libertà controllata
55CN	Libertà vigilata da condizionale
55SE	Libertà vigilata in sentenza
55IN	Libertà vigilata internati
55LV	Libertà vigilata per riconversione
13CS	Osservazione soggetti detenuti II.PP. di competenza altri CSSA
13OT	Osservazione/trattamento soggetti detenuti
13OL	Osservazione soggetti liberi
30TP	Permesso premio
00SG	Segretariato in ufficio
00SD	Semidetenzione
48DE	Semilibertà dalla detenzione
48LI	Semilibertà dalla libertà

ALLEGATO B

MOTIVI DI ARCHIVIAZIONE

Codice	Descrizione
A	Trasferimento
B	Scarcerazione
C1	Fine pena
C2	Fine misura alternativa
C3	Fine misura di sicurezza
D1	Revoca per andamento negativo
D2	Revoca per nuova posizione giuridica
D3	Revoca per altri reati
D4	Revoca per irreperibilità
E	Impossibilità
F	Conclusione
G1	Decesso naturale
G2	Decesso violento

ALLEGATO C

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
 DIREZIONE CASA _____ DI _____

Prot. _____

Al Direttore
 Centro di Servizio Sociale per Adulti

Oggetto: Richiesta di intervento professionale di servizio sociale.

Detenuto _____

nato a _____ il _____

residente _____ via/piazza _____

Domicilio parenti _____ via/piazza _____

Recapito telefonico parenti _____

Ristretto in questo Istituto dal _____ presso la sezione _____

Reato _____

Posizione Giuridica _____

Per quanto di competenza si segnala il detenuto indicato in oggetto, poichè ha fatto richiesta di conferire con un assistente sociale per:

- problematiche di tipo familiare
- problemi economici
- problematiche inerenti i rapporti con il mondo esterno

Si fa inoltre presente che il caso è seguito dall'educatore

Note:

IL DIRETTORE

ALLEGATO D

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
 DIREZIONE CASA _____ DI _____

Prot. _____

Al Direttore
 Centro di Servizio Sociale per Adulti

Oggetto: Richiesta di intervento professionale di servizio sociale.

Detenuto _____
 nato a _____ il _____
 residente _____ via/piazza _____
 Domicilio parenti _____ via/piazza _____
 Recapito telefonico parenti _____
 Ristretto in questo Istituto dal _____ presso la sezione _____
 Reato _____
 Posizione Giuridica _____

Si segnala che nel corso del colloquio di 1° ingresso sono state rilevate a carico del detenuto indicato in oggetto:

- problematiche di tipo familiare
- problemi economici
- problematiche inerenti i rapporti con il mondo esterno

Si fa inoltre presente che il caso è seguito dall'educatore

Note:

IL DIRETTORE

ALLEGATO E

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
 DIREZIONE CASA _____ DI _____

Prot. _____

Al Direttore
 Centro di Servizio Sociale per Adulti

Oggetto: Richiesta di consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario
 (art; 72, c. 5, O.P.)

Detenuto _____

nato a _____ il _____

residente _____ via/piazza _____

Domicilio parenti _____ via/piazza _____

Recapito telefonico parenti _____

Ristretto in questo Istituto dal _____ presso la sezione _____

Reato _____

Posizione Giuridica _____

Per quanto di competenza si segnala il detenuto indicato in oggetto e si allega copia della cartella biografica.

Si fa inoltre presente che il caso è seguito dall'educatore

Eventuali udienze fissate: _____

Note:

IL DIRETTORE

ALLEGATO F

MODULARIO
G.G. A.P. n° 456



Ministero di Grazia e Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI

_____ li _____
VIA
TEL.
FAX

Prot. n. _____
Fasc. _____
Rif. n. _____
del _____

ALLA DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE

Oggetto: _____

Si comunica che l'assistente sociale _____
è stato incaricato, in data _____, di svolgere interventi pro-
fessionali nei confronti del nominato in oggetto.

IL DIRETTORE

CIRCOLARE n. 3451 / 5901 del 31 gennaio 1997.

Terapia dell'infezione da HIV.

Il Ministero della Sanità ha recentemente approvato l'impiego da parte del Servizio sanitario nazionale di nuove classi di farmaci per la terapia dell'infezione da HIV.

Si trasmettono, per l'opportuna valutazione dei medici del Servizio sanitario interno degli istituti penitenziari, tre documenti elaborati in materia dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS.

Le terapie che contrastano l'infezione da HIV si basano sull'uso combinato di farmaci antiretrovirali già in commercio (due o più farmaci) o su un cosiddetto uso associato, cioè ai due e più farmaci antiretrovirali fra quelli già conosciuti (inibitori della transcriptasi inversa) viene associato uno dei nuovi farmaci (inibitori della proteasi), quando ricorrono le condizioni cliniche previste dalle linee-guida allegate.

I nuovi farmaci — inibitori della proteasi — sono classificati in fascia H: «uso limitato ad unità operative di malattie infettive, ospedaliere ed universitarie ed altre unità prevalentemente impegnate secondo piani regionali nelle attività di assistenza ai casi di AIDS».

Al fine di programmare la somministrazione della nuova terapia non prescrivibile autonomamente dai medici del Servizio sanitario penitenziario, questo Dipartimento ha già richiesto al Centro operativo AIDS del Ministero della Sanità quali procedure potranno essere praticate per ottenere la prescrizione dei predetti farmaci, in favore dei detenuti che ne siano abbisognevoli, da somministrare in ambito penitenziario.

Per quanto riguarda i farmaci inibitori delle proteasi, la Commissione nazionale per la lotta all'AIDS ha proposto l'adozione di un registro delle profilassi post-esposizione ad HIV antiretrovirali, che sarà tenuto dalle unità operative sopra precisate, in modo codificato e anonimo.

Considerato l'elevato costo dei farmaci inibitori della proteasi (dagli 8 ai 12 milioni l'anno), i detenuti che verranno trattati dovranno rilasciare una dichiarazione di consenso informato all'assunzione dei predetti farmaci. Peraltro, si evidenzia che la sospensione o la riduzione dei dosaggi giornalieri può portare il virus a divenire resistente al farmaco o agli altri inibitori della proteasi (resistenza crociata).

Si fa riserva, pertanto, di comunicare le opportune direttive sulle modalità di approvvigionamento dei farmaci per l'instaurazione delle nuove terapie dell'infezione da HIV.

IL DIRETTORE GENERALE

Michele Coiro

LETTERA CIRCOLARE n. 572587/2-1 del 27 febbraio 1997.

Colloqui abbinati (dei detenuti con i familiari). Interpretazione dell'art. 35, comma 11 del Regolamento di esecuzione.

Al fine dell'adozione di criteri omogenei e prassi comportamentali uniformi in merito alla concessione dei colloqui abbinati (dei detenuti e internati di cui all'art. 35 R.E. della legge 354 del 1975, approvato con D.P.R. n. 421 del 19 luglio 1985 e n. 248 del 18 maggio 1989, si dispone quanto segue.

Tenuto conto, in particolare, che ai sensi dell'undicesimo comma dell'art. 35 è consentita una fruizione prolungata del singolo colloquio, sempre che le esigenze e l'organizzazione dell'istituto lo consentano, si è dell'avviso che il citato articolo non consenta di unificare più colloqui, bensì, unicamente, di prolungare uno sia — fino a due ore — nelle ipotesi previste dalla seconda parte del citato comma (residenza dei congiunti e conviventi in comune diverso da quello in cui ha sede l'istituto e assenza di colloquio nella settimana precedente), sia — senza limite prefissato di durata — in quella prevista dalla prima parte del comma stesso (in considerazione di eccezionali circostanze; indipendentemente dalla condizione di non aver fruito di alcun colloquio nella settimana precedente).

Non è consentito invece in quanto non conforme al dettato normativo, attribuire al colloquio prolungato, ex art 35, comma 11, la durata cumulativa dei quattro colloqui mensili previsti dall'ottavo comma dello stesso articolo.

p. IL DIRETTORE DELL'UFFICIO IV

Gaetano Postiglione

LETTERA CIRCOLARE n. 574968 /1-1 del 28 febbraio 1997.

Decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 marzo 1996 n. 242 — sorveglianza sanitaria nei confronti del personale.

Con circolare n. 3406/5856 del 10 novembre 1995 era stato precisato, al punto 2.2 che, quanto alla figura del medico competente, di cui all'art. 2, comma 1, lett. *d*) del D. L.vo 626/1994 (come modificato dall'art. 2 del D. L.vo 242/1996), ne è prevista la presenza nei casi in cui, a mente dell'art. 16 del medesimo D. L.vo 626/1994, sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria. Della normativa che prevede la citata sorveglianza sanitaria era stata fatta, nell'allegato 1 alla circolare menzionata, compiuta elencazione.

Era stato, poi, demandato ai Sigg. provveditori regionali di procedere ad una ricognizione per accertare se negli istituti, uffici e servizi dipendenti fossero presenti in concreto attività che richiedessero la sorveglianza sanitaria da parte del medico competente. I Sigg. provveditori regionali erano stati incaricati, infine, di reperire sanitari in possesso dei requisiti di cui al predetto art. 2, comma 1, lett. *d*) del D. Lgs. 626/1994 disponibili a convenzionarsi per prestare la propria opera nelle unità territoriali periferiche, con la precisazione che ci si sarebbe potuti rivolgere al medesimo sanitario con cui fosse stata stipulata convenzione, da parte delle Direzioni degli istituti penitenziari, in attuazione delle direttive impartite dall'Ufficio Centrale Detenuti con nota n. 602375/2 Spec. Gen. del 16.6.1995.

Successivamente l'Ufficio Centrale Detenuti ha diramato la lettera circolare n. 593874 del 7 maggio 1996, contenente direttive per la stipula di convenzione con sanitari in possesso dei citati requisiti per lo svolgimento della sorveglianza sanitaria. Con lettera circolare n. 595002/2 dell'11 luglio 1996 il medesimo Ufficio IV ha chiarito che lo schema di convenzione allegata alla precedente lettera circolare del 7 maggio 1996 si riferiva alle attività lavorative per i detenuti e gli internati, il cui onere fosse imputabile al cap. 2102.

Ciò premesso e ritenuto di dover diramare nuove direttive sulla materia della sorveglianza sanitaria nei confronti del personale, tenuto conto del contenuto del D. M. 18 novembre 1996 ed a seguito della lettera circolare n. 643917/1.1 del 17 dicembre 1996, si dispone quanto segue.

Ciascuna Autorità, individuata quale datore di lavoro dal citato D. M. 18 novembre 1996, dovrà responsabilmente accertare se,

nell'ambito della struttura territoriale dell'Amministrazione penitenziaria di cui è dirigente, vi siano, tra i lavoratori, soggetti destinatari, in base alla normativa di cui al ridetto allegato 1) alla circolare 3406/5856 del 10 novembre 1995, della sorveglianza sanitaria. Si richiama l'attenzione sulla meticolosità con cui detto accertamento deve essere svolto, onde evitare spese inutili per l'erario, giacché non in relazione alla mera qualità di lavoratore detta sorveglianza dev'essere apprestata, ma solo — si ribadisce — qualora ricorrano le condizioni previste dalla legislazione vigente.

Indi, si potrà procedere, utilizzando l'opera del medesimo specialista convenzionato in applicazione della citata lettera n. 593874 del 7 maggio 1996 dell'Ufficio IV, opportunamente estesa la convenzione in atto anche al personale di Polizia penitenziaria ed a quello appartenente ad altre categorie eventualmente interessati, all'attivazione della sorveglianza sanitaria anche nei confronti del personale. Si dovrà precisare nella convenzione che, per le prestazioni effettuate dal medico competente nei confronti del personale di Polizia penitenziaria, questi dovrà mensilmente emettere richieste di liquidazione dei compensi, distinte da quelle riguardanti i detenuti, giacché le spese relative dovranno gravare sul capitolo 2081. Analogamente per l'altro personale, per la sorveglianza sanitaria del quale le spese dovranno gravare sul capitolo 1096.

I Sigg. provveditori regionali vigileranno sull'esatta attuazione delle presenti disposizioni e provvederanno, altresì, a quantificare l'eventuale onere aggiuntivo sul predetto cap. 2081 per il corrente esercizio, rimettendo richiesta di assegnazione suppletiva di fondi all'Ufficio V.

Per quanto attiene gli accertamenti sanitari svolti dal medico competente sul personale diverso dalla Polizia penitenziaria, le Direzioni invieranno le relative parcelle riepilogative mensili (su cui dovranno essere annotati singolarmente i nominativi del personale sottoposto agli accertamenti, la data e la natura della prestazioni effettuate, nonché l'importo della stessa ed il totale generale delle somme richieste) direttamente al predetto Ufficio V, Divisione II, Sezione IV.

IL DIRETTORE GENERALE

Michele Coiro

LETTERA CIRCOLARE n. 139011 / 4 -1 del 13 marzo 1997.

Ordinamento penitenziario. Modalità di trattamento

L'azione dell'Amministrazione penitenziaria, che fin dai primi anni di avvio della riforma del luglio 1975 si è caratterizzata dalla ricerca del punto di equilibrio tra i due obiettivi istituzionali della sicurezza sociale e del recupero sociale, di recente sembra si stia caratterizzando per un processo involutivo con l'impiego delle risorse teso prevalentemente a garantire la sicurezza nelle carceri.

Intendo pertanto richiamare l'attenzione e l'impegno delle SS.LL., con il coinvolgimento partecipato delle diverse figure professionali, alla cura e valorizzazione della funzione trattamentale della custodia in carcere.

A tal fine sono fondamentali le iniziative che le SS.LL., con il coordinamento regionale e l'impulso dei Sigg.ri provveditori, sapranno assumere per caratterizzare, nel senso voluto con la presente, la quotidianità penitenziaria dei prossimi mesi.

A tale riguardo sollecito le SS.LL. alla applicazione puntuale delle previsioni normative contenute nel capo III, titolo I della legge 354/75 relativo alle «modalità del trattamento» con specifico riferimento ai seguenti punti:

– le attività di osservazione, proporzionate alla entità della condanna, dovranno essere concluse, con una prima ipotesi di piano trattamentale, rapidamente e comunque nel termine massimo di nove mesi stabilito dall'art. 27, 2° comma del DPR 431/76; in modo tale da non pregiudicare le legittime aspettative che lo stesso legislatore ha inteso tutelare nei confronti delle cd. condanne minori.

– compatibilmente a quelli che sono i risultati della prima attività di osservazione il piano trattamentale dovrà sviluppare concretamente gli elementi del trattamento previsti dall'art. 15 L.P. con particolare riguardo a quegli elementi che non comportano significativi impegni di spesa.

b1) in tal senso maggiore attenzione dovrà essere rivolta alla organizzazione della attività di istruzione e dei corsi professionali e di formazione che rappresentano una tappa fondamentale per avviare le prime verifiche intramurali.

b2) ma analogo interesse dovrà essere assicurato alle attività culturali, ricreative sportive che consentono non solo di dare un significato trattamentale al "tempo spesso vuoto" del carcere, ma

persino di misurare il senso di responsabilità individuale dei detenuti tramite le modalità stesse di partecipazione dalle quali è possibile ricavare validi elementi di osservazione.

Uno strumento utile al riguardo è la partecipazione della comunità esterna anche nella organizzazione e gestione delle attività indicate ai punti precedenti: a tal fine il ricorso al mondo del volontariato, associato ed individuale, è più che opportuno soprattutto se la presenza di questo all'interno dell'istituto — seppure regolamentata con ordine di servizio del direttore — non sarà subita dal personale, bensì partecipata e sostenuta senza che ciò comporti un aumento dei carichi di lavoro per questi ultimi.

A tal fine è importante l'opera di sensibilizzazione sul significato di tale partecipazione che le SS.LL. riusciranno a compiere nei confronti del personale tutto.

b3) ma ancora più fondamentale è l'attenzione che occorre rivolgere al sistema di relazioni che il detenuto può intrattenere con la famiglia il cui valore, nel percorso intramurale di recupero sociale, è insostituibile. Ragione questa per la quale sollecito le SS.LL. ad applicare in senso estensivo gli artt. 18 L.P. e 35 R.E., soprattutto laddove le relative previsioni siano inserite nel piano trattamentale approvato dal magistrato di sorveglianza: in tali casi non vi sono, infatti, ragioni per limitare i contatti con i familiari, ovvero modalità di esecuzione del colloquio in particolar modo quando c'è la partecipazione di familiari minorenni.

b4) ma persino l'attività lavorativa, seppure fortemente pregiudicata dalle limitate risorse sui rispettivi capitoli di spesa, ha bisogno di essere riproposta quale elemento trattamentale essenziale ai fini del recupero sociale e per ciò stesso ai fini della sicurezza sociale.

A tal proposito l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 20 della L.P. — così come è stato modificato dal D.L. 14 giugno 1993, n. 187 convertito nella legge 12 agosto n. 296 — potrebbero assicurare un notevole contributo al percorso appena accennato.

Si segnala soprattutto ai sigg.ri provveditori la possibilità di istituire lavorazioni organizzate e gestite direttamente da imprese pubbliche e private, ovvero, con analoghe procedure la possibilità di avviare corsi di formazione professionale. Nel panorama penitenziario non mancano lodevoli iniziative in tal senso da parte di alcune Direzioni che tuttavia rappresentano ancora un'eccezione e non invece la norma.

Occorre, pertanto, pur nella essenzialità delle risorse disponibili, che i direttori degli istituti penitenziari e dei Centri di servizio sociale, ma anche e soprattutto gli stessi Provveditori regionali si riappropriino, con convinzione e partecipazione, delle rispettive competenze che li vedono protagonisti sia sul versante della sicurezza sociale sia su quello del recupero sociale, finalizzando il proprio impegno quotidiano non alla sola gestione ordinaria del penitenziario, ma al coordinamento delle risorse, delle idee e delle iniziative che quella quotidianità sa produrre, nonché all'impulso delle stesse ove queste manchino o siano insufficienti, finalizzate ed interpretate quale unico strumento per il conseguimento degli obiettivi costituzionali.

A tal proposito sarà utile mezzo di conoscenza per questo Dipartimento la valutazione delle allegate schede che si prega di restituire compilate nel più breve tempo possibile, tramite i rispettivi provveditori regionali.

Sarà gradito un cenno di assicurazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Michele Coiro

LETTERA CIRCOLARE n. 536132 del 21 marzo 1997.

Condannati in stato di interdizione.

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sull'opportunità di rilevare, ciascuno per la parte di competenza, l'eventuale stato di interdizione dei soggetti condannati detenuti o in esecuzione penale in misura alternativa.

La conoscenza delle eventuali pene accessorie che incidano sulla condizione giuridica dei medesimi soggetti, appare infatti essere necessaria al fine di una globale comprensione del caso ed alla valutazione di ipotesi trattamentali intra ed extramurarie.

In particolare è indubbia l'importanza di prendere atto della eventuale condizione — temporanea o perpetua — di interdizione legale dei condannati e della relativa apertura di tutela. Non va pertanto tralasciata una verifica in ordine alla designazione del tutore né la valutazione circa l'opportunità di prendere contatti con lo stesso nel corso del trattamento, con specifico riferimento al trattamento in misura alternativa.

Tale verifica — nel caso in cui la tutela non fosse già stata aperta — andrà fatta presso l'ufficio del giudice tutelare competente, ove allo stesso non sia pervenuta dagli Organi competenti alcuna notizia circa il passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Si precisa che gli Istituti ed i Centri, anche se richiesti dal giudice tutelare, di notizie utili per l'individuazione più appropriata del tutore, non hanno competenza a svolgere indagini *ad hoc*. Essi pertanto trasmetteranno in tali casi notizie, rilevabili dal fascicolo personale del soggetto, dal piano di trattamento o da altra documentazione in possesso, *nei limiti della eventuale richiesta avanzata dal giudice citato*.

È da segnalare che per gli atti che confluiscono in procedimenti giurisdizionali (inchieste socio-familiari, relazioni di sintesi...), appare opportuno che l'adesione alle richieste del giudice tutelare, venga preceduta dal nulla osta rilasciato dalla magistratura di sorveglianza, in via generalizzata o caso per caso.

Altrettanto rilevante ai fini trattamentali è la conoscenza di una eventuale sospensione o perdita del diritto di potestà genitoriale, da

parte dei soggetti in carico, per i risvolti che tale provvedimento assume in una prospettiva di reinserimento familiare.

Le SS.LL. vorranno pertanto provvedere ad acquisire dette notizie presso gli Organi competenti.

Chiedesi assicurare.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO IV
Salvatore Cirignotta

LETTERA CIRCOLARE n. 569444 BIL dell'8 aprile 1997

Interessi legali sul peculio dei detenuti.

In relazione ad alcuni quesiti che pervengono a questa Amministrazione centrale, per le vie brevi, circa l'applicazione del saggio degli interessi legali sul peculio dei detenuti, facendo seguito alla precedente nota pari numero del 9 gennaio c.a., si comunica che l'art. 2 comma 185, della legge 662 «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» dispone che il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministero del Tesoro, con proprio decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrata nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.

Inoltre, ad ogni buon fine, si precisa che il decreto legge 323/96 (art. 7, comma 7), così come modificato in sede di conversione dalla legge 425/96, fissa la ritenuta, a titolo d'imposta, sugli interessi, premi ed altri frutti sui certificati di deposito e sui depositi nominativi e vincolati, nella misura del 27 per cento, indipendentemente dalla durata dei titoli e dei depositi.

Le SS.LL. sono pregate di voler portare a conoscenza di quanto sopra i Sigg.ri FF.DD. degli Istituti e Servizi dipendenti per gli adempimenti di competenza, sebbene l'Ufficio C.E.D. di questo Dipartimento abbia già provveduto ad aggiornare i relativi programmi informatici.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO V

Giuseppe Suraci

LETTERA CIRCOLARE n. 16714 / 7 del 14 aprile 1997.

Sanitari incaricati - applicazione legge 8 agosto 1995 n. 335 (riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), art. 2 c. 9. - Legge 23 dicembre 96 n. 662, art. 1 c. 238 e seguenti.

1.- Il comma 9 dell'art. 2 della legge 8 agosto 95 n. 335 ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 1996, l'applicazione, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nella determinazione della base contributiva e pensionabile, dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 e successive modificazioni e integrazioni. Per quanto sopra, a decorrere dal 1° gennaio 1996, nel calcolo della base contributiva e pensionabile vanno considerati tutti gli elementi della retribuzione spettanti ai sanitari incaricati.

- A. Stipendio - comprensivo degli aumenti periodici;
- B. indennità integrativa speciale;
- C. indennità di servizio penitenziario — per intero —;
- D. compenso per le prestazioni sanitarie e medico legali a favore del personale di polizia penitenziaria;
- E. compenso mensile per le funzioni di dirigente sanitario.

2. - L'art. 1 c. 239 della legge 662/96 ha disposto, tra l'altro, che dal 1° dicembre 1996 il contributo a carico dei dipendenti iscritti all'INPDAP — cassa pensioni sanitari — è stabilito nella misura dell'8,55% e risulta, quindi, ridotto rispetto alla precedente aliquota (10,40%) dell'1,85%.

Ai sensi dell'art. 1 c. 243 della legge 662/96, «I dipendenti iscritti alle Casse pensioni già amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza e confluite all'INPDAP, sono iscritti, per le sole prestazioni creditizie, al Fondo di previdenza e credito e obbligati al versamento del contributo pari allo 0,35% della retribuzione contributiva e pensionabile».

Riassumendo, sulle retribuzioni spettanti al personale sanitario incaricato devono essere operate le seguenti ritenute.

DECORRENZA 1° gennaio 1996*medici incaricati*

1. Cassa pensioni sanitari	10,40%	del 100% di tutti gli emolumenti
2. Opera di previdenza	2,50%	dell'80% di stipendio e 13 ^a e 48% di I.I.S.
3. Assistenza sanitaria	1%	di tutti gli emolumenti

veterinari incaricati

1. Cassa pensioni sanitari	10,40%	del 100% di tutti gli emolumenti
2. Opera di previdenza	2,50%	non sono iscritti
3. Assistenza sanitaria	1%	di tutti gli emolumenti

DECORRENZA 1° dicembre 1996*medici incaricati*

1. Cassa pensioni sanitari	8,55%	del 100% di tutti gli emolumenti
2. Opera di previdenza	2,50%	dell'80% di stipendio e 13 ^a e 48% di I.I.S.
3. Fondo credito	0,35%	di tutti gli emolumenti
4. Assistenza sanitaria	1%	di tutti gli emolumenti

veterinari incaricati

1. Cassa pensioni sanitari	8,55%	del 100% di tutti gli emolumenti
2. Opera di previdenza	2,50%	non sono iscritti
3. Fondo credito	0,35%	di tutti gli emolumenti
4. Assistenza sanitaria	1%	di tutti gli emolumenti

FARMACISTI INCARICATI**Decorrenza 1° gennaio 1996**

1. I.N.P.S. (misura percentuale da richiedere ai competenti uffici)		sul 100% di tutti gli emolumenti
2. assistenza sanitaria	1%	del 100% di tutti gli emolumenti

Tanto premesso le SS.LL. sono invitate ad effettuare i relativi conguagli, predisponendo, se del caso, un piano di recupero dei crediti dilazionato nel corso del corrente anno.

Le SS.LL. comunicheranno a questo ufficio tutti gli elementi della retribuzione mensile spettanti ai sanitari incaricati esclusi il farmacista e i sanitari assunti in via provvisoria.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO I
Emilio di Somma

LETTERA CIRCOLARE n. 764001 / SPA del 22 aprile 1997

Imposta di bollo. - Autenticazione delle firme apposte in calce alle dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio (artt. 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Pervengono a questo Ministero quesiti intesi a conoscere se — per il rilascio delle tessere di riconoscimento al personale e loro familiari mod. AT/BT — possa essere redatto *atto unico* comprendente le dichiarazioni previste dagli artt. 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, necessarie per il rilascio dei documenti sopra citati.

Al riguardo, per assicurare una uniforme applicazione delle norme vigenti in materia di documenti di riconoscimento *validi anche per l'espatrio*, questo Ministero ha predisposto un modello adeguato alle direttive impartite con la circolare ministeriale n. 2889/5339 del 7 settembre 1982 affinché gli uffici dipendenti possano per l'uso generalizzato ed uniforme utilizzare, a seconda dei casi, opportunamente, il modello stesso unificato con le dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio necessarie per ottenere il documento di riconoscimento, ferma restando l'autenticazione delle firme dei dichiaranti mediante l'applicazione di UNA SOLA VOLTA della imposta di bollo di L. 20.000 (ventimila).

Si allega, a tal fine, il fac-simile del citato modello.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO I
Emilio di Somma

FAC-SIMILE

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RILASCIATA
A NORMA DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 4 gennaio 1968, N. 15**

— sottoscritto ————— qualifica —————

DICHIARA che il proprio nucleo familiare è così composto:

- 1) - coniuge ————— convivente ————— a carico —————
 2) - figli ————— » nat — il —————
 3) - figli ————— » » — » —————
 4) - figli ————— » » — » —————
 5) - figli ————— » » — » —————

—————
(firma del dipendente)

**DICHIARAZIONE PER OTTENERE
LA TESSERA DI RICONOSCIMENTO MOD. AT/BT
«Valida ai fini dell'espatrio» - D.P.R. 6 agosto 1974, N. 649**

— sottoscritt ————— residente in —————
e domiciliato in —————

CHIEDE il rilascio de— document— di riconoscimento mod. AT/BT « Valid— ai fini dell'espatrio» per sé medesimo / i- familiar— seguenti: (1) —————

DICHIARA che gli intestatari dei documenti non trovansi in alcuna delle condizioni ostantive al rilascio del passaporto, di cui all'art. 3 lettere *b-c-d-e-f-g*, della legge 2 novembre 1967, n. 1185.

—————
(firma del dipendente)

—————
(1) *Nominativi dei familiari.*

**DICHIARAZIONE DI ASSENSO DEL CONIUGE
NON LEGALMENTE SEPARATO, AVENTE FIGLI MINORI**
(art. 3 lettera *b*, della legge 21 novembre 1967, N. 1185)

— sottoscritt — _____
(cognome e nome del coniuge)

coniuge di _____
(cognome e nome del dipendente)

acconsente affinché il richiesto documento venga rilasciato «valido ai fini dell'espatrio».

(firma del coniuge)

AUTENTICAZIONE DI FIRME

VISTO, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, fatte le ammonizioni di cui all'art. 26 della legge stessa, ATTESTO che le firme in calce alle suestese dichiarazioni sono state apposte in mia presenza, previo accertamento della identità de__ dichiarant__ mediante (2) _____

(timbro - firma e qualifica del funzionario)

Data _____

APPLICARE MARCA DA BOLLO

(2) Modalità della identificazione.

LETTERA CIRCOLARE n. 139656 del 24 aprile 1997

Visita agli istituti penitenziari da parte dei parlamentari europei.

Con riferimento alla questione sollevata da alcuni istituti penitenziari relativa all'applicabilità dell'art. 67 legge 354/1975 ai Sigg. parlamentari europei, nell'attesa di una completa definizione normativa che tenga conto anche degli aspetti di reciprocità internazionale, si comunica che, in via generale, i rappresentanti del Parlamento europeo, possono essere autorizzati a visitare gli istituti a norma dell'art. 104 del D.P.R. 431/1976, secondo le modalità operanti per i membri del Parlamento italiano.

IL DIRETTORE GENERALE
Michele Coiro

STUDIO SULLE PRIGIONI GIAPPONESI
ED IN PARTICOLARE SULLE PRIGIONI
DI POLIZIA DAIYO KANGOKU

testo di NICHOLAS R. COWDERY (*)
traduzione e commento di PAOLO IORIO

IL CONTESTO LEGALE:
GIUSTIZIA PENALE IN GIAPPONE

Le Corti

La Costituzione del 1946 (entrata in vigore nel 1947) ha istituito un governo democratico ed ha confermato la sussistenza del principio di legalità. Esso prevede la separazione dei poteri dello Stato, affidando, secondo l'articolo 76, il potere giudiziario alla Corte Suprema e alle Corti inferiori. La Corte Suprema è competente, tra le altre cose, sia sulla disciplina interna delle Corti, sia per l'amministrazione delle questioni giudiziali. Essa può, inoltre, delegare alle Corti inferiori il potere di redigere le proprie norme di procedura (art. 77).

Le norme di procedura penale sono identiche in ogni parte del paese e i processi possono essere instaurati sia dalla polizia che dal procuratore. Essi possono seguire un iter ascendente cioè proveniente dalla *Summary Court* (Corte Sommaria) o dalla Corte Distrettuale fino all'Alta Corte e alla Corte Suprema. I casi che riguardano i minori di età (la maggiore età si raggiunge al compimento dei 20 anni) sono inviati dal procuratore alla *Family Court* prima dell'esercizio dell'azione penale.

Nei casi di minore rilievo si può applicare la procedura dei procedimenti sommari (*ryakushiki tetsuzuki*), per mezzo della quale essi sono decisi dalle Corti sommarie con il consenso del difensore. Attraverso queste procedure, queste Corti definiscono i

(*) Procuratore dello Stato New Wales.

processi senza formalità sulla base dei documenti prodotti, senza udienze pubbliche e possono erogare multe fino a 500.000 Yen. Coloro i quali non sono soddisfatti dell'esito del processo, possono chiedere il processo formale.

Per i casi più gravi, per lo più per i reati "atipici", il processo inizia nelle Corti Distrettuali. I casi di carattere eccezionale, come per esempio un'insurrezione, cominciano nell'Alta Corte. La Corte Sommaria è composta da un solo giudice. La Corte Distrettuale è formata da uno o da tre giudici, a seconda della gravità del reato. L'Alta Corte è formata da tre giudici (ad eccezione di alcuni casi nei quali la corte è formata da cinque giudici).

Gli appelli, avverso la sentenza, possono essere proposti da chiunque è parte nel processo, alla Corte di grado superiore secondo la gerarchia, e possono essere fondati sia su motivi di fatto che di diritto, tanto avverso la condanna che avverso la pena irrogata.

Il diritto a proporre appello alla Corte Suprema è limitato (per esempio per motivi di legittimità costituzionale). Esiste una disposizione di legge, che, sulla base di nuove prove o di circostanze che abbiano potuto viziare la sentenza originale del giudice, (*sai shin*), prevede la possibilità di rifare il processo oltre a prevedere la possibilità di revisione del caso.

Le pene comprendono, in ordine di gravità, la morte (per impiccagione), la reclusione con obbligo di lavoro, la reclusione senza obbligo di lavoro, la multa, la detenzione penale (fino a 29 giorni in una casa di detenzione) e multe di importo ridotto. In mancanza del pagamento di una pena pecuniaria può essere disposta la detenzione in una casa di lavoro.

La professione legale

L'attività legale in Giappone si divide fra giudici, procuratori ed avvocati. Tutti coloro che intendono esercitare l'attività legale, devono obbligatoriamente superare l'esame nazionale dell'Avvocatura al quale partecipano generalmente circa 25.000 aspiranti ogni anno, e la percentuale di coloro che superano tale esame è inferiore al 3%. Essi devono quindi frequentare due anni presso l'Istituto di Ricerca e Pratica Legale. I giudici e i procuratori seguono a questo punto le rispettive carriere. La possibilità di passare da una carriera all'altra, seppur prevista, è poco applicata. Alcuni procuratori divengono giudici ed alcuni giudici e procuratori divengono avvocati. Si può essere nominati giudici o procuratori una volta divenuti avvo-

cati, ma pochi sono stati nominati in questo modo, malgrado i recenti sforzi per incoraggiare tale procedura.

La popolazione del Giappone si aggira circa sui 130.000.000 di persone (Tokyo ne ha circa 14.000.000). Ci sono più di 2.000 giudici, più di 1.100 procuratori, e circa 14.700 avvocati che appartengono alle 52 associazioni di avvocatura locale (solo Tokyo ne ha tre).

Tutti gli avvocati sono membri della JFBA attraverso le loro associazioni locali e i dirigenti della JFBA sono eletti direttamente dagli avvocati. La JFBA è stata creata nel 1949 quando la Legge sull'Avvocatura entrò in vigore. Esiste, inoltre, un Comitato della JFBA per la protezione dei diritti umani, la cui preminente attività negli ultimi anni consiste nella promozione e protezione dei diritti umani.

I giudici e i procuratori fanno parte di una propria comune associazione professionale, chiamata *Hosokai*.

Le prigioni

Ai sensi dell'articolo n. 1 della legge n. 28 del 28 marzo 1908 (la legge sulle prigioni) ancora in vigore e solo parzialmente modificata nel 1949 e nel 1953, le prigioni sono classificate in quattro specie:

- tre tipi per i condannati;
- un quarto tipo “la casa di detenzione” per gli imputati, per le persone detenute a seguito di un'autorizzazione alla detenzione, un'autorizzazione provvisoria alla detenzione oppure un ordine di detenzione o un mandato di arresto (*inchi-jo*), e persone condannate a morte. Vi è una disposizione di legge in forza della quale è possibile per le persone condannate e normalmente detenute nelle predette tre categorie chiedere di esser detenute in una casa di detenzione.

L'articolo n. 1.3 prevede che «la detenzione presso le prigioni di polizia (*daiyo kangoku*) può essere sostituita dalla prigione sempre che la persona sia stata condannata in base ad una sentenza ai lavori forzati o alla reclusione per un periodo di un mese o per un tempo maggiore. Il problema fondamentale è quello del luogo e del periodo di detenzione, in particolare nella fase della pre-incriminazione. Nel 1993, in Giappone, c'erano 116 case di detenzione (il numero è rimasto invariato fino al 1989 ed è aumentato di solo tre unità nel 1980). La media giornaliera della popolazione era di 7.664. (nel 1989 era stata di 7.411).

Diversamente, nel 1992 (l'ultimo anno per il quale le cifre ufficiali sono disponibili) vi erano 1265 *daiyo kangoku* (essendo aumentate di 34 unità nel 1980) con una media di popolazione giornaliera di 5.770.

IL DIRITTO INTERNO

Le prove

Il codice di procedura penale (CCP) prevede che i fatti devono essere provati sulla base degli elementi di prova (articolo 317) e la valutazione delle prove deve essere lasciata alla libera discrezionalità del giudice (articolo 318). L'articolo 38.1 della Costituzione prevede che «nessuno può essere costretto a testimoniare contro se stesso». Secondo il codice di procedura penale, l'articolo 311 dispone che l'imputato ha il diritto di rimanere in silenzio durante il processo e può rifiutare di rispondere alle domande. Se fa delle dichiarazioni spontanee può essere interrogato.

L'articolo 319 dispone che:

«La confessione estorta sotto costrizione, tortura, o minaccia, ovvero dopo un prolungato arresto o detenzione o se esiste il sospetto che essa non sia stata resa volontariamente, non deve essere ammessa come prova». Questa norma attua l'articolo 38.2 della Costituzione.

Inoltre «L'accusato non può essere condannato nei casi in cui la propria confessione, resa in una corte, pubblicamente o no, risulta essere l'unica prova» (articolo 319.2 del CCP che richiama l'articolo 38.3 della Costituzione). La confessione è la consapevole ammissione di colpevolezza di un reato contestato.

L'articolo 322 stabilisce:

«Una dichiarazione scritta dall'imputato o un documento che contiene le sue dichiarazioni, firmato e ratificato da questi, può essere usata come prova contro di lui, qualora la dichiarazione contenga l'ammissione da parte dell'imputato di fatti contrari ai suoi stessi interessi, ovvero se la dichiarazione è stata scritta in circostanze tali da assicurare una particolare credibilità. In ogni caso, nell'ipotesi in cui esista il sospetto che la dichiarazione scritta o il documento contenente l'ammissione da parte dell'imputato di fatti contrari ai suoi interessi, non siano stati assunti volontariamente, non potranno essere usati come prova contro lo stesso imputato. Lo stesso principio vale, nei casi previsti dall'articolo 319, quando la confessione non riguarda un reato grave (*crime*).

2. - Gli atti che contengono le dichiarazioni verbalizzate fornite dall'imputato al tempo dell'istruzione del processo, ovvero al

pubblico processo, possono essere usate come prove nella misura in cui le dichiarazioni appaiono essere state fatte volontariamente.

La dichiarazione di confessione può quindi essere riscritta da un investigatore o da un procuratore, ma contenere in sostanza le stesse dichiarazioni di confessione dell'imputato. Abitualmente la maggior parte di queste dichiarazioni sono ottenute dopo un lungo periodo di interrogatori. Il regolamento della Polizia contiene delle previsioni più dettagliate per i requisiti formali di tali dichiarazioni. Le dichiarazioni scritte assumono, nella procedura penale giapponese, una maggiore valenza rispetto alla tradizione orale del diritto consuetudinario. Le dichiarazioni dei testimoni sono presentate durante il processo, ma solo con il consenso dell'imputato. Se il consenso è negato, il testimone è chiamato a rendere l'esame orale. L'importanza delle dichiarazioni dei testimoni è sottolineata in ogni caso, dall'articolo 321 CCP, il quale dispone che se la testimonianza orale è contraria o completamente differente da una dichiarazione fatta in precedenza a un giudice o a un procuratore, il giudice può (come spesso fa) basarsi su quelle dichiarazioni precedenti.

Ciò contrariamente a quanto avviene nel diritto consuetudinario dove una dichiarazione antecedente ed inconsistente può essere usata per attaccare la credibilità del testimone, ma la dichiarazione precedente non assume valore di testimoniale. Le statistiche ufficiali dimostrano che tra il 1983 e il 1993, la media di ammissione di responsabilità ammontava tra 89.4% e il 95% dei procedimenti penali. La tendenza è aumentata consistentemente al 95% nel 1993, essendo intervenuto un aumento nel 1992, la cui percentuale era del 91.68%.

La procedura

Come in altri paesi le indagini sono portate avanti dalla polizia, in particolare quelle relative alle fasi iniziali. Secondo l'articolo 193 CCP il procuratore può dare alla polizia dei suggerimenti ovvero delle istruzioni. In alcuni casi il procuratore può, autonomamente, anche condurre le indagini. Solo il procuratore può formulare l'accusa per portare gli indagati al processo (incriminazione): questo è il momento in cui gli indagati divengono imputati e il processo inizia formalmente. Di conseguenza, quando la polizia conclude una indagine arrestando l'indiziato, deve riferire i fatti al procuratore che successivamente decide se incriminare o meno, e in caso positivo con quali accuse.

Il presente studio riguarda gli indagati che sono arrestati ovvero sono tenuti in detenzione preventiva (vi sono disposizioni in forza delle quali in certi casi gli indiziati possono essere sottoposti a procedimento a prescindere dal loro arresto). Le persone possono essere arrestate con un mandato emesso dal giudice che deve aver raggiunto la convinzione che esiste «un ragionevole motivo tale da sospettare che la persona indagata abbia commesso il reato (199.2 CCP). Il mandato deve indicare il reato di cui la persona è accusata e deve, inoltre, contenere altre informazioni prescritte dalla legge (art 33 Cost. e 200 CCP). L'arresto di una persona può anche verificarsi senza il mandato, e può essere effettuato dalla polizia o da qualunque cittadino, qualora la persona indagata sia colta nella flagranza o immediatamente dopo la commissione del reato (art. 33 della Costituzione e 212 CCP) ovvero può essere eseguito sempre dalla polizia in alcuni casi di urgenza per alcuni reati di particolare gravità, nelle cui ipotesi il mandato deve essere emesso immediatamente dopo (210 CCP).

Quando l'arresto è effettuato dalla polizia la persona deve essere informata immediatamente dell'accusa, degli elementi di fatto costituenti reato (il mandato le deve essere mostrato: art. 34 della Costit. e 201 CCP) e del suo diritto di nominare un difensore di fiducia (art. 39, 203, 204 del CCP; vedi anche l'art. 34 della Cost.). La nomina di un avvocato di ufficio prevista dall'art. 37 della Costituzione non opera in questa fase del procedimento ma soltanto quando la persona indiziata diventa "accusata" e cioè quando il procuratore esercita l'azione penale portando l'accusato dinnanzi alla Corte. Alla persona incriminata deve essere fatto presente che non è tenuta a fare nessun tipo di dichiarazione contro la sua volontà (198 CCP). Le deve essere data inoltre la possibilità di fornire delle spiegazioni e la si deve rilasciare se non vi è ragione di trattenerla (203 CCP). Se la polizia ritiene invece che la persona debba essere trattenuta si verificano i seguenti casi:

I. – Entro le 48 ore dall'arresto la persona indagata deve essere portata davanti al procuratore con tutti i documenti disponibili e con le prove relative al caso (203 CCP), altrimenti deve essere rilasciata. Il procuratore deve, inoltre, informare la persona indagata degli elementi essenziali del reato e del suo diritto di nominare un avvocato di fiducia, le deve quindi fornire la possibilità di spiegare i fatti e ne deve disporre la liberazione quando ritiene che la detenzione risulti non necessaria (204 CCP).

2. – Se la persona indagata è detenuta, entro 24 ore il procuratore (72 ore dall'arresto) deve chiedere al giudice l'emissione di un ordine di detenzione (205 CCP).

Se ciò non avviene e il procuratore non incrimina la persona indagata in questo arco di tempo, quest'ultima deve essere rilasciata. È prevista una certa tolleranza per il ritardo quando questo si sia verificato a causa di eventi di forza maggiore e pertanto inevitabili (206 CCP).

Il giudice deve esaminare il materiale all'udienza prima dell'incriminazione e rendere edotta la persona indagata delle accuse poste a suo carico (sebbene non formalmente proposte) concedendogli la possibilità di fornire delle spiegazioni. Se esistono delle valide ragioni affinché la persona venga sottoposta a misura detentiva deve essere emesso un regolare mandato, altrimenti deve essere rilasciata. Il giudice indica il luogo di detenzione e può ordinare la dispensa dalle visite personali. I ragionevoli motivi per disporre la detenzione dopo l'incriminazione possono essere:

- fondati sospetti che la persona abbia effettivamente commesso il reato;
- mancanza di dimora fissa;
- ragionevoli sospetti che si possano distruggere le prove, ovvero che l'indiziato si dia alla fuga.

Le predette condizioni possono sussistere anche prima dell'incriminazione in aggiunta alle necessità derivanti dalle indagini (che possono assumere particolare importanza). È possibile impugnare la decisione del giudice davanti ad una Corte composta da tre giudici. Il periodo di detenzione in tali casi è generalmente di 10 giorni (o di 15 gg. in casi eccezionali) ma può essere prolungato per un ulteriore periodo se esistono *circostanze inevitabili* (208, 208.2, CCP).

Entro questo periodo di tempo il procuratore deve decidere se incriminare o meno la persona indiziata. In questo caso egli possiede un certo potere discrezionale.

Le statistiche ufficiali dimostrano che tra il 1981 e 1992 la detenzione prima e dopo l'incriminazione è stata disposta dai giudici tra il 99,6 % e 99,9% dei casi nei quali vi era la richiesta del procuratore, (nel 1992, per esempio, ci furono 77.655 richieste e 77.545 ordini di detenzione.)

L'accesso degli avvocati (e dei visitatori) ai detenuti, può essere controllato dal procuratore o da un funzionario di polizia durante il

periodo della detenzione relativa al periodo di indagini, quando «risulta necessario per l'espletamento delle stesse ... considerato però che non è irragionevole tenere l'indiziato sotto controllo quand'anche eserciti i suoi diritti» (39. 3 CCP).

Dopo l'incriminazione l'imputato non può essere tenuto in custodia fino a due mesi a partire dalla data della formulazione delle accuse, periodo che può essere rinnovato mensilmente (60 CCP). Questa situazione può verificarsi nel caso di detenzione presso *daiyo kangoku*.

La libertà provvisoria non può essere concessa prima della formulazione dell'accusa (207 CCP). Le cifre dimostrano che nel 1990 circa il 54,7% degli imputati in attesa di giudizio erano in stato di custodia cautelare. Detta media da quella data è aumentata. Non esiste la giuria popolare come non esiste la fase della udienza preliminare nella quale si dispone il rinvio a giudizio (esiste, tuttavia, una disposizione di legge in forza della quale è possibile rivedere la decisione di non continuare l'azione penale con le accuse formulate. Questa procedura però è solo consigliata).

In Giappone fin dal 1923 vi erano delle norme che prevedevano il processo con la giuria popolare, ma fu sospesa nel 1943 per «ragioni di carattere pratico», e da allora non è stata ripristinata. Il sistema non era simile a quello anglosassone-americano e il giudice aveva il potere di cambiare il verdetto della giuria. I funzionari della Corte Suprema ed alcuni giuristi universitari attualmente stanno studiando la questione del ripristino del processo con la giuria sul modello anglosassone. Si dovrebbe però operare una accurata revisione, tra le altre cose, delle norme sulle prove e sull'oltraggio alla Corte.

FATTISPECIE ESAMINATE

1. – *Ko Toyoshima*

Il prevenuto è stato intervistato il 13 settembre 1994 in presenza del suo avvocato Tadashi Nojima. Accusato di corruzione si trovava in libertà provvisoria dietro versamento di una cauzione di 10 milioni di Yen.

Il suo nominativo è entrato a far parte delle indagini di polizia il 12 febbraio 1994 e dopo tre giorni di accertamenti è stato emesso mandato di cattura nei suoi confronti, che è stato eseguito il giorno successivo. Il 16 febbraio 1994 è comparso dinnanzi al Giudice. È

stato detenuto per venti giorni in *daiyo kangoku* presso la stazione di polizia di Kanda.

Portato in una stanza dell'Ufficio del Procuratore Distrettuale Pubblico di Tokyo, per essere interrogato da uno dei procuratori, Sig. Hitoshi Shinpo, è stato fatto sedere e legato alla sedia per i polsi. Improvvisamente il procuratore si alza dalla sedia, gira intorno al prevenuto, che era seduto dall'altra parte della scrivania, e in presenza del suo segretario e di un agente di custodia in servizio al *daiyo kangoku*, solleva un angolo della scrivania e la scaraventa pesantemente sull'avambraccio sinistro del prevenuto che a causa di ciò ha riportato una dolorosa e debilitante ferita con gravi lividi.

Il procuratore aveva più volte chiesto a Toyoshima di rassegnare le dimissioni dall'amministrazione locale della quale il prevenuto faceva parte ma Toyoshima aveva sempre negato la sua colpevolezza. Nei giorni precedenti durante gli interrogatori vi erano stati precedenti episodi di violenza ma senza violenza fisica.

Il 2 marzo, dopo una notte di sofferenza cercando di rinfrescare la sua ferita con la carta igienica imbevuta nell'acqua del water, Toyoshima chiedeva alle guardie della stazione di polizia di Kanda di incontrare il suo difensore. L'Avv. Nojima fu informato telefonicamente alle 9,00 circa del mattino. Il predetto difensore telefonò così al quartier generale della Polizia Metropolitana ove giunse alle 11,00 del mattino per incontrare il suo cliente. L'avvocato fu condotto dal procuratore Shipo e dal suo superiore Izu che in un primo momento gli negò l'accesso tentando di allontanarlo. Le discussioni si protrassero fino al giorno seguente. Il difensore allora minacciò di citare l'ufficio in tribunale se gli fosse stato vietato il colloquio (i difensori sostengono sempre la tesi di impedimento del loro lavoro) e il permesso fu alla fine concesso alle ore 13,00.

Quasi per caso l'avvocato Nojima aveva con sé una macchina fotografica che gli permise di fotografare le ferite riportate dal suo cliente ed in particolare i lividi risultano evidenti nella fotografia. Gli fu riferito di ciò che accadde il giorno prima. Il successivo 3 maggio presentò un'istanza alla Corte, ai sensi dell'art. 179 CCP per la conservazione della prova relativa all'aggressione subita dal suo cliente. L'ordine fu emesso e le foto furono sequestrate da un funzionario della Corte. Finanche il giorno successivo i lividi continuavano a cambiare forma e misura. Fu necessario un mese per guarire dalle ferite.

Fu così intrapresa da Toyoshima un'azione per risarcimento danni contro il procuratore e contro il governo per violazione degli

articoli 195 e 196 del codice penale. Il procedimento contro il governo fu alla fine definito avendo il governo ammesso di aver causato le ferite. Il procedimento contro il procuratore fu conseguentemente ritirato sebbene egli rimanga responsabile in sede penale per aggressione.

Dopo l'episodio di aggressione fu nominato un nuovo procuratore per seguire il caso. Toyoshima sottoscrisse una confessione piuttosto che rifare l'esperienza precedente e il 7 marzo fu accusato formalmente. Il giorno 8 marzo fu trasferito in una casa di detenzione e il 28 giugno 1994 gli fu concessa la libertà provvisoria. La sua ottava comparizione dinnanzi alla Corte avvenne il 21 settembre 1994.

2. - *Una donna straniera*

Questa donna è stata intervistata il 13 settembre 1994 in presenza del suo difensore Kazuyuki Azusawa. Il 2 aprile 1990 fu arrestata a casa sua e fu accusata di aver condotto, per un corrispettivo di 40.000 Yen, una donna in un nightclub di Tokyo al fine di farla prostituire. Tale comportamento è contrario alla legge sulla Stabilizzazione dell'Impiego e prevede per la sua violazione una pena fino a un massimo di 10 anni di reclusione. Invero la prevenuta non aveva portato la donna nel nightclub (ma in effetti l'aveva incontrata in quel luogo) e non era a conoscenza che in quel locale si facesse della prostituzione. Essa fu detenuta in un *daiyo kangoku* alla stazione di polizia di Kikuyaboshi in una cella di 10 metri quadri con altre cinque donne. La cella conteneva una toilette ma non il lavabo. Era possibile disporre di acqua da una tanica. Nella cella i movimenti erano limitati ma non era vietato parlare e le donne erano sotto continuo controllo. Alle stesche non era nemmeno concesso di portare un fiocco nei capelli e dovevano pulire a mano la cella ogni giorno, senza attrezzi. Era concesso un periodo di tempo di trenta minuti ogni giorno per "esercizi fisici" all'esterno in un cortile di 10 mq e una brevissima doccia ogni settimana. Per colazione veniva dato del riso, pane per il pranzo e riso con pesce o carne tritata con un po' di frutta per cena. Ogni altra cosa da mangiare poteva esser servita se il detenuto aveva la disponibilità economica. Nessun tipo di lettura era permessa. Il giudice aveva imposto una condizione alla sua detenzione: che lei non ricevesse visite, a parte suo marito che l'ha potuta incontrare una volta in venti giorni.

Durante la detenzione la donna ha ripetutamente chiesto di un avvocato e di contattare un funzionario consolare del suo paese.

Questo è stato rifiutato perché la polizia diceva che gli avvocati erano costosi anche se poi le consegnarono una lista di avvocati scritta in giapponese (lingua che lei non conosceva). Tutti i documenti mostrati erano scritti in giapponese. Quando comparve dinnanzi al giudice le fu detto che la lista degli avvocati era visionabile in un libro e quando lei chiese di visionare il libro le fu risposto che non v'era una copia disponibile.

Dopo l'arresto, il 2 aprile fu interrogata per più di sei ore. Il 3 aprile fu interrogata nuovamente. Durante l'interrogatorio molti poliziotti affollavano la stanza e gridavano contro di lei. Non vi furono però episodi di violenza fisica. Le fu detto ripetutamente che se avesse sottoscritto una confessione avrebbe potuto avere un difensore e ricevere visite. Il 4 aprile comparve di nuovo dinnanzi al giudice dal quale fu interrogata per un'ora.

Dopo nove giorni di infruttuosi interrogatori la polizia la mise in contatto con il Consiglio dell'Ordine Forense di Tokyo che nominò il Sig. Azusawa.

In varie occasioni fu negato l'accesso al predetto difensore sostenendo pretestuosamente che la polizia la stava interrogando. Invero veniva portata in una stanza ma non le veniva posta alcuna domanda. L'avvocato presentò allora un'istanza al giudice che permise un colloquio di circa un'ora.

Le fu permesso di mandare una lettera al suo console, lettera che fu affrancata e impostata sei giorni dopo il giorno in cui fu scritta. Il giorno dopo che il console ricevette la lettera, la prevenuta è stata liberata (21 aprile). Il 7 maggio successivo il procuratore decise di non esercitare l'azione penale contro la donna.

3. - *Yukio Saito*

Il Sig. Saito è stato intervistato il 13 settembre 1994 in presenza del suo difensore Masayoshi Aoki.

Nell'aprile del 1955 partecipò ad una rissa di ubriachi con altri suoi amici. La polizia fu avvertita ma il caso non ebbe alcun risvolto penale.

Il 1° dicembre 1955 Saito fu arrestato a Tokyo a seguito di un ordine di arresto emesso per aggressione aggravata relativa al fatto predetto. Fu condotto in treno di notte alla stazione di polizia, al nord del paese a Matsuyama Town, prefettura di Miyagi. Un giorno più tardi fu portato ad una più grande stazione di polizia. Il giorno dopo fu portato dinnanzi ad un giudice e fu emesso contro di lui un ordine di arresto. Il giudice non gli disse del suo diritto al silenzio e

del diritto a consultare un difensore. Durante quei tre giorni e successivamente fu interrogato non per la rissa predetta ma per un incendio e una strage di una famiglia di quattro persone, fatto che era avvenuto in Matsuyama Town il 18 ottobre 1955.

Non gli fu detto del diritto di non dire nulla e del diritto di poter aver un difensore anche se gli fu detto che poteva averne uno se avesse confessato. Fu tenuto in una cella da solo fino al momento in cui un collaboratore della polizia, che affermava di avere esperienza col sistema giudiziario, fu messo nella sua stessa cella. Dopo un giorno o più i due detenuti parlavano liberamente e il suo compagno di cella gli disse che sarebbe stato meglio se avesse confessato e poi successivamente avrebbe ritrattato in tribunale. Dopo ulteriori interrogatori Saito decise di seguire il consiglio del suo compagno. I poliziotti gli posero delle domande suggestive e lui rispose loro le cose che volevano sentire. Lui non era al corrente dei fatti del 18 ottobre 1955 tanto da provocare non poche difficoltà. Per esempio la polizia disegnò un grafico della casa e gli veniva chiesto dove era localizzato il fuoco. Vi furono inutili tentativi fino a che lui finalmente indicò un posto vicino al reale luogo ove era scoppiato l'incendio e la polizia accettò e verbalizzò. La polizia allora formalizzò una dichiarazione e gliela lesse e Saito la firmò e la ratificò all'ultima pagina. Le sue condizioni di detenzione cambiarono quella stessa notte.

Gli fu permesso di fumare e di ricevere caramelle. Gli fu permesso di fare un bagno, cambiare vestiti, fare esercizi fisici e ricevere visite. Fu allora accusato formalmente per i predetti fatti di ottobre.

Saito ritirò la sua confessione e si lamentò circa la condotta tenuta dal collaboratore. Negò così la colpevolezza. Le registrazioni della polizia di quei fatti rimasero nascoste per qualche tempo. Il 16 dicembre 1955 fu trasferito ad una casa di detenzione lontana 200 mt. Fissato il processo fu condannato il 29 ottobre 1957 alla pena di morte. La sua confessione era tra gli elementi di prova a carico sebbene lui negasse la colpevolezza. La Corte Suprema rigettò l'appello in data 1° novembre 1960. Un secondo ricorso, basato sul materiale della polizia che era stato precedentemente dichiarato inutilizzabile, nel quale chiedeva di rifare il processo, ebbe esito positivo. I documenti contenenti la ritrattazione della confessione e i cambiamenti delle dichiarazioni confessorie dimostravano che la polizia aveva manipolato la confessione. I fatti ammessi dal Saito risultavano non corrispondenti alla realtà. In tutto il fascicolo del procuratore mancava il materiale che avrebbe provato l'innocenza del Saito. In data 11 luglio 1984 fu liberato dopo quasi 29 anni di carcere.

Saito ritiene che se non fosse stato portato in *daiyo kangoku* e sottoposto a pressioni non avrebbe sottoscritto una confessione non corrispondente alla realtà. Ora ha diritto ad un risarcimento di 7.000 Yen per ogni giorno di detenzione oltre al danno morale e psichico sofferto, per il quale intenterà autonoma azione giudiziaria.

Durante la sua detenzione Saito imparò a disegnare e dipinse un gran numero di quadri ritraenti detenuti cinesi, poi assolti, disegni che attualmente pendono nella sede del Consiglio Nazionale Forense Giapponese.

4. – *Kasumi Yoshida*

Questa donna è stata intervistata a Kashiwa il 14 settembre 1994 in presenza del suo difensore Yuichi Kaido.

La sig.ra Yoshida è una contadina vedova di un uomo che morì subito dopo essere stato arrestato. Il 15 dicembre 1974 suo marito di 43 anni e senza problemi di salute fu arrestato in un seggio elettorale e accusato di voto di scambio in violazione della legge elettorale. Fu portato alla stazione di polizia di Tsuchiura. Una persona che aveva assistito all'arresto informò del fatto la sig.ra Yoshida che andò tre volte alla stazione di polizia per cercare di vedere suo marito ma le fu vietato l'accesso perché le indagini erano ancora in corso. La preoccupazione della moglie era giustificata dal fatto che suo marito aveva più volte minacciato di suicidarsi per la vergogna di essere stato arrestato, abitando in un piccolo paese ove il numero dei procedimenti penali era molto ridotto. Alle 7,08 della sera del 19 dicembre 1974 si morse la lingua (comunemente si crede che questo sia uno dei modi per suicidarsi anche se poi nella pratica è raro che ciò accada). Invece di legare un asciugamani intorno alla sua bocca ancora aperta, che gli avrebbe impedito di mordersi ancora una volta, la polizia avvolse un panno intorno ad un bastoncino e lo conficcò in bocca e nella gola. Le sue condizioni si aggravarono e alle 7,45 fu ricoverato al più vicino ospedale. Un poliziotto portò la moglie all'ospedale. Suo marito rimase in stato di incoscienza malgrado le misure di emergenza operate e il 20 dicembre 1974 morì per soffocamento. Il malcapitato aveva una ferita alla lingua relativamente piccola.

La vedova passò anni per cercare di scoprire cosa fosse successo non avendo avuto nessuna risposta dalle autorità. Ella avvicinò poliziotti, il Ministro della Giustizia, avvocati e associazioni forensi incontrando persino quattro dei poliziotti che si trovavano nella *daiyo kangoku*. Alla fine nell'ottobre 1983 su segnalazione del 2°

Consiglio dell'Ordine Forense di Tokyo conobbe l'Avv. Kaido che iniziò un'indagine. Nel 1984 iniziò un'azione di danni e il 30 marzo 1994 la Corte Distrettuale di Mito emise una condanna per danno morale di 2,4 milioni di Yen in favore della famiglia Yoshida. Il processo ora pende in appello alla Alta Corte. L'attrice ha avuto ragione per il fatto che la polizia ha ritardato nel soccorso e nel trasferimento all'ospedale. Il secondo motivo di ricorso, e cioè di aver impedito alla moglie di incontrare il marito, che forse nel vedere la moglie avrebbe desistito dall'atto inconsulto, è stato rigettato.

La prefettura di Ibaragi sosteneva nelle sue difese che non vi era nessun obbligo di fornire l'assistenza medica ai detenuti: tale tesi sembrerebbe esser contraria a quanto sostiene l'Agenzia Nazionale di Polizia. Nelle *kaiyo kangoku* si sono verificati altri tre casi, simili a quello in esame, di suicidio per mancanza del pronto intervento medico. Uno dei tre, occorso in Kyushu nel 1989, era uguale a quello in esame ma il bastoncino aveva perforato la gola e il detenuto era morto immediatamente. Negli altri due casi la polizia non era intervenuta prontamente. Nelle *daiyo kangoku* non vi è un presidio medico fisso e le proposte legislative in corso sono ancora insufficienti per assicurare assistenza medica ai detenuti in caso di bisogno.

5. - *Toshio Noguchi*

È stato intervistato il 16 settembre 1994 in presenza del suo difensore Yasuhiro Yoshimine.

Il 16 novembre 1988 una donna e il suo giovane figlio venivano assassinati nel loro appartamento di Ayase, Adachi Ward in Tokyo, apparentemente da rapinatori che avevano compiuto altresì atti vandalici. Si suppose che il crimine fosse stato compiuto tra le due e le tre del pomeriggio. E poiché il tempo passava, aumentava per la polizia il bisogno di risolvere il caso.

Il 24 aprile due giovani di 16 anni, **A** e **B**, furono portati *spontaneamente* alla stazione di polizia di Ayase. **A** fu rilasciato alle 11 di sera dopo essere stato interrogato e gli fu detto di non dire ai suoi genitori dove fosse stato durante quelle ore. Dopo essere stato interrogato in una stanza separata **B** fu ricondotto a casa dalla polizia alle due di notte. Il 25 aprile la polizia prelevò ancora una volta **A** e **B** per portarli in due diverse stazioni di polizia (**A** in Senju e **B** a Nishi-Arai) al fine di procedere ad un ulteriore interrogatorio.

Lo stesso giorno del 25 aprile Nogushi (**C**) un ragazzo di 15 anni che lavorava presso una lavanderia industriale, fu portato *sponta-*

neamente alla stazione di polizia di Minami Senju. Aveva risposto alla polizia che il giorno del fatto era rimasto da solo e che non era mai stato sul luogo del delitto.

I tre ragazzi alla fine resero confessioni non vere e tutti e tre furono arrestati alle 10,50 della sera (che era il momento iniziale per calcolare il periodo di detenzione preventiva). Fin dal primo momento a nessuno dei tre fu detto che avevano diritto ad un avvocato. Era stato loro detto che non era necessario dire alcunché a meno che essi lo desiderassero.

I sospetti della polizia si basavano su due fatti:

1) **A** aveva conosciuto le vittime e due giorni dopo l'assassinio i tre erano stati visti sul luogo del delitto.

2) I ragazzi frequentavano una scuola a Adachi Ward e spesso dopo aver marinato la stessa essi si recavano a casa di **B**. Durante l'interrogatorio **A** fu colpito con una riga e gli fu detto che **B** e **C** avevano confessato. La polizia gridava contro di lui e lo percosse al viso, lo tiravano per i capelli e la testa fu sbattuta contro il muro e gli si mostrò la foto del ragazzo morto.

A B fu detto che **A** e **C** avevano confessato e avevano ammesso che lui era stato sul luogo del delitto. Alla fine domande insidiose lo portarono ad ammettere che i tre avevano discusso tra loro della rapina.

C fu minacciato con i pugni, gli si gridava contro e gli fu detto che **B** e **A** avevano confessato. Gli dicevano che erano stanchi delle sue bugie impedendogli di dire ciò che voleva. Gli fu detto di disegnare un grafico della casa e di indicare dove il delitto era stato commesso ma lui non era in grado di fare ciò. Fu interrogato per 16 giorni per 7 ore al giorno (dati avuti successivamente dai verbali della polizia). Non ebbe contatti con l'esterno fino a quando un avvocato, nominato dalla sua famiglia, lo visitò dopo 10 giorni dall'arresto.

Il 27 aprile **C** fu portato dinnanzi al giudice. L'udienza durò 20 minuti. V'è da dire che fino a quel momento il procuratore aveva incontrato il ragazzo il giorno dopo il suo arresto e successivamente altre tre volte. Il 16 maggio fu portato dinnanzi al Tribunale dei Minori e inviato presso un centro di reclusione minorile. Dopo quel momento non furono eseguiti più interrogatori. Un momento più tardi negò la sua colpevolezza al procuratore e al giudice dell'udienza che doveva decidere la emissione di misura cautelare. Quando ritornò alla stazione di polizia fu percosso per aver mentito. Ancora una volta ammise la sua colpevolezza e nella cella tentò il suicidio.

Il 29 maggio furono nominati i difensori per tutti e tre i ragazzi che continuavano a negare le loro responsabilità. Il 5 giugno si ebbe la prima udienza relativa all'imputato A dinnanzi al Tribunale dei Minori (*Family Court*). Durante la udienza i ragazzi misero in evidenza il trattamento subito durante la detenzione e vennero sentiti due agenti di polizia. Furono prodotti i verbali degli interrogatori e fu anche ammessa prova a discarico in sostegno dell'alibi fornito dall'accusato B. Il giorno 8 giugno fu riferito ai difensori che il giorno successivo si sarebbe tenuta l'udienza in prosieguo. Il 9 di giugno il giudice ordinò la liberazione dei ragazzi decidendo che nessun'accusa poteva esser portata contro gli stessi. Il 12 settembre il giudice depositò la decisione nella quale possiamo leggere il seguente passaggio:

Consegue da ciò che allo stato esistono ancora molti dubbi sul contenuto delle confessioni dei ragazzi. A questa Corte ciascuno dei tre ha lamentato indagini non corrette della polizia e che i ragazzi sono stati impauriti dalla polizia stessa. Inoltre quando sono stati interrogati essi avevano tra i 15 e i 16 anni. È possibile perciò affermare che essi hanno riferito le cose che gli volevano far dire. Considerati i fatti in questa ottica, anche se si considera che essi confessarono non soltanto al procuratore ma anche al giudice del Tribunale dei Minori, non si può affermare alcun collegamento tra i ragazzi e il delitto commesso non potendosi basare esclusivamente sulle confessioni.

La presente vicenda è stata oggetto di varie pubblicazioni in Giappone.

L'avv. Yoshimina che ha patrocinato molti processi con imputati minorenni ha fatto sapere che nelle *daiyo kangoku* ogni anno sono detenuti circa 10.000 minorenni per un totale di 200.000 processi penali. Di questi tra le 200 e le 500 sono definiti con assoluzioni. Nella città di Tokyo vi è soltanto un centro di detenzione per minorenni che una volta arrestati vengono portati sempre nelle *daiyo kangoku*.

COMMENTO

Le visite alle persone intervistate sono state eseguite da Nicholas R. Cowdery Q.C., Presidente della Commissione dei Diritti Umani della International Bar Association. Il Sig. Cowdery, che ha molti anni di esperienza nell'avvocatura, è Procuratore Capo dello Stato

del New South Wales. A seguito della sua missione, sponsorizzata dall'I.B.A. e dalla Commissione Internazionale dei Giuristi, il Sig. Cowdery ha espresso lamentele al Governo Giapponese e all'Agenzia Nazionale della Polizia. Alcune istanze politiche giapponesi hanno espresso tutto il loro disappunto per la esistenza delle *daiyo kangoku*, luogo di detenzione gestito dalle autorità di polizia. Il problema va ricercato nella carenza delle case circondariali. L'Agenzia Nazionale di Polizia si difende inoltre sottolineando il carattere episodico dei fatti denunciati. Al contrario v'è da sottolineare che i casi riportati dal Sig. Cowdery sono alcuni soltanto di tanti altri non denunciati per paura di azioni di ritorsione da parte della polizia, che continua a esercitare un potere non più consono ad un paese sviluppato come il Giappone, ove in episodi come quelli riportati si continuano a violare le Regole Minime del Trattamento dei Detenuti e la Carta dei Diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite.

Il progresso economico non sempre viaggia a pari passo del progresso dell'amministrazione della giustizia.

CUSTODIA O CURA:
STORIA E VICENDE DEI MANICOMI CRIMINALI

Offrono spunto per una breve riflessione sul (tenebroso) passato e sul futuro (incerto) degli ospedali psichiatrici giudiziari, nuova etichetta a designare i manicomi criminali di lombrosiana memoria, due volumi di recente pubblicazione.

Il primo (Adelmo MANNA, *L'imputabilità e i nuovi modelli di sanzione. Dalle "finzioni giuridiche" alla "terapia sociale"*, Giappichelli, Torino 1997, pagg. 281) compare nella collana «Itinerari di diritto penale», diretta da FIANDACA-MUSCO-PADOVANI-PALAZZO. L'Autore, a dire il vero, ha un progetto più impegnativo, non limitato alla indagine storica sugli istituti, proponendosi di tracciare un itinerario sicuro nelle indefinite plaghe di confine tra colpevolezza e imputabilità, per affrontare poi il tema della duplice articolazione delle sanzioni criminali, senza sottrarsi al rischio di un progetto per il legislatore di un futuro che si annuncia prossimo.

Il secondo volume (Mi firmo per tutti. Dai manicomi criminali agli ospedali psichiatrici giudiziari. Un'inchiesta e una proposta, a cura di Giovanna PUGLIESE e Giovanna GIORGINI, DataneWS, Roma 1997 pagg. 140) contiene i risultati di una inchiesta condotta nel 1995-96 negli OPG di Barcellona Pozzo di Gotto, Aversa, Napoli, Montelupo Fiorentino, Reggio Emilia, Castiglione delle Stiviere. Il libro si articola sopra contributi di diverso conio: i resoconti delle visite compiute, corredati dalla scheda con i dati riferibili a ciascun Istituto; una nota dei Direttori degli OPG (dott. Adolfo FERRARO per Aversa; dott. Michele SCHIAVON per Castiglione delle S.; dott. Franco SCARPA per Montelupo F.; dott. Nunziante ROSONIA per Barcellona Pozzo di Gotto); la storia clinica e le vicende personali di cinque internati; alcune "lettere dal manicomio"; un pregevole saggio di Assunta BORZACCHIELLO (*Alle origini del manicomio criminale*) ed altro articolo di Alberto MANACORDA (*Il manicomio giudiziario: Aspetti di raffronto tra l'Italia e gli altri paesi europei*); infine una proposta di legge di iniziativa del deputato Corleone ed altro proget-

to di proposta di legge delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e della fondazione Michelucci.

Seguendo percorsi diversi e servendosi di differenti strumenti gli Autori dei due lavori pervengono alla stessa conclusione: la marcata prevalenza delle necessità custodialistiche rende la odierna misura dell'OPG, oltre che obsoleta nella sua struttura normativa, contraria allo spirito della riforma penitenziaria nonché (secondo la tesi del MANNA) a cogenti disposizioni costituzionali. Tentiamo di seguire i punti salienti dei due percorsi, partendo dal volume collettaneo.

Le succinte relazioni seguite alla visita dei sei OPG temiamo offrano un quadro meno preoccupante sulle condizioni degli Istituti di quelle reali. Certo la dott. PUGLIESE (che ha partecipato a tutte le visite e che, presumibilmente, ha steso i brevi rapporti conclusivi) non aveva intenzione di nascondere o coprire. Il fatto è che il visitatore esterno difficilmente sarà in grado di calarsi in un ambiente così caratterizzato come quello in discorso, nel volgere di incontri necessariamente brevi.

Dalle sei relazioni, rileviamo che gli ambienti sono, generalmente, ben tenuti e che sono in via di realizzazione (soprattutto a Barcellona P.G., Aversa e Napoli) importanti lavori di miglioramento. Mentre, per Montelupo F., il sindaco del luogo avrebbe in progetto un trasferimento dell'Istituto, anche per recuperare la villa medicea che attualmente lo ospita.

Il trattamento a celle aperte è praticato negli istituti di Aversa, Montelupo (in parte). Mentre a Barcellona P.G. prevale il trattamento a celle chiuse, che viene applicato generalmente a Reggio Emilia, a causa di dichiarate carenze di personale. E in effetti, dalla scheda che accompagna la Relazione, risulta che il rapporto tra personale e ricoverati nell'OPG di Reggio Emilia è il meno favorevole in assoluto (ce ne chiediamo perché). Molto succinti i dati trattamentali sull'OPG di Napoli; per questo Istituto, nel periodo corrente tra la data della visita (20 giugno 1995) e il momento della raccolta dei dati informativi (12 dicembre 1996) il numero dei ricoverati risulta notevolmente ridotto (da 160 a 137). Da notare anche come il direttore o il vicedirettore di Napoli (quest'ultimo ha partecipato all'incontro) non abbiano collaborato alla parte del lavoro a loro riservata («Esperienze dei direttori degli OPG»).

In tutti gli Istituti, con l'eccezione di quello di Castiglione delle S., i rapporti con la comunità esterna sono regolati secondo le norme dell'ordinamento penitenziario (quattro colloqui mensili, due premiali per i meritevoli, con vetro basso, due telefonate mensili).

Quanto alle terapie, di queste si riferisce molto genericamente. In particolare, riferendo dell' Istituto di Barcellona P.G., gli stessi partecipanti all'incontro si domandano quale genere di terapia venga praticata nel reparto "agitati". In genere, si tratta di terapie farmacologiche, mentre la psicoterapia assume valenza marginale. Il personale medico e infermieristico non in tutti i casi risulta sufficiente, con un rapporto più sfavorevole a Montelupo Fiorentino.

In ordine alle misure alternative, nulla risulta per Barcellona P.G., Napoli e Aversa, per quanto riguarda semilibertà e lavoro all'esterno. Vi è un semilibero a Montelupo F, tre in semilibertà e tre internati ammessi al lavoro all'esterno a Reggio E. (per la presenza di una associazione di volontariato e di una cooperativa di lavoro). A Castiglione delle S. sono invece rappresentati casi di licenze-esperimento e di internati ammessi a corsi di formazione professionale.

Normalmente rappresentato il lavoro intramurale, inteso specificamente come ergoterapia ma che, nelle percentuali, non si differenzia dalla situazione presente in media nelle case di reclusione.

I direttori degli Istituti hanno inviato loro brevi osservazioni.

Il solo che si dichiara soddisfatto del suo lavoro pare essere il dott. SCHIAVON, direttore dell'Istituto di Castiglione delle S. E questo, con evidenza, perché fondatamente convinto di «dirigere un ospedale e non un carcere confortati dal giudizio dei pazienti stessi e dei loro parenti».

L'OPG di Castiglione funziona sulla scorta di una convenzione tra il Ministero e la Regione Lombardia: il che pone il problema (ancora, di carattere formale, in rapporto alla persistenza del sistema del doppio binario nel codice penale) della compatibilità dell'Istituto, qualificato come ospedale psichiatrico *tout court*, con la dismissione della gestione manicomiale prevista a decorrere dal 31 dicembre 1996.

Il problema dei ruoli — qui da specificare in relazione meta-istituzionale, e quindi in termini di consapevolezza soggettiva — viene naturalmente percepito in modo diverso dagli altri direttori.

Il dott. FERRARO (Aversa) è esplicito: «il dubbio era quello se sentirsi e comportarsi da funzionari dello Stato, con leggi e codici applicati alla lettera e tranquillizzante burocrazia, oppure sentirsi quello che si era, cioè medici, e pure psichiatri, al comando o quasi di una struttura che serviva a tamponare le falle giuridiche e penitenziarie e che per uno strano scherzo legislativo, erano dirette, appunto, da sanitari e non da direttori di carcere».

Più o meno sulla stessa linea corrono le osservazioni del dott. SCARPA (Montelupo F.). Il quale intende la distinzione tra carcere

(offerta di "servizi" al detenuto, libero però di accettare il trattamento) e ospedale psichiatrico, nel senso che in quest'ultimo il "bisogno" di trattamento impone una risposta in termini di cura, con un programma, per quanto possibile, da proporre al paziente perché egli lo accetti: passaggio indispensabile per la progressiva incidenza del trattamento sul presupposto della pericolosità sociale. Mentre, aggiunge questo direttore, «la scelta di destinare istituzioni specifiche per trattare soggetti che esprimono sia pericolosità sociale che infermità evidenti, (è) stata frutto di un equivoco, più che di una contraddizione, perché si è pensato che si potesse applicare ad un mondo e ad una realtà penitenziaria le regole e le metodiche di intervento tipiche di un'organizzazione sanitaria».

Infine il dottor ROSANIA (vicedirettore a Barcellona P.G., dove, a quanto risulta dalla scheda, il direttore dott. Mirabile parrebbe convinto «della utilità e validità ancora attuali del mandato sociale affidato agli OPG, la cui funzione sarà difficile sostituire con presidi alternativi o con meri assunti ideologici») rileva come «non sia possibile sulla base degli ordinamenti vigenti nonché della prassi operativa consolidata e del "significato sociale" attribuito a queste istituzioni, scalfire la realtà essenzialmente e preminentemente repressiva degli ospedali psichiatrici giudiziari... L'infermità deve essere oggetto di interventi articolati secondo la patologia e le necessità trattamentali di ciascun caso; è una risposta di alto profilo clinico e assistenziale di cui si sente il bisogno: orbene questa risposta... non può venire dall'OPG così come esso è attualmente inteso e strutturato, e cioè volto più al profilo custodiale meramente contenitivo, e in qualche modo con elementi francamente afflittivi, che non alla presa in carico, razionale ed informata ad una multiassialità di interventi...: è giunto il momento... di abolire lo "status di diversità" che ancora oggi grava sui prosciolti rispetto agli altri malati che non hanno commesso reati».

Tra le "storie cliniche" riportate nel testo, merita un cenno, a pag. 61, quella di Angelo, ricoverato nell'Istituto di Barcellona P.G., nel quale è morto suicida.

Si tratta di un caso di delirio paranoico non riscontrato nel corso dei processi ai quali il soggetto era stato sottoposto (il più grave dei quali, sotto l'imputazione di omicidio). Egli, infatti, veniva ritenuto per lungo tempo del tutto sano di mente. La sua condizione di infermità era invece rilevata nel corso della detenzione, dove il soggetto «ha vagato a lungo da un carcere all'altro», sempre rifiutato dagli operatori come soggetto difficile, refrattario al trattamento.

Il caso si attaglia ad una ad una situazione che, per quanto a noi risulta, non di rado si realizza nella corrente esperienza dei processi penali. L'imputato per delitti di sangue viene guardato con sospetto dai giudici, quasi che egli intenda prospettare una grave alterazione delle facoltà intellettive e volitive, con il solo fine di procurarsi un più mite trattamento sanzionatorio.

Non solo per questo, tuttavia, ma in ragione di una accezione affatto restrittiva della categoria dell'infermità di mente, la tendenza emersa (più marcatamente, forse, soprattutto nell'ultimo decennio) vede la giurisprudenza contrastare ogni tentativo di ampliamento del campo delle patologie mentali, oltre i limiti segnati da caratteri organici, innati o acquisiti che siano, immediatamente percettibili.

Ora Angelo, l'infermo di cui si tratta si presentava come «intelligentissimo, querulomane, grafomane e logorroico». Mentre la diagnosi della malattia mentale (paranoia) di cui in seguito è risultato affetto, è inevitabilmente emersa in ragione della osservazione compiuta in istituto, provocando la sospensione della pena detentiva.

Non sarà certo l'ultimo caso di orientamenti confliggenti tra l'accertamento peritale compiuto ai fini del giudizio, e le indagini psichiatriche eseguite in carcere. Il fatto è che, spesso, il lavoro del perito si risolve in due o tre incontri con il paziente, di tal che, se costui si mostra in grado di comunicare ed ha una visione della realtà esterna (apparentemente) non distorta, il perito conclude per la sanità mentale, sapendo in partenza che questa sarà anche la opinione del giudice.

In una situazione opposta, quando la imputazione è di lieve entità, il giudice è portato ad ignorare persino manifestazioni vistose di insania mentale, perché preoccupato della grave sproporzione degli effetti della decisione: tra una condanna, ad esempio, per oltraggio e resistenza a pochi mesi di reclusione, magari con pena sostituita, di regola non verrà scelta la via della fungibilità con la misura di sicurezza, e questo — crediamo — anche in ragione della opinione non favorevole sugli attuali OPG, anche dopo la riforma penitenziaria.

Ancora alcune osservazioni sui due saggi di Assunta BORZACCHIELLO e di Alberto MANACORDA.

Nel primo (*Alle origini del manicomio criminale*) l'A. delineando la storia della Istituzione manicomial-penitenziaria dagli anni di Lombroso ai giorni nostri, utilizza e offre ai lettori una nutrita messe di riferimenti testuali.

Gli anni della istituzione dei manicomi criminali (Aversa, 1876; Montelupo F., 1886; Reggio E., 1896; Napoli-S.Efremo, 1923;

Barcellona P.G., 1925; Castiglione delle S., 1939) segnano tappe della progressiva affermazione del concetto di difesa della società contro i pericoli rappresentati dai folli autori di reato. Il codice penale del 1930 consacra il sistema del doppio binario: capacità a delinquere-pena criminale; pericolosità-misura di sicurezza. Ma, anche così, per quanto la Scuola positiva del diritto penale — che non solo per motivi di immagine indica in Lombroso il suo radicale antesignano — si affanni a proclamare che il reato è sempre espressione di un inadattamento del colpevole e che, pertanto, la pena dovrebbe assumere carattere e forme di riabilitazione, nondimeno i manicomi criminali non perdono la natura di istituti di custodia nei quali, a ragione della specificità della popolazione detenuta, vengono, *anche*, praticate terapie mediche.

Non molto cambia con la Riforma del 1975. La stessa modifica delle denominazione degli Istituti — da manicomi giudiziari ad ospedali psichiatrici giudiziari — viene soli tre anni dopo a introdurre un elemento ulteriore di disarticolazione del sistema, con la abolizione del trattamento psichiatrico obbligatorio (con la nota legge Basaglia n. 180 del 1978, e successivamente, dal dicembre 1996, con la soppressione degli ospedali psichiatrici civili, quali strutture autonome). Non solo: ma il sospetto che si sia trattato, da parte del legislatore, di una “truffa delle etichette” si addensa sol che si consideri come gli OPG sono soggetti alle medesime regole, di organizzazione, trattamenti, disciplinari, stabilite dall’ordinamento penitenziario agli articoli 13 e segg. e 32 e segg. con richiamo specifico, nel regolamento di attuazione, agli articoli 98 e 99.

A fronte di consimile realtà, sembrano di scarso peso gli interventi della Corte costituzionale (in particolare nel 1975, e nel 1982) che ha dapprima dichiarato non conforme a Costituzione l’articolo 148 del codice penale nella parte in cui non prevede che debba essere computato nell’ammontare della pena inflitta il periodo trascorso in OPG quando l’infermità sia sopraggiunta alla esecuzione della condanna (sent. n. 146/75). Nel 1982, con la sentenza n. 139, la Corte delle leggi ha poi dichiarato l’illegittimità dell’articolo 205 del codice, che collegava lo stato di pericolosità (quindi, presunta) a condizioni prefissate dalla norma, imponendo perciò una valutazione specifica del giudice, caso per caso. La legge n. 663/86 (l. Gozzini) completando l’opera, ha soppresso l’art. 204 del codice penale rubricato «Accertamento di pericolosità. Pericolosità sociale presunta».

L’articolo di MANACORDA riguarda infine la situazione normativa nel nostro paese in tema di OPG, con qualche spunto comparatistico

rispetto alla disciplina di altri Paesi. L'A. ritiene — sarà difficile dargli torto — che la Legge penitenziaria del 1975, con le successive importanti modifiche, abbia introdotto una disciplina «più aderente al dettato costituzionale e alle scelte di fondo della nostra collettività di quanto non fosse il testo originario del codice penale Rocco». Se questo è vero, non meno fondata ci appare l'opinione di quanti sollecitano a compiere un ulteriore e decisivo passo, fino coniugare accettabilmente i valori della difesa della collettività con quelli della tutela, cura e riabilitazione dei malati mentali, soprattutto sotto la specie del diritto alla salute che l'art. 32 della Costituzione garantisce ai cittadini.

Il problema centrale dell'ampio studio di Adelmo MANNA appartiene al ristretto novero delle questioni sulle quali si affatica la scienza penalistica fin dalle prime codificazioni. Rilevato, infatti, che l'applicazione della pena è superflua oltre che ingiusta, nei confronti di quanti abbiano commesso il fatto illecito in condizione di incapacità psichica, si tratta di stabilire il fondamento logico-giuridico della reazione pubblica, ove vi sia, nei confronti dei “rei folli” ed eventualmente di graduare una tipologia di risposte adeguate oltre che alla gravità del fatto, soprattutto alla gravità e specie della infermità.

Come ognuno vede, *in apicibus* la questione direttamente riguarda anche la giustificazione attuale e la futura disciplina degli OPG.

Il discorso prende le mosse dalla disciplina della imputabilità nel codice penale del 1889 e nel codice Rocco, ancora vigente. Come sappiamo il codice del 1930 è frutto di un compromesso tra le due Scuole penalistiche: accogliendo in omaggio alla concezione classica della libertà del volere e della idea retribuzionista, la concezione di una responsabilità “legale”, e quindi riducendo per quanto possibile le situazioni di imputabilità esclusa o diminuita, attraverso piurime *fictiones juris*.

Mentre la opposta Scuola positiva — la quale, nel progetto di codice penale redatto dal principale esponente della Scuola, Enrico Ferri, riconosceva valenza, in ordine alla graduazione della imputabilità, anche a stati morbosi meno gravi della psicosi — vedeva accolto, con il sistema binario pena-misura di sicurezza, forse il suo più rilevante postulato.

Un primo caso di “finzione” risiede, secondo MANNA, nella assoluta irrilevanza conferita dall'articolo 90 del codice agli stati emotivi e passionali. La regola di politica criminale sottesa alla norma consiste, come è noto, nella volontà di evitare — secondo la Relazione del Guardasigilli al codice 1930 — che «ogni bizzarria di temperamento

e di carattere, ogni minima forma di nervosismo, possa dar luogo alla diminuzione, mentre occorre che si riscontri uno stato patologico veramente serio». Nel medesimo ordine concettuale trova conseguente spiegazione il mantenimento dell'avverbio «grandemente» nella norma relativa al vizio parziale di mente, nonostante che fosse, anche all'epoca, ben nota alla scienza psichiatrica la grande difficoltà di graduare, in riferimento ad un malato di mente, tra infermità tale da escludere per intiero la capacità di intendere e volere e malattia mentale che sulla stessa capacità incidesse in misura rilevante.

Altro esempio di *factio* si rinviene nella disciplina dell'ubriachezza. Se è vero che la «preoccupazione principale del legislatore del 1930 nell'introdurre un sistema così sbilanciato in favore delle esigenze di prevenzione generale, fosse quella di cercare di estirpare ad ogni costo ... un vizio che poteva mettere in pericolo la sanità della stirpe», nondimeno il trattamento normativo dell'ubriaco non tiene in alcun conto la condizione di chi, volontariamente o per colpa, si sia posto in stato di ubriachezza e in tale condizione commetta un reato. Lo sforzo della dottrina è giunto a individuare una situazione di non imputabilità solo nella ubriachezza preordinata colposa, interpretandosi l'art. 87 c.p., dove è stabilito il regime *dell'actio libera in causa*, solo in relazione ad una azione preordinata volontaria e non già meramente colposa.

La giurisprudenza della Corte di cassazione ha trovato conveniente adagiarsi sulla interpretazione letterale (e meno pericolosa) delle norme appena richiamate, estese, anche, alla cronica intossicazione da alcool e da stupefacenti, che vengono considerate cause di esclusione della imputabilità solo quando siano «stabilmente insediate, fino a provocare alterazioni patologiche permanenti».

Non rientrano nel tema del lavoro di MANNA i riflessi medico-legali della questione imputabilità (dei quali, peraltro, l'A. si era occupato in altra sede). Occorre, nondimeno, ribadire come anche la psichiatria forense sia ferma, per così dire, nel punto meno agevole di un guado, trovandosi il perito, costretto dalle indicazioni codicistiche e dal tetragono orientamento della giurisprudenza, a dover conferire valenza di malattia mentale condizionante la imputabilità solamente a quelle patologie esternamente «visibili», perché rapportabili ad una delle diverse manifestazioni psicotiche.

Di converso, la ampia e mutevole categoria di affezioni, che l'A. raggruppa sotto la definizione di «disturbi della personalità», come pure, volendo ulteriormente distinguere, la cosiddetta pazzia morale e le sociopatie, quando pure individuate e diagnosticate, non giungono a condizionare un giudizio di imputabilità esclusa o limitata.

La dottrina del diritto penale riconosce che il codice, tra i due modi di intendere la colpevolezza — rapporto dell'agente con il fatto; rapporto con il fatto illuminato dalla conoscenza della norma — segue la prima concezione. Ciò che comporta, in genere, l'esonero, nel momento della interpretazione della fattispecie concreta, da ogni preoccupazione in ordine alla coscienza della illiceità penale.

Ma, si domanda l'A., come è possibile ritenere che dolo o colpa presentino, per quanti siano portatori di infermità mentali, la stessa rilevanza giuridica che possiedono in riferimento agli imputabili? «Di tal che la colpevolezza risulterebbe una categoria del tutto indipendente dall'imputabilità». Ne seguirebbe che l'errore sul fatto ascrivibile in via esclusiva alla malattia di mente dovrebbe rilevare ad escludere la colpevolezza, qualunque possa essere il grado della malattia.

Al "restauro" del principio di colpevolezza, MANNA dedica alcune tra le più significative pagine del suo lavoro. Muovendo dalla nota decisione della Corte costituzionale n. 364/88, importante come segno di un possibile *révirement*, più che per gli scarsi effetti sino ad oggi concretamente esercitati sulla giurisprudenza, visibilmente timorosa di intaccare il principio imperativistico, ma in realtà sprovvista di strumenti utili ad indagare sulla rilevanza giustificatrice dell'errore di diritto.

Il percorso non appare, nondimeno, agevole. Il nuovo equilibrio tra esigenze della prevenzione (che impongono la effettività della sanzione, limitando i casi di non punibilità) e la riaffermazione del principio di colpevolezza, figura al centro del dibattito nell'ordinamento tedesco dove, con la riforma del 1975, la imputabilità viene qui collocata quale presupposto della colpevolezza medesima, figurando, nella sistematica del codice, ai paragr. 20 e 21, come elemento del reato e non più di pertinenza del reo. È così possibile prendere in considerazione tutte quelle cause atte ad incidere sulla "capacità di colpevolezza", quali la intossicazione alcolica o da stupefacenti, gli stati emotivi o passionali, la debolezza mentale, le nevrosi, e in generale i disturbi della personalità senza accertata base organica.

A dire il vero convince meno la ragione di politica penale che l'A. prospetta, per la ipotesi di una modifica del regime della imputabilità nel senso descritto. Non interessa, infatti, che l'ampliamento dei casi di non imputabilità venga, alla fine, considerato come «una vittoria delle esigenze connesse al principio di colpevolezza a scapito di quelle legate alla prevenzione». Importa invece che il giudice sia "costretto" a conoscere la personalità del reo: ciò che, del resto, nell'attuale nostro sistema, dovrebbe essere imposto dalla necessaria valutazione

della capacità a delinquere ai fini della determinazione della pena equa. E interessa, dunque, che siano predisposti i mezzi per un giudizio che non si risolva, come avviene nella generalità dei casi, in una valutazione su base "empatica", quale la Corte di cassazione, ripetutamente, nel deserto di ogni utile mezzo, ha riconosciuto come sufficiente.

Le esigenze di difesa (*id est* di prevenzione generale) spiccano nella disciplina della pericolosità: e in particolare nelle situazioni normative della pericolosità presunta. Con la abolizione di questa figura mercé intervento della Corte costituzionale, secondo l'A. la nozione di pericolosità non perde tuttavia il suo carattere di sostanziale indeterminatezza, come dimostra, per un lato e sul piano codicistico, il mantenimento dei minimi di durata nella applicazione della misura di sicurezza; dall'altro la difficoltà di riempire di contenuti empirici quella propensione a nuove violazioni del precetto penale, nel che consiste la letterale accezione della figura.

Lo sforzo della psichiatria forense di "prevedere" il comportamento criminale non ha, peraltro, condotto a risultati degni di nota. Gli studi compiuti da criminologi nordamericani negli anni settanta e ottanta, configurano al più una possibilità di previsione limitata al breve periodo. Ciò che spiega la difficoltà (quasi l'imbarazzo) del perito medico legale nel riferire, come di regola richiesto dal giudice, anche in ordine alla pericolosità futura del soggetto.

In simile contesto, rilevato che le misure di sicurezza detentive, anche in riferimento alla prassi concreta della loro applicazione, non conservano alcuna ragione di permanenza nel nostro sistema, risolvendosi esse, in quanto "aggiunte" alla pena, in un dannoso ed inutile doppiopene, l'A. rileva che «l'avvenire riservato alle misure di sicurezza è quello soltanto per i non imputabili». Ma, a tale punto, conservare o meno l'attuale denominazione diviene un falso problema: ciò che importa è «la conseguenziale riforma dei giudizi prognostici, che si adegui agli auspicati mutamenti strutturali di tale tipo di misura».

La misura di sicurezza, quale che sia il nome sotto cui rubricarla, verrebbe ad acquisire i connotati sostanziali di una misura alternativa (o, applicata dal giudice della cognizione, di misura sostitutiva) alla reclusione. Piegandosi a rivestire una piurima possibilità di intervento, a secondo del "bisogno di cura" rilevabile nei singoli casi. La misura, in un sistema così modellato, non viene ad "aggiungersi" alla pena, ma la sostituisce, nella prospettiva di un modello "vicariale" che ha già trovato in alcune esperienze estere significative applicazioni.

Il problema assume peculiare rilievo in riferimento alla prospettata riforma delle MDS per i non imputabili. La dottrina contemporanea, invero, afferma che l'unica via per far sopravvivere le misure di sicurezza per i non imputabili, sia quella di trasformarle in alternative alla pena.

Ma, per quanto direttamente attiene agli ospedali psichiatrici giudiziari, la opportunità di una loro abolizione viene sostenuta, anche, sulla base di ulteriori, specifici rilievi.

Secondo MANNA, la attuale disciplina degli OPG comporta una «irragionevole disparità di trattamento tra malati di mente, e ciò in base soltanto alla commissione di un fatto di reato». Ne deriva un evidente profilo di incostituzionalità ai sensi dell'art. 3 Cost.: posto che «i manicomi criminali (ora OPG) altro non sono che una semplice variante del comune genus, ovverosia dei manicomi comuni».

In effetti, le origini culturali dell'istituto consentono di tracciare un parallelo: se il Lombroso nel 1878 proponeva di segregare con la prigionia perpetua sotto forma di manicomio, non solo i malati di mente autori di reati, ma anche tutti quegli elementi psichicamente tarati la cui speciale pericolosità «può tramutarsi in danno esteso all'intera nazione». Ma la tesi della necessaria omogeneità tra la disciplina del trattamento dei malati di mente ai sensi della legge n. 180/78 e quella riservata agli infermi autori di reati riceve (secondo l'A.) ulteriore conferma sotto il profilo del «diritto alla salute» nei termini intesi all'art. 32 Cost. L'A. rileva come il regolamento penitenziario consenta le sanzioni disciplinari a carico dell'internato, nei casi in cui esse, a giudizio del direttore, possano inferire un «positivo» effetto sulla psiche. E permette altresì (art. 77 regol.) le «fasce di contenzione ai polsi e alle caviglie» anche se in vista delle finalità, dall'ampio e indeterminato spettro, di «evitare danni a persone o cose o di garantire la incolumità dello stesso soggetto».

Il primato delle necessità terapeutiche, nella concezione della migliore dottrina, viene a brutale contrasto con le finalità normative e la prassi applicativa degli OPG, dove, al contrario, prevalgono le esigenze di contenimento e neutralizzazione. Uno spiraglio era stato aperto, in anni lontani, dalla Corte costituzionale (sent. n. 68/1967) quando, pur affermando la compatibilità dei manicomi giudiziari con l'art. 32 Cost., aveva riconosciuto che il manicomio è «disposto a fine di cura».

Altra annotazione sul tema, riguarda la pratica inapplicazione della misura della casa di cura e custodia che, nella pratica attuazione, non ha registrato sviluppo autonomo, risolvendosi invece nella

creazione di padiglioni annessi agli OPG in funzione, sottoposti dunque ad analogo regime.

La rassegna sugli istituti di "terapia sociale" realizzati in alcuni Paesi (USA, Portogallo, Svizzera, Austria, Inghilterra, soprattutto in Olanda e in Germania) induce a interrogarci sulle ragioni della grande difficoltà, in Italia, del porre mano con efficacia a riforme strutturali, se si consideri che diversi progetti di riforma del codice penale sono comparsi all'attenzione degli studiosi, periodicamente, da oltre trent'anni. Di converso, in Austria e in Germania nel 1975 e, in anni più recenti, in Portogallo, in Spagna, in Francia è stato approvato un nuovo codice penale, ed è consolidata la tendenza a regolare la complessa e varia disciplina penale speciale attraverso Testi unici o leggi organiche.

La analisi delle tipologie di trattamento nei diversi istituti di "terapia sociale" mostra a dire il vero una realtà composita. Non sempre le necessità terapeutiche prevalgono su quelle del contenimento e della difesa sociale. Mentre, in particolare in Germania, dove la giustificazione degli istituti di terapia sociale viene considerata solo sulla base dei risultati in termini di riduzione del tasso di recidività, si afferma negli ultimi anni una più radicata sfiducia verso questi "istituti del trattamento", con particolare riguardo proprio a quelli di terapia sociale.

Il contrasto tra prevenzione e repressione, tra esigenze della difesa sociale in senso stretto e quello della riabilitazione e del recupero sociale del reo probabilmente non può essere interamente composto. Il legislatore, dal canto suo, non potrà ignorare la diffusa e pressante richiesta di tutela e sicurezza che proviene dai cittadini. La violenza, i fatti criminosi sono oggi assai meno numerosi rispetto a consimili "malattie" sociali, anche di un passato remoto. E tuttavia i crimini sono oggi molto più "visibili", in ragione dello straordinario sviluppo dei mezzi di informazione, provocando un sentimento generale di insicurezza.

Nelle conclusioni della sua indagine, MANNA affronta il rischio di prospettare un sistema più equilibrato.

Che è possibile riassumere nei seguenti punti:

a) soppressione delle misure di sicurezza, in ragione della revisione del concetto di pericolosità sociale che dovrà essere agganciato al principio di colpevolezza;

b) sostituzione delle MDS con istituti di terapia sociale nei riguardi dei non imputabili;

c) soppressione degli OPG e loro sostituzione con un sistema flessibile di misure riservato ai delinquenti psicotici;

d) introduzione degli istituti di "terapia sociale" quale nuova misura alternativa da riservare ai portatori di gravi "disturbi della personalità";

e) creazione di istituti *ad hoc* per gli alcoolisti e i tossicodipendenti.

Potremmo aggiungere, tra le riforme possibili, la istituzione di un modello trattamentale specifico per i detenuti, sempre più numerosi, che provengono da Paesi extracomunitari. Se è vero infatti, come MANNA sostiene, che il primato della colpevolezza — da restaurare contro malintese istanze retribuzioniste — presuppone come prima cosa la conoscenza del divieto e la consapevolezza del carico di disvalore che esso comporta, non si vorrà negare, allora, che un cittadino straniero, spesso di cultura islamica, non sia in grado di recepire, nel momento in cui commette un reato, un sistema di valori estraneo al suo mondo, e di intendere di conseguenza, una volta soggetto alla pena, la offerta trattamentale che gli viene proposta.

Da rilevare che la proposta di legge (Corleone) e il progetto di proposta di legge (Regioni Emilia R. e Toscana, e Fondazione Michelucci) riportate in calce al lavoro sugli OPG prospettano una riforma del regime della imputabilità e, di conseguenza, della disciplina della pericolosità e delle misure di sicurezza. Crediamo pure dover sottolineare la particolare attenzione che il secondo «progetto di proposta» dedica agli accertamenti medico-legali, anche mediante la creazione, presso ogni tribunale, di un albo dei periti psichiatri, che devono possedere specifica e documentata qualificazione.

Quanto ai costi di una riforma di questa specie, MANNA a dire il vero non formula ipotesi in argomento. Ma è possibile ritenere, in termini di solo costo economico (senza considerare il più che probabile guadagno in termini di diminuita pericolosità di quanti verranno sottoposti alla terapia) che i nuovi istituti non imporranno un costo maggiore di un normale nuovo istituto di pena.

P. PATRIZI, *Psicologia giuridica penale. Storia, attualità, prospettive*, Giuffrè, Milano, 1996, pp. 260, L. 38.000.

Il lavoro della Patrizi si inserisce nella collana di «Psicologia giuridica e criminale», diretta dal Prof. Gulotta, che già ha presentato una ricca gamma di studi originali dovuti ad Aa. sia italiani sia stranieri. Lo stesso Gulotta vi ha inserito alcuni suoi contributi che affrontano tematiche fondamentali (*La vittima. Dalla parte della vittima* [con il Vagaggini]; *Dal conflitto al consenso* [con G. Santi] e, per ultimo, con L. De Cataldo Neuburger, il *Trattato della menzogna e dell'inganno*).

Lo studio della Patrizi si inquadra dunque appropriatamente nell'insieme dei contributi della collana affrontando il tema della psicologia giuridica penale in modo onnicomprensivo, colmando un vuoto nella letteratura disponibile perlomeno per quanto al contesto giuridico italiano.

Il lavoro si articola, a parte la prefazione del Gulotta e l'introduzione dell'Autrice, in sei capitoli di cui ora si dirà. Chiude il volume una postfazione ancora del Gulotta (in collaborazione con A. Curci), vertente su «Appunti di psicologia giuridica civile» e «Appunti per una storia della psicologia giuridica penale internazionale».

Il paratesto, assai accurato, presenta tra l'altro i frontespizi delle opere più note sul tema ma di difficile reperimento, come le *Lezioni di diritto e procedura penale* del Ferri, il *Manuale di Psicologia giudiziaria* del Fiore, fino ai programmi di alcuni convegni sulla materia. Nutrite bibliografie arricchiscono i singoli capitoli; un accurato indice dei nomi citati chiude il volume rendendolo fruibile non solo come oggetto di studio ma anche come strumento di consultazione. Non si può fare a meno di notare però come siano stati esclusi dal predetto repertorio gli Aa. indicati nelle bibliografie limitando le citazioni a quelli inseriti nel testo; sarebbe stato consigliabile, per un migliore avvalersi dell'opera, comprenderli «in toto», senza esclusioni.

* * *

Nell'introduzione l'A. da conto sommario dello sviluppo della materia e del percorso prescelto in una sorta di «introibo» alla trattazione successiva.

Con il primo capitolo tratta delle linee evolutive della psicologia giuridica penale ed affronta la «vexata quaestio» dei suoi confini disciplinari avvalendosi largamente della letteratura disponibile con una certa prevalenza del Gulotta. Non mancano riferimenti alla «Scuola positiva» e a periodici come *Psiche* che nel 1912 aveva edito sull'argomento un numero monografico. L'A. sembra preferire il programma ferriano alle posizioni della «Scuola classica» non solo, come si suppone, per propensione intellettuale ma anche sulla base di ragionate osservazioni. Non manca di porre in evidenza come fascismo e idealismo gentiliano (p. 13) abbiano segnato una battuta di arresto per l'indirizzo positivista e per il suo rivolgersi agli sviluppi di una scienza criminale integrata.

Si evidenziano, più oltre, l'impostazione del Gemelli e gli intrecci tra psicologia e codice penale nel secondo dopoguerra fino agli anni più recenti. Infine si tratta dell'identità disciplinare della materia e degli ultimi percorsi verso il conseguimento di essa con una panoramica sulle posizioni degli studiosi di vari atenei italiani, da «La Sapienza» di Roma (A. Dell'Antonio, G. De Leo, P. Rescigno, P. De Nardis, M. Morcellini, ecc.) alla «Cattolica» e via discorrendo. Se ne ricava un quadro, aggiornato agli anni più recenti, di estrema utilità per il lettore.

Un'appendice al capitolo I («Le tappe alla conquista dello *status* accademico») consente una ricostruzione diacronica a partire dal 1977 fino all'a.a. 1995-96. Di non minore interesse l'appendice B («Le Associazioni») che da conto delle strutture rivolte all'affermazione della psicologia giuridica, successo che poi appare convalidato dall'appendice C che propone ordinatamente i contributi delle collane editoriali esistenti.

Dei capitoli successivi, il secondo («Psicologia criminale») si sofferma sui nessi tra personalità e «valore sintomatico del delitto» e sui rapporti tra l'identità negativa e la processualità dell'agire deviante. Non dispiace al lettore-recensore vedere ricordati nomi come Niceforo, Di Tullio e altri che, pur se con una rinomanza minore rispetto al Ferri e al Lombroso, hanno segnato i progressi della criminologia nel nostro Paese non senza eco aldilà dei nostri confini culturali. Non mancano cenni agli apporti di studiosi come G. H. Mead, Harrè e Secord, Berger e Luckmann, i cui contributi vengono analizzati con quelli simmetrici o speculari degli studiosi italiani.

Suggestivo il terzo capitolo sulle tematiche della scienza probatoria, la vittimologia, gli accertamenti di personalità, nonché sulle nuove prospettive che si aprono alla psicologia giudiziaria come ermeneutica della giustizia.

L'attenzione dell'A. si porta poi, capitolo quarto, sulla «Psicologia penitenziaria»; con il capitolo quinto su «I minori nella psicologia giuridica», cioè sui temi di maggiore specificità, per poi, con il sesto, volgere verso possibili nuove forme di integrazione tra psicologia e diritto. Si tratta di pagine propositive miranti ad una più stretta collaborazione tra la penalistica e le discipline psicologiche.

Come si accennava all'inizio, Gulotta e Curci nella loro densa postfazione danno conto dei più recenti progressi della psicologia giuridica civile e cioè di un settore — sembrerebbe — meno studiato di quello afferente al penale; i due studiosi forniscono anch'essi un ricco supporto di letteratura.

* * *

Nell'insieme, si è già accennato, l'«opus» della Patrizi si conferma, al di là degli aspetti documentari, di denso spessore argomentativo e condotto con rigore di metodo, dando inoltre prova di originalità nei suoi punti di vista; si potrebbe asserire che la «scuola» del prof. Gulotta si riflette con tutta la sua efficacia nel libro in esame.

La rilevanza delle tematiche trattate dalla Patrizi viene confermata, a largo raggio, dalla circostanza che la prestigiosa rivista KOS («... di medicina, cultura e scienze umane») ha presentato ai suoi lettori un numero monografico (n. 138, marzo '97) quasi del tutto messo a fuoco sugli argomenti affrontati dalla Patrizi. Si aggiunga, poi, che il numero successivo, (aprile '97), presenta ancora saggi del Geiselman («Vittime e testimoni oculari depongono») e di I. Buzzi e A. Quadrio («Le risorse della psicologia familiare forense») quasi a conferma della validità dei punti di vista della Patrizi e del crescente interesse per le problematiche da lei affrontate con esemplare professionalità.

Autorizzazione del Tribunale di Roma, n. 00643/97
Direttore Responsabile: Dott. ALESSANDRO MARGARA

(1219018) Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza Verdi - Roma (1998)

